

GIURISPRUDENZA
SAMMARINESE
PENALE
DAL 1964 AL 1990

a cura
dell'Istituto Giuridico Sammarinese



copia per collezione SSG

AIEP EDITORE



Rivista appartenente
all'Istituto Giuridico della Repubblica di San Marino
(art. 2, comma terzo, della Legge 24 luglio 1992, n. 63)

©
Copyright 1999 by Aiep Editore
per conto dell'Istituto Giuridico Sammarinese

ISBN 88-86051-78-6
Prima edizione 1999

Tutti i diritti riservati

GIURISPRUDENZA
SAMMARINESE
PENALE
DAL 1964 AL 1990

a cura
dell'Istituto Giuridico Sammarinese

Hanno partecipato alla raccolta, massimazione e redazione:

Maria Luana Bianchi
Silvia Cecchetti
Giovanna Crescentini
Anna Maria Lonfernini
Gian Paolo Pasquali

INDICE

Prefazione	pag.	I
Nota all'edizione	pag.	III
DECISIONI DI PRIMO GRADO	pag.	15
DECISIONI DI SECONDO GRADO	pag.	433
Indice cronologico	pag.	599
Indice analitico	pag.	615

PREFAZIONE

L'Istituto giuridico sammarinese adempie ad un dovere impostogli dall'art.2, comma 3, della Legge 24 luglio 1992 numero 63 -come già dall'art.3, comma 1, della Legge 26 novembre 1986, numero 144-, pubblicando in questo volume un'ampia scelta delle sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali in materia penale dal 1964 al 1990. Ha bene osservato Giovanni Gualandi che nell' "ordinamento sammarinese sono le decisioni giudiziarie, più che l'attività della dottrina, ad esercitare una funzione di guida e di orientamento" (parere al Consiglio dei Dodici, 11 settembre 1979, c. 320/1974, Giurisprudenza sammarinese 1970-1980, p.129). E se ciò nulla dice quanto ad un preteso vincolo al precedente, che taluni fonderebbero sopra il rilievo ironico di Peter Stein; molto dice su quella supplenza che nella formazione del pensiero giuridico, mancando la scuola, esercita il magistero del giudice sammarinese⁽¹⁾.

Come nella mia qualità di decano fra i membri del Consiglio scientifico rispondo per l'Istituto, così a me spetta presentare questo volume della Giurisprudenza sammarinese. Opera dei giovani che l'Istituto ebbe a scegliere, attribuendo loro borse di studio, grazie alle quali potessero cimentarsi con un compito arduo e proseguire la formazione iniziata nelle scuole. Dall'ottobre 1990 si sono susseguiti nell'impresa Giovanna Crescentini ed Anna Maria Lonfernini, poi Maria Luana Bianchi, Silvia Cecchetti e Gian Paolo Pasquali, sotto la guida saggia di un Commissario della legge. Inutile scrivere il nome di questo magistrato, di un giurista che rappresenta fra noi la scuola di Giacomo Ramoino: egli sa la gratitudine che l'Istituto gli porta e gli esprime con le mie parole.

Severino Caprioli

(1) Miscellanea dell'Istituto Giuridico Sammarinese 1, febbraio 1991, pp.33-36; Rivista internazionale di diritto comune 1994, p.96 n.11.

NOTA ALL'EDIZIONE

La lettura di queste note è indispensabile per chiunque voglia utilizzare al meglio, per motivi di ricerca o pratica forense, codesta Raccolta della Giurisprudenza Penale Sammarinese.

Il corpo della pubblicazione si divide in due sezioni, secondo il grado del giudizio. All'interno del grado le sentenze sono state ordinate cronologicamente. Ad ogni sentenza è stato attribuito un numero progressivo per renderne più agevole l'identificazione negli indici cronologico ed analitico.

La materiale stesura delle massime è avvenuta in conformità ai seguenti criteri orientativi:

a) lettura ed approfondito studio della sentenza nella sua totalità, volto a rilevare i termini esatti delle questioni esaminate e delle soluzioni adottate;

b) redazione di una specifica massima, in forma succinta, semplice e chiara, con riferimento a ciascuna questione sulla quale il Giudice è stato chiamato a pronunciarsi;

c) elaborazione della massima quale sintesi della decisione e della sua ragione, senza ricalcare la sentenza nel suo iter argomentativo o riprodurre brani della motivazione.

Per ogni singola sentenza si distinguono gli estremi (data e numero della pronuncia, Giudice decidente, numero e anno di registrazione del procedimento penale), i capi di imputazione, quali risultano dal decreto di citazione a giudizio o dal finale costituito, il sommario della massima, la massima, la sentenza parzialmente o integralmente pubblicata.

Ragioni di riservatezza hanno consigliato di evitare la menzione dei singoli imputati tra gli estremi della sentenza.

L'indicazione dei capi di imputazione si giustifica per una serie di motivi. *In primis*, la necessità di evidenziare il contesto normativo in cui la decisione è maturata (legislazione speciale, codice penale Zuppetta, codice penale attualmente vigente). Quindi, anche nell'ipotesi in cui la massima riguardi un principio di diritto processuale o un istituto generale di diritto penale sostanziale, l'importanza di conoscere per quali reati si è proceduto. Infine, la possibilità per il lettore di accedere ai dati

IV

necessari a reperire tutte le sentenze, qualora intenda compiere una ricerca per singoli tipi di reato.

Con il sommario della massima si è inteso indicare le linee essenziali della questione massimata, riportandone le parole-chiave. Dunque, il sommario non rappresenta un riassunto capace, di per sé, di risolvere la questione giuridica oggetto della massima.

L'ordine delle parole-chiave è progressivo, movendo dall'istituto generale massimato, per poi addentrarsi negli aspetti particolari concretamente trattati.

La pluralità dei principi di diritto contenuti nella sentenza ha imposto l'estrazione della relativa massima, rispettando la successione seguita dal giudicante nella motivazione. Le singole massime sono state evidenziate autonomamente e graficamente distinte andando a capo e rientrando dal margine. In tal caso, il sommario si configura quale sommario - unico - di ogni singola massima.

Il sistema delle note di rinvio e richiamo è funzionale all'esigenza di ricostruire gli orientamenti giurisprudenziali relativi ai principi contenuti nelle singole massime.

La sentenza meno recente costituisce il punto di riferimento delle note di richiamo e rinvio in ragione dell'importanza che assumono gli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi nel tempo e l'opportunità di renderli conoscibili.

E' espressione della nota di richiamo il termine "conf." (conforme), mentre assumono il significato delle note di rinvio i termini "confronta" e "contra".

Per conformità deve intendersi l'assoluta identità, formale e sostanziale, delle massime richiamate. Le massime successive, identiche alla precedente, non sono state di regola pubblicate (le sentenze che le contengono risultano, quindi, solo in nota alla prima massima), salvo il caso in cui la notevole distanza temporale o il diverso grado di giudizio abbiano, eccezionalmente, consigliato di ripubblicarle.

È necessario precisare che la conformità riguarda la sentenza indicata in nota solo per quella massima. Va da sé che, nel caso in cui la sentenza richiamata contenga altre e diverse massime, a tal ragione pubblicate, queste nulla hanno a che fare con la nota di richiamo.

L'espressione "confronta" rinvia alle sentenze che contengono le massime, pubblicate, attinenti al medesimo istituto o principio giuridico, senza essere strettamente uniformi o contrarie. Di norma si tratta di massime che forniscono ulteriori indicazioni del medesimo principio, magari per aspetti diversi ma pur sempre collegati, tali, comunque, da integrare uno sviluppo o complemento della prima massima.

Infine, il termine “contra” evidenzia sentenze con massime, necessariamente pubblicate, contenenti principi contrari, in quanto tali significative della mancanza di orientamenti giurisprudenziali uniformi o della modificazione, nel tempo, di una giurisprudenza consolidata.

All'interno delle note i giusdicenti devono identificarsi in base alla seguente legenda:

- C.d.L. - Commissario della Legge
- G.P. - Giudice Penale di I grado
- G.d.A. - Giudice di Appello
- G.App. - Giudice delle Appellazioni

[Ndr. I numeri indicati in corsivo tra parentesi si riferiscono al numero che la sentenza ha nel corpo della pubblicazione. L'omessa indicazione dei medesimi rivela che la singola sentenza richiamata in nota non è stata successivamente pubblicata, almeno per quella massima].

L'ampio arco temporale oggetto dell'attività di massimazione ha consigliato l'integrale pubblicazione di ogni singola sentenza massimata. In quest'ottica, si è preferito omettere la pubblicazione della sentenza ogni qualvolta l'eshaustività della massima lo ha consentito. Per converso, in alcuni casi, è stato necessario pubblicare lo stralcio della sentenza relativo al contesto motivazionale della massima.

L'indicazione del solo sommario degli argomenti, con la pubblicazione integrale della sentenza, è conseguita all'impossibilità di procedere alla massimazione per l'oggettiva complessità della pronuncia o della sua *ratio decidendi*, ovvero, per l'impossibilità di astrarre la massima dalle circostanze di fatto che hanno originato l'azione penale.

Anche l'indice cronologico si divide in due parti: decisioni di primo grado e decisioni di secondo grado. Nell'indice sono indicati il giusdicente (sigla), la data ed il numero della sentenza, il numero e l'anno del procedimento, nonché il numero progressivo assegnato nel corpo della pubblicazione ed il numero di pagina.

L'indice analitico è costituito da voci principali e sottovoci, disposte in ordine alfabetico. Le prime si riferiscono ai singoli reati o ad istituti di procedura penale e di diritto penale sostanziale comuni a tutti i reati, e sono state ricavate dal sommario delle massime.

La scelta delle sottovoci, finalizzata ad assicurare all'indice la necessaria “elasticità”, è stata normalmente compiuta in base alle indicazioni risultanti dal sommario della massima o, eccezionalmente, adottando termini considerati maggiormente illustrativi o tecnicamente qualificanti.

VI

L'indice rinvia alle singole sentenze riferendo il numero progressivo loro assegnato nel corpo della pubblicazione, secondo l'ordine cronologico ed il grado della pubblicazione.

* * *

E' opportuno dar conto, infine, che l'opinabilità delle scelte adottate, pur nel rigore con cui sono state assunte, rende legittima ogni rimostranza critica. In proposito, la nostra preoccupazione è solo in parte alleviata dall'arduità del compito, oltreché dalla benevolenza che il lettore vorrà concederci.

Lieti, comunque, di aver potuto profittare di un'esperienza di sicuro arricchimento personale, è nostra speranza che la lettura di questo volume sia per molti, e non solo per gli operatori del diritto, occasione di profitto e conoscenza.

Un ringraziamento particolare deve rivolgersi all'Ufficio del Commissario della Legge per la preziosa collaborazione prestata, invero indispensabile per la compiuta conclusione dei lavori.

Maria Luana Bianchi

Silvia Cecchetti

Gian Paolo Pasquali

DECISIONI DI PRIMO GRADO

1

30 Gennaio 1964 n. 3

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 1415 Anno 1963

Abuso edilizio (artt. 7 e 33 Legge 13.08.1960 n. 22)

Abuso edilizio - Approvazione tacita della variante - Richiesta di demolizione dell'opera - Competenza del giudice.

La mancata risposta dell'Ufficio Tecnico in relazione ad una richiesta di variante in corso d'opera, non può ritenersi presunta approvazione tacita.

La richiesta di demolizione dell'opera da parte dell'ufficio competente non è vincolante per il giudice: come ogni richiesta di parte può essere accolta o respinta'.

2

13 Febbraio 1964 n. 64

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 106 Anno 1963

Omissione di tutele igieniche del latte (artt. 19, 32, 51, 56, 78, 85, 86 Legge 23.02.1962 n. 4)

Omissione di tutele igieniche del latte - Certificato di origine - Verbale di prelevamento - Prelievo dei campioni.

(...) Dobbiamo però rilevare quanto è stato detto dal Dott. Bonalumi circa l'inadeguatezza da un punto di vista tecnico ed igienico delle stalle che forniscono il latte alla R., per dedurre l'affermazione di responsabilità della detta Società per quanto riguarda i certificati di origine. Infatti, è noto che gli inquinamenti più notevoli che il latte può subire, sono quelli relativi alle operazioni di mungitura, ed a questa susseguenti, e provengono dal corpo o dalle deiezioni degli animali, dai foraggi,

1 Contra Sent. C.d.L. 11.05.1971 n. 35, Proc. Pen. N. 98 Anno 1971 (57).

dalle lattiere, dai recipienti dell'acqua di lavaggio, dalle mosche, dal sudiciume, e in particolare dal personale di stalla o di lattiera. Pertanto, poiché in tal caso il latte può essere veicolo di gravissime infezioni tra le quali il tifo, il paratifo, la tubercolosi, è ovvio che si rendono necessarie oltre al controllo veterinario e medico, un'assicurata pulizia e il rispetto di tutte le esigenze igieniche. Per questi motivi la necessità del certificato di origine non è solo una formalità prevista dalla legge, ma è questione di sostanza, perché garantisce l'uniformità del prodotto a determinate esigenze: per cui in mancanza di esse la responsabilità penale deve essere affermata con condanna della R. alla pena di legge (si ritiene irrogare come pena equa £. 10.000=). Per quanto riguarda poi le altre imputazioni, il dirigente responsabile dell'Ufficio d'Igiene, Dott. Micheloni, ha fatto presente "che più passa il tempo dall'uscita del latte dalla centrale, più aumentano le cariche batteriche e i coli. Inoltre non è da scartare l'ipotesi, fatta presente dal Dott. Renko, che nelle provette, anche per situazioni ambientali possono aversi elementi che influiscono sull'esame analitico dei campioni, i quali addirittura sarebbero stati portati dagli stessi interessati della Centrale all'ufficio dell'Igiene, per cui non si ha la certezza della data d'imbottigliamento dei campioni esaminati e della quantità di latte prelevato.

Tutta questa situazione è una potente violazione degli articoli 85-86 del regolamento di igiene, di cui al decreto 21.1.1954 n. 3, perché nei rapporti e nelle contravvenzioni contestate da parte degli organi competenti è stato omissso l'accompagnamento del verbale di prelevamento delle merci contestate e non sono stati indicati con precisione tutti gli elementi che costituiscono la base della denuncia. Come già detto il verbale di prelevamento non è un atto formale, ma a norma degli artt. 166 e 173 reg. cit. deve riportare una serie di notizie che sono indispensabili per un'esatta valutazione delle infrazioni che si denunciano, non solo per il principio della chiara contestazione dell'accusa all'imputato, che è parte integrante del diritto alla difesa, ma soprattutto affinché su quei campioni, con analisi rivedute e se necessario in contraddittorio, si possa arrivare ad una soluzione quanto mai precisa ed obiettiva.

Non è giuridicamente valido dire genericamente "trattasi di latte non conforme ai requisiti di legge", perché occorre dare un'elencazione precisa degli elementi che possono portare ad una decisione conforme o meno al giudizio espresso dall'Ufficio Igiene.

Inoltre, per quanto riguarda il latte pastorizzato, è necessario procedere al prelevamento dei campioni nell'interno dello stabilimento alla conclusione del ciclo operativo, e non come è stato fatto in qualche caso nei negozi di vendita: infatti l'art. 56 si riferisce ai controlli batteriologici eseguiti in centrale alla fine di ogni ciclo operativo, per cui questi non

possono essere effettuati a distanza di 24 ore su campioni di cui non si conoscono le condizioni di prelievo e di conservazione. È noto infatti che la pastorizzazione non provoca la distruzione di tutta la flora microbica esistente nel latte, ma bensì determina una ben semplice riduzione di essa entro i termini compatibili con le norme di sicurezza igienica. Naturalmente non appena viene a cessare la pastorizzazione, abbiamo una ripresa della moltiplicazione dei germi, in relazione al tempo, alla temperatura che incide sull'attività riproduttiva, lenta se il latte rimane a temperatura relativamente bassa, mentre è abbastanza rapida se la temperatura è più alta. Pertanto, non è possibile dire con precisione quale fosse l'effettivo contenuto batterico del latte al momento dell'uscita dalla Centrale di pastorizzazione.

Concludendo, è da rilevare che i certificati di analisi chimica del laboratorio d'igiene "a causa di uno scarso rigore scientifico e di un'incompleta documentazione teorica non sono sufficientemente probatori ad avvalorare gli addebiti contestati alla R.". Inoltre la mancanza di campioni richiesti per un'obiettiva valutazione delle situazioni contestate non offre elementi precisi e bastevoli per un'affermazione di penale responsabilità, per cui si ritiene di assolvere la R. dalle altre imputazioni per insufficienza di prove. Limitatamente però alle imputazioni riportate nei n.74/63 - 100-106/63, cioè all'addebito che il latte non corrisponde ai requisiti del regolamento poichè i certificati di analisi batteriologica del Laboratorio d'Igiene e Profilassi della Repubblica di San Marino sono, secondo la conclusione del perito d'ufficio, "abbastanza indicativi per stabilire un'insufficiente pastorizzazione del latte da parte della Centrale R.", il giudicante ritiene di affermare la penale responsabilità della R. limitatamente a queste imputazioni (...).

3

7 Marzo 1964 n. 27

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 102 Anno 1964

Detenzione e smercio di sigarette estere di contrabbando (artt. 398 e 399 c.p. Zupp. e art. 1 e 2 Legge 15.07.1948 n.16)

Concorso di persone (art. 94 c.p. Zupp.)

Fabbricazione e contrabbando di beni in frode al pubblico erario - Contrabbando di sigarette - Titolare di spaccio e titolare di rivendita.

Ai fini del reato di detenzione e messa in circolazione di beni in frode al Pubblico Erario, nel caso particolare di contrabbando di sigarette estere, deve essere considerata del tutto identica alla posizione del titolare dello spaccio quella del rivenditore di tabacchi.

4

26 Giugno 1964 n. 139

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 1482 Anno 1963

Diffamazione (artt. 480, 481 c.p. Zupp.)

Diffamazione - Art. 488 c.p. Zuppetta.

Ai sensi dell'art. 488 c.p. Zupp.² il diritto del giudice di ricusare le allegazioni scritte a vertenze giudiziarie, qualora contengano ingiurie, integra un vero e proprio dovere d'intervento allorché le frasi presentino elementi di sconvenienza e scorrettezza o rendano possibile un procedimento penale d'ufficio. L'interessato, per fatti perseguibili a querela, può pregiudizialmente richiedere la cancellazione che, pur estinguendo il reato, non preclude l'azione civile per il risarcimento del danno o, in alternativa, può agire direttamente in sede penale.

5

17 Dicembre 1964 n. 125

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 513 Anno 1963

Lesioni colpose (artt. 451, 452, 456, 539 e 542 c.p. Zupp.)

Lesione colposa - Circolazione stradale - Manovra di retromarcia - Cautele.

Il ricorso alla manovra di retromarcia richiede particolare prudenza e cautela. L'autista che per qualunque causa non sia in grado di controllare la via a tergo, deve servirsi di altra persona che lo assista nella manovra e, qualora si trovi nell'impossibilità di essere assistito, deve preventivamente accertarsi che sul cammino da percorrere a ritroso non siano presenti persone³.

6

25 Febbraio 1965 n. 1

² "Quando l'ingiuria o la diffamazione sia contenuta nelle allegazioni scritte o stampate relative alle vertenze giudiziarie, e le stesse allegazioni siano state comunicate solamente al funzionario od ai funzionari, che debbono decidere la controversia, questi avranno diritto, o di ricusare le dette allegazioni, o di ordinare che le ingiurie siano cancellate; ed in questo caso cesserà ogni azione penale, salva l'applicazione della pena, qualora le dette allegazioni siano state distribuite ad altre persone estranee al giudizio".

³ Confronta Sent. C.d.L. 18.10.1966 n. 62, Proc. Pen. N. 1159 Anno 1965 (13).

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 319 Anno 1964

Falso in scrittura privata (art. 385 c.p. Zupp.)

Falsità in scrittura privata - Condotta incriminata - Presupposto oggettivo e soggettivo.

Il reato di falso in scrittura privata (art. 385 c.p. Zupp.) presuppone l'elemento della fraudolenza e, dal punto di vista psicologico, un atto cosciente e volontario tendente ad alterare un rapporto giuridico.

Ai fini della decisione della presente causa non ha rilevanza sapere se la somma sia stata o meno pagata ed in proposito, in sede penale, non hanno alcuna rilevanza le opposte dichiarazioni delle due parti, una delle quali pretende la differenza di un pagamento che l'altra invece dichiara di avere soddisfatto per intero. In sede penale ci troviamo dinanzi al comportamento di un debitore, il quale consegna un assegno e riconosce che la somma da esso portata, sia pure completata con una cifra aggiunta a quella iniziale, risponde al suo debito nei confronti del Silvagni. Pertanto viene a mancare quel che è il presupposto della violazione in esame e cioè l'elemento della fraudolenza, dell'inganno. Infatti generalmente l'alterazione serve a modificare, a sostituire o ad aggiungere impegni diversi da quelli che il documento comportava inizialmente. Nel caso in esame è lo stesso interessato che consegna un suo assegno il cui ammontare riconosce corrispondente al proprio debito. Non c'è quindi l'alterazione fraudolenta, ma un'operazione diretta con consegna dell'assegno al creditore e non c'è neppure la *immutatio veri* che dal punto di vista psicologico inquadra il reato inteso, appunto, come atto cosciente e volontario tendente ad alterare un certo rapporto giuridico. Inoltre altra valutazione giuridica da farsi è quella che si presenta immediatamente a chiunque osserva l'assegno; infatti "il milione" aggiunto in cifra e in lettera balza evidente come alterazione o come aggiunta grossolana e macroscopica apportata alla iniziale cifra di £. 190.000, portata dall'assegno. Quindi nessuna rilevanza in sede penale assume, ammesso che risponda al vero, l'inconcepibile atteggiamento del Silvagni, il quale dice di non aver neanche visto l'assegno quando gli è stato consegnato dal B., in quanto l'assegno non avrebbe mai potuto produrre un evento di danno o di pericolo proprio per la macroscopica evidenza dell'alterazione. Quindi anche per questo elemento il reato non sussiste. Ma nella fattispecie in esame manca anche l'*eventus damni* nei confronti del Silvagni o il vantaggio per il B., che costituisce praticamente il fine caratteristico dei reati di falso. Infatti il B. ha aggiunto la cifra "milione" ad un proprio assegno ed è facile rilevare che il B.

avrebbe potuto dare sempre un suo assegno con la stessa cifra, rimanendo sempre penalmente punibile solo per emissione di assegno a vuoto. Da parte del Silvagni, l'aver ricevuto un assegno che si identifica col suo credito non costituisce evidentemente un danno; da parte del B., avere dato un assegno corrispondente al suo debito non costituisce certo un vantaggio. Pertanto nella fattispecie in esame non sussistono gli estremi del reato. (...).

7

22 Aprile 1965 n. 11

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 216 Anno 1965

Guida senza patente (art. 2 Legge 17.03.1964 n. 12)

Incauto affidamento di autoveicolo (art. 1 Legge 17.03.1964 n. 12)

Incauto affidamento di autoveicolo - Responsabilità colposa.

Nel reato di incauto affidamento di autoveicolo la responsabilità è addebitabile anche a titolo colposo⁴.

8

4 Settembre 1965 n. 46

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 1043 Anno 1965

Abuso edilizio (artt. 2-7 Legge 13.08.1960 n. 22)

Abuso edilizio - Fattispecie.

Non integra gli estremi del reato di abuso edilizio la copertura di un terrazzo con tegole o con altri mezzi per evitare le infiltrazioni di acqua.

9

4 Settembre 1965 n. 76

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 1020 Anno 1965

Abuso edilizio (art. 7 Legge 13.08.1960 n. 22)

Abuso edilizio - Stato di necessità.

Nel reato di abuso edilizio lo stato di necessità o di pericolo è invo-

⁴ Confronta Sent. C.d.L. 10.12.1968 n. 145, Proc. Pen. N. 1453 Anno 1968 (27); Sent. C.d.L. 07.12.1977 n. 110, Proc. Pen. N. 1673 Anno 1977 (163); Sent. C.d.L. 05.10.1979 n. 248, Proc. Pen. N. 1232 Anno 1979 (203).

cabile solo se fatto presente nelle forme di denuncia o di richiesta in un accertamento d'ufficio.

10

30 Ottobre 1965 n. 94

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 552 Anno 1964

Furto (art. 494 c.p. Zupp.)

Ricettazione (art. 515 c.p. Zupp.)

Detenzione abusiva di armi da guerra (art. 549 n. 5 c.p. Zupp.)

Criteri di quantificazione della pena - Lievità del danno - Valutazione - Ricettazione - Elemento psicologico.

Ai fini della valutazione della lievità del danno non deve considerarsi l'importo complessivo che deriva dalla somma matematica del danno globalmente arrecato, ma quello volta per volta e singolarmente subito dalle parti lese.

Il reato di ricettazione presuppone nell'agente la consapevolezza della provenienza furtiva della cosa ricettata⁵.

11

24 Gennaio 1966 n. 3

Giudice Penale di I grado (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 22 Anno 1963

Omicidio colposo (art. 446, 2° comma, c.p. Zupp.)

Omicidio colposo - Circolazione stradale - Manovra di emergenza - Funzionalità del veicolo - Omissione di cautele.

La manovra di emergenza è obbligatoria allorquando le probabilità di esito favorevole appaiano maggiori rispetto a quelle di verifica del sinistro per effetto di un contegno di inerzia⁶.

L'omissione delle cautele e dei controlli atti ad assicurare il buon funzionamento degli organi essenziali per la guida ed il governo degli autoveicoli costituisce in colpa il conducente.

12

24 Maggio 1966 n. 43

⁵ Confronta Sent. C.d.L. 16.01.1974 n. 25, Proc. Pen. N. 621 Anno 1973 (96).

⁶ Conf. Sent. G.d.A. 29.09.1966 n. 73, Proc. Pen. N. 152 Anno 1963 (2).

Giudice Penale di I grado (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 412 Anno 1954

Contraffazione di pubblici sigilli (art. 373 c.p. Zupp.)

Falsità in atto pubblico (art. 383 c.p. Zupp.)

Concorso di persone (art. 85 c.p. Zupp.)

Prescrizione - Termine - Classificazione della pena.

Ai fini della determinazione del tempo necessario per la prescrizione dell'azione penale ex art. 115 c.p. Zupp.⁷, qualora il massimo edittale di pena rientri in una categoria superiore rispetto a quella in cui si iscrive tutto il residuo ambito della previsione edittale medesima, la pena può essere classificata nella categoria superiore.

13

18 Ottobre 1966 n. 62

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 1159 Anno 1965

Lesioni colpose (artt. 451, 452 e 539 c.p. Zupp.)

Lesione colposa - Circolazione stradale - Manovra di retromarcia - Cautele.

Nella manovra di retromarcia non è sufficiente una cautela iniziale, ma è necessario una cautela costante e continua fino al completamento della manovra.

14

16 Novembre 1966 n. 95

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 914 Anno 1966

Atti osceni (art. 334 c.p. Zupp.)

Atti osceni - Nota riservata o anonima.

La denuncia di un reato che offende il pudore o il buon costume, effettuata tramite una nota riservata o anonima, non può, di per sé, tradursi in un giudizio di responsabilità.

⁷ "Il Tribunale per determinare il tempo necessario a prescrivere l'azione penale secondo l'entità del reato, deve avere in vista la pena che per giustizia sarebbe applicabile al delinquente, e non quelle qualità speciali dedotte nella querela o denuncia od accusa, che non fossero verificate."

15

23 Novembre 1966 n. 75

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 411 Anno 1966

Lesioni colpose (artt. 451, 452, 539 e 542 c.p. Zupp.)

Lesione colposa - Circolazione stradale - Manovra improvvisa e repentina del pedone.

La manovra improvvisa e repentina del pedone, tale da non consentire, per la brevissima distanza, di evitare il sinistro, esclude la responsabilità penale dell'imputato per il reato di lesione colposa⁸.

16

22 Dicembre 1966 n. 111

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 1368 Anno 1966

Abuso edilizio (artt. 7-33 Legge 13.08.1960 n. 22)

Abuso edilizio - Fattispecie.

Non costituisce abuso edilizio l'intervento dei privati che si sostituiscono alla pubblica amministrazione per sistemare la pavimentazione stradale, sia pure limitatamente allo spazio posto davanti ai chioschi di loro proprietà.

17

8 Marzo 1967 n. 11

Giudice Penale di I grado (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 517 Anno 1965

Omicidio colposo (art. 446, 2° comma, c.p. Zupp.)

Omicidio colposo - Circolazione stradale - Sonnolenza.

Nel reato di omicidio colposo è manifestatamente colpevole per imprudenza il conducente di un'autovettura che, proseguendo la marcia nonostante la sonnolenza derivante dalla stanchezza o da qualsiasi altra causa, provochi l'evento lesivo.

18

13 Aprile 1967 n. 21

⁸ Conf. Sent. C.d.L. 22.01.1982 n. 18, Proc. Pen. N. 1 Anno 1981. Confronta Sent. C.d.L. 08.05.1981 n. 74, Proc. Pen. N. 3237 Anno 1979 (242).

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 1173 Anno 1966

Furto aggravato (artt. 492, 494, paragr. II, 495 n. 1 e 3 e 494, paragr. II, VI n. 6, c.p. Zupp.)

Concorso di persone (art. 85 c.p. Zupp.)

Indizi - Contrasto fra elementi favorevoli e sfavorevoli - Assoluzione con formula dubitativa.

Il giudice, in base al proprio libero convincimento, può trarre valida fonte di prova anche dagli indizi, purché gravi, univoci e concordanti.

Il contrasto fra elementi indiziari sfavorevoli ed elementi indiziari favorevoli all'imputato giustifica, per il principio del favor rei, l'assoluzione con formula dubitativa.

19

28 Settembre 1967 n. 66

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 1247 Anno 1966

Lesioni colpose (artt. 451, 452, 539 e 542 c.p. Zupp.)

Lesione colposa - Circolazione stradale - Diritto di precedenza.

Chi fruisce del diritto di precedenza non è tenuto a frenatura o a rallentamento, né ad eseguire manovre di fortuna a suo rischio e pericolo, salvo i limiti della normale e prudente condotta di guida⁹.

20

7 Dicembre 1967 n. 117

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 518 Anno 1967

Lesioni colpose (artt. 451, 452, 539 e 542 c.p. Zupp.)

Lesione colposa - Responsabilità del proprietario di animali - Concetto di luogo aperto.

Non risponde del reato di lesioni colpose il proprietario di un cane regolarmente custodito all'interno di un recinto privato e chiuso da una porta d'ingresso¹⁰.

Per luogo aperto deve ritenersi non solo quello in cui chiunque abbia possibilità e libertà di accesso, ma anche quello dal quale l'animale pos-

⁹ Conf. Sent. C.d.L. 23.07.1980 n. 139, Proc. Pen. N. 1342 Anno 1979. Confronta Sent. G.d.A. 13.08.1984 n. 77, Proc. Pen. N. 1068 Anno 1983 (109).

¹⁰ Confronta Sent. C.d.L. 03.05.1977 n. 22, Proc. Pen. N. 1746 Anno 1976 (149).

sa liberamente uscire, come un fondo non convenientemente recintato.

(...) È quindi certo che il recinto era chiuso ed è anche giuridicamente valida la posizione del M., il quale non poteva certo prevedere che qualcuno entrasse nel recinto, addirittura aprendo la porta d'ingresso. Ora, poichè il danno si è verificato per colpa del terzo, e nel caso di specie del bambino, deve essere esclusa qualunque responsabilità da parte del M..

Infatti, la porta dimostra che trattasi di un recinto privato e comunque non può trattarsi nel modo più assoluto di un luogo aperto, ritenendosi per tale non solo quello in cui chiunque abbia possibilità e libertà di accesso, ma anche dal quale per la stessa struttura dell'ambiente l'animale possa essere libero di uscire, come un fondo non convenientemente recintato.

Nel caso di specie, invece, il cortile è recintato e chiuso con apposita porta. Pertanto il M. deve essere assolto con formula piena.

21

30 Gennaio 1968 n. 19

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 4 Anno 1968

Partecipazione a gioco d'azzardo (artt. 1 e 2 Legge 08.04.1945 n. 20 in rel. art. 549 n. 17 c.p. Zupp.)

Gioco d'azzardo - Poker.

Il gioco del poker, a prescindere dal valore attribuito dai giocatori alle fiches, è gioco d'azzardo punibile penalmente.

22

20 Giugno 1968 n. 85

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 594 Anno 1968

Guida senza patente (art. 2, 8° comma, Legge 17.03.1964 n. 12)

Incauto affidamento di autoveicolo (art. 1, 3° comma, Legge 17.03.1964 n.12)

Guida senza patente - Incauto affidamento di autoveicolo - Stato di necessità.

Il 18/5/1968 B.G.C. veniva sorpreso dai Vigili Urbani alla guida di una Fiat 500 tg. RSM/0949, pur essendo sprovvisto di regolare patente. Per la contravvenzione corrispondente, il B. veniva rinviato a giudizio

insieme a F. G. proprietario dell'auto per incauto affidamento. In dibattimento il F. si dimostrava completamente estraneo, perché alla data del fatto trovavasi in Spagna.

Inoltre a cura della difesa veniva prodotto un certificato medico a firma del Dott. Leo Dominici, il quale dichiarava che alla data del 18 maggio la signora G. F. era stata colta da violenta metrorragia per cui le aveva consigliato di recarsi con urgenza a casa; e fu proprio in base a questa situazione e al consiglio del medico che la sig. F. chiese al dipendente B. G. C. di accompagnarla a casa.

Questa circostanza è stata anche sostenuta dall'imputato ed è praticamente la sua tesi difensiva, che deve essere accolta dichiarandolo non punibile per aver agito in stato di necessità, non essendovi in quel momento altra persona capace di guidare l'auto, che comunque non poteva essere guidata dalla F. per la metrorragia in atto. (...).

23

2 Luglio 1968 n. 71

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 442 Anno 1968

Omissa incanalazione di acque di rifiuto (artt. 19 e 33 Legge 13.08.1960 n. 22)

Omissa incanalazione di acque di rifiuto - Copertura del canale.

Risponde di omissa incanalazione di acque di rifiuto chi, pur avendo effettuato lavori di incanalatura, abbia omissa di provvedere alla copertura del canale.

24

18 Novembre 1968 n. 97

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 1292 Anno 1968

Guida senza patente (art. 2 Legge 17.03.1964 n. 12)

Guida senza patente - Revoca della patente di guida.

È responsabile del reato di guida senza patente colui che viene sorpreso alla guida di un autoveicolo successivamente al provvedimento di ritiro della patente, poiché non può ritenersi sprovvisto momentaneamente del documento di guida, ma privo dello stesso¹¹.

¹¹ Confronta Sent. C.d.L. 03.05.1985 n. 143, Proc. Pen. N. 1994 Anno 1984 (292). Confronta Sent. C.d.L. 21.11.1972 n. 126, Proc. Pen. N. 551 Anno 1972 (76); Sent. C.d.L. 11.10.1976 n. 134, Proc. Pen. N. 206 Anno 1976 (136).

25

27 Novembre 1968 n. 111

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 1347 Anno 1968

Abuso edilizio (artt. 2-7-33 Legge 13.08.1960 n. 22)

Concorso di persone (art. 85 c.p. Zupp.)

Abuso edilizio - Responsabilità penale dell'assuntore ed esecutore dei lavori.*È responsabile del reato di abuso edilizio l'assuntore ed esecutore dei lavori che presta la sua opera senza accertarsi che i lavori siano regolarmente autorizzati¹².*

26

10 Dicembre 1968 n. 120

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 593 Anno 1968

Abuso edilizio (artt. 1-7-33 Legge 13.08.1960 n. 22 in rel. artt. 2-3-8 Legge 05.03.1963 n. 18)

Concorso di persone (art. 85 c.p. Zupp.)

Abuso edilizio - Responsabilità penale dell'esecutore dei lavori.*Esclude la responsabilità dell'esecutore dei lavori l'accertamento della conformità dei lavori al progetto approvato, non potendosi richiedere ulteriori accertamenti ed indagini.*

27

10 Dicembre 1968 n. 145

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 1453 Anno 1968

Guida senza patente (art. 2 Legge 17.03.1964 n. 12)

Guida a velocità pericolosa (art. 5 n. 6 Legge 06.03.1922 n. 13 e art. 4 rel. Reg. e art. 12 Legge 17.03.1964 n. 12)

Incauto affidamento di autoveicolo (art. 1 Legge 17.03.1964 n. 12)

Incauto affidamento di autoveicolo - Responsabilità colposa - Fattispecie.*Risponde a titolo di colpa del reato di incauto affidamento di autoveicolo chi commette l'imprudenza di lasciare le chiavi nel cruscotto,*

¹² Confronta Sent. C.d.L. 10.12.1968 n. 120, Proc. Pen. N. 593 Anno 1968 (26).

*non richiedendosi la volontaria e cosciente consegna dell'auto alla persona sprovvista di patente di guida*¹³.

28

19 Dicembre 1968 n. 123

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 1252 Anno 1968

Abuso edilizio (artt. 2-7-33 Legge 13.08.1960 n. 22)

Concorso di persone (art. 85 c.p. Zupp.)

Abuso edilizio - Responsabilità penale dell'impresa esecutrice a titolo di concorso.

*L'omissione di controllo della conformità dei lavori al progetto approvato, posta in essere dall'impresa esecutrice, integra gli estremi del concorso proprio nel reato di abuso edilizio*¹⁴.

29

19 Dicembre 1968 n. 125

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 477 Anno 1968

Abuso edilizio (artt. 1-7-33 Legge 13.08.1960 n. 22 in rel. artt. 2-3-8 Legge 05.03.1963 n. 18)

Abuso edilizio - Fattispecie.

La diversità di altezza fra la costruzione realizzata e la precedente, integra il reato di abuso edilizio indipendentemente dall'ubicazione dell'edificio.

30

20 Dicembre 1968 n. 129

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 1109 Anno 1968

Abuso edilizio (artt. 1-2-33 Legge 13.08.1960 n. 22)

Occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione (artt. 66 e 81 Legge 29.03.1968 n. 11)

Abuso edilizio - Reato permanente - Prescrizione.

¹³ Confronta Sent. C.d.L. 07.12.1977 n. 110, Proc. Pen. N. 1673 Anno 1977 (163); Sent. C.d.L. 05.10.1979 n. 248, Proc. Pen. N. 1232 Anno 1979 (203).

¹⁴ Confronta Sent. C.d.L. 07.07.1970 n. 81, Proc. Pen. N. 856 Anno 1970 (47).

La situazione antigiuridica propria del reato permanente di abuso edilizio termina con il cessare della costruzione abusiva, momento dal quale decorre il termine di prescrizione¹⁵.

31

20 Dicembre 1968 n. 134

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 1100 Anno 1968

Abuso edilizio (artt. 1-2-16-33 Legge 13.08.1960 n. 22)

Occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione (artt. 66 e 81 Legge 29.03.1958 n. 11)

Abuso edilizio - Costruzione senza autorizzazione - Reato permanente - Occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione - Reato permanente.

Costruire senza autorizzazione configura reato permanente che termina con l'ultimazione della costruzione.

L'occupazione abusiva di suolo pubblico è un reato permanente che dura fino a quando continua l'occupazione abusiva.

32

20 Dicembre 1968 n. 147

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 1101 Anno 1968

Abuso edilizio (artt. 1-2-33 Legge 13.08.1960 n. 22)

Occupazione abusiva di suolo pubblico (artt. 66 e 81 Legge 29.03.1958 n. 11, in rel. artt. 6 e 12 Decr. 04.01.1968 n. 1)

Occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione - Pagamento dell'imposta.

Nel reato di occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione l'avvenuto pagamento totale o parziale dell'imposta per una superficie accertata, sia pure in buona fede, dall'Ufficio competente, non elimina l'antigiuridicità del fatto¹⁶.

¹⁵ Conf. Sent. G.d.A. 28.01.1974 n. 4, Proc. Pen. N. 705 Anno 1972. Confronta Sent. G.d.A. 14.02.1973 n. 21, Proc. Pen. N. 110 Anno 1971 (43).

¹⁶ Conf. Sent. C.d.L. 20.12.1968 n. 136, Proc. Pen. N. 1113 Anno 1968; Sent. C.d.L. 20.12.1968 n. 138, Proc. Pen. N. 1110 Anno 1968; Sent. C.d.L. 11.07.1975 n. 143, Proc. Pen. N. 333 Anno 1975. Confronta Sent. G.d.A. 20.04.1971 n. 43, Proc. Pen. N. 1107 Anno 1968 (16); Sent. G.d.A. 29.04.1971 n. 47, Proc. Pen. N. 1101 Anno 1968 (20).

20 Dicembre 1968 n. 148

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 1105 Anno 1968

Abuso edilizio (artt. 1-2-16-33 Legge 13.08.1960 n. 22)

Occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione (artt. 66 e 81 Legge 29.03.1958 n. 11 in rel. artt. 6 e 12 Decr. 04.01.1968 n. 1)

Abuso edilizio - Autorizzazione orale dell'organo competente.

Non esclude l'abuso edilizio l'autorizzazione orale dell'organo competente, in quanto la pubblica amministrazione, fino a prova contraria, manifesta la propria volontà attraverso atti scritti.

9 Gennaio 1969 n. 140

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 1102 Anno 1969

Abuso edilizio (artt. 1-2-16-33 Legge 13.08.1960 n.22)

Occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione (artt. 66 e 81 Legge 29.03.1958 n. 11, in rel. artt. 6 e 12 Decr. 04.01.1968 n. 1)

Occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione - Spazio pubblico - Area sovrastante.

Ai fini del reato di occupazione abusiva di suolo pubblico per spazio pubblico deve intendersi anche l'area sovrastante al suolo.

19 Maggio 1969 n. 105

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 4 Anno 1969

Truffa continuata mediante assegni a vuoto (artt. 508, 509, 492, 35 n. 10 c.p. Zupp.)

Truffa - Impostura o artificio - Emissione di assegni a vuoto.

Nel reato di truffa realizzata mediante l'emissione di assegni a vuoto costituisce impostura o artificio l'inganno consistente nel far credere a terzi l'esistenza di un conto corrente valido e provvisto di fondi sufficienti¹⁷.

¹⁷ Conf. Sent. C.d.L. 18.09.1969 n. 103, Proc. Pen. N. 1316 Anno 1968; Sent. C.d.L. 25.11.1969 n. 118, Proc. Pen. N. 595-629 Anno 1969; Sent. C.d.L. 16.12.1969 n. 119, Proc. Pen. N. 1347 Anno 1969.

36

12 Settembre 1969 n. 46

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 1119 Anno 1969

Abuso edilizio (artt. 2-33 Legge 13.08.1960 n. 22)

Abuso edilizio - Fattispecie.

Non integra gli estremi del reato di abuso edilizio l'iniziativa che non è diretta a modificare strutture portanti del fabbricato, ma a sostituire una pietra ai soli fini di un possibile passaggio d'aria.

37

25 Settembre 1969 n. 48

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 865 Anno 1969

Omessa dichiarazione a pubblico ufficiale (art. 2 della Legge 04.07.1945 n. 39)

Offesa a pubblico ufficiale (artt. 7-8 della Legge 13.01.1897)

Offesa a pubblico ufficiale - Genericità del capo d'imputazione - Contenuto del capo d'imputazione.

Il giudice deve assolvere l'imputato con formula piena per il reato di offesa a pubblico ufficiale, qualora il capo d'imputazione sia generico e cioè faccia riferimento a gesti e parole "non definite e non precisate".

Nel capo d'imputazione deve risultare il complesso degli elementi dell'accusa per consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa.

38

28 Ottobre 1969 n. 115

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 1344 Anno 1969

Truffa mediante assegni a vuoto (artt. 508-509-492 c.p. Zupp.)

Truffa - Consegna in pagamento di un assegno scoperto.

La consegna in pagamento nella Repubblica di San Marino di un assegno scoperto, pur non costituendo reato di emissione di assegni a vuoto, integra la fattispecie della truffa, in quanto crea certezza sull'esistenza dei fondi corrispondenti alla somma da esso portata¹⁸.

¹⁸ Confronta Sent. C.d.L. 25.11.1969 n. 120, Proc. Pen. N. 23 Anno 1969 (39).

25 Novembre 1969 n. 120

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 23 Anno 1969

Truffa mediante assegni a vuoto (artt. 508, 509, 492 c.p. Zupp.)

Truffa - Truffa mediante emissione di assegni a vuoto - Non perseguibilità nella Repubblica di San Marino del reato di emissione di assegni a vuoto.

Ricorrendone gli estremi, sussiste il reato di truffa mediante assegni a vuoto, anche se non è perseguibile nella Repubblica di San Marino la fattispecie di emissione di assegni a vuoto.

8 Gennaio 1970 n. 10

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 174 Anno 1969

Abuso edilizio (artt. 1, 2, 33 Legge 13.08.1960 n. 22)

Occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione (artt. 66, 81 Legge 29.03.1958 n. 11, in rel. artt. 6, 12 Decr. 04.01.1968 n. 1)

Abuso edilizio - Occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione - Fattispecie.

Ai fini del reato di abuso edilizio e di occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione, non ha rilevanza il materiale usato e l'aspetto estetico della costruzione realizzata.

29 Gennaio 1970 n. 17

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 1735 Anno 1969

Abuso edilizio (artt. 2, 7, 33 Legge 13.08.1960 n. 22)

Concorso di persone (art. 85 c.p. Zupp.)

Abuso edilizio - Variante al progetto approvato - Forza maggiore.

Nell'ipotesi di variante al progetto approvato non è invocabile la forza maggiore in quanto, fino a prova contraria, in sede di progettazione si conosce la destinazione del fabbricato e devono, quindi, essere presi in considerazione tutti gli elementi necessari alla sua corretta realizzazione.

17 Febbraio 1970 n. 15

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 165 Anno 1969

Abuso edilizio (artt. 1, 2, 16 Legge 13.08.1960 n. 22)

Occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione (artt. 66 e 81 Legge 29.03.1958 n. 11, in rel. artt. 6 e 12 Decr. 04.01.1968 n. 1)

Abuso edilizio - Procedura concorsuale - Responsabilità dell'acquirente.

L'acquisto di un bene nell'ambito di una procedura concorsuale non esonera l'acquirente dal verificare l'esistenza, per il medesimo bene, delle autorizzazioni edilizie prescritte dalla legge.

43

10 Marzo 1970 n. 21

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 933 Anno 1969

Omessa registrazione di cittadino forense (artt. 2 e 9 Legge 04.07.1927 n. 22)

Omessa trasmissione all'Ente Governativo Turismo del modulo con le generalità dei clienti (artt. 29 e 48 Reg. 29.03.1959 n. 11)

Mancanza di permesso di soggiorno - Omessa registrazione di cittadino forense - Omessa trasmissione del modulo all'Ente Governativo Turismo - Precedente condanna per fatto analogo - Assorbimento.

L'omessa registrazione di cittadino forense e trasmissione del relativo modulo all'Ente Governativo Turismo non può essere assorbita in una precedente condanna per fatto analogo, in quanto la violazione si ripete singolarmente per ciascuna omissione.

44

10 Marzo 1970 n. 36

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 1707 Anno 1969

Abuso edilizio (artt. 2 e 33 Legge 13.08.1960 n. 22)

Abuso edilizio - Fattispecie.

Non esclude il reato di abuso edilizio la non visibilità all'esterno dei lavori realizzati¹⁹.

¹⁹ Contra Sent. G.d.A. 12.01.1972 n. 12, Proc. Pen. N. 1707 Anno 1969 (37); Sent. G.d.A. 14.02.1973 n. 21, Proc. Pen. N. 110 Anno 1971 (43).

27 Maggio 1970 n. 66

Commissario della Legge - Giudice Delegato (Dott. Francesco Viroli)

Proc. Pen. N. 1634 Anno 1968

Lesione colposa (artt. 451, 452 n. 4, 456, 460, 539 e 542 c.p. Zupp.)

Perito giudiziale - Lesione colposa - Circolazione stradale - Inosservanza dell'obbligo di tenere la destra - Concorso della persona lesa - Colpa lieve.

Nel processo penale il perito giudiziale non assume la veste di "testis peritus", ma quella di "peritus arbiter" e cioè di giudice della questione tecnica al cui responso il magistrato è tenuto ad uniformarsi secondo l'insegnamento del diritto comune "peritus in una quaque arte standum est" (Mascardo, De Prob., Conclus. 1175 n. 1).

L'inosservanza dell'obbligo di tenere costantemente la destra, nella circolazione dei veicoli, è sufficiente a costituire in colpa il trasgressore per l'evento conseguente.

È costante giurisprudenza²⁰ che l'eventuale concorso della persona lesa possa valere ad attenuare genericamente la responsabilità dell'imputato, senza tuttavia scriminarla qualora sia accertato che all'imputato risalga la causa principale dell'evento²¹.

La giurisprudenza sammarinese ha costantemente sancito²² il principio che ogni colpa, anche lieve, ha rilevanza penale quando sia stata causa efficiente dell'evento punito dalla legge.

1 Luglio 1970 n. 71

Commissario della Legge - Giudice Delegato (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1314 Anno 1969

Lesione Colposa (artt. 451, 452 n. 2, 454, 458, 539 e 542 c.p. Zupp.)

Guida a velocità pericolosa (artt. 5 n. 6 Legge 06.03.1922 n. 13 e art. 4 rel. Reg., art. 2 Legge 17.03.64 n. 12)

Rapporto eziologico - "Conditio sine qua non" - Intervento di fattori eccezionali.

Per l'esistenza del rapporto eziologico giuridicamente rilevante non

20 Cfr. Sent. 06.08.1932 Proc. Pen. N. 597 Anno 1930, in Giur. Samm. 1931-1932, pag. 118; Sent. 28.01.1954 Proc. Pen. N. 542 Anno 1951, in Giur. Samm. 1963, vol. III, pag. 453.

21 Confronta Sent. C.d.L. 22.06.1977 n. 52, Proc. Pen. N. 1787 Anno 1976 (157).

22 Cfr. Sent. 01.09.1941 Proc. Pen. N. 164 Anno 1939, in Giur. Samm. 1963, Vol. III, pag. 422, confermata con Sent. II grado 20.11.1943.

è sufficiente che l'azione o l'omissione sia stata condizione dell'evento (conditio sine qua non), ma occorre che l'evento medesimo non si sia verificato per intervento di fattori eccezionali²³.

(...) anche a voler ritenere, infatti, che nella colpa per inosservanza di leggi e regolamenti sia sufficiente l'accertamento dell'infrazione perché si abbia responsabilità, occorre tuttavia precisare che tale responsabilità non si estende a tutti gli eventi che la norma mirava a prevenire, ma è limitata a quegli eventi che nel comportamento contrario alla norma trovino di fatto la loro causa determinante. Ora è ben noto che per l'esistenza di rapporto eziologico nel senso del diritto non basta che l'azione o l'omissione sia stata condizione dell'evento (conditio sine qua non), ma occorre anche che l'evento medesimo non si sia verificato per intervento di fattori eccezionali. Intervento eccezionale di concause può indubbiamente ravvisarsi sia nel malore, al quale hanno fatto riferimento concorde l'imputata e le parti lese, sia nel turbamento che alla M. può essere derivato dalla lite col fidanzato: sembrano questi al giudicante elementi sufficienti per una assolutoria seppure in forma dubitativa.

47

7 Luglio 1970 n. 81

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 856 Anno 1970

Abuso edilizio (artt. 2, 7, 33 Legge 13.08.1960 n. 22)

Concorso di persone (art. 85 c.p. Zupp.)

Abuso edilizio - Responsabilità penale dell'impresa costruttrice a titolo di concorso.

L'impresa che accetta di compiere lavori in difformità al progetto approvato concorre nel reato di abuso edilizio²⁴.

48

7 Luglio 1970 n. 84

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 853 Anno 1970

Abuso edilizio (artt. 2, 7, 33 Legge 13.08.1960 n. 22)

²³ Confronta Sent. C.d.L. 22.06.1977 n. 52, Proc. Pen. N. 1787 Anno 1976 (157).

²⁴ Conf. Sent. G.d.A. 31.05.1972 n. 97, Proc. Pen. N. 856 Anno 1970; Sent. G.d.A. 05.04.1976 n. 9, Proc. Pen. N. 1763 Anno 1969.

Abuso edilizio - Richiesta di demolizione dell'opera - Ordine di demolizione dell'opera.

La richiesta di demolizione dell'opera abusivamente costruita spetta all'autorità competente per il rilascio preventivo della licenza edilizia: pertanto l'Autorità Giudiziaria non può provvedere all'ordine di demolizione di sua iniziativa.

49

13 Luglio 1970 n. 77

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 992 Anno 1970

Abuso edilizio (artt. 2, 7, 33 Legge 13.08.1960 n. 22)

Concorso di persone (art. 85, 86 c.p. Zupp.)

Abuso edilizio - Responsabilità dell'assuntore dei lavori a titolo di concorso.

L'assuntore dei lavori è tenuto ad assicurarsi che il committente sia in possesso della licenza edilizia e che le opere che si vengono realizzando siano conformi al progetto approvato. In caso di inosservanza di tali obblighi, l'assuntore incorre nel reato di abuso edilizio a titolo di concorso con il committente.

50

23 Luglio 1970 n. 85

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 1014 Anno 1970

Inosservanza della diffida a non rientrare in territorio sammarinese (art. 1 della Legge 04.07.1945 n. 39)

Mancanza di permesso di soggiorno - Inosservanza della diffida a non rientrare in territorio sammarinese - Momentaneo ed occasionale passaggio del confine.

Non integra il reato di inosservanza della diffida a non rientrare in territorio sammarinese il momentaneo ed occasionale passaggio del confine, occorrendo elementi più precisi, quali la durata della permanenza o la distanza dal confine stesso.

51

16 Dicembre 1970 n. 102

Commissario della Legge - Giudice Delegato - (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1499 Anno 1970

Mancanza di parapetti (artt. 14, 22 e 74 Legge 02.07.1969 n. 41)

Lavoro - Legge 02.07.1969 n. 41 - Destinatari - Direzione effettiva dell'impresa.

Le prescrizioni degli artt. 14 e 22 della Legge 2 luglio 1969 n. 41 contengono una previsione di pericolo formulata in via generale, che non consente pertanto all'imprenditore di valutare se in concreto il pericolo ricorra o meno, né stabilire se ad ovviare al pericolo siano necessarie o sufficienti opere provvisoriale diverse da quelle dettagliatamente imposte dalla legge²⁵.

Devono considerarsi destinatari delle norme dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro coloro che assumono mansioni di direzione effettiva nell'ambito dell'attività d'impresa, in quanto mansioni corrispondenti a quelle svolte da chi assume formalmente la qualifica di titolare e legale rappresentante²⁶.

(...) Con la presente causa e con quelle analoghe discusse nell'udienza di oggi, questo Tribunale inizia a conoscere delle violazioni alla Legge 1969 n. 41 per la prevenzione degli infortuni in edilizia. Con le leggi del 1969 n. 40 e 41, si è creata una normativa del tutto nuova per l'ordinamento della Repubblica, poiché le disposizioni in materia, contenute nella Legge per l'edilizia del 1960 (art. 30) ed in quella sul lavoro del 1961 (art. 25), seppur di notevolissima importanza, risultano tuttavia sfornite di sanzione immediata ed hanno perciò portata pratica circoscritta all'affermazione di responsabilità per il caso di infortunio con danni alle persone o alle cose.

Le norme contenute nelle Leggi 1969 n. 40 e 41 hanno invece natura e scopo essenzialmente preventivo. Ciò induce ad una prima riflessione, da valere in questo e negli altri giudizi discussi nell'udienza di oggi: i precetti contenuti nelle recenti leggi, per la loro formulazione e per l'accennata finalità, non lasciano alcun margine alla valutazione discrezionale dell'obbligato, il quale pertanto non può invocare a suo discarico la mancanza di necessità delle cautele prescritte.

La previsione di pericolo è formulata in via generale dalla legge e pertanto non è consentito all'imprenditore, o comunque al destinatario della norma, di valutare se in concreto il pericolo ricorra o meno, né di stabilire se ad ovviare il pericolo siano necessarie o sufficienti opere provvisoriale diverse da quelle imposte dalla Legge o dall'Ufficio del Lavoro.

²⁵ Conf. Sent. C.d.L. 20.07.1971 n. 68, Proc. Pen. N. 656 Anno 1971; Sent. G.d.A. 24.11.1971 n. 13 bis, Proc. Pen. N. 656 Anno 1971.

²⁶ Conf. Sent. C.d.L. 20.07.1971 n. 68, Proc. Pen. N. 656 Anno 1971.

Di conseguenza: una volta verificata in contraddittorio la puntualità dell'accertamento riferito alla denuncia - il quale dovrà essere quanto più possibile ampio, analitico e documentato - non è consentito al prevenuto di portare innanzi altri argomenti a propria difesa; né il giudice potrà prendere in esame asserite cause di giustificazione, quali la mancanza di materiali per l'apprestamento delle cautele, o la circostanza che queste fossero in via di compimento all'atto dell'incidente o dell'ispezione, ovvero l'ignoranza del particolareggiato dettato legislativo, la più volte differita entrata in vigore delle leggi in oggetto, ossia la tolleranza fin qui mostrata dagli organi di vigilanza.

Del pari non può addursi a difesa l'impossibilità tecnica di apprestare aggiornamenti del tipo prescritto, poiché, ove una tale impossibilità ricorra per comprovate ragioni contingenti, deve pur sempre essere osservato l'obbligo di installare idonee opere di prevenzione di altro genere e comunque tutte le precauzioni atte ad eliminare il pericolo di cadute di persone o materiali.

Il dibattito ha altresì confermata l'esattezza del capo di imputazione per quanto riguarda l'individuazione dei destinatari delle norme dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Si tratta infatti di imprese di ridotte dimensioni: in esse la qualifica di titolare e legale rappresentante coincide con l'assunzione, nell'ambito dell'attività dell'impresa, di quelle mansioni di direzione effettiva che - deve ritenersi - importano responsabilità penale per il mancato adempimento degli obblighi posti dalle leggi in esame. (...).

52

16 Dicembre 1970 n. 106

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 1961 Anno 1970

Offesa a pubblico ufficiale (art. 7 e 8 della Legge 13.01.1897)

Offesa a pubblico ufficiale - Scuse presentate prima del giudizio - Dolo - Presenza di terze persone.

Nel reato di offesa a pubblico ufficiale le scuse presentate dall'imputato prima del giudizio e rinnovate durante il dibattimento, escludono nella condotta del medesimo il dolo specifico richiesto per la consumazione del reato, vale a dire la piena consapevolezza del carattere offensivo delle parole usate e non equivoca volontà di offendere o sminuire il prestigio del pubblico ufficiale²⁷.

²⁷ Contra Sent. C.d.L. 04.06 1975 n. 136, Proc. Pen. N. 466 Anno 1975 (112).

La presenza di terze persone è elemento essenziale del reato d'ingiuria, ma non del reato di offesa a pubblico ufficiale.

53

22 Febbraio 1971 n. 7

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 1618 Anno 1970

Guida in stato di ebbrezza (art. 16 Legge 17.03.1964 n. 12)

Guida in stato di ebbrezza - Concetto di ebbrezza.

Il termine ebbrezza ha un significato più ampio di quello di ubriachezza, comprendendo anche eccitazione psichica che, sia pur momentanea, può rendere pericolosa la guida di veicoli²⁸.

54

28 Aprile 1971 n. 51

Commissario della Legge-Giudice Delegato (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1464 Anno 1969

Lesioni colpose (artt. 451, 452 n. 2, 454, 458, 539 e 542 c.p. Zupp.)

Omessa manutenzione dell'impianto frenante (art. 3, 2° comma, Legge 06.03.1922 n. 13)

Reati contro l'integrità della persona - Stato di necessità.

L'ordinamento penale sammarinese non conosce l'istituto dello "stato di necessità" tra le cause di giustificazione o di attenuazione dei reati contro l'integrità della persona.

(...) L'ordinamento penale sammarinese non conosce infatti l'istituto dello "stato di necessità" tra le cause di giustificazione o di attenuazione dei reati contro l'integrità della persona (confr. artt. 466 e ss. c.p.). Pur ammettendo che un'anticipazione di detto istituto possa rintracciarsi all'art. 24 c.p., resta pur sempre evidente, nel caso in esame, la sproporzione tra il pericolo che si intendeva scongiurare e l'interesse a tal fine sacrificato; altrettanto evidente è la mancanza di un valido rapporto di necessarietà tra l'urgenza del soccorso alla persona infortunata e trasportata sull'autovettura e la guida azzardata, imprudente e versante in illecito specifico posta in essere dal F. (...).

²⁸ Confronta Sent. C.d.L. 15.06.1977 n. 26, Proc. Pen. N. 1833 Anno 1976 (154); Sent. G.d.A. 29.10.1980 n. 160, Proc. Pen. N. 1277 Anno 1980 (83).

28 Aprile 1971 n. 58

Commissario della Legge - Giudice Delegato (Dott. Lamberto Emiliani)
Proc. Pen. N. 560 Anno 1970

Lesioni colpose (artt. 451, 452 n. 2, 454, 458, 539 e 542 c.p. Zupp.)

Concorso di persone (art. 85 c.p. Zupp.)

Guida a velocità pericolosa (artt. 5 n. 6 Legge 06.03.1922 n. 13 e art. 4 rel. Reg., art. 2 Legge 17.03.1964 n. 12)

Sorpasso pericoloso (art. 5 n. 6 Legge 06.03.1922 n. 13 e art. 4 rel. Reg. e art. 12 Legge 17.03.1964 n. 12)

Lesione colposa - Circolazione stradale - Eccesso di velocità - Art. 3 Legge 06.03.1922 n. 13 - Presunzione di colpa - Concorso di più veicoli nella produzione del danno.

Il giudice di merito non deve necessariamente ricorrere a calcoli di dinamica e di cinematica, ma può trarre valido convincimento dell'eccesso di velocità dei veicoli dalle regole di comune esperienza, quali la lunghezza delle tracce di frenata, le caratteristiche del veicolo e della strada, la violenza dell'urto, nonché la capacità per un conducente prudente di evitare il sinistro²⁹.

L'art. 3 della Legge 6 marzo n. 13 stabilisce una presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo che arrechi danni alle persone e alle cose. Per superare tale presunzione il conducente deve provare l'osservanza di tutte le prescrizioni legislative, l'uso della normale prudenza ed esperienza richiesta per il caso particolare, l'applicazione della massima diligenza ed oculatezza per evitare il danno.

Nell'ipotesi in cui alla produzione del danno concorrano più veicoli, la presunzione di responsabilità va posta a carico di ciascuno dei conducenti.

11 Maggio 1971 n. 32

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 518 Anno 1970

Ingiuria (artt. 483 e 485 c.p. Zupp.)

²⁹ Conf. Sent. C.d.L. 17.07.1973 n. 56, Proc. Pen. N. 1736 Anno 1972; Sent. C.d.L. 26.01.1979 n. 12, Proc. Pen. N. 2747 Anno 1978. Confronta Sent. C.d.L. 25.05.1976 n. 23, Proc. Pen. N. 1746 Anno 1975 (130).

Ingiuria - Dolo - Ingiuria indiretta o riflessa - Reazione ad un fatto ingiusto e provocatorio.

Presupposto necessario di ogni delitto contro l'onore, quale l'ingiuria, è il dolo consistente nella precisa volontà di offendere³⁰.

La legge non ammette l'ingiuria indiretta o riflessa.

Il dolo deve escludersi qualora le frasi ingiuriose siano proferite in reazione immediata ad un fatto ingiusto e provocatorio.

57

11 Maggio 1971 n. 35

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 98 Anno 1971

Abuso edilizio (artt. 2, 7, 33 Legge 13.08.1960 n. 22)

Concorso di persone (art. 85 c.p. Zupp.)

Abuso edilizio - Richiesta di demolizione dell'opera - Ordine di demolizione dell'opera - Doveri del giudice.

A fronte della richiesta di demolizione, il Tribunale deve solo accertare se esiste in pregiudiziale la violazione della norma sull'edilizia e, quindi, ordinare per dovere la demolizione³¹.

58

29 Maggio 1971 n. 114

Giudice Penale di I grado (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 523 Anno 1968

Omicidio colposo (art. 446, 2° comma, art. 539 e 542 c.p. Zupp.)

Omissa precedenza (art. 5 n. 6 Legge 06.03.1922 n. 13; art. 12 Legge 17.03.1964 n. 12)

Omicidio colposo - Competenza dell'Autorità Giudiziaria Sammarinese - Condanne riportate all'estero - Sospensione condizionale e recidiva.

L'autorità giudiziaria sammarinese è competente a conoscere del reato di omicidio colposo qualora la condotta delittuosa sia stata posta in essere nel territorio della Repubblica, anche se l'evento mortale non si sia quivi verificato (cfr. art. 3 n. 1 e n. 3 c.p. Zupp.).

Le condanne comminate da Stati esteri non possono essere prese in

³⁰ Confronta Sent. C.d.L. 04.03.1988 n. 23, Proc. Pen. N. 616 Anno 1986 e N. 846 Anno 1987 (315).

³¹ Confronta Sent. G.d.A. 05.08.1972 n. 101, Proc. Pen. N. 608 Anno 1971 (39).

*considerazione né ai fini della determinazione della recidiva né quale eventuale causa ostativa alla concessione della sospensione condizionale della pena*³².

(...) La giurisdizione sammarinese è pienamente competente a conoscere di tale reato nonostante che la morte del Bucci, a seguito dell'incidente per cui è processo, si sia verificato in Italia e precisamente a Bologna.

Infatti, come bene ha osservato il Commissario della Legge nelle contestazioni finali mosse al prevenuto, la giurisdizione sammarinese trova il suo fondamento, nella specie, sia nell'art. 3 n. 1 che nell'art. 3 n. 3 del Codice Penale.

Infatti, la condotta delittuosa è stata posta in essere nel territorio della Repubblica, il che è sufficiente per ritenere ivi commesso il reato (art. 3 n. 1 cit.), anche se l'evento mortale si è materialmente verificato fuori dai confini della Repubblica medesima.

D'altra parte, il delitto è stato commesso in danno di un cittadino sammarinese, il che costituirebbe titolo per esercitare la giurisdizione della Repubblica anche se, per ipotesi, il delitto fosse stato commesso all'estero e da parte di uno straniero (art. 3 n. 3 cit.), come è il B..

La circostanza, infine, che il B. possa venire sottoposto a procedimento penale in Italia per lo stesso fatto, essendosi ivi verificato l'evento delittuoso (art. 6 cpv. Codice Penale italiano), non può infirmare in alcun modo la potestà dello Stato sammarinese di esplicitare, doverosamente, uno degli attributi essenziali della sua sovranità, rappresentato - nella specie - dalla giurisdizione.(...)

(...) A nulla rileva in contrario, evidentemente, la circostanza che le condanne comminate da Stati esteri non possano essere prese in considerazione ai fini della determinazione della recidiva e neppure quali cause ostative della concessione della sospensione condizionale. Ché, invero, ciò non limita il valore delle sentenze straniere ai fini del giudizio da formulare circa la personalità del reo. (...).

³² Contra Sent. G.d.A. 05.05.1989 n. 34, Proc. Pen. N. 703-735 Anno 1987, Proc. Pen. N. 151 Anno 1988 (147).

Commissario della Legge - Giudice Delegato - (Dott. Francesco Viroli)
Proc. Pen. N. 717-723-791 Anno 1971

Esposizione pubblicitaria straordinaria oltre i limiti consentiti (artt. 4 e 12 Decr. 04.01.1968 n. 1)

Commercio - Artt. 2, 4, 12 Decreto 04.01.1968 n. 1 - Esposizione pubblicitaria ordinaria e straordinaria - Suolo pubblico o privato - Decreto penale - Ordine di rimozione delle esposizioni abusive.

(...) III - Il giudicante ritiene di aderire pienamente a quanto esposto dal Procuratore del Fisco nonché alla conforme tesi sostenuta dal Commissario della Legge nel parere espresso in data 5 aprile 1971, ove afferma: "A mente dell'art. 2 del Decreto 4 gennaio 1968 n. 1 è pubblicità ordinaria soltanto quella effettuata mediante vetrine fisse, incorporate nelle porte e nelle finestre dei negozi, vale a dire mediante vetrine tradizionali e comuni. Ogni altra pubblicità ha carattere straordinario.

Agli effetti della disciplina legislativa sopra richiamata, nessun rilievo può attribuirsi al carattere pubblico o privato della proprietà dell'area sulla quale insiste la pubblicità - sempre che si tratti effettivamente di pubblicità, cioè di esposizione atta ad attirare l'altrui attenzione (riferimento art. 58 del regolamento annesso alla Legge 29 marzo 1958 n. 11). Per quanto sopra esposto deve ritenersi che le esposizioni oggetto del quesito costituiscano pubblicità straordinaria e pertanto debbano restare contenute nei limiti di spazio (mq. 6 per i negozi, mq. 8 per i chioschi) stabiliti dall'art. 4 del Decreto 4 gennaio 1968 n. 1".

Si conclude pertanto dichiarando che l'esposizione pubblicitaria straordinaria non può superare i limiti di spazio prescritti dal richiamato decreto, non avendo alcuna giuridica rilevanza il fatto che avvenga su suolo pubblico o privato.

Ai motivi giuridici sopra esposti può aggiungersene uno di natura equitativa. Disponendo che la esposizione straordinaria sia contenuta in uno spazio eguale per tutti, si vengono a porre i numerosi negozi che uno accanto all'altro si aprono nelle vie di San Marino su di un identico piano di corretta concorrenza commerciale, che non può e non deve venire turbata da particolari situazioni di favore in cui solo pochi esercizi vengono a trovarsi.

Si ritiene inoltre pienamente legittima l'emanazione di Decreti Penali anziché l'instaurazione di procedimenti ordinari, nonché la legittimità dell'ordine di immediata rimozione delle esposizioni abusive. Infatti l'art. 2 della Legge 9 settembre 1919 n. 35 (così come è stato modificato dall'art. 1 della Legge 18 ottobre 1963 n. 43) dispone: "Nei procedimenti per i reati di sua competenza, perseguibili d'Ufficio, il

Commissario della Legge quando...ritenga di dover applicare la sola ammenda...in misura non superiore alle 200.000 può pronunciare senza dibattimento la condanna del prevenuto...e se del caso ordinare la confisca o la restituzione". La contravvenzione di cui all'art. 12 del Decreto 4 gennaio 1968 n. 1 (punita con la multa da lire 5.000 a lire 100.000) rientra perfettamente nella competenza del Commissario della Legge e nell'area di applicazione del Decreto Penale. L'articolo predetto inoltre prescrive espressamente "l'obbligo di immediata rimozione delle esposizioni pubblicitarie abusive o irregolari" e l'ordine relativo è stato giustamente impartito con i Decreti Penali di cui si tratta; infatti, se con Decreto Penale può pronunciarsi, senza dibattimento, un provvedimento accessorio di notevole gravità quale la confisca, ben può essere emanato ogni altro provvedimento accessorio di natura molto più lieve, quale l'ordine di rimozione di esposizioni pubblicitarie abusive.

L'ordine stesso deve considerarsi immediatamente esecutivo nonostante l'opposizione od il ricorso, come disposto dal predetto art. 12 per i più drastici provvedimenti di chiusura temporanea dell'esercizio o di revoca della licenza d'esercizio.

60

15 Luglio 1971 n. 67

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 608 Anno 1971

Abuso edilizio (artt. 2, 7, 11, 32 e 33 Legge 13.08.1960 n. 22 ed artt. 1, 4, 8 Legge 05.03.1963 n. 18)

Abuso edilizio - Fattispecie.

Nell'ipotesi di via soggetta a vincolo estetico ed architettonico, il vincolo deve ritenersi esistente anche per le porzioni dell'edificio non prospicienti la via.

61

20 Luglio 1971 n. 68

Commissario della Legge - Giudice Delegato - (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 656 Anno 1971

Difese delle aperture mancanti (artt. 65 e 74 Legge 02.07.1969 n. 41)

Andatoie e passerelle irregolari (artt. 14 e 74 Legge 02.07.1969 n. 41)

Lavoro - Legge 02.07.1969 n. 41 - Obbligatorietà delle misure antinfortunistiche prescritte dalla legge.

Stante la mancanza di un esplicito riferimento all'effettivo esercizio dei lavori, deve ritenersi il vigore delle norme prescritte dalla Legge

02.07.1969 n. 41 non appena il cantiere sia posto in attività e per tutta la durata dell'attività medesima, complessivamente considerata e non già con riferimento alle singole fasi lavorative³³.

(...) II - La difesa ha posto in evidenza due circostanze: 1°) l'accertamento è avvenuto quando il cantiere era deserto, sia perché l'orario di lavoro era già terminato, sia perché il giorno era festivo o di sciopero (si veda a questo proposito la deposizione del verbalizzante); 2°) la carenza di opere protettive, almeno quella contestata col 1° e col 3° capo d'imputazione, era del tutto occasionale.

Da ciò la difesa del prevenuto argomenta la mancanza di ogni pericolo attuale ed effettivo e, quindi, l'insussistenza di un presupposto fondamentale per l'applicazione ai fatti accertati delle norme antinfortunistiche.

A questo proposito, pur con le riserve doverose stante il difetto di ogni precedente giurisprudenziale, il giudicante rileva come la legge non contenga alcun riferimento all'effettivo esercizio dei lavori e come, pertanto, si debba ritenere il vigore delle norme in esame appena il cantiere sia posto in attività e per tutta la durata dell'attività medesima.

Si consideri infatti: l'art. 1 della Legge 2 luglio 1969 n. 41 stabilisce che le norme della legge medesima si applicano alle attività, da chiunque esercitate e alle quali sono addetti lavoratori subordinati, concernenti l'esecuzione dei lavori di costruzione, ecc. Non altro. Se ne deve dedurre che finché l'esecuzione dei predetti lavori di costruzione è in atto, è attuale altresì l'applicabilità della legge: né, senza specifica indicazione legislativa, possono configurarsi cause di sospensione dell'obbligo dell'imprenditore di adottare le misure prescritte per la prevenzione degli infortuni.

In altre parole, si ritiene che con l'espressione "esecuzione dei lavori di costruzione, ecc." la legge abbia inteso individuare una certa situazione, di fatto e di diritto, relativa alla costruzione dell'opera: situazione pertanto che va considerata nel suo complesso, e non già frazionata in relazione alle singole fasi lavorative, e destinata a protrarsi per tutto il periodo in cui è attivo ed operante il "cantiere" predisposto per la realizzazione dell'opera.

Il fondamento di questa opinione può desumersi considerando le incertezze, le incongruenze ed i pericoli che nella pratica potrebbero aver luogo applicando il principio opposto. Si ricordi ancora, inoltre, quanto si è avuto occasione di precisare all'inizio: cioè come la legge contenga

33 Conf. Sent. G.d.A. 24.11.71 n. 13 bis, Proc. Pen. N. 656 Anno 1971 (36).

una previsione, anzi di più, una presunzione di pericolosità per tutte le opere di costruzione edilizia, con conseguente esclusione di ogni autonomo e discrezionale giudizio da parte del destinatario delle norme quanto all'attualità e pertinenza delle norme medesime. (...).

62

20 Luglio 1971 n. 72

Commissario della Legge - Giudice Delegato (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 975 Anno 1971

Sosta vietata (art. 6 Legge 06.03.1922 n. 13)

Inosservanza di ordine legittimo dell'Autorità (artt. 1 e 5 Legge 06.03.1922 n. 13)

Offesa a pubblico ufficiale (artt. 7 e 8 della Legge 13.01.1897 aggiuntiva al c.p. Zupp.)

Bestemmia (art. 329 c.p. Zupp.)

Offesa a pubblico ufficiale - Oggetto della tutela - Dichiarazioni del pubblico ufficiale.

Il reato di offesa a pubblico ufficiale, a differenza dell'ingiuria e della diffamazione, non tutela tanto il decoro individuale della persona quanto il decoro e l'onorabilità della funzione svolta dal pubblico ufficiale. Tuttavia, se non nella disponibilità del bene offeso, quanto meno nella ricostruzione del fatto e nel riconoscimento del dolo si deve tener conto di quanto il pubblico ufficiale personalmente ritenga³⁴.

63

2 Settembre 1971 n. 141

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 657 Anno 1971

Mancanza di protezioni ad aperture sul solaio (artt. 65 e 74 Legge 02.07.1969 n. 41)

Scala esterna senza parapetto (artt. 66 e 74 Legge 02.07.1969 n. 41)

Lavoro - Responsabilità penale ex Legge 02.07.1969 n. 41 - Assenza degli operai dal cantiere.

Non esclude la responsabilità penale per inosservanza delle norme contenute nella legge sugli infortuni sul lavoro l'assenza degli operai dal cantiere al momento dell'accertamento delle violazioni³⁵.

34 Confronta Sent. C.d.L. 22.03.1973 n. 31, Proc. Pen. N. 983-1070 Anno 1972 (81).

35 Confronta Sent. G.d.A. 24.11.71 n. 13 bis, Proc. Pen. N. 656 Anno 1971 (36).

64

2 Settembre 1971 n. 147

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 110 Anno 1971

Abuso edilizio (artt. 1 e 33 Legge 13.08.1960 n. 22)

Concorso di persone (art. 85 c.p. Zupp.)

Abuso edilizio - Nozione di costruzione - Responsabilità penale del progettista e direttore dei lavori.*La nozione tecnico giuridica di costruzione comprende tutte le parti di un edificio, ivi incluse le rifiniture e gli infissi.**Nell'ipotesi in cui vengano realizzate opere in difformità al progetto approvato, il progettista e direttore dei lavori può dissociare la propria responsabilità rassegnando le dimissioni³⁶.*

65

14 Settembre 1971 n. 146

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 655 Anno 1971

Scavo di pietre non autorizzato (art. 550 n. 15 c.p. Zupp.)

Abuso edilizio (artt. 1 e 33 Legge 13.08.1960 n. 22)

Abuso edilizio - Nozione di costruzione.*Il concetto di costruzione va esteso anche a strutture, opere e simili, ed in genere ad ogni opera stabilmente incorporata al terreno³⁷.*

66

21 Settembre 1971 n. 92

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 546 Anno 1971

Appropriazione indebita (art. 511 c. p. Zupp.)

Prescrizione - Reati perseguibili a querela.*La prescrizione decorre dal giorno del commesso reato e non da quello in cui è presentata la querela.*

(...) A questo punto poiché trattasi di azione punibile a querela di parte, e quindi condizione di punibilità indipendente dal fatto del colpevole, ed

³⁶ Conf. Sent. C.d.L. 04.07.1967 n. 73, Proc. Pen. N. 570 Anno 1967.

³⁷ Confronta Sent. C.d.L. 21.09.1971 n. 143, Proc. Pen. N. 712 Anno 1971 (67); Sent. C.d.L. 08.06.1977 n. 24, Proc. Pen. N. 1791 Anno 1976 (150).

essendo comunque certo che una pistola è stata consegnata, e non restituita, è dovere dichiarare la prescrizione che decorre appunto dal giorno del commesso reato e non da quello in cui è stata presentata la querela.

Infatti, non può essere riconosciuto al titolare del diritto di querela il potere di stabilire, con la data della presentazione della stessa, l'inizio della decorrenza della prescrizione estintiva del reato, espressamente prevista dalle leggi dello Stato, e rapportata al trascorrere di una quantità di tempo, prevista per ogni figura delittuosa in relazione alla data del commesso reato. La prescrizione è una rinuncia al potere punitivo dello Stato e tale resta anche se l'azione penale può essere promossa su azione di parte. Il privato può anche non proporre querela, è sua facoltà, ma se intende esercitare il diritto di querela non può farlo a suo libito, ma deve tener conto dei termini per la presentazione, e della concorrenza del tempo ai fini della prescrizione, prevalendo infatti il maggior interesse, nel rispetto di un equilibrio ormai acquisito, all'estinzione dell'esercizio punitivo da parte dello Stato.

Pertanto, ai fini della decorrenza del termine e del calcolo del *dies a quo*, bisogna tener conto che lo stesso sig. Nanni, per sua esplicita dichiarazione, già da due anni sapeva che la pistola non poteva essergli restituita perché venduta; e comunque se non credeva alla vendita, che era certo che il M. non voleva restituirla, e, quindi, aveva già convertito in suo possesso la pistola, appropriandosene. (...).

67

21 Settembre 1971 n. 143

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 712 Anno 1971

Abuso edilizio (artt. 1 e 33 Legge 13.08.1960 n. 22)

Omessa recinzione e segnalazione di strada in costruzione (artt. 30 e 33 Legge 13.08.1960 n. 22)

Abuso edilizio - Nozione di costruzione - Fattispecie.

Il concetto di costruzione non deve essere inteso nel senso letterale del termine, come aspetto fisico e cioè come edificio, edificazione, ma anche come struttura, opere simili e, in genere, nel senso di insieme di opere che immutano le condizioni preesistenti del luogo, anche solo separate o strutturalmente proiettate alla costruzione di immobili. In particolare, la strada è un elemento necessario, in quanto opera che trasforma in modo durevole l'area scoperta preesistente³⁸.

38 Contra Sent. G.d.A. 10.08.1972 n. 104, Proc. Pen. N. 711 Anno 1971 (40).

68

29 Febbraio 1972 n. 33

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 1999 Anno 1970

Distrazione di oggetti sequestrati (artt. 254, 256 c.p. Zupp.)

Distrazione di oggetti pignorati o sequestrati - Restituzione dei beni - Attenuante.

Nel reato di distrazione di oggetti sequestrati la restituzione dei beni non esclude l'antigiuridicità della condotta, ma attenua la pena.

69

29 Febbraio 1972 n. 50

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 843 Anno 1971

Lesioni colpose (artt. 451, 452, 539 e 542 c.p. Zupp.)

Lesione colposa - Circolazione stradale - Rottura del sistema frenante del veicolo.

Non è responsabile per il reato di lesioni colpose il conducente che arrechi un danno in conseguenza della rottura del sistema frenante del veicolo, in quanto fatto imprevisto ed imprevedibile che esula completamente dalla condotta e dalla volontà dell'agente (cfr. art. 23 c.p.)³⁹.

(...) Infatti anche se, in specie, si tratta di reato colposo, occorre riportare l'evento a imprudenza, a negligenza e a inosservanza di leggi e di regolamenti, e comunque riportare l'evento alla condotta di guida dell'agente. Ma quando si verifica un fatto imprevisto e imprevedibile, che esula completamente dalla condotta e dalla volontà dell'agente, nessun addebito di ordine penale può essere mosso con conseguente giudizio di condanna. Infatti, ai sensi dell'art. 23 c.p., non esiste imputabilità per difetto di volontà dell'agente "quando l'azione non è il risultato della determinazione dello spirito".

È il classico caso fortuito come fatto indipendente dalla volontà umana che esula dalle condizioni soggettive e che prescinde dalle condizioni dell'agente, ma che è determinante in uno stretto rapporto di causalità con l'evento.

Deve considerarsi pertanto caso fortuito l'allentamento del dado e l'ab-

³⁹ Confronta Sent. C.d.L. 14.11.1972 n. 131, Proc. Pen. N. 171 Anno 1972 (75).

bandono della sua sede normale con conseguenze sulla manovra frenante.

Trattasi di fatto tecnico fortuito, giuridicamente, con rilevanza causale sull'evento che esula completamente dalla volontà del G., il quale fino al momento dell'incidente aveva dimostrato di essere capace e attento alla guida: per cui l'evento non può essere ricondotto alla sua attività psichica o comunque alla sua volontà. Pertanto deve essere dichiarata la sua non punibilità per mancanza dell'elemento morale, essendo il fatto conseguente al caso fortuito costituito da improvviso e impreveduto guasto meccanico che ha inciso sull'apparato frenante.

70

26 Aprile 1972 n. 64

Commissario della Legge - Giudice Delegato (Dott. Francesco Viroli)

Proc. Pen. N. 294 Anno 1972

Furto (art. 492 n. 1 c.p. Zupp.)

Esercizio di attività artigianale senza patente di esercizio (art. 2, 5, 36 Legge 08.06.1965 n. 18)

Furto - Condotta incriminata - Sottrazione di energia elettrica.

Il reato di furto si materializza nella sottrazione di cosa mobile di valore, senza il consenso del proprietario o possessore o detentore, con il dolo specifico di trarne profitto.

La sottrazione di energia elettrica rientra nel misfatto di furto, in quanto si tratta di bene di rilevante valore economico, che può essere asportato senza il consenso del proprietario o possessore, con innegabile vantaggio economico.

71

26 Aprile 1972 n. 65

Commissario della Legge - Giudice Delegato - (Dott. Francesco Viroli)

Proc. Pen. N. 302 Anno 1972

Dichiarazione di notizie false nella qualità di datori di lavoro (art. 12 Legge 06.12.1968 n. 41)

Lavoro - Dichiarazione di notizie false nella qualità di datore di lavoro - Condotta incriminata.

Il reato punito dall'art. 12 Legge 6 dicembre 1968 n. 41 si consuma ed è perfetto nel momento stesso in cui da parte del datore e del prestatore di lavoro venga esibita dichiarazione falsa o inesatta sull'attività lavorativa, indipendentemente dal fatto che tali dichiarazioni facciano ottenere o meno prestazioni indebite o di maggiore entità rispetto a quelle dovute dall'Istituto per la Sicurezza Sociale.

72

3 Maggio 1972 n. 67

Commissario della Legge - Giudice Delegato - (Dott. Lamberto Emiliani)
Proc. Pen. N. 2017 Anno 1971

Lesioni colpose (artt. 451, 452 n. 2, 454, 539 e 542 c.p. Zupp.)

Lesione colposa - Circolazione stradale - Manovra di svolta a sinistra.

Nella circolazione stradale è principio generale di comune prudenza, per i conducenti che intendono svoltare a sinistra, l'obbligo di avvicinarsi il più possibile all'asse della carreggiata ed effettuare la svolta in prossimità del centro del crocevia rispettando la precedenza dei veicoli provenienti da destra.

73

25 Maggio 1972 n. 95

Commissario della Legge (Avv. Emilio De Mari)

Proc. Pen. N. 318 Anno 1971

Falsità continuata in scrittura privata (artt. 46 n. 3 e art. 385 c.p. Zupp.)

Truffa continuata (artt. 46 n. 3, art. 509, art. 542 n. 3 c.p. Zupp.)

Emissione di disegni a vuoto (art. 2 Legge 24.11.1970 n. 47)

Falsità in scrittura privata - Ignoranza della differenza esistente fra tratta e cambiale - Confessione - Competenza - Truffa - Rapporto con il reato di falso.

Non scrimina il misfatto di falso l'ignoranza della differenza esistente fra tratta e cambiale.

La spontanea confessione, operando come diminuyente, incide sulla competenza.

Il misfatto di truffa non assorbe quello di falso in quanto entrambi i reati possiedono un'autonoma rilevanza giuridica, anche se in nesso teleologico tra di loro.

Il signor B. M., già titolare di un'Impresa Edile, aveva ritenuto di poter far fronte ai suoi impegni in un momento critico della sua attività presentando allo sconto degli effetti a firma falsa o autofinanziandosi con tratte non autorizzate.

Era diventato un firmatario facile, al punto di ignorare l'ammontare delle cifre per le quali altri, inconsapevolmente, avevano rischiato di essere esposti ad un certo pagamento, per cui agli atti abbiamo effetti a firma falsa di Cavalli Marino, Bizzocchi Ezio, Ranocchini Giovanni.

Questi effetti, così falsificati, venivano poi presentati alla Cassa Edile e all'Istituto per la Sicurezza Sociale, per ottenere dalla prima somme in contanti e dall'Istituto dichiarazione di pagamento e la mancata contestazione delle penalità aggiuntive in conseguenza dell'omesso pagamento dei tributi assicurativi.

Il signor B. emetteva anche assegni a vuoto, per cui all'odierno dibattimento si presentava per rispondere dei capi di accusa come articolati nel capo d'imputazione.

È da rilevare che preliminarmente si costituiva per la Cassa Edile, come parte civile, l'avv. Bonelli.

Sul primo capo d'imputazione B. dichiarava che "riteneva di emettere delle tratte e non delle cambiali, pur confermando che le persone indicate dalla firma non ne sapevano nulla. Riconosceva il sig. B., che "dopo aver compilato i moduli con i nomi di comodo, li portava in banca per ottenere lo sconto relativo, con accredito sul castelletto che aveva".

Riconosceva l'emissione di assegni a vuoto, mentre per quanto riguarda la tratta, di cui al secondo capo d'imputazione, si difendeva dicendo di non conoscere la differenza fra cambiale e tratta.

Chiamati a tesi, gli apparenti firmatari degli effetti confermavano il falso, per cui veniva data la parola alla parte civile, la quale concludeva genericamente per la condanna dell'imputato senza però richiedere la condanna alle spese di parte civile.

Veniva data la parola al Procuratore del Fisco che concludeva per la condanna, mentre il difensore chiedeva l'assorbimento del falso nel reato di truffa, con la concessione delle attenuanti di cui all'art. 36 n.7 e 8-42 c.p. in relazione all'art. 386-387 c.p., con condanna al minimo della pena per gli assegni a vuoto.

DIRITTO

La prima questione difensiva proposta dall'interessato non ha alcun fondamento giuridico. Infatti, ignorare la differenza fra tratta e cambiale non discrimina né elimina la figura delittuosa del falso, specie quando poi non per occasionalità, ma per abitudine, il sig. B. firmava in modo tale da far apparire i firmatari come debitori diretti.

Fissati i termini obiettivi dell'esistenza del reato resta da dichiarare in via pregiudiziale e procedurale, perché questo Tribunale si è ritenuto competente nonostante la previsione della pena editale dai 3 ai 5 anni, prevista per il falso.

Il Commissario ritiene che quando il comportamento dell'imputato sia identificabile nella confessione giudiziale, la diminuzione dell'art. 42 possa determinare uno slittamento di competenza. E' chiaro che nel caso in esame il B. avrebbe potuto respingere la paternità delle firme fal-

se, determinando la necessità di accertamenti istruttori, in particolare una perizia grafica, con perdite di tempo e con possibilità di risultati incerti e negativi. Quindi la confessione del B., poiché è stata fatta "prima che siansi raccolte le prove stringenti contro il confesso", comporta l'applicazione dell'art. 42 con la conseguente diminuzione del grado di pena.

Pertanto in relazione all'art. 146 la pena editale da applicare va da 1 a 3 anni con competenza di questo Tribunale Commissariale.

Ritiene cioè lo scrivente che non in sede di rinvio al Giudice deve essere fatta la valutazione ex art. 42, ma lo stesso deve essere applicato già nella fase istruttoria *ipso jure* quando vi è la spontanea confessione. D'altra parte, proprio in conseguenza della spontanea confessione, non abbiamo più l'esigenza di un'istruttoria formale con tutti gli adempimenti del caso, ma abbiamo un'istruttoria facilitata che si identifica in una procedura sommaria, anche perché la confessione esclude qualunque ulteriore accertamento in punto di responsabilità.

Pertanto verificandosi l'ipotesi dell'art. 42 la conseguente incidenza sul grado di prigionia da applicare determina anche la competenza.

Oltre questa questione pregiudiziale la difesa ha prospetto le seguenti tesi:

- 1) in relazione all'art. 387 c.p. l'assorbimento del falso nel reato di truffa;
- 2) applicazione dell'art. 386 perché le conseguenze del fatto sono di pochissima rilevanza.

La prima tesi non può essere accolta coesistendo invece i due reati, avendo entrambi un aspetto giuridico autonomo anche se in nesso teleologico fra di loro.

È vero che il falso è stato commesso in vista della truffa ai danni della Cassa Edile e dell'Istituto di Sicurezza Sociale, ed è quindi un mezzo per commettere il reato di truffa, ma l'art. 387 considera l'assorbimento solo quando il falso sia servito come mezzo per un reato più grave.

Nel caso di specie, invece la truffa è punita con una pena editale inferiore a quella prevista dal falso, la quale, non dimentichiamo, è rientrata nella competenza del Commissario per riduzione di grado in applicazione dell'art. 42.

Deve però essere riconosciuta, perché valida la richiesta applicazione dell'art. 386 per la pochissima rilevanza, come conseguenza del misfatto. Infatti tutti gli apparenti firmatari hanno dichiarato di aver avuto al massimo il fastidio di girare presso qualche banca, salvo il C., il quale ha detto di aver pagato £ 50.000= in più di quello che doveva; ma questa somma rientra da un punto di vista soggettivo e oggettivo in un danno di scarsa entità, anche perché in quell'epoca non vi era neppure

la possibilità del protesto, allora non punito dall'attuale legge, con conseguenti danni morali.

Quindi, considerata la reiterazione, così unificati i vari fatti di falso continuato contestati al sig. B., partendo dalla pena base di anni 1, applicata la diminuzione dell'art. 386, si ritiene di condannarlo a mesi 8 di prigionia con l'aumento di giorni 10 per la continuazione.

Per il reato di truffa, si ritiene equo condannarlo a mesi 4 di prigionia e giorni 5.

La condanna è giustificata dal fatto che scontando le cambiali false il B. otteneva, a mezzo di questo artificio e raggirò, l'accredito di somme che in caso contrario non gli sarebbero state concesse dalla Banca, mentre per l'Istituto di Sicurezza Sociale quanto meno riusciva ad evitare, col fittizio pagamento, l'aggravio di penalità aggiuntive a suo carico per il pagamento dei contributi assicurativi.

Per i due assegni a vuoto emessi dallo stesso imputato, e quindi non sussistendo dubbi in punto di responsabilità, si ritiene equo irrogare una pena di £. 10.000 di multa.

Complessivamente quindi si condanna il B. M. alla pena di anni 1 e giorni 15 di prigionia e £. 10.000 di multa, convertibili. (...).

74

14 Novembre 1972 n. 117

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 206 Anno 1972

Lesioni colpose (artt. 451, 452, 539 e 542 c.p. Zupp.)

Lesione colposa - Circolazione di veicoli - Ordinaria diligenza

Il comportamento di ogni conducente di veicoli deve essere regolato, oltre che in conformità alle leggi e ai regolamenti, in modo da evitare ogni pericolo prevedibile con l'ordinaria diligenza.

75

14 Novembre 1972 n. 131

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 171 Anno 1972

Lesioni colpose (artt. 451, 452 n. 2, 454, 458, 539 e 542 c.p. Zupp.)

Nozione di caso fortuito - Lesione colposa - Circolazione stradale - Condizioni del fondo stradale - Abbagliamento solare.

Per caso fortuito deve intendersi un fatto imprevisto ed imprevedibile, inserito d'improvviso nell'azione del soggetto il quale, nonostante l'esplicazione di ogni possibile diligenza, non possa evitare il compiersi

dell'evento alla cui produzione, quindi, dà un contributo meramente materiale⁴⁰.

Nel reato di lesioni colpose derivanti da sinistri stradali non costituisce caso fortuito la particolare condizione del fondo stradale ghiacciato o innevato, mentre esclude la responsabilità la presenza sul manto stradale di sostanze viscide non riconoscibili all'istante e tali da rendere scivoloso il terreno. L'abbagliamento solare non può considerarsi fatto prevedibile quando si manifesti come emergenza improvvisa ed estremamente repentina⁴¹.

(...) La decisione assolutoria trova motivo nel dubbio che l'incidente debba attribuirsi, più che a colpa dell'investitore, a caso fortuito quale nella fattispecie deve definirsi l'abbagliamento solare. Per caso fortuito deve intendersi un fatto impreveduto e imprevedibile, inserito d'improvviso nell'azione del soggetto il quale, nonostante l'esplicazione di ogni possibile diligenza, non può evitare il compiersi dell'evento alla cui produzione, quindi, dà un contributo meramente materiale.

In base a tale nozione - ampiamente discussa e infine prevalente nella dottrina e nella giurisprudenza: il caso fortuito si verifica, insomma, quando nessun rimprovero, neppure di semplice leggerezza, può muoversi all'autore del fatto - non costituisce caso fortuito, ad esempio, la particolare condizione del fondo stradale ghiacciato o innevato (perché ciò non rappresenta un fatto anormale improvviso e imprevedibile, ma è piuttosto circostanza manifesta della quale il conducente avrebbe potuto e dovuto tener conto nella condotta del veicolo); al contrario, è circostanza che vale ad escludere la responsabilità la presenza sul manto stradale di sostanze viscide non riconoscibili all'istante e tali da rendere scivoloso il terreno (in tal caso il fattore estraneo si traduce in pericolosità difficilmente percepibile con l'ordinaria diligenza).

È alla luce di queste considerazioni che deve valutarsi la condotta del G.. L'abbagliamento solare può essere fatto prevedibile, ma può anche manifestarsi come emergenza improvvisa ed estremamente repentina. Nel caso, come posto in risalto dagli atti della Polizia, l'automobilista, uscendo da una zona d'ombra, si è trovato all'improvviso investito dai raggi solari. Egli avrebbe, in vero, potuto prevederlo, ove appena

40 Confronta Sent. C.d.L. 22.06.1977 n. 52, Proc. Pen. N. 1787 Anno 1976 (157).

41 Confronta Sent. C.d.L. 17.07.1973 n. 74, Proc. Pen. N. 1972 Anno 1971 (90); Sent. C.d.L. 02.04.1982 n. 32, Proc. Pen. N. 1492 Anno 1981 (257); Sent. C.d.L. 06.05.1988 n. 36, Proc. Pen. N. 2002 Anno 1987 (319).

avesse tenuto conto della giornata serena, dell'ora, dell'andamento della strada a lui certo non sconosciuta - e quindi adottare le opportune cautele. Non può tuttavia e d'altra parte escludersi che tali cautele il G. abbia adottato, riducendo la velocità e portandosi direttamente alla propria destra (al riguardo si consideri come non abbia riscontro in San Marino la disposizione del Codice stradale italiano che impone ai pedoni di procedere alla propria sinistra: non era perciò doveroso per il G. prevedere senz'altro la presenza di una persona su quel lato della strada). (...).

76

21 Novembre 1972 n. 126

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 551 Anno 1972

Guida senza patente (art. 2, 9° comma, Legge 17.03.1964 n. 12)

Inefficienza del silenziatore (art. 1 Decreto 16.07.1955 n. 24)

Guida senza patente - Sospensione o revoca della patente di guida.

(...) Non può, da ultimo, essere accolta la richiesta del difensore tendente ad ottenere che nel fatto accertato si ravvisino gli estremi del reato previsto al secondo comma dell'art. 11 della Legge 1964 n. 12. È invece principio acquisito quello secondo il quale - in caso di sospensione ovvero di revoca della patente di guida - il fatto di porsi ugualmente alla guida di un autoveicolo configura non già inosservanza della norma per cui "il conducente deve avere con sé la patente di guida", bensì il maggior reato di guida senza patente dovendosi il provvedimento, amministrativo o giurisdizionale, di sospensione o di revoca, considerare come capace di togliere ogni validità, per tempo limitato oppure no, alla già conseguita patente di guida. Il provvedimento in parola fa sì che al titolare della patente sia tolta ogni facoltà derivante dalla patente stessa, essendo esattamente questo lo scopo del provvedimento, sia in sede punitiva che di prevenzione amministrativa. (...).

77

20 Febbraio 1973 n. 8

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 428 Anno 1972

Lesioni colpose (artt. 451, 452 n. 2, 454, 458, 539 e 542 c.p. Zupp.)

Lesione colposa - Circolazione stradale - Responsabilità del proprietario dell'animale.

Esclude la responsabilità del proprietario per lesioni provocate a terzi in seguito all'attraversamento improvviso della carreggiata da parte del proprio cane, la mancanza della prova che una più attenta custodia o vigilanza dell'animale avrebbe evitato il verificarsi dell'incidente.

78

8 Marzo 1973 n. 14

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 464 Anno 1972

Lesioni colpose (artt. 451, 452 n. 2, 454, 458, 539 e 542 c.p. Zupp.)

Guida a velocità pericolosa (art. 5 n. 6 Legge 06.03.1922 n. 31 e art. 4 rel. Reg., art. 12 lett. a, Legge 17.03.1964 n. 12)

Lesione colposa - Circolazione stradale - Minore sulla carreggiata.

Il conducente di un veicolo che avvista dei bambini sulla carreggiata o in prossimità della stessa è tenuto a particolari cautele ed ha l'obbligo di moderare la velocità fino, se necessario, a fermarsi⁴².

Non è responsabile delle lesioni procurate il conducente dell'auto-veicolo che non possa avere avuto preventiva conoscenza, o anche semplice previsione, della presenza del minore sulla carreggiata⁴³.

(...) Nel merito del secondo reato merita ricordare che, per costante e ribadita giurisprudenza, questo Tribunale ha mostrato particolarissima attenzione ai sinistri stradali nei quali risultano offesi minori in tenera età. Ciò sul presupposto del carattere irrazionale del comportamento dei minori, della loro incapacità a percepire e a valutare con esattezza i pericoli della circolazione, della imprevedibilità di ogni loro atteggiamento: essi non sono in grado di scegliere la condotta più idonea ad evitare pericoli e normalmente compiono movimenti irregolari, tanto più inconsulti allorché si trovano a circolare alla guida di veicoli. In altre parole il comportamento del minore in tenera età non può essere valutato alla stregua dei normali criteri logici; e pertanto il conducente, che avvista dei bambini sulla carreggiata o in prossimità della stessa, è tenuto a particolari cautele ed ha l'obbligo di moderare la velocità, se necessario fino anche a fermarsi.

⁴² Conf. Sent. C.d.L. 20.11.1974 n. 111, Proc. Pen. N. 1606 Anno 1973; Sent. C.d.L. 03.12.1974 n. 112, Proc. Pen. N. 173 Anno 1974.

⁴³ Conf. Sent. C.d.L. 20.11.1974 n. 111, Proc. Pen. N. 1606 Anno 1973; Sent. C.d.L. 03.12.1974 n. 112, Proc. Pen. N. 173 Anno 1974. Confronta Sent. C.d.L. 25.11.1977 n. 134, Proc. Pen. N. 1782 Anno 1976 (162).

Le ragioni ora esposte non possono tuttavia trovare applicazione allorché il conducente dell'autoveicolo non abbia avuto - perché non poteva averla - preventiva conoscenza od anche semplice previsione della presenza del minore: in tal caso nessuna cautela egli era in grado di porre in essere per evitare l'investimento. Ora, se l'evitabilità dell'evento è l'ultima frontiera della colpa, il limite oltre il quale non vi è consapevolezza ma caso fortuito o fatto accidentale, l'odierno imputato deve usufruire del dubbio perché, così come si sono svolti i fatti, permangono incertezze serie e decisive sulla circostanza se egli poteva, e quindi doveva, prevedere il comportamento e prima ancora la presenza del bambino. (...).

79

22 Marzo 1973 n. 22

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1061 Anno 1971

Truffa (art. 508, art. 509 n. 3, in rel. art. 492 n. 3 c.p. Zupp.)

Truffa - Profitto conseguito da terza persona - Libertà negoziale - Profitto conseguito da un solo correo - Induzione in errore - Antigiuridicità del danno e del profitto - Dolo specifico - Evitabilità del danno - Comuni cautele del danneggiato.

Si ritiene esistente il reato di truffa allorché il profitto sia conseguito dal soggetto agente ovvero da una terza persona.

Scopo dell'incriminazione non è soltanto la protezione del patrimonio ma anche la tutela della libertà del consenso nei negozi giuridici patrimoniali, per cui il ricorso alla pena è giustificato ogni qualvolta il comportamento truffaldino del reo vizi la volontà altrui.

Gli estremi del reato sussistono anche nel caso in cui uno solo dei due correi consegua un profitto.

Il comportamento del reo deve essere la reale ed effettiva causa determinante dell'errore in cui il soggetto passivo incorre.

Il danno e il profitto devono avere caratteristiche di antigiuridicità, ovvero essere ingiustificato l'uno ed indebito l'altro.

Il misfatto di truffa richiede dolo specifico⁴⁴.

Esclude il reato di truffa la constatazione che il danneggiato avrebbe potuto evitare il danno, assumendo comuni cautele.

(...) Ricorrono nel caso che forma oggetto della presente sentenza

⁴⁴ Confronta Sent. C.d.L. 27.04.1990 n. 39, Proc. Pen. N. 3447 Anno 1989 (352).

tutti gli estremi del reato di truffa. Vale a dire quel particolare comportamento dei correi che il codice designa con l'espressione "impostura od artificio atto ad ingannare", ed inoltre l'effettiva induzione in errore e la conseguente disposizione patrimoniale da parte del soggetto passivo nonché l'effettivo ingiusto profitto ed il conseguente correlativo danno patrimoniale.

Artificio ed impostura consistono qui nella studiata trasfigurazione del vero ottenuta deliberatamente dissimulando lo stato d'insolvenza del T., ed altresì dello stesso C. (se ne vedano i certificati penali): con ciò effettivamente i due prevenuti hanno posto in essere una manovra maliziosa, o, come si diceva un tempo, un'adeguata messa in scena che nascondendo la realtà ha ingenerato nel Ciacci una falsa rappresentazione della realtà di fatto.

In particolare, per quanto riguarda il C., si osserva come lo stesso abbia, prima per telefono e poi nel negozio del Ciacci, dato assicurazioni circa la solvibilità del T., del quale non poteva ignorare precedenti penali e stato d'insolvenza. Quanto al T., la semplice emissione di assegno risultato scoperto costituisce elemento di raggiro valido a costituire e perfezionare, sotto l'aspetto obiettivo, la fattispecie criminosa di cui si discute.

Né la condotta del C. può andare esente da pena perché il profitto è stato conseguito da altra persona, e cioè dal T.: a questo proposito si osserva come il codice penale sammarinese ritenga il reato di truffa allorché il profitto sia conseguito dal soggetto agente ovvero da una terza persona. Rientra in realtà nella ratio della norma incriminatrice il principio per cui il ricorso alla pena è giustificato ogni qualvolta il comportamento truffaldino del reo vizia la volontà altrui: scopo dell'incriminazione, infatti, non è soltanto la protezione del patrimonio, ma anche la tutela della libertà del consenso nei negozi giuridici patrimoniali. Per tutto ciò, non si vede perché debba essere negata la consistenza del reato nel caso in cui, dei due correi, uno solo consegua un profitto. Ciò senza considerare che lo stesso C. ebbe a percepire una provvigione dal Ciacci e perciò a trarre un utile dalla propria condotta posta in essere in contrarietà al diritto - a nulla rilevando che egli abbia poi restituita quella somma (cfr. art. 518 c.p.) -.

In secondo luogo, il comportamento del reo deve, nel reato di truffa, essere la reale ed effettiva causa determinante dell'errore in cui il soggetto passivo è incorso. Sembra evidente che tale circostanza ricorre nel caso presente, poichè non è pensabile che il Ciacci avrebbe accettato in pagamento l'assegno bancario di uno sconosciuto, quale per lui era il T., senza l'affidamento fornito dal C.: e, deve aggiungersi, ripetutamente fornito dal C..

L'errore ingenerato nel soggetto passivo deve, inoltre, essere stato la causa unica o determinante della disposizione patrimoniale: ed anche di ciò non può nel caso di specie esservi dubbio.

Infine il danno e correlativamente il profitto occorre abbiano caratteristiche di antigiuridicità, ovvero essere ingiustificato l'uno e indebito l'altro. Non c'è chi non veda, nel caso, che l'antigiuridicità deriva dal fatto che il T. è venuto in possesso di cose delle quali aveva convenuto il prezzo in lire 879.000, e delle quali invece ha finito per pagare il prezzo di lire 100.000.

Quanto all'aspetto soggettivo del misfatto valgono le regole generali. L'autore deve volere non solo la sua azione ma anche l'inganno della vittima come conseguenza dell'azione stessa; deve volere la disposizione patrimoniale da parte del soggetto passivo come conseguenza dell'inganno; deve volere la realizzazione di quel profitto, con altrui danno, che costituisce l'ultima fase del processo esecutivo del reato. Naturalmente occorre che la volontà sia accompagnata dalla consapevolezza del carattere frodatorio del mezzo usato, dell'ingiustizia del profitto avuto di mira e dell'ingiustizia, infine, del danno che ne deriva all'ingannato. Nel comportamento dei due correi appare chiaro il dolo specifico del quale si è detto, poiché è evidente che inganno, induzione in errore e approfittamento dell'altrui buona fede sono stati preordinati fin da quando il C. preannunciò al Ciacci la visita dal T., spendendo già in quell'occasione la propria parola circa la solvibilità del complice e garantendo di persona per lo stesso.

Da ultimo, deve osservarsi essere costante giurisprudenza quella per cui il reato non sussiste ove consti che il danneggiato avrebbe potuto evitare il danno assumendo comuni cautele. In altre parole l'idoneità del mezzo ad ingannare l'altrui buona fede ed ad abusare di questa deve essere riguardata in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, ed in particolare alle caratteristiche di maturità, esperienza e cultura della persona cui l'artificio è rivolto. Ebbene, anche da questo punto di vista, non può essere esclusa la truffa e la penale responsabilità dei prevenuti. Il Ciacci infatti, conoscendo da tempo il C., non aveva motivi di dubitare della parola di questi e perciò non aveva alcun titolo - in quella che possiamo definire la corrente prassi commerciale - per richiedere ulteriori e particolari garanzie o per assumere più penetranti cautele. (...).

Lesioni colpose (artt. 451, 452 n. 2, 454, 458, 539 e 542 c.p. Zupp.)

Lesione colposa - Circolazione stradale - Condanna per reati contravvenzionali - Concause.

La condanna per reati contravvenzionali conseguenti alla trasgressione di specifiche norme relative alla circolazione stradale dei veicoli non giustifica da sola una responsabilità penale per lesioni colpose, qualora le medesime siano ascrivibili anche ad altri fattori causali, come un eventuale concorso di colpa della parte lesa ovvero una mera accidentalità⁴⁵.

81

22 Marzo 1973 n. 31

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 983-1070 Anno 1972

Oltraggio a pubblico ufficiale (artt. 7 e 8 Legge 13.01.1897)

Silenziatore non efficiente (art. 1 del Decr. 16.07.1955 n. 24)

Sosta vietata per intralcio (art. 6 Legge 06.03.1922 n. 13)

Offesa a pubblico ufficiale - Oggetto della tutela - Offesa morale - Dolo - Ostacolo all'esercizio di pubbliche funzioni - Presupposto di punibilità.

L'oggetto della tutela penale nel reato di offesa a pubblico ufficiale consiste nella necessità di garantire il prestigio degli enti e delle persone che, nell'esercizio delle funzioni svolte, si trovano a rappresentare la Pubblica Autorità e cioè lo Stato.

Per costante giurisprudenza:

- a) *il reato di oltraggio a pubblico ufficiale non richiede che l'offesa morale si sia effettivamente verificata⁴⁶;*
- b) *la consapevolezza e l'intenzionalità della portata offensiva delle espressioni usate può ricavarsi dalle stesse parole, dal contesto del discorso, nonché dalle circostanze che in genere accompagnano la condotta del prevenuto⁴⁷;*
- c) *integra il reato di oltraggio a pubblico ufficiale il comportamento dell'agente che, con le proprie parole o con i propri atti, minacci il pubblico funzionario con l'intenzione di impedire allo stesso lo svolgimento delle proprie pubbliche mansioni (cfr. art. 7 Legge aggiuntiva al codice penale);*

45 Confronta Sent. C.d.L. 19.07.1973 n. 70, Proc. Pen. N. 198 Anno 1973 (91).

46 Contra Sent. C.d.L. 11.10.1976 n. 130, Proc. Pen. N. 685 Anno 1976 (135).

47 Confronta Sent. C.d.L. 10.12.1975 n. 107, Proc. Pen. N. 780 Anno 1975 (122).

d) la punibilità dell'oltraggio presuppone che l'offesa abbia luogo allorché il pubblico funzionario si trovi nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, ovvero a causa dell'esercizio dei compiti medesimi⁴⁸.

82

10 Aprile 1973 n. 32

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1843 Anno 1971

Lesioni colpose lievi (artt. 451, 452 n. 2, 454, 458, 539 e 542 c.p. Zupp.)

Lesione colposa - Circolazione stradale - Attraversamento del pedone.

La giurisprudenza sammarinese ha numerose volte dichiarato la responsabilità per lesioni colpose del conducente che investa un pedone nella presunzione, derivante da errore di calcolo, di poter continuare nella corsa senza fermarsi, ed altresì del conducente che, scorto il pedone nell'atto di attraversare la strada, anziché fermare l'automezzo tenti di sorpassare il pedone sterzando sulla sinistra⁴⁹.

83

10 Aprile 1973 n. 33

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1259 Anno 1972

Lesioni colpose (artt. 451, 452 n. 2, 454, 458, 539 e 542 c.p. Zupp.)

Guida a velocità pericolosa (art. 5 n. 6 Legge 06.03.1922 n. 13 e art. 4 rel. Reg., art. 12, lett. a, Legge 17.03.1964 n. 12)

Lesioni colpose - Circolazione stradale - Velocità pericolosa - Causalità.

Il conducente che non abbia regolato la velocità del veicolo in modo da evitare ogni pericolo non risponde del reato di lesioni colpose, conseguenti al sinistro, allorquando il rapporto causale appaia incompleto, oppure viziato da dubbio circa il concorso di fattori eccezionali estranei alla condotta dell'agente⁵⁰.

84

10 Aprile 1973 n. 44

48 Confronta Sent. C.d.L. 14.12.1979 n. 284, Proc. Pen. N. 2246 Anno 1979 (214).

49 Conf. Sent. C.d.L. 10.04.1973 n. 44, Proc. Pen. N. 1237 Anno 1972.

50 Confronta Sent. C.d.L. 22.06.1977 n. 52, Proc. Pen. N. 1787 Anno 1976 (157).

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1237 Anno 1972

Lesioni colpose lievi (artt. 451, 452 n. 2, 454, 458, 539 e 542 c.p. Zupp.)

Lesione colposa - Circolazione stradale - Precedenza di fatto.

È consolidato orientamento della giurisprudenza sammarinese l'attribuzione di un diritto di precedenza di fatto a chi, iniziata una manovra senza avere diritto alla precedenza, si trovi al cospetto di altro utente stradale quando ormai stia per completarla⁵¹.

85

2 Maggio 1973 n. 46

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1873 Anno 1972

Truffa (art. 492, 508, 509 c.p. Zupp.)

Concorso di persone (art. 85 c.p. Zupp.)

Processo penale - Deposizione della parte lesa - Truffa - Concetto di raggiro o artificio - Buona fede - Inganno.

La deposizione della parte lesa, quando è sorretta da altri concordanti indizi, costituisce valida base per affermare la responsabilità del prevenuto.

Nel reato di truffa costituisce impostura o raggiro la creazione e lo sfruttamento di parole o fatti falsi, mentre integra l'artificio l'invenzione abilmente architettata⁵².

L'idoneità dell'impostura ad ingannare l'altrui buona fede deve essere riguardata in relazione alle persone ed ai mezzi con i quali l'impostura stessa viene realizzata.

86

2 Maggio 1973 n. 47

Commissario della Legge (Dott. Francesco Viroli)

Proc. Pen. N. 461 Anno 1972

Lesione personale (artt. 451, 452 n. 2, 454, 458 c.p. Zupp.)

Prescrizione - Interruzione.

Interrompono la prescrizione dell'azione penale esclusivamente gli

⁵¹ Confronta Sent. C.d.L. 02.04.1982 n. 36, Proc. Pen. N. 1278 anno 1980 (258); Sent. C.d.L. 15.12.1989 n. 57, Proc. Pen. N. 1610 Anno 1988 (349).

⁵² Confronta Sent. C.d.L. 15.12.1987 n. 123, Proc. Pen. N. 2086 Anno 1985 (311).

*atti del procedimento penale*⁵³.

(...) Occorre in via preliminare prendere in esame l'eccezione di prescrizione dell'azione penale sollevata dal difensore del prevenuto in quanto, se essa è fondata, non può emettersi alcuna pronuncia sul merito in giudizio.

Occorre considerare che gli atti interruttivi della prescrizione dell'azione penale devono essere atti del procedimento penale, in quanto oggettivamente dimostrino un esercizio attivo del potere punitivo, e come tali siano incompatibili con la presunzione di rinuncia ad esso da parte dello Stato: in ciò infatti risiede il fondamento dell'istituto della prescrizione come causa estintiva del reato.

Da ciò deriva che i soggetti dell'atto interruttivo sono esclusivamente gli organi statuali ai quali è affidato l'esercizio della pretesa punitiva; e perciò non possono esserlo nè gli organi della giurisdizione civile nè quelli della pubblica amministrazione, in genere, e neppure gli stessi offesi dal reato. (...).

87

18 Giugno 1973 n. 55

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 684-702 Anno 1973

Oltraggio a pubblico ufficiale (artt. 7 e 8 Legge 13.01.1897)

Omessa precedenza (art. 5 n. 3 Legge 06.03.1922 n. 13 e art. 12, lett. c, Legge 17.03.1964 n. 12)

Guida a velocità pericolosa (art. 5 n. 6 Legge 06.03.1922 n. 13 e art. 4 rel. Reg., art. 12, lett. a, Legge 17.03.1964 n. 12)

Inosservanza all'intimazione d'arresto della Forza Pubblica (art. 5 n. 3 Legge 06.03.1922 n. 13)

Confessione - Oltraggio a pubblico ufficiale - Elemento psicologico.

L'applicazione della diminuzione di cui all'art. 42 c.p. Zupp. (confessione spontanea e utile) esime il giudicante dall'onere di rintracciare altra prova del reato, sempreché le ammissioni del prevenuto appaiano ragionevoli, logiche e confortate da complessivi elementi di fatto già a disposizione del magistrato.

L'elemento psicologico del reato di oltraggio a pubblico ufficiale consiste nella specifica volontà di offendere, non potendosi configurare

⁵³ Confronta Sent. C.d.L. 12.03.1975 n. 7, Proc. Pen. N. 1493 Anno 1973 (III).

in tale ipotesi una forma di dolo in re ipsa.

(...) Anche per quanto riguarda il più grave reato di oltraggio, contestato al R. ex artt. 7 e 8 della Legge 13 gennaio 1897, la piena prova della reità del prevenuto discende, oltre che dal chiaro ed esauriente riferimento del vigile Berardi, dalle ammissioni dello stesso R.. Giova ricordare che l'applicazione della diminuzione di cui all'art. 42 c.p., fondatamente invocata dal difensore del R., finisce per esimere il giudicante dall'onere di rintracciare del reato altra prova oltre a quella fornita dallo stesso prevenuto con le proprie ammissioni (semprechè, è ovvio, queste appaiano ragionevoli, logiche e confortate dai complessivi elementi di fatto che già si trovano a disposizione del magistrato).

Quanto all'elemento psicologico del reato de quo, la locale giurisprudenza, abbandonati da tempo i rigori dei primi decenni del secolo, è venuta via via mostrando sempre maggior interesse per la condizione psichica particolare dell'agente, trascurando ben a ragione ogni ipotesi di responsabilità obiettiva e di dolo in re ipsa.

Nel caso di specie, vengono perciò in evidenza la giovane età del R., l'estrema superficialità delle parole oltraggiose usate, così banali e così comuni da apparire correnti in un certo ambiente sociale, le reiterate dichiarazioni del R. circa la mancanza di una specifica volontà di offendere. (...).

88

6 Luglio 1973 n. 68

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 364 Anno 1972

Lesioni colpose (artt. 451, 452 n. 2, 454, 458, 539 e 542 c.p. Zupp.)

Lesione colposa - Circolazione stradale - Difetti di manutenzione del veicolo - Trasporto pubblico di persone.

A norma dell'art. 3, 2° comma, della Legge 6 marzo 1922 n. 13 gli eventuali difetti di manutenzione del veicolo non hanno efficacia esimente nei confronti dell'automobilista che abbia provocato danni a motivo degli stessi⁵⁴.

Il principio per cui la velocità di un veicolo deve essere adeguata alle caratteristiche ed alle condizioni della strada vale a maggior ragione nel trasporto pubblico di persone.

⁵⁴ Conf. Sent. C.d.L. 03.12.1974 n. 107, Proc. Pen. N. 1827 Anno 1973.

10 Luglio 1973 n. 62

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 662 Anno 1972

Lesioni colpose (artt. 451, 452 n. 2, 454, 458, 539 e 542 c.p. Zupp.)

Lesione colposa - Circolazione stradale - Velocità eccessiva - Zona di attraversamento pedonale.

La produzione di un sinistro e conseguente responsabilità penale per lesioni è posta a carico del conducente, accertata la velocità eccessiva, qualora si osservi che nella stessa situazione di fatto un automobilista prudente avrebbe potuto e saputo evitare il sinistro.

La zona di attraversamento pedonale non costituisce un'area di assoluta precedenza: ha diritto alla precedenza di fatto l'autoveicolo che, ormai a ridosso del passaggio pedonale, non si trovi più in condizione di cedere la precedenza al pedone⁵⁵.

17 Luglio 1973 n. 74

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1972 Anno 1971

Lesioni colpose gravi (artt. 451, 452 n. 4, 456, 460, 539 e 542 c.p. Zupp.)

Lesione colposa - Circolazione stradale - Abbagliamento solare.

L'abbagliamento da raggi solari non costituisce caso fortuito qualora sia prevedibile ed evitabile dal conducente diligente e pratico dei luoghi, salvo il caso in cui lo stesso abbia costituito causa esclusiva dell'evento di danno⁵⁶.

19 Luglio 1973 n. 70

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 198 Anno 1973

Lesioni colpose (artt. 451, 452 n. 2, 454, 458, 539 e 542 c.p. Zupp.)

Guida velocità pericolosa (art. 5 n. 6 Legge 06.03.1922 n. 113 e art. 4 rel. Reg., art. 12, lett. a, Legge 17.03.1964 n. 12)

⁵⁵ Confronta Sent. C.d.L. 21.12.1982 n. 129, Proc. Pen. N. 1835 Anno 1981 (270).

⁵⁶ Confronta Sent. C.d.L. 06.05.1988 n. 36, Proc. Pen. N. 2002 Anno 1987 (319).

Inosservanza dell'obbligo di procedere a destra (art. 7 Reg. 06.03.1922 n. 13 e art. 12, lett. i, Legge 17.03.1964 n. 12)

Lesione colposa - Circolazione stradale - Condanna contravvenzionale - Colpa penalmente rilevante.

La condanna contravvenzionale non è, da sola, circostanza sufficiente al riconoscimento di colpa penalmente rilevante nel reato di lesioni⁵⁷.

92

7 Agosto 1973 n. 52

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 182 Anno 1973

Ricorso in materia di licenza di caccia (artt. 10, 16 T.U. 05.06.1972 n. 18)

Licenza di caccia - Revoca - Giudice penale.

La revoca della licenza di caccia da parte della Gendarmeria è un provvedimento amministrativo discrezionale che il Commissario della Legge può sindacare, oltre che nei profili formali, con riferimento all'esistenza di fatti pregressi, compiuti dal soggetto interessato, capaci di dar luogo in astratto ad un timore di pericolo.

Il presente giudizio è stato instaurato ai sensi dell'ultima parte dell'art. 10 del vigente Testo Unico sulla caccia. Tale disposizione prevede che, contro il provvedimento col quale il Comando della Gendarmeria rifiuta la concessione della licenza di caccia, è ammesso ricorso al Commissario della Legge che decide in via definitiva. Per analogia lo stesso ricorso deve considerarsi ammesso contro i provvedimenti con i quali il Comando della Gendarmeria addivenga alla revoca della concessione di licenza di caccia, giudicando che nella persona del titolare siano venute a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali è subordinato il rilascio (art. 16, ultimo comma, del predetto Testo Unico).

È opportuno che la procedura avanti il Commissario della Legge si svolga senza alcuna formalità e senza contraddittorio. Il Commissario della Legge "decide in via definitiva" e quindi, è da ritenersi, in prima ed unica istanza giurisdizionale e senza possibilità di ulteriore reclamo.

⁵⁷ Conf. Sent. C.d.L. 24.11.1978 n. 86, Proc. Pen. N. 770 Anno 1978; Sent. C.d.L. 28.09.1979 n. 142, Proc. Pen. N. 1160 Anno 1978. Confronta Sent. C.d.L. 23.02.1979 n. 25, Proc. Pen. N. 2122 Anno 1977 (186).

Per tal motivo appare all'evidenza la necessità che il giudicante proceda con particolarissima cautela nel valutare il provvedimento dato dal Comando della Gendarmeria. È appena il caso di ricordare che la precedente Legge sulla caccia, approvata in data 13 luglio 1962 n.18, non consentiva alcun rimedio contro le decisioni della Gendarmeria relative al diniego della licenza, ovvero alla revoca della stessa.

Nel merito occorre esaminare, da un lato, il contenuto normativo degli artt. 10 e 16 (ultima parte) del T.U. sulla caccia, e, dall'altro lato, i fatti posti in essere dal F. e presi a base del provvedimento di Polizia.

L'art. 10, al primo comma, stabilisce che il Comando della Gendarmeria può rifiutare la concessione della licenza di caccia a coloro che non sono in grado di provare la buona condotta ed altresì a quanti non diano affidamento di non abusare delle armi. Si tratta di due requisiti distinti anche se cumulabili, allorché dalla condotta del soggetto possa desumersi il timore - cioè il ragionevole timore - di abuso delle armi. L'ultimo comma dell'art. 16 consente al Comando della Gendarmeria la revoca della licenza quando nel titolare siano venute meno, in tutto o in parte, le condizioni alle quali è subordinata la concessione della licenza medesima.

Ora è evidente che, nel primo caso e nel secondo, il Comando della Gendarmeria dispone di un potere di valutazione squisitamente discrezionale, conseguente alla necessità, ritenuta dal legislatore, di evitare il rilascio della patente di caccia anche a quelle persone che - pur non avendo riportato condanna penale nei limiti previsti dagli artt. 14 e 16 (prima parte) del T.U. sulla caccia; ovvero non avendo mai subito condanna penale; o infine avendo riportato condanne con beneficio (per pronuncia del Giudice o per trascorso dei termini: cfr.art. 6 della legge 13 settembre 1913 sul Casellario giudiziario) della non menzione sui certificati estratti dal Casellario - siano tuttavia di cattiva condotta morale e civile, o comunque si trovino (ad esempio, per infermità, età, o per particolari contingenze) in condizioni tali da lasciare sussistere il dubbio, o il timore, di un eventuale abuso delle armi.

Con ciò è chiaro che il requisito previsto dall'art.10 e, in connessione, dall'art. 16, è svincolato dalle risultanze del certificato penale. Infatti: dovendo esprimere un giudizio di previsione e cioè calcolare le probabilità di pericolo, il Comando della Gendarmeria dovrà fare ricorso ad informazioni riservate, al riesame di precedenti atti di ufficio, alla raccolta di atti compiuti da altri organismi pubblici, a tutto ciò insomma che consente una pronuncia responsabile, in grado di conciliare le esigenze del privato interessato e quelle di ordine e di sicurezza collettiva.

Il giudizio di pericolosità potrà essere desunto dalla precedente commissione di reati o di atti illeciti in generale, ovvero anche da comporta-

menti concreti che non siano giunti a dare luogo ad illecito.

In quanto provvedimento discrezionale, quello del Comando della Gendarmeria resta perciò un atto sul quale il Commissario della Legge è chiamato a compiere, oltre ad un evidente sindacato di legittimità formale, un'indagine di semplice attendibilità sostanziale. Con questa espressione si intende dire che al Commissario della Legge è consentito di valutare il fondamento della decisione solo quanto all'esistenza certa di fatti pregressi compiuti dal soggetto interessato e capaci per la loro gravità di dare luogo in astratto ad un timore di pericolo; ma non gli è consentito, una volta provata l'esistenza di tali fatti e la gravità degli stessi, di sovrapporre a quello del Comando della Gendarmeria un proprio giudizio discrezionale dell'esistenza di un pericolo reale ed oggettivo di abuso delle armi.

Nel caso particolare, ritenuta la regolarità formale del provvedimento della Gendarmeria, i fatti che vi hanno dato motivo sono tali da escludere ogni dubbio circa la loro rilevanza specifica. Essi sono tali da giustificare il timore di un possibile abuso delle armi da parte del F.. Questi infatti, con giudizio definitivo, è stato ritenuto colpevole di atti gravemente lesivi della persona, della libertà e della dignità altrui; atti caratterizzati dall'uso della violenza, come chiaramente emerge dal riferimento della stazione carabinieri di Macerata Feltria. Si tratta in definitiva di un comportamento socialmente abnorme, moralmente negativo, indice di propensione delittuosa e quindi di potenziale pericolosità.

Per quanto sopra si è detto, nessun rilievo può essere dato alla concessa riabilitazione la quale, se priva quella condanna di ogni conseguenza giuridico-penale, nulla toglie tuttavia alla gravità dei fatti commessi ed al ragionevole timore di ulteriore pericolo.

Infine, nessun rilievo merita l'annotazione "per uso licenza di caccia" riportata in calce al certificato penale rilasciato al privato. Poichè in vero tale attestazione non significa che nella Repubblica italiana il F. possa ottenere licenza di caccia; significa semplicemente che egli ha richiesto all'Ufficio del Casellario giudiziario un certificato da inserire in una pratica per licenza di caccia.

Il ricorso deve perciò essere respinto. (...).

ro.

*Non è d'ostacolo alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena l'esistenza di precedenti condanne penali pronunciate fuori territorio e non rese formalmente esecutive nella Repubblica di San Marino*⁵⁸.

(...) I numerosi ed anche specifici precedenti penali del S. non sono di ostacolo alla concessione dei ricordati benefici, avendo base in reati commessi fuori di questo territorio. È infatti principio acquisito - e, deve ritenersi, accolto nella vigente Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato tra Italia e San Marino - che la sentenza portante condanna penale pronunciata dall'Autorità giudiziaria italiana non possa avere esecuzione, nè dar luogo ad effetti secondari, se non espressamente e formalmente resa esecutiva. Altra e diversa cosa, espressamente prevista dalla Convenzione predetta, è l'annotazione della condanna, pronunciata in uno dei due Stati, nel Casellario giudiziario dell'altro Stato. Questa ha luogo autonomamente e per semplice trasmissione degli estremi della sentenza.

94

19 Novembre 1973 n. 107

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1817 Anno 1973

Lesioni colpose (artt. 451, 452 n. 2, 454, 458, 539 e 542 c.p. Zupp.)

Lesione colposa - Circolazione stradale - Veicolo agricolo - Principi dell'infortunistica sul lavoro.

Si osserva in primo luogo: sarebbe un grave errore valutare questo incidente sulla base dei criteri dell'infortunistica stradale, ispirati da tempo a indirizzi particolarmente permissivi in virtù della generalità, ed ora dell'obbligatorietà, della copertura assicurativa. Tanto che, risarcito il danno, la pratica e la giurisprudenza di ogni Tribunale inclinano a provvedimenti assolutori non sempre giustificati alla luce dei presupposti legislativi di valutazione della colpa penale; così che, anche se il danno non è risarcito, per equità finiscono per prevalere gli stessi bene-

⁵⁸ Contra Sent. G.d.A. 05.05.1989 n. 34, Proc. Pen. N. 703/735 Anno 1987 e N. 151 Anno 1988 (147).

voli orientamenti. Il sinistro che forma oggetto della presente causa va, invece, riguardato in linea di massima alla luce dei criteri dell'infortunistica sul lavoro: anche se di questa mancano taluni requisiti formali. Inducono in tal senso la natura del mezzo - il quale solo occasionalmente si trovava a circolare su strada e non è per nulla attrezzato al trasporto di persone diverse dal conducente (di qui la mancanza di ogni presidio di sicurezza) - ed anche la natura del particolare rapporto creatosi di fatto tra il G., da una parte, e i due Fabbri dall'altra: le reali mansioni esercitate dall'uno e dagli altri si traducono in una situazione di lavoro nella quale il G. assume un ruolo dirigente, con relativo onere di organizzare l'attività del gruppo in modo da evitare infortuni; egli peraltro ha diritto di fare affidamento sull'esperienza e sulla prudenza del Fabbri e del figlio di questi.

Ora, dai principi riguardanti gli infortuni sul lavoro risulta quella particolare forma di colpa - in vigilando - che può ben tradursi in vera e propria responsabilità oggettiva; dalle mansioni effettivamente disimpegnate deriva che l'obbligo di vigilanza è da porsi a carico del G.; la violazione di questo obbligo non può tornare giustificata in caso di riconosciuta imprudenza della vittima, a meno che tale imprudenza non sia da considerarsi causa sufficiente a determinare da sola l'evento.

Tutto ciò premesso, ritiene il giudicante che la penale responsabilità del G. - ridotta ma non esclusa dalla concorrente colpa della parte lesa - appaia con sufficiente chiarezza da quanto lo stesso imputato e la moglie di lui hanno riferito. Il Tribunale, già si è detto, non conosce l'esatto svolgimento dei fatti che costituiscono il momento culminante della disgrazia (le parti in causa ed i loro procuratori si sono lungamente adoperati per far prevalere l'una o l'altra tesi, ma ambedue le versioni mancano di convincente sostegno di prove), e deve perciò limitarsi a trarre argomento di giudizio da talune circostanze obiettive sulle quali non è discussione: perché riferite dall'imputato medesimo, o dalla moglie di lui, ovvero perché non contestabili.

In primo luogo, è fuori di ogni incertezza che il Fabbri sia salito sul trattore del G.: lo stesso Fabbri precisa "ho posto il piede sinistro sulla barra e quello destro sul tiro del trattore" (a chiarimento dei termini si veda il verbale di sopralluogo); egli si trova perciò a rispondere di tale atteggiamento - volontario, imprudente e antidoveroso - dal momento che lo stesso ha senza dubbio svolto un apprezzabile ruolo causale nella produzione dell'evento di danno.

Altrettanto pacifico che il G.: 1°) non ha invitato o espressamente autorizzato il Fabbri a salire sul trattore; 2°) non ha neppure impedito al Fabbri di salire sul mezzo cingolato e non lo ha diffidato dal farlo.

È inoltre certo che il G. poteva, usando la particolare diligenza e la

particolare attenzione richieste per l'uso di un tal veicolo, prevedere il comportamento del Fabbri in quanto assai diffuso nelle campagne.

È infine pacifico, in base ai principi sopra richiamati, che alla prevedibilità del comportamento del Fabbri consegue l'obbligo del G. di impedire quel comportamento.

Alla luce di queste premesse, si consideri:

1°) il G. fa muovere il trattore dal centro dell'aia, lungo il passo privato e in direzione della strada pubblica, percorrendo, per sua ammissione, 25 o 30 metri;

2°) ammette inoltre il G. di non aver controllato l'attacco quando il trattore era fermo al centro dell'aia, e di non essersi mai girato all'indietro, una volta avviato il trattore, per controllare l'attacco o il comportamento dei due uomini che aveva appena lasciato alle spalle;

3°) ciò è tanto vero ch'egli si accorge della presenza del Fabbri solo allorché questi sta cadendo;

4°) la moglie del G. afferma che durante la manovra posta in essere dal Fabbri, per salire e assestarsi sul mezzo, quest'ultimo percorre circa 10 metri.

Conviene considerare l'estrema lentezza del veicolo: il quale percorre 25/30 metri, o neppure 10 metri, in un attimo bensì in un tempo in cui il conducente, solo che avesse prestato maggior attenzione, avrebbe potuto scorgere il Fabbri o avvertirne comunque la presenza e allontanarlo oppure arrestare il mezzo.

Resta dunque provata l'indifferenza e noncuranza del G. quanto a ciò che stava avvenendo attorno a lui in relazione alla manovra del trattore. Vi è quanto basta per ritenere la sussistenza di colpa penalmente rilevante a carico del prevenuto, per non aver egli prestato tutta la possibile e doverosa attenzione alla guida del veicolo.

Si vuole insistere ancora sulla circostanza che il G. non è il conducente di un'autovettura, impegnato ed obbligato ad accertarsi di quanto avviene di fronte a lui; ma il manovratore di un mezzo di lavoro che ha l'obbligo (e, considerata la posizione del sedile di guida, anche la concreta possibilità) di tener conto di tutto ciò che avviene attorno a lui: in particolare, del procedere dello strumento trainato a rimorchio e del comportamento degli ausiliari. Se il conducente di un normale veicolo è tenuto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 6 marzo 1922 n. 13, ad usare ogni cura per evitare danni a terzi, il manovratore di un veicolo come quello di cui si discute, vede tale obbligo esasperato dalla particolare situazione di pericolo insita nella stessa natura dell'attività svolta.

Deve infine osservarsi come il G. non abbia fornito alcuna prova di avere effettivamente usato quella cura e quell'attenzione che le circostanze obiettive gli imponevano di usare.

Se dalla deposizione dello stesso imputato e da quella, per questo aspetto insospettabile, della moglie di lui, appare che esso prevenuto non usò alcuna cura per evitare il danno per il quale è imputato, non è necessario esaminare fino a che punto sia attendibile la versione fornita dalla parte lesa. Resta peraltro evidente che ove questa versione risultasse, come in effetti ci sembra, anche parzialmente credibile (sulla base della comune esperienza può invero ritenersi che il G. abbia avvertito la presenza del Fabbri alle sue spalle per essere questi salito sul trattore, come è di uso pressoché generale, e che abbia tollerato ciò, come ugualmente è d'uso), maggior evidenza ma non maggiore gravità verrebbe ad avere la colpa del prevenuto: il quale dovrebbe pur sempre rispondere di colpa per omissione in vigilando, e con ciò per non aver impedito un evento che era in grado e in dovere di prevedere e di impedire.

L'indubitabile colpa del Fabbri concorre con la colpa del prevenuto senza escludere quest'ultima, attesa la posizione preminente del G. nel rapporto di fatto creatosi, tanto che si giudica che tale concorso possa calcolarsi nella misura del 35%. (...).

95

27 Novembre 1973 n. 108

Giudice Penale di I grado (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 86 Anno 1972

Omicidio colposo (art. 446, 2° comma, c.p. Zupp.)

Processo penale - Attività inquirente - Principio inquisitorio - Contestazioni finali - Pubblicazione del processo - Ripetizione dei testimoni - Istanza del prevenuto - Art. 229 c.p.p. - Omicidio colposo - Circolazione stradale - Obbligo dei veicoli di tenere la destra.

Il principio inquisitorio, che caratterizza il processo penale sammarinese, impone al Giudice Inquirente l'accertamento di tutti gli estremi e contorni del fatto, nonché di tutto quanto possa interessare ai fini della decisione⁵⁹.

In esito all'inquisizione segreta, qualora sussistano elementi a carico del prevenuto, l'Inquirente provvede a sottoporlo al finale costituito, per poi dichiarare pubblicato il processo.

L'istanza di ripetizione dei testimoni dà luogo ad un procedimento incidentale, ispirato al principio dell'oralità, nel corso del quale vengono nuovamente escussi, in contraddittorio tra le parti, i testi già sentiti nel corso dell'inquisizione.

⁵⁹ Confronta Sent. C.d.L.28.04.1978 n. 28, Proc. Pen. N. 1338 Anno 1977 (172).

È irrituale qualsiasi ripetizione dei testimoni in assenza di una specifica istanza del prevenuto.

Ai sensi dell'art. 229 c.p.p. l'inosservanza delle prescrizioni di rito non comporta "assoluta nullità dell'atto"; tuttavia le violazioni "potranno essere utilmente dedotte nella difesa per tutti gli effetti di ragione".

Il dovere di tenere costantemente la destra non può ritenersi adempiuto nell'ipotesi del conducente che circoli nella corsia di sua spettanza ma nelle immediate vicinanze della mezzeria, pur non essendovi costretto da alcun fattore necessitante.

(...) In effetti, la disciplina del processo penale sammarinese - considerato nella sua ipotesi ordinaria - è ispirata al principio cosiddetto inquisitorio.

Caratteristica precipua di tale principio è la ricerca "diligente e coscienziosa" (art. 20 c.p.p.) della verità da parte del Giudice Inquirente. Ciò implica che la ricerca medesima prescinde da qualsiasi impulso di parte - donde l'inesistenza di qualsiasi onere della prova - e procede *ex officio*, per l'accertamento di tutti gli estremi e contorni del fatto nonché di tutto quanto possa interessare ai fini della decisione, si tratti di circostanze favorevoli o di circostanze contrarie al prevenuto.

L'inquisizione in oggetto è segreta, appalesandosi il segreto stesso il modo migliore per garantire all'Inquirente l'effettuazione discreta e, per così dire, progressiva di tutti quei passi intesi, per l'appunto, come funzionali all'accertamento della verità.

In esito all'inquisizione, nell'ipotesi (che è la sola che qui interessa) in cui sussistano elementi a carico del prevenuto, l'Inquirente provvede a sottoporlo al finale costituito. Si tratta, in pratica, delle contestazioni finali, con le quali si rendono noti, al prevenuto stesso, gli elementi a suo carico e lo si invita a rispondere (ed è appena il caso di ricordare che il prevenuto sarà stato, di regola, già oggetto d'interrogatorio nel corso dell'inquisizione).

A seguito delle contestazioni finali, l'Inquirente dichiara pubblicato il processo. Dopo di che, dapprima il difensore e quindi il prevenuto sono tenuti a dichiarare se intendono legittimare o meno il processo stesso. La dichiarazione positiva implica l'accettazione, come materiale di prova, degli elementi raccolti nel corso dell'inquisizione, senza necessità di atti ulteriori.

Ed invero, una volta legittimato il processo, gli atti vengono senz'altro trasmessi al Procuratore del Fisco per le sue conclusioni e quindi, dopo la presentazione della difesa scritta (anche da parte, ovviamente,

del difensore di parte civile, se costituita), vengono rimessi al Giudice Decidente per la prolazione della sentenza.

La ripetizione dei testimoni è invece, praticamente, una dichiarazione di non legittimazione del processo. Infatti, con l'istanza di ripetizione, il prevenuto dà vita, come risulta palese dallo stesso significato delle parole usate, ad un procedimento, che può definirsi incidentale, ispirato al principio dell'oralità, nel corso del quale vengono nuovamente escusi, sotto il controllo del contraddittorio delle parti, i testi già sentiti nel corso dell'inquisizione.

Per maggior precisione va chiarito che compete al Procuratore del Fisco, a seguito dell'istanza proposta dal prevenuto, presentare la lista dei testimoni che dovranno ratificare le loro deposizioni "in faccia al prevenuto" stesso (art. 140 c.p.p.).

Il difensore, dopo essere stato messo a conoscenza della lista presentata dal Procuratore del Fisco, ha diritto di chiedere la ripetizione di altri testimoni ed anche di "indurne altri nuovi a difesa del suo patrocinato".

Esaurita la ripetizione, si segue quindi la procedura normale (conclusioni del Procuratore del Fisco, ecc.) fino alla prolazione della sentenza.

Discende da ciò che è palesamente irrituale qualsiasi ripetizione di testimoni in assenza di una specifica istanza del prevenuto.

Nella specie, il S., con la dichiarazione resa il 10 maggio 1972, ha dichiarato esplicitamente di legittimare il processo ai sensi dell'art. 139 c.p.p.. Anziché trasmettere senz'altro gli atti alla parte civile e al Procuratore del Fisco per le sue conclusioni, si è invece proceduto alla ripetizione dei testimoni.

Nessun dubbio, quindi, circa l'illegittimità della procedura seguita. Per l'art. 229 c.p.p. dall'inosservanza delle prescrizioni di rito "non deriva assoluta nullità dell'atto". Tuttavia le violazioni "potranno essere utilmente dedotte nella difesa per tutti gli effetti di ragione".

In tale ampia discrezionalità demandata al Giudice ed in presenza della precisa eccezione immediatamente sollevata dal difensore del prevenuto e reiterata nella sua memoria, sembra conforme a legge e giustizia prescindere totalmente dagli elementi acquisiti in sede di ripetizione dei testimoni.

D'altra parte, gli elementi raccolti in precedenza - che comprendono sia le dichiarazioni del prevenuto che quelle degli eredi della vittima, oltre che le deposizioni dei verbalizzanti e dell'unico teste presente - consentono tranquillamente di poter decidere il caso.(...).

(...) altro fattore di responsabilità a carico del prevenuto si ricava dall'aver costui proceduto mantenendosi pressochè al centro della carreggiata.

Ed invero, è senz'altro regola di comune prudenza che il conducente di un veicolo si mantenga quanto più possibile sulla propria destra, compatibilmente - s'intende - con le esigenze della sicurezza propria ed altrui (cfr. sentenza di II grado resa il 13.04.1967 nella causa penale a procedimento sommario n. 24 dell'anno 1964 contro c.p.).

Detta regola è suffragata, sul piano normativo, non solo dall'art. 7 dell'ancor vigente Regolamento 06.03.1922 n.13, nel quale si sancisce il dovere di tenere costantemente la destra - dovere che, certo, non può ritenersi adempiuto nell'ipotesi di un conducente che, pur mantenendosi nella corsia di sua spettanza, circoli, senza esservi costretto da nessun fattore necessitante, nella immediata vicinanza della mezzzeria -, ma anche dall'art. 11 n.1 della Convenzione sulla circolazione stradale stipulata a Ginevra il 19 settembre 1949 e resa esecutiva con Decreto 02.02.1962 n.54, pubblicato il 02.12.1963.

Tale articolo stabilisce infatti il dovere del conducente che incroci altro veicolo di tenersi il più possibile sul bordo della carreggiata percorsa. (...).

16 Gennaio 1974 n. 25

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 621 Anno 1973

Ricettazione (art. 515 c.p. Zupp.)

Concorso di persone (art. 85 c.p. Zupp.)

Ricettazione - Cose ricettabili - Punibilità - Dolo.

Integra il reato di cui all'art. 515 c.p. Zupp.⁶⁰ la ricettazione di cose provenienti, oltre che dal furto, da qualsiasi altro misfatto contro il patrimonio e, in genere, da tutti quei reati dai quali possano derivare cose ricettabili.

Il misfatto di ricettazione è punibile a prescindere dalla notorietà degli autori del reato principale, dalla loro concreta punibilità, dalla provenienza delle cose da reato commesso nel territorio di Stato estero.

La scienza della provenienza delittuosa della cosa ricettata integra il reato di ricettazione in entrambe le ipotesi configurate dal codice penale.

⁶⁰ "Chiunque, senza il concorso di atti, che gli facciano contrarre la complicità nel reato, abbia scientemente ricettato od occultato una cosa qualunque ad altri pervenuta per mezzo di misfatto, o si sia scientemente intromesso per farla vendere od alienare, o l'abbia scientemente comprata, o ricevuta a titolo di permuta, è punito con la prigionia da un mese a tre anni, giusta l'entità delle circostanze concorrenti nel reato principale."

(...) Il reato previsto dall'art. 515 del codice penale consiste nel fatto di chi, senza la commissione di atti che gli facciano contrarre la complicità nel reato principale abbia scientemente acquistato od occultato una cosa qualunque ad altri pervenuta per mezzo di misfatto. L'art. 515 prevede tuttavia e sottopone alla stessa pena una seconda e distinta ipotesi criminosa, consistente nel fatto di chi, esclusa sempre la complicità nel reato principale, si sia scientemente intromesso per far vendere le cose ad altri pervenute per mezzo di misfatto. Quest'ultimo reato - definito principale o produttore - è di solito il furto, ma può consistere anche in qualsiasi altro delitto contro il patrimonio (rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita) ed inoltre in qualsiasi delitto dal quale siano derivate cose ricettabili (peculato, malversazione, concussione, corruzione, sottrazione di cose ignorate, falsità in monete o in carte valori, falsità documentale ed ogni altro reato previsto anche da leggi particolari).

Non è inutile ricordare che secondo la dottrina italiana (cfr. Antolisei) nel delitto in parola, pur se collocato fra i reati contro la proprietà o il patrimonio, può ritenersi insita un'offesa all'amministrazione della giustizia, traducendosi esso in sostanza in un favoreggiamento del delitto principale.

Era necessario premettere queste considerazioni per risolvere i dubbi proposti in apertura d'udienza dalla difesa. Ora è evidente, per risultare chiaramente dagli atti processuali, che la merce sequestrata al Ga. e all'E. proveniva da furto perpetrato in Rimini. Altro non deve in questa sede interessare riguardo al reato principale: essendo del tutto indifferente che di esso siano noti oppure no gli autori, se questi siano in concreto punibili; così come corrisponde ad un'esigenza di prevenzione criminale - che non può essere ignorata dal giudicante - che sia indifferente che il delitto da cui le cose provengono sia stato commesso nel territorio di questo Stato o all'estero: è infatti conforme a giustizia che la ricettazione sia punibile nonostante che per il delitto principale non si possa procedere in questo Stato: di guisa che, nel caso in cui siano stati acquistati, o alcuno si sia intromesso per fare da altri acquistare, nel territorio di San Marino, cose provenienti da reato commesso in Italia, la ricettazione è egualmente punibile. A nulla infine può rilevare che per lo stesso fatto ed al medesimo titolo si proceda in Italia per le stesse o per altre persone, dal momento che il principio di tutela (art. 3 n.1 c.p.) vuole soggetto alle prescrizioni della legge penale sammarinese chiunque commetta misfatto nel territorio della Repubblica.. Secondo la sentenza resa dal Giudice Mazza il 17 luglio 1948, confermata in appello (cfr. "Giur. Samm." 1963, pag. 442), il reato di ricettazione "è reato autonomo per la

cui consistenza oggettiva è sufficiente la provenienza della cosa da altro reato indipendentemente dalla perseguibilità o meno di questo”.

Per la sussistenza del reato di ricettazione, nell’una e nell’altra delle ipotesi configurate dal nostro codice penale, basta la scienza della provenienza delittuosa generica della cosa che si ricetta (cfr. Sentenza del Giudice Jemolo 29 marzo 1948, in “Giur. Samm.” 1963, pag. 396).

Alla luce delle premesse considerazioni deve valutarsi la penale responsabilità dei prevenuti, tenendo presente che al Ga., all’E. e al G. viene addebitata la ricettazione nella seconda e autonoma ipotesi fra le due delineate dal codice penale; al D. P. la normale e corrente ipotesi di ricettazione. La posizione degli uni appare pertanto nettamente distinta da quella dell’altro, sia sotto il profilo obiettivo che per quanto riguarda l’elemento psicologico del reato. Non può osservarsi, in contrario, che tutti i prevenuti sono stati chiamati a rispondere in concorso fra loro: la figura delittuosa appare infatti unica sotto l’unico *nomen iuris*, ma gli atteggiamenti e le condotte rilevanti consentono di scindere l’eventuale condanna dei primi e l’eventuale condanna del D.P..

Tutto ciò premesso, non è revocabile in dubbio la consapevolezza di Ga., E. e G. circa la provenienza delittuosa generica delle cose per la vendita delle quali esse si sono, su questo territorio, fattivamente adoperati (riferimento alla citata sentenza 29 marzo 1948 e altresì a quella del Commissario Ramoino 2 dicembre 1938, in “Giur. Samm.” Anno 1963, pag. 461). Depongono in tal senso le modalità stesse del reperimento della merce da parte di Ga. e G., le modalità del carico e dell’occultamento della merce da parte degli stessi e dell’E., l’ora nella quale il trasporto ha avuto luogo, la fuga del G. dopo l’intervento dei Gendarmi. La penale responsabilità si traduce in concreta punibilità di questi prevenuti. L’ampia latitudine della pena edittale, da un mese a tre anni di prigionia, consente di formulare un giudizio penale più severo nei confronti di Ga. e G., quali autori principali della consapevole intromissione, ed un riconoscimento di più lieve responsabilità per l’E.. Onde si ritiene di poter condannare i primi due alla pena della prigionia per mesi 4 e giorni 15, limitando per l’E. la condanna a mesi due di prigionia. A questi imputati può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi della legge 23 maggio 1914 n. 14, per la durata di anni 5 e alle condizioni consuete.

Meno chiara risulta la posizione del D.P., soprattutto mancando in atti prova certa dell’accordo per l’acquisto dei liquori. È un fatto che il D.P. si sia dimostrato ben disponibile alla trattativa; è un fatto che egli sembra quasi aver dato un cauto consenso, in via di accettazione, nella proposta formulata dal Ga. e G.; è un fatto infine che può ritenersi provato che la merce fosse destinata al suo esercizio. Sembra peraltro non del tutto chia-

ra la consapevolezza in questo imputato della provenienza delittuosa delle cose. Lo si dice esclusivamente in ossequio del principio che vuole l'imputato innocente fino a prova certa della sua colpevolezza. E perciò si giudica che gli accennati indizi di reità, pur costituendo un principio di prova a carico, non giungano tuttavia a fornire prova completa di reità. Il D.P. deve di conseguenza essere assolto, lasciando alla formula di dubbio il compito di esprimere la certezza morale del giudicante circa la partecipazione dell'imputato alla condotta criminosa contestatagli in rubrica.

97

31 Gennaio 1974 n. 3

Commissario della Legge (Avv. Giorgio Liquori)

Proc. Pen. N. 288 Anno 1973

Furto aggravato (art. 492 n. 3 c.p. Zupp.)

Concorso di persone (artt. 85 e 86 c.p. Zupp.)

Guida senza patente (art. 2, 9° comma, Legge 17.03.1964 n. 12)

Correità - Complicità.

Non è ravvisabile la correità di compartecipazione criminosa primaria (art. 85-86 c.p. Zupp.), bensì la compartecipazione criminosa secondaria (complicità: art. 87 n. 5 c.p. Zupp.), allorquando l'imputato non abbia prestato scientemente aiuto e assistenza nella commissione del reato, conoscendo o prevedendo tutte le modalità di perfezionamento, ma si sia limitato ad osservare, incoraggiando moralmente l'azione con la sua presenza.

98

11 Aprile 1974 n. 33

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1849 Anno 1973

Guida a velocità pericolosa (art. 5 n. 6 Legge 06.03.1922 n. 13, art. 4 rel. Reg., e art. 12, lett. a, Legge 17.03.1964 n. 12)

Guida in stato di ebbrezza (art. 16 Legge 17.03.1964 n. 12)

Guida in stato di ebbrezza - Ebbrezza - Accertamenti specifici.

In mancanza di non equivoci sintomi esteriori, lo stato di ebbrezza deve essere rilevato con accertamenti specifici.

(...) Tratto a giudizio per gli stessi reati, il C. respinge gli addebiti: in modo affatto generico per quanto riguarda la velocità, in modo reciso per quanto attiene allo stato di ebbrezza. I Vigili Urbani verbalizzanti

hanno tracciato in udienza una più ampia ricostruzione degli accertamenti, precisando in particolare di aver tratto convinzione dell'elevata velocità tenuta dal C. dalle modalità stesse del sinistro: il C. avrebbe appena iniziato una curva proseguendo poi fino ad urtare la barriera spartitraffico. Lo stato di ebbrezza sarebbe stato desunto dal comportamento del C. di fronte ai Vigili intervenuti: comportamento confuso e caratterizzato dal ritardo nel fornire risposta alle domande.

Dichiarano gli stessi verbalizzanti che non sono stati compiuti accertamenti alcoolimetrici specifici.

Su tali accertamenti di fatto il giudizio del magistrato non può che ispirarsi ad estrema prudenza, tenuto conto della gravità, quanto alla pena e alle conseguenze accessorie, del reato di guida in stato di ebbrezza. E perciò si ritiene doversi affermare la pericolosità della guida del C., il quale, senza intervento di fatti colposi di terzi o di eventi accidentali, ha chiaramente perso il controllo del veicolo condotto, mettendo a repentaglio la sua e l'altrui incolumità.

Non può invece ritenersi, anche se può ben supporre, lo stato di ebbrezza: sia perché la confusione mentale riscontrata dai verbalizzanti può avere trovato causa nello shock successivo al sinistro, sia e soprattutto per la mancanza di quegli accertamenti specifici che soli, in simili circostanze, e cioè in mancanza di altri non equivoci sintomi esteriori, possono deporre per lo stato di ubriachezza o di ebbrezza.

Non è inutile segnalare come l'attuale legislazione sammarinese difetti di una norma che stabilisca il limite di presenza di sostanze alcooliche nell'organismo, oltre il quale si verifica o deve ritenersi l'ubriachezza o l'ebbrezza. Va infine rilevato come la dichiarazione del C. di aver effettivamente ingerito sostanze alcooliche sia in parte limitata dalla dichiarazione resa dallo stesso C. ai verbalizzanti, e da questi riferita in udienza, circa lo stato di stanchezza e di sonnolenza: l'incidente, infatti, si è verificato alle tre del mattino. E perciò non può essere escluso un improvviso colpo di sonno che, se attesta ancora una volta della pericolosità della guida, a maggior ragione rende dubitabile il secondo e più grave reato. (...).

12 Giugno 1974 n. 71

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 655 Anno 1974

Furto continuato (artt. 492 n. 3 e 46 n. 3 c.p. Zupp.)

Furto tentato (artt. 492 n. 3 e 26, 29, 32 c.p. Zupp.)

Delazione di arma propria insidiosa (art. 549 n. 5 c.p. Zupp. modificato con Legge 18.07.1914 n. 22)

Concorso di persone (art. 85 c.p. Zupp.)

Furto consumato - Furto tentato - Continuazione.

È ravvisabile la continuazione nell'ipotesi di furto consumato e di furto tentato, qualora vi siano l'unicità del disegno criminoso e la sostanziale contemporaneità o contestualità dell'azione.

100

16 Luglio 1974 n. 66

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1735 Anno 1973

Ricorso in materia di caccia (artt. 10-16 T.U. 05.06.1972 n. 18)

Licenza di caccia - Revoca - Giudice penale - Pronuncia interlocutoria.

(...) I - Il provvedimento adottato dalla Gendarmeria appare in via di massima ineccepibile, sia in fatto che in diritto.

In fatto: le informazioni assunte presso l'Autorità di polizia del luogo di abituale domicilio indicano nel P. persona in cagionevoli condizioni di salute ed in età ormai avanzata. Nato nel 1892, il P. "per ben due volte è stato colto da malore improvviso cadendo al suolo mentre si trovava per via". La stessa fonte formulava una previsione di pericolo nell'uso delle armi.

In diritto: tenuto conto delle informazioni raccolte e delle circostanze obiettive così portate in luce, correttamente il Comando della Gendarmeria ha applicato l'art. 10 del T.U. 5 giugno 1972 n. 18. Tale norma consente il diniego della licenza di caccia a quanti, per qualsivoglia motivo, "non diano affidamento di non abusare delle armi". È opportuno sottolineare che il requisito della buona condotta, pur traducendosi anch'esso in un'indagine circa l'eventuale abuso delle armi, è tutt'altra cosa dal requisito in parola. Infatti, il Comando della Gendarmeria può rifiutare la licenza di caccia: a) a chi non sia in grado di provare la propria buona condotta; b) a chi, per qualsiasi motivo diverso dalla condotta, dia egualmente scarso affidamento di non abusare delle armi. Nel primo caso il pericolo di abuso è essenzialmente soggettivo (e consiste nella ragionevole prevedibilità di atti illeciti cui le armi potrebbero servire da strumento); nel secondo caso il pericolo di abuso ha natura prevalentemente oggettiva (e si traduce nella ragionevole prevedibilità di atti e comportamenti incolpevoli, ma pregiudizievoli per terze persone).

L'ultimo comma dell'art. 16 prevede la revoca della già concessa li-

cenza quando nel titolare vengono meno, in tutto o in parte, le condizioni alle quali è subordinato il rilascio: fra queste, in primo luogo, l'idoneità psicofisica (cfr. art. 9, comma 4°, del T.U. sulla caccia).

II- Ora è ben vero che, a fronte delle allarmanti informazioni raccolte, stava il certificato di idoneità all'esercizio venatorio rilasciato dall'Ufficio di Igiene e Sanità. Preme tuttavia al giudicante sottolineare che assai correttamente il Comando della Gendarmeria ha preferito procedere alla revoca della licenza, rimettendo al Magistrato il giudizio di prevalenza fra quelle informazioni e l'attestato di idoneità. In tal modo ha mostrato tutta la prudenza che gli è imposta dall'esercizio di un potere squisitamente discrezionale, qual'è quello derivante dall'art. 10 del T.U. sulla caccia.

E francamente il giudice non avrebbe mancato di confermare la revoca, se l'Ufficiale sanitario non avesse in prima persona ribadito il giudizio di idoneità psicofisica. O quanto meno avrebbe il Magistrato chiesto all'Ufficio di Igiene e Sanità di motivare assai più ampiamente, in relazione all'età del soggetto, le proprie ottimistiche conclusioni.

III- Per tutto ciò si ritiene di addivenire ad una pronuncia interlocutoria: la quale, se non è espressamente prevista dalla legge, può considerarsi ammessa, in quanto si traduce in vantaggio del ricorrente e trova strettissima analogia nelle pronuncie provvisorie consentite alla speciale Commissione istituita, con Ordinanza reggenziale del 18 ottobre 1973 n. 3, per il riesame delle decisioni dell'autorità sanitaria relative all'accertamento dei requisiti fisici e psichici richiesti per la guida di autoveicoli.

E pertanto, in considerazione dell'età particolarmente avanzata del P., tenuto conto delle sommarie informazioni raccolte dagli organi di polizia del luogo di abituale dimora; considerati d'altra parte gli attestati rilasciati dall'Ufficio di Igiene e Sanità, e personalmente dall'Ufficiale Sanitario, si decide: a) di accogliere il ricorso presentato dal P., limitatamente peraltro al prossimo anno di validità della licenza di caccia a lui intestata; b) di riservare al giudizio di questo Tribunale l'ulteriore rilascio della medesima licenza; c) di condizionare tale giudizio al parere che, di anno in anno, sarà richiesto all'Ufficiale Sanitario circa la persistenza nel P. dell'integra idoneità psicofisica all'uso di armi da fuoco, e alle informazioni che saranno fornite dal Comando della Gendarmeria.

Potrà in tal modo avviarsi e dare risultati un'aperta ed approfondita collaborazione fra l'Autorità sanitaria, quella di polizia e quella giudiziaria: come avviene nell'ambito della ricordata Commissione istituita per l'accertamento dei requisiti alla guida di autoveicoli.

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1413 Anno 1972

Ricorso in materia di caccia (artt. 10 e 16 T.U. 05.06.1972 n. 18)

Licenza di caccia - Rilascio - Condanna penale - Mancata menzione nel casellario - Potere discrezionale della Gendarmeria.

La condanna che non compare sul certificato penale non può essere d'ostacolo al rilascio della patente di tipo "B", a norma dell'art. 16 T.U. 05.06.1972 n. 18, e della patente di tipo "A", a norma dell'art. 14 T.U. 05.06.1972 n. 18⁶¹.

Il diritto alla licenza, riconosciuto dagli articoli 14 e 16 a chi non abbia riportato le condanne indicate, lascia sussistere per intero nella Gendarmeria il potere discrezionale di rifiuto o revoca previsto dall'art. 10 del T.U. nel caso di difetto, originario o sopravvenuto, dell'affidamento di non abusare delle armi⁶².

(...) I - In quanto coperta dal beneficio della non menzione, la condanna per furto riportata dal G. non sarebbe di ostacolo al rilascio di licenza di caccia. Infatti - per quanto l'art. 16 del T.U. 5 giugno 1972 vieti la concessione della patente di tipo "B" (quella, appunto, di cui il G. disponeva) a chi abbia riportato "condanna alla reclusione... per furto"- deve pur ribadirsi l'irrelevanza della condanna che, ai sensi della legge sul casellario, non compaia sui relativi certificati: si veda la sentenza pronunciata sul ricorso L.A. (fasc. pen. n. 1065/1973): "in analogia a quanto legislativamente disposto in materia di diritto elettorale (cfr. Legge 23 dicembre 1958 n. 36 e Decreto interpretativo 29 maggio 1959 n. 23), ...la condanna che non compare sul certificato penale non può essere di ostacolo al rilascio della patente di tipo B ai sensi dell'art. 16 del T.U. 5 giugno 1972; così come, del resto, chiaramente emerge dall'art. 14, lettera d), dello stesso T.U., per la patente tipo "A".

Decidere altrimenti equivarrebbe a privare di contenuto concreto il beneficio concesso dal giudice, e con ciò porre in forse il tentativo di recupero sociale avviato, perché ritenuto possibile, dall'autorità giudiziaria.

Resta in tal modo superato un altro problema riguardante la condanna inflitta al G.: se essa poteva fornire valida base al provvedimento di revoca della licenza venatoria, adottato quando ancora pendeva il giudi-

61 Conf. Sent. C.d.L. 17.07.1974 n. 65, Proc. Pen. N. 1065 Anno 1973. Confronta Sent. C.d.L. 18.06.1976 n. 1, Proc. Pen. N. 1935 Anno 1975 (131).

62 Confronta Sent. C.d.L. 18.06.1976 n. 1, Proc. Pen. N. 1935 Anno 1975 (131).

zio in sede d'appello.

II - Sennonché il provvedimento impugnato non basa la propria motivazione sulla condanna riportata dal G., bensì sulla valutazione della personalità e della condotta di quest'ultimo, con riferimento al disposto dell'art. 10, comma primo, del T.U. sulla caccia. Secondo questa norma - fondamentale ed assai opportuna in una materia, quale l'esercizio della caccia, che comporta l'uso di armi da fuoco - il Comando della Gendarmeria può rifiutare (o revocare) la licenza a chi non sia in grado di provare la propria buona condotta, o non dia affidamento di non abusare delle armi. È appena il caso di ricordare che tale indagine deve svolgersi solo allorquando la persona interessata non abbia riportato condanna del tipo di quelle indicate dall'art. 14 (per la licenza "A"), o dall'art. 16 (per la licenza "B") del T.U., ovvero, come già esposto, che simili condanne, seppur inflitte, non compaiono sul certificato penale. Perché, ove una di tali condanne sia stata irrogata ed inoltre compaia sul certificato penale, il timore di abuso delle armi è presunto in modo assoluto dal legislatore.

Nel primo caso (art. 10), il Comando della Gendarmeria si trova a disporre di un potere di valutazione squisitamente discrezionale; nel secondo caso (artt. 14 e 16), nessuno spazio è lasciato dalla legge alla discrezionalità della pubblica amministrazione (cfr. quanto deciso in ricorso T. L. - fasc. pen. n. 1061/1973).

III - Un'altra riflessione concerne la norma di cui all'art. 10 del T.U. sulla caccia. Tale norma prevede, in realtà, due distinte ipotesi. Per essa, infatti, il Comando della Gendarmeria può rifiutare la licenza di caccia: a) a chi non sia in grado di provare la propria buona condotta; b) a chi, per qualsiasi motivo diverso dalla condotta, dia ugualmente scarso affidamento di non abusare delle armi.

Nell'uno e nell'altro caso il rifiuto (o la revoca) della licenza trova giustificazione nel timore di un uso scorretto delle armi (anche il requisito della buona condotta si traduce evidentemente in un'indagine circa l'uso delle armi): ma nel primo caso il pericolo di abuso è essenzialmente soggettivo, ed in pratica consiste nella ragionevole prevedibilità di atti illeciti nei quali le armi potrebbero servire da strumento; nel secondo caso, il pericolo ha natura prevalentemente oggettiva e consiste nella ragionevole prevedibilità di atti e comportamenti, anche incolpevoli, pregiudizievoli per terze persone. È questa l'ipotesi di soggetti molto anziani, o affetti da epilessia o da cronica intossicazione da alcool o sostanze stupefacenti, ovvero colpiti da deficit del visus o dell'udito, oppure affetti da mutilazioni o debilitazioni agli arti, o, infine e soprattutto, da una qualsiasi malattia mentale.

È ben vero che, ai sensi dell'art. 9, comma 4°, del T.U., il candidato

all'esame previsto per il rilascio della licenza di caccia "deve presentare alla commissione un certificato medico di idoneità psicofisica". Ma si consideri: 1°) tale esame e tale certificato non erano richiesti anteriormente al 1972; 2°) non sono richiesti a convalida delle licenze concesse prima di quell'anno, se non per il caso di nuovo rilascio dopo revoca o sospensione disposte d'ufficio; 3°) non sono richiesti successivamente al primo rilascio, onde nessuna garanzia è data della non insorgenza, in progresso di tempo, di particolari affezioni o controindicazioni psicofisiche; 4°) la valutazione discrezionale del Comando della Gendarmeria, e la conseguente esclusiva assunzione di responsabilità, inducono a ritenere (cfr. ricorso P. V., fasc. pen. n. 1735/1973) la portata non vincolante del certificato di idoneità nel giudizio di affidamento o non affidamento di corretto uso delle armi: almeno fin tanto che all'idoneità psicofisica alla caccia non sarà data, per legge o per regolamento, tutta la puntualizzazione che la disciplina del 1964 ha conferito all'idoneità psicofisica alla guida di veicoli a motore.

IV - Ci si deve ora chiedere se la condanna penale non ostativa del rilascio di licenza di caccia ex artt. 14 e 16 del T.U. possa consentire il rifiuto o la revoca della licenza ex art. 10, quale indice di non affidamento ad un corretto uso delle armi.

La risposta affermativa discende da quanto detto più sopra. Infatti, esclusa la presunzione *juris et de jure* che nasce da certe condanne, non per ciò deve ritenersi senz'altro esclusa ogni altra previsione di pericolo. È ovvio che l'art. 10 non può tradursi in mezzo di elusione degli artt. 14 e 16, ma è altrettanto chiaro che il diritto alla licenza, riconosciuto dagli artt. 14 e 16 a chi non abbia riportato certe condanne, lasci sussistere per intero il potere discrezionale di cui all'art. 10 del T.U.; basti pensare che, in base a quest'ultima norma, la licenza può essere negata anche a chi non abbia riportato condanna alcuna.

Va da sé che il rifiuto (o la revoca) della licenza per valutazione discrezionale del Comando della Gendarmeria dovrà essere validamente motivato, inserendo la condanna riportata in un contesto obiettivo (abitudini di vita, generalità di comportamenti, tratti caratterizzanti) capace di dar consistenza e credibilità al timore di uso scorretto delle armi.

V - Alla luce di queste considerazioni, il ricorso presentato dal G. può e deve essere respinto.

Non vuole il Tribunale soffermarsi sui procedimenti penali iniziati contro il G. e conclusi con decreto di archiviazione, né sottolineare le condanne per inosservanza di norme di comportamento stradale, od altro. È tuttavia doveroso tener conto di due circostanze:

1°) l'episodio per il quale il G. ha riportato condanna alla prigionia per mesi sei appare particolarmente grave, trattandosi di furto commesso

approfittando del fatto di avere libero accesso, per ragioni di lavoro, al magazzino di uno stabilimento industriale: la sentenza di appello pone in evidenza come la pena sia stata irrogata in misura ampiamente inferiore al minimo di legge; d'altra parte, gli atti della Gendarmeria inquadrano quella condanna in una situazione personale particolarmente eloquente nel senso di cui prima si è detto;

2°) il semplice diniego della licenza di caccia non può influire negativamente sul recupero sociale del G., togliendo ogni valore ai concessi benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna; al contrario, privato di un'occasione di svago, potrà il G. rendersi conto, senza risentirne maggior danno, della condanna subita; i benefici dei quali si è detto non sono colpi di spugna capaci di privare la condanna di ogni e qualsiasi effetto, ma possono, in questo caso, ben coesistere con una misura cautelativa quale è la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dello sport venatorio.

Su quest'ultimo aspetto - e cioè sul valore educativo del provvedimento di revoca della licenza - intende il Tribunale basare la propria decisione. Il G. è persona in giovanissima età, che pure ha mostrato assai scarsa considerazione degli obblighi di civile ed onesta convivenza. Ora, ritenuto che la decisione rimessa al magistrato sia definitiva (art. 10 del T.U.), e cioè non soggetta ad ulteriore gravame, ma non per questo preclusa ad ogni possibilità di riesame, si stima equo adottare una pronuncia interlocutoria che, confermata la revoca della licenza per i prossimi due anni da oggi, consenta tuttavia al G. di riportare il suo caso all'esame del Tribunale una volta trascorso il termine predetto.

In quella occasione, sarà richiesto il parere dell'Ufficiale Sanitario circa l'idoneità psicofisica dell'interessato all'esercizio della caccia, e del Comando della Gendarmeria circa l'affidamento a non abusare delle armi, e la condotta civile in genere.

Una simile soluzione interlocutoria - la quale, si ripete, trova la sua prima giustificazione nell'età giovanile del G. - può considerarsi ammessa, anche se non espressamente prevista dalla legge, in quanto si traduce in vantaggio del ricorrente e trova analogia nelle pronunce provvisorie consentite alla speciale Commissione istituita con ordinanza reggenziale 18 ottobre 1973 n. 3, per il riesame delle decisioni dell'autorità sanitaria relative all'accertamento dei requisiti fisici e psichici richiesti per la guida di autoveicoli.

La decisione che, a richiesta dell'interessato, sarà pronunciata al termine del periodo biennale di sospensiva, terrà conto dei principi generali esposti nella presente sentenza.

102

20 Agosto 1974 n. 136

Giudice Penale di I grado (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 332 Anno 1972

Omicidio (artt. 446, 450 n. 2, 35 n. 12 e 12 c.p. Zupp.)

Porto abusivo di armi (art. 549 n. 5 c.p. Zupp.; art. 1 Legge 18.07.1914 n. 22)

Omicidio intenzionale - Premeditazione - Seminfermità mentale - Stati passionali.

La premeditazione postula la persistenza del proposito omicida per un apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione presa e il passaggio all'azione.

Può riconoscersi la seminfermità mentale per gli stati passionali che, accertati nelle forme più gravi, siano manifestazione di uno stato patologico, anche in mancanza di una tipica malattia di mente.

103

7 Ottobre 1974 n. 78

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 897 Anno 1973

Esercizio della pesca senza licenza (artt. 1 e 6 Legge 05.03.1963 n. 15)

Esercizio della pesca in tempo e con mezzi vietati (artt. 6, 8, 9 Legge 05.03.1963 n. 15)

Esercizio della pesca senza licenza - Fattispecie.

La cattura di rane non può integrare il reato di pesca senza licenza, in quanto trattasi di animali anfibi e non di pesci.

104

11 Ottobre 1974 n. 84

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 839-840 Anno 1974

Incauto affidamento di autovettura (art. 1, 3° comma, Legge 17.03.1964 n. 12)

Guida senza patente (art. 2, 9° comma, Legge 17.03.1964 n. 12)

Veicolo senza assicurazione (art. 10, 1° comma, Legge 31.05.1971 n. 21)

Guida a velocità pericolosa (art. 5 n. 6 Legge 06.03.1922 n. 13 e art. 4 rel Reg., art. 12, lett. a, Legge 17.03.1964 n. 12)

Veicolo senza tassa di circolazione (art. 8, lett. a, Legge 06.03.1922 n.

13)

Mancanza di revisione biennale (artt. 4 e 14 Legge 04.12.1947 n. 53)

Incauto affidamento di autoveicolo - Responsabilità penale dell'intestatario.

È responsabile di incauto affidamento di autoveicolo colui che ne risulta intestatario dai pubblici registri, non rilevando l'appartenenza e disponibilità effettiva del veicolo.

105

16 Ottobre 1974 n. 77

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1659 Anno 1973

Furto (art. 492 n. 1 c.p. Zupp.)

Concorso di persone (art. 85 c.p. Zupp.)

Furto - Cose esposte in vendita - Elemento psicologico - Dolo di minore intensità.

Rientra nella fattispecie del furto sottrarre al proprietario cose da questi esposte in vendita senza alcuna materiale protezione, ed anzi con l'ostentazione e l'invito che è proprio dei grandi magazzini.

L'accertamento dell'elemento psicologico del reato di furto presuppone la valutazione sia della circostanza in cui il fatto ha trovato esecuzione che della personalità del soggetto agente.

Il dolo di chi si impossessa di una cosa collocata su di un banco all'esterno di un negozio è sufficiente alla consumazione del reato di furto, ma possiede minor gravità del dolo che ispira e guida altre e più complesse forme di sottrazione di oggetti altrui.

106

16 Ottobre 1974 n. 113

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 193 Anno 1974

Furto aggravato (artt. 492 n. 3 e 494, paragr. VI, n. 6 e 495 n. 3 c.p. Zupp.)

Lesioni tentate (artt. 451, 452 n. 2 e ss. 26, 29, 32 c.p. Zupp.)

Concorso di persone (art. 85 c.p. Zupp.)

Guida senza patente (art. 2, 9° comma, Legge 17.03.1964 n. 12)

Furto - Correatà - Lesioni volontarie - Complicità corrispettiva.

La correatà commessa per il reato di furto produce i suoi effetti assorbenti per l'ulteriore reato accessorio di lesioni volontarie anche qualora non possa definitivamente chiarirsi quale dei correati abbia com-

messo di sua mano il reato (art. 94 c.p. Zupp.).

Dagli atti formati durante le indagini preliminari di polizia giudiziaria, durante l'istruttoria ed in corso di udienza dibattimentale risulta - per convergenti prove e per parziale ammissione degli stessi prevenuti - che nella notte fra il 12 e il 13 febbraio 1974 G.G. e S.D., in concorso fra loro, si impossessavano dell'autovettura Fiat 124 Coupé di proprietà dell'avvocato Giuseppe Micheloni. Il veicolo si trovava parcheggiato presso l'abitazione dell'avv. Micheloni, sulla pubblica via Tana, con le portiere aperte. Durante la manovra posta in essere per raggiungere la strada consolare, l'autovettura veniva notata dal proprietario: l'avv. Micheloni assume di aver cercato di impedire il perfezionarsi del furto ponendosi al centro della strada e sbarrando il cammino ai malviventi. Questi peraltro avrebbero proseguito la marcia, cercando di investirlo. È un fatto, che il S. e il G. riuscirono a sottrarsi all'azione dell'avv. Micheloni: solo in seguito, a distanza di qualche ora, l'auto venne recuperata ed il G. associato alle locali carceri. Il S. riusciva invece a lasciare questo territorio servendosi, con tutta probabilità, di una Fiat 500 sottratta a G. A.. Il S. si trovava a quel tempo in possesso di patente di guida per solo motoveicoli.

Di qui la contestazione di reato di furto qualificato (in corso di udienza la qualifica dell'effrazione è stata tolta per essersi dimostrato, come si è detto, che l'auto di Micheloni aveva le portiere aperte) e di tentativo di lesioni volontarie nei confronti di entrambi i prevenuti; di furto della Fiat 500 e di guida senza idonea patente a carico del S..

Dal complesso degli stessi atti ha ritenuto il giudicante di poter trarre convinzione di reità dei prevenuti quanto al primo reato. La confessione resa dagli imputati esime da ogni ulteriore indagine. Motivi di reità sussistono anche quanto al reato di tentativo di lesioni volontarie: la chiara e coerente deposizione resa dall'avv. Micheloni, con dovizia di particolari, deve indubbiamente prevalere sulla incerta e precaria ricostruzione dei fatti fornita dal S. e dal G., ricostruzione che mette in chiara luce il tentativo difensivo di fuorviare il corso della giustizia attraverso un abile dosaggio delle responsabilità. Resta evidente che il G. ed il S., in base al principio fondamentale stabilito dall'art. 94 del codice penale, debbono reputarsi complici corrispettivi tra loro, e perciò solidalmente responsabili di aver posto in essere atti diretti in modo non equivoco a neutralizzare la difesa del Micheloni, aggredendo la di lui persona. Solo il principio del favor rei induce a considerare quale obiettivo dei due imputati il produrre modeste lesioni al derubato. In altre parole, non ha giuridico rilievo la circostanza che non possa definitivamente chiarirsi

quale dei due individui abbia - trovandosi alla guida del veicolo - commesso di sua mano il reato: la correità ammessa per il reato di furto produce i suoi effetti assorbenti anche per l'ulteriore reato accessorio (...).

107

5 Novembre 1974 n. 106

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1861 Anno 1971

Lesioni colpose lievi (artt. 451, 452 n. 2, 454, 458, 539 e 542 c.p. Zupp.)

Lesione colposa - Circolazione stradale - Lato di percorrenza del pedone.

La legislazione stradale sammarinese non precisa su quale lato della strada i pedoni debbano procedere⁶³.

108

20 Novembre 1974 n. 111

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1606 Anno 1973

Lesioni colpose (artt. 451, 452 n. 2, 454, 458, 539 e 542 c.p. Zupp.)

Omissione di soccorso (art. 5 n. 1 Legge 06.03.1922 n. 13 in rel. all'art. 12, 4° comma, Legge 17.03.1964 n. 12)

Omissione di soccorso - Obbligo di assistenza - Danni subiti dalla persona investita - Dolo.

Nel reato di omissione di soccorso l'obbligo di prestare assistenza deve essere osservato anche quando l'investimento non derivi da colpa del conducente del veicolo⁶⁴.

Non esclude la responsabilità per omissione di soccorso la constatazione che l'omissione non abbia provocato ulteriori danni alla persona investita⁶⁵.

È sufficiente ad integrare il dolo del reato di omissione la consapevolezza della situazione di fatto che ha dato origine all'obbligo di soccorso⁶⁶.

(...) L'art. 5 n. 1 della Legge 6 marzo 1922 n. 13 sottopone a pena

63 Confronta Sent. C.d.L. 14.12.1984 n. 128, Proc. Pen. N. 14 Anno 1984 (285).

64 Conf. Sent. C.d.L. 03.12.1974 n. 112, Proc. Pen. N. 173 Anno 1974.

65 Conf. Sent. C.d.L. 03.12.1974 n. 112, Proc. Pen. N. 173 Anno 1974.

66 Conf. Sent. C.d.L. 03.12.1974 n. 112, Proc. Pen. N. 173 Anno 1974.

“chi abbandona senza soccorso la persona da lui investita che ne abbia bisogno”. L’art. 12 della Legge 17 marzo 1964 n. 12 ribadisce l’obbligo col prevedere la pena accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, “se il conducente non abbia ottemperato all’obbligo di fermarsi e di dare assistenza alla persona investita”.

Dalla descrizione che in tal modo è data della condotta incriminata deriva che il reato presuppone che vi sia stato un investimento (o, deve ritenersi, altro sinistro stradale); che in esso sia rimasta ferita una persona; che il conducente abbia avuto consapevolezza dell’investimento e, quindi, della probabile conseguente condizione dell’investito.

Nel caso che ci interessa è chiaro che l’investito presentava lesioni tali che gli occorreva assistenza (si veda il referto medico di pronto soccorso attestante l’esistenza di una frattura esposta alla gamba sinistra: trattasi di frattura il cui focolo comunica con l’esterno, in cui cioè i frammenti ossei perforano la pelle). Di ciò si è reso conto personalmente l’investitore. Quindi risulta ben realizzato, anche dal punto di vista della consapevolezza della condotta antigiuridica, il presupposto dell’essersi verificato un investimento in cui sia rimasta coinvolta e ferita una persona. Su di ciò non occorre intrattenersi oltre.

Conviene invece esaminare un altro elemento di consapevolezza: ciò per dare esito ai dubbi sollevati dalla difesa in udienza e fondamento alla possibilità di emettere un giudizio assolutorio quanto alle lesioni, e di condanna per il mancato soccorso. In vero deve affermarsi che alla consumazione del reato è sufficiente l’esistenza di un rapporto di causalità materiale fra la condotta della persona, che poi si dà alla fuga, e l’evento in cui è rimasta ferita l’altra persona. Un pur sommario esame di diritto comparato mette in evidenza come le più recenti normative al riguardo portino l’accento sul veicolo, del cui conducente si tratta, più che sul conducente medesimo; occorre così che il veicolo sia stato causa ed occasione dell’incidente. Ciò chiaramente significa che alla configurazione del reato non è per nulla necessaria la colpa nell’investimento (l’art. 133 del Codice stradale italiano prevede che si applichino le norme sul concorso dei reati “qualora l’investimento derivi da colpa”).

Ora si analizzi di nuovo il dettato legislativo sammarinese: in esso nulla lascia intendere che l’obbligo di prestare assistenza non debba essere osservato quando l’investimento non sia conseguenza di colpa del conducente. Ritenere il contrario significherebbe affermare che l’investitore è in facoltà di giudicare, unilateralmente ed immediatamente, sia la propria condotta che quella della parte lesa: ovvero, se nel proprio comportamento sia la causa diretta ed immediata dell’evento o non risulti, piuttosto, penalmente apprezzabile ed assorbente il concorso del fatto colposo altrui. Solo da ciò appare evidente lo scarso fondamento

logico dell'assunto.

Del pari sarebbe contrario ad ogni logica ammettere che l'investitore abbia facoltà di valutare la natura, la gravità o il pericolo di aggravamento delle lesioni, o mandare assolto il conducente solo che si dimostri che il suo allontanarsi dal teatro dell'incidente non ha provocato ulteriori danni alla persona investita. Il reato di omissione di soccorso è, infatti, tipicamente reato di pericolo, e solo eventualmente di danno. Ma si consideri: in pratica, non si richiedono eroici sacrifici, ma soltanto che l'investitore faccia ciò che è in grado di fare. In sintesi, un solo elemento di consapevolezza condiziona il perfezionarsi del misfatto, per il quale è sufficiente il dolo generico: la consapevolezza che il conducente abbia di avere investito una persona. L'atto preso in considerazione dalla norma incriminatrice è l'inosservanza di un obbligo ed è quindi necessario, ed è sufficiente, che il soggetto attivo abbia conoscenza della situazione di fatto da cui scaturisce quell'obbligo. Ogni altra conclusione finirebbe per travalicare le finalità della norma.

Infine, è ovvio che il principio generale di specialità esclude che, in caso di sinistro stradale e di investimento automobilistico in particolare, possano tornare applicabili figure criminose diverse previste dalla legge penale generale.

Affermata la penale responsabilità del prevenuto in relazione al reato *de quo*, occorre valutare la pena applicabile in concreto. Da quanto si è detto appare evidente che, in materia d'obbligo per il caso di investimento o d'altro sinistro stradale, la legislazione sammarinese non conosce le due distinte figure (la fuga e l'omissione di assistenza) che il legislatore italiano ha individuato con l'art. 133 del Codice della strada. Sia questa una lacuna, oppure una scelta della legge sammarinese - che consideri preminente il disvalore dell'abbandono della persona ferita su quello dell'attentato o procurata non identificazione del veicolo - è certo che la norma, lasciando al giudice di applicare la sola pena pecuniaria o quella detentiva, ovvero entrambe congiuntamente, consente in concreto di valutare l'abbandono della vittima anche alla luce della mancata identificazione del veicolo e, perciò, del conducente.

Ciò deve farsi nel caso presente. È un fatto incontrovertibile che il prevenuto, dopo essersi fermato, si sia allontanato prima che si provvedesse al suo riconoscimento; egli non poteva non essere consapevole della rilevanza penale del sinistro. È un altro fatto certo che il prevenuto, fermatosi e resosi conto dell'urgente necessità di portare soccorso al minore (evidenti lesioni sofferte dall'investito, mancanza di persone in grado di soccorrerlo, estrema difficoltà dei movimenti della vittima giacente a terra), ciò nonostante si sia allontanato in fretta, disinteressandosi in tutto alla sorte del ferito, sordo ad ogni richiamo e ad ogni senti-

mento di umana solidarietà.

Sottoporre a pena criminale una simile condotta è un postulato di giustizia; è esigenza imposta dalla coscienza giuridica comune applicare una pena particolarmente severa. (...).

109

3 Febbraio 1975 n. 22

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 400 Anno 1973

Lesioni colpose (artt. 451, 452 n. 2, 453, 458, 539 e 542 c.p. Zupp.)

Omessa precedenza (art 5 n. 6 e 7 Legge 06.03.1922 n. 13 e art. 4 rel.

Reg., art. 12, lett. a, Legge 17.03.1964 n. 12)

Guida velocità pericolosa (art. 5 e 6 Legge 06.03.1922 n. 4 e art. 4 rel.

Reg., art. 12, lett. a, Legge 17.03.1964 n. 12)

Successione di leggi penali nel tempo - Disposizione sanzionatoria più favorevole - Lesione colposa - Prescrizione - Sospensione - Reati contravvenzionali connessi.

Nella successione di leggi penali nel tempo, il problema dell'individuazione della disposizione sanzionatoria più favorevole deve essere risolto guardando alla pena edittale prevista per il reato⁶⁷.

La prescrizione resta sospesa dalla data del commesso reato per tutto il tempo necessario ad acquisire al giudizio conclusioni certe, con perizia medico- legale, circa l'esito delle lesioni⁶⁸.

La sospensione del termine prescrizionale del delitto di lesioni vale anche per i reati contravvenzionali connessi⁶⁹.

(...) A questo punto ci si deve chiedere quale norma punitiva, fra le due richiamate nel capo d'imputazione, torni applicabile al caso concreto. L'art. 3 del nuovo codice penale, dopo aver affermato il principio di irretroattività, stabilisce, in deroga, che ha un effetto retroattivo la nuova legge le cui disposizioni siano più favorevoli al reo. Nell'ambito dei problemi creati dalla successione delle leggi penali, quello della individuazione della disposizione sanzionatoria più favorevole deve essere ri-

67 Confronta Sent. C.d.L. 18.02.1975 n. 54, Proc. Pen. N. 2197 Anno 1974 (110); Sent. G.d.A. 13.03.1975 n. 14, Proc. Pen. N. 1430 Anno 1972 (55).

68 Conf. Sent. C.d.L. 26.06.1975 n. 138, Proc. Pen. N. 487 Anno 1973; Sent. C.d.L. 03.07.1975 n. 135, Proc. Pen. N. 365 Anno 1972. Confronta Sent. C.d.L. 10.12.1976 n. 126, Proc. Pen. N. 1109 Anno 1975 (141).

69 Conf. Sent. C.d.L. 26.06.1975 n. 138, Proc. Pen. N. 487 Anno 1973.

solo guardando alla pena edittale prevista per il reato. Alla stregua di questo criterio non vi è dubbio che la norma del nuovo codice penale in tema di lesioni colpose (art. 164) sia più favorevole di quelle abrogate in quanto consente di applicare la sola multa a giorni.

Ci si deve tuttavia chiedere se il reato non sia prescritto; a tale indagine il giudicante è tenuto per la richiesta principale del difensore dell'imputata, ed inoltre in forza dell'art. 3 del nuovo codice e dell'art 33 delle norme di attuazione (Legge 11 dicembre 1974 n. 86).

Atteso che il reato si prescrive in tempo più o meno breve a seconda della entità della pena, si tratta in primo luogo di accertare quale pena la nuova codificazione connetta alla responsabilità per colpa in lesioni personali. Secondo l'art. 164, già citato, il delitto che ci interessa è punito con la prigionia di primo grado o con l'arresto, ovvero con la multa a giorni di secondo grado. È inoltre applicabile la particolare circostanza di aggravamento prevista per l'omicidio colposo (art. 163): "in caso di grave colpa per inosservanza delle norme sulla circolazione stradale... si applica, congiuntamente, l'interdizione di terzo grado dalle abilitazioni...".

Ora, a mente dell'art. 54 c.p., il reato punito con la prigionia di primo grado o con l'arresto o con la multa si prescrive in un anno. Si prescrive invece in due anni se punito con l'interdizione di terzo grado.

Poichè nel caso di specie sussiste l'ipotesi di grave colpa per inosservanza di norme di comportamento stradale, il reato ascritto alla B. si prescrive in due anni. Di fronte alla chiara dizione dell'ultimo comma dell'art. 54 ("per determinare il tempo necessario a prescrivere si tiene conto delle variazioni nel grado di pena derivanti dal concorso di particolari circostanze di aggravamento o di attenuazione") non vi possono essere dubbi. Neppure vi possono essere dubbi sulla natura della sanzione dell'interdizione prevista, in presenza di colpa grave, per i delitti di omicidio e di lesioni: essa incide direttamente sul sistema punitivo previsto dalla legge e quindi assume compiuto rilievo nel regime della prescrizione.

Occorre ora aggiungere che il decorso del termine di prescrizione può essere sospeso e anche interrotto (artt. 56 e 57 c.p.). Deve dirsi pure che, in qualunque caso di interruzione, il termine non potrà essere protratto oltre la metà (art. 57, ultimo comma): per cui il reato che in ragione della pena si prescrive in un anno, non potrà comunque, per effetto di atti interruttivi, prescriversi oltre il tetto di un anno e sei mesi. Ciò peraltro vale per l'interruzione, e non anche per la sospensione del termine. La riferita norma, infatti, si inquadra nel regime della interruzione del termine contenuto per intero nell'art. 57, non si inserisce invece nella disciplina della sospensione del termine, cui è dedicato il solo art. 56

(ciò risulta evidente anche dal titolo dei due articoli): la collocazione che alla norma in oggetto ha dato il legislatore non può essere in vero senza significato. Sul piano logico basterà osservare la diversa natura della cause di sospensione e di quelle di interruzione: se la prescrizione deve restar sospesa per definire una questione pregiudiziale all'accertamento del reato, non si vede in qual modo possa sottoporsi ad un termine massimo il decorso del giudizio o della procedura di tale accertamento - giudizio o procedura i quali, oltre che di lunga durata, possono ben essere estranei alla competenza del giudice penale, o sottratti completamente ai suoi poteri di stimolo, ovvero condizionati dal successivo verificarsi di circostanze obiettive (non è così per i casi di interruzione, onde il fatto che qui è previsto si giustifica sotto il profilo di "sanzione" per l'organo giudiziario che poteva essere più sollecito o dare maggior impulso alle parti).

Ciò premesso, si osserva:

1°) la maggiore o minore gravità delle lesioni, non rilevabile in modo completo fino ad accertamento medico-legale della guarigione clinica e dell'esistenza di eventuali danni permanenti, è questione pregiudiziale all'accertamento del reato quale configurato nel sistema del vecchio codice, che distingueva diversi tipi di lesioni (artt. 452 - 456), a ciascuno di essi riconnettendo pene diverse (artt. 458 - 460);

2°) il codice nuovo ha abbandonato questo criterio e commina la stessa pena per ogni tipo di lesioni; ma - si osservi attentamente - se si vuole dal giudice un'esatta valutazione del reato, gli si deve consentire di attendere l'accertamento dell'esito delle lesioni: per calcolare con tutta esattezza l'entità del danno, che l'art. 88 assume a criterio di valutazione di gravità del reato, ed anche per tener conto dell'eventuale risarcimento del danno, che l'art. 89 assume a criterio di valutazione della personalità del colpevole: si tratta di elementi la cui verifica assume carattere di "pregiudizialità al completo accertamento del reato", dal momento che debbono essere presi dal giudice a base della propria decisione discrezionale (cfr. anche art. 23 e 92 del nuovo codice):

3°) ai sensi del primo comma dell'art. 3 delle norme di attuazione, la prescrizione resta sospesa quando la scienza medica non sia in grado di pervenire a conclusione per il protrarsi della malattia: il riferimento alla nomina del perito - trattandosi di procedimenti radicati prima dell'entrata in vigore delle norme di attuazione - non può togliere l'accento dall'assunto principale della disposizione che vuole sospeso il termine prescrizione per il tempo del protrarsi della malattia.

Si tratta di problemi che dovranno essere esaminati ancora a lungo, anche in sede di giudizio di secondo grado. Con questa precisazione e riserva, si afferma il principio che - specie trattandosi di reati commessi

nel vigore del codice penale abrogato - la prescrizione resta sospesa dalla data del commesso reato per tutto il tempo necessario ad acquisire al giudizio conclusioni certe circa l'esito delle lesioni: ove è stata disposta perizia medico-legale, fino al deposito della stessa.

Le medesime ragioni inducono a ritenere la sospensione del termine prescrizionale dei reati contravvenzionali commessi in un col delitto di lesioni. Decidere diversamente equivarrebbe a sancire l'obbligo di procedere con separato giudizio (ad esempio, con rito monitorio): in contrasto, tuttavia, con l'esigenza di evitare ogni anticipata pronuncia sul fatto; in contrasto, inoltre, con la norma e col principio sancito dall'art. 27 del codice di rito; in contrasto, infine, con la disciplina che la nuova codificazione riserva al concorso di reati (art. 48), al concorso delle pene (artt. 107, 111), e al concorso di queste con le misure di sicurezza (artt. 135, 139). Si consideri inoltre: una sola condotta assume rilievo penale quale contravvenzione a norme sulla circolazione e quale elemento del delitto di lesioni. La previsione della circostanza particolare di aggravamento per rilevante colpa specifica crea una connessione necessaria fra il giudizio per contravvenzione e quello per lesione, sì da impedire che la stessa condotta possa formare oggetto di due separati giudizi. Ed anche per le contravvenzioni il giudice deve tener conto della gravità e dell'eventuale risarcimento del danno che ne è derivato a terzi. Per tutto ciò non sembra azzardato affermare che per il completo e coscienzioso accertamento dei reati contravvenzionali è pregiudiziale conoscere l'esatta entità del danno.

Nel caso che forma materia del presente giudizio l'esatta entità del danno è stata fornita al giudicante col deposito della perizia medico-legale d'ufficio avvenuto il 28 luglio 1974. Se si considerano gli atti interruttivi posti in atto da quella data all'udienza dibattimentale, se ne deve concludere che i reati ascritti alla B. non sono estinti per prescrizione (...).

110

18 Febbraio 1975 n. 54

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2197 Anno 1974

Emissione di assegni a vuoto (art. 2 Legge 24.11.1970 n. 47, in rel. art. 206 c.p.)

Emissione di assegni a vuoto - Autorità Giudiziaria sammarinese - Competenza - Successione di leggi penali nel tempo - Disposizione sanzionatoria più favorevole.

Determina la competenza dell'Autorità Giudiziaria sammarinese

*l'emissione di assegno a vuoto nella Repubblica di San Marino*⁷⁰.

*Nella successione delle leggi penali il problema della individuazione della disposizione sanzionatoria più favorevole deve essere risolto facendo riferimento alla pena edittale, e non già alla pena che in concreto il giudicante riterrà di infliggere al reo*⁷¹.

111

12 Marzo 1975 n. 7

Commissario della Legge (Dott. Giorgio Liguori)

Proc. Pen. N. 1493 Anno 1973

Emissione di assegni a vuoto (art. 2 Legge 24.11.1970 n. 47)

Emissione di assegni a vuoto - Errore sulla provvista - Prescrizione - Interruzione.

*Nel reato di emissione di assegni a vuoto l'erroneo convincimento dell'esistenza di un'adeguata provvista non esclude il carattere antigiuridico della condotta, qualora l'errore sia dovuto a colpa dell'agente, e cioè al mancato controllo di chi ha emesso l'assegno*⁷².

Secondo quanto disposto dal codice penale Zuppetta, interrompe la prescrizione qualsiasi atto di procedura, ivi comprese la richiesta e l'acquisizione di certificati rituali e penali.

112

4 Giugno 1975 n. 136

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 466 Anno 1975

Offese a pubblico ufficiale (art. 382 c.p.)

Offesa a pubblico ufficiale - Scuse presentate dall'imputato - Atte-

⁷⁰ Conf. Sent. C.d.L. 06.10.1975 n. 133, Proc. Pen. N. 1401 Anno 1974; Sent. C.d.L. 23.08.1976 n. 80, Proc. Pen. N. 92 Anno 1974; Sent. C.d.L. 29.10.1976 n. 106, Proc. Pen. N. 1204 Anno 1976; Sent. C.d.L. 12.11.1976 n. 103, Proc. Pen. N. 742 Anno 1976; Sent. C.d.L. 17.12.1976 n. 120, Proc. Pen. N. 1445 Anno 1976; Sent. C.d.L. 15.06.1977 n. 23, Proc. Pen. N. 327 Anno 1977; Sent. C.d.L. 15.06.1977 n. 37, Proc. Pen. N. 329 Anno 1977; Sent. C.d.L. 03.03.1978 n. 20, Proc. Pen. N. 629 Anno 1977; Sent. C.d.L. 01.12.1978 n. 96, Proc. Pen. N. 2682 Anno 1977; Sent. C.d.L. 05.06.1981 n. 79, Proc. Pen. N. 2359 Anno 1980; Sent. C.d.L. 11.02.1983 n. 16, Proc. Pen. N. 2564 Anno 1982; Sent. C.d.L. 17.11.1989 n. 70, Proc. Pen. N. 737 Anno 1989.

⁷¹ Conf. Sent. C.d.L. 06.10.1975 n. 133, Proc. Pen. N. 1401 Anno 1974; Sent. C.d.L. 23.08.1976 n. 80, Proc. Pen. N. 92 Anno 1974.

⁷² Conf. Sent. C.d.L. 19.05.1969 n. 105, Proc. Pen. N. 4 Anno 1969; Sent. G.d.A. 28.09.1971 n. 117, Proc. Pen. N. 38 Anno 1971; Sent. G.d.A. 14.03.1974 n. 15, Proc. Pen. N. 1098 Anno 1971. Confronta Sent. C.d.L. 30.03.1979 n. 33, Proc. Pen. N. 172 Anno 1979 (189).

nuazione della pena.

Nel reato di offesa a pubblico ufficiale le scuse presentate dall'imputato ed implicitamente accettate dal pubblico ufficiale non svolgono alcun ruolo scriminante, ma possono assumere rilievo ai fini dell'attenuazione della pena.

(...) Nessun dubbio sulla penale responsabilità dell'imputato, il cui comportamento realizza senz'altro l'ipotesi prevista e punita dall'art. 382 del codice penale. È chiaro il carattere offensivo e volgare delle parole e delle espressioni usate; è chiaro che l'offesa trova causa nelle funzioni svolte dal Vigile Urbano; è di tutta evidenza la mancanza di un comportamento scorretto, e tanto più di atti arbitrari da parte del pubblico ufficiale.

Si aggiunga la minaccia contenuta nell'ultima frase usata dall'imputato: minaccia che, se non realizza la circostanza particolare di aggravamento di cui alla seconda parte dell'art. 382 c.p., indubbiamente completa la fattispecie in contestazione.

Da ultimo occorre ricordare che le scuse presentate al pubblico ufficiale, e da questi implicitamente accettate, non possono svolgere alcun ruolo scriminante o diminuyente nell'ambito del reato di cui si discute, nel quale oggetto della tutela non è il decoro personale, ma l'onore e il decoro della pubblica funzione, e quindi dello Stato.

La norma incriminatrice porta una sanzione alternativa: la prigionia di primo grado (da tre mesi ad un anno) ovvero la multa a giorni di terzo grado. Nell'uso del potere discrezionale di applicare l'una o l'altra sanzione, il giudice deve tener conto della gravità del reato e della personalità del colpevole, da valutarsi secondo i criteri di cui agli artt. 88 e 89 c.p.. In particolare, nel reato in questione, è all'entità del danno che deve farsi riferimento, danno recato al bene oggetto di tutela.

Si ritiene che la portata offensiva delle frasi dia la misura dell'entità del danno di cui si è detto. Tanto che, nel caso di specie, deve applicarsi la più grave pena, e cioè la prigionia. Questa può essere applicata nel minimo, tenuto conto, ai sensi dell'art. 88, n.3, del comportamento successivo: invero, le scuse presentate, se nessun rilievo possono avere nella configurazione del reato, possono essere tenute in conto quale comportamento successivo al fatto, tenuto allo scopo di attenuare le conseguenze del reato. (...).

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1519 Anno 1975

Lesioni colpose (artt. 451 e ss. c.p. Zupp., art. 3, ult. comma, art. 32 e art. 164 c.p.)

Lesione colposa -Circolazione stradale - Presunzione di colpa ex art. 3 Legge 6 marzo 1922 n. 13 - Concorso di colpa - Nesso di causalità.

La presunzione di colpa di cui all'art. 3 della Legge 06.03.1922 n. 13 rileva solo in funzione del risarcimento del danno in sede civile, rimanendo estranea al giudizio penale.

La colpa dell'imputato resta esclusa solo nel caso in cui la colpa del danneggiato elimini il nesso di causalità tra colpa dell'imputato ed evento⁷³.

(...) Quest'ufficio non ha tuttavia ritenuto di dar seguito alle accennate indicazioni della Gendarmeria, ravvisando il punto nodale del giudizio nel concorso di colpa, e quindi nell'indagine diretta ad accertare l'efficacia causale delle due condotte di guida, ed in particolare, l'eventuale loro equivalenza. Di ciò è traccia nel capo d'imputazione, che attribuisce al R. la responsabilità di aver causato o concorso alle lesioni sofferte dalla D.B. a seguito dell'incidente.

In primo luogo merita considerazione la natura sostanzialmente inquisitoria del processo penale sammarinese, nel quale il giudice si deve far carico di ricercare tutti gli elementi utili per accertare la verità, siano essi favorevoli oppure contrari all'accusato. In particolare, nel procedimento penale a rito sommario, il Commissario della Legge esercita l'azione penale, traendo a giudizio l'imputato, per poi giudicare: ipotesi questa che forse meglio è stata definita di "giurisdizione senza azione". Non esiste quindi onere della prova, in senso tecnico, gravante sull'imputato, e neppure può ravvisarsi presunzione alcuna di responsabilità al di fuori di quanto previsto dalla legge, senza entrare in contraddizione con la natura stessa del processo penale vigente oggi nell'ordinamento sammarinese. In particolare (riformando una sentenza di primo grado resa da chi scrive), il giudice di appello ha chiarito come la presunzione di colpa che, fino a prova contraria, l'art. 3 della Legge 6 marzo 1922 n. 13 pone a carico del proprietario e del conducente di un veicolo a trazione meccanica, è presunzione che vale solo in funzione del risarci-

⁷³ Conf. Sent. C.d.L. 22.06.1977 n. 52, Proc. Pen. N. 1787 Anno 1976. Confronta Sent. C.d.L. 17.12.1975 n. 147, Proc. Pen. N. 730 Anno 1974 (125); Sent. C.d.L. 14.11.1986 n. 99, Proc. Pen. N. 1179 Anno 1985 (302); Sent. C.d.L. 10.02.1989 n. 106, Proc. Pen. N. 1390 Anno 1987 (335).

mento del danno - quindi in sede civile - e non può essere estesa in un settore, come quello penalistico, nel quale si fa questione di sanzioni criminali da applicare per fatti ritenuti pregiudizievoli per l'ordine sociale e solo subordinatamente per l'interesse individuale.

Dobbiamo ora aggiungere alcune considerazioni sul regime del concorso di colpa elaborato dalla locale giurisprudenza. È stato autorevolmente affermato che, qualunque cosa possa dirsi in diritto civile, la compensazione delle colpe non è ammessa in diritto penale, ove ciascuno deve rispondere della propria colpa, a meno che quella dell'altro non sia tale da escludere ogni rapporto della propria con l'evento. In altri termini, una colpa concorrente non elimina la colpa principale allorché questa sia la causa principale dell'evento: la colpa dell'imputato permane, quindi, solo quando la colpa concorrente del danneggiato esclude il nesso di causalità tra la colpa dell'imputato e l'evento.

All'effetto di questa eventuale esclusione torna opportuno esaminare l'effettivo e concreto svolgimento del fatto nei suoi termini reali, anche se una delle parti o entrambe versino "*in re illicita*", e perciò stesso già in colpa.

Tutto ciò premesso sul piano generale, deve dirsi quanto all'incidente che forma oggetto della sentenza: 1°) il conducente di un veicolo deve essere in grado di regolare la velocità (che, a parte i suoi valori assoluti, è concetto eminentemente relativo), per potersi eventualmente fermare ogni qualvolta ciò sia imposto dalle circostanze; 2°) è principio generale di elementare prudenza - sancito anche nell'art. 12 n. 4, lettera a), della Convenzione Internazionale sulla circolazione stradale stipulata a Ginevra il 19 settembre 1949 e resa esecutiva con decreto 2 febbraio 1962 n. 54 - quello, imposto a tutti i conducenti, di assicurarsi, prima di effettuare la manovra di deviazione in un'altra direzione, e quindi anche di immissione in una strada diversa, di poterlo fare senza rischio e pericolo per gli altri utenti della strada.

È sulla base di queste considerazioni che riteniamo doveroso mandare assolto l'imputato, seppur con formula dubitativa. In corso di istruttoria e in corso di udienza non è emersa prova alcuna di una velocità particolarmente elevata da parte del R.; non è emersa prova di una velocità che, pur contenuta nei limiti di zona, potesse altrimenti rappresentare pericolo; non è emersa prova, infine, che il R. procedesse al di fuori della sua destra. Vi è prova invece dell'improvviso e irregolare attraversamento da parte della D.B., posto in essere in evidente contrasto col principio generale di comune prudenza di cui prima si è detto: infatti, qualunque valore regolamentare si voglia attribuire al segnale Stop, è certo che la inosservanza di esso costituisce senz'altro in colpa generica chi, per tal motivo, finisce per determinare un incidente stradale. Vi è prova, da ultimo, che - ovunque il R. si fosse trovato o a destra, o al

centro, o a sinistra della strada - l'attraversamento improvviso della D.B. avrebbe ugualmente cagionato il sinistro; ed è assolutamente da escludere che la D.B. possa accampare, a suo discarico, una pretesa imprevedibilità del comportamento dell'altro conducente, essendo del tutto normale e prevedibile che, su di una strada protetta dal segnale di Stop, si trovino a circolare autoveicoli i conducenti dei quali regolino la loro condotta di guida sul convincimento del rispetto del segnale di Stop da parte di chi si trova di fronte quel segnale.

Ritiene quindi il giudicante che il concorso di colpa della parte lesa - colpa evidente e macroscopica - ben valga a scriminare l'imputato di ogni eventuale sua colpa, dal momento che il primo dei fatti colposi appare chiaramente tale da aver prodotto, da solo, l'evento dannoso.

Ci resta da esaminare se, con una manovra di fortuna, il R. avrebbe potuto evitare l'urto fra i due veicoli. Una simile manovra è ritenuta in certi casi doverosa, in particolare per il conducente che, a causa della sua precedente illegittima condotta, abbia determinato la situazione di pericolo. Essa inoltre è sempre giustificata quando le probabilità di una felice riuscita siano più alte rispetto alle probabilità del sinistro. Nel caso particolare, può ritenersi che una maggiore attenzione del R., e quindi una reazione più tempestiva da parte sua, avrebbero potuto se non evitare certo ridurre le conseguenze dell'incidente. Non riteniamo peraltro - attesa soprattutto l'origine della situazione di emergenza, attribuibile al fatto della D.B. - che ciò possa costituire il R. in colpa penalmente apprezzabile. Di qui l'ulteriore disposizione di consentire espressamente l'esercizio di ogni ulteriore azione civile per l'accertamento di un'eventuale colpa rilevante in quella sede di giudizio.

114

16 Giugno 1975 n. 82

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1655 Anno 1974

Lesioni colpose (artt. 451 e ss. c.p. Zupp. abr.; artt. 3, ult. comma, 32, 164 c.p.)

Lesione colposa - Circolazione stradale - Segnale di "stop" - Risarcimento del danno - Provvisionale.

*Il segnale di stop impone l'arresto del veicolo e la ripresa della marcia solo allorché sia stata acquisita assoluta certezza di non interferire nel percorso "protetto"*⁷⁴.

⁷⁴ Confronta Sent. C.d.L. 02.04.1982 n. 36, Proc. Pen. N. 1278 Anno 1980 (258).

*La concessione della provvisoria dipende dalla prova, a carico della costituita parte civile, dell'urgenza di essere parzialmente risarciti del danno subito*⁷⁵.

115

16 Giugno 1975 n. 130

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1066 Anno 1973

Prodotti con segni atti ad ingannare (artt. 29, 30, 31 e 172 Decr. 21.01. 1954 n. 3)

Truffa (art. 204 c.p.)

Truffa - Truffa contrattuale - Ingiusto profitto - Probabilità di accrescimento.

Il reato di truffa realizzato per mezzo di un contratto si consuma nel luogo in cui il contratto ha trovato esecuzione.

Per ingiusto profitto, nel reato di truffa, deve intendersi qualunque miglioramento della situazione patrimoniale o contrattuale, sempreché tale "vantaggio" sia il risultato di una condotta fraudolenta.

Il "profitto" preso in considerazione nel reato di truffa non coincide con l'utile o l'accrescimento patrimoniale effettivo, potendo comprendere anche la semplice probabilità di accrescimento patrimoniale, ovvero presentare natura non patrimoniale.

(...) II. - B.G. è chiamato a rispondere di truffa: ai sensi degli artt. 508, 509, 492 del codice penale abrogato in vigore al tempo dei fatti per i quali si procede, ed ai sensi dell'art. 204 della nuova codificazione penale di questa Repubblica.

È bene dire subito - respingendo la prima istanza conclusionale del difensore - che il reato, non prescritto secondo l'abrogata normativa penale, non lo è neppure secondo quella ora vigente: determinanti al riguardo sono l'entità della pena edittale (art. 204), il conseguente termine prescrizione ordinario (art. 54, n. 2), gli atti processuali compiuti e l'efficacia interruttiva degli stessi (art. 57), pur nel limite di tempo fissato dall'ultima disposizione dello stesso art. 57.

Il reato, accertato il 23 agosto 1973 (com'è detto nel capo d'imputa-

⁷⁵ Confronta Sent. C.d.L. 05.12.1980 n. 187, Proc. Pen. N. 825 Anno 1980 (233); Sent. C.d.L. 11.03.1988 n. 35, Proc. Pen. N. 1382 Anno 1987 (316). Contra Sent. G.d.A. 23.02.1983 n. 48, Proc. Pen. N. 1835 Anno 1981 (99).

zione), va riferito alla stessa epoca perché in essa si è verificata l'utilizzazione degli assegni ricevuti: in altre parole, si ritiene che l'attività esecutiva di reato posta in essere dal B., iniziata col confezionamento del prodotto, si sia protratta attraverso la consegna del prodotto stesso e fino all'impiego degli assegni ricevuti in pagamento, continuando con ciò a realizzare la violazione e dell'interesse tutelato e della norma che a quell'interesse appresta tutela, e determinando così una persistenza nella consumazione dell'illecito ben apprezzabile ai fini tanto dell'art. 5 (luogo del commesso reato) quanto dell'art. 55 (tempo del commesso reato) del codice penale.

Alle stesse conclusioni si perviene osservando che si tratta di una truffa realizzata per mezzo di un contratto, e che perciò si consuma nel luogo in cui il contratto ha trovato esecuzione mediante la consegna (fraudolenta) della merce, da una parte, e del prezzo dall'altra, e che protrae il momento consumativo fino a quando il titolo dato in pagamento è stato usato (Bettiol).

III. - Nel merito si osserva: per la nuova, come per la vecchia codificazione, nucleo essenziale del reato di truffa è chiaramente l'inganno col quale una persona viene indotta a compiere un atto capace di determinare una diminuzione del suo patrimonio con profitto di altri.

Si desume da ciò che scopo dell'incriminazione è di apprestare uno strumento di tutela della libertà dispositiva e in genere della libertà di consenso, prima che un mezzo di difesa della integrità patrimoniale ed assai più che un'ipotesi di repressione dell'arricchimento indebito.

Non per nulla l'art. 204 del nuovo codice pone, anche letteralmente, in primo piano l'inganno e l'abuso dell'altrui buona fede (in una parola, l'induzione in errore) ottenuto per mezzo di artifici o raggiri.

Da ciò discende che il conseguimento dell'ingiusto profitto sussiste e perfeziona il reato per il solo fatto che l'agente abbia ottenuto un *quid* che rappresenti comunque un miglioramento della sua situazione patrimoniale o contrattuale: il possesso della cosa, ma anche la rinuncia ad un credito, l'assunzione di un'obbligazione, la consegna di un titolo, l'aggiunta od una certa interpretazione di una clausola contrattuale - sempreché questo vantaggio sia il risultato di una condotta fraudolenta.

E pertanto deve escludersi che il caso concreto possa configurare semplice tentativo di truffa, dal momento che il B. non è riuscito a riscuotere le somme portate dagli assegni ricevuti e da lui posti all'incasso: è necessario non confondere il profitto preso in considerazione dalle norme incriminatrici con l'utile o accrescimento patrimoniale effettivo, potendo quello comprendere anche la semplice probabilità di accrescimento patrimoniale, ovvero presentare natura non patrimoniale.

A questo punto non occorre spendere altre parole per ritenere che B. ab-

bia tratto in inganno Zuccherelli mediante idoneo artificio. Vi è in atti prova certa che egli, assunta una obbligazione contrattuale, questa maliziosamente ha eseguito in modo sostanzialmente diverso da quello dovuto.

Basterà ricordare quanto si è detto a proposito del rilievo della gradazione alcolica nel determinare le caratteristiche di natura e qualità di un liquore, e richiamare le diversità di valore accertate in sede d'analisi fra la gradazione dichiarata e quella effettiva, per concludere agevolmente che B. ha fornito a Zuccherelli una cosa per un'altra. (...).

116

16 Giugno 1975 n. 139

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1726 Anno 1972

Lesioni colpose (artt. 451, 452 n. 4, 456, 460, 539 e 542 c.p. Zupp.)

Guida velocità pericolosa (art. 5 n. 6 Legge 06.03.1922 n. 4 e art. 4 rel. Reg., art. 12, lett. a, Legge 17.03.1964 n. 12)

Lesione colposa - Circolazione stradale - Manovra di emergenza.

Manovra di emergenza e di fortuna è quella eseguita per fronteggiare una situazione di pericolo improvvisa e imprevedibile⁷⁶.

117

26 Giugno 1975 n. 84

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 417 Anno 1975

Furto (art. 194, 1° comma, c.p.)

Perdono giudiziale - Responsabilità penale.

Il perdono giudiziale presuppone l'accertamento della responsabilità penale⁷⁷.

118

26 Giugno 1975 n. 138

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

⁷⁶ Confronta Sent. C.d.L. 26.06.1975 n. 138, Proc. Pen. 487 Anno 1973 (118); Sent. C.d.L. 03.07.1975 n. 135, Proc. Pen. N. 365 anno 1972 (119).

⁷⁷ Conf. Sent. C.d.L. 18.04.1980 n. 52, Proc. Pen. N. 3379 Anno 1979. Confronta Sent. C.d.L. 24.11.1978 n. 82, Proc. Pen. N. 914 Anno 1978 (179); Sent. C.d.L. 22.06.1979 n. 80, Proc. Pen. N. 1872 Anno 1978 (197).

Proc. Pen. N. 487 Anno 1973

Lesioni colpose (artt. 451, 452 e ss., 539, 542 c.p. Zupp.)

Guida velocità pericolosa (art. 5 n. 6 Legge 06.03.1922 n. 13 e art. 4 rel. Reg., art. 12, lett. a, Legge 17.03.1964 n. 12)

Lesione colposa - Circolazione stradale - Manovra di emergenza.

La manovra di emergenza e di fortuna è giustificata quando le probabilità di riuscita siano più alte rispetto a quelle del sinistro⁷⁸.

La manovra è sempre a rischio del conducente che la compie qualora egli, con la sua condotta precedente, abbia posto in essere le condizioni del pericolo che hanno dato origine alla manovra stessa⁷⁹.

119

3 Luglio 1975 n. 135

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 365 Anno 1972

Lesioni colpose (artt. 451, 452 e ss., 539, 542 c.p. Zupp.)

Guida velocità pericolosa (art. 5 n. 6 Legge 06.03.1922 n. 13 e art. 4 rel. Reg., art. 12, lett. a, Legge 17.03.1964 n. 12)

Lesione colposa - Circolazione stradale - Limite massimo di velocità - Norme che regolano la circolazione dei veicoli e dei pedoni - Manovra di emergenza.

L'indicazione di un limite massimo di velocità non esclude l'obbligo del conducente di tenere una velocità inferiore, quando la prudenza ne imponga la necessità in relazione alle particolari condizioni della strada e del traffico⁸⁰.

Le norme che regolano la circolazione dei veicoli e dei pedoni hanno lo scopo preminente di tutelare la sicurezza della circolazione e non creano un diritto di precedenza dell'una o dell'altra categoria⁸¹.

Per manovra di emergenza o di fortuna deve intendersi una manovra anomala, contraria ai normali criteri tecnici ed eventualmente alle regole di comportamento, eseguita per fronteggiare l'insorgenza di

78 Conf. Sent. C.d.L. 03.07.1975 n. 135, Proc. Pen. N. 365 Anno 1972. Confronta Sent. G.P. 24.01.1966 n. 3, Proc. Pen. N. 22 Anno 1963 (11); Sent. G.d.A. 29.09.1966 n. 73, Proc. Pen. N. 152 Anno 1963 (2).

79 Conf. Sent. C.d.L. 03.07.1975 n. 135, Proc. Pen. N. 365 Anno 1972; Sent. C.d.L. 15.05.1981 n. 75, Proc. Pen. N. 1303 Anno 1980. Confronta Sent. C.d.L. 07.04.1982 n. 54, Proc. Pen. N. 243 Anno 1981 (259).

80 Conf. Sent. C.d.L. 09.03.1981 n. 30, Proc. Pen. N. 1108 Anno 1980. Confronta Sent. C.d.L. 25.05.1976 n. 23, Proc. Pen. N. 1746 Anno 1975 (130).

81 Conf. Sent. C.d.L. 22.06.1977 n. 52, Proc. Pen. N. 1787 Anno 1976. Confronta Sent. C.d.L. 21.12.1982 n. 129, Proc. Pen. N. 1835 Anno 1981 (270).

*un'improvvisa ed imprevedibile situazione di pericolo*⁸².

120

6 Ottobre 1975 n. 129

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2208 Anno 1974

Prestazione di attività lavorativa straordinaria senza autorizzazione (art. 16 Legge 17.02.1961 n. 7)

Lavoro - Prestazione di attività lavorativa straordinaria senza autorizzazione - Prestazioni ordinarie.

La diversa durata delle prestazioni ordinarie prevista da un contratto collettivo di categoria rispetto alla Legge 17 febbraio 1961 n. 7 non rileva in sede giudiziale qualora il contratto non sia stato reso pubblico nei modi previsti dalla legge.

(...) I fatti che formano oggetto del giudizio sono esposti con tutta chiarezza nel rapporto dell'Ispettorato del Lavoro, oltre che nei successivi atti fino all'ampio, esauriente dibattimento.

Gli stessi fatti, ed il possibile loro rilievo giuridico penale, fornivano materia al decreto penale impugnato.

Dagli elementi in tal modo acquisiti al giudizio - e dalla valutazione fornitane dalle parti, pubblica e privata, in corso di udienza - il giudicante trae convincimento dell'opportunità di mandare assolto il prevenuto perché non risulta a suo carico l'esistenza di alcun fatto penalmente apprezzabile.

Fondamentale al riguardo è la considerazione dell'art. 16 della vigente Legge sul lavoro (Legge 17 febbraio 1961 n. 7), che disciplina la "durata delle prestazioni" per tutti i prestatori di lavoro subordinato: tale durata "non potrà eccedere le 48 ore settimanali e le 8 giornaliere" (44 settimanali per il personale impiegatizio). E pertanto il successivo comma dello stesso articolo, nel far riferimento a lavoro straordinario (che potrà svolgersi per non più di due ore giornaliere previa autorizzazione dell'Ispettorato), evidentemente considera tale solo il lavoro che ecceda le 48 ore settimanali e le 8 giornaliere (nel caso, non si tratta di personale impiegatizio).

Diversa cosa dal lavoro straordinario è il lavoro festivo (che potrà rientrare oppure no nei limiti dell'orario normale, ma che in ogni caso dovrà essere retribuito con un aumento del 100%) consistente, a tenore

82 Confronta Sent. C.d.L. 07.04.1982 n. 54, Proc. Pen. N. 243 Anno 1981 (259).

del citato art. 16, nell'attività prestata nelle giornate domenicali o nelle festività ordinarie, fra le quali non rientra il sabato.

Ora, vi è in atti piena e non contestabile prova che 9 dipendenti della Soc. A. prestavano attività lavorativa il giorno di sabato 16 novembre 1974, e che gli stessi dipendenti, nella settimana che interessa, hanno lavorato ciascuno per 40 ore. Perciò il lavoro di quel sabato non rappresenta lavoro straordinario e neppure lavoro festivo: per esso perciò non vi era obbligo di preventiva autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro.

Nella sua deposizione l'Ispettore del Lavoro si richiama al contratto collettivo di categoria, che sembra contenere norme diverse da quelle della Legge 1961 n. 7 quanto alla durata delle prestazioni ordinarie. Ebbene, a tacere d'ogni altra considerazione, deve affermarsi che quel contratto non può venire in alcuna considerazione in questa specifica sede di giudizio, dal momento che - in dispregio di precise norme legislative - esso non è stato reso pubblico nei modi previsti da quelle stesse disposizioni legislative.

121

6 Ottobre 1975 n. 133

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N.1401 Anno 1974

Emissione continuata e aggravata di assegni a vuoto (art. 2 Legge 24.11.1970 n. 47, art. 46 n. 3 c.p. Zupp. e art. 35 n. 10 c.p. Zupp.)

Emissione di assegni a vuoto - Successivo pagamento.

Nel reato di emissione di assegni a vuoto non è richiesto che l'autore ricavi dal fatto un vero e proprio profitto patrimoniale con conseguente danno altrui, per cui il successivo pagamento della somma portata dall'assegno nulla toglie alla illiceità dell'originaria mancanza di fondi⁸³.

122

10 Dicembre 1975 n. 107

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 780 Anno 1975

Offesa a pubblico ufficiale (art. 382 c.p.)

Offesa a pubblico ufficiale - Dolo.

⁸³ Conf. Sent. C.d.L. 17.12.1976 n. 120, Proc. Pen. N. 1445 Anno 1976; Sent. G.d.A. 10.09.1977 n. 95, Proc. Pen. N. 327 Anno 1977. Confronta Sent. C.d.L. grado 23.08.1976 n. 80, Proc. Pen. N. 92 Anno 1974 (133).

Nel reato di offesa a pubblico ufficiale la consapevolezza e l'intento di sminuire il prestigio del pubblico ufficiale devono desumersi dal linguaggio considerato nella sua interezza, con riferimento alle circostanze in cui le parole e le frasi sono state pronunciate⁸⁴.

123

10 Dicembre 1975 n. 134

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 883-920 Anno 1975

Furto aggravato (art. 194, 3° comma, n. 2 e 4 c.p.)

Detenzione e trasporto di materiali esplodenti (art. 251 n. 1 e 2 c.p.)

Danneggiamento (art. 203 c.p.)

Concorso di persone (art. 73 c.p.)

Querela - Mancato giuramento di calunnia - Improcedibilità dell'azione penale - Concorso di persone nel reato - Compartecipazione secondaria.

L'azione penale è improcedibile in difetto di conferma della querela per mancata prestazione del giuramento di calunnia⁸⁵.

Nel concorso criminoso non è indispensabile la commissione di atti che rientrino nell'esecuzione materiale del misfatto, ma è sufficiente l'apporto di un contributo al raggiungimento del risultato lesivo.

Non può considerarsi secondaria (ex art. 75, 2° comma, c.p.) l'opera del compartecipe che, immediatamente dopo la sottrazione delle cose altrui da parte di un'altra persona, e quando questa si trova nell'urgente necessità di occultare la refurtiva, consapevolmente trasporta e nasconde quelle cose nella propria abitazione.

124

17 Dicembre 1975 n. 137

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N.191 Anno 1975

Abuso edilizio (art. 62 Legge 29.04.1974 n. 32, in rel. art. 47 Legge 11.12.1974 n. 86)

Abuso edilizio - Demolizione o remissione in pristino dell'opera - Parere della Commissione dei lavori pubblici e dell'edilizia - Demolizione parziale o parziale remissione in pristino.

Ai sensi dell'art. 62 della Legge 29 aprile 1974 n. 32 (legge edili-

⁸⁴ Confronta Sent. C.d.L. 30.03.1979 n. 36, Proc. Pen. N. 2333 Anno 1978 (190).

⁸⁵ Conf. Sent. C.d.L. 09.06.1978 n. 48, Proc. Pen. N. 2119 Anno 1977.

zia), così come modificato dall'art. 47 della Legge 11 dicembre 1974 n. 86 (norme di attuazione del codice penale e di riforma della procedura penale), è obbligo dell'Autorità Giudiziaria disporre, con il provvedimento di condanna, la demolizione delle opere abusive e la remissione in pristino stato⁸⁶.

La norma di cui al secondo comma dell'art. 322 del nuovo codice penale conserva efficacia nella parte relativa al parere non vincolante della Commissione dei Lavori pubblici e dell'edilizia, da intendersi però non come obbligo del giudice, ma quale facoltà nei casi dubbi o di particolare rilievo⁸⁷.

La demolizione parziale e parziale remissione in pristino sono applicabili soltanto se non sia possibile procedere alla demolizione o alla remissione in pristino totali, ovvero se esse non possano seguire senza sacrificio dei diritti e degli interessi legittimi dei terzi in buona fede. L'impossibilità di procedere a demolizione totale o a totale remissione in pristino deve essere impossibilità assoluta e tecnicamente accertata. Tale impossibilità potrà ritenersi, in genere, in tutti i casi in cui demolizione e ripristino totali non possano seguire senza ulteriore pregiudizio della situazione e dei luoghi che la legge intende tutelare⁸⁸.

(...) Deve peraltro risolversi la questione della sanzione accessoria della demolizione. Sorgono al riguardo taluni problemi interpretativi già esaminati nella sentenza resa il 26 febbraio 1975 nel procedimento penale n. 1875 del 1974 contro T.G.F.. Tali problemi conviene riassumere brevemente. Essi nascono dalla successione e, meglio, dal sovrapporsi di alcune norme.

L'art. 62 della Legge sull'edilizia 29 aprile 1974 n.32, entrata in vigore il 1° agosto 1974, comminava la pena della multa da lire 50.000 a lire 5 milioni, con possibilità in caso di recidiva di applicare anche la pena della prigionia da un mese ad un anno, ad ogni ipotesi di violazione della legge stessa; la norma prevedeva inoltre che "col provvedimento di condanna l'Autorità Giudiziaria dispone la demolizione delle ope-

86 Conf. Sent. C.d.L. 26.02.1975 n. 53, Proc. Pen. N. 1875 Anno 1974; Sent. C.d.L. 23.08.1976 n. 75, Proc. Pen. N. 61 Anno 1976; Sent. C.d.L. 15.07.1977 n. 63, Proc. Pen. N. 1045 Anno 1977; Sent. C.d.L. 15.07.1977 n. 64, Proc. Pen. N. 1062 Anno 1977; Sent. C.d.L. 07.12.1977 n. 101, Proc. Pen. N. 2236 Anno 1977; Sent. C.d.L. 31.07.1978 n. 35, Proc. Pen. N. 1073 Anno 1978; Sent. C.d.L. 15.12.1978 n. 93, Proc. Pen. N. 1234 Anno 1978.

87 Conf. Sent. C.d.L. 26.02.1975 n. 53, Proc. Pen. N. 1875 Anno 1974.

88 Conf. Sent. C.d.L. 23.08.1976 n. 75, Proc. Pen. N. 61 Anno 1976; Sent. C.d.L. 07.12.1977 n.101, Proc. Pen. N. 2236 Anno 1977; Sent. C.d.L. 31.07.1978 n. 35, Proc. Pen. N. 1073 Anno 1978.

re abusive e la remissione in pristino stato", radicalmente innovando rispetto alla precedente legge sull'edilizia che concedeva alla Commissione dell'Edilizia la facoltà di richiedere la demolizione delle opere, ed al giudice la facoltà di applicare o meno l'accennata sanzione accessoria.

L'art. 322 del codice penale entrato in vigore il 1° gennaio 1975 stabilisce invece, al secondo comma, "il Giudice, sentito il parere non vincolante della Commissione dei Lavori Pubblici e dell'Edilizia, può ordinare la demolizione delle opere non autorizzate": con ciò sostanzialmente tornando al regime della precedente legge sull'edilizia 13 agosto 1960 n. 22 (art. 339).

Il conflitto fra le due norme (art. 62 della Legge 29 aprile 1974 n. 32 e art. 322, nel suo testo definitivo, del codice penale) è stato sanato con l'art. 47 della Legge 11 dicembre 1974 n. 86, contenente norme di attuazione e di coordinamento del nuovo codice penale. Con detta disposizione l'art. 62 della Legge 29 aprile 1974 n. 32 è stato abrogato e quindi sostituito. La nuova norma consente di applicare a tutte le violazioni della legge sull'edilizia la pena che l'art. 322 del codice penale comminava per le sole costruzioni-ricostruzioni eseguite senza la prescritta licenza: si tratta dell'arresto di secondo grado o, in alternativa, della multa a giorni dal secondo al terzo grado. Con ciò (cfr. relazione alle norme di attuazione e di coordinamento) si è raggiunto un primo risultato di equità: infatti, ove si fossero lasciate convivere le due norme in conflitto, tutte le altre violazioni della legge sull'edilizia (e di quelle leggi che mutuano da questa la sanzione) sarebbero state colpite con misure criminali ed amministrative sostanzialmente più rigorose rispetto a quelle previste per la costruzione-ricostruzione senza licenza, che è invece il reato più grave e più frequente.

In secondo luogo, la norma di cui all'art. 47 della citata Legge 11 dicembre 1974 n. 86 - dopo aver eliminato l'aggravamento specifico di pena previsto in caso di recidiva - ricollega a tutte le violazioni in edilizia la sanzione amministrativa della demolizione e della remissione in pristino stato, con la garanzia del procedimento giurisdizionale ma senza discrezionalità per la pubblica amministrazione e per il giudice. Tanto che al parere preventivo ma non vincolante della Commissione dell'Edilizia è assoggettata soltanto la decisione del magistrato di disporre la demolizione parziale o la parziale remissione in pristino (unitamente ad una imposizione fiscale straordinaria commisurata al valore commerciale delle opere abusive), quando ne ricorrono le condizioni dettagliatamente fissate dall'ultimo comma art. 62 della Legge sull'edilizia.

Ci si deve ora chiedere se, per applicare la sanzione accessoria del-

la demolizione, il Giudice sia in obbligo di richiedere il parere preventivo, seppur non vincolante, della Commissione dell'Edilizia. Ci si deve chiedere, inoltre, se - una volta accertato il reato edilizio - l'integrale demolizione delle opere non autorizzate e la completa remissione in pristino siano rimesse alla discrezionalità del Magistrato, ovvero si impongano come conseguenza dell'accertata illiceità della costruzione. In altre parole ci si deve chiedere quale efficacia possa ancora conservare la norma di cui al secondo comma dell'art. 322 del codice penale.

Ebbene, il modo col quale le norme di attuazione hanno risolto il conflitto di cui prima si è detto non consente che una soluzione: col nuovo testo dell'art. 62 della Legge sull'edilizia, contenuto nell'ambito della nuova normativa penale, si è dettata una disposizione che indubbiamente prevale su quella dell'art. 322 del codice. Allo stesso risultato si perviene applicando il criterio di specialità sancito dall'art. 49 delle stesse norme di attuazione e di coordinamento. Né su tale principio può valere quello della prevalenza della norma più favorevole sancito dall'art. 3 del codice penale: infatti, trattandosi di norma procedurale, se ne deve escludere la ricomprensione nell'ambito di applicazione del principio ora detto. Al più, potrà ritenersi, nell'interesse del prevenuto, la possibilità del Magistrato di sottoporre al parere non vincolante della Commissione dell'Edilizia i casi più dubbi o di particolare rilievo.

Nel caso S. questo Ufficio ha lasciato all'imputato ed al suo difensore ogni possibilità di azione in sede amministrativa. Imputato e difensore hanno, in quella sede, prospettato una particolare soluzione del caso e cioè, in sostanza, hanno chiesto l'approvazione di una variante del progetto. Tutto ciò senza alcun risultato, dal momento che la Commissione dell'Edilizia, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ha respinto questo nuovo progetto.

Nonostante la decisione dell'organo amministrativo e atteso il carattere non vincolante di tale decisione, la difesa chiede ora al giudice di disporre col provvedimento di condanna una parziale demolizione o parziale remissione in pristino che, in buona sostanza, si sostituisce alla mancata approvazione amministrativa del nuovo progetto.

Ora il giudicante ritiene, nonostante il contrario parere del Procuratore del Fisco, che tutto ciò non sia possibile. Infatti, demolizione parziale o parziale remissione in pristino sono applicabili soltanto se non sia possibile procedere alla demolizione o alla remissione in pristino stato totali, ovvero se esse non possano seguire senza sacrificio dei diritti o degli interessi legittimi dei terzi in buona fede. A parte la seconda condizione, che qui non interessa, l'impossibilità a procedere a demolizione totale o a totale ripristino deve essere impossibilità assoluta e tecnicamente accertata: la norma di cui all'art. 62 della Legge sull'edilizia,

modificata dall'art. 47 della Legge 11 dicembre 1974 n. 86, non consente altra interpretazione. Tale impossibilità, in via di esempio, potrà ritenersi quando sia stato realizzato abusivamente un muro di sostegno a contenimento di un terreno oggetto di sbancamento; quando sia stata alterata l'altezza di uno solo di più piani di un edificio condominiale, e in genere in tutti i casi in cui demolizione e ripristino totali non possano seguire senza ulteriore pregiudizio della situazione dei luoghi che la legge intende tutelare.

Ma quello che soprattutto conta in giudizio è la prova del ricorrere della condizione tecnica di impossibilità. Prova che nel presente giudizio non è stata fornita, risultando al contrario l'estrema semplicità delle opere necessarie a riportare la costruzione nei limiti del progetto. Al riguardo sia chiaro che non si vuole equivocare fra remissione in pristino e demolizione: si usi l'uno o l'altro termine, quello che il Tribunale intende stabilire, in conformità al parere della Commissione dell'Edilizia, è che la costruzione dello S. deve essere rimossa o demolita nella parte in cui essa contrasta col progetto approvato e quindi rimessa in opera o ricostruita con le altezze corrispondenti a quelle di cui al progetto. (...).

125

17 Dicembre 1975 n. 147

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 730 Anno 1974

Omicidio colposo (art. 163 c.p., in rel. artt. 5, ult. comma, e 32, ult. comma, c.p.)

Concorso del fatto colposo della persona offesa (art. 88 n. 1 c.p.)

Diritto penale - Nesso di causalità - Condotta colposa del danneggiato - Causa sufficiente dell'evento.

Il diritto penale non ammette la compensazione delle colpe.

La colpa penale dell'imputato resta esclusa ogni qualvolta la condotta del danneggiato sia, da sola, causa sufficiente dell'evento.

(...) In secondo luogo occorre premettere alcune considerazioni sul regime del concorso di colpa elaborato dalla giurisprudenza sammarinese fin dalle prime applicazioni della legislazione stradale del 1922. Al riguardo, è stato più volte affermato che - qualunque cosa si possa in diritto civile - il diritto penale non ammette la compensazione delle colpe. A questo concetto la dottrina e la scienza penalistiche hanno sostituito quello della eliminazione della colpa dell'imputato, allorché l'evento di danno si trovi in nesso di causalità diretta col fatto del danneggiato stes-

so: in altri termini, la colpa dell'imputato resta esclusa quando la colpa del danneggiato escluda il nesso di causalità tra la colpa dell'imputato e l'evento; il ch  si verifica ogni qualvolta la condotta del danneggiato sia, da sola, causa sufficiente del danno.

  alla luce di queste considerazioni che deve essere risolto il caso che forma oggetto del processo.

  chiaro che il conducente di un autoveicolo deve sempre condurlo in maniera ragionevole e prudente. E quindi   in colpa l'automobilista che fa muovere il mezzo quando una persona si trova seduta sul cofano motore. Ma   altrettanto chiaro che ogni soggetto il quale si trovi interessato al procedere di un autoveicolo deve egualmente comportarsi con prudenza e ragionevolezza; invero, non pu  che dirsi imprudente il comportamento di chi, sedutosi per gioco sul cofano di un'autovettura, non ne discende e si ostina nello scherzo, allorch  il conducente di quella, avviato il motore, ripetute volte chiede che gli sia consentito di far partire il veicolo.

Si tenga ben presente, nel caso di specie, che l'auto del G. si trova ferma (non tecnicamente in sosta) sulla sede stradale, in modo del tutto occasionale e in maniera precaria: tanto che il conducente   rimasto seduto al posto di guida ed il motore acceso. Sono, questi, particolari da non sottovalutare, poich  in mancanza di essi o dove essi si presentassero in modo diverso (se il fatto, ad esempio, fosse avvenuto in un'autorimessa, ovvero in un piazzale o zona di sosta anzich  sulla sede stradale di scorrimento: se il conducente fosse in precedenza disceso a terra e risalito poi alla guida al solo scopo di prostrarre lo scherzo; se insomma il veicolo non si fosse trovato in attivit  di circolazione), ad altre conclusioni dovrebbe pervenire il magistrato.

La ricostruzione dei fatti di causa e le considerazioni premesse in diritto inducono a ritenere che la morte di Zanotti trovi causa nel concorso di due distinti fatti colposi, fra loro indipendenti, egualmente capaci di produrre quell'evento di morte. Le prove raccolte sono in tal senso e - per quanto dianzi si   detto sulla natura del processo penale sammarinese - ad esse pu  darsi solo una valutazione: quella in favore dell'imputato, fino ad una pronuncia assolutoria perch  non risulta abbastanza della sua colpevolezza.

Concorso di persone (art. 73 c.p.)

Porto abusivo d'armi (art. 251 n. 4 c.p.)

Danneggiamento - Condotta incriminata.

Integra il reato di danneggiamento comune deturpare o imbrattare cose altrui, allorché si imponga al proprietario un'attività straordinaria ed una conseguente spesa per restituire la cosa al suo stato primitivo⁸⁹.

(...) Assume il difensore che il deturpare o imbrattare cose altrui, non formando oggetto di una norma incriminatrice speciale, come invece è nell'ordinamento penale italiano (art. 639), deve considerarsi fatto che non costituisce reato ma, al più, illecito civile.

Il Tribunale non condivide questa opinione. Con l'art. 639 il codice penale italiano ha delineato una forma attenuata del reato generico di danneggiamento. "Delitti di danneggiamento" sono infatti definiti dalla dottrina (per tutti, Antolisei) quelli delineati negli artt. 635 (danneggiamento comune), 638 (uccisione o danneggiamento di animali altrui) e 639 (deturpamento, imbrattamento di cose altrui), tenuti distinti dagli altri reati patrimoniali perché non implicano il trapasso di un valore economico dal soggetto passivo a quello attivo, ma soltanto il peggioramento della situazione patrimoniale del soggetto passivo. Infatti, il risultato dell'imbrattamento prodotto alla cosa altrui con qualsiasi mezzo impone al proprietario un'attività straordinaria ed una conseguente spesa per restituire la cosa nel suo stato primitivo: si tratta perciò chiaramente di una forma lieve, a volte lievissima, di danneggiamento che, se non intacca l'integrità della cosa, produce pur sempre un danno.

La conseguenza di ciò è semplice. Se il nuovo codice penale sammarinese non ha ritenuto questa ipotesi meritevole dell'onore di una norma incriminatrice speciale (in linea, del resto, con la migliore dottrina italiana), ciò non si traduce affatto nella irrilevanza penale dell'ipotesi medesima che, al contrario, va inquadrata nel danneggiamento comune. Prova di ciò è nell'ampio ventaglio di situazioni prefigurate nell'art. 203 del nostro codice penale e nella conseguente assai ampia alternativa di sanzioni: dalla multa a giorni di secondo grado alla prigionia fino a tre anni, dalla perseguibilità a querela a quella d'ufficio. (...).

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. N. 1824 Anno 1975

Lesioni colpose (artt. 32 e 164 c.p.)

Guida velocità pericolosa (art. 5 n. 6 Legge 06.03.1922 n.13 e art. 4 rel. Reg., art. 12, lett. a, Legge 17.03.1964 n. 12)

Omissione di soccorso - Mancata consapevolezza immediata del sinistro - Successivo arresto del veicolo.

Non risponde del reato di omissione di soccorso il conducente che, non realizzando piena consapevolezza del sinistro al momento dell'impatto, si arresta successivamente, "tornando sui suoi passi".

128

5 Maggio 1976 n. 68

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 575 Anno 1975

Prodotti con segni atti ad ingannare (art. 309 c.p.)

Prodotti e opere dell'ingegno con segni atti ad ingannare - Dolo.

Il dolo nel reato di cui all'art. 309 c.p.(prodotti e opere d'ingegno con segni atti ad ingannare) deve essere, oltre che specifico, orientato (sotto specie di vero e proprio "intento") verso precisi risultati, sorretto da piena consapevolezza di ledere gli interessi altrui e l'interesse collettivo alla chiarezza e correttezza dei rapporti commerciali.

129

19 Maggio 1976 n. 20

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2126 Anno 1975

Abuso edilizio (art. 62 Legge 29.04.1974 n. 32, in rel. art. 47 Legge 11.12.1974 n. 86)

Abuso edilizio - Natura giuridica dell'art. 62 Legge 29.04.1974 n. 32 - Rinvio a giudizio - Specifica imputazione.

La formulazione dell'art. 62 della Legge edilizia, come modificato dall'art. 47 della Legge 11.12.1974 n. 86, è tale da attribuire alla norma natura di precetto penalmente tutelato e, in quanto tale, la sua indicazione nel decreto di rinvio a giudizio costituisce specifica imputazione.

130

25 Maggio 1976 n. 23

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. N. 1746 Anno 1975

Lesioni colpose (artt. 32 e 164 c.p.)

Omessa precedenza (art. 5 n. 6 e 7 Legge 06.03.1922 n. 13 e rel. Reg., art. 12, lett. c, Legge 17.03.1964 n. 12)

Guida velocità pericolosa (art. 5 n. 6 Legge 06.03.1922 n. 13 e art. 4 rel. Reg., art. 12, lett. a, Legge 17.03.1964 n. 12)

Omesso pagamento della tassa di circolazione (art. 8 n.6 Legge 06.03.1922 n. 13)

Lesione colposa - Circolazione stradale - Eccesso di velocità.

Il giudizio sull'eccesso di velocità, anche quando siano stati superati i limiti fissi imposti dalla segnaletica stradale, è relativo e va compiuto caso per caso in rapporto alle condizioni della strada e del traffico, tenendo conto di tutti gli indici rivelatori che il giudice ritenga attendibili. Il giudice, nell'apprezzare l'eccessività o meno della velocità, non è tenuto a precisare in termini aritmetici la velocità tenuta di fatto dall'autoveicolo, e nemmeno il limite massimo ritenuto non pericoloso.

131

18 Giugno 1976 n. 1

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1935 Anno 1975

Ricorso in materia di licenza di caccia (artt. 10, 14, 16 T.U. 05.06.1972 n. 18 e Decr. 02.03.1972 n. 7)

Licenza di caccia - Rilascio e diniego - Potere discrezionale della Gendarmeria.

In materia di rilascio o diniego di licenza di caccia non si deve tener conto delle condanne che non compaiono più sul certificato penale. Tuttavia, esse possono assumere rilievo indiretto nel giudizio di pericolosità ai sensi dell'art. 10 T.U. 05.06.1972 n. 18, sempreché siano accompagnate da ulteriori e concordanti elementi di valutazione - quali ad esempio la condotta anteriore o quella successiva, le condizioni di salute fisica o mentale, i rapporti di famiglia od altri rapporti sociali - e a condizione che tutto ciò sia oggetto di giudizio adeguatamente motivato.

132

23 Agosto 1976 n. 74

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 60 Anno 1976

Abuso edilizio (artt. 1, 2, 61, 62 Legge 29.04.1974 n. 32, in rel. art. 47

Legge 11.12.1974 n. 86)

Abuso edilizio - Responsabilità penale del committente, del direttore e dell'assuntore dei lavori - Demolizione parziale o parziale remissione in pristino - Parere della commissione edilizia.

Il committente titolare della licenza, il direttore e l'assuntore dei lavori sono egualmente responsabili di ogni inosservanza delle norme generali di legge e delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza edilizia. In particolare, la responsabilità del direttore e dell'assuntore dei lavori si configura per "culpa in vigilando", ma anche come vera e propria compartecipazione nel reato in un con l'autore principale ravvisabile nella persona del committente⁹⁰.

È obbligo del giudice richiedere il parere preventivo, seppur non vincolante, della Commissione Edilizia, ove si consideri applicabile la demolizione parziale o parziale remissione in pristino, ovvero la non-demolizione e conseguente imposizione fiscale straordinaria⁹¹.

(...) Ritiene il giudicante, in contrasto con quanto concluso dal Procuratore del Fisco, che dalla vigente normativa discenda chiaramente il principio per cui il committente titolare della licenza, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono egualmente responsabili di ogni inosservanza delle norme generali di legge e delle modalità esecutive che siano eventualmente fissate nella licenza edilizia. In particolare, quando una costruzione edilizia od altra opera soggetta a licenza edilizia venga intrapresa abusivamente, ovvero in difformità della licenza (modificazione del progetto approvato), del fatto risponde penalmente anche il direttore dei lavori che, in tale qualità, è tenuto a vigilare perché l'esecuzione delle opere avvenga in conformità delle norme di legge e delle disposizioni contenute nella licenza edilizia. Il titolo della responsabilità del direttore dei lavori può ben concretizzarsi nella omessa vigilanza, per non essersi cioè tempestivamente sincerato della legalità delle opere, o per non essersi adeguatamente informato dell'andamento dei lavori. Trattasi perciò di responsabilità configurabile anche, ma non esclusivamente, per "culpa in vigilando".

La stessa responsabilità si pone a carico dell'assuntore delle opere tenuto egualmente ad accertarsi, in primo luogo, della legalità delle ope-

⁹⁰ Conf. Sent. C.d.L. 23.08.1976 n. 75, Proc. Pen. N. 61 Anno 1976. Confronta Sent. C.d.L. 30.11.1979 n. 196, Proc. Pen. N. 2136 Anno 1979 (211); Sent. C.d.L. 11.12.1979 n. 289, Proc. Pen. N. 2025 Anno 1978 (213).

⁹¹ Conf. Sent. C.d.L. 21.01.1977 n. 1, Proc. Pen. N. 2291 Anno 1976; Sent. C.d.L. 15.07.1977 n. 63, Proc. Pen. N. 1045 Anno 1977.

re delle quali ha assunto l'appalto e, in secondo luogo, che l'esecuzione delle opere medesime avvenga in conformità delle norme di legge.

È ben chiaro da ciò che direttore ed assuntore dei lavori realizzano una vera e propria compartecipazione nel reato in un con l'autore principale ravvisabile nella persona del committente.

Base normativa di quanto ora affermato è nell'art. 61 della vigente legge sull'edilizia. Sono strumenti di applicazione di tale norma le disposizioni contenute all'art. 14 per cui, prima di dare inizio ai lavori, il titolare della licenza deve comunicare all'Ingegnere Capo dell'U.T.S. il nominativo e la residenza del direttore dei lavori e del costruttore; questi a loro volta devono comunicare l'accettazione dell'incarico; ogni e qualsiasi variazione successiva deve essere comunicata all'U.T.S. "preventivamente". In mancanza di variazioni, ed ove non siano adottate le cautele di cui al secondo comma dell'art. 61, la responsabilità del costruttore e del direttore dei lavori - avendo natura prevalentemente oggettiva - non può essere esclusa se non attraverso un imponente corredo di prove. (...)

(...) Deve inoltre disporsi la demolizione delle opere abusive. A questo riguardo si fa richiamo alla sentenza resa il 26 febbraio 1975 nel procedimento penale sommario n. 1875 del 1974 contro T.G., tuttora gravato di appello. In questa sentenza si è cercato di precisare il rapporto esistente fra l'art. 322 del codice penale e la vigente legislazione speciale sull'edilizia, affermando l'obbligo dell'autorità giudiziaria di disporre, col provvedimento di condanna, la demolizione delle opere abusive e la remissione in pristino stato: e ciò senza onere di chiedere parere preventivo, seppur non vincolante, alla Commissione edilizia. Tale parere invece è necessario ove si ritenga l'applicabilità della demolizione parziale o parziale remissione in pristino, ovvero della non-demolizione cui segua un'imposizione fiscale straordinaria. (...).

23 Agosto 1976 n. 80

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 92 Anno 1974

Emissione di assegni a vuoto (art. 2 Legge 24.11.1970 n. 47)

Processo penale - Rito sommario - Costituzione di parte civile - Emissione di assegni a vuoto - Rapporto di credito tra emittente e beneficiario.

Nel processo con rito sommario, in caso di mancata citazione della parte lesa, la dichiarazione di costituzione di parte civile può essere ef-

fettuata anche in un'udienza successiva a quella fissata per la trattazione della causa.

L'inesistenza di un rapporto di credito intercorrente fra beneficiario ed emittente dell'assegno è irrilevante ai fini della configurazione del reato di emissione di assegni a vuoto, in quanto non si richiede che dal fatto l'agente ricavi un vero e proprio profitto patrimoniale, con corrispondente decurtazione del patrimonio altrui⁹².

134

11 Ottobre 1976 n. 97

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 659 Anno 1976

Veicolo con silenziatore inefficiente (art. 1 Decr. 16.07.1955 n. 24)

Omesso rinnovamento dell'abbonamento della radio sull'autovettura (art. 1 Legge 03.03.1941)

Veicolo con silenziatore inefficiente - Prova della rumorosità del veicolo - Contravvenzione - Elemento psicologico.

La prova della rumorosità del veicolo con silenziatore inefficiente non deve necessariamente essere esperita mediante apparecchi idonei, ma può essere raggiunta con ogni altro mezzo.

Il reato contravvenzionale non richiede particolari indagini sull'elemento psicologico, e quindi sull'animo col quale il reato stesso è stato commesso mediante realizzazione di una certa condotta.

135

11 Ottobre 1976 n. 130

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 685 Anno 1976

Offesa a pubblico ufficiale (art. 382 c.p.)

Offesa a pubblico ufficiale - Atti arbitrari del pubblico ufficiale (art. 383 c.p.) - Offesa penalmente punibile - Stato d'ira.

La scriminante di cui all'art. 383 c.p. (atti arbitrari del pubblico ufficiale) presuppone un atto arbitrario specifico, e cioè un atto ingiusto compiuto con piena consapevolezza e con il deliberato proposito di nuocere o di venir meno ai doveri relativi alla funzione pubblica svolta.

L'offesa al pubblico ufficiale è penalmente punibile solo in presenza di gesti, atti e parole che, sotto il profilo di una valutazione conforme

⁹² Confronta Sent. C.d.L. 15.06.1977 n. 23, Proc. Pen. N. 327 Anno 1977 (153).

*alla sensibilità sociale media, ledano inequivocabilmente l'onore o il decoro del pubblico ufficiale in quanto persona fisica ed in quanto persona rivestita di pubblica funzione*⁹³.

Lo stato d'ira non esclude il dolo nel reato di offesa a pubblico ufficiale qualora l'agente abbia avuto piena consapevolezza di offendere un pubblico ufficiale.

11 Ottobre 1976 n. 134

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 206 Anno 1976

Guida in stato di ebbrezza (art. 16 Legge 17.03.1964 n. 12)

Guida senza patente (art. 2, 9° comma, Legge 17.03.1964 n. 12)

Guida senza patente - Ritiro della patente - Guida in stato di ebbrezza - Pene edittali ex Legge 17 marzo 1964 n. 12 - Legge 11 dicembre 1974 n. 6.

*Il ritiro materiale della patente di guida da parte dell'Autorità, con provvedimento legittimo o meno, impone al titolare di astenersi dalla guida*⁹⁴.

Le pene edittali previste dalla Legge n. 12 del 1964 per la guida senza patente e per la guida in stato di ebbrezza devono considerarsi corrispondenti, in applicazione della Legge 11 Dicembre 1974 n. 86 (norme di attuazione del codice penale e di riforma della procedura penale), all'arresto di terzo grado ed alla multa a giorni.

(...) Per tali atti V. L. M. veniva rinviato a giudizio penale sommario. In particolare si contestano due episodi di guida in stato di ubriachezza (il 27 dicembre 1975 ed il 9 febbraio 1976) ed un episodio di guida senza patente (il 9 febbraio 1976).

All'udienza dibattimentale non sorgono questioni circa la dinamica e la natura dei fatti: gli organi di Polizia confermano integralmente denunce e rapporti: l'imputato, dopo un primo tentativo di sminuire la gravità del primo episodio, ha reso il 22 giugno 1976 ampia e spontanea confessione.

Sennonché nel proprio intervento conclusivo il difensore - pur facen-

93 Confronta Sent. C.d.L. 16.12.1988 n. 90, Proc. Pen. N. 534 Anno 1988 (333).

94 Contra Sent. G.d.A. 07.07.1977 n. 77, Proc. Pen. N. 206 Anno 1976 (58). Confronta Sent. C.d.L. 09.11.1979 n. 285, Proc. Pen. N. 1567 Anno 1979 (206).

do istanza per l'applicazione di pena contenuta nel minimo - avanza il dubbio che il secondo reato, e cioè la guida senza patente, possa non aver trovato consumazione, atteso il carattere informale del provvedimento col quale da parte di questa Autorità giudiziaria è stato disposto il temporaneo ritiro del documento personale di guida.

Ritiene al contrario il Commissario della Legge la sussistenza del reato di guida senza patente. Ciò, in primo luogo, stante il provvedimento col quale l'Autorità di Polizia, il 29 dicembre 1975, aveva disposto la revisione della patente di guida prevista dall'art. 10 della Legge 17 marzo 1964 n.12; provvedimento giustificato dai fatti accertati il 27 dello stesso mese e dai precedenti comportamenti del V. (cfr. rapporto giudiziario n. 10/311 citato).

Provvedimento la cui opportunità risultava evidente in seguito, stante il ricovero coattivo del V. in ambiente psichiatrico (cfr. allegato fascicolo n. 395 del 1976) e l'accertata reiterazione, il 9 febbraio 1976, del reato di guida in stato di ubriachezza.

Sul provvedimento dell'autorità di Polizia, che non comporta necessariamente il ritiro del documento di guida (a ciò si procede quando l'interessato non si presenti alla revisione disposta ai sensi dell'art. 10, ovvero allorché l'esito degli esami psicofisici porti a concludere per la non idoneità a condurre), si è inserito un provvedimento della Autorità Giudiziaria motivato dalle stesse considerazioni e verbalmente concordato col Comando della Brigata Gendarmeria di Borgo Maggiore.

A seguito di tali atti amministrativi e giudiziari il V. veniva privato del documento di guida. Ora egli ben poteva reclamare, in sede amministrativa ed in sede giudiziaria, e chiedere la restituzione della patente in attesa dell'esito della revisione. Poteva anche sollecitare un rapido esame dei fatti commessi. Poteva fare qualsiasi altra cosa, ma non porsi nuovamente alla guida di un autoveicolo.

La patente di guida la cui validità, legittimamente o meno, motivatamente oppure no, risulti sospesa, preclude al titolare la possibilità di condurre. Il ritiro materiale del documento da parte dell'Autorità, sia oppure no il provvedimento meritevole di revisione, impone al titolare di astenersi dalla guida.

È appena il caso di accennare che la revisione disposta a carico di V. ebbe esito negativo: tanto che solo in prosieguo di tempo egli è tornato in possesso dell'abilitazione a condurre (si veda il fascicolo degli atti della Commissione speciale per la revisione delle pronunce dell'Autorità Sanitaria in materia di requisiti psicofisici richiesti per la guida di autoveicoli, unito al presente incarto).

V. L. M. deve perciò essere dichiarato responsabile dei reati così come a lui ascritti. Si stima equo applicare la complessiva pena dell'arre-

sto per mesi due e giorni quindici, nonché la pena della multa a giorni per lire 30.000. Ciò tenuto conto della diminuzione della spontanea e utile confessione e del fatto che le pene edittali previste dalla Legge 1964 n.12 per la guida senza patente e per la guida in stato di ebbrezza debbono considerarsi corrispondenti all'arresto di terzo grado ed alla multa a giorni- come altre volte deciso- in applicazione della Legge 11 dicembre 1974 n. 86 (norme di coordinamento).

137

29 Ottobre 1976 n. 106

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N.1204 Anno 1976

Emissione di assegni a vuoto (art. 206 c.p.)

Emissione di assegni a vuoto - Delega di firma - Responsabilità del titolare del conto corrente.

Il titolare del conto corrente che delega ad altri la firma per l'emissione di assegni, non risponde del reato di emissione di assegni a vuoto se non è a conoscenza del fatto illecito altrui.

138

19 Novembre 1976 n. 127

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N.1789 Anno 1976

Abuso edilizio (artt. 1, 2, 61, 62 Legge 29.04.1974 n. 32, in rel. art. 47 Legge 11.12.1974 n. 86)

Abuso edilizio - Edificio provvisorio.

A norma degli artt. 1 e 2 della legge sull'edilizia gli edifici provvisori rientrano tra le opere espressamente assoggettate ad autorizzazione preventiva. Pertanto, nessun valore scriminante può attribuirsi alla circostanza di fatto dell'essere l'edificio appoggiato anziché infisso al suolo.

139

19 Novembre 1976 n. 140

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1307 Anno 1975

Truffa (art. 204 c.p.)

Truffa - Assorbimento del reato di emissione di assegni a vuoto.

Deve escludersi concorso tra truffa ed emissione di assegni a vuoto

*qualora l'emissione costituisca l'artificio del reato di truffa*⁹⁵.

(...) Quando l'emissione di assegno a vuoto è artificio del reato di truffa, non vi è concorso fra truffa ed emissione di assegno a vuoto, ma unica fattispecie criminosa sotto il profilo della truffa.

Nel caso di specie, non può ritenersi il solo reato di emissione di assegno a vuoto. Consegnando l'assegno in questione, il prevenuto non solo ha dissimulato la propria insolvenza ma ha finto di pagare, poiché la funzione dell'assegno è appunto quella di mezzo immediato e incondizionato di pagamento; posto in essere questo artificio, altro comportamento di frode il prevenuto ha realizzato chiudendo il conto, e cioè disponendo altrimenti delle somme depositate ed ancora eventualmente presenti presso l'istituto trattario. Da tutto ciò egli ha tratto un profitto: elemento questo essenziale della fattispecie di truffa e non anche di quella di emissione di assegni a vuoto. A quest'ultimo riguardo, occorre non confondere il profitto - che nel reato previsto dall'art. 206 c.p. non è necessariamente patrimoniale e tanto meno deve essere valutabile in denaro - con quello che è il risultato concreto della condotta: la norma incriminatrice citata riconnette in vero una previsione di pena alla semplice emissione di assegno a vuoto, presumendo in questo solo fatto un vantaggio illecito che l'autore si procura in danno di altri; e non richiede che dal fatto l'agente ricavi un vero e proprio profitto patrimoniale con corrispondente decurtazione del patrimonio di altri.

Si aggiunga infine l'ulteriore elemento di raggiro consistente nel presentarsi come operatore commerciale del ramo; nell'offrire merce in vendita e nel farsi accompagnare da persona conosciuta dall'altra parte.

Vi è quindi, nel caso, un comportamento del reo che rappresenta un *quid pluris* rispetto al rilascio dell'assegno scoperto. Questo peraltro è l'elemento essenziale della truffa: di qui l'esclusione del concorso materiale fra i due reati e l'assorbimento dell'emissione di assegno a vuoto nella truffa. (...).

140

26 Novembre 1976 n. 141

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 358 Anno 1976

Truffa (art. 204 c.p.)

⁹⁵ Confronta Sent. C.d.L. 26.11.1976 n. 141, Proc. Pen. N. 358 Anno 1976 (140).

Emissione di assegni a vuoto (art. 206 c.p.)

Concorso di persone (art. 73 c.p.)

Truffa - Concorso con il reato di emissione di assegni a vuoto - Emissione di assegni a vuoto - Girata in garanzia - Uso dell'assegno.

Concorre con il reato di truffa l'emissione di assegni a vuoto che non rappresenti l'unico artificio, ma si inserisca soltanto marginalmente nella complessiva messa in scena posta in essere dal prevenuto⁹⁶.

Concorre con chi ha tratto materialmente l'assegno a vuoto anche chi vi ha apposto firma di girata in garanzia o ne ha fatto uso.

(...) Nel merito, si può in primo luogo affermare questo. Ci troviamo di fronte a fatti suscettibili astrattamente di essere inquadrati sotto specie di truffa; tra questi fatti sta il rilascio di assegni emessi a vuoto. Conviene pertanto esaminare se nel caso ricorrano due reati distinti - la truffa e l'emissione di assegni a vuoto - ovvero un solo reato, la truffa assorbendo l'assegno a vuoto o viceversa.

Consegnando, in cambio di merce, un assegno a vuoto, l'agente non solo dissimula la propria insolvenza, ma altresì finge di pagare, poiché la funzione dell'assegno bancario è appunto quella di mezzo immediato e incondizionato di pagamento. Occorre però non confondere il profitto - che nel reato previsto dall'art. 206 del codice penale non è necessariamente patrimoniale e tanto meno deve essere valutabile in denaro - con quello che è il risultato concreto della condotta e del reato: la norma incriminatrice ora citata riconnette in realtà una previsione di pena alla semplice emissione di assegno a vuoto, presumendo in questo solo fatto un vantaggio illecito che l'autore si procura in danno di altri; e non richiede che dal fatto l'autore ricavi un vero e proprio profitto patrimoniale con corrispondente decurtazione del patrimonio di altri. Al contrario, lo scopo principale dell'incriminazione per truffa è la protezione del patrimonio, prevalente sulla tutela della libertà del consenso: tanto che il reato non esiste, a differenza dell'emissione di assegno a vuoto, quando un effettivo danno patrimoniale non si sia verificato. Infine, la truffa richiede un particolare comportamento del reo - artifici e raggiri - che rappresenta ben evidentemente un *quid pluris* rispetto alla fattispecie dell'emissione di assegno a vuoto.

Nel caso che ci interessa l'emissione e l'uso di assegni scoperti non rappresentano certo l'unico artificio posto in essere dagli imputati; di più, l'uso di assegni irregolari si inserisce soltanto marginalmente nella complessiva messa in scena, non tanto allo scopo di coartare il consenso

⁹⁶ Confronta Sent. G.d.A. 07.09.1977 n. 93, Proc. Pen. N. 358 Anno 1976 (60).

al negozio patrimoniale, quanto invece per ottenere in concreto una consegna di merce senza immediata contropartita.

Da ciò consegue che - ovviamente escluso l'assorbimento della truffa nel reato di emissione di assegni a vuoto - neppure può proporsi l'assorbimento di quest'ultimo reato nella più grave fattispecie criminosa della truffa. Risponde invero all'indole e alla portata dei fatti realizzati dagli agenti il ravvisare in essi gli estremi tanto della truffa quanto dell'emissione di assegni a vuoto, l'un reato concorrendo con l'altro.

Concorso sussiste anche dal punto di vista soggettivo, dovendo ritenersi la piena compartecipazione dei tre imputati a ciascuno dei fatti venuti in luce, la condotta individuale di ciascuno di loro inserendosi, per preventivo concerto, in un'unica ed articolata condotta del gruppo. E perciò dovrà rispondere di emissione di assegno a vuoto anche chi non ha tratto materialmente l'assegno, ma vi ha apposto firma di girata e perciò di garanzia, ed anche chi ne ha fatto uso.

Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale doversi affermare la penale responsabilità dei tre imputati per aver essi, in concorso fra loro ed assumendo ciascuno di loro un proprio ruolo essenziale al conseguimento del risultato comune, indotto altri in errore ed in inganno mediante raggiri ed artifici, fino a giungere a procurarsi un profitto ingiusto. Errore ed inganno consistente nell'introdurre progressivamente presso Zonzini, Salvi e Cardelli il convincimento di trovarsi di fronte a persone solvibili, commercialmente corrette ed in grado di assumere e gestire regolarmente impegni commerciali. Raggiri ed artifici consistenti nelle operazioni commerciali precedenti, di modesto valore e di puntuale svolgimento; nel dare un'immagine di se stessi meritevole di fiducia anche sotto il profilo umano e morale; nel garantirsi vicendevolmente e nel farsi garantire da altri (Berardi Giuseppe): in una parola nel guadagnare giorno dopo giorno la fiducia di Zonzini e dello stesso Berardi e, tramite questi, di altri operatori commerciali sammarinesi. Profitto ingiusto consistente nel valore della merce acquistata e non pagata; ingiusto perché non dovuto, carpito.

In altre parole, il Tribunale ritiene che le deposizioni rese dai danneggiati siano più attendibili di quelle fornite dagli imputati presenti, perché basate su elementi di fatto dei quali è stata accertata la veridicità, anche attraverso le menzogne, le rettifiche interessate, gli atteggiamenti incoerenti, le mezze verità dell'imputato D. M..

Così stretto è il rapporto di compartecipazione di queste tre persone nei fatti ascritti, che non vi è luogo a graduare l'opera prestata da ciascuno - ai fini dell'applicazione della pena -. Essenziale, in vero, è l'intervento di D. M., la persona più conosciuta a San Marino, quanto quel-

lo della S., con ruolo specifico di garante, quanto infine quello di G. che è la persona inserita improvvisamente attraverso il varco creato in precedenza, la persona che veramente abusa delle situazioni di stima e di fiducia artatamente create dai complici.

E perciò si stima equo infliggere a tutti e tre gli imputati la stessa pena che complessivamente, per ambedue i reati, si irroga in mesi sei di prigionia e in lire 150.000 di multa a giorni per ciascuno. Gli imputati in solido sono tenuti alla rifazione delle spese di giustizia.

Alle ordinarie condizioni di legge e, inoltre, subordinatamente all'esecuzione della pena pecuniaria inflitta e al pagamento delle spese del procedimento, la pena detentiva potrà rimanere sospesa per il termine di due anni.

141

10 Dicembre 1976 n. 126

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1109 Anno 1975

Lesioni colpose (artt. 32 e 64 c.p.)

Circostanze aggravanti - Contestazione - Lesione colposa - Prescrizione - Sospensione ex art. 3 Legge 11.12.1974 n. 86 (norme di attuazione del c.p.).

Non è ammissibile ritenere a carico dell'imputato una circostanza aggravante non contestatagli in sede di finale costituito, per i processi ordinari, o in sede di decreto di citazione a giudizio, per quelli sommari⁹⁷.

Il corso della prescrizione rimane sospeso, ove sia stata disposta perizia medico-legale intesa ad accertare le conseguenze di un reato di lesione colposa, per un periodo non superiore ai tre mesi calcolato dal giorno dell'accettazione dell'incarico fino alla data del deposito della relazione peritale. La prescrizione resta invece sospesa senza limiti di tempo allorquando, disposta la medesima perizia, il protrarsi della malattia impedisca al tecnico incaricato di fornire le risposte ai quesiti formulati dal giudice⁹⁸.

(...) A tal proposito il giudicante deve rifarsi ai principi espressi, in modi-

⁹⁷ Conf. Sent. C.d.L. 17.12.1976 n. 125, Proc. Pen. N. 862 Anno 1975; Sent. C.d.L. 21.01.1977 n.5, Proc. Pen. N. 571 Anno 1975.

⁹⁸ Conf. Sent. C.d.L. 17.12.1976 n. 125, Proc. Pen. N. 862 anno 1975. Confronta Sent. G.d.A. 09.04.1985 n. 35, Proc. Pen. N. 746 Anno 1983 (1/3).

fica di numerose sentenze di primo grado, dal giudice di appello per le cause penali sommarie: in modo particolare, nella sentenza resa il 3 agosto 1976 nel procedimento penale n. 400 dell'anno 1973 contro B. S..

Con la richiamata sentenza il Magistrato d'appello esamina in primo luogo il rilievo che viene ad assumere sul tempo di prescrizione del reato di lesioni colpose la circostanza aggravante speciale di cui al terzo comma dell'art. 164, in riferimento al secondo comma dell'art. 163, del codice penale. Che, nell'ipotesi di sussistenza di tale aggravante, la prescrizione del reato *de quo* si maturi in due anni, è fuori dubbio. Sennonché, insorge subito un problema d'ordine generale e prettamente processuale: se cioè sia ammissibile ritenere a carico dell'imputato una circostanza aggravante non contestatagli in sede di finale costituito per i processi ordinari, od in sede di decreto di citazione a giudizio per quelli sommarie. È bene dire subito che l'aggravante speciale in parola non risulta in nessun modo contestata all'odierno prevenuto.

Ebbene, dopo ampia ed acuta disamina, il Giudice di appello conclude - sulla base dell'art. 136 del codice penale, con sussidio della giurisprudenza intervenuta al riguardo e sulla riflessione circa le emergenze desumibili dalle varie modifiche legislative in tema di procedura penale - affermando il principio che non può tenersi conto di alcuna circostanza aggravante che non sia stata debitamente contestata al prevenuto. Naturalmente, aggiunge quel magistrato, la contestazione non ha necessità di formule rituali, ma occorre che nel capo d'imputazione siano chiaramente enunciati gli elementi che la sostanziano.

Ove non sia stata contestata l'aggravante in discorso, il reato di lesioni colpose si prescrive in un anno: ciò ai sensi dell'art. 54 n. 1 del codice penale, che contempla il maturarsi della causa estintiva in un tale periodo ove si tratti di reato, come per l'appunto la lesione colposa non specificatamente aggravata, punibile, tra l'altro, con la prigionia di primo grado o con l'arresto, ovvero con la multa a giorni.

Altra questione cui la ricordata sentenza B. dedica attenta analisi è quella concernente la sospensione del corso della prescrizione in pendenza di indagine peritale.

Questo Tribunale ha più volte ritenuto che si verifichi sospensione del termine prescrizionale, ai sensi dell'art. 56 del codice penale, ogni qualvolta sia stata disposta perizia medico-legale intesa ad accertare l'esatta entità delle lesioni: e cioè che il corso della prescrizione debba rimanere sospeso fino al deposito dell'elaborato. Ma il Giudice di appello, con la medesima sentenza e sul piano generale, ha ritenuto di non poter condividere questo assunto. Esaminati in tutto dettaglio i casi di sospensione per accertamento pregiudiziale (cfr. art. 56, primo comma, del codice penale), egli afferma il principio che il caso di perizia medi-

co-legale debba esclusivamente inquadrarsi nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 3 della legge 11 dicembre 1974 n. 86, contenente norme di attuazione del codice penale: detto comma fissa un termine di sospensione di mesi tre, restando salva soltanto l'ipotesi di cui al primo comma dello stesso articolo (quando la scienza medica non sia in grado di pervenire alle conclusioni richieste per il protrarsi della malattia). Il periodo di sospensione è di mesi sei ove sia stata disposta perizia psichiatrica o biopsichica.

Ne consegue che la sospensione durerà per tutto il tempo intercorrente dal giorno dell'accettazione dell'incarico fino alla data del deposito; se, per avventura, tale periodo dovesse superare i tre (o i sei) mesi, il corso della prescrizione riprenderà a decorrere e al giudice spetterà solo, ove lo ritenga necessario e ne sussistano i presupposti, di dichiarare senz'altro decaduto dall'incarico il perito ai sensi dell'ultimo comma del menzionato art. 3; senza che ciò, tuttavia, comporti un'ulteriore sospensione del termine di prescrizione.

La ricordata sentenza d'appello enuncia così il principio generale che "il corso della prescrizione rimane sospeso, ove sia stata disposta perizia medico-legale intesa ad accertare le conseguenze di un reato di lesione colposa, per un periodo non superiore ai tre mesi calcolato dal giorno dell'accettazione dell'incarico fino alla data del deposito della relazione peritale. La prescrizione resta invece sospesa senza limiti di tempo allorquando, disposta la medesima perizia, il protrarsi della malattia impedisca al tecnico incaricato di fornire precise risposte ai quesiti formulati dal giudice".

Tenuto conto dei principi ora sommariamente esposti - e per i quali comunque si rimanda all'integrale lettura della ricordata sentenza di secondo grado - non c'è chi non veda l'intervenuta estinzione del reato contestato all'odierno prevenuto.

Basterà infatti considerare il giorno al quale il fatto rimonta; aggiungere lo spazio di un anno e, ancora, in virtù degli atti interruttivi istruttori, lo spazio di sei mesi; aggiungere infine il periodo di sospensione corrente dall'accettazione peritale (non sicuro in atti, mancando un verbale di accettazione, ma da considerarsi in concreto corrispondente alla notifica del provvedimento di nomina) fino al deposito dell'elaborato. Sul piano pratico conviene aggiungere il tempo a disposizione del Commissario della Legge per il deposito della sentenza. Vi è in tal modo quanto basta per ritenere che il principio di economia e tempestività dei giudizi impone senz'altro, nel caso presente, di far sì che dell'incidente, delle relative colpe e dei conseguenti danni possa senz'altro interessarsi il giudice civile, quale unico attuale giudice naturale (...).

10 Dicembre 1976 n. 137

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 469 Anno 1976

Pulizia di organi meccanici in moto (artt. 35 e 149 Legge 02.07.1969 n. 40)

Lavoro - Pulizia di organi meccanici in movimento in contravvenzione al divieto - Responsabilità del lavoratore.

L'omessa affissione nei luoghi di lavoro dell'avviso relativo al divieto di pulizia di organi meccanici in movimento non esclude la penale responsabilità del lavoratore che contravvenga a tale divieto⁹⁹.

(...) Ritiene il Tribunale di dover affermare e ribadire la responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascritto. L'art. 35 della citata legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è esplicito nel vietare che si intervenga su elementi in moto delle macchine, sia per pulire che per oliare od ingrassare gli elementi stessi. È ben vero che la norma consente una deroga ove l'intervento sulla macchina in movimento sia richiesto da particolari esigenze tecniche: non si ravvisa però l'esistenza di una particolare esigenza tecnica nel fatto che l'arresto della macchina comporti un difettoso stampaggio su di un pezzo del tessuto in lavorazione. Inoltre, ove particolari esigenze tecniche siano riconosciute, l'intervento sulla macchina in movimento deve essere accompagnato dall'uso dei mezzi più idonei ad evitare ogni pericolo: cosa che il S. poteva fare usando un qualsiasi strumento atto ad impedire il contatto diretto della mano con la catena in movimento. Infine, particolari esigenze tecniche possono essere riconosciute soltanto dai dirigenti dello stabilimento, i quali dovranno in conseguenza dare opportune istruzioni ed assumere precise responsabilità: cosa che il teste Tonolli sembra escludere.

È vero inoltre che del divieto stabilito dall'art. 35 citato i lavoratori devono essere resi edotti mediante avvisi chiaramente visibili: ma è vero anche che la mancanza - accertata nel caso presente - di tali avvisi non esonera il dipendente da responsabilità.

Da ultimo, è opportuno ricordare che l'art. 5 della medesima Legge 1969 n. 40, pone a carico dei lavoratori preciso e responsabile obbligo di osservare tutte le norme intese a prevenire infortuni sul lavoro, ed in

⁹⁹ Conf. Sent. G.d.A. 15.07.1977 n. 81, Proc. Pen. N. 469 Anno 1976.

particolare a non compiere di propria iniziativa manovre che possano compromettere la propria sicurezza. (...).

143

17 Dicembre 1976 n. 118
 Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)
 Proc. Pen. N. 1512 Anno 1976
 Lesioni colpose aggravate (artt. 32 e 164, in rel. art. 163, ult. comma, c.p.)
 Omessa precedenza (art. 5 n. 6 e 7 Legge 06.03.1922 n. 13 e art. 4 rel. Reg., art. 12, lett. c, Legge 17.03.1964 n. 12, in rel. all'art. 6 del 2° allegato alla Legge 30.12.1935 n. 24, art. 44 Legge 11.12.1974 n. 86)
Lesione colposa - Circostanza di aggravamento ex art. 164, 3° comma, c.p..

La circostanza particolare di aggravamento delle lesioni colpose, di cui al 3° comma dell'art. 164 c.p., non può essere presunta con l'accertata inosservanza delle norme sulla circolazione stradale, ma deve trovare valido e specifico corredo probatorio¹⁰⁰.

144

17 Dicembre 1976 n. 120
 Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)
 Proc. Pen. N. 1445 Anno 1976
 Emissione di assegni a vuoto (art. 206 c.p.)
Emissione di assegni a vuoto - Contestazione del protesto.

È responsabile del reato di emissione di assegni a vuoto colui che, pur avendo versato una somma superiore all'importo dell'assegno anteriormente al protesto, non abbia contestato il protesto e, prima di questo, la dichiarazione resa dal funzionario della banca circa la mancanza di fondi.

145

21 Gennaio 1977 n. 7
 Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)
 Proc. Pen. N. 62 Anno 1976
 Lesioni colpose (artt. 32, 164 c.p.)

100 Confronta Sent. C.d.L. 01.07.1988 n. 77, Proc. Pen. N. 2113 Anno 1987 (325).

Lesione colposa - Circolazione stradale - Concorso della parte lesa - Colpa lievissima.

Il concorso di colpa lievissima della parte lesa può aver rilievo soltanto in sede civile¹⁰¹.

146

29 Aprile 1977 n. 9

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2129 Anno 1976

Vendita di prodotti non genuini (art. 310 c.p.)

Vendita di prodotti non genuini - Prodotti alimentari destinati all'infanzia (art. 310, 2° comma, c.p.) - Artt. 103 e 183 del Regolamento d'Igiene (Decreto 21.01.1954 n. 3): assorbimento.

L'ipotesi aggravata (art. 310, 2° comma, c.p.) del misfatto di vendita di prodotti non genuini deve intendersi limitata ai prodotti alimentari espressamente ed esclusivamente destinati all'infanzia.

La fattispecie incriminatrice descritta nell'art. 310 c.p. assorbe, per il principio di specialità, quella prevista dagli artt. 103, lett. b) e 183 del Regolamento d'Igiene (Decreto 21.01.1954 n. 3)¹⁰².

Il 4 gennaio 1977, su denuncia dei Vigili Urbani, questo Tribunale pronunciava decreto penale di condanna a carico di G.G., ritenuto responsabile del misfatto di vendita di prodotti alimentari non genuini ai sensi degli artt. 310 e 311 del codice penale. Ciò per avere G. posto in commercio farina non commestibile, in quanto alterata nella sua composizione da sviluppo di parassiti animali (cfr. relazione d'analisi in atti).

Insieme alla pena pecuniaria - applicata sotto specie di multa a giorni per il complessivo importo di lire 50.000 - veniva irrogata anche quella dell'interdizione dal commercio per la durata di cinque giorni.

Contro il provvedimento di condanna interponeva reclamo l'avv. Renzo Bonelli: l'impugnazione è limitata alla pena dell'interdizione, definita sproporzionata al fatto, oltre che non prevista dalle norme richiamate nel decreto penale. In particolare, a giudizio dell'avv. Bonelli, l'art. 311 del codice penale prevede l'applicazione dell'interdizione solo per lo specifico reato di cui al secondo comma dell'art. 310, e cioè

101 Conf. Sent. C.d.L. 07.05.1982 n. 44, Proc. Pen. N. 2300 Anno 1980.

102 Confronta Sent. C.d.L. 31.05.1985 n. 67, Proc. Pen. N. 3230 Anno 1983 (294).

quando il prodotto non genuino posto in commercio è rappresentato da sostanza alimentare destinata all'infanzia: cosa che non può dirsi per la farina.

La doglianza è fondata ed il decreto penale deve essere revocato nella parte in cui irroga la pena dell'interdizione dal commercio per cinque giorni. E' ben vero che la farina rappresenta sostanza alimentare di base, sostanza cioè impiegata per la preparazione di un gran numero di prodotti alimentari e perciò anche, o in special modo, di quelli normalmente destinati all'infanzia. La fattispecie tuttavia presa in considerazione dal legislatore sembra essere quella specifica dei prodotti alimentari espressamente od esclusivamente destinati all'infanzia: quelli cioè che, comunque denominati, sono di norma usati soltanto nei primi anni di vita, ovvero quelli espressamente definiti per l'infanzia dal produttore nella stessa denominazione del prodotto.

Non vi è luogo a decidere sulla penale responsabilità dell'imputato quanto al generico reato di vendita di prodotto alimentare non genuino. Basterà solo ricordare che la previsione contenuta nell'art. 310 del codice penale assorbe, per il principio di specializzazione, quella degli artt. 103, lettera b, e 183 del regolamento d'igiene (Decreto 21 gennaio 1954 n.3). Il principio di specializzazione o di specialità comporta infatti, nel concorso apparente di norme, il prevalere della disposizione che in modo più specifico contempla il fatto preso in esame: indipendentemente dalla denominazione giuridica del reato e tanto più dalla legge che prevede il reato. Pertanto un reato previsto nel codice penale, e riguardante materia d'igiene, può ben prevalere su altro reato seppur previsto nel regolamento d'igiene. L'art. 103 di quest'ultimo regolamento rappresenta quindi, nel caso di specie ed in tutti i casi analoghi, la norma di supporto, e cioè la disposizione tecnica sulla base della quale valutare se il prodotto in questione debba oppure no definirsi non genuino o addirittura non commestibile. (...).

29 Aprile 1977 n.13

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 844 Anno 1977

Accettazione di utilità per un atto già compiuto (art. 374 c.p.)

Omissione di atti d'ufficio (art. 378 c.p.)

Omissione di atti d'ufficio - Pubbliche funzioni svolte per interposta persona - Responsabilità del pubblico ufficiale.

Chiunque svolga permanentemente, per mandato conferito alla persona, funzioni pubbliche al servizio di un ufficio o ente dello Stato, con-

serva qualità e doveri di pubblico ufficiale anche al di fuori dei limiti dell'ordinario tempo lavorativo, specie se quelle pubbliche funzioni possa svolgere ed in effetti svolga per interposta persona. Della condotta di quest'ultima il pubblico ufficiale assume piena responsabilità, essendo unica ed indivisa la gestione di quel servizio, e restando ininterrotti il rapporto funzionale e la relazione fiduciaria fra lo stesso pubblico ufficiale e il pubblico ente.

Il 18 novembre 1976 il Segretario di Stato per gli Affari Interni trasmetteva al Tribunale tre verbali di sopralluogo ed altri documenti riassuntivi dell'esito dei controlli effettuati dall'Ente per il Turismo al camping della Murata.

Risultava da tali controlli che, il 9 settembre, il custode S.M. aveva registrato la presenza di 4 autoveicoli, 3 tende, 1 roulotte e 10 persone, mentre era stata accertata la presenza di 15 autoveicoli e 15 fra tende e roulotte. Il 14 settembre, contro la presenza accertata di 10 auto, 7 tende e 4 roulotte, il custode registrava 2 sole auto, 1 roulotte e 2 tende. Il 22 settembre le registrazioni corrispondevano alle presenze accertate quanto a vetture, ma indicavano 1 roulotte contro le 2 accertate, e 3 tende anziché 4.

Ne deduceva l'Ente per il Turismo (relazione in data 17 novembre, n. 979 di protocollo) che il custode S. avesse trattenuto importi di spettanza dello Stato.

Il 23 novembre quest'ufficio contestava a S.M. il reato di malversazione: ciò con mandato di arresto, limitato per altro all'accompagnamento coattivo dell'imputato. Della contestazione si dava notizia al Capo del Personale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 76 e 77 della Legge Organica per i dipendenti dello Stato.

Di fronte al magistrato, S., prima di ogni altra cosa, spontaneamente ammetteva che inesattezze potevano essersi verificate nell'ambito della gestione e nella tenuta della contabilità del camping. Esse ad ogni modo andavano attribuite a disattenzione, od anche a imperizia o negligenza, da parte sua e dei suoi familiari. Faceva rilevare la situazione precaria del servizio del camping, dalla quale ben potevano derivare sviste ed errori; ma negava di aver intenzionalmente trattenuto somme di spettanza della pubblica amministrazione, incassate nella sua qualità di custode addetto al camping: "non escludo che ciò possa essere avvenuto per dimenticanza, e al riguardo faccio presente che nel 1961 ho subito un incidente stradale con lesioni per le quali mi è rimasta difficoltà di memoria".

Durante lo stesso interrogatorio l'imputato ammetteva la possibilità

di avere riscosso somme da frequentatori del camping, omettendo però di staccare il biglietto e di versare la parte della somma incassata spettante all'Ente del Turismo.

Ammetteva infine di avere dimenticato a volte di richiedere ai campeggiatori il pagamento di quanto dovuto.

Egli peraltro faceva presente che dal 9 al 17 settembre era rimasto assente dal camping, per ferie: durante quel periodo era stato sostituito dalla moglie, che aveva compilato di suo pugno i fogli di presenza di auto, roulottes, tende e campeggiatori.

Infine, a specifica domanda, ammetteva di aver ricevuto somme di denaro da ditte appaltatrici delle gare di tiro a volo e dalla Federazione sammarinese tiro a volo, a titolo di regalia, o per prestazioni lavorative riguardanti il funzionamento e la manutenzione dell'impianto di tiro posto accanto al camping.

Al termine dell'interrogatorio l'imputato veniva ammesso senz'altro al beneficio della difesa a piede libero.

In corso di istruttoria venivano raccolte precisazioni sul rapporto di lavoro esistente tra lo Stato e S., e sulla qualifica spettante a quest'ultimo. Venivano acquisiti documenti riguardanti le retribuzioni, e comunque le somme corrisposte a S. da ditte appaltatrici di gare di tiro e dalla Federazione tiro a volo, nonché le assenze per ferie ed i comandi in servizio fuori del territorio.

Da ultimo, veniva nuovamente ascoltato S. e raccolta la testimonianza della moglie di lui, che riconosceva di aver compilato di suo pugno le registrazioni di presenza al camping nei giorni di assenza del marito per ferie.

Al termine dell'istruzione, in parziale accoglimento di un'istanza del suo difensore, avv. V. Reffi, quest'ufficio modificava l'imputazione originaria e contestava a S., con decreto di rinvio a giudizio, i reati specificati in epigrafe.

L'istruttoria dibattimentale ha consentito solo in parte di colmare le lacune del capo di imputazione. In realtà non è stato possibile accertare il complessivo e totale importo dei compensi corrisposti all'imputato da persone fisiche e giuridiche estranee all'amministrazione dello Stato. Ad esempio, in una nota di spese della ditta Olivieri di Bologna, organizzatrice di gare nel giugno 1976, risulta versata a S. la somma di £ 570.000, che però viene imputata al "custode più due operai", senza ulteriore indicazione che possa avvalorare quanto dichiarato dal prevenuto di aver trattenuto per sé, su quella somma, non più di 140 o 150 mila lire. Ancora: dall'insieme dei fogli paga della Federazione tiro a volo risultano corrisposte a S. somme per un totale di £ 1.600.000, distribuite in 4 anni di attività, quando invece S. dichiara di aver percepito com-

pensi dalla stessa Federazione per non più di due anni.

In dibattimento si accerta anche che i controlli effettuati dall'Ente per il Turismo non sono stati eseguiti in contraddittorio con l'interessato o con i suoi familiari.

In diritto, la prima questione da esaminare è questa: se S. abbia qualifica e responsabilità di pubblico ufficiale. Al riguardo deve considerarsi il complesso delle attribuzioni a lui conferite, risultante in atti da successive elaborazioni di accordi a titolo personale e dall'inserimento nell'organico dello Stato. Se indubbiamente la qualifica di S. è quella di custode dello stand (parametro 106 della Tabella organica), altrettanto certo è che ad essa si aggiunge per contratto la custodia e la gestione del camping annesso allo stand di Murata.

In realtà S. è succeduto al padre V. nelle attività di questi presso il camping e il campo di tiro, e cioè presso il complesso turistico della Murata, ottenendo poi dalla pubblica amministrazione di trasformare un rapporto personale, e più esattamente familiare, in rapporto organico. Le sue specifiche mansioni nell'ambito della gestione del camping, in particolare, hanno formato oggetto di un vero contratto di concessione, il quale prevede che sul ricavato dei biglietti per sosta di persone e mezzi solo una parte sia di spettanza dell'Ente per il Turismo, l'altra spettando invece al gestore.

A fronte di questa situazione - non certo chiara e non facilmente inquadrabile nell'ambito dell'attuale legge organica per i dipendenti dello Stato - va considerata la definizione di pubblico ufficiale secondo il codice penale. L'art. 149 (n. 6 del 2° comma) stabilisce che debbono intendersi pubblici ufficiali "tutti coloro che, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, esercitano funzioni di decisione, rappresentanza, imperio, certificazione od ogni altra pubblica funzione, a servizio della Repubblica o di un ente pubblico". È chiaro con ciò che la più recente legislazione sammarinese ha inteso distinguere nettamente la qualità del pubblico impiegato dalla qualifica di pubblico ufficiale.

Ed allora non è dubbio che tale qualifica spetti a S. trovandosi egli permanentemente, con retribuzione di pubblico impiegato ed emolumenti aggiunti, ad esercitare funzioni pubbliche a servizio di un ente dello Stato. Funzioni pubbliche di rappresentanza, in quanto incaricato di riscossione, e cioè di ricevere somme dovute allo Stato, con maneggio e disponibilità di queste somme; ed in quanto nel possesso materiale e custode di cose mobili ed immobili di proprietà dello Stato.

Si tratta di funzioni non occasionali, ma che discendono dalla specifica competenza dell'interessato nell'ambito di un particolare ramo della pubblica amministrazione. Infine, funzioni consacrate in una situazio-

ne di fatto radicata nel tempo.

Sulla scorta dei fatti accertati e della qualifica da attribuirsi a S., vanno a lui contestati i reati "propri" dei pubblici ufficiali contro l'amministrazione pubblica di accettazione di utilità per atto d'ufficio e di omissione di atti d'ufficio.

Per accertare l'esistenza del primo reato conta poco stabilire se le attività svolte da S. per conto di ditte appaltatrici delle gare di tiro o per conto della Federazione sammarinese tiro a volo rientrassero o meno, materialmente, nei compiti a lui attribuiti dalla pubblica amministrazione. Conta di più il fatto, non opinabile, che quei lavori sono stati svolti in giorni ed in orario di servizio, quindi eventualmente in luogo delle attività dovute. Ma non sembra che le attività menzionate dalla Ditta Olivieri per la retribuzione corrisposta a S. possano senz'altro considerarsi estranee ai suoi compiti: lo stesso può dirsi per gli incarichi dati a S. dalla Federazione tiro a volo: si veda il capitolato di servizio per il custode dello stand in data 12 maggio 1972. Solo che, tali attività ed incombenze svolgendo per conto di terzi, egli veniva meno alla sua principale mansione di custode degli impianti, quindi di controllore delle persone che ne facevano uso. Non a caso l'Ente per il Turismo aveva vietato alla Federazione tiro a volo di avvalersi di personale dipendente da esso Ente.

Unitamente la mancanza di dolo - per carenza di prove circa la piena consapevolezza delle attribuzioni e della qualifica di S. - induce a non procedere contro chi ebbe a dargli compensi non dovuti.

Quanto al secondo reato, si osserva che la qualifica di pubblico ufficiale compete al S. nell'ambito di un complesso rapporto, fatto di dipendenza organica e di affidamento di gestione: incarico quindi conferito alla persona e limitato alla persona, anche se con facoltà di avvalersi dell'aiuto di familiari. Incarico, inoltre, permanente. Ora chi svolga permanentemente, per mandato conferito alla persona, funzioni pubbliche al servizio di un Ufficio o Ente dello Stato, conserva qualità e doveri di pubblico ufficiale anche al di fuori dei limiti dell'ordinario tempo lavorativo, specie se quelle pubbliche funzioni possa svolgere, ed in effetti svolga, per interposta persona. Della condotta di quest'ultima il pubblico ufficiale assume piena responsabilità, essendo unica e indivisa la gestione di quel servizio, e restando ininterrotti il rapporto funzionale e la relazione fiduciaria fra lo stesso pubblico ufficiale ed il pubblico ente.

Se ciò è vero, a nulla rileva la circostanza che S. si trovasse in ferie allorché furono compiuti i controlli con esito per lui negativo. La moglie in realtà svolgeva ruolo di interposta persona, espressamente contemplato dal codice penale nel reato d'interesse privato in atti d'ufficio, ma ben configurabile in ogni altro misfatto dei pubblici ufficiali contro

l'Amministrazione pubblica. E del resto è un fatto che per quel periodo di ferie S. non chiese e comunque non ebbe un sostituto (si veda la deposizione in data 24 novembre 1976), preferendo egli evidentemente dar corso alla sostituzione con persona della sua famiglia, come previsto nel regolamento dei rapporti fra di lui e lo Stato. (...).

148

3 Maggio 1977 n. 11

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2404 Anno 1976

Abuso edilizio (artt. 1, 2, 61, 62 Legge 29.04.1974 n. 32, in rel. art. 47 Legge 11.12.1974 n. 86)

Abuso edilizio - Fattispecie - Successione di leggi edilizie - Legge più favorevole - Onere della prova - Prescrizione - Sanzionabilità in sede amministrativa.

Rientra nel concetto di scavo, previsto dalla legge edilizia n. 32 del 29.04.1974, anche la realizzazione di un bacino imbrifero.

Nell'ipotesi di successione di leggi edilizie spetta al prevenuto provare la realizzazione dell'abuso nel vigore della legge più favorevole.

L'estinzione del reato di abuso edilizio per prescrizione non preclude la sanzionabilità dell'illecito in sede amministrativa.

149

3 Maggio 1977 n. 22

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1746 Anno 1976

Omessa denuncia di possesso di cane (artt. 1 e 29 Legge 16.07.1976 n. 35 c.p.)

Omessa custodia di animali (art. 255 n. 3 c.p.)

Lesioni colpose (artt. 32 e 164 c.p.)

Cooperazione colposa - Omessa custodia di animali.

La cooperazione colposa si distingue dalle cause colpose separate per il nesso di interdipendenza che lega le diverse condotte.

Omette di custodire adeguatamente l'animale colui che tiene un cane in un recinto o in un locale qualsiasi senza essersi assicurato che, all'interno di questi, non possa nuocere a terzi.

(...) La Relazione illustrativa al codice, paragrafo XXVI, così chiarisce: "nella dottrina esiste un vivo dibattito circa la possibilità di ammet-

tere la partecipazione nei reati colposi; il codice risolve affermativamente la questione, non potendo escludersi che la condotta di più persone concorra a determinare l'evento sebbene questo non sia voluto... Rimane il dubbio come distinguere la cooperazione colposa dalle cause colpose separate: il codice ha creduto di poter individuare l'elemento differenziatore in ciò che, nel concorso colposo di più persone, le più condotte sono legate da un nesso di interdipendenza".

Soccorre inoltre la norma dettata dall'ultimo comma dell'art. 2 della Legge 16 luglio 1976 n. 35, per cui "i cani denunciati o non denunciati si presumono appartenere, a tutti gli effetti, al capo famiglia,...salvo prova contraria".

Nel caso di specie manca la denuncia alla competente autorità amministrativa, denuncia alla quale è tenuta ogni persona che sia proprietaria, possieda, custodisca o comunque detenga un cane (art. 1 della ricordata Legge n. 35 del 1976). Deve perciò ritenersi, mancando ogni prova in contrario, che il cane appartenesse ed appartenga tuttora alla famiglia G., ed in particolare al capo famiglia. Questi, nonostante una generica dichiarazione di contrarietà, ebbe a consentire che il figlio E. ricevesse in regalo il cane e trattenesse il cane nella casa; ebbe inoltre a disporre affinché i movimenti dell'animale all'interno della proprietà fossero limitati in modo da non danneggiare l'orto. Essendo, all'epoca dell'acquisto, G.E. minore di età, ancora più evidente è la presa di possesso e la detenzione da parte del padre N.. Nessun peso in contrario assume la circostanza che il cane fosse probabilmente custodito da G.E. come sembra evidenziarsi dal fatto della vaccinazione antirabbica.

Quest'ultima circostanza, e cioè la custodia materiale assunta od affidata a G.E., chiama invece in causa quest'ultimo in qualità di compartecipe nel reato contravvenzionale di cui al primo capo d'imputazione e di cooperazione nel delitto di lesioni, ed altresì nella collegata contravvenzione di cui al secondo capo d'imputazione.

In altre parole, si ravvisa un diretto rapporto di causalità fra i fatti di cui è processo e le condotte fra loro interdipendenti dei due imputati. Di ciò sarà detto ancora nell'esame dei singoli reati.

La seconda questione, portata avanti dal difensore della costituita parte civile, investe la sussistenza del reato previsto dall'art. 255 n. 3 del codice penale, e di cui è contestazione al secondo capo. In che cosa esattamente consista quel "omettere di custodire" previsto dal codice. Ora, prima di ogni altra cosa, è chiaro che la locuzione predetta non si riferisce al caso di chi abbandona o lascia libero un animale pericoloso, poiché tali ulteriori ipotesi figurano come a se stanti nel contesto della stessa norma. Bisogna allora pensare ad una custodia manchevole, lacunosa, continua nel tempo ma inadeguata nella sostanza, come del resto

può ricavarsi dall'art. 9 della più recente legge sulla custodia dei cani, Legge 16 luglio 1976 n. 35: i cani tenuti a guardia di locali facilmente accessibili debbono essere saldamente legati (3° comma); i cani possono vagare liberamente solo in terreni opportunamente recintati o in cortili chiusi inaccessibili al pubblico (5° comma).

La diretta statuizione di queste norme è di tutta evidenza, ma vi è in esse anche una prescrizione più ampia. Non è sufficiente tenere i cani in un recinto o in un locale qualsiasi; occorre anche che, all'interno di questi, l'animale non possa nuocere a terzi. In altre parole: col tenere il cane alla catena il proprietario o possessore avverte i terzi di guardarsi dalla bestia ("cave canem"); ora, per andare esente dall'obbligo di tenere il cane alla catena o comunque saldamente legato, il proprietario deve far sì che il locale non sia facilmente accessibile, ovvero che il terreno sia recintato opportunamente o che il cortile sia anch'esso non accessibile al pubblico. Ma ciò significa anche che il locale, la recinzione del terreno o del cortile devono avere caratteristiche tali da impedire al cane di nuocere, dall'interno, a terzi che si trovino fuori.

Non preoccuparsi di questi particolari, omettere di controllare le possibilità di rischio per terzi estranei significa sottoporre l'animale a custodia non adeguata, ovvero sia omettere di custodire l'animale. (...).

150

8 Giugno 1977 n. 24

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1791 Anno 1976

Abuso edilizio (artt. 1, 2, 61, 62 Legge 29.04.1974 n. 32, in rel. art. 47 Legge 11.12.1974 n. 86)

Abuso edilizio - Nozione di costruzione - Responsabilità penale del progettista.

Ai sensi della legge edilizia il concetto di costruzione non può essere limitato alle opere murarie, non rilevando la natura dei materiali impiegati, né la facilità di smontaggio della struttura realizzata.

Il progettista non può considerarsi responsabile dell'abuso realizzato se, tramite dichiarazione data all'Ufficio Tecnico o per concreta attività prestata, non abbia assunto la direzione dei lavori.

151

8 Giugno 1977 n. 29

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2521 Anno 1976

Furto tentato (artt. 26 e 194, 1° comma, c.p.)

Tentativo - Mezzi idonei.

*Intraprende in modo non equivoco, con mezzi idonei, l'esecuzione del reato chi, usando quei mezzi, è in grado di raggiungere e realizzare l'evento che ha di mira*¹⁰³.

(...) Assume il difensore, e sostanzialmente riconosce anche il Procuratore del Fisco, che l'imputato non meriti condanna per l'assoluta inidoneità dei mezzi usati.

La tesi può essere accolta. Infatti, escluso che si tratti di misfatto mancato ai sensi dell'art. 27 del codice penale, deve esaminarsi se il tentativo di impossessamento, posto indubbiamente in essere da C., configuri il tentativo punibile previsto dall'art. 26 del codice. Nessun dubbio sulla volontà di consumare il reato: essa esiste ed è piena anche se ne andrebbero considerate le particolari motivazioni portate avanti dall'imputato. Ma, prima di ciò, è da vedere se l'esecuzione sia stata intrapresa in modo non equivoco e con mezzi idonei. Si tratta di un unico requisito obiettivo che non sembra ricorrere nel caso in esame. Intraprende in modo non equivoco, con mezzi idonei, l'esecuzione del reato chi, usando di quei mezzi, è in grado di raggiungere l'esecuzione e realizzare l'evento che ha di mira. Ma C. intende rimuovere una pianta alta circa due metri con la sola forza delle mani: cosa non certo impossibile per persona esperta e particolarmente dotata, ma che non può ritenersi rientrante nella normalità. Devono anche considerarsi il tempo di notte e la particolare agitazione che sembra propria del C., l'emotività insomma, quale chiaramente appare dal suo comportamento di fronte alla Gendarmeria.

Il beneficio del dubbio deve giocare in suo favore e indurre ad una sentenza assolutoria perché, in punto di idoneità dei mezzi usati, non risulta abbastanza della colpevolezza.

152

8 Giugno 1977 n. 42

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1228 Anno 1976

Lesioni colpose (artt. 32-164 c.p.)

Guida a velocità pericolosa (art. 5 n. 6 Legge 06.03.1922 n. 13 e art. 4

¹⁰³ Confronta Sent. C.d.L. 14.12.1978 n. 117, Proc. Pen. N. 2615 Anno 1977 (183).

rel. Reg., art. 12, lett. a, Legge 17.03.1964 n. 12)

Omissa precedenza (art. 5 n. 6 e 7 Legge 1922 n. 13, art. 4 Rel. Reg., art. 12, lett. b, Legge 06.03.1964 n. 12)

Lesione colposa - Circolazione stradale - Precedenza - "Luogo non soggetto a pubblico passaggio".

Sussiste l'obbligo di dare la precedenza per chiunque, provenendo da luogo non soggetto a pubblico passaggio, si immetta nella strada principale.

La locuzione "luogo non soggetto a pubblico passaggio" prescinde del tutto dal regime della proprietà dei luoghi.

153

15 Giugno 1977 n. 23

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N.327 Anno 1977

Emissione di assegni a vuoto (art. 206 c.p.)

Emissione di assegni a vuoto - Luogo di emissione - Rapporto sottostante.

Il luogo di emissione di un assegno risulta dal contesto del titolo anche a fronte di una diversa dichiarazione dell'emittente, il quale, omettendo di compilare in tutto o in parte l'assegno, assume la responsabilità di quanto sarà specificato da altri ad integrazione del titolo¹⁰⁴.

Ai fini del reato di emissione di assegni a vuoto è irrilevante il rapporto sottostante, cioè la ragione per la quale il titolo è stato rilasciato.

154

15 Giugno 1977 n. 26

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1833 Anno 1976

Guida in stato di ebbrezza (art. 16 Legge 17.03.1964 n. 12)

Inosservanza dell'obbligo di procedere a destra (art. 7 Reg. 06.03.1922 n.13 e art. 12, lett. i, Legge 17.03.1964 n. 12)

Guida in stato di ebbrezza - Stato di ebbrezza - Ubriachezza manifesta - Sordomutismo.

La legislazione sammarinese non indica a quale tasso alcolico corrisponde lo stato di ebbrezza. Il giudice, con prudente apprezzamento,

¹⁰⁴ Conf. Sent. C.d.L. 15.06.1977 n. 37, Proc. Pen. N. 329 Anno 1977. Confronta Sent. C.d.L. 26.01.1979 n. 3, Proc. Pen. N. 2135 Anno 1979 (185).

*deve ritenere l'esistenza di ebbrezza penalmente rilevante in presenza di una serie di sintomi di natura psicofisica e di numerosi fattori che orientino circostanziatamente il suo giudizio*¹⁰⁵.

*Ai fini del reato di guida in stato di ebbrezza non è necessario lo stato di ubriachezza manifesta previsto dalle norme penali comuni*¹⁰⁶.

Lo stato di sordomutismo può condurre ad una errata diagnosi di etilismo acuto.

(...) Non così per la guida in stato di ebbrezza. L'accertamento di questo reato è generalmente difficile. Una prima difficoltà consiste nel fatto che la legislazione sammarinese, al pari di quella italiana, non indica, come fanno invece numerose legislazioni straniere, a quale tasso alcolico inizi lo stato pericoloso di mancanza di prontezza di riflessi e di capacità di valutazione consistente nell'ebbrezza. In secondo luogo, manca di norma quell'esame alcoolimetrico del sangue, o dell'aria espirata, che solo può dare prova certa e tranquillante dello stato di ebbrezza da alcool.

E' vero però che la mancanza di una definizione legislativa dell'ebbrezza, eventualmente distinta dalla vera e propria ubriachezza, ed il difetto di esame alcoolimetrico - di norma e nel caso particolare - non possono convincere della inapplicabilità della disposizione che vieta e punisce la guida di autoveicoli in quello stato. Il giudice dovrà fare riferimento al proprio prudente apprezzamento, e ritenere l'esistenza di ebbrezza penalmente rilevante in presenza - ad esempio - di instabilità emotiva, di capacità inibitorie ridotte, di incoordinazione muscolare anche lieve, di ritardo della risposta allo stimolo della domanda (sintomi che di norma vengono rilevati in presenza di una alcoolemia compresa fra lo 0,2 ed il 2 per mille), e tanto più in presenza di confusione, di turbe delle sensazioni, di deambulazione vacillante, di parole inceppate, di diminuzione della sensibilità dolorifica (sintomi che di solito depongono per una alcoolemia dal 2 al 3 per mille): oltre che, naturalmente, in presenza di più grave sintomatologia.

Si tratta, è ovvio, di criteri orientativi, giacché numerosi fattori possono far variare i rapporti di cui si è detto: così l'assuefazione all'alcool, l'ingestione di bevande alcoliche a stomaco pieno o a stomaco

¹⁰⁵ Conf. Sent. C.d.L. 18.07.1980 n. 127, Proc. Pen. N. 1277 Anno 1980. Confronta Sent. C.d.L. 03.02.1978 n. 10, Proc. Pen. N. 1165 Anno 1977 (167); Sent. C.d.L. 11.07.1980 n. 121, Proc. Pen. N. 1021 Anno 1980 (226).

¹⁰⁶ Conf. Sent. C.d.L. 21.10.1983 n. 117, Proc. Pen. N. 451 Anno 1983. Confronta Sent. G.d.A. 29.10.1980 n. 160, Proc. Pen. N. 1277 Anno 1980 (83).

vuoto, la speciale sensibilità all'alcool ovvero una particolare resistenza allo stesso, le condizioni psicofisiche generali della persona. Turbano inoltre i rapporti di cui si è detto il sovraffaticamento, le emozioni più vive, o particolari affezioni come quelle di origine epilettica. Questo tuttavia può dirsi sul piano generale: che la presenza dei sintomi accennati depone per uno stato più o meno avanzato di ebbrezza, mentre non è da escludere che un effettivo stato di ebbrezza possa sussistere anche in mancanza di tali sintomi. In secondo luogo, si può e deve dire che, se l'esame alcoolimetrico e quello dell'aria espirata danno al giudice prova sufficiente e conclusiva, non è detto però che la prova dello stato di ebbrezza non possa essere fondata su altri elementi.

Si ritiene infine di poter affermare che è consentito al giudice di basare il suo convincimento anche su deposizioni testimoniali, le quali rendano certa l'esistenza dei sintomi che senza equivoco corrispondono ad una ebbrezza più o meno elevata: particolarmente attendibile, al riguardo, può essere la testimonianza di sanitari.

È appena il caso di aggiungere che per la sussistenza del reato in questione non è necessario lo stato di ubriachezza manifesta preso in considerazione dalle norme penali comuni.

I dubbi e le riserve sulle modalità di accertamento dello stato di ebbrezza, dei quali appena si è detto, si arricchiscono nel caso in esame della particolare condizione di salute dell'imputato, affetto da sordomutismo. È noto come tale condizione sia considerata dai codici e dalla giurisprudenza quale causa di profonda perturbazione del processo formativo della personalità e della vita di relazione: stupisce al riguardo che il nuovo codice penale sammarinese non abbia tenuto adeguato conto di quella che è una pacifica constatazione della scienza medica.

Lo stato di sordomutismo, se da un lato può incidere sulla abitudine di assumere bevande alcoliche, tanto più è in grado di influenzare i rapporti sintomatici di cui si è detto, fino a condurre ad una errata diagnosi di etilismo acuto.

Nel caso che ci interessa, il modo di reagire all'indagine del sanitario è rimasto indubbiamente influenzato sia dallo stato di confusione conseguente al sinistro e sia, può ritenersi, dalla agitazione e dallo sgomento proprio del sordomuto che si trova a dover rendere conto delle proprie azioni in un ambiente ed a persone che egli sente ostili per il solo fatto che non può con esse comunicare. (...).

Proc. Pen. N. 329 Anno 1977

Emissione di assegni a vuoto (art. 206 c.p.)

Emissione di assegni a vuoto - Inesistenza della provvista - Condizione obiettiva di punibilità.

Nel reato di emissione di assegni a vuoto l'inesistenza di adeguata provvista è condizione obiettiva di punibilità non influente quanto alla determinazione del luogo e del tempo del commesso reato.

156

22 Giugno 1977 n. 43

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2063 Anno 1976

Omissione di soccorso (art 5 n.1 Legge 06.03.1922 n.13 e art. 12, 4° comma, Legge 17.03.1964 n. 12)

Omissione di soccorso - Necessità o utilità del soccorso - Lesioni lievi - Elemento psicologico - Responsabilità a titolo di colpa - Obbligo di soccorso.

Il reato di omissione di soccorso si configura come violazione, da parte del conducente di un veicolo, del dovere di fermarsi nel caso di incidente stradale nel quale il veicolo stesso sia rimasto coinvolto e che, per le sue modalità, sia tale da far ragionevolmente ritenere una probabilità di danno alle persone e, quindi, la necessità o quanto meno l'utilità del soccorso¹⁰⁷.

L'obbligo di soccorso non può essere eluso con argomentazioni ex post circa l'inutilità dell'assistenza a causa della lieve entità delle lesioni¹⁰⁸.

Integra l'elemento psicologico dell'omissione di soccorso la consapevolezza del conducente di aver investito un pedone, ovvero di aver provocato la caduta di un motociclista o di un ciclista, mentre, nel caso di urto tra due autovetture, è altresì necessaria la consapevolezza di un danno probabile alle persone.

È punibile a titolo colposo l'investitore che abbia omesso di prestare soccorso non essendosi accorto dell'incidente per negligenza o distrazione.

L'obbligo di prestare assistenza deve essere osservato dal conducente del veicolo anche quando l'investimento non sia conseguenza di un comportamento penalmente illecito.

107 Confronta Sent. C.d.L. 07.05.1982 n. 44, Proc. Pen. N. 2300 Anno 1980 (261).

108 Confronta Sent. C.d.L. 07.05.1982 n. 44, Proc. Pen. N. 2300 Anno 1980 (261).

(...) Il reato di omissione di soccorso si configura come violazione, da parte del conducente di un veicolo, del dovere di fermarsi nel caso di incidente stradale nel quale il veicolo stesso sia rimasto coinvolto e che, per le sue modalità, sia tale da far ragionevolmente ritenere una probabilità di danno alle persone e, quindi, la necessità o quanto meno l'utilità del soccorso. Tale obbligo non può essere eluso con argomentazioni *ex post* circa l'inutilità dell'assistenza a causa della lieve entità delle lesioni. Ad integrare l'elemento psicologico del reato è sufficiente che l'investitore sia stato consapevole dell'investimento di un pedone, della caduta di un motociclista ovvero di un ciclista; mentre può ritenersi che nel caso di urto fra due autovetture torni necessaria la consapevolezza altresì di un probabile danno personale. Avendo natura "speciale", il reato può assumere veste sia dolosa che colposa, e perciò sussiste anche nel caso in cui l'investitore non si sia accorto dell'incidente per negligenza o disattenzione. Per evitare di incorrere nel reato l'agente deve essersi fermato per svolgere, occorrendo, attività di soccorso a favore della persona investita: ove della sua attività non vi sia bisogno, egli potrà limitarsi a restare a disposizione dell'Autorità di Polizia.

Siccome in questo processo non si discute anche della responsabilità dell'incidente e quindi delle lesioni patite da Tomassoni, è di necessità esaminare un altro elemento di consapevolezza: se cioè l'obbligo di prestare soccorso sussista soltanto nel caso in cui il conducente sia responsabile per colpa dell'investimento.

In vero deve affermarsi che alla consumazione del reato è sufficiente l'esistenza di un rapporto di causalità materiale fra la condotta della persona, che poi si dà alla fuga, e l'evento in cui è rimasta ferita un'altra persona. La normativa, sia italiana che sammarinese, porta in realtà l'accento più sul veicolo del cui conducente si tratta che non su quest'ultimo: per la configurazione del reato occorre che il veicolo sia rimasto coinvolto nell'incidente, ne sia stata causa ovvero soltanto occasione, e non è per nulla necessaria la colpa del conducente nell'investimento. Ciò è particolarmente chiaro nell'art. 133 del codice stradale italiano, che prevede la colpa nell'investimento come ipotesi ulteriore rispetto alla fattispecie, come distinto reato concorrente con quello di omissione di soccorso. L'art. 5 n. 1 della Legge 6 marzo 1922 n. 13 sottopone a pena "chi abbandona senza soccorso la persona da lui investita che ne abbia bisogno". L'art. 12 della Legge 17 marzo 1964 n. 12 ribadisce l'obbligo col prevedere la pena accessoria della sospensione o revoca della patente di guida "se il conducente non abbia ottemperato all'obbligo di fermarsi e (obbligo ulteriore ma eventuale, come prima si è

detto) di dare assistenza alla persona investita”.

Nessun accenno a responsabilità del conducente per l'investimento. In altre parole, dalla descrizione della condotta incriminata deriva che il reato presuppone: 1) che vi sia stato un investimento od altro sinistro stradale; 2) che in esso sia rimasta ferita una persona e comunque che sia ragionevole temere, per le modalità del fatto, un danno personale; 3) che il conducente abbia avuto consapevolezza dell'investimento e della probabile conseguente condizione di danno personale, ovvero che tale consapevolezza sia mancata per errore determinato da leggerezza o negligenza. È ben vero che l'obbligo imposto dalle norme sopra richiamate è dettato anche dalla finalità di consentire l'identificazione del colpevole e l'accertamento delle modalità dell'incidente stradale (abbiamo sottolineato ciò nel riportare il testo della norma del 1964), ma ciò non toglie che l'obbligo primario sia quello di solidarietà civile consistente nel prestare il soccorso, e cioè l'aiuto o la vera e propria assistenza: obbligo che ha trovato nell'art. 162 del nuovo codice penale la sua espressione più ampia e articolata.

E del resto sarebbe illogico e contrario ad ogni sentimento di giustizia affermare che l'obbligo di prestare assistenza non debba essere osservato - o possa non essere osservato - quando l'investimento non sia conseguenza di un comportamento del conducente penalmente illecito. Ritenere ciò significherebbe affermare che l'investitore ha facoltà di giudicare, immediatamente ed unilateralmente, della propria colpa e di quella della parte lesa. Facoltà quindi di stabilire se il proprio comportamento di guida ha rappresentato causa diretta ed immediata dell'evento, o sia piuttosto apprezzabile ed assorbente il concorso del fatto colposo altrui. Solo da ciò appare evidente lo scarso fondamento logico di questo assunto. Ma il conducente non ha neppure facoltà di valutare la natura, la gravità o il pericolo di aggravamento delle lesioni, né di ritenere, a suo personale criterio, di potersi allontanare dal teatro dell'incidente per la presenza di altre persone.

In sintesi, il reato di omissione in incidente stradale (diverso il caso dell'art. 162 del codice penale) è tipicamente un reato di pericolo e solo eventualmente di danno. In pratica, non si richiedono eroici sacrifici ma soltanto che l'investitore faccia ciò che è in grado di fare; e perciò un solo elemento di consapevolezza condiziona il perfezionamento del reato: la nozione che il conducente abbia di avere investito una persona, con quanto già si è detto per ciò che attiene al caso di errore. (...).

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1787 Anno 1976

Lesioni colpose aggravate (artt. 32 e 164, in rel. art. 163, ult. comma, c.p.)

Guida a velocità pericolosa (art. 5 n. 6 Legge 06.03.1922 n. 13 e art. 4 rel. Reg., art. 12, lett. a, Legge 17.03.1964 n. 12)

Lesione colposa - Colpa - Circolazione stradale - Obbligo del pedone - Obblighi del conducente - Concorso di cause simultanee.

Nel reato di lesioni colpose la prevedibilità ed evitabilità dell'evento rappresentano l'ultima frontiera della colpa, oltre la quale non vi è colpevolezza ma caso fortuito o accidentale.

La comune prudenza ed ordinaria diligenza impongono ai pedoni, che attraversino la carreggiata al di fuori dei passaggi pedonali, l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in circolazione¹⁰⁹.

Il conducente di veicoli ha l'obbligo di rallentare la marcia in ogni caso di presenza di pedoni in prossimità o sulla carreggiata, anche se fuori dalle strisce pedonali¹¹⁰.

Il concorso di cause simultanee, indipendenti dalla condotta del colpevole, non eccezionali ed imprevedibili per l'agente, non impedisce di ascrivere l'evento dannoso ad effetto della condotta del reo, purché sia dimostrato che quest'ultima abbia contribuito in modo adeguato al verificarsi dell'evento.

(...) In diritto, si impongono alcune considerazioni preliminari. Numero volte questo Tribunale ha escluso la responsabilità del conducente in caso di investimento di minore: quando, da un lato, non vi erano elementi per ritenere una velocità particolarmente elevata e quando, d'altro lato, vi era prova sicura del modo improvviso e repentino, imprevedibile, col quale il minore aveva realizzato l'attraversamento: ad esempio, uscendo di corsa tra due macchine in sosta, da un portone o da un cancello, da una via laterale, o nel caso particolare del bambino che sfugge all'improvviso alla mano di chi l'accompagna (per tutte, si veda la sentenza resa il 3 dicembre 1974 nel procedimento penale n. 173 di quell'anno). Si è detto, in simili casi, che l'evento non era (o non risultava abbastanza) caratterizzato da quella prevedibilità e da quella evitabilità che rappresentano veramente l'ultima frontiera della colpa, il limite oltre il quale non vi è colpevolezza ma caso fortuito o fatto accidentale.

¹⁰⁹ Confronta Sent. C.d.L. 22.01.1982 n. 18, Proc. Pen. N. 1 Anno 1981 (254).

¹¹⁰ Confronta Sent. C.d.L. 21.12.1982 n. 129, Proc. Pen. N. 1835 Anno 1981 (270).

In ogni altro caso, per la presenza di un congruo spazio di effettivo o possibile avvistamento della situazione di pericolo, questo stesso Tribunale ha ritenuto di norma la responsabilità del conducente (per tutte, sentenza 3 luglio 1975 in procedimento penale n. 365 del 1972).

A ben riflettere, si tratta di una semplice applicazione del principio generalissimo per cui il conducente deve, in ogni circostanza, restare padrone del proprio veicolo: in modo da essere costantemente in grado di effettuare quelle manovre che gli competono. In particolare, deve regolare la velocità del mezzo tenendo conto di tutte le circostanze in atto (configurazione dei luoghi, condizioni della strada, intensità della circolazione, visibilità, etc.), così da poter arrestare il veicolo anche dinanzi ad un ostacolo improvviso ma prevedibile. A questo fine deve rallentare, e se necessario fermarsi tutte le volte che le circostanze predette lo esigano.

Due sentenze, lontane fra loro nel tempo, hanno sancito con egual fermezza quest'obbligo. Una sentenza del Giudice Mazza del 25 aprile 1952 ("oltre che in conformità delle leggi e dei regolamenti la velocità degli autoveicoli deve essere regolata caso per caso in modo da evitare ogni pericolo prevedibile": in *Giurisprudenza Sammarinese* 1963, pag. 447) ed una sentenza del Giudice Monti ("deve ritenersi velocità non consentita ai sensi dell'art. 4, comma 1°, del Regolamento 6 marzo 1922 n. 13 quella che è tale da non permettere la padronanza dell'auto-mezzo": *Giurisprudenza Sammarinese* 1964, pag. 346). Tra le varie sentenze del Giudice Ramoino, al riguardo si veda quella pubblicata in *Giurisprudenza Sammarinese* 1963 pag. 505.

Rientra in questo generalissimo dovere di prudenza l'obbligo che grava su ogni utente della strada di prevedere le imprudenze altrui: di queste bisogna tener conto quando si presentino ragionevolmente e apprezzabilmente probabili. Da quest'ultima affermazione discende che - allorquando una situazione di pericolo sia di tale evidenza da poter essere agevolmente superata con l'uso della normale diligenza - non può ritenersi responsabile dell'evento dannoso colui che tale situazione aveva posto in essere; egli in vero ha fornito solo l'occasione di un sinistro che, in effetti, è addebitabile a chi non usò la necessaria diligenza.

Siamo con ciò al rapporto conducente-pedone. Per quanto la legislazione sammarinese non presenti norme sul comportamento che possono o debbono tenere i pedoni, può ritenersi imposto dalla comune prudenza e dall'ordinaria diligenza - per avvicinarsi al caso che qui interessa - l'obbligo dei pedoni, che attraversino la carreggiata al di fuori dei passaggi pedonali, di lasciare la precedenza ai veicoli. Questo però non va inteso nel senso che i pedoni debbano astenersi dall'iniziare l'attraversamento finché la strada non sia completamente libera, perché una simile interpretazione sarebbe in contrasto con il comune buon senso (la

giurisprudenza italiana ritiene lecito l'attraversamento a tappe): tant'è che il conducente di veicoli ha l'obbligo di rallentare la marcia in ogni caso di presenza di pedoni in prossimità o sulla carreggiata, anche se fuori della direzione del veicolo, anche se fuori delle strisce pedonali, e specie se non diano o mostrino di dare la precedenza agli automezzi. Più in generale, le norme e le regole pratiche sulla circolazione hanno lo scopo di tutelare la sicurezza degli utenti e non creano diritti assoluti di precedenza dell'una o dell'altra categoria. In conseguenza, alla vista di un pedone che in qualsiasi modo possa interferire sul suo percorso, il conducente di veicolo a motore deve regolare la velocità in modo da conservare la piena padronanza del mezzo; deve rallentare in modo da potersi tempestivamente arrestare, poiché una simile evenienza è ben prevedibile. (...).

(...) Comunque sia di ciò, è un fatto che S. aveva possibilità di scorgere tempestivamente la manovra di vero e proprio attraversamento da parte della bambina. Infatti: i testi Fiorani e Macina, seppur con elementi di fatto diversi, forniscono prova della circostanza che la minore ebbe, prima, a lasciare le persone intente ad acquistare frutta e verdura, affiancandosi all'autocarro ed iniziando così a spostarsi verso Ventoso, e nello stesso tempo verso il centro della strada; ebbe poi, seguendo questa direttrice obliqua all'asse stradale e procedendo a passo svelto ma non di corsa, ad intraprendere l'attraversamento vero e proprio. La sua quindi non è per nulla quella manovra improvvisa e repentina che S. e Foschi vorrebbero.

È, invece, il comportamento, incauto quanto si vuole, ma tipico del minore e comunque non eccezionale; quindi ragionevolmente e apprezzabilmente probabile, prevedibile; comportamento che S. avrebbe avuto agio di scorgere (solo che avesse prestato attenzione alla guida) ad una distanza certamente superiore ai 3 o 4 metri da lui dichiarati (20 metri dice la teste Macina). Ebbene: pur avendo tutta la possibilità di rendersi tempestivamente conto della situazione di potenziale pericolo; pur avendo occasione di prevedere la manovra della bambina e di prefigurarsi il pericolo effettivo; pur avendo addirittura il modo di vedere l'inizio dell'attraversamento con un certo margine di sicurezza: S. non pone in atto nessuna apprezzabile manovra di emergenza, e solo nell'ambito dell'investimento agisce istintivamente sui freni, si sposta a sinistra, ritorna a destra.

Delle due l'una: o S., distratto, non ha percepito il pericolo potenziale né avvertito quello effettivo - ed è, perciò solo, in colpa - ovvero ha avvertito il pericolo, ma non ne ha tenuto adeguatamente conto, ed è parimenti in colpa. In definitiva, egli ha trascurato, per leggerezza colpevole, di adeguare alla situazione obiettiva la propria condotta di guida

(velocità, attenzione, uso di avvisatore acustico, predisposizione di atti di emergenza).

Riandando a ciò che, in particolare, si è detto prima, la situazione di pericolo era di tale evidenza (si potrebbe dire che assomiglia all'attraversamento di scolari non accompagnati, alla fermata dell'autobus) che poteva essere agevolmente superata con l'uso della più ordinaria diligenza. Così che responsabile dell'evento dannoso è da ritenersi chi non usò quella normale diligenza (S., appunto), mentre chi ha posto in essere la situazione di pericolo (la Gatti, in maggior misura) ha fornito, in realtà, solo l'occasione ma non anche la causa del sinistro.

Deve perciò affermarsi la piena responsabilità dell'imputato in ordine ad ambedue i reati che gli vengono contestati. Non si vede un rilievo causale, apprezzabile in sede penale, della condotta della minore. In diritto penale, il concorso di cause simultanee, indipendenti dalla condotta del colpevole e che non siano state di carattere eccezionale e imprevedibile per l'agente, non impedisce di ascrivere l'evento dannoso ad effetto della condotta del reo, solo che sia dimostrato come tale condotta abbia contribuito in modo adeguato al verificarsi dell'evento. Ciò porta ad escludere, nel caso presente, ogni ulteriore indagine sulla condotta imprudente della persona lesa o di altre persone tenute alla custodia di quella: quindi su eventuali corresponsabilità nell'incidente. Tanto non esclude, ovviamente, che in sede civile il comportamento della Gatti e di altri per lei possa essere esaminato, nel quadro delle regole probatorie vigenti in quella stessa sede, ed ai fini del riconoscimento di un'eventuale concorrente colpa apprezzabile in quel giudizio: colpa lievissima, qui. (...).

15 Luglio 1977 n. 65

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 846 Anno 1977

Abuso edilizio (artt. 1, 2, 61, 62 Legge 29.04.1974 n. 32, in rel. art. 47 Legge 11.12.1974 n. 86)

Abuso edilizio - Prescrizione - Fattispecie - Demolizione parziale - Parere della Commissione edilizia - Ordine di demolizione - Natura giuridica - Esecuzione della demolizione.

La prescrizione del reato di abuso edilizio inizia a decorrere con l'ultimazione delle opere: con il rilascio della licenza di abitabilità ovvero, qualora non sia richiesta, con l'attestato di verifica¹¹¹.

¹¹¹ Confronta Sent. C.d.L. 14.11.1979 n. 246, Proc. Pen. N. 2331 Anno 1979 (207).

Ai sensi dell'art. 1 della legge edilizia tutto ciò che modifica l'ambiente non può venire in essere senza licenza amministrativa; pertanto, nessun valore scriminante può attribuirsi alla circostanza dell'essere l'edificio infisso al suolo in modo precario, oppure destinato ad utilizzazione agricola, anziché industriale o civile.

Il giudice non è tenuto, quanto a demolizione, a richiedere il preventivo parere della Commissione Edilizia se non nei casi in cui ne ricorrano i presupposti, e sia stata comunque richiesta la demolizione parziale¹¹².

La demolizione non ha natura di sanzione criminale, ma è un rimedio di indole amministrativa¹¹³.

Ordinata la demolizione, il giudice dispone che essa abbia luogo entro un congruo termine dal passaggio in giudicato della sentenza e sempre che, nel frattempo, non intervengano autorizzazioni amministrative riflettenti le opere abusivamente realizzate¹¹⁴.

159

15 Luglio 1977 n. 67

Commissario della Legge (Dott.Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 53 Anno 1977

Offesa a pubblico ufficiale (art. 382 c.p.)

Concorso di persone (art. 73 c.p.)

Guida senza patente (art. 11, 2° comma, della Legge 17.03.1964 n. 12 e art. 5 n. 7 della Legge 06.03.1922 n. 13)

Mancanza di revisione (artt. 4 e 14 della Legge 04.12.1947 n. 53)

Offesa a pubblico ufficiale - Fatto commesso con violenza o minaccia grave (art. 382, 2° comma, c.p.).

(...) Non occorre spendere altre parole per ritenere il reato di oltraggio. Le stesse conclusioni dei difensori sono in tal senso.

Si tratta però di vedere se il reato sussiste nella sua ipotesi base meno grave, oppure in quella aggravata di cui al secondo comma dell'art.

112 Conf. Sent. C.d.L. 11.11.1977 n. 102, Proc. Pen. N. 587 Anno 1977; Sent. C.d.L. 02.12.1977 n. 103, Proc. Pen. N. 414 Anno 1977.

113 Conf. Sent. C.d.L. 15.07.1977 n. 64, Proc. Pen. N. 1062 Anno 1977; Sent. C.d.L. 11.11.1977 n. 102, Proc. Pen. N. 587 Anno 1977; Sent. C.d.L. 02.12.1977 n. 103, Proc. Pen. N. 414 Anno 1977; Sent. C.d.L. 07.12.1977 n. 101, Proc. Pen. N. 2236 Anno 1977; Sent. C.d.L. 31.07.1978 n. 35, Proc. Pen. N.1073 Anno 1978.

114 Conf. Sent. C.d.L. 15.07.1977 n. 64, Proc. Pen. N. 1062 Anno 1977; Sent. C.d.L. 11.11.1977 n. 102, Proc. Pen. N.587 Anno 1977; Sent. C.d.L. 07.12.1977 n. 101, Proc. Pen. N. 2236 Anno 1977; Sent. C.d.L. 31.07.1978 n. 35, Proc. Pen. N.1073 Anno 1978.

382 del codice penale recepita nel capo d'imputazione. Al riguardo non sono per nulla d'aiuto le sottigliezze dei difensori circa la natura della lesione riportata dal Vigile, la circostanza che il medesimo sia caduto oppure no al suolo, il fatto che il motore dell'autocarro fosse stato o no avviato. È invece di grande aiuto per i fini di giustizia quanto il Procuratore del Fisco ha inteso chiarire, con specifiche domande, durante l'istruttoria dibattimentale, e quando lo stesso Magistrato ha validamente argomentato in sede conclusionale.

Il Procuratore del Fisco ha portato il suo interesse sulla intenzionalità della violenza usata al Vigile Gualtieri. Sul presupposto, giuridicamente ineccepibile, che la particolare forma di reato di cui al secondo comma dell'art. 382 richieda dolo specifico sotto forma di precisa e conclamata intenzionalità del fatto di violenza o di minaccia grave, il Procuratore del Fisco ha ritenuto di poter escludere la configurazione in concreto di questa autonoma figura criminosa: gli imputati avrebbero inteso compiere un gesto dimostrativo, plateale, ma non anche ledere l'integrità fisica del pubblico funzionario. Prova di ciò sarebbe il brevissimo spostamento impresso all'autoveicolo, arrestato immediatamente alla caduta e comunque al movimento in avanti del Vigile. Aggiunge il Procuratore del Fisco che la richiesta di derubricazione si giustifica sulla base dell'intero episodio: questo è indubbiamente grave, ma nella sua economia non sembra rientrare quell'elemento di aggressione fisica, attuata o solo minacciata, che differenzia l'ipotesi più grave di offesa a pubblico ufficiale.

La strada segnata dal Procuratore del Fisco può essere seguita dal Tribunale perché corrispondente ad equità, allo spirito oltre che alla lettera della legge. Invero il fatto materiale contro la persona del Vigile non assume carattere di aggressione violenta, ma si inquadra piuttosto nel complesso di un'aggressione verbale e morale. La minaccia ("ti rompo la testa etc.") non va interpretata quale effettivo pericolo di danno ingiusto ma, piuttosto, come espressione di arroganza e del desiderio di umiliare e intimidire il Vigile. (...).

26 Settembre 1977 n. 92

Giudice Penale di I grado (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 633 Anno 1976

Falsità in monete (art. 401 c.p.)

Falsità in monete, valori di bollo e titoli di credito - Art. 401, 2° comma, c.p. - Rapporto fra spacciatore e falsificatore - Artt. 401 e 409 c.p. - Prova della buona fede - Concorso di attenuanti.

La fattispecie di cui all'art. 401, 2° comma, c.p. (falsità in monete) non richiede la sussistenza di un rapporto particolare tra lo spacciatore ed il falsificatore.

Per ritenere il misfatto ex art. 401 c.p. (falsità in monete) non è necessario acquisire prova diretta del ricevimento in malafede, mentre, per ritenere la contravvenzione ex art. 409 c.p. (uso di monete e valori falsi ricevuti in buona fede), deve aversi prova certa del ricevimento in buona fede.

La prova della buona fede può ricavarsi da qualsiasi fonte legalmente acquisita al processo e, quindi, anche indipendentemente dall'iniziativa del prevenuto.

Nel concorso di sole attenuanti la pena deve irrogarsi sotto il medio e, ove ritenuto equo, anche nel minimo.

(...) *Nulla quaestio*, poi, circa l'inquadramento giuridico della fattispecie nell'ambito della previsione normativa di cui all'art. 401 c.p.

È stata contestata al prevenuto l'ipotesi dell'uso consapevole della moneta estera contraffatta.

L'art. 401 in questione, così come opportunamente ricordato dal Commissario della Legge, equipara tutte le svariate ipotesi che possono presentarsi in concreto (il vero e proprio falso nummario, l'uso, l'introduzione nel territorio dello Stato, e financo l'acquisto e la ricezione delle monete ecc., allo scopo di farne uso e di metterle in circolazione); e ciò con l'evidente intento di apprestare un solido sbarramento difensivo, senza incrinature o spiragli di sorta, nei confronti di aggressioni ad un bene essenziale della vita economica e di relazione, la cui diffusione potrebbe ingenerare sfiducia e diffidenza nei rapporti interpersonali.

Esatto, del pari, si appalesa il criterio differenziale fra il misfatto di cui all'art. 401 cpv., più volte menzionato, e la contravvenzione di cui al successivo art. 409.

Nelle contestazioni finali si esclude che occorra la sussistenza di "un certo rapporto tra lo spacciatore ed il falsificatore", di ciò non trovandosi traccia nel cpv. dello stesso art. 401.

In effetti, di tale rapporto non si rinviene traccia in tale capoverso, contrariamente a quanto invece previsto, ad esempio, dall'art. 453 n. 3 del codice penale italiano che, nel punire con le stesse pene previste per il falso nummario coloro che, senza essere concorsi nella contraffazione o nell'alterazione, detengano o spendano ovvero mettano altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, richiede il "concerto con chi l'ha eseguita oppure con un intermediario".

La mancata previsione, nella codificazione penale sammarinese, di

tale concerto, o comunque di qualsivoglia rapporto con il falsario o con un intermediario di costui, sta dunque necessariamente ad indicare la precisa volontà del legislatore, resa palese con l'accennata formulazione letterale della norma, di prescindere del tutto dallo specifico accertamento di un elemento aggiuntivo della fattispecie legale (nella specie: il concerto e il rapporto anzidetto), che potrebbe rappresentare un ostacolo per la persecuzione di un misfatto di innegabile gravità (tanto da aver giustificato la sua collocazione nell'ambito di quelli contro i segni della sovranità della Repubblica, e non più in quelli contro la fede pubblica).

Ciò non toglie che, dovendosi ritenere la minor ipotesi contravvenzionale nei confronti di coloro che - ricevuti in buona fede le monete, i titoli di credito, le carte bollate, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati - li usino o li mettano in circolazione dopo esser venuti a conoscenza della loro falsità, si pone pur sempre un problema di individuazione concreta della possibile buona fede del prevenuto.

Esattamente ha ritenuto l'Inquirente, al riguardo, che "per ritenere il misfatto non è necessario acquisire prova diretta del ricevimento in malafede, mentre, per ritenere la contravvenzione, deve aversi prova certa del ricevimento in buona fede". Ed altrettanto esattamente soggiunge che la prova al riguardo potrà soprattutto essere conseguita "fornendo ragionevoli ed attendibili indicazioni sul fatto materiale del ricevimento stesso".

Può solo aggiungersi, in proposito, che la prova della buona fede può ricavarsi da qualsiasi fonte legalmente acquisita al processo, e quindi anche indipendentemente dall'iniziativa del prevenuto - non sussistendo nel processo penale, così come strutturato attualmente, una ripartizione dell'onere della prova tra le parti -, pur essendo evidente interesse del prevenuto medesimo fornire tutti gli elementi del caso atti a dimostrare la sua inconsapevolezza, al momento della ricezione, della contraffazione delle monete e degli altri valori.

Deve dunque ritenersi, in sintesi, più precisamente, che incombe sull'imputato un onere materiale, anziché strettamente giuridico, di fornire la prova della buona fede.

Nel caso in esame, però, vi è addirittura la prova del contrario, e cioè della malafede iniziale del C., il quale ha confessato che aveva acquistato la valuta statunitense alterata da uno spacciatore bresciano, del quale ha prudentemente taciuto il nome, e ciò ben conoscendo la falsità. D'altronde, lo stesso C. ha soggiunto che era suo intendimento smerciare la valuta stessa onde conseguire un qualche utile.

Nessun dubbio sussiste pertanto, né sotto il profilo oggettivo né sotto quello soggettivo, circa la sussistenza del reato contestato.

Spetta al C. la diminuzione della confessione spontaneamente ed util-

mente resa, ed altresì gli compete l'attenuante inerente all'aver risarcito integralmente il danno prima del giudizio, essendo qualunque eventuale perplessità al riguardo fugata e comunque privata di consistenza dal rilievo che, una volta riconosciuta la sussistenza di una diminvente o di un'attenuante con le contestazioni finali, ed una volta precisato quindi l'ambito della contestazione in tal senso, al Giudice decidente non è consentita altra soluzione, secondo il sistema della legge sammarinese discendente dall'art. 136 c.p.p., se non quella di uniformarsi (cfr. da ultimo, in argomento, la sentenza resa il 30 giugno 1977 nella causa penale a procedimento ordinario n.1067 dell'anno 1973 contro S. M.).

Conseguentemente, per effetto della diminvente, alla prigionia di IV° grado si sostituisce quella di III° grado, per estensione - dunque - da 2 a 6 anni.

Quanto alla sanzione da irrogare in concreto, occorre tener conto dell'attenuante del risarcimento del danno, secondo quanto osservato in precedenza.

Va ribadita, in proposito, l'opportunità di mantenere vivo l'orientamento desunto dalla vecchia codificazione, in base alla quale, nel concorso di sole attenuanti, la pena doveva irrogarsi sotto il medio e, ove ritenuto equo, anche nel minimo (cfr. sentenza S. cit.). (...).

161

7 Ottobre 1977 n. 88

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1272 Anno 1977

Esposizione al pubblico di prodotti senza prezzo (artt. 21 e 48 Reg. 29.03.1958 n.11, in rel. Delibera Commissione Speciale Prezzi Ente Statale Turismo 10.05.1977)

Esposizione al pubblico di prodotti senza prezzo - Legge 29.03.1958 n. 11 e relativo Regolamento - Legge 21.11.1963 n. 55.

Con atto in data 14 giugno 1977, pervenuto a questo Tribunale il giorno successivo, i Vigili Urbani denunciavano A.M.L. "per aver esposto al pubblico prodotti (liquori) senza il talloncino indicante il prezzo di vendita".

La denuncia faceva riferimento agli artt. 21 e 48 del Regolamento 29 marzo 1958 n. 11 e alla delibera della Commissione Speciale dei prezzi, istituita presso l'Ente Statale per il Turismo, in data 10 maggio 1977.

Il 20 giugno questo Tribunale pronunciava decreto penale di condanna a carico di A.M.L., per il reato segnalato dai Vigili Urbani e ri-

portato in epigrafe. Pena inflitta, la multa a lire 8.000, con conseguente obbligo di provvedere al pagamento delle spese di giustizia per lire 1.000.

Tempestivamente, il 14 luglio, A.M.L. interponeva reclamo avverso il decreto penale di condanna. L'atto di impugnazione non reca peraltro i motivi della doglianza.

Con decreto 11 agosto veniva fissata udienza dibattimentale per la trattazione della causa.

In questa sede, ascoltato l'imputato, deponeva il verbalizzante, Vigile Urbano Micheloni Marino.

Assume A.M.L. di aver esposto, all'interno del proprio esercizio, il cartello rappresentante il listino dei prezzi predisposto dall'Ente Statale per il Turismo d'intesa con le categorie interessate; di aver inoltre applicato a talune bottiglie (ma non a tutte quelle esposte) talloncini scritti di suo pugno portanti indicazione del prezzo in conformità del listino.

Riferisce il Vigile Micheloni che il suo controllo era diretto ad accertare se sulle bottiglie del liquore Tilus, esposte all'esterno degli esercizi, figurasse l'autoadesivo del prezzo con l'indicazione "prezzi controllati dall'Ente Statale per il Turismo". E perciò non sa dire se l'imputato teneva esposto il cartello col listino dei prezzi e se, su liquori diversi dal Tilus, risultasse applicato un talloncino. Conferma che sulle bottiglie del Tilus non figurava alcun talloncino del prezzo. Infine, il Vigile Micheloni, a domanda del difensore, attesta della validità del listino prezzi deliberato dalla Commissione speciale nella seduta del 10 maggio di quest'anno.

Da ultimo l'imputato fa presente che, per ogni tipo di bottiglia esposta, almeno un esemplare (ma anche più) portava il talloncino del prezzo. Ciò tanto all'interno che nella mostra esterna dell'esercizio.

Dalla istruttoria dibattimentale, e per il fattivo contributo del difensore, ritiene il giudicante doversi revocare il decreto penale e mandare assolto l'imputato.

Secondo l'art. 21 del Regolamento allegato alla Legge 29 marzo 1958 n.11 gli esercizi pubblici devono tenere esposti, in modo evidente al pubblico, i prezzi relativi ai generi trattati. Ciò in quanto non è ammessa l'applicazione di prezzi diversi, in aumento o in diminuzione, da quelli stabiliti dall'Ente Turismo.

La norma pertanto - alla violazione della quale il successivo art. 48 riconnette la pena della multa - è diretta non tanto alla pubblicità dei prezzi quanto al rispetto degli stessi da parte degli esercenti, l'esposizione del listino essendo misura diretta ad ottenere il controllo del pubblico sul rispetto da parte dell'esercente dei prezzi stabiliti dall'Ente Turismo.

Altra e più penetrante disposizione si rinviene all'art. 8 della Legge 21 novembre 1963 n. 55: ogni esercente che tratta generi, il prezzo dei quali è stabilito dalla speciale Commissione, deve, in primo luogo, esporre al pubblico le tabelle contenenti il listino dei prezzi; deve, in secondo luogo, apporre su ciascun genere un cartellino con indicazione del genere medesimo e del prezzo di vendita, ovviamente in conformità al listino.

Quest'ultima norma però non dice che ogni oggetto in vendita deve portare indicazione del prezzo, ma ogni genere. Non distingue per pezzatura, né per modo di esposizione, né per modalità di vendita. Ne consegue che il genere è dato da ogni singola voce di listino.

Ciò posto, osserva e rispetta la normativa in vigore l'esercente che su ogni genere previsto in listino applica il cartellino del prezzo; e che espone al pubblico il cartellino medesimo: sempre che, ovviamente, vi sia corrispondenza fra cartellino e listino.

Merita insistere su questo particolare: l'accennata normativa ha di mira l'applicazione di prezzi conformi a quelli stabiliti e fissati dalla Commissione, esclusa ogni variante in aumento o in diminuzione. La pubblicità (esposizione del listino, applicazione di cartellino) ha scopo strumentale.

Ora, il controllo dei Vigili Urbani, inteso ad accertare l'osservanza della normativa in parola da parte A.M.L., doveva svolgersi in modo più approfondito. Per accertare, in primo luogo, che effettivamente un "genere" fosse esposto al pubblico senza cartellino del prezzo, e di ciò dando eventualmente atto nel verbale di contravvenzione. Doveva il controllo svolgersi sia all'interno che all'esterno dell'esercizio, dandosi poi formale riferimento della situazione quanto all'indicazione dei prezzi. Ancora, doveva quel controllo estendersi all'esposizione del cartello del listino, alla conformità tra prezzi di listino e prezzi indicati nei cartellini, fra prezzi indicati e prezzi praticati.

In secondo luogo merita ricordare l'estrema genericità - per quanto qui interessa - della delibera adottata il 10 maggio dalla speciale Commissione prezzi. Essa infatti, dopo una lunga elencazione di prodotti e relativi prezzi, introduce un precetto che non trova alcun riscontro nella normativa ricordata più sopra in questa sentenza: e cioè l'obbligo di esporre esclusivamente cartelli forniti dall'Ente Turismo (ove, fra l'altro, non si comprende se l'ingiunzione riguardi unicamente i cartelli dei listini, ovvero anche i cartellini destinati a ciascun genere in vendita).

Mancando di supporto legislativo, l'obbligo imposto dalla Commissione manca di ogni e qualsiasi rilevanza in sede penale. E perciò il controllo dei Vigili Urbani doveva estendersi fino all'indicazione del tipo di talloncino o cartellino usato: poiché se effettivamente l'imputato

avesse esposto cartellini compilati di suo pugno, ciò non poteva e non può costituire elemento di reato. (...).

162

25 Novembre 1977 n. 134

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1782 Anno 1976

Lesioni colpose (artt. 32, 164 c.p.)

Lesione colposa - Circolazione stradale - Fatto del minore - Responsabilità del conducente.

È indirizzo costante della giurisprudenza sammarinese prosciogliere il conducente, al quale sia contestato il delitto di lesioni colpose, allorché l'investimento di minore appaia quale conseguenza dell'improvviso ed imprevedibile fatto di quest'ultimo.

Sussiste la responsabilità del reato di lesioni colpose per il conducente che abbia avuto occasione di un preventivo avvistamento del minore sulla carreggiata o in sua prossimità¹¹⁵.

163

7 Dicembre 1977 n. 110

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1673 Anno 1977

Incauto affidamento di motoveicolo (art. 1, 3° comma, Legge 17.03.1964 n. 12)

Guida senza patente (art. 2, 10° comma, Legge 17.03.1964 n. 12)

Incauto affidamento di motoveicolo - Elemento psicologico.

La penale responsabilità per incauto affidamento di motoveicolo richiede la prova di un'effettiva volontà di consentire, seppur in via indiretta, la guida da parte di altri, ed in particolare da parte di persona sprovvista di patente.

164

16 Dicembre 1977 n. 137

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 838 Anno 1977

Falsità in scrittura privata (art. 299 c.p.)

¹¹⁵ Conf. Sent. C.d.L. 07.12.1977 n. 135, Proc. Pen. N. 2028 Anno 1976.

Falsità in scrittura privata - Effettivo uso del documento - Dolo specifico - Vantaggio - Consenso o acquiescenza del titolare della firma falsificata.

Il reato di falsità in scrittura privata (art. 299 c.p.) richiede l'effettivo uso del documento contraffatto, con l'intento dell'autore di procurare a sé o ad altri un vantaggio, ovvero recare ad altri un danno¹¹⁶.

Per "vantaggio" deve intendersi qualsiasi utilità, materiale o immateriale, patrimoniale o non patrimoniale, legittima o illegittima¹¹⁷.

Il consenso o l'acquiescenza del titolare della firma falsificata non esclude la punibilità, in quanto la tutela penale ha per oggetto beni che sono al di fuori della disponibilità della persona di cui viene falsificata la firma¹¹⁸.

(...) In diritto, ritiene il giudicante doversi affermare la penale responsabilità dell'imputato, nonostante le argomentazioni a difesa, in parte assecondate dai testi. Nonostante le sorprendenti conclusioni del Procuratore del Fisco.

Ricorrono in vero nel caso tutti i presupposti e gli elementi essenziali del misfatto di cui all'art. 299 del codice penale. Sulla configurazione giuridica del reato in parola, questo magistrato ha avuto occasione di soffermarsi assai di recente nelle contestazioni finali rese nel procedimento penale n. 244 del 1977 contro M.A.. Qui basterà ricordare come il nuovo codice, a differenza di quello abrogato, richieda l'effettivo uso del documento contraffatto, con l'intento nell'autore di procurare a sé o ad altri un vantaggio, ovvero di recare ad altri un danno; ma, si badi, per la sussistenza del dolo specifico del misfatto non è per nulla necessario che l'intento sia volto contemporaneamente a cagionare un danno e a conseguire un profitto: è sufficiente che sia diretto al conseguimento di un vantaggio con o senza danno altrui. Vantaggio è qualsiasi utilità, materiale o immateriale, patrimoniale o non patrimoniale, legittima o illegittima.

Può, quindi, mancare in concreto il danno altrui: oggetto della tutela è la fede pubblica, la sicurezza nelle relazioni giuridiche, la genuinità e veridicità dei documenti e delle scritture in genere (abbandonato il concetto del vecchio codice che limitava la tutela alle scritture contenenti

¹¹⁶ Conf. Sent. C.d.L. 25.04.1986 n. 25, Proc. Pen. N. 1500 Anno 1985. Confronta Sent. G.P. 24.08.1979 n. 137, Proc. Pen. N. 224 Anno 1977 (200).

¹¹⁷ Conf. Sent. C.d.L. 25.04.1986 n. 25, Proc. Pen. N. 1500 Anno 1985; Sent. C.d.L. 27.06.1988 n. 57, Proc. Pen. N. 347 Anno 1986. Confronta Sent. G.d.A. 05.12.1979 n. 270, Proc. Pen. N. 838 Anno 1977 (73).

¹¹⁸ Conf. Sent. C.d.L. 25.04.1986 n. 25, Proc. Pen. N. 1500 Anno 1985.

obbligazione o liberazione, vale a dire disposizioni patrimoniali).

Non è necessario che l'agente, nel caso di contraffazione, e cioè quando l'atto o documento è posto in essere da persona diversa da quella da cui appare proveniente, abbia imitato il vero nel senso materiale dell'espressione: può configurarsi il reato sia nel caso che l'autore apparente abbia imitato calligraficamente la firma di altri, ed altresì nel caso che il falsario abbia scritto con proprio carattere il nome altrui senza ricorrere ad imitazione.

Il consenso o l'acquiescenza del titolare della firma falsificata non esclude la punibilità, dal momento che la tutela penale ha per oggetto beni che sono al di fuori della disponibilità della persona di cui viene falsificata la firma. Irrilevante quindi la dichiarazione di parziale acquiescenza resa dalla Astolfi.

Infine, la presentazione del modulo in oggetto all'Ufficio di Collocamento costituisce senz'altro uso dell'atto contraffatto, perché con tale presentazione si è realizzato il fine che è inerente alla natura del documento: è stata fatta cioè formale richiesta all'Ufficio di Collocamento di rilasciare autorizzazione all'assunzione del P. presso la ditta della Astolfi. E' priva di ogni significato la circostanza che l'Ufficio di Collocamento non abbia dato esito alla richiesta per intervenuta constatazione del falso.

È appena il caso di aggiungere che nessuna giustificazione o esimente, nessuna diminvente o attenuante può venire dalla particolarità dei rapporti esistenti fra il P. e la Astolfi; e tanto meno dalla dichiarazione che quest'ultima non pensasse di provocare una denuncia in sede penale (...).

165

16 Dicembre 1977 n. 141

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 675 Anno 1977

Furto attenuato (art. 194 e 89 n. 1 c.p.)

Furto - Dolo.

Nel reato di furto è necessario ad integrare gli estremi del dolo l'animo di un profitto "diretto e personale" per se stesso o per altri.

166

16 Gennaio 1978 n. 2

Giudice Penale di I grado (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 128 Anno 1976

Rapina (art. 195 c.p.)

Porto abusivo d'armi (art. 251 n. 4 c.p.)

Concorso di persone (art. 73 c.p.)

Pena - Interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici - Straniero - Costituzione di parte civile.

L'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici è applicabile anche nei confronti dello straniero, posto che non può escludersi l'acquisto successivo della cittadinanza sammarinese, con la conseguente possibilità di essere assunti al servizio dello Stato e di godere dei diritti politici previsti dall'ordinamento.

È inammissibile la costituzione di parte civile senza che risulti in alcun modo la qualità, nel legale, di procuratore speciale della parte lesa.

167

3 Febbraio 1978 n. 10

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1165 Anno 1977

Guida a velocità pericolosa (art. 5 n. 6 Legge 06.03.1922 n. 13 e art. 4 rel. Reg., art. 12, lett. a, Legge 17.03.1964 n. 12)

Guida in stato di ebbrezza (art. 16 Legge 17.03.1964 n. 12)

Guida in stato di ebbrezza - Stato di ebbrezza - Attestazioni mediche.

Nell'accertamento dello stato di ebbrezza un ruolo primario va attribuito alle attestazioni mediche, anche se sfornite del supporto di specifiche prove di laboratorio, valutate alla stregua delle altre emergenze di causa.

168

3 Marzo 1978 n. 15

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2110 Anno 1976

Lesioni colpose aggravate (artt. 32 e 164, in rel. all'art. 163, ult. comma, c.p.)

Lesioni colpose - Circolazione stradale - Malore.

Il malore deve ritenersi fatto eccezionale che esclude il nesso causale fra la condotta dell'agente e l'evento lesivo.

(...) La tesi del colpo di sonno appare poco credibile per il lungo per-

corso seguito dall'autovettura al di fuori di ogni controllo, e per la circostanza - segnalata dallo stesso G. - che questi si "risvegliò" soltanto al momento dell'urto contro la casa. Il colpo di sonno invero ha la durata di pochi istanti, anche se a volte sufficiente a determinare il più grave sinistro: al quale peraltro il conducente, risvegliatosi al primo sbandamento del mezzo, assiste impotente, ma in stato di perfetta lucidità.

E quindi il protrarsi dello stato di obnubilamento depone per la tesi del malore, imputabile all'avanzata età del conducente ed agli altri elementi emersi durante l'indagine dell'Ufficio d'Igiene (cfr. Relazione 28 dicembre 1976).

Ritenuto il malore, l'imputato va assolto per mancanza di un sufficiente nesso causale fra la di lui condotta e l'evento per il quale si procede penalmente. Tale evento invero non può dirsi conseguenza della condotta, attiva od omissiva, di lui, ma piuttosto il risultato dell'interferenza di un fatto eccezionale, dell'intervento cioè di una circostanza casuale, non riferibile alla volontà del soggetto neppure in maniera indiretta. L'azione posta in essere da G. - in buona sostanza un eventuale impulso allo sterzo, un'eventuale accelerazione e qualsiasi altro comportamento di guida posto in essere successivamente, e forse, conseguentemente al malore - configura quasi una di quelle "actiones liberae in causa" che vanno esenti da pena appunto perché non sono riferibili alla sfera della volontà e della signoria dell'uomo. (...).

169

3 Marzo 1978 n. 20

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 629 Anno 1977

Emissione di assegni a vuoto (art. 206 c.p.)

Emissione di assegni a vuoto - Responsabilità - Attenuazione della pena.

L'assenza della volontà di trarre ingiusto profitto, la fondata speranza di ricostituire i fondi necessari, così come il successivo pagamento dell'assegno, non escludono la responsabilità per il reato di emissione di assegni a vuoto, potendo, al più, rilevare ai fini dell'attenuazione della pena.

170

21 Aprile 1978 n. 25

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1055 Anno 1977

Truffa (art. 204 c.p.)

Truffa - Inganno - Destinatari.

Ai fini del reato di truffa non si richiede l'idoneità astratta dei mezzi ad ingannare, ma è sufficiente che il mezzo usato abbia cagionato inganno nel caso concreto.

L'inganno può essere esercitato anche su persone diverse da quella che subisce il danno.

Il 23 maggio 1977 Amati Aldo presentava denuncia nei confronti di G. A. avendo quest'ultimo, l'8 marzo dello stesso anno, acquistato un televisore a colori senza poi provvedere al pagamento. In particolare, esponeva Amati che G. si era presentato vantando amicizia nei suoi confronti ed ottenendo così dalla commessa una qualche riduzione del prezzo di listino (cfr. la deposizione resa dalla commessa), ma soprattutto la consegna senza preventivo pagamento. Né, in prosieguo, G. aveva assolto l'impegno.

L'istruttoria preliminare e quella dibattimentale confermano la versione dei fatti sostenuta da Amati. Resta solo da aggiungere che G. firmò la fattura e che lo stesso, nonostante ripetuti rinvii, ha fin qui trascurato di presentarsi in udienza, e comunque di far conoscere al Tribunale una sua contrapposta versione dei fatti. Si procede pertanto in contumacia.

Il difensore, deputato d'ufficio, assume l'irrilevanza penale dei fatti, i quali tuttalpiù potrebbero dar luogo a illecito civile.

La tesi difensiva non può essere accolta dal Tribunale. La distinzione fra frode civile e frode penale ha fatto il suo tempo. La distinzione veniva giustificata in generale con la necessità di non intralciare troppo lo svolgersi dei rapporti e delle contrattazioni civili. Dal punto di vista del diritto penale, si diceva (ampia esposizione di ciò è nel trattato dell'Antolisei) che il ricorso alla pena è giustificato solo quando la menzogna si appoggia ad astuzie artificiose che, in certo senso, facciano violenza alle facoltà conoscitive dell'ingannato, perché nessuno deve credere facilmente alle parole altrui e, se gli crede, *imputet sibi*. In quest'ordine di idee - continua l'Antolisei - qualche scrittore non esitò ad affermare che lo Stato non deve farsi paladino di ogni persona sciocca. Lo stesso illustre autore osserva peraltro che nessun cittadino può essere lasciato alla mercé dei frodatori, e che non bisogna confondere la libertà di traffico con la libertà di abusare dell'altrui buona fede e con la facoltà di valersi dell'inganno nella trattazione degli affari.

Del resto, che la distinzione fra frode civile e frode penale abbia perso ormai ogni credito, lo si ricava dalla stessa normativa in materia, si guardi alla formula legislativa: nel codice Zanardelli si esigevano "arti-

fici e raggiri atti ad ingannare o sorprendere l'altrui buona fede"; l'attuale codice italiano parla soltanto di "artifizi o raggiri", il che significa che non è più necessaria quella particolare attitudine o idoneità ingannatoria del mezzo usato che prima era richiesta. Anche la legislazione sammarinese registra un mutamento analogo di indirizzo: mentre il codice Zuppetta richiede "impostura od artificio atto ad ingannare", il codice attuale parla di inganno provocato mediante qualsiasi raggiro o qualsiasi artificio.

L'applicazione pratica di tutto ciò, ci sembra, è che anche la semplice menzogna può bastare per dar vita alla truffa: superato l'arcaico concetto della "messa in scena" quale elemento essenziale del reato di truffa.

E' ovvio che il comportamento dell'agente (e cioè, come appena si è detto, anche la semplice menzogna) deve in concreto determinare un errore, essere cioè causa di un inganno. In concreto, vale a dire indipendentemente da ogni indagine di idoneità astratta ad ingannare: non si richiede - questo è il concetto - una particolare idoneità del mezzo, ma è sufficiente che il mezzo usato abbia cagionato inganno nel caso concreto. È perciò irrilevante la circostanza che l'ignoranza o la leggerezza dell'ingannato abbiano agevolato l'errore.

A questo punto (e ci rifacciamo ancora una volta all'Antolisei) è necessario sottolineare che l'errore, essendo un fatto puramente conoscitivo, non è, da solo, e non può essere, causa di quel danno patrimoniale che è richiesto per l'esistenza del reato di truffa. Occorre che, in conseguenza ed a causa dell'errore, l'ingannato abbia posto in essere un atto di disposizione patrimoniale che abbia determinato un danno.

Le varie formule legislative sopra richiamate, tra cui quella sammarinese, la più attuale, consentono di affermare che l'inganno può essere esercitato anche su persona diversa da quella che subisce il danno: basta che la persona ingannata si trovi in una situazione giuridica tale da poter compiere l'atto di disposizione patrimoniale.

Che il concetto di truffa si sia venuto modificando nel tempo - tanto, in particolare, da non consentire più la vecchia distinzione fra frode civile e frode penale - è dimostrato chiaramente dal passaggio, nella legislazione sammarinese, dalla procedibilità a querela alla procedibilità d'ufficio: questa manifesta, radicale diversità di disciplina introdotta dal nuovo codice, sta a significare una volta di più come la previsione di questo reato provveda decisamente non più alla tutela del patrimonio, ma a quella della pubblica fede e della libertà del consenso nei negozi patrimoniali.

Applicare al caso in esame i principi ora esposti è estremamente semplice. G. mente quando alla commessa dichiara di essere un amico di Amati. G. mente quando si impegna al pagamento, concordando puntigliosamente il prezzo, il numero e l'entità delle rate. G. mente quando,

tracciando la sua firma sulla fattura, intende rilasciare ricevuta della merce e impegnativa da parte sua del pagamento del prezzo.

I precedenti penali, non certo remoti ma datati fra il 1974 e il 1975 (ci manca la situazione dei carichi pendenti), denotano la personalità e comprovano la determinazione del soggetto.

Si può e si deve pertanto affermare con sentenza che nel comportamento di G. vi sono tutti gli elementi richiesti dalla legge per ritenere il reato di truffa. La menzogna, l'inganno come conseguenza della menzogna, la disposizione patrimoniale in tal modo carpitata, il conseguente danno ed anche, naturalmente, il profitto ingiusto. (...).

171

28 Aprile 1978 n. 27

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 413 Anno 1977

Abuso edilizio (artt. 1, 2, 61, 62 Legge 29.04.1974 n. 32 in rel., art. 47 Legge 11.12.1974 n. 86)

Abuso edilizio - Responsabilità penale del direttore dei lavori.

Il direttore dei lavori è corresponsabile nel reato di abuso edilizio solo nel caso in cui la direzione dei lavori sia un fatto obiettivamente certo con riguardo alla realizzazione delle opere contestate; inoltre, egli deve aderire alla deliberata volontà del committente di uscire dai limiti della licenza edificatoria.

172

28 Aprile 1978 n. 28

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1338 Anno 1977

Abuso edilizio (artt. 1, 2, 61, 62 Legge 29.04.1974 n. 32, in rel. art. 47 Legge 11.12.1974 n. 86)

Processo penale - Attività inquirente del Commissario della Legge - Cause di estinzione del reato - Conseguenze civilistiche ed amministrative.

Nel processo penale sammarinese spetta al Commissario della Legge la ricerca delle prove generiche e specifiche che concorrono a dimostrare la colpevolezza del prevenuto¹¹⁹.

Il Commissario della Legge deve provare che non siano intervenuti

¹¹⁹ Conf. Sent. C.d.L. 22.09.1978 n. 76, Proc. Pen. N. 367 Anno 1978.

fatti estintivi del reato, ed in particolare accertare che la prescrizione eccipe dall'imputato non sia ancora maturata.

L'applicazione della causa estintiva limita i suoi effetti nell'ambito strettamente penale, restando pienamente integre le conseguenze civili e amministrative dell'illecito¹²⁰.

173

9 Giugno 1978 n. 48

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2119 Anno 1977

Furto aggravato continuato (artt. 50 e 194, 3° comma, n. 2 e 4 c.p.)

Danneggiamento (art. 203 c.p.)

Guida senza patente (art. 2, 9° comma, Legge 17.03.1964 n. 12)

Concorso di persone (art. 73 c.p.)

Danneggiamento - Dolo - Dolo eventuale.

Nel reato di danneggiamento il dolo non richiede il fine specifico di nuocere, ma la semplice coscienza e volontà di deteriorare o distruggere cose mobili o immobili altrui¹²¹.

L'abbandono di un automezzo ancora in movimento senza aver inserito i congegni di bloccaggio, o adottato altre cautele per impedire l'incontrollato movimento del veicolo stesso, rende del tutto pacifica e scontata la previsione di danno ed integra, dunque, il dolo eventuale nel reato di danneggiamento.

174

23 Giugno 1978 n. 51

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2525 Anno 1977

Offesa a pubblico ufficiale (art. 382 c.p.)

Offesa a pubblico ufficiale - Elemento psicologico.

(...) È opinione del Tribunale che questo processo si possa concludere con una sentenza assolutoria, sulla base del dubbio che investe l'effettiva e consapevole volontà di ledere il decoro ed il prestigio del funzionario, nonché di minacciare lo stesso.

¹²⁰ Conf. Sent. G.d.A. 05.04.1976 n. 9, Proc. Pen. N. 1763 Anno 1969.

¹²¹ Confronta Sent. C.d.L. 09.03.1987 n. 28, Proc. Pen. N. 8 Anno 1986 (306).

La considerazione prevalente dell'elemento soggettivo del reato, voluta dal nuovo codice penale, rappresenta un criterio d'interpretazione tanto della norma quanto del fatto al quale la norma va applicata. Nell'ambito del fatto, così la condotta come l'*animus* che ispira la condotta vanno giudicati ponendo in primo piano, ed in maggior risalto, l'atteggiamento psicologico e la complessiva personalità del reo.

In tal modo, a nostro avviso, il reato di oltraggio a pubblico ufficiale perde molti degli aspetti di responsabilità oggettiva che gli erano propri secondo la vecchia codificazione. Esso si avvicina, più di quanto non fosse prima, al reato di offesa e di ingiuria.

Inoltre, assume rilievo anche la reazione psichica del soggetto passivo mediato (persona investita di pubbliche funzioni), pur restando determinante l'offesa al soggetto passivo immediato (l'amministrazione pubblica).

Ciò posto, appare determinante il sincero pentimento dell'imputato, accompagnato da una franca ammissione dei fatti. Assume rilievo l'atteggiamento col quale il geom. Forcellini dichiara di accettare le scuse e di ritenersi pago delle risultanze istruttorie.

Sono questi i motivi per cui si stima mandare assolta la S. perché, in punto di dolo, non risulta abbastanza che sia colpevole.

175

30 Giugno 1978 n. 59

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 142 Anno 1978

Guida a velocità pericolosa (art. 5 n. 6 Legge 06.03.1922 n. 13 e art. 4 rel. Reg., art. 12, lett. a, Legge 17.03.1964 n. 12)

Guida a velocità pericolosa - Accertamento diretto.

L'accertamento diretto del reato di guida a velocità pericolosa è richiesto quando la dinamica dell'incidente non presenti in sé e per sé chiari ed univoci indizi di velocità pericolosa.

L'imputato può andare assolto con formula dubitativa. L'accertamento del reato contravvenzionale, ad opera della Gendarmeria, si inserisce nel contesto delle indagini relative ad incidente stradale: manca perciò una constatazione diretta.

Ora, non si vuol certo sostenere che - a differenza di ogni altro reato - quello di guida a velocità pericolosa richieda in ogni caso un accertamento diretto ("de visu") da parte dei verbalizzanti. Si vuol dire che, in alcuni casi, un simile accertamento è opportuno. È senz'altro necessario

quando la dinamica dell'incidente non presenti in sé e per sé chiari e non equivoci indici di velocità pericolosa.

In ogni caso, l'accertamento "a posteriori" richiede motivazione più ampia di quanto non sia nel verbale di contravvenzione che ha dato origine al presente giudizio. (...)

176

7 Luglio 1978 n. 55

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 726 Anno 1978

Emissione di assegni a vuoto (art. 206 c.p.)

Giurisdizione - Autorità Giudiziaria Sammarinese - Competenza.

La competenza del Tribunale sammarinese non subisce eccezioni per la pendenza di analoghi procedimenti di fronte all'Autorità Giudiziaria italiana.

177

1 Agosto 1978 n. 74

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1076 Anno 1978

Svolgimento di attività commerciale senza licenza (artt. 1 e 26 Legge 08.06.1965 n. 18)

Prodotti con segni atti ad ingannare (art. 309 c.p.)

Commercio - Svolgimento di attività commerciale senza licenza - Attività commerciale - Prodotti e opere dell'ingegno con segni atti ad ingannare - Attitudine dei prodotti ad ingannare.

Ai fini del reato contravvenzionale di cui agli artt. 1, 26 e 36 della Legge 08.06.1965 n. 18 (svolgimento di attività commerciali senza licenza) deve ritenersi attività commerciale la semplice esibizione od offerta al pubblico della merce, anche se ad una sola persona e in luogo non aperto al pubblico¹²².

Il reato di cui all'art. 309 c.p. (prodotti e opere d'ingegno con segni atti ad ingannare) non richiede effettivo inganno, ma l'attitudine dei prodotti ad ingannare sulla loro origine, provenienza, qualità e composizione.

(...) Ci resta da esaminare, sempre a proposito del primo reato, la

¹²² Conf. Sent. G.d.A. 07.11.1979 n. 217, Proc. Pen. N. 1076 Anno 1978.

questione più importante: e cioè se R. abbia veramente posto in essere un'attività commerciale. Richiamando quanto deciso nella sentenza 16 giugno del corrente anno nel procedimento penale n. 2340 del 1977 contro V. M., esprimiamo l'avviso che fra le attività commerciali rientrano tutte le singole operazioni e tutti i singoli atti di commercio, quando si presentino come momenti della complessa e continua attività svolta professionalmente, o quanto meno abitualmente, dalle stesse persone. Dal punto di vista oggettivo, poi, è atto, e quindi attività di commercio, così il rapporto fra due o più persone come anche il comportamento del singolo verso altra persona o verso un pubblico determinato, ogni qual volta il rapporto o il comportamento siano intesi ad attuare un'interposizione nello scambio dei beni. Per tal motivo, e per quanto detto dianzi sulla necessità di autorizzazione amministrativa, deve considerarsi attività commerciale lecita soltanto in presenza di specifica licenza anche la semplice esposizione al pubblico (così l'apertura di un negozio con vetrine o mostre, così l'installazione di un banco di vendita), la cosiddetta offerta al pubblico, l'esibizione anche ad una persona soltanto ed anche "se in ambiente non aperto al pubblico" (art. 26 della Legge 1965), ed ogni altra "offerta" (di vendita) sia implicita che esplicita, e tanto più la vera e propria negoziazione (detta comunemente trattativa) e la conclusione della stessa (consenso delle parti), ovvero lo scambio materiale di cosa contro cosa o contro denaro. Ritenere che l'attività di vendita (forma specifica di attività commerciale) sussista soltanto col verificarsi della compravendita, e quindi con l'acquisto della merce da parte di un cliente che versa una somma a titolo di prezzo, significa adottare un criterio estremamente semplicistico di giudizio. (...).

(...) Quanto al secondo reato. L'apposizione del marchio Cartier su di un orologio che non è di Cartier, del marchio Baume et Mercier su di un orologio che della ditta Baume et Mercier non ha assolutamente nulla, si traduce chiaramente in attitudine ad ingannare; e questo è sufficiente a configurare il reato, poichè l'art. 309 non richiede l'effettivo inganno. Segni atti ad ingannare sono il disegno, lo stile dei particolari, gli accessori perfettamente identici - lo ha detto R. - a quelli dell'originale. La norma non richiede l'effettivo commercio ma solo lo scopo di commercio; e questo deriva e si ricava dalla condizione personale dell'imputato e dal contesto degli atti posti in essere dall'imputato medesimo. (...).

Proc. Pen. N. 2020 Anno 1978

Produzione, commercio e prescrizione abusivi di sostanze stupefacenti (art. 244, 2° comma, c.p.)

Concorso di persone (art. 73 c.p.)

Art. 244 c.p. - Introduzione nella Repubblica di San Marino di sostanze stupefacenti.

È punibile a norma dell'art. 244 c.p. ("produzione, commercio e prescrizione abusivi di sostanze stupefacenti") anche la sola introduzione nella Repubblica di San Marino di sostanze stupefacenti, non giustificata da permesso o richiesta dell'autorità sanitaria.

(...) In concreto, la Gendarmeria aveva rinvenuto a bordo dell'autovettura, sulla quale i tre giovani viaggiavano, alcuni grammi di hashish, alcune pipe per il fumo di sostanze stupefacenti ed altro materiale non meglio individuato.

Le tre persone fermate riconoscevano l'esistenza di droga a bordo dell'autovettura, e riferivano di trovarsi a San Marino per rendere visita ad un loro amico, tale Molinari Maurizio.

Convalidato il fermo, trasformato poi in arresto (cfr. mandato 01.09.1978 portante contestazioni del reato di cui in epigrafe), questo ufficio traeva giudizio della C., B. e P. fissando udienza al 20 ottobre.

All'udienza gli imputati non sono presenti. Si dà allora lettura degli atti con particolare riguardo alle dichiarazioni rese tanto all'autorità di Polizia quanto al magistrato in corso d'istruttoria.

Nel merito della causa, il magistrato prende a base della propria decisione quanto dichiarato dagli imputati durante l'istruttoria alla presenza del difensore avv. Bonelli. In sintesi, essi hanno riconosciuto di aver introdotto l'hashish in territorio sammarinese senza alcuna specifica autorizzazione, per farne poi uso personale. Si tratta di sostanza stupefacente acquistata in Italia. Nessuna sostanziale differenza di ruolo fra i tre imputati. Gli stessi ammettono di essere dediti ad uso particolarmente modesto di sostanze stupefacenti.

Ciò posto, nessun dubbio sulla penale responsabilità in ordine al reato ascritto il quale, si badi bene, non coinvolge il problema della liceità o meno in San Marino dell'uso personale di sostanze stupefacenti. Su questo problema tornerà il Tribunale, se e quando ve ne sarà l'occasione, sulla scorta delle norme del nuovo codice penale e delle leggi speciali in materia. Nel caso presente, invece: 1°) non si contesta l'uso di sostanze stupefacenti, poiché in vero di ciò non vi è prova in atti; 2°) si contesta invece, ed il fatto è fuori discussione, l'introduzione di sostanze stupefacenti nel territorio della Repubblica. Ora, il fatto rientra perfettamente

nella previsione e nel divieto di cui al secondo comma dell'art. 244: questa norma sottopone a pena "colui che senza autorizzazione introduce sostanze stupefacenti nel territorio della Repubblica". Alla stessa pena soggiace chi fa commercio e chi detiene per farne commercio, chi procura ad altri sostanze stupefacenti (cfr. seguito del secondo comma dell'art. 244); alla stessa pena infine soggiace chi coltiva piante dalle quali possa ricavarsi droga, chi in effetti estrae da tali piante o produce in altro modo sostanze stupefacenti (primo comma dello stesso articolo 244).

Non avrebbe senso considerare il secondo comma quale previsione e divieto di un solo fatto, quello di chi faccia commercio di sostanze stupefacenti da lui stesso introdotte in territorio sammarinese. Basti considerare che, alla stregua di questa interpretazione, sarebbe esente da pena il commercio fatto da persona che non abbia anche introdotto la droga in Repubblica.

Da tutto ciò, una semplice conclusione. L'ordinamento penale sammarinese vieta con comminatoria di sanzione criminale l'introduzione in San Marino di sostanze stupefacenti, ovviamente quando tale introduzione non sia giustificata per permesso o richiesta dell'autorità sanitaria ("senza autorizzazione"); gli odierni imputati hanno, senza alcuna autorizzazione, introdotto nel territorio della Repubblica sostanze stupefacenti; essi incorrono per questo solo fatto nella pena della prigionia di secondo grado, estensibile cioè da sei mesi a tre anni (v. 1° comma, art. 244, in relazione all'art. 81 n. 2 codice penale). (...).

179

24 Novembre 1978 n. 82

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 914 Anno 1978

Furto (art. 194, 1° comma, c.p.)

Concorso di persone (art. 73 c.p.)

Perdono giudiziale - Preventivo accertamento del reato.

Il perdono giudiziale, estinguendo il reato, presuppone l'accertamento preventivo di tutti gli elementi del medesimo¹²³.

(...) Diversa è però la posizione dei due imputati: in ragione dell'o-

¹²³ Conf. Sent. C.d.L. 11.10.1976 n. 134, Proc. Pen. N. 206 Anno 1976; Sent. C.d.L. 27.04.1979 n. 51, Proc. Pen. N. 332 Anno 1979. Confronta Sent. C.d.L. 22.06.1979 n. 80, Proc. Pen. N. 1872 Anno 1978 (197); Sent. C.d.L. 18.04.1980 n. 52, Proc. Pen. N. 3379 Anno 1979 (222).

pera prestata da ciascuno di loro (cfr. art. 75 codice penale in relazione agli artt. 88 e 89 stesso codice), in ragione dell'età di ciascuno di loro al momento del fatto (per i molteplici rilievi che la circostanza assume nel nuovo codice penale sammarinese), in ragione anche della condotta processuale dell'uno e dell'altro. Ne risultano due personalità diverse, meritevoli di diverso trattamento giudiziale. In sintesi può concedersi a L.R. il perdono giudiziale invocato dal difensore. Infatti: non vi è dubbio che l'imputato abbia commesso i fatti che gli vengono attribuiti, realizzandoli con integra capacità di intendere e di volere e col concreto concorso tanto della coscienza quanto della volontà. Ma deve pur considerarsi che la condotta tenuta di fronte all'Autorità di Polizia, il comportamento processuale e gli ottimi precedenti danno pieno affidamento ch'egli non commetterà altri reati: almeno per quanto può rientrare in quel potere di previsione e di speranza che compete al Giudice. Ciò posto, considerata anche la giovanissima età e la mancanza degli impedimenti stabiliti dall'art. 68 del nostro codice, è di giustizia concedere il perdono giudiziale di cui all'art. 67 dello stesso codice. È bene precisare che questo istituto rappresenta la rinuncia dello Stato alla potestà di punire, ma non anche a quella di giudicare: in conseguenza, l'applicazione del perdono richiede l'accertamento preventivo tanto della imputabilità del soggetto quanto della sua colpevolezza: perciò richiede l'esame e la valutazione del merito dell'imputazione. In altre parole, secondo l'ordinamento penale sammarinese il perdono estingue un reato del quale debbono, preventivamente, essere accertati tutti gli elementi costitutivi. E pertanto, fra le cause estintive del reato, il perdono è meno favorevole della remissione di querela, dell'amnistia propria e della prescrizione - le quali precludono l'esame del merito - e si avvicina piuttosto all'adempimento delle condizioni della sospensione della pena (dalla quale pure differisce in quanto nel perdono manca l'inflizione di una concreta sanzione). Era necessario dire questo perché fosse chiaro il significato della sentenza: con essa è stato accertato un reato perfetto in ogni suo elemento, ma tale reato viene estinto, e quindi resta improduttivo di effetti. (...).

24 Novembre 1978 n. 95

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 973 Anno 1978

Emissione di assegni a vuoto (art. 206 c.p.)

Truffa (art. 204 c.p.)

Emissione di assegni a vuoto - Assegno emesso in bianco.

Il firmatario dell'assegno è responsabile per il reato di emissione di assegni a vuoto anche se il titolo è stato emesso in bianco, e quindi completato in tutto o in parte da altri¹²⁴.

L'8 settembre 1978 quest'Ufficio rinviava a giudizio penale sommario B.N.L., con imputazione ex art. 206 del codice penale, per aver emesso un assegno bancario senza adeguata provvista. Il fatto, rilevante per l'importo di lire 3.994.000, risale al 14 aprile dello stesso anno.

Se non che, in attesa dell'udienza, il 26 settembre compariva Meloni Walter, al quale l'assegno era stato rilasciato, per presentare denuncia e querela di truffa nei confronti della B.. Assumeva Meloni di aver ricevuto l'assegno in pagamento di merce; di essersi deciso all'affare per i precedenti acquisti fatti dalla B. presso di lui e seguiti da regolari pagamenti. Successivamente al protesto dell'assegno Meloni ricevette due titoli, anch'essi però protestati.

In conseguenza di ciò il Commissario della Legge revocava il decreto di citazione a giudizio dell'8 settembre e, il 16 ottobre, estendeva l'imputazione al misfatto di truffa.

All'udienza di trattazione viene in luce la mancata notifica a Meloni del decreto di rinvio a giudizio nel testo definitivo. L'Ufficio assegna all'avv. Vicini, in via straordinaria, la tutela degli interessi dello stesso Meloni.

L'imputato riconosce la sottoscrizione dell'assegno e la compilazione di proprio pugno della cifra e del nominativo del beneficiario, mentre esclude che sia sua la grafia con la quale è stato indicato il luogo e la data di emissione. Non solo: dichiara che l'assegno è stato consegnato a Genova.

Sulla base di tutto ciò, e della testimonianza di Barbaro Cosimo sul luogo di consegna dell'assegno, il difensore chiedeva disporsi la trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria italiana per difetto di competenza di questo Tribunale.

È questa domanda che deve essere discussa prima di ogni altra in diritto. Essa va respinta, sulla base del titolo e di quanto in esso specificato. Si consideri la funzione dell'assegno bancario: esso è un mezzo di pagamento, ed è proprio questa sua specifica funzione che lo caratteriz-

¹²⁴ Conf. Sent. C.d.L. 01.12.1978 n. 96, Proc. Pen. N. 2682 Anno 1977; Sent. C.d.L. 11.02.1983 n.16, Proc. Pen. N. 2564 Anno 1982. Contra Sent. C.d.L. 15.09.1989 n. 76, Proc. Pen. N. 769 Anno 1988 (341). Confronta Sent. C.d.L. 26.01.1979 n. 3, Proc. Pen. N. 2135 Anno 1979 (185).

za e che consente di distinguerlo dalla cambiale. Cioè mentre la cambiale adempie ad una funzione di credito, l'assegno adempie ad una funzione di pagamento, esattamente come il denaro contante. Il traente, nel compilare, sottoscrivere, rilasciare e, in una parola, emettere l'assegno, non desidera procurarsi credito, ma intende compiere un atto di disposizione della provvista esistente presso l'istituto trattario, e vuole fornire al creditore il mezzo per ottenere l'immediato adempimento; quest'ultimo d'altra parte riceve l'assegno non già per accordare credito al traente, ma nella convinzione di veder l'assegno onorato ogni qualvolta egli lo presenti per il pagamento. Per ottenere questo risultato (ed ogni altro intento deve ritenersi abusivo; esso si traduce in un piegare l'assegno per scopi diversi da quelli attribuitigli dalla legge, e quindi contrari alla legge), occorre che presso l'istituto trattario esistano i fondi corrispondenti all'ammontare dell'assegno. Di qui la necessità di assicurare legislativamente l'esistenza della provvista (necessità non sentita per la cambiale); di qui la tutela penale speciale dell'assegno (repressione del falso documentale nell'ipotesi aggravata di cui al secondo comma dell'art. 299 del nostro codice penale, repressione dell'emissione di assegni a vuoto ex art. 206).

Da tutto ciò, per quanto ci interessa, una conclusione: oggetto della tutela penale è la regolarità del titolo in rapporto alla sua funzione di mezzo o strumento di pagamento immediato, non condizionato. Da ciò discende la non divisibilità degli elementi che compongono la regolarità del documento in che consiste l'assegno. Per cui, riconosciuta la sottoscrizione del titolo, non può disconoscersi l'una o l'altra delle indicazioni che precedono, il luogo o la data, l'importo o il beneficiario. Unitarietà del titolo significa anche che con la sottoscrizione si attesta l'esistenza di adeguata provvista bancaria.

E perciò, nel caso nostro, la B. non può lagnarsi della circostanza che altri abbia completato l'assegno da lei sottoscritto, indicando in San Marino il luogo dell'emissione. Così come non può lagnarsi chi, sottoscrivendo un assegno in bianco quanto alla cifra, lo vede posto all'incasso per somma assai superiore a quella convenuta, comunque supposta. Nessun rilievo in contrario può assumere la prassi di usare l'assegno anziché come strumento di pagamento immediato e non condizionato, come mezzo o strumento di credito, di garanzia od altro.

In definitiva natura e funzione dell'assegno determinano la responsabilità del firmatario per tutti gli elementi che compaiono sul titolo: sempre che la sottoscrizione sia autentica e che abbia valore legale.

Noi dobbiamo perciò ritenere che questo assegno sia stato emesso in San Marino il 14 aprile del 1978 da B.N., che in tal modo ha inteso corrispondere a Meloni Walter l'immediato e incondizionato pagamento di

lire 3.994.890, attestando l'esistenza di adeguata provvista. Di qui l'applicabilità delle norme penali poste a garanzia del titolo e, sul piano più generale, della regolarità dei rapporti commerciali.

Ci si deve chiedere ora se, col reato di emissione di assegno a vuoto, concorra quello di truffa. Sono noti i problemi del concorso ovvero dell'assorbimento in questa materia.

In concreto, Meloni ha dichiarato di essersi deciso all'affare per i precedenti rapporti commerciali felicemente conclusi con la B.. Ciò tuttavia, se indubbiamente rappresenta un elemento di truffa, non ne realizza appieno la fattispecie. Non si pone perciò il problema dell'assorbimento e neppure quello dell'eventuale concorso, poiché quanto appena si è detto convince della necessità di mandare assolto l'imputato del reato di truffa, seppur con le più ampie riserve. Da questa circostanza, e dalla circostanza processuale della mancata presenza della parte lesa al dibattimento, deriva la necessità di fare espressamente salva l'azione civile di danno spettante a Meloni, da esercitarsi nella competente sede civile.

Quanto al reato di cui viene dichiarato responsabile, il prevenuto può subire la pena pecuniaria della multa a lire prevista dal nuovo codice penale sammarinese. La stessa può determinarsi in lire 400.000, tenuto conto dell'ammontare dell'assegno irregolarmente emesso. Non vi è luogo, si ritiene, all'applicazione di benefici.

181

4 Dicembre 1978 n. 94

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1563 Anno 1978

Abuso edilizio (artt. 1, 2, 61, 62 Legge 29.04.1974 n. 32, in rel. art. 47 Legge 11.12.1974 n. 86)

Abuso edilizio - Responsabilità penale del direttore dei lavori.

Il direttore dei lavori non è responsabile, in mancanza di un intervento diretto, dell'abuso edilizio consistente in lavori accessori e comunque indipendenti dalla vera e propria edificazione.

182

14 Dicembre 1978 n. 116

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 581 Anno 1978

Furto continuato e aggravato (artt. 50 e 194, 3° comma, n.4 c.p.)

Ricettazione continuata (artt. 50 e 199 c.p.)

Danneggiamento continuato (artt. 50 e 203 c.p.)

Guida senza patente continuata (artt. 50 c.p. e art. 2, 9° e 10° comma, Legge 17.03.1964 n.12)

Concorso di persone (art. 73 c.p.)

Ricettazione - Uso della cosa di provenienza illecita - Competenza del Tribunale sammarinese - Reato perseguibile a querela - Continuazione - Procedibilità - Furto - Concorso di persone.

L'uso della cosa di cui si conosce la provenienza illecita integra il reato di ricettazione, in quanto l'uso si traduce in un ritenere la cosa che non si differenzia dal ricevere¹²⁵.

La ritenzione ed uso nella Repubblica di San Marino delle cose provenienti da reato comporta la competenza del Tribunale sammarinese per il misfatto di ricettazione¹²⁶.

Nel reato perseguibile a querela, che si presenta nella forma della continuazione, la querela di uno dei soggetti passivi consente la procedibilità non soltanto per quell'ipotesi criminosa, ma anche per le altre ipotesi criminose collegate alla prima per unicità di disegno e di programma.

Concorre nel reato di furto chi, consapevole dell'intento, accompagna altre persone sul luogo in cui queste hanno deliberato di commettere un furto.

(...) A questo punto conviene introdurre il discorso delle questioni pregiudiziali sollevate dalla difesa. Questa assume, in primo luogo, che non debba procedersi per il reato di ricettazione, lasciando intendere, se abbiamo capito bene, che i furti commessi fuori del territorio (dai quali provengono i veicoli di cui al capo C, e cioè l'Innocenti Mini e le tre Fiat 500 targate Forlì) sono opera degli stessi imputati, i quali, di conseguenza, non potrebbero essere chiamati a rispondere di ricettazione per l'uso degli stessi veicoli in San Marino. La tesi non può essere condivisa dal Tribunale. Prima di tutto perché mai gli imputati hanno ammesso di aver commesso quei furti (e se l'avessero fatto o lo facessero ora, questo Tribunale dovrebbe trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria italiana per competenza). Il furto, d'altra parte, non rientra fra i reati di cui all'art. 6 del nostro codice penale, soggetti alla giurisdizione sammarinese anche se commessi all'estero. Neppure può ritenersi applicabile al furto la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del nostro codice penale ("il reato

125 Conf. Sent. C.d.L. 14.12.1978 n. 117, Proc. Pen. N. 2615 Anno 1977.

126 Conf. Sent. C.d.L. 14.12.1978 n. 117, Proc. Pen. N. 2615 Anno 1977.

si intende commesso nel territorio dello Stato quando il colpevole vi ha compiuto atti criminosi ovvero si è in esso verificato l'evento"): infatti, nel furto, l'evento consiste nello spossessamento del proprietario come conseguenza dell'impossessamento da parte del reo e quindi, nelle ipotesi in questione, è evidente che ogni atto criminoso è stato compiuto ed ogni evento si è verificato fuori dal territorio. Ciò posto, deve concludersi che l'uso degli autoveicoli di cui stiamo parlando è avvenuto in San Marino al di fuori di ogni ipotesi di partecipazione, rilevante per l'ordinamento sammarinese, nel reato di partenza. Ora, tale uso si traduce in un ritenere la cosa, che nulla ha di diverso dal ricevere: il reato di ricettazione non presuppone, infatti, l'accertamento della persona dalla quale si acquista o si riceve, e tanto meno presuppone l'accertamento della qualità, in questa persona, di autore o coautore del reato da cui le cose provengono, bastando la consapevolezza dell'illecita provenienza in chi acquista o riceve. Gli elementi della fattispecie ricorrono interamente nel nostro caso. Affermiamo con ciò il principio che risponde di ricettazione colui che ritiene ed usa a proprio profitto (quest'ultimo non necessariamente economico o patrimoniale) cose provenienti da reato - e che sa provenienti da reato - quando ritenzione ed uso hanno luogo su questo territorio, ed il reato di partenza o di origine esula dalla competenza di questo Tribunale.

In secondo luogo, ancora sul piano generale, assume la difesa non doversi procedere per il reato di danneggiamento stante il difetto di querela. In particolare, poichè soltanto Pegoraro ha presentato querela in termini (ma anche di ciò si discute), poichè Bugli si è costituito parte civile senza peraltro aver presentato tempestiva querela, poichè infine gli altri danneggiati neppure pretendono danni, si assume che la procedibilità resta limitata al danneggiamento della Fiat 500 di proprietà di Pegoraro, e sotto condizione di un esatto accertamento della regolarità della querela presentata dallo stesso Pegoraro; sotto condizione, altresì, della individuazione degli autori di questo fatto specifico. Ritiene invece il Tribunale che, trattandosi di reato continuato, la querela tempestivamente presentata e ritualmente confermata da Pegoraro consenta di procedere anche per gli altri casi di danneggiamento. È ben noto come il reato continuato altro non sia che una finzione escogitata per mitigare il trattamento di delitti dello stesso tipo (violazione della stessa legge), ripetuti più volte. La finzione consiste nel riportare più fatti, obiettivamente e soggettivamente capaci di configurare ciascuno un'autonoma figura criminosa, in un unico reato. Neppure la diversità dei soggetti passivi esclude la continuazione, segno questo evidente di *fictio juris*. Ad ogni modo e comunque si giudichi di ciò (la tesi della finzione è sostenuta dal Manzini e dalla dottrina più qualificata, ma trova contrasto in autori altrettanto insigni come il De Marsico e l'Antolisei), è un fatto

che l'ordinamento considera un unico reato ai fini della pena. In particolare l'art. 50 del nostro codice applica alla continuazione la pena stabilita per la violazione più grave aumentata di un grado (cfr. Relazione illustrativa, parag. XIV). Il che si traduce in una sorta di cumulo temperato, allorchè si tratti di due violazioni soltanto; quando invece le ipotesi criminose siano più di due, meglio è parlare di assorbimento temperato; quando poi le ipotesi di violazione della stessa norma penale siano assai numerose come nel caso presente, può parlarsi soltanto di assorbimento puro e semplice. Tutto ciò, ovviamente, all'insegna del più marcato *favor rei*. Torna perciò applicabile il principio per cui "chi ha un comodo deve sopportare anche i relativi incomodi": in altre parole, per tornare al caso nostro, affermiamo che nel reato perseguibile a querela, che si presenti nella forma della continuazione, la querela di uno dei soggetti passivi consente la procedibilità non soltanto per l'ipotesi criminosa che riguarda quel soggetto, ma anche per le altre ipotesi criminose collegate alla prima per unicità di disegno e di programma.

Quanto si è detto a riguardo del reato di ricettazione, ed ora del reato di danneggiamento, trova conforto in evidenti ragioni di prevenzione criminale. È ben evidente, infatti, il complesso di situazioni negative che deriverebbero da ogni impostazione di segno opposto.

Nel merito della causa la penale responsabilità dei prevenuti discende chiaramente dalle loro stesse dichiarazioni: le quali assumono la portata di vera e propria confessione anche ai fini riduttivi della pena. I fatti non assistiti da confessione vanno egualmente ricollegati alla condotta dei prevenuti: per la identità del modo di operare, delle cose oggetto di reato, del tempo e del luogo di consumazione. Questi giovani invero avevano assunto un costume criminoso nel contesto del quale agevolmente rientrano tutti i fatti a loro imputati. Il sospetto, quanto mai fondato, è piuttosto quello che molti fatti consimili siano stati da loro commessi, ma sfuggano all'accertamento giudiziario.

Alcuni aspetti particolari riguardano la responsabilità di S. e quella di P.. Nel primo caso tuttavia non può non affermarsi la penale responsabilità a titolo di concorso in furto a carico di colui che, consapevole dell'intento, accompagna altre persone sul luogo in cui queste hanno deliberato di commettere furto. Quanto a P., egli stesso ammette il concorso nel danneggiamento, mentre la guida senza patente trova conforto di prova nelle testimonianze chiare e non equivocate rese al riguardo dagli altri imputati all'inizio dell'istruttoria. (...).

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2615 Anno 1977

Tentata rapina (artt. 26 e 195, 2° comma, c.p.)

Furto aggravato (artt. 194, 3° comma, n. 1, 2 e 4 c.p.)

Porto abusivo d'armi (art. 251 n. 4 c.p.)

Veicolo con targa posteriore resa volontariamente illeggibile (art. 5 n. 5 Legge 06.03.1922 n. 13)

Furto aggravato e continuato (artt. 50 e 194, 3° comma, n. 2 e 4 c.p.)

Ricettazione continuata (artt. 50 e 199 c.p.)

Concorso di persone (art. 73 c.p.)

Desistenza - Tentativo - Idoneità dell'azione - Rapina - Concorso di persone.

La desistenza è volontaria quando l'agente abbandona l'azione criminosa in modo del tutto spontaneo e non a causa di fattori esterni che gli facciano apparire come non attuabile, o attuabile solo con molte difficoltà o con eccessivi rischi, il compimento dell'impresa illecita.

L'idoneità dell'azione, richiesta per la punibilità del tentativo, va intesa quale pericolosità specifica dell'azione stessa.

Concorre nel misfatto di rapina chi, pur restando estraneo all'esecuzione materiale, partecipa in modo preminente sugli altri all'ideazione della rapina o dei reati ad essa accessori.

(...) Sul primo punto ritiene la difesa la non punibilità del fatto per desistenza (art. 28 codice penale). La desistenza, osserva il magistrato, è operante quando è "volontaria" ("chi desiste volontariamente...") cioè conseguenza di una scelta assolutamente libera. Essa ricorre quando il colpevole abbandona l'azione criminosa in modo del tutto spontaneo e non già trovandosi egli determinato o condizionato da fattori esterni che gli facciano apparire come non attuabile (o attuabile solo con molte difficoltà o con eccessivi rischi) il compimento dell'impresa illecita. Non è necessario che la nuova determinazione sia dovuta a motivi di carattere morale, cioè ad un nobile pentimento: a nemico che fugge ponti d'oro, purché si tratti di un nemico in qualche modo pentito, di un individuo che ad un dato momento si è deciso spontaneamente a non insistere, a non portare a termine l'azione intrapresa, a rinsavire, insomma, avendo riconosciuto il proprio errore. Ecco, al di là delle molte ed intricate dispute dottrinali, a nostro avviso la desistenza è volontaria quando concretamente permangono due possibilità di scelta (insistere nella condotta criminosa o abbandonarla), ed il soggetto si determina nel modo voluto dalla legge per consapevolezza, per un soprassalto della coscienza e riconoscendo il proprio errore, non già sulla base di un calcolo delle

probabilità di riuscire o di un conto delle difficoltà e dei rischi sopravvenuti.

Le dichiarazioni rese e confermate dagli imputati, riportate appena più sopra, inducono ad affermare che la desistenza posta in essere dagli stessi non può assumere rilievo ai fini dell'art. 28 del codice penale.

Esclusa la non punibilità per desistenza, resta da esaminare se il fatto di Chiesanuova possa andare impunito per inidoneità del tentativo. Meglio, dei mezzi con i quali l'azione è stata intrapresa. Ma anche questa ipotesi va scartata. È chiara la volontà di commettere una rapina (si vedano le dichiarazioni rese al magistrato fin dall'inizio); è chiaro che l'esecuzione della stessa è stata intrapresa in modo non equivoco, vale a dire con determinazione e consapevolezza. Altrettanto chiara ci sembra l'idoneità dei mezzi usati: l'arma carica, gli abiti simulati, i passamontagna calati sul volto, l'autovettura predisposta per la fuga verso il vicino confine italiano, la targa contraffatta. Chiara, infine, la ripartizione dei compiti fra i tre agenti principali. D'altra parte, è acquisito in dottrina che l'idoneità o meno dell'azione non si può giudicare "ex post", e cioè alla stregua di tutte le circostanze realmente esistenti e di tutte le congiunture effettivamente verificatesi nel caso singolo; va invece giudicata "ex ante": il magistrato, in altre parole, deve riportarsi al momento in cui l'azione è stata posta in essere e "durava", ed esprimere il proprio giudizio tenendo conto delle circostanze che in quel momento erano conosciute dagli agenti. Alla luce di queste considerazioni, l'azione posta in essere da C., R. e T. si presentava - per determinazione, per mezzi a disposizione, per mezzi usati - adeguata rispetto al risultato a cui era diretta. In parole più semplici, possiamo ritenere (applicando l'opinione dell'Antolisei) che l'idoneità dell'azione richiesta per la punibilità del tentativo altro non significa che pericolosità specifica dell'azione stessa. Perciò il tentativo di cui ci occupiamo è punibile, essendosi concretato in un'azione pericolosa in modo specifico, capace cioè di portare alla consumazione della rapina: o quanto meno al misfatto mancato di cui all'art. 27 del codice penale.

Idoneità dell'azione intrapresa, idoneità dei mezzi usati: nessun rilievo in contrario può assumere il carattere grossolano che complessivamente il tentativo rivela. Grossolanità che deriva dalla totale inesperienza e che si manifesta nell'uso dell'autovettura personale di C., per di più con targa anteriore non contraffatta. Al contrario, sia detto qui per inciso, riprendendo un attimo il discorso della desistenza, ci sembra frutto di ben calcolata e tempestiva considerazione dei fatti l'ordinato ripiegamento al sopraggiungere di terze persone: sopraggiungere alle spalle, si badi bene, e accompagnato probabilmente dalla consapevolezza di essere stati notati dalla teste Suzzi Valli.

È soltanto nell'applicazione in concreto della pena (latissima è la discrezionalità del magistrato in caso di tentativo: egli può diminuire la pena, potrebbe quindi anche non diminuirla; può applicare una diminuzione da uno a due gradi: cfr. art. 26) che può venire in considerazione l'aspetto più grossolano del tentativo.

Riteniamo superfluo a questo punto soffermare particolarmente l'attenzione sugli altri fattori contestati. Basteranno pochi cenni. Un aspetto particolare riguarda la responsabilità di F.. Va affermata, a nostro avviso, la responsabilità di questo imputato, a titolo di concorso nel tentativo di rapina, per aver egli partecipato alla ideazione del misfatto. Se resta estraneo all'esecuzione materiale (allo stato delle prove non può dirsi di più, ma il convincimento morale del giudicante è diverso), F. partecipa in modo preminente sugli altri all'ideazione della rapina e dei reati ad essa accessori (furto di armi): sua, infatti, è l'idea di prendere per obiettivo la sede di Chiesanuova della Cassa di Risparmio, ed è lui che rafforza la determinazione negli altri fornendo informazioni precise ed indispensabili. Non dimentichiamo, inoltre, che F. concorre con R. nel reato continuato di ricettazione, mostrando così una particolare familiarità con lui ed una disponibilità al reato che valgono, seppur indirettamente, a confermare le nostre opinioni. Non dimentichiamo infine ch'egli ha precedenti per furto. (...).

184

15 Dicembre 1978 n. 113

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2710 Anno 1977

Rivelazione di segreto industriale (art. 192 c.p.)

Rivelazione di segreto d'ufficio, professionale, scientifico, industriale - Segreto industriale: dolo specifico.

Per l'esistenza del reato di rivelazione di segreto industriale è sufficiente nell'autore l'intento di procurare a sé o ad altri una qualsiasi utilità materiale o immateriale, patrimoniale o non patrimoniale, legittima o illegittima, senza che sia necessario il danno altrui.

Il 21 novembre 1977 De Biagi Marino, per conto della società VE-BI, presentava denuncia nei confronti di B. V., esponendo che dal testo di una lettera indirizzata da un legale alla società Deca italiana, e da questa trasmessagli, aveva appreso come B. avesse presentato istanza per l'ottenimento di un brevetto relativo ad un "rocchetto universale"; che ciò B. aveva realizzato il 3 settembre 1976, epoca in cui lo stesso

era ancora dipendente della società VE-BI con qualifica e funzione di direttore tecnico; che nello stesso periodo B. riceveva, oltre alla normale retribuzione, "idoneo prezzo per la cessione all'azienda dei modelli di sua ideazione, progettazione o elaborazione", come da scrittura privata 22 febbraio 1973 unita in copia; che solo il 25 febbraio 1977, dopo una durata di quattro anni, il rapporto di lavoro di B. con la società VE-BI si era interrotto; che il rocchetto universale in questione rappresentava un modello di utilità realizzato da B. su precisa richiesta ed indicazione di esso denunciante De Biagi Marino, nell'ambito dell'azienda, e cioè in normale orario di lavoro, con uso delle attrezzature della società, a spese della società per quanto riguarda acquisto dei materiali e realizzazione dei prototipi (si indicavano testi al riguardo); che il modello così realizzato era poi stato messo in produzione dalla VE-BI ed applicato alle saldatrici da essa società realizzata, perdurando regolarmente il rapporto di lavoro con il B.; che quest'ultimo non aveva segnalato alla società l'intenzione di presentare domanda di brevetto né l'effettiva presentazione della domanda, cosa di cui la VE-BI era venuta a conoscenza soltanto grazie alla lettera già ricordata; che infine i disegni originali su lucido del modello industriale in parola erano regolarmente in possesso della VE-BI a dimostrazione della proprietà del modello stesso.

Concludeva De Biagi assumendo che "la presentazione di domanda di brevetto da parte di B. per il modello industriale in oggetto costituisce violazione del disposto dell'art. 192 del codice penale".

L'undici aprile De Biagi confermava con giuramento di calunnia la denuncia-querela, ed il 18 agosto il Commissario della Legge formulava l'accusa di cui in epigrafe.

All'udienza del 22 settembre De Biagi si costituiva parte civile per il risarcimento dei danni, l'imputato chiedeva ammettersi testi, e lo stesso faceva De Biagi, tanto che il Commissario della Legge richiamava gli atti in istruttoria. Venivano così sentiti, il 24 ottobre, Bertoli Fausto, Conteri Franco, Michi Carlo Angelo e Saraga Luigi. Il primo, tecnico della Bayer, nell'aprile 1976 ebbe ad esaminare il progetto predisposto dalla VE-BI per la realizzazione di un rocchetto da inserire nelle saldatrici: si trattava di scegliere il materiale idoneo ed egli ne parlò sia con De Biagi che con B., suggerì anche la ditta (Astor) che avrebbe potuto produrre il rocchetto. È opinione del teste che la VE-BI disponesse di un proprio ufficio progettazione affidato a B., tecnico qualificato nell'ambito e nel contesto dell'azienda; a lui in particolare veniva attribuita l'ideazione del rocchetto.

Il teste Conteri, della ditta che produsse il rocchetto dal 1976 al 1978, trattò tanto con De Biagi quanto con B., oltretutto con Bertoli per i

materiali, la riproduzione del pezzo che qui interessa. Anch'egli maturò l'impressione che B. fosse tecnico qualificato della VE-BI. Nonostante qualche modifica imposta da esigenze di stampaggio, fu realizzato e fornito alla VE-BI esattamente il modello progettato e di cui ai disegni che, esibiti dalla VE-BI, gli vengono mostrati.

Michi Carlo Angelo ebbe da De Biagi l'incarico di predisporre un modello in legno del particolare produttivo in parola: egli provvide a ciò con la collaborazione di B., all'incirca nell'aprile del 1976. Con B. discusse ogni aspetto tecnico di quanto veniva predisponendo, ma dal rag. De Biagi ricevette il pagamento delle sue presentazioni.

Saraga Luigi è stato impiegato della VE-BI fino all'agosto 1977: ebbe modo di vedere i disegni del rocchetto in questione, che B. veniva tracciando. B., questo è il suo giudizio, ebbe ad ideare il rocchetto in un periodo in cui era tecnico della VE-BI.

Sono stati prodotti documenti: un conto del mobilificio Angelo Michi; un preventivo della ditta Astor alla VE-BI per stampaggio di un rocchetto; un contratto di assunzione di B., quale direttore di fabbrica a partire dal 26 febbraio 1973, alle dipendenze del rag. De Biagi; una lettera dell'avv. Bonelli al collega Bertaccini di Forlì, sulla quale converrà tornare in seguito; disegni costituenti progetti recanti la sottoscrizione di B. (riconosciuta in udienza).

Si perveniva così all'udienza di trattazione del 15 dicembre 1978, in cui il denunciante riferisce che: il modello di rocchetto consentiva una sensibile riduzione dell'impegno di magazzino, in quanto utilizzabile in tutti i modelli di saldatrici in produzione presso la VE-BI; B. partecipò attivamente ad ogni fase di studio, di progettazione e poi al suo impiego concreto, senza mai far parola delle intenzioni di presentare domanda di brevetto in proprio; B. neppure fece o promosse azioni verso la VE-BI intese ad impedire l'impiego pratico del rocchetto in questione: egli agì però nei confronti della Deca italiana che rappresenta in sostanza l'unico cliente della VE-BI; a seguito di ciò la VE-BI ha preferito interrompere la produzione e l'impiego del rocchetto per tutelare la Deca italiana da eventuali azioni di B..

L'imputato respinge l'addebito. Fa presente che ha chiesto ma non ha ancora ottenuto la brevettazione. Aggiunge che la realizzazione del particolare congegno o modello di cui stiamo parlando è effettivamente il frutto di anni di esperienza maturata sempre nell'ambito della VE-BI; nel chiedere il brevetto il suo scopo era ed è quello di ottenere un riconoscimento esclusivamente morale; il modello non è stato mai usato da lui, o da altri per lui, al di fuori della VE-BI.

Riconosce l'imputato che "in data 22 febbraio 1973 fra me e il rag. De Biagi furono stipulati due accordi, uno col quale io venivo assunto

alle dipendenze del De Biagi o di persona o ente da nominarsi dal medesimo, l'altro col quale cedeva in esclusiva al medesimo De Biagi o ente o persona da nominarsi il diritto alla fabbricazione delle saldatrici di mia ideazione; in tale ultima scrittura si stabilisce che per saldatrici o altre macchine di nuovo modello e di ideazione o progettazione o elaborazione del signor B. si converrà di volta in volta la percentuale spettante al medesimo".

Ancora l'imputato: "sono stato assunto come dipendente dalla VE-BI alla data della scrittura 22 febbraio 1973; tale rapporto è durato fino al febbraio 1977; la domanda di brevetto è stata fatta da me prima della cessazione del rapporto di lavoro ed esattamente qualche mese prima, mi sembra del 1976...da parte della VE-BI il modello di mia invenzione è stato messo in produzione prima della fine del mio rapporto di lavoro...ho regolarmente ricevuto dalla VE-BI ad ogni fine anno le percentuali spettanti (in base alla scrittura privata già menzionata)".

Infine: "quanto alla lettera 11 luglio 1977 indirizzata dall'avv. Bertaccini alla società Deca italiana (diffida a sospendere immediatamente la produzione e la vendita, a ritirare dal mercato le saldatrici provviste del rocchetto ideato da B., riserva di ogni eventuale azione legale: cfr. documento unito alla denuncia), confermo che detto avvocato scriveva ed agiva in mio nome e nel mio interesse, per mio incarico".

Nel merito della causa, occorre prima di tutto fornire una breve indicazione dei fatti accertati. Ebbene, nel corso dell'istruttoria preliminare e di quella dibattimentale sono stati resi giudizialmente certi i fatti esposti, con tutta chiarezza, nella lettera che l'avv. Renzo Bonelli inviava per conto della VE-BI all'avv. Guerrino Bertaccini il 15 luglio 1977, in risposta alla lettera che l'avv. Bertaccini per conto di B. aveva inviato alla Deca italiana, e che questa aveva trasmesso alla VE-BI. Premesso che non la Deca, bensì la VE-BI, è la costruttrice delle saldatrici provviste del rocchetto in questione, e che alla VE-BI pertanto e non alla Deca andavano rivolte le rimozioni del signor B. per l'impiego di qualche cosa di sua spettanza, l'avv. Bonelli così si esprimeva: "risulta nella Sua lettera che il signor B. ha depositato due brevetti per rocchetto universale in data 3 settembre 1976. Ebbene, in tale epoca il signor B. era dipendente della società VE-BI con il compito contrattuale di ideazione di nuove macchine elettroniche e parti di esse. Il rocchetto in parola è stato ideato in tale frangente, valendosi B. delle attrezzature e delle maestranze della VE-BI, negli orari normali di lavoro".

Se questi e non altri sono i fatti di causa, occorre ora esaminare brevemente la norma che descrive il reato di cui B. deve rispondere. L'art. 192 del codice penale prevede il fatto di chi essendo a conoscenza di un segreto per ragioni del proprio ufficio, professione, arte o in-

dustria (si tratta perciò di un reato "proprio") impieghi tale segreto per suo profitto personale o di altri (si tratta quindi di reato a dolo specifico ma non, come diremo fra un attimo, di reato ad evento economico-patrimoniale).

La fattispecie si colloca fra i reati contro l'inviolabilità dei segreti (capitolo IV del titolo I della parte speciale), e non già nel capitolo immediatamente successivo dei reati contro il patrimonio. Per questo motivo, e per quanto detto più sopra, il profitto preso in considerazione dalla norma è più esattamente "scopo di profitto" o intento o fine di profitto, ove il termine "profitto" comprende qualunque beneficio anche non economico. E quindi, per l'esistenza del misfatto, è sufficiente l'intento di procurare a sé o ad altri qualsiasi utilità materiale o immateriale, patrimoniale o non patrimoniale, legittima o illegittima; può mancare in concreto, conseguentemente, il danno altrui. Ancora in conseguenza: per la sussistenza del dolo specifico di questo reato non è per nulla necessario che l'intento sia rivolto contemporaneamente a conseguire un profitto (qualsiasi utilità) e a cagionare danno: perché si possa parlare di idoneità dell'azione è sufficiente la conoscenza di qualsivoglia segreto industriale (per restare al caso nostro) e l'impiego dello stesso per qualsivoglia uso che possa soddisfare, in astratto, l'intento dell'agente.

Tutto ciò premesso, nessun dubbio sul fatto che si trattasse di segreto industriale: lo dimostra la circostanza che lo stesso B. ha inteso farne oggetto di brevetto. Nessun dubbio che del segreto B. sia venuto a conoscenza per ragioni della propria professione e del proprio impiego presso la VE-BI, avendo egli stesso realizzato il modello industriale in costanza di rapporto di lavoro subordinato presso la VE-BI. Nessun dubbio che del segreto B. abbia fatto uso, impiegandolo sotto il proprio nome con una duplice richiesta di riconoscimento di paternità sotto forma di brevettazione. Nessun dubbio infine che, impiegandolo in tal modo, B. avesse l'intento di trarne un profitto: morale (la paternità), ma anche economico se non propriamente patrimoniale (si veda la lettera di diffida alla società Deca).

Non sembri inutile ricordare che la coscienza e volontà - piena coscienza e integra volontà - della condotta di B. appare, per sua stessa ammissione, ben chiara ed evidente: sia nella ideazione del modello industriale e quindi nella conoscenza del segreto, nell'impiego di quest'ultimo a proprio profitto, come dimostrano la presentazione della domanda di brevetto, il comportamento reticente verso la società VE-BI e, successivamente, l'incarico dato un legale di presentare diffida alla Deca.

In una parola, ritiene il Tribunale la sussistenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie anche se, rispetto all'imputato,

deve precisarsi che B. effettivamente ebbe a chiedere ma non anche, per ora, ad ottenere la brevettazione in proprio. (...).

185

26 Gennaio 1979 n. 3

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2135 Anno 1979

Emissione di assegni a vuoto (art. 206 c.p.)

Emissione di assegni a vuoto - Responsabilità del firmatario - Luogo di emissione - Presunzione relativa.

Il firmatario è responsabile per tutti gli elementi che compaiono sull'assegno sempreché la sottoscrizione sia autentica e abbia valore legale¹²⁷.

La presunzione per cui il luogo di emissione dell'assegno è quello che risulta dal contesto del titolo si arresta di fronte all'esistenza di prove chiare e inoppugnabili di una diversa realtà dei fatti¹²⁸.

186

23 Febbraio 1979 n. 25

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2122 Anno 1977

Omicidio colposo aggravato (art. 163 e 32 c.p.)

Colpa - Inosservanza di norme giuridiche - Prevedibilità ed evitabilità dell'evento - Omicidio colposo - Circolazione stradale - Sosta del veicolo - Obblighi del conducente.

L'inosservanza di una norma giuridica non comporta alcuna presunzione di colpa a carico dell'agente, in quanto ogni ipotesi di colpa, penalmente rilevante, richiede un proprio e specifico corredo probatorio.

Il fondamento della colpa specifica, al pari di quella generica, consiste nella prevedibilità ed evitabilità dell'evento.

Nessuna norma di legge, o regola di comune prudenza, impone al conducente di un veicolo di lasciare accese le luci di posizione parcheggiando la propria autovettura in zona adeguatamente illuminata, per luce naturale ovvero artificiale.

¹²⁷ Conf. Sent. C.d.L. 30.09.1983 n. 104, Proc. Pen. N. 541 Anno 1983. Contra Sent. C.d.L. 15.09.1989 n. 76, Proc. Pen. N. 769 Anno 1988 (341).

¹²⁸ Conf. Sent. C.d.L. 30.09.1983 n. 104, Proc. Pen. N. 541 Anno 1983. Confronta Sent. C.d.L. 28.05.1982 n. 70, Proc. Pen. N. 247 Anno 1982 (264); Sent. G.d.A. 17.07.1984 n. 82, Proc. Pen. N. 203 Anno 1984 (108).

(...) Se bene interpretiamo il lungo ed articolato intervento del difensore di parte civile, questi assume che, ritenuta la penale responsabilità dell'imputato in ordine al fatto contravvenzionale, non possa non dichiararsi la responsabilità dello stesso imputato per il delitto di lesioni. La tesi non può essere condivisa dal Tribunale: essa infatti si basa sul principio, chiaramente in contrasto con l'evoluzione del diritto, per cui dalla inosservanza di norme di legge discende una presunzione di colpa rispetto agli eventi che da quella inosservanza siano in qualsiasi modo derivati. Al contrario, noi intendiamo affermare il principio secondo il quale l'inosservanza di una norma giuridica non importa alcuna presunzione di colpa a carico dell'agente, ogni ipotesi di colpa penalmente rilevante richiedendo un proprio e specifico corredo probatorio.

In vero, l'art. 32 del codice penale, sulla falsariga della corrispondente norma italiana, parifica la colpa derivante da inosservanza di norme giuridiche, ordini o discipline alla colpa consistente in negligenza, imprudenza e imperizia: perciò gli stessi criteri debbono servire i entrambi i casi a rendere punibile la colpa, di modo che per sé sola la negligenza (l'imprudenza, l'imperizia) non è punibile così come, per sé sola, l'inosservanza di leggi, ordini o discipline altro non è che un reato a sé stante.

Dobbiamo perciò esaminare se la condotta di D., obiettivamente contraria a specifica norma di legge, si ricollegli all'evento di lesioni e morte della Bronzetti con nesso di causalità; poiché un nesso eziologico materialmente sussiste (se D. avesse parcheggiato altrove la sua autovettura la B. non vi sarebbe andata ad urtare), dobbiamo esaminare se al rapporto materiale di causalità si aggiunge un rapporto penalmente rilevante di causa ed effetto: in particolare, se non sussiste il concorso di una o più cause - preesistenti, simultanee o sopravvenute - indipendenti dalla condotta del colpevole, di carattere eccezionale (estranee cioè all'economia dell'episodio di cui si discute) ed imprevedibili per l'imputato, capaci di escludere il nesso di causalità a mente dell'art. 25 del codice. Col concetto di prevedibilità-imprevedibilità è aperto il discorso sull'atteggiamento psichico del prevenuto nei confronti dell'evento.

Imboccata questa strada, che ci sembra l'unica conforme ai moderni indirizzi della dottrina e della giurisprudenza, recisamente contrari ad ogni ipotesi di responsabilità oggettiva, più d'uno sono gli elementi in favore dell'imputato. In primo luogo la condizione fisica della povera Bronzetti, affetta da malattia congenita all'occhio sinistro, tale da indurre assenza del senso stereoscopico e della visione binoculare, con conseguente difficoltà - lo dice il perito - a calcolare la distanza degli oggetti

nello spazio, e quindi sicure incertezze sensoriali, più gravi con l'imbrunire del giorno. Che in questa circostanza sia da ravvisare una concausa avente le caratteristiche richieste dall'art. 25 del nostro codice non sembra revocabile in dubbio: consideriamo che l'incidente si è verificato in tratto rettilineo, avendo la Bronzetti una possibilità (teorica) di avvistamento dell'ostacolo di 120 metri. Aveva inoltre possibilità di deviazione sulla sinistra sia all'interno della corsia che al di fuori di questa, dal momento che non sembra sopraggiungessero veicoli in senso opposto. In secondo luogo: già il Carrara ritenne che "l'essenza della colpa sta nella prevedibilità". La dottrina ha lungamente discusso al riguardo ma, in definitiva, il risultato è sempre un ritorno all'insegnamento del Carrara. Per questo, e per quanto detto sopra, dobbiamo concludere che essenza e fondamento della colpa specifica, al pari della generica, consistono nella prevedibilità dell'evento, e quindi nella evitabilità dello stesso da parte dell'agente solo che osservi le precauzioni del caso. La colpa consiste in un rimprovero che si muove all'autore per non aver egli previsto qualcosa che poteva prevedere e che poteva evitare.

Allora una domanda: poteva il D. prevedere, poteva umanamente prevedere non tanto la morte della Bronzetti, inattesa se non addirittura atipica rispetto all'indole delle lesioni, ma queste stesse lesioni e cioè il sinistro? È il punto centrale del processo. Ripetiamo: D. parcheggia in zona di divieto (anche se non reca quell'effettivo concreto intralcio che la norma intende impedire), a ridosso del parapetto (a contatto con la parte anteriore del mezzo, discosto pochi centimetri con la parte posteriore) e quindi sull'estremo margine destro. Parcheggia senza mettere in funzione le luci di posizione: questa sembra essere la conclusione da adottarsi sulla base delle dichiarazioni dei Vigili Urbani, delle argomentazioni del perito di parte ing. Rossi. Ma nessuna norma di legge, nessuna disciplina giuridica o tecnica, nessuna regola di condotta o di comune prudenza impone all'automobilista di lasciare accese le luci di posizione parcheggiando la propria autovettura in zona adeguatamente illuminata, per luce naturale ovvero artificiale. La precauzione diventa obbligatoria non appena la possibilità di avvistamento del mezzo, in sosta in area di scorrimento, diminuisce o scompare in ragione del diminuire della luce o, ad esempio, del sopraggiungere della nebbia. In tali casi l'accensione delle luci di posizione è obbligo inderogabile (cfr. sentenza resa da questo tribunale nel procedimento penale n. 62 dell'anno 1976 contro C. A.). (...).

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2270 Anno 1978

Lesioni colpose aggravate (artt. 32 e 164, ult. comma, in rel. art. 163 ult. comma, c.p.)

Guida a velocità pericolosa (art. 5 n. 6 Legge 06.03.1922 n. 13, art. 4 rel. Reg., art. 12, lett. a, Legge 17.03.1964 n. 12)

Omesso pagamento tassa biennale (artt. 2 e 4 Decreto 30.04.1964 n. 27)

Omesso pagamento tassa di circolazione (art. 8, lett. a, Legge 1922 n. 13)

Risarcimento del danno - Criterio di quantificazione della pena.

Il risarcimento integrale del danno si traduce in favore dell'imputato nel potere discrezionale del giudice di applicare in concreto la pena entro i limiti del grado, nonché di scegliere fra più pene previste in alternativa dalla norma incriminatrice.

188

16 Marzo 1979 n. 27

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1232 Anno 1978

Abuso edilizio (artt. 1, 2, 61, 62 Legge 29.04.1974 n. 32, in rel. art. 47 Legge 11.12.1974 n. 86)

Abuso edilizio - Esecuzione della demolizione - Giudice dell'esecuzione - Competenze.

Con la condanna di remissione in pristino il Tribunale rimette al giudice dell'esecuzione la scelta dei modi e dei mezzi tecnici di realizzazione della demolizione.

Il giudice dell'esecuzione può, inoltre, su istanza delle parti e proposta del Procuratore del Fisco, sentito il parere vincolante dei competenti organismi tecnici, valutare l'applicabilità dei rimedi alternativi alla demolizione previsti dall'art. 62 della legge edilizia.

189

30 Marzo 1979 n. 33

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 172 Anno 1979

Emissione di disegni a vuoto (art. 206 c.p.)

Emissione di disegni a vuoto - Elemento obiettivo della fattispecie - Errore scusabile.

L'elemento obiettivo della fattispecie di emissione di disegni a vuoto consiste nella mancanza di fondi resa certa dall'atto di protesto.

L'errore scusabile non esclude il reato.

(...) All'udienza dibattimentale gli imputati forniscono ampia giustificazione che tuttavia non esclude, non può escludere, l'esistenza del reato in contestazione. Infatti, l'elemento obiettivo della fattispecie consiste nella mancanza di fondi ed è reso certo dall'atto di protesto. Il legislatore sammarinese ha precluso ogni indagine sul cosiddetto errore scusabile.

Quello che gli imputati hanno portato avanti in loro favore (l'equivoco dal quale è nato il protesto, il pagamento immediato di quanto dovuto, la mancanza di ogni qualsiasi precedente specifico) può giovare soltanto nella scelta della pena fra quelle previste in alternativa dalla legge ed altresì nella quantificazione della prescelta pena della multa a giorni. (...).

190

30 Marzo 1979 n. 36

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2333 Anno 1978

Offesa a pubblico ufficiale (art. 382 c.p.)

Omessa esibizione di documenti (artt. 1 e 5 n.7 della Legge 06.03.1922 n. 13)

Offesa a pubblico ufficiale - Dolo.

Il dolo nel reato di offesa a pubblico ufficiale consiste nella piena consapevolezza del carattere offensivo del comportamento tenuto, nella deliberata intenzione di offendere e nell'intento di sminuire, agli occhi di eventuali terze persone presenti, il decoro e la dignità del pubblico funzionario.

191

30 Marzo 1979 n. 37

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2024 Anno 1978

Emissione continuata di assegni a vuoto (artt. 50 e 206 c.p.)

Tentata inosservanza di obblighi civili imposti dal giudice (artt. 26 e 366 c.p.)

Veicolo senza assicurazione (art. 10 Legge 31.05.1971 n.21)

Omesso pagamento della tassa di circolazione (art. 8, lett.a, Legge 06.03.1922 n.13)

Omessa denuncia di trasferimento di proprietà di autoveicoli (art. 5 n. 7 Legge 06.03.1922 n. 13 e art. 12 rel. Reg.)

Inosservanza di obblighi civili imposti dal giudice - Condotta incriminata.

Il reato di inosservanza di obblighi civili imposti dal giudice si configura non appena la persona non ottemperi, per quanto di sua spettanza ed obbligo, all'esecuzione del provvedimento del giudice che prescrive misure cautelari a difesa della proprietà o del possesso o del credito.

192

6 Aprile 1979 n. 40

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2831 Anno 1978

Emissione di assegni a vuoto (art. 206 c.p.)

Emissione di assegni a vuoto - Dolo.

(...) Dal titolo chiaramente risulta l'emissione in San Marino, circostanza confermata dall'imputato in udienza. Dall'atto formale di protesto risulta la mancanza di fondi. Sennonché l'imputato porta avanti numerosi argomenti a propria discolpa: la restrizione del fido intervenuta immediatamente dopo il rilascio dell'assegno, la richiesta al prestatore di richiamare il titolo, l'effettivo richiamo (cfr. deposizione Paesini Amedeo per la società A.S.A.), il disguido per cui il richiamo giunse all'istituto trattario solo successivamente al protesto, l'immediato pagamento alla società A.S.A. di quanto dovuto, l'operazione bancaria di accredito della somma di 20 milioni.

Tutto ciò ha convinto il Procuratore del Fisco - e convince il Tribunale - a mandare assolto l'imputato per difetto di sufficienti e tranquillanti prove a carico quanto al dolo specifico di emissione di assegni a vuoto.

193

27 Aprile 1979 n. 51

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 332 Anno 1979

Guida senza patente (art. 2, 9° comma, Legge 17.03.1964 n. 12)

Perdono giudiziale - Impugnabilità della sentenza applicativa - Concessione in sede istruttoria.

È impugnabile la sentenza applicativa del perdono giudiziale in quanto presuppone l'accertamento della colpevolezza ed imputabilità del prevenuto¹²⁹.

Non è ammissibile la concessione del perdono giudiziale in sede istruttoria, in quanto non conforme alla previsione del codice penale e risultante da una prassi che non merita di essere mantenuta.

194

4 Maggio 1979 n. 59

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1728 Anno 1978

Furto aggravato (art. 194, 3° comma, n. 2 c.p.)

Concorso di persone (art. 73 c.p.)

Furto - Concorso di persone - "Palo".

Per costante giurisprudenza del misfatto di furto risponde tanto l'autore materiale dell'appropriazione o impossessamento (amotio), quanto colui che presta la propria collaborazione diretta e così, in particolare, chi funge da "palo"¹³⁰.

195

18 Maggio 1979 n. 83

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1931 Anno 1978

Guida senza patente (art. 2, 10° comma, Legge 17.03.1964 n. 12)

Motoveicolo senza targa (art. 11 Reg. 06.03.1922 n. 13)

Motoveicolo con silenziatore inefficiente (art. 1 Decr. 16.07.1955 n. 24)

Motoveicolo senza licenza di circolazione (artt. 1 e 5 Reg. 06.03.1922 n. 13)

Omesso pagamento della tassa di circolazione (art. 8 Reg. 06.03.1922 n. 13)

Omesso pagamento dell'assicurazione (art. 10, 1° comma, Legge 31.05.1971 n.21)

Motoveicolo senza fanaleria (art. 5 n. 6, Legge 06.03.1922 n. 13, art. 3 Reg. 28.06.1937 n. 6)

¹²⁹ Confronta Sent. C.d.L. 05.10.1979 n. 248, Proc. Pen. N. 1232 Anno 1979 (203); Sent. C.d.L. 18.04.1980 n. 52, Proc. Pen. N. 3379 Anno 1979 (222).

¹³⁰ Confronta Sent. C.d.L. 15.02.1980 n. 8, Proc. Pen. N. 2370 Anno 1979 (217); Sent. C.d.L. 24.11.1989 n. 109, Proc. Pen. N. 920 Anno 1989 (348).

Guida senza patente - Guida di motoveicolo sprovvisto di assicurazione - Guida a motore spento.

I reati di guida senza patente e guida di motoveicolo sprovvisto di assicurazione trovano consumazione con il semplice fatto della circolazione del veicolo su strada pubblica, anche a motore spento.

196

15 Giugno 1979 n. 69

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 831 Anno 1979

Furto aggravato e continuato (artt. 50, 88 n. 1 e 194 c.p.)

Confessione - Spontaneità - Utilità - Sentenza penale di condanna - Licenziamento del pubblico dipendente.

La confessione può definirsi spontanea quando l'ammissione di reità non è necessitata dalle risultanze istruttorie, cioè quando l'indiziato non si trovi ancora stretto da prove o seri indizi acquisiti in altro modo dagli inquirenti¹³¹.

È utilmente resa la confessione che consente alla giustizia di acquisire a carico dell'interessato prove altrimenti impossibili, colmando una completa carenza sia di prove che di convergenti e validi indizi.

A norma dell'art. 72, n. 2, della Legge 22 dicembre 1972 n. 41 incorre nel licenziamento il pubblico dipendente che, riconosciuto colpevole di reato non colposo, riporti condanna a pena detentiva o all'interdizione dai pubblici uffici per un tempo non inferiore ad un anno.

(...) Quanto alla confessione, quella resa da G. può definirsi spontanea. È spontanea l'ammissione di reità non necessitata dalle risultanze istruttorie: quando cioè l'indiziato non si trovi ancora costretto da prove o seri indizi acquisiti in altro modo dagli inquirenti. Alla luce di tale criterio può definirsi superflua la confessione per l'episodio del 5 aprile, ma non quella riguardante gli altri fatti, descritti con dovizia di particolari dai danneggiati ma pur sempre sguarniti di completo corredo probatorio.

Le precise indicazioni fornite alla giustizia da Mazza e dalla Stefanelli, la stessa confessione resa da G. per gli altri episodi di furto, il ricorrere dello stesso "modus operandi" inducono ad escludere che la confessione resa circa gli episodi del settembre 1978 possa essere rite-

¹³¹ Confronta Sent. C.d.L. 24.01.1983 n. 3, Proc. Pen. N. 3611 Anno 1982 (271).

nuta "utile" oltre che spontanea: possa cioè meritare la riduzione di un grado della pena prevista dal 2° comma dell'art. 90 del codice penale. Infatti, deve giudicarsi utilmente resa la confessione che, non necessitata dalle emergenze istruttorie, consente alla giustizia di acquisire a carico dell'interessato prove altrimenti impossibili colmando una completa carenza sia di prove che di convergenti e validi indizi.

È possibile a questo punto formulare la pena applicabile all'imputato. A mente del primo comma dell'art. 194 del codice penale il furto è punito con la prigionia di primo grado (da tre mesi ad un anno) e, congiuntamente, con la multa a giorni di secondo grado (da dieci a quaranta giorni). In applicazione dell'art. 50 dello stesso codice la pena va aumentata di un grado in ragione della continuazione: diviene pertanto prigionia di secondo grado (da sei mesi a tre anni) e multa a giorni di terzo grado (da venti a sessanta giorni). È questa la pena edittale applicabile nel nostro caso. Nei limiti del grado così stabilito, il giudice applica la pena discrezionalmente (art. 87 c.p.), tenendo conto però sia dell'aggravante che delle attenuanti delle quali si è detto in riferimento agli artt. 88 n. 1 e 89 n. 1, art. 90, 2° comma. Secondo l'art. 92 il giudice può dichiarare aggravanti ed attenuanti equivalenti, ovvero dichiarare prevalenti le une o le altre.

È facile dichiarare la prevalenza delle due attenuanti (risarcimento del danno e confessione spontaneamente seppur non utilmente resa) rispetto alla sola aggravante (approfittamento di particolari circostanze di luogo e di persona). La pena può essere in conseguenza applicata fra il minimo e il medio anzichè fra il medio e il massimo. Alla concreta quantificazione della multa a giorni si addivene applicando i principi generali contenuti nell'art. 85 del codice ed illustrati nella Relazione ai paragrafi XVII e XXII. In concreto G. viene condannato alla pena della prigionia per otto mesi ed alla multa a giorni per lire 500.000. Segue l'obbligo di pagamento delle spese processuali. Può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva, per la durata di anni quattro: ciò nei modi, alle condizioni e per gli effetti di cui agli artt. 61 e seguenti del codice penale, ma anche, si stabilisce, subordinatamente all'esecuzione della pena pecuniaria inflitta e al pagamento delle spese. Non sembra di giustizia concedere il beneficio della non menzione della condanna nei certificati del casellario.

La presente sentenza va trasmessa al Capo del Personale, dal momento che la condanna può produrre effetti sul piano amministrativo, disciplinato con legge 22 dicembre 1972 n. 41 sul pubblico impiego.

A mente dell'art. 72 n. 2 di tale legge incorre nel licenziamento il pubblico dipendente che, riconosciuto colpevole di un reato non colposo, riporti condanna a pena detentiva o all'interdizione dai pubblici uffi-

ci per tempo non inferiore ad un anno. Il licenziamento è deliberato dalla Commissione di disciplina ma, a ben guardare, si tratta di una decisione dovuta, sottratta ad ogni discrezionalità, e contro la quale può ritenersi escluso il ricorso di cui all'art. 75.

Non è questo il caso di G.. È vero però che i fatti accertati durante il processo penale possono assumere rilievo disciplinare anche per altri versi, quando cioè essi configurino comportamenti meritevoli di ammonizione, censura, sospensione dal servizio od anche di licenziamento (in quest'ultimo caso ai sensi dei numeri 1 e 3 dell'art. 72 cit.). Vi è un altro motivo per disporre che questa sentenza sia trasmessa al Capo del Personale. Risulta che G. è stato sospeso in via cautelare dal servizio, ai sensi dell'art. 76 della legge organica sopra richiamata. La sospensione cautelare dura quanto il giudizio penale. La legge disciplina espressamente il caso di giudizio concluso con sentenza assolutoria (piena o meno piena), ovvero con dichiarazione di non luogo a procedere (per motivi sostanziali o per motivi che per brevità definiamo processuali). Nulla dice in modo diretto per l'ipotesi di condanna. In tal caso occorre distinguere: se si tratta di condanna a pena detentiva o dell'interdizione per tempo superiore ad un anno, ad essa consegue senz'altro il licenziamento ex art. 72 n. 2; se invece vi è condanna per tempo inferiore ad un anno od a pena diversa, non è ovviamente applicabile l'immediato licenziamento ex art. 72 n. 2, e quindi l'impiegato viene riammesso in servizio. Tuttavia: 1°) resta salva l'applicazione dell'ammonizione, della censura, della sospensione, ed anche del licenziamento in applicazione del n.1 e del n. 3 dell'art. 72; 2°) non compete al dipendente altra reintegrazione, non gli competono in particolare gli emolumenti non percepiti ed il periodo di sospensione non va calcolato ai fini dell'anzianità e ad ogni altro effetto (13.a mensilità, ferie, scatti, etc.). In definitiva, in tal caso, la sospensione produce effetti permanenti e costituisce una sorta di parentesi interruttiva nel rapporto d'impiego. Che sia così lo si desume dal sistema della legge: infatti la completa reintegrazione nei diritti ed il godimento degli emolumenti non percepiti sono previsti solo per il caso di assoluzione o dichiarazione di non luogo a procedere, quindi non possono essere estesi in alcun caso diverso ed in particolare al caso di condanna.

Ma vi è di più: il dipendente condannato e che, per tipo e durata della condanna, non incorre nel licenziamento immediato, è passibile di trasferimento coattivo in applicazione del 2° comma dell'art. 76: tale provvedimento, previsto per l'assoluzione con formula dubitativa e per il non luogo a procedere per motivi processuali, tanto meglio può essere utilizzato nel caso di condanna. Sempre che, naturalmente, sussistano gli ulteriori requisiti della fattispecie e siano osservate forme e procedu-

re di legge.

Possiamo concludere sul caso di G.. Questa sentenza deve essere trasmessa al Capo del Personale affinché provveda - preso atto dell'indole e della durata delle pene inflitte - a riammettere G. in servizio. Non compete peraltro a G. la reintegrazione negli emolumenti non percepiti durante il periodo di sospensione cautelare. Inoltre, tale periodo non potrà essere considerato utile ai fini della carriera e del rapporto di lavoro: non potrà essere tenuto in conto per quanto riguarda anzianità, scatti, ferie, 13.a mensilità, etc. Torna applicabile a G. il trasferimento coattivo in un altro settore della pubblica amministrazione. Vi è anche un altro motivo per disporre la trasmissione della sentenza al Capo del Personale: i fatti accertati durante il processo possono ben configurare comportamenti meritevoli di ammonizione, di censura, di sospensione dal servizio, od anche di licenziamento per il n.1 e il n. 3 dell'art. 72 della Legge organica, e quindi dar luogo, per impulso del Capo del Personale, all'avvio delle procedure previste per la concreta applicazione di tali sanzioni.

Per ultimo, la trasmissione della sentenza è atto doveroso per l'autorità giudiziaria ai sensi del 2° comma dell'art. 77 della Legge sul pubblico impiego.

197

22 Giugno 1979 n. 80

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1872 Anno 1978

Furto tentato (artt. 26 e 194 c.p.)

Concorso di persone (art. 73 c.p.)

Perdono giudiziale.

Per la concessione del perdono giudiziale, stante l'astrattezza del codice che in tal senso richiede un pieno affidamento del giudice, è sufficiente, accertato il concorso di particolari circostanze, la speranza che l'imputato non commetta altri reati.

198

14 Luglio 1979 n. 102

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 361 Anno 1978

Fabbricazione e contrabbando continuati di beni in frode allo Stato (artt. 50 e 388 c.p., in rel. art. 1, 5 e 27 Legge 22.12.1972 n. 40)

Concorso di persone (art. 73 c.p.)

Svolgimento continuato di attività diverse da quelle previste nel patentino d'esercizio (artt. 1, 4, 26 e 36 Legge 08.06.1965 n. 18, in rel. artt. 1 e 4 Legge 29.08.1950 n. 23, artt. 5 e 13 Legge 21.12.1942 n. 45 e art. 50 c.p.)

Falsità continuata in scrittura privata (artt. 50 e 299 c.p.)

Fabbricazione e contrabbando di beni in frode del pubblico erario - Imposte indirette - Evasione fiscale - Imposte dirette - Falsità in scrittura privata - Fattispecie.

L'evasione di imposte indirette rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 388 c.p. ("Fabbricazione e contrabbando di beni in frode del pubblico erario"), mentre l'evasione di imposte dirette è punibile a norma dell'art. 389 c.p. ("Evasione fiscale").

È responsabile del reato di falsità in scrittura privata chi appresta ed usa il timbro di una ditta inesistente o non più esistente, per contraffare i documenti sui quali appone il timbro.

(...) La Relazione illustrativa al codice non consente equivoci sull'applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 388, relativo all'evasione di imposte indirette, in luogo del 389 che riguarda soltanto le evasioni di imposte dirette. (...).

(...) Anche il reato di falsità continuata in scrittura privata appare perfezionato in tutti i suoi elementi essenziali: la materiale contraffazione, l'uso per il vantaggio, il vantaggio concretamente conseguito. Nella vasta ragnatela di rapporti economici e relazioni commerciali in frode alla legge, C. non ha esitato ad inserire la falsità materiale, l'alterazione dei documenti, l'uso di timbri mendaci, l'abuso del nome altrui. Se una certa partita di un certo prodotto risulta spedita alla Vinicola Petroncini, ma a questa non arriva, ebbene ciò costituisce un falso. Se una certa partita risulta proveniente dalla ditta I.D.A.R., ed alla fine si accerta che la ditta I.D.A.R. più non esiste, anche questo è un falso; chi appresta ed usa il timbro di una ditta inesistente o non più esistente evidentemente contraffà i documenti sui quali appone il timbro.

Quando la materia, indubbiamente delicata, avrà formato oggetto di attenta considerazione giurisprudenziale o dottrinale, molto probabilmente risulterà che a C. andava contestato anche il misfatto di truffa a danno della Repubblica, ai sensi del n. 1 del 3° comma dell'art. 204 codice penale. (...).

Giudice Penale di I grado (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 736 Anno 1976

Malversazione continuata (artt. 371 e 50 c.p.)

Malversazione - Incaricato della pubblica funzione di distribuzione di generi alimentari - Qualifica di pubblico ufficiale.

(..) Dalla esposizione che precede risulta chiara la prova della piena colpevolezza del G..

L'art. 371 del codice penale punisce il pubblico ufficiale il quale si appropriava, o distrae con profitto ingiusto per sé o per altri, di cose mobili della Pubblica Amministrazione, di cui abbia per ragioni di ufficio il possesso o la disponibilità. Il G. rivestiva la qualifica di pubblico ufficiale (art. 149 cod. pen.), perché incaricato della pubblica funzione della distribuzione di generi alimentari assunta dallo Stato nell'interesse della collettività (assicurare i rifornimenti di alcuni generi a prezzi controllati). L'incarico non fu disciplinato con legge come altri di questo genere, né con specifici atti amministrativi; pur nella sua empirica disciplina era però chiaro al G. che i beni affidatigli erano dello Stato e che il prezzo riscosso doveva essere versato alla cassa pubblica con specifici documenti, come egli del resto praticò, a suo dire, a periodi mensili. Tanto è vero che ricorse all'espedito di occultare alcuni bollettari e che il 13 aprile 1976 scrisse la lettera sull'inspiegabile ammanco di circa 600 quintali di zucchero (in precedenza c'era stato un furto ad opera di ignoti di circa 100 quintali). Infine, egli stesso ammise che nulla gli era rimasto del denaro sottratto nel corso di un anno e mezzo. Non può quindi parlarsi di debito civile discendente dall'espletamento di un mandato, di fronte ad una norma penale che punisce come misfatto il comportamento tenuto dal G.. Nel difetto di precise norme di esplicazione dell'incarico sul punto del versamento delle somme alla cassa pubblica, l'imputato avrebbe dovuto preoccuparsi di custodirle in attesa del versamento, e non distrarle nel proprio interesse. Del resto, l'imperfetta regolamentazione dell'incarico non significava che il G. potesse liberamente disporre del denaro pubblico, salvo rendiconto; ma solo che non gli si sarebbe potuto rimproverare l'inosservanza del rigore formale imposto per la gestione del pubblico denaro in altri casi specificamente disciplinati dalla legge. Come si è detto, al momento dell'ispezione, il G. non fu in grado né di versare le somme incassate né, comunque, di esporre le risultanze contabili: ciò significa che non ci fu tanto inosservanza di forme, quanto sottrazione di somme accompagnate da espedienti (occultamento bollettari). (...).

24 Agosto 1979 n. 137

Giudice Penale di I grado (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 224 Anno 1977

Concussione continuata (artt. 50 e 372 c.p.)

Falsità aggravata e continuata in scrittura privata (artt. 50, 90 n. 1 e 299, 2° comma, c.p.)

Omissione aggravata di atti d'ufficio (artt. 90 n. 1 e 378 c.p.)

Truffa - Concussione - Concorso - Principio di specialità - Interrogatorio dell'imputato - Assenza del difensore - Intercettazioni telefoniche - Concussione - Ostentazione di pubblico potere - Falsità in scrittura privata - Utile risultato finale.

Il concorso fra i misfatti di truffa e concussione non è ravvisabile, perché la concussione, che si può consumare con menzogne, artifici, raggiri, comportamenti intransigenti ed ostruzionistici, assorbe il reato di truffa per il principio di specialità.

L'assenza del difensore ad un interrogatorio dell'imputato, stante la mancata previsione nell'ordinamento processuale di una disposizione in tal senso, non comporta la sanzione di nullità.

Il Commissario della Legge può, per fini di giustizia penale da valutare secondo il suo prudente apprezzamento, disporre intercettazioni telefoniche come mezzo di istruzione¹³².

Ai fini del reato di concussione non è necessario verificare che il pubblico ufficiale abbia agito nella sfera delle sue competenze, ma è sufficiente accertare il fondamento dell'azione illecita nell'effettiva ostentazione di pubblico potere.

Ai fini del reato di falsità in scrittura privata è sufficiente constatare il ricorso al falso per il conseguimento di un utile risultato finale.

(...) Il Procuratore del Fisco, al termine dell'inquisizione, ha concluso per l'affermazione della colpevolezza dell'imputato e per l'applicazione della pena di legge nella misura minima del grado, considerando che il codice penale prevede pene obiettivamente gravi. Egli si è poi posto la questione della legittimità delle intercettazioni telefoniche, disposte dal Commissario Inquirente: la questione sorge perché l'ordinamento sammarinese non disciplina questo mezzo di prova. Egli ha concluso per la legittimità delle intercettazioni, compiute per iniziativa dell'Inquirente, e

132 Confronta Sent. G. App. 17.07.1980 n. 111, Proc. Pen. N. 224 Anno 1977 (77).

ne ha trovato la giustificazione legale nell'art. 51 del cod. proc. pen..

La parte civile Calabria Amedeo ha concluso per l'affermazione di responsabilità del M., di cui ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni nell'importo delle somme pagate e mutate, con gli interessi e i danni da svalutazione monetaria. Ha poi sostenuto la tesi che nei fatti che lo riguardano debba ravvisarsi anche la fattispecie del misfatto di truffa, in concorso con quello di concussione. Il concorso fra i due misfatti non è ravvisabile, perché la concussione, che si può consumare con menzogne, con artifici, con raggiri, con comportamenti intransigenti od ostruzionistici, assorbe il misfatto di truffa per il principio di specialità.

La difesa del M. ha preliminarmente eccepito la nullità degli atti processuali e di tutto il processo, mentre nel merito ha contestato la fondatezza dell'accusa.

Premette il difensore alcune considerazioni generali circa il trattamento riservato al M. specie all'inizio dell'inquisizione (prigionia con isolamento), che viene definito duro e nello stesso tempo manifestazione di un atteggiamento di prevenzione verso l'imputato. Le suddette censure non sembra abbiano fondamento, essendosi l'inquirente dedicato con grandissimo scrupolo alla istruzione di questo processo che si presentò subito complesso. All'imputato è stata assicurata ampia libertà di difesa, e la stessa custodia preventiva fu di breve durata.

Deduce poi che un motivo di nullità sarebbe dato dal fatto che al primo interrogatorio dell'imputato, tenuto il 16 febbraio 1977, non si dette possibilità di intervenire a un difensore. In effetti, l'atto compiuto si qualificò nel processo come atto di sommarie informazioni, mentre, sostiene il difensore, era già palese che la inquisizione era rivolta contro il M., che quindi aveva già assunto veste di imputato. L'eccezione, pur fondata, non porta come conseguenza alcuna nullità. L'art. 13 della Legge 11 dicembre 1974 n. 86 prevede che all'interrogatorio dell'imputato possa assistere il difensore, salve le ipotesi di eccezione del successivo art. 14. Peraltro, pur ammettendo che quell'esame del 16/2/77 fu nella sostanza un interrogatorio di imputato, si deve tener presente che nell'ordinamento processuale non esiste una sanzione di nullità (art. 229 c.p.p.), e anche che M. fu interrogato molte volte, successivamente a quel primo esame, per cui un vizio del primo interrogatorio sarebbe in ogni caso ampiamente superato dalla rinnovazione degli atti. Né può dirsi che, se a quel primo esame fosse stato presente il difensore, il processo avrebbe preso una piega diversa, perché la funzione del difensore (art. 16 Legge 1974 n. 86) tende anch'essa al raggiungimento della verità, tramite la difesa del diritto (non del reo), e al raggiungimento di tale scopo nel processo M. ha potuto largamente partecipare.

Altra ragione di nullità del processo sarebbe l'impiego delle intercet-

tazioni telefoniche, mentre l'ordinamento tutela la segretezza delle comunicazioni (art. 190 cod. pen.), rinviando alla legge, mai adottata, la disciplina dei casi eccezionali di limitazione della segretezza della corrispondenza. La questione è certamente grave, perché tocca materia costituzionale, che per lo Stato di San Marino è stata in via di principio affermata con la legge 8 luglio 1974 n. 59 (Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese). L'art. 6 della predetta legge consente che la legge possa disporre la limitazione dei diritti civili "in casi eccezionali e per gravi motivi di ordine e di interesse pubblico" (libertà della persona - del domicilio - di dimora ed espatrio - di riunione e d'associazione - di manifestazione del pensiero, ecc...segretezza delle comunicazioni in qualsiasi modo esse avvengano).

Non pare che la predetta norma, come formulata, incida sui poteri dell'autorità giudiziaria, e in particolare del Commissario Inquirente, quali emergono dal codice di procedura penale e da una lunga consuetudine, ed esercitati secondo il prudente giudizio del magistrato; e del resto i motivi di giustizia penale, che in altri ordinamenti giustificano le intercettazioni telefoniche, anche in difetto di esplicita menzione legislativa, non sono neppure menzionati nel citato articolo 6 della legge n. 59 del 1974.

Ovviamente il codice di procedura penale del 1878 non poteva far menzione di intercettazioni telefoniche; disciplinava però ampi poteri dell'inquirente per l'arresto, la perquisizione personale e domiciliare, i sequestri, ed inoltre il dovere di indagine con tutti i mezzi possibili (accessi, perizie, interrogatori, ecc...), senza mettere limiti nè divieti per la corrispondenza, e con poteri discrezionali per la ricerca della prova generica (art. 51 cod. proc. pen.).

Ritiene quindi questo giudice che il Commissario della Legge possa, per fini di giustizia penale, da valutare secondo il suo prudente apprezzamento, disporre intercettazioni telefoniche, come mezzo di istruzione, oggi comunemente ammesso.

Certamente deve auspicarsi che gli organi supremi della Repubblica si prendano cura sollecita di regolare la materia, prescrivendo le modalità necessarie a garanzia dei cittadini. Tanto si è detto in relazione alla eccezione del difensore circa le intercettazioni, il cui risultato è stato di scarso rilievo, perché dei fatti giudicati si ha un ampio riferimento nei corpi di reato e nelle deposizioni testimoniali, come si è posto in luce nella narrazione dei fatti.

Passando all'esame del merito dei fatti e della colpevolezza dell'imputato, ritiene il giudicante di dover concludere in senso positivo.

L'esposizione data consente di fissare l'analogia esistente fra tutti e

tre gli episodi di concussione: assegni Valentini contro asserita vendita di terreno; assegni Calabria per vendita quadri e contratto di mutuo; assegni e denaro contante di Chiari contro asserita vendita di orologi antichi e di catena d'oro.

In sostanza, l'imputato sostiene di aver compiuto normali operazioni di affari, anche se poco confacenti allo *status* del suo impiego: esse però coincidono in due casi (Valentini e Chiari) con minacce di rivelare le loro operazioni al fisco italiano e, in un caso (Calabria), con l'azione di fastidio attuata con una pedante vigilanza.

Si deve peraltro precisare che nelle ipotesi Valentini e Chiari nessuna prova c'è che siano state concluse le asserite operazioni commerciali: il terreno non è stato mai venduto, e così neppure gli orologi antichi, né la catena d'oro, anzi non è mai stata trattata la vendita. Di queste operazioni c'è traccia soltanto nelle parole dell'imputato e in quella scrittura, priva di valore giuridico, perché non sottoscritta dagli apparenti contraenti; il suo contenuto è poi contraddetto e nettamente smentito da tutte le deposizioni testimoniali raccolte sui tentativi di vendere ad altri il terreno in epoca successiva a quella in cui si è voluto far apparire come conclusa la trattativa con il Valentini (data degli assegni).

Rimangono invece (Valentini e Chiari) le minacce con corrispondente percezione di denaro a titolo illecito, ed inoltre (Calabria) le pressioni con corrispondente conclusione di operazioni commerciali e di mutuo, basate non su una trattativa e su una analisi di completi elementi di contratto, ma soltanto sulla iniziativa dell'imputato subita passivamente dal Calabria. Tutti questi fatti integrano il misfatto di concussione continuata. Ed invero il M. ha conseguito delle utilità (tali sono i contratti imposti al Calabria: non interessa l'astratta rispondenza di valore fra prestazione e controprestazione) da persone le quali si indussero a sottostare alle pretese del pubblico ufficiale, perché intimidite dai suoi abusi di potere e perché da lui vessate. Circa la sussistenza degli abusi di potere non ha rilevanza in questa sede stabilire se il M. agisse o meno nella sfera delle sue competenze, essendo sufficiente aver accertato che egli dava base alla sua azione illecita con l'effettiva ostentazione di pubblico potere. E' apparso chiaro del resto che il fatto della carica ricoperta dal M., e il modo disinvolto (abuso) con cui la esercitava, spinsero le parti offese ad assecondare le richieste di denaro e le proposte, non rifiutabili, di concludere degli affari. È significativo ricordare la circostanza dell'episodio Chiari, che si reca in casa del M., che gli aveva detto di portare del denaro, con sole 6 o 700.000 lire, e assiste allo scoppio di ilarità del M., il quale non disdegna l'inadeguata somma, pur precisando di portare con certe modalità altri sei milioni.

Ugualmente è sussistente la responsabilità dell'imputato per il misfatto di falso. È provato, e l'imputato è confesso, che il M., il quale in diverse occasioni era riuscito a farsi accreditare l'importo di diversi assegni senza apporre la sua firma di ultimo girante, in cinque occasioni appose la firma di girata al nome di terze persone, ed esattamente per tre volte di Boni Franco e una volta di Cera Adriano in assegni bancari, e per una volta di Ferrario Mauro in un assegno circolare. Il fatto costituisce illecito in quanto diretto al conseguimento del vantaggio di non figurare fra i giranti del titolo. Per la sussistenza del misfatto è sufficiente constatare che si è fatto ricorso al falso per il conseguimento di un utile risultato finale, a prescindere dalla liceità (caso Ferrario) o meno (casi Cera e Boni) della percezione del denaro. Il falso è infine aggravato, perché ordinato al conseguimento del profitto della concussione nei due casi di Boni e di Cera. (...).

201

30 Agosto 1979 n. 130

Giudice Penale di I grado (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 960 Anno 1972

Omicidio continuato (artt. 50, 150, 1° e 3° comma, c.p.)

Omicidio intenzionale - Dolo.

Manifesta il dolo omicida il ripetuto impiego da breve distanza di un'arma da fuoco, idonea ed adeguata all'evento voluto, contro parti vitali delle vittime designate.

202

4 Settembre 1979 n. 134

Giudice Penale di I grado (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 55 Anno 1979

Falsità in scrittura privata (art. 299 c.p.)

Truffa mancata (artt. 27 e 204 c.p.)

Accettazione e offerta mancata di utilità per atto già compiuto (artt. 27 e 374 c.p.)

Mancato pagamento d'imposta nei termini prescritti (artt. 19 e 27 Legge 22.12.1972 n. 40)

Concorso di persone (art. 73 c.p.)

Mancato pagamento di imposta nei termini - Rapporto con il misfatto di truffa - Misfatto mancato.

L'inadempimento degli obblighi fiscali in genere, a prescindere dalla determinazione del loro contenuto, integra la fattispecie della frode

fiscale e non il misfatto di truffa.

Il misfatto è mancato e non soltanto tentato quando l'azione dell'imputato è portata a termine, ma l'evento non si verifica¹³³.

(...) Va ritenuta per quanto si è detto la piena colpevolezza per il C. S.. I fatti addebitatigli integrano gli estremi del falso in scrittura privata e della truffa mancata in danno della Repubblica. Nel caso esaminato non si è trattato infatti di semplice contrabbando (art. 388 c.p.) e cioè di introduzione di merci, frodando l'imposta, ma di un'azione più complessa. L'imputato presentò dei documenti in parte regolari, dai quali risultava l'esatto credito d'imposta, che l'erario doveva incassare in maniera certa; egli, al fine di lucrare parte di quel tributo, attraverso una errata liquidazione, manipolò in parte i documenti onde indurre nell'errore il funzionario incaricato. L'azione era *ex ante* idonea allo scopo, perché proprio sulla fotocopia si sarebbe portata l'attività del liquidatore d'imposta (vedi relazione dell'ufficio). Essa integra la fattispecie della truffa e non della frode fiscale, perché questa riguarda l'inadempimento degli obblighi fiscali in genere, a prescindere dalla determinazione del loro contenuto. Ma quando, documentato il credito dell'erario, si opera fraudolentemente per ridurlo, si passa nella fattispecie tipica della truffa (profitto in conseguenza di un inganno), ed infatti l'imputato con l'ambivalente documentazione mirava al vantaggio dell'evasione fiscale e, nel contempo, a lasciare all'ufficio traccia quasi ineccepibile di un corretto comportamento (conservazione dell'esemplare non manipolato delle fatture, portante il visto di controllo, che forse nessuno avrebbe mai riscontrato con i corrispondenti documenti e registrazioni).

La truffa deve essere considerata come misfatto mancato (art. 27 c.p.) e non come misfatto soltanto tentato, in quanto l'azione dell'imputato fu portata a termine, e l'evento non ebbe a verificarsi perché l'ufficio fu più diligente di quanto sperato dall'imputato. (...).

5 Ottobre 1979 n. 248

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1232 Anno 1979

Guida senza patente (art. 2, 9° comma, Legge 17.03.1964 n. 12)

Incauto affidamento di autoveicolo (art. 1, 3° comma, Legge

¹³³ Confronta Sent. C.d.L. 11.04.1980 n. 57, Proc. Pen. N. 2025 Anno 1979 (221).

17.03.1964 n. 12 e art. 255 c.p.)

Perdono giudiziale - Impugnabilità della sentenza applicativa - Incauto affidamento di autoveicolo - Elemento psicologico.

La sentenza applicativa del perdono giudiziale è impugnabile in appello quando si ritenga che il fatto non sia stato commesso, o che il medesimo non sia imputabile al soggetto, ovvero che il soggetto vada, per altro titolo, esente da pena¹³⁴.

La responsabilità per incauto affidamento di autoveicolo richiede la prova certa di un vero e proprio affidamento consapevole o di una omissione di cautele doverose (custodia adeguata del veicolo).

204

5 Ottobre 1979 n. 279

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2223 Anno 1978

Offesa a pubblico ufficiale (art. 382 c.p.)

Omesse dichiarazioni a pubblico ufficiale (art. 384 c.p.)

Offesa a pubblico ufficiale - Dichiarazioni dei vigili verbalizzanti.

Nel reato di offesa a pubblico ufficiale le dichiarazioni dei vigili verbalizzanti prevalgono sulle dichiarazioni dell'accusato solamente quando siano circostanziate e riferiscano fatti particolareggiati che si inseriscono con logica puntuale nel contesto dell'azione¹³⁵.

205

5 Ottobre 1979 n. 293

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2875 Anno 1977

Lesioni colpose (artt. 163 e 32 c.p.)

Cooperazione nel reato (art. 73 c.p.)

Lesione colposa - Infortunio sul lavoro - Concorso del fatto del lavoratore - Responsabilità del datore di lavoro - Responsabilità dell'amministratore e legale rappresentante - Responsabilità del preposto.

Il comportamento del lavoratore, quando è causa concorrente dell'evento dannoso, non esime da responsabilità per lesioni colpose il datore di lavoro che sia a sua volta in colpa, per non aver adottato misure antinfortunistiche o per inosservanza di regole di prudenza o di norme tecniche.

¹³⁴ Confronta Sent. C.d.L. 18.04.1980 n. 52, Proc. Pen. N. 3379 Anno 1979 (222).

¹³⁵ Confronta Sent. C.d.L. 10.09.1982 n. 99, Proc. Pen. N. 2040 Anno 1981 (265).

Quando l'imprenditore e datore di lavoro è una persona giuridica, la responsabilità penale per lesioni conseguenti ad infortuni sul lavoro spetta all'amministratore e legale rappresentante, purché derivi da una specifica volontà della persona giuridica.

La responsabilità penale per lesioni colpose spetta al dirigente o al preposto quando derivi da una sua autonoma iniziativa.

(...) Il comportamento tenuto da Rossi, come esattamente ricostruito dall'Ispettorato del Lavoro, costituisce in colpa il dipendente per generica imprudenza, negligenza e inosservanza di norme tecniche. È vero però - per principio generale in materia di colpa, per norma generica desumibile dal n. 1 dell'art. 88 del codice penale, per regola specifica desumibile dal combinato disposto degli artt. 3 e 5 della Legge 2 luglio 1969 n. 40 - che il comportamento del lavoratore, quando è causa concorrente dell'evento dannoso, non esime da responsabilità il datore di lavoro che sia a sua volta in colpa per non aver adottato misure antinfortunistiche o per inosservanza di regole di prudenza o di norme tecniche: tutte disposizioni che devono sempre usarsi, per la sicurezza individuale e collettiva del lavoro, qualunque sia il comportamento dei lavoratori in relazione agli obblighi che anche su di loro incombono. Con ciò non si vuol dire che l'imprenditore è responsabile per il solo fatto di essere tale; si vuole dire soltanto ch'egli è responsabile o corresponsabile quando la sua azione od omissione si ponga in contrasto con specifiche disposizioni di legge o con generiche regole di prudenza o diligenza od, infine, con norme tecniche relative alla particolare attività produttiva.

Nel caso che forma oggetto di questo processo non sono da porsi a carico del datore di lavoro reati contravvenzionali per inosservanza di specifiche norme sulla prevenzione degli infortuni. Stanno però a suo carico molteplici inosservanze di norme generiche. In primo luogo: ritiene l'Ispettorato del Lavoro che non sia necessario un secondo operatore al carro ponte. L'opinione è fondata quando l'unico operatore sia idoneo (per capacità, preparazione professionale, qualifica), qualora si collochi in posizione ottimale e debba operare su materiale adeguato e correttamente disposto (nel caso nostro, su di una catasta più bassa e con bancali adeguati). Ma quando, per particolari condizioni di ambiente e di sistemazione del materiale da caricare, non sia possibile controllare tutta la zona di azione del carro ponte nella fase del caricamento, prudenza impone di predisporre un servizio di segnalazione con altro personale espressamente incaricato. Tanto più quando l'operatore è persona non esperta per mancanza sia di pratica che di qualifica professionale. In secondo luogo: assume l'Ispettorato del Lavoro che i bancali

usati presso lo stabilimento Libra per il caricamento dei pacchi di griglie erano idonei, a parte le dimensioni troppo ridotte. Alla riserva sulle dimensioni deve aggiungersi, a nostro avviso, un'altra osservazione: se i ganci dei bancali fossero stati provvisti di un dispositivo di chiusura dell'imbocco, o conformati con altro profilo e con maggior limitazione dell'apertura, si sarebbe impedito l'agganciamento accidentale. Anche le estremità libere delle catene potevano essere dotate di congegno di sicurezza atto ad evitare qualsiasi impigliamento anomalo durante l'imbracatura del carico. A questo riguardo gli artt. 50 e seguenti della citata Legge 1969 n. 40 contengono specifiche disposizioni, sull'osservanza delle quali l'Ispettorato del Lavoro avrebbe potuto riflettere prima di dichiarare la mancanza di reati contravvenzionali. In terzo luogo: fra le norme ora ricordate vi è quella dell'art. 54 che impone al datore di lavoro di richiamare, mediante avvisi chiaramente leggibili in loco, le modalità di impiego degli apparecchi di sollevamento e di trasporto, e di porre segnali altrettanto chiaramente visibili per l'esecuzione delle manovre. In quarto luogo: l'attività di sollevamento e trasporto di materiali ferrosi, specie se delle dimensioni che avevano le griglie, i pacchi e la catasta del nostro caso, è attività particolarmente complessa e difficile, che richiede alta capacità e preparazione professionale. Affidare un'attività del genere a persona non qualificata significa mantenere uno stato di costante pericolosità, creare un non indifferente fattore di rischio. Il macchinario è complesso come complesso e vario è l'uso che se ne può fare. Ora, Rossi non aveva la qualifica di gruista e comunque non aveva qualifica per operare al carro ponte: era operaio di quinta categoria addetto alla macchina di produzione delle griglie metalliche. S'egli aveva sostituito qualche volta l'addetto al carro ponte, non è per nulla certo che avesse effettuato in precedenza l'operazione di aggancio e trasporto di griglie accatastate. A questo punto una considerazione si impone: l'art. 139 della Legge n. 40 del 1969 prevede che gli Uffici del Lavoro possano richiedere certificati di idoneità o patenti per i lavoratori adibiti alla conduzione di particolari impianti o macchinari. Si tratta di una facoltà e insieme di un obbligo: nè qui interessa conoscere i motivi per i quali l'Ispettorato del Lavoro non ha inteso finora esercitare questa facoltà ed adempiere a quest'obbligo. Interessa invece sottolineare il fatto che, con la norma in esame, il legislatore ha inteso introdurre nel mondo del lavoro il concetto di professionalità stabilendo, sul versante oggettivo, che esistono impianti e macchinari ai quali debbono essere adibiti soltanto lavoratori idonei, e cioè provvisti di specifica qualifica professionale; stabilendo, sul versante soggettivo, che la professionalità del dipendente - intesa come stato giuridico professionale, vale a dire complesso degli attributi e delle qualifiche tecnico lavorative - deve presie-

dere alla concreta utilizzazione del dipendente nell'ambito della produzione. Ciò a tutela della dignità e della sicurezza del lavoratore.

Il principio di professionalità non è stato rispettato nel caso di Rossi che la società Libra ha adibito, come dice il capo d'imputazione, alla conduzione del carro ponte pur non avendo egli qualifica professionale, concreta idoneità, sufficiente esperienza specifica per tale lavoro. La stessa società deve rispondere per l'inadeguatezza delle attrezzature accessorie, in particolare dei bancali di appoggio dei materiali. Al limite, anche l'errata manovra di Rossi è una diretta conseguenza del suo impiego in manovra e ad una attrezzatura per le quali non era idoneo e abilitato. Per tal motivo nella quantificazione del rilievo causale del fatto del dipendente si stima equo attribuire al comportamento di Rossi un'incidenza limitata al 15%.

Si tratta ora di vedere chi debba rispondere penalmente per il fatto della Libra. E chi debba rispondere civilmente.

Quando l'imprenditore e datore di lavoro sia una persona giuridica, la responsabilità penale relativa alla prevenzione degli infortuni (quindi anche alle conseguenze dannose degli infortuni) spetta all'amministratore, e comunque al legale rappresentante, quand'essa derivi da una specifica volontà della persona giuridica che ha inteso disporre o espressamente consentire qualcosa (azione od omissione). Spetta però al dirigente o al preposto la responsabilità che derivi da una sua autonoma iniziativa: ad esempio quando, contro quelli che sono i suoi doveri nell'ambito dello stabilimento, il dirigente ometta di dare ai dipendenti tutte le istruzioni del caso o quando, date le istruzioni, ometta di associare a queste una congrua vigilanza, o, ancora, allorché ometta di adeguare le attrezzature per quanto di sua competenza alle esigenze della produzione e della sicurezza dei lavoratori.

Ricade invece, in ogni caso, sul datore di lavoro la responsabilità civile conseguente a sinistro: anche per fatto del dirigente o del preposto, a parte quelli che saranno i rapporti e le conseguenze fra datore di lavoro e preposto o dirigente. In materia di responsabilità civile la persona giuridica cui va attribuita la qualifica di imprenditore e datore di lavoro risponde direttamente col proprio patrimonio. (...).

*La pendenza del ricorso proposto avverso la revoca dell'autorizzazione a condurre non consente, in attesa dell'esito finale della procedura, la guida del veicolo*¹³⁶.

207

14 Novembre 1979 n. 246

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2331 Anno 1979

Abuso edilizio (artt. 1, 2, 61, 62 Legge 29.04.1974 n. 32, in rel. art. 47 Legge 11.12.1974 n. 86)

Abuso edilizio - Colpevolezza - Prescrizione - Giudice dell'esecuzione.

*Nell'abuso edilizio la volontà colpevole deve essere valutata con riferimento alla particolare natura delle opere, del terreno, della situazione ambientale*¹³⁷.

*Il termine di prescrizione del reato di abuso edilizio, quale reato permanente, inizia a decorrere con l'ultimazione delle opere realizzate. A norma dell'art. 59 della legge edilizia le opere non si considerano compiute se non dopo il rilascio della licenza di abitabilità. Tuttavia, qualora sia stata ordinata la sospensione dei lavori abusivi, divenendo impossibile il rilascio della licenza di abitabilità, il termine di prescrizione decorre dalla data di contestazione del reato*¹³⁸.

*Nell'ipotesi di non punibilità dell'abuso edilizio, il giudice penale può rimettere al Commissario della Legge in sede esecutiva l'adozione di provvedimenti relativi alle opere realizzate violando le prescrizioni dell'ordinamento urbanistico*¹³⁹.

(...) anche il reato edilizio, come ogni altro illecito penale, non sussiste compiutamente se il fatto non è stato realizzato con piena consapevolezza e determinata volontà di fare cosa vietata dalla legge. È un'indagine da svolgersi caso per caso e, in materia edilizia, tenendo soprattutto conto della particolare natura delle opere, del terreno, della situazione ambientale, etc.

È un'indagine che nel nostro caso si risolve in favore degli imputati.

136 Conf. Sent. G.d.A. 11.04.1980 n. 76, Proc. Pen. N. 1567 Anno 1979.

137 Conf. Sent. C.d.L. 14.11.1979 n. 245, Proc. Pen. N. 2330 Anno 1979.

138 Conf. Sent. G.d.A. 20.08.1979 n. 126, Proc. Pen. N. 2126 Anno 1975; Sent. C.d.L. 11.12.1979 n. 243, Proc. Pen. N. 2327 Anno 1979; Sent. C.d.L. 11.12.1979 n. 244, Proc. Pen. N. 2328 Anno 1979.

139 Conf. Sent. G.d.A. 20.08.1979 n. 126, Proc. Pen. N. 2126 Anno 1975.

L'indole e la dimensione delle difformità riscontrate è tale da far ritenere assai dubbia l'esistenza di una specifica volontà colpevole, e cioè la determinazione di acquisire vani o ambienti non previsti nel progetto oppure sostanzialmente diversi da quelli previsti. Gli imputati vanno perciò assolti, seppur con formula dubitativa, perché non risulta abbastanza la loro volontà colpevole.

In secondo luogo - e più sul piano generale che per quanto attiene al caso concreto - va chiarito che non ci troviamo di fronte ad un reato estinto per prescrizione. Il reato edilizio (consistente nella cosiddetta costruzione abusiva, in lavori edilizi non assistiti da regolare licenza o difformi rispetto al contenuto della licenza, vale a dire al progetto) è indubbiamente reato permanente: nel senso che la sua consumazione si protrae nel tempo, per tutto il tempo necessario a completare l'opera. Trattandosi di opera difforme dal progetto, la consumazione dell'illecito si protrae fino al completamento dell'opera prevista nel progetto. Non è infatti pensabile che si possa distinguere nell'ambito dei lavori fra attività diretta a realizzare le parti difformi rispetto al progetto (attività illecita) dalle attività dirette a realizzare le parti conformi al progetto (attività illecita): l'esistenza di difformità rende illecita tutta la condotta del soggetto e perciò il reato cessa nel momento in cui cessa la condotta, quindi la costruzione. Alla luce di queste considerazioni deve trovare applicazione in edilizia l'art. 55 del codice penale, per cui agli effetti del termine necessario a prescrivere il reato questo si considera commesso nel tempo in cui è cessata l'attività del colpevole, ed in particolare nel giorno in cui è cessata la permanenza. In altre parole, il termine di prescrizione non inizia a decorrere se non con l'ultimazione delle opere previste nel progetto. Non ha invece importanza, ai fini che qui interessano, il carattere duraturo degli effetti del reato: indubbiamente lo stato antigiusdittico, il cosiddetto abuso edilizio, permane nel tempo fin tanto che permane la costruzione (effetti permanenti del reato). Ciò assume invece rilievo sul versante amministrativo, tanto che un'eventuale dichiarazione di non punibilità per intervenuta prescrizione nulla toglie all'accertata illiceità delle opere realizzate: è infatti evidente come al decorso del tempo non possa attribuirsi l'efficacia di far divenire legittima una costruzione illegittimamente edificata. È così senza dubbio permanente la contrarietà all'ordinamento amministrativo dello Stato, tanto da consentire l'applicazione della demolizione anche in caso di reato prescritto (si veda per tutto ciò quanto deciso dal Consiglio dei XII in recenti pronunce). Tornando però al nostro caso deve dirsi che la legge sull'edilizia ha inteso risolvere ogni dubbio a riguardo della decorrenza del termine prescrizione del reato: dato dunque per certo che tale decorrenza non si abbia se non col completamento delle opere previste nel

progetto; considerati i dubbi e le incertezze che possono nascere nella determinazione del giorno in cui possono considerarsi compiute le opere, il secondo comma dell'art. 59 della legge sull'edilizia ha stabilito che ad ogni effetto di procedura le opere non si considerano compiute se non dopo il rilascio della licenza di abitabilità. L'opera edilizia per sua natura consta di una molteplice attività che si protrae nel tempo sino alla completa realizzazione dell'opera, per cui effettivamente può dirsi che il reato duri sino alla ultimazione della costruzione. L'art. 59 citato fissa anche l'obbligo di denunciare all'U.T.S. il completamento e la conclusione dei lavori: conseguentemente prevede, come appena si è detto, che solo il rilascio della licenza di abitabilità segni sul piano processuale il momento conclusivo dell'attività edilizia.

Bisogna però aggiungere che un recentissimo indirizzo giurisprudenziale (sentenza di secondo grado 20 agosto 1979, in procedimento sommario n. 2126 del 1975 contro Z.G. e Z..Z.), nel ribadire questi concetti ha introdotto però un'eccezione. Stabilisce questa sentenza: se l'U.T.S. (ex art. 60 della legge sulla edilizia) ha modo di constatare l'esistenza di opere abusive tanto da ordinarne la sospensione, accade che mai potrà aversi una verifica positiva e quindi il rilascio di licenza di abitabilità. Si avrà piuttosto la verifica di un reato per il quale torna possibile e doveroso procedere a giudizio. In questo caso la data di inizio del periodo di prescrizione deve essere fissata in quella di constatazione del reato: in questa data infatti viene meno sia l'azione dell'imputato (costretto a sospendere i lavori), sia la possibilità che quell'opera abusiva possa ricevere licenza di abitabilità e quindi attestato di legittimità edilizia urbanistica. Così motiva la sentenza citata: "di fronte all'impossibilità di ultimare sia in senso giuridico che in senso materiale l'opera per effetto dell'intervento dell'autorità, l'attività edilizia cessa definitivamente, perdendo così ogni significato la finzione giuridica della coincidenza fra abitabilità e ultimazione. Questa finzione ha significato nei casi in cui l'imputato sia riuscito a sottrarre alla constatazione di reato il suo illecito; ma quando questa constatazione sopravviene, e non sia seguita più da attività costruttiva, lo scopo di quella finzione viene meno: sorge piuttosto il dovere dei pubblici uffici di essere solleciti nella definizione del procedimento".

In terzo luogo occorre chiarire questo: non c'è dubbio che l'opera abusiva, anche se concretamente non punibile per difetto di volontà colpevole o non più punibile per intervenuta prescrizione, continua ad esistere come fatto vietato dall'ordinamento urbanistico, ed è quindi soggetta ad eliminazione perché l'ordinamento ne vieta l'esistenza (cfr. sentenza di appello citata). Ovviamente non si provvede con questa sentenza ad ordinare la demolizione e comunque l'eliminazione dell'abuso, perché il proscioglimento degli imputati esaurisce la funzione di cognizione del

giudice penale. Ma può ben rimettersi al Commissario della Legge in sede esecutiva di adottare i provvedimenti relativi all'opera in questione (anche a questo riguardo deve citarsi la sentenza d'appello già menzionata e, in più, le numerose decisioni del Consiglio dei XII in materia). (...).

208

16 Novembre 1979 n. 252

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 856 Anno 1979

Guida senza patente (art. 2, 9° comma, Legge 17.03.1964 n. 12)

Inosservanza delle norme che regolano le esercitazioni di guida.

La contravvenzione di guida senza patente degrada in quella d'inosseranza delle norme che regolano le esercitazioni di guida (art. 5 Legge 17.03.1964 n.12) nel caso di circolazione senza il documento di abilitazione, dopo aver superato gli esami e concluse le pratiche per ottenere l'autorizzazione a condurre¹⁴⁰.

209

16 Novembre 1979 n. 282

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1731 Anno 1979

Distribuzione di biglietti da visita senza pagamento della relativa tassa (artt. 61 e 65 Legge e Reg. 29.03.1968, artt. 2 e 3 Legge 08.06.1976 n. 25)

Petulanza nel commercio (artt. 24 e 48 Legge e Reg. 08.06.1965 n. 18)

Petulanza nel commercio - Soggetto attivo del reato.

Il reato di petulanza nel commercio può essere commesso dal titolare dell'esercizio personalmente con parole o gesti o comportamenti eloquenti e concludenti, ovvero per mezzo di altre persone, e in special modo di dipendenti ai quali sia stata data espressa disposizione o, anche, generica libertà di comportamento in favore dell'esercizio¹⁴¹.

210

23 Novembre 1979 n. 276

¹⁴⁰ Conf. Sent. C.d.L. 16.11.1979 n. 253, Proc. Pen. N. 930 Anno 1979.

¹⁴¹ Conf. Sent. C.d.L. 18.07.1980 n. 126, Proc. Pen. N. 1293 Anno 1980. Confronta Sent. G.d.A. 13.10.1980 n. 155, Proc. Pen. N. 1293 Anno 1980 (81).

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2742 Anno 1978

Lesione personale aggravata (artt. 155 e 90, 1° comma, n. 3, c.p.)

Circostanze particolari di aggravamento - Dolo.

Il soggetto agente deve rispondere delle circostanze particolari di aggravamento soltanto quando la condotta aggravante è realizzata con specifico dolo.

211

30 Novembre 1979 n. 196

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2136 Anno 1979

Abuso edilizio (artt. 1, 2, 61, 62 Legge 29.04.1974 n. 32, in rel. art. 47 Legge 11.12.1974 n. 86)

Abuso edilizio - Responsabilità penale del committente, del direttore e dell'assuntore dei lavori - Prova contraria - Giudice dell'esecuzione - Sanatoria.

Nel reato di abuso edilizio la presunzione di responsabilità stabilita dalla legge edilizia per il committente, il direttore e l'assuntore dei lavori può essere superata con la prova contraria.

In conformità a quanto ritenuto dal Consiglio dei XII e dal Giudice d'Appello per le cause penali sommarie deve affermarsi la competenza del Commissario della Legge in veste di giudice dell'esecuzione penale per la soluzione di ogni problema relativo alla demolizione e remissione in pristino¹⁴².

L'autorizzazione degli uffici tecnici competenti, intervenuta nel giudizio di esecuzione, rende inapplicabile la sanzione della demolizione¹⁴³.

212

11 Dicembre 1979 n. 244

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2328 Anno 1979

Abuso edilizio (artt. 1, 2, 61, 62 Legge 29.04.1974 n. 32, in rel. art. 47 Legge 11.12.1974 n. 86)

Abuso edilizio - Prescrizione - Giudice dell'esecuzione - Sanatoria.

¹⁴² Conf. Sent. C.d.L. 14.11.1979 n. 195, Proc. Pen. N. 2306 Anno 1979.

¹⁴³ Conf. Sent. C.d.L. 14.11.1979 n. 195, Proc. Pen. N. 2306 Anno 1979.

Ai fini della prescrizione del reato di abuso edilizio non assume rilevanza la distinzione tra attività lecite, perché dirette a realizzare le parti conformi al progetto, ed attività illecite, perché intese alla realizzazione delle parti difformi: il termine di prescrizione inizia a decorrere con l'ultimazione dell'opera.

In sede di esecuzione della sentenza di condanna è doverosa la riserva di un'eventuale sanatoria sotto forma di approvazione di una variante al progetto originario¹⁴⁴.

213

11 Dicembre 1979 n. 289

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2025 Anno 1978

Abuso edilizio (artt. 1, 2, 61, 62 Legge 29.04.1974 n. 32, in rel. art. 47 Legge 11.12.1974 n. 86)

Azione civile di danno - Abuso edilizio - Responsabilità penale del committente, del direttore e dell'assuntore dei lavori.

L'esercizio dell'azione civile di danno nel processo penale non trova limitazione o divieto nell'indole del reato commesso, ma solo nell'inesistenza del danno risarcibile.

Nel reato di abuso edilizio la responsabilità del committente, del direttore e dell'assuntore dei lavori non può ritenersi solidale, né sussidiaria o "a cascata", in quanto ciascuno dei soggetti menzionati risponde in prima persona e per fatto proprio; il venir meno della responsabilità penale di uno di questi non comporta l'esclusione della responsabilità degli altri.

214

14 Dicembre 1979 n. 284

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2246 Anno 1979

Offesa a pubblico ufficiale (art. 382 c.p.)

Offesa a pubblico ufficiale - Pubblico ufficiale fuori servizio.

Ricorre il reato di offesa a pubblico ufficiale nell'ipotesi in cui la persona offesa, al momento del fatto, ha terminato l'esercizio delle sue funzioni, ma all'imputato non è dato sapere se il pubblico ufficiale si trovi o meno in servizio.

¹⁴⁴ Conf. Sent. C.d.L. 11.12.1979 n. 243, Proc. Pen. N. 2327 Anno 1979.

(...) Occorre decidere in primo luogo se sussista il requisito dell'esercizio delle funzioni pubbliche da parte della persona offesa nel momento in cui viene moralmente aggredita, ovvero se la causa di tale aggressione sia rintracciabile nelle funzioni pubbliche esercitate in altra occasione. Il vigile Chiaruzzi ha sempre dichiarato che al momento del fatto aveva terminato il suo normale servizio. È vero però che egli era vestito della sua divisa tanto che, in primo luogo, doveva ad ogni effetto considerarsi in servizio e che, in secondo luogo, a R. non era dato sapere se il vigile si trovava oppure no in servizio. Ma vi è di più: le frasi usate da R. assumono rilievo offensivo proprio allorché egli rimprovera al vigile di abusare della sua divisa, quindi del suo potere, quindi del fatto di trovarsi in servizio. A ciò R. fa seguire frasi di scherno, di autentica minaccia, non senza espressioni volgari e triviali. La stessa bestemmia si inserisce in un contesto di offesa e disprezzo rivolte alla divisa e alle funzioni del vigile. Per questo motivo non si è proceduto per l'autonomo reato di cui all'art. 267 del codice penale: quest'ipotesi criminosa sembra assorbita in quella di oltraggio a pubblico ufficiale, qualificandosi come elemento non certo essenziale, ma logicamente integrante del reato maggiore.

Le ragioni per le quali R. intendeva parcheggiare la macchina con precedenza su ogni altro utente, ammesso che abbiano fondamento di verità, non costituiscono scriminante: egli doveva recarsi in ospedale per una normale medicazione, ad ogni modo per una medicazione. Vi è anche da dire che R. intendeva tenere occupato un posto nel parcheggio "in attesa che mia moglie arrivasse con la macchina dalla quale io ero appena sceso". Precisa a sua volta il vigile che l'imputato non chiese un favore portando avanti ragioni d'urgenza, ma accampò un diritto chiaramente inesistente. (...).

215

19 Dicembre 1979 n. 265

Giudice Penale di I grado (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 850 Anno 1978

Malversazione continuata (artt. 371 e 50 c.p.)

Malversazione - Disponibilità formale e materiale per ragioni d'ufficio delle cose mobili.

Nel reato di malversazione la ragione d'ufficio che consente la disponibilità delle cose mobili non si identifica esclusivamente nel titolo giuridico della investitura formale, ma può consistere anche nell'occa-

sione, data dal motivo d'ufficio, di essere in rapporto fisico con la cosa mobile e di poterne disporre materialmente.

In relazione agli elementi esposti, il Procuratore del Fisco ha concluso per l'affermazione di responsabilità dell'imputato limitatamente all'episodio del 4 aprile 1978, con la condanna alla prigionia e alla interdizione per due anni e alla multa a giorni per lire 150.000.

La difesa ha sostenuto che l'unico episodio di cui l'imputato deve rispondere è quello del 7 aprile, da qualificarsi come furto tentato, facendo difetto i presupposti della malversazione; ha messo inoltre in rilievo lo scarso valore economico della cosa sottratta e il comportamento di pentimento dell'imputato.

Preliminarmente occorre stabilire da quali prove sia stato raggiunto il B.. Per l'episodio del 7 aprile si ha la sua confessione, la quale collima con la scoperta in flagranza. Si ha inoltre la prova che l'artificio usato consisteva nel sostituire con scatola vuota una scatola già confezionata, pronta per la spedizione; si sa anche, in relazione agli altri episodi contestati all'imputato, che alcuni astucci arrivavano ai destinatari senza monete, con confezioni intatte, complete anche di certificato di garanzia.

Da questa ultima circostanza parte la deduzione dell'inquirente per affermare che al B. dovesse risalire la responsabilità di tutti gli episodi di questo tipo, che più non si sarebbero ripetuti dopo l'allontanamento del B. dall'ufficio, salvi sottrazioni o ammanchi di tipo diverso.

Sembra corretto al giudicante non dare peso decisivo alla predetta deduzione, non convincente in modo pieno. Non si vuol dire che per quei fatti il sospetto debba cadere su altri funzionari, ma solo che l'indizio a carico del B. non appare da solo base certa per una condanna penale, che non sia sfiorata dal dubbio.

Limitata la responsabilità del B. all'episodio del 7 aprile, si ritiene corretta la definizione di malversazione datane dall'inquirente. Il B. rivestiva qualifica di pubblico ufficiale (art. 149 c.p.), perché a servizio della Repubblica esplicava attività nell'Ufficio Numismatico, e cioè collaborava nella funzione, decisamente pubblica, di provvedere alla messa in circolazione delle monete. Tale attività tendeva al soddisfacimento degli interessi numismatici della Repubblica. È provato poi che il B., per l'espletamento delle suddette funzioni (a volte aveva anche sostituito il magazziniere, dal quale le monete passavano agli spedizionieri), era presente nei locali dell'Ufficio Numismatico e veniva anche ammesso nel settore degli spedizionieri.

Si tratta inoltre di vedere se il B. abbia avuto per ragioni del suo uffi-

cio la disponibilità di monete. Va subito detto che egli non era formalmente investito di poteri in tal senso, mentre sul piano pratico egli era a contatto delle monete e quindi ne aveva una qualche disponibilità di fatto, data dal contatto immediato con le monete stesse. In definitiva, la ragione d'ufficio che consente la disponibilità non si identifica esclusivamente con il titolo giuridico della investitura formale (l'interpretazione restrittiva non sarebbe giustificata), ma può consistere anche nella occasione, data dal motivo d'ufficio, di essere in rapporto fisico con la cosa mobile e di poterne quindi a volte disporre materialmente.

Non può quindi parlarsi di furto, anche se l'azione materiale del furto e della malversazione può essere esteriormente strutturata in eguale modo.

Il misfatto di malversazione deve ritenersi mancato, secondo l'originaria contestazione. Dalla esposizione fatta emerge chiaramente che il B., pur essendo riuscito a prendere l'astuccio, fu immediatamente notato e seguito ininterrottamente sino al recupero della refurtiva. Si vuol dire che l'azione necessaria fu completa, ma l'evento non potè tuttavia verificarsi, perché il B. non riuscì ad eludere l'osservazione di chi ormai l'aveva colto in fallo.

Ritenendo il misfatto mancato, la pena prevista per la malversazione si ritiene di ridurla di un grado, di applicare cioè la prigionia e la multa a giorni di secondo grado e l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di terzo grado (art. 27 c.p.). (...).

216

1 Febbraio 1980 n. 28

Giudice Penale di I grado (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 89 Anno 1968

Falsità in scrittura privata (art. 385 c.p. Zupp.)

Truffa (art. 508 c.p. Zupp.)

Concorso di persone (artt. 85 e 86 c.p. Zupp.)

Complicità nel reato (artt. 87 n. 5, art. 90, 1° ipotesi, c.p. Zupp.)

Estinzione del reato - Morte dell'imputato - Incarico peritale: vizio di forma.

Il decesso dell'imputato impedisce l'analisi di tutti gli elementi di causa per la ragione che non può esserci processo nè giudizio in mancanza di un soggetto verso il quale rivolgere l'attività giudiziaria.

Il vizio di forma nell'accettazione dell'incarico peritale (omessa verbalizzazione dei modi con i quali il prescritto giuramento viene prestato) non assume rilevanza qualora nel processo verbale venga data menzione del giuramento di rito.

217

15 Febbraio 1980 n. 8

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2370 Anno 1979

Furto aggravato (art. 194, 3° comma, n. 4 c.p.)

Concorso di persone (art. 73 c.p.)

Furto - Concorso di persone.

Concorre nel reato di furto colui che presta un'opera di copertura o di favoreggiamento diretta e immediata, essenziale alla consumazione del reato.

218

15 Febbraio 1980 n. 15

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 527 Anno 1979

Attentato alla salute pubblica mediante messa in circolazione di sostanze alimentari (art. 242 c.p. e artt. 19, 25, 29, 56, 172, 176, 183, 185 Reg. d'Igiene Decr. 21.01.1954 n. 3)

Attentato alla salute pubblica mediante la messa in circolazione di sostanze alimentari - Accertamento dello stato di deterioramento - Inosservanza formale delle procedure previste dal Regolamento d'Igiene - Art. 248 c.p. e art. 242 c.p..

Non devono ritenersi necessarie indagini specialistiche ed analisi di laboratorio su campioni appositamente prelevati, qualora l'accertamento dello stato di deterioramento della sostanza alimentare possa effettuarsi con assoluta immediatezza e con l'intervento di persone qualificate.

Il Regolamento d'Igiene ed il codice di procedura penale non contengono disposizioni di nullità degli atti compiuti senza il formale ossequio delle norme procedurali previste.

Il fatto di detenere carne avariata e putrefatta non può essere commesso per distrazione, negligenza o imperizia (art. 248 c.p.), ma soltanto per deliberata volontà di ignorare le esigenze del pubblico e della salute dei consumatori (art. 242 c.p.).

(...) Nel merito della causa diciamo subito delle eccezioni sollevate dalla difesa. Lamenta l'avv. Reffi come l'autorità sanitaria (Vigili Urbani e Ufficio d'Igiene) abbia omesso di prelevare campioni e, più in generale, di procurare il rispetto delle norme procedurali di cui al capo

V (artt. 162 e seguenti) del Regolamento d'Igiene, e cioè del Decreto 21 gennaio 1954 n. 3. Da ciò seguirebbe, ad avviso del difensore, la nullità degli atti riguardanti detenzione e commercio di sostanze alimentari pericolose per la salute pubblica e comunque avariate: cosicché L. potrebbe, tutt'al più, essere condannato a modestissima pena pecuniaria perché aveva le unghie sporche.

Ritiene il Tribunale che prelevamenti di campioni si debbano fare (nei modi specificatamente indicati nel capo V del Regolamento d'Igiene ed in particolare all'art. 166: gli artt. 169 e 170 disciplinano l'uso dei campioni), che verbali debbano essere redatti (nei modi indicati dagli artt. 171 e seguenti), che formali atti di sequestro debbano essere affidati all'Ufficio Cursorile (ancora art. 171), che debba infine farsi ricorso ad indagini specialistiche e ad analisi di laboratorio quando ciò rientri nella logica e nell'economia degli accertamenti da praticare. Al contrario, non sembra per nulla ragionevole prelevare campioni di carne che si ritiene avariata, trattandosi di accertamento da compiersi con assoluta immediatezza, con l'intervento di persone altamente qualificate, come appunto il veterinario governativo ed il medico direttore dell'Ufficio d'Igiene e Sanità. Invero, il sequestro di tutta la merce sospetta assorbe in sé il prelevamento di campioni e la presenza dell'Ufficiale Sanitario rende superflua quella del Cursorio. Si consideri infine che né il Regolamento d'Igiene né tanto meno il codice di procedura penale contengono disposizioni dalle quali far discendere la nullità di atti compiuti senza il formale ossequio delle norme procedurali di cui ci stiamo occupando.

La causa a nostro avviso si può e deve decidere sul piano sostanziale. In questo si registrano le attestazioni, i riferimenti scritti e le deposizioni testimoniali dei Vigili Sanitari, del veterinario governativo e dell'Ufficiale Sanitario: tutti concordi nel riferire circa lo stato di deterioramento e vera e propria putrefazione in cui si trovava la carne. Basterà dire che il dr. Arzilli ha notato "la presenza di vermi in alcune parti, muffa grigiastra e odore sgradevole"; il dr. Ciacci attesta che carne in stato di putrefazione, assolutamente inidonea per l'alimentazione umana, si trovava sul banco di lavoro e all'interno della cella frigorifera (non certo nel bidone dei rifiuti come sostiene L.). Sia i Vigili che i due medici attestano infine delle pessime condizioni dell'ambiente e della persona addetta alla macelleria.

Ci si deve chiedere se con simili accertamenti sia ancora necessario procedere ad esami di laboratorio: o se invece la presenza di vermi, di muffa e di odore sgradevole non sia più che sufficiente per il giudizio di non commestibilità.

Ancora, i Vigili Sanitari, il veterinario governativo e l'Ufficiale Sa-

nitario chiaramente contraddicono le giustificazioni di L.: che la carne avariata si trovasse nel bidone dei rifiuti, che il macinato fosse destinato ai cani, che sul banco di lavoro e nella cella frigorifera si trovasse soltanto merce sana.

Data questa situazione di fatto, essa appare chiaramente in contrasto con le disposizioni del Regolamento d'Igiene citato in rubrica: con l'art. 19, riguardante l'igiene degli ambienti ("che debbono essere tenuti sempre ed in ogni parte con la massima nettezza"); con l'art. 25, a tenore del quale le persone addette alla manipolazione di sostanze alimentari "dovranno curare sempre la pulizia più scrupolosa della propria persona e specialmente delle mani"; con l'art. 29, che vieta di vendere e ritenere per vendere sostanze per uso alimentare adulterate, guaste, infette, in via di decomposizione o in qualsiasi modo nocive od insalubri; con l'art. 56, che in via specifica vieta anche la semplice detenzione, anche in locali annessi, di "carni che siano riconosciute in via di decomposizione o comunque alterate", stabilendo che le carni siano confiscate e distrutte. Gli artt. 172, 176, 183 e 185 - richiamati in rubrica - stabiliscono le sanzioni, impongono il sequestro della merce e consentono la chiusura dell'esercizio.

Si tratta di norme pienamente rispondenti ai fatti e alle circostanze obiettive venute in evidenza a carico dell'imputato.

A L. è stato contestato anche il reato di cui all'art. 242 del codice penale, per aver posto in commercio sostanze alimentari pericolose per la salute pubblica. Ci sembrano invero affrettate le conclusioni del Procuratore del Fisco che ha ritenuto la mancanza di dolo specifico, e chiesto conseguentemente la derubricazione del reato in esame in quello di attentato colposo previsto dall'art. 248 del codice. Il problema è un altro: il fatto di detenere carne avariata e putrefatta non può essere commesso per distrazione, negligenza o imperizia, ma soltanto per deliberata volontà di ignorare le esigenze del pubblico, della salute dei consumatori. Persona esperta dell'attività di vendita di carne non può certo attendere che si manifesti la presenza di muffe, di vermi e di odori nauseabondi per accorgersi che è in atto un processo di putrefazione. (...).

15 Febbraio 1980 n. 18

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2117 Anno 1979

Furto aggravato (art. 194, 3° comma, n. 2 c.p.)

Furto - Identificazione nominativa della parte lesa.

L'identificazione nominativa della parte lesa non è elemento essen-

ziale della fattispecie criminosa del reato di furto¹⁴⁵.

220

28 Marzo 1980 n. 46

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 194 Anno 1979

Lesioni colpose (artt. 32 e 164 c.p.)

Omissione di soccorso (art. 162, 1° comma, c.p. e art. 12, 4° e 5° comma, Legge 17.03.1964 n. 12)

Omissione di soccorso - Soccorso di altre persone - Responsabilità dell'investitore.

Secondo costante giurisprudenza la presenza di altre persone idonee a prestare soccorso esclude il reato di omissione di soccorso a carico dell'investitore¹⁴⁶.

221

11 Aprile 1980 n. 57

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2025 Anno 1979

Furto mancato aggravato (artt. 27 e 194, 3° comma, n. 2 c.p.)

False dichiarazioni a pubblico ufficiale (art. 384 c.p.)

Misfatto mancato - Misfatto tentato - Differenze.

L'elemento che caratterizza il misfatto mancato rispetto al misfatto tentato è il venir meno dell'evento per fatti indipendenti dalla volontà del colpevole.

222

18 Aprile 1980 n. 52

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 3379 Anno 1979

Furto (art. 194 c.p.)

Concorso di persone (art. 73 c.p.)

Perdono giudiziale - Presupposti - Impugnabilità della sentenza applicativa.

¹⁴⁵ Conf. Sent. C.d.L. 11.04.1980 n. 57, Proc. Pen. N. 2025 Anno 1979.

¹⁴⁶ Confronta Sent. C.d.L. 07.05.1982 n. 44, Proc. Pen. N. 2300 Anno 1980 (261); Sent. C.d.L. 28.10.1988 n. 99, Proc. Pen. N. 581 Anno 1988 (328).

Il perdono giudiziale presuppone formale affermazione dell'esistenza di un reato, della riferibilità di esso agli imputati, della imputabilità e colpevolezza delle persone tratte a giudizio¹⁴⁷.

La sentenza applicativa del perdono giudiziale è impugnabile in appello¹⁴⁸.

223

2 Maggio 1980 n. 81

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 3012 Anno 1979

Esercitazione di guida con persona non provvista di patente (art. 5, 5° comma, Legge 17.03.1964 n.12, in rel. art. 2, 9° comma, Legge 17.03.1964 n. 12)

False dichiarazioni di privato a pubblico ufficiale (art. 297 c.p.)

False dichiarazioni di privato a pubblico ufficiale - Fattispecie.

Ai fini del reato di false dichiarazioni di privato a pubblico ufficiale il verbale d'interrogatorio reso alla Gendarmeria è atto pubblico, destinato, nell'intenzione degli imputati, a provare il fatto falsamente riferito¹⁴⁹.

224

11 Giugno 1980 n. 140

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 3278 Anno 1979

Truffa (art. 204 c.p.)

Truffa - Consumazione - Giurisdizione del tribunale sammarinese - Rapporti commerciali pregressi - Promesse fallaci e menzoniere.

Nel giugno dello scorso anno Amati Aldo, commerciante di elettro-

147 Conf. Sent. C.d.L. 19.12.1976 n. 124, Proc. Pen. N. 960 Anno 1976; Sent. C.d.L. 07.12.1977 n. 110, Proc. Pen. N. 1673 Anno 1977; Sent. C.d.L. 23.11.1979 n. 276, Proc. Pen. N. 2742 Anno 1978; Sent. C.d.L. 18.04.1980 n. 53, Proc. Pen. N. 2171 Anno 1979; Sent. C.d.L. 18.04.1980 n. 58, Proc. Pen. N. 2473 Anno 1979; Sent. C.d.L. 06.04.1987 n. 97, Proc. Pen. N. 940 Anno 1987; Sent. C.d.L. 20.11.1987 n. 75, Proc. Pen. N. 1326 Anno 1986.

148 Conf. Sent. C.d.L. 19.12.1976 n. 124, Proc. Pen. N. 960 Anno 1976; Sent. C.d.L. 23.11.1979 n. 276, Proc. Pen. N. 2742 Anno 1978; Sent. C.d.L. 18.04.1980 n. 53, Proc. Pen. N. 2171 Anno 1979; Sent. C.d.L. 18.04.1980 n. 58, Proc. Pen. N. 2473 Anno 1979; Sent. C.d.L. 16.12.1981 n.145, numerosi procedimenti riuniti Anni 1979/1980/1981; Sent. C.d.L. 06.04.1987 n. 97, Proc. Pen. N. 940 Anno 1987; Sent. C.d.L. 20.11.1987 n. 75, Proc. Pen. N. 1326 Anno 1986.

149 Contra Sent. G.d.A. 01.08.1980 n. 114, Proc. Pen. N. 3012 Anno 1979 (78).

domestici in Domagnano di questa Repubblica, denunciava alla Gendarmeria, e tramite questa al Tribunale Commissariale, N. G.: premesso che N., nell'ambito di precedenti rapporti commerciali, aveva costantemente fatto fronte ai suoi impegni così da acquistare stima di persona solvibile, esponeva Amati che lo stesso N., in data 5 giugno 1979, si era presentato nel suo negozio in Domagnano, trattando e concludendo l'acquisto di un televisore a colori da 26 pollici, marca Telefunken, al prezzo di Lit. 730.000. N. disse che sarebbe passato il giorno successivo per il pagamento: Amati acconsentì, consegnando da parte sua il televisore (cfr. verbale di udienza) sia perché conosceva N., e si fidava di lui, e sia perché lo stesso assicurava che il giorno dopo avrebbe consegnato un assegno seppur con data posticipata. Tanto che Amati non solo consegnò il televisore, ma annotò sulla fattura "saldo con ass. c/c al 30 giugno 1979". La fattura è firmata da N. G.. Risulta poi, dal seguito del processo, che Amati, di suo pugno, all'annotazione che abbiamo appena riportato tra virgolette ha successivamente aggiunto questa: "S.B.F. da portare domani", relativa evidentemente all'assegno di conto corrente. Tale annotazione invero compare nella copia esibita da Amati, ma non nella fotocopia esibita da N. ai Carabinieri di Rimini che lo interrogavano per conto della Gendarmeria sammarinese. Nella stessa sede N. riconosceva corrispondente al vero "che io in data 5 giugno 1979 ho acquistato da Amati un televisore come indicato (nella denuncia) e che in precedenza avevo acquistato altri elettrodomestici per svariati milioni di lire: prima di allora non vi era stato nulla con l'Amati e anche in tale circostanza ho pagato subito il televisore con un assegno in conto corrente come indicato nella stessa ricevuta (fattura); in merito, vi consegno in fotocopia ricevuta-fattura n. 4075 consegnatami da Amati al momento del ritiro del televisore....".

A domanda relativa alla diversità di annotazioni fra la copia della fattura unita alla denuncia e quella esibita da lui, N. dichiarava ai Carabinieri di riservarsi di consegnare originale del documento "se e quando mi verrà richiesto in apposita sede". Riferiva inoltre di aver consegnato ad Amati un assegno di Lit. 730.000 tratto non già sul proprio conto corrente, ma ricevuto a sua volta da persona di cui non era in grado di indicare il nominativo e neppure gli estremi del conto corrente: "mi riservo comunque di fare le ricerche e di comunicarlo se mi sarà richiesto in un secondo tempo".

Sulla base di questi elementi il Tribunale traeva a giudizio penale sommario N.G., ma l'istruttoria dibattimentale non forniva quei chiarimenti che da essa ci si poteva aspettare: N. infatti, ritualmente citato, trascurava di comparire, limitandosi ad inviare un telegramma in cui, senza chiedere rinvii per la discussione, eccepiva in pregiudiziale l'in-

competenza di questa autorità giudiziaria e, in subordine, contestava decisamente l'addebito. Neppure il difensore nominato provvedeva ad esibire al Tribunale l'originale della fattura, a fornire il nominativo della persona dalla quale N. avrebbe ricevuto l'assegno rimesso poi in pagamento ad Amati, a comunicare gli estremi del conto corrente onde consentire la ricerca dell'assegno.

Nel corso delle due udienze Amati, che si è costituito parte civile, ha ribadito di non aver ricevuto pagamento alcuno, né con assegno né in altro modo; aggiunge che non gli è stato restituito il televisore; riconosce di aver aggiunto, per sua memoria, l'annotazione di cui si è detto sulla fattura.

Il difensore dell'imputato eccepisce in via pregiudiziale l'incompetenza di questo Tribunale. Se bene interpretiamo, egli assume che la consegna del televisore è avvenuta a Rimini, essendo prassi costante quella per cui il commerciante di elettrodomestici provvede alla consegna al domicilio prendendosi cura del montaggio e del collegamento dell'apparecchio (televisore o altro).

L'eccezione è infondata e va respinta con decisione. In primo luogo, perché lo stesso N., interrogato dai Carabinieri di Rimini, ammette di aver ritirato il televisore, contestualmente ricevendo da Amati la fattura più volte ricordata. In secondo luogo, perché, anche se fosse stato consegnato al domicilio di N., ciò non avrebbe influenza: il momento consumativo del reato di truffa - in fattispecie concreta del tipo di quella che stiamo esaminando - coincide col momento perfezionativo del contratto e non già con quello dell'esecuzione dell'obbligo di consegna, sempre che questa abbia luogo e la truffa possa dirsi consumata e non solo tentata. In terzo luogo e principalmente l'eccezione va respinta, in quanto l'art. 5 del codice penale sammarinese stabilisce all'ultimo comma che il reato si intende commesso in questo Stato, sia quando il colpevole abbia qui compiuto atti criminosi, sia quando qui si verifichi l'evento. Perciò il fatto di N. è soggetto alle disposizioni del codice penale sammarinese e al giudizio di questo Tribunale anche se - seguendo l'ipotesi del difensore, peraltro sformata di ogni obiettivo elemento di prova - in San Marino si fosse verificata soltanto la trattativa per l'acquisto del televisore e questo fosse stato consegnato da Amati, o da altri per lui, al domicilio di N., o comunque in luogo posto al di fuori dei confini di questo Stato.

Deve perciò esaminarsi il caso nel merito. Prima di ogni altra cosa diciamo che, secondo i principi del diritto civile sammarinese, e non soltanto sammarinese, Amati doveva dimostrare l'esistenza, in capo a N., dell'obbligazione di provvedere al pagamento dell'apparecchio televisivo, e non anche l'inesecuzione di detto obbligo da parte di N.: spettava a quest'ultimo, che pretende di essersi liberato dell'obbligazione,

provare il pagamento o il fatto che avesse in altro modo estinto l'obbligo. Ora, Amati ha dimostrato la consegna del televisore, circostanza che lo stesso N. ammette. Doveva quindi N. tener fede a quanto preannunciato ai Carabinieri di Rimini, e perciò esibire al Tribunale l'originale della fattura, rendere noto il nome della persona che ebbe a rilasciargli l'assegno rimesso poi ad Amati, dichiarare gli estremi dell'assegno onde consentire ogni opportuno controllo. Niente di ciò ha fatto N., e pertanto dobbiamo ritenere che egli contrattò e concluse presso la ditta Amati l'acquisto di un televisore per il prezzo di lire 730.000; che egli ebbe a ritirare il televisore ricevendo così esatto adempimento dell'obbligazione assunta da Amati; che egli a sua volta non provvide ad adempiere l'obbligazione consistente nel pagamento del prezzo.

Ci resta ora da vedere se ed in che modo ciò assume rilievo in sede penale sotto il profilo ed il titolo della truffa. Dichiarò Amati ed ammette N. (cfr. interrogatorio ai Carabinieri di Rimini) che fra loro erano intervenuti in precedenza altri rapporti di affari per svariati milioni di lire, e tutti felicemente conclusi. In altre parole, N. era venuto acquistando fiducia e credito presso Amati. Interviene poi la trattativa del 5 giugno 1979, a conclusione della quale facilmente N. ottiene di ricevere il televisore. In cambio egli fornisce soltanto una parvenza di pagamento e cioè o la promessa di consegnare il giorno successivo un assegno postdatato (secondo la versione Amati) ovvero un assegno postdatato (secondo la versione dello stesso N.), e ad ogni modo un assegno non regolare, perché postdatato, non idoneo perciò a costituire pagamento, non andato a buon fine e quindi ancora una volta incapace di rappresentare adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo dell'apparecchio televisivo.

In altre parole, dopo aver acquistato credito e fiducia, N. ottiene altresì la consegna della cosa e il pagamento differito con promesse fallaci, che risulteranno menzoniere. Ottiene così, con artificio, con raggiro, con menzogne capaci di indurre in errore Amati, un vantaggio ingiusto e cioè indebito, con ingiusto danno per l'altra parte. Vi è quanto basta per ritenere la truffa e la penale responsabilità dell'imputato sotto lo stesso titolo.

N. può essere condannato nel minimo della pena, trascurando di considerare i numerosi e specifici precedenti penali. Si applica così la pena della prigionia per mesi sei e della multa a giorni per lire 100.000. Segue l'obbligo del pagamento delle spese di giustizia.

Vi sono elementi sufficienti per decidere altresì della domanda avanzata da Amati per il risarcimento del danno. Questo si traduce nel prezzo convenuto per il televisore e negli interessi, alla legale ragione del 7 per cento (Legge 27 ottobre 1972 n.36) dal 5 giugno 1979 al saldo.

Segue la condanna alla rifazione di spese ed onorari di costituzione di parte civile, che si liquidano in lire 90.000: fino alla data di oggi e salve le successive occorrenze.

Alla pena detentiva può applicarsi il beneficio della sospensione condizionale per la durata di tre anni nei modi e per gli effetti dei quali agli artt. 61 e seguenti del codice penale.

225

27 Giugno 1980 n. 151

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 579 Anno 1978

Scarico abusivo (art. 258 c.p.)

Deterioramento dell'ambiente naturale (art. 246 c.p.)

Inosservanza continuata di ordine legittimo di autorità (artt. 50 e 259 c.p.)

Deterioramento dell'ambiente naturale - Reato di pericolo - Dolo.

L'art. 246 c.p. ("Deterioramento dell'ambiente naturale") prevede una tipica figura di reato di pericolo, in quanto:

a) non richiede che si sia verificato un effettivo danno per la salute di una o più persone;

b) non presuppone il verificarsi di un vero e proprio pericolo per la salute pubblica;

c) sanziona il fatto di chi immette nelle acque correnti o colloca al suolo sostanze che l'agente sa idonee a determinare alterazione dell'ambiente naturale e a pregiudicare l'impiego delle acque per uso domestico¹⁵⁰.

Il dolo nel reato di deterioramento dell'ambiente naturale deve intendersi come rappresentazione e accettazione consapevole del rischio di pregiudicare l'uso domestico delle acque.

(...) l'imputato è stato diffusamente sentito nell'udienza del 28 novembre 1979. Egli ammette che il 22 e 23 marzo 1978 modeste quantità di liquido proveniente dalle vasche di raccolta scorressero liberamente sul terreno fino a raggiungere l'argine del torrente. Riferisce ciò tuttavia all'azione delle piogge. Ammette inoltre di aver disposto "che dalla vasca di sopra e da quella di sotto fossero prelevati liquami attraverso l'autobotte e, spostata di pochi metri l'autobotte, scaricati nel terreno immediatamente sottostante: si sono prodotti così i fenomeni indicati

¹⁵⁰ Confronta Sent. C.d.L. 25.04.1988 n. 64, Proc. Pen. N. 2087/1985 - 1993/1986 - 823/1987 (318).

nelle fotografie". Ma ciò per le pessime condizioni atmosferiche e per la presenza di ghiaccio che impedì più lunghi percorsi dell'autobotte. Egli ammette inoltre "di aver dato disposizioni perché mediante autobotte si procedesse agli scarichi sulla strada vicinale Teglio-Pelano"....e sulle strade pubbliche, ma ciò per procedere a normali concimazioni dei suoli. Nega infine ogni addebito per quanto riguarda la deviazione "dei tubi che portano il liquame dalle stalle superiori alla vasca di lagunaggio...: il giorno dell'accertamento operato dai Vigili Urbani effettivamente mancava l'ultimo elemento della tubazione e quindi i liquidi defluivano verso il torrente, ma quello che usciva dalla tubazione non era a mio avviso liquame di stalla ma acqua piovana mista a residui di stalla...ritengo che in quel caso si trattasse soltanto di acqua sporca".

Prima di esporre contenuto e motivazioni della sentenza adottata da questo Tribunale, conviene tornare un attimo su quanto già detto a proposito del capo di imputazione. Nessuna questione particolare per quanto riguarda il primo ed il terzo capo di imputazione. Per quanto riguarda il secondo capo, esso riflette l'opinione dell'inquirente secondo la quale si sarebbe verificata una sorta di "interversione" del dolo, nel senso che M. avrebbe realizzato la medesima condotta con animo diverso nel tempo, in particolare con diversa consapevolezza della illiceità e del disvalore delle proprie azioni, in parole più semplici con diversa consapevolezza del pericolo rappresentato dagli scarichi per l'uso domestico delle acque. Questo mutamento dell'*animus* sarebbe avvenuto in virtù delle prescrizioni, degli ordini e delle diffide provenienti dall'Ufficio d'Igiene, dall'Ufficio Agrario e Forestale e dalla stessa Autorità Giudiziaria. Con la conseguenza che i primi scarichi (episodi del 22 marzo 1978 e dell'8 gennaio 1979) mostravano soltanto un dolo generico, così da far ritenere soltanto la contravvenzione prevista dall'art. 258 del codice penale, mentre i successivi scarichi mostravano dolo specifico, piena consapevolezza del pericolo, così da configurare il più grave reato previsto dall'art. 246 dello stesso codice (episodi del 26 e 27 aprile e del 5 maggio 1979). Conviene premettere un'altra cosa: l'imputazione di cui ci veniamo occupando riguarda l'art. 246 del codice penale e non già la figura criminosa di cui all'art. 241 dello stesso codice. Quest'ultima, punita con la prigionia di terzo grado, prevede il caso di chi immette nelle acque correnti o colloca al suolo sostanze capaci - per se stesse o in relazione allo stato delle acque e del suolo - di mettere in pericolo la salute pubblica a motivo della loro qualità o della loro quantità. Al contrario, l'art. 246 punisce con la prigionia di secondo grado il fatto di chi immette in acque correnti o colloca al suolo sostanze che, negli stessi modi, risultino idonee a determinare alterazioni dell'ambiente naturale e a pregiudicare l'impiego delle acque per uso domestico. Chiaramente

discende da ciò che l'art. 246 prevede una tipica figura di reato di mero pericolo, in quanto: a) non richiede per nulla che si sia verificato un effettivo danno per la salute di una o più persone; b) neppure richiede il verificarsi di un vero e proprio pericolo per la salute pubblica; c) sottopone a sanzione il fatto di chi immette nelle acque correnti o colloca al suolo sostanze che l'agente sa idonee a determinare alterazioni dell'ambiente naturale e a pregiudicare l'impiego delle acque per uso domestico. In definitiva, è sufficiente che le sostanze in questione presentino caratteristiche tali, per qualità oppure per quantità e comunque in ragione dello stato delle acque e del suolo, da far ritenere un apprezzabile grado di possibilità di alterazione, così da indurre pregiudizio per l'ambiente naturale e per l'impiego domestico delle acque. Sempre che, naturalmente, vi sia nel soggetto consapevolezza di ciò e la volontà investita, insieme alla azione od omissione, il rischio che ne può derivare.

Fatta questa premessa, possiamo rapidamente giungere a conclusione. Non vi è dubbio, a nostro avviso, che M. abbia realizzato, per più versi ed in più modi, la condotta tipica prevista e punita dall'art. 258 del codice penale, poiché - in buona sostanza dal 22 marzo 1978 al 5 maggio 1979, stando agli accertamenti praticati - egli ha scaricato nel suolo e in acque correnti cospicue quantità di liquami di stalla. Nel suolo, e cioè nel terreno immediatamente adiacente alle vasche di raccolta, ed anche lungo le strade private e pubbliche della zona circostante. In acque correnti, omettendo di impedire o addirittura procurando il diretto defluire dei liquami nel torrente San Marino. Nel suolo e nelle acque, trattandosi di terreni tutti immediatamente degradanti verso il torrente e a questo collegati anche in modo diretto mediante fognatura. Il tutto, come prevede l'art. 258, senza la prescritta autorizzazione. Di più, in luoghi e modi a lui espressamente vietati per prescrizioni, diffide ed ordini legittimamente dati dalla pubblica autorità competente: tanto che - quelle prescrizioni, quegli ordini e quelle diffide essendo emessi in materia di igiene ed allo scopo di tutelare la salute pubblica - ricorrono gli estremi anche del reato previsto dall'art. 259 del codice.

L'uno e l'altro dei reati di cui si è detto si presentano con le caratteristiche della continuazione ai sensi dell'art. 50 del codice penale. Essa non è stata però contestata espressamente nel primo capo di imputazione, relativo alla contravvenzione prevista dall'art. 258.

Quanto al reato di cui al secondo capo di imputazione, sembra a noi (sulla scorta delle risultanze della perizia tecnica d'ufficio, non invalidate dalle osservazioni del consulente tecnico di parte, il quale anzi ha trascurato l'argomento specifico) doversi affermare che le sostanze immesse da M., direttamente ed indirettamente, nelle acque del torrente San Marino sono idonee a pregiudicare l'impiego di quelle stesse acque

per uso domestico: stante la qualità e la quantità delle sostanze immesse, stante la quantità delle acque, stante la vicinanza degli scarichi. Escluso il pericolo di pregiudizio per l'ambiente naturale, cioè il rischio di alterazioni permanenti: esattamente come stabilito dal prof. Bisbini. Tutta l'istuttoria, preliminare e dibattimentale, attesta della ragionevolezza delle conclusioni raggiunte dal perito d'ufficio. Conclusioni di cui conviene sottolineare anche la particolare prudenza.

Quando si è detto che gli scarichi, quelli diretti e quelli indiretti, erano tali da pregiudicare l'impiego domestico delle acque del torrente, non si è detto ancora che M. sia colpevole del reato previsto dall'art. 246 del codice penale. Francamente non ci sembra raggiunta appieno la prova di quella interversione dell'*animus* ritenuta dallo scrivente in sede di contestazioni di reato e di rinvio a giudizio penale sommario. In altre parole, pensiamo non vi sia prova sufficiente del dolo specifico, inteso come rappresentazione e accettazione consapevole del rischio di pregiudicare l'uso domestico delle acque. Prescrizioni, ordini e diffide provenienti dagli uffici pubblici interessati lascerebbero intendere il contrario. Non si può tuttavia tacere il difetto di precise motivazioni da parte dell'autorità amministrativa competente. Manca soprattutto un'indagine ambientale sufficientemente ampia, per zone interessate e per frequenza degli accertamenti, e capace di fornire alle prescrizioni e agli ordini fondamento ragionevole.

Cosicché si rende necessario mandare assolto l'imputato per questo capo d'imputazione, non risultando abbastanza della sua colpevolezza in punto di dolo. (...).

226

11 Luglio 1980 n. 121

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1021 Anno 1980

Guida in stato di ebbrezza (art. 16 Legge 17.03.1964 n. 12)

Guida a velocità pericolosa (art. 5 n. 6 Legge 06.03.1922 n. 13 e art. 4 rel. Reg., art. 12, lett. a, Legge 17.03.1964 n. 12)

Guida in stato di ebbrezza - Prova.

La prova della compiuta configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza può ricavarsi sia in modo diretto, per accertamento medico legale, che in modo indiretto, per testimonianze o riscontri obiettivi¹⁵¹.

¹⁵¹ Conf. Sent. C.d.L. 04.07.1980 n. 119, Proc. Pen. N. 3300 Anno 1979.

18 Luglio 1980 n. 127

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1277 Anno 1980

Guida in stato di ebbrezza (art. 16 Legge 17.03.1964 n. 12)

Guida in stato di ebbrezza - Esame alcoolimetrico - Rifiuto.

Nessuna norma stabilisce l'obbligo, per la persona indiziata del reato di guida in stato di ebbrezza, di sottoporsi al prelievo di un campione ematico da utilizzare per l'esame alcoolimetrico.

Deve escludersi ogni ipotesi di presunzione, assoluta ed anche relativa, di ubriachezza e di reità per coloro che si rifiutano di sottostare al prelievo del campione ematico¹⁵².

(...) Nessuna norma stabilisce l'obbligo, per la persona indiziata del reato di guida in stato d'ebbrezza, di sottoporsi al prelievo di un campione ematico da utilizzare per l'esame alcoolimetrico. Egualmente nessuna norma stabilisce quali conseguenze si possano trarre sul piano processuale dal rifiuto di sottostare al prelievo del campione ematico. Esclusa ogni ipotesi di presunzione, assoluta ed anche relativa, di ubriachezza e di reità, affermiamo peraltro che un simile comportamento di rifiuto possa essere valutato dal giudice, possa cioè costituire criterio di valutazione ai sensi dell'art. 89 n. 1 del codice penale, trattandosi di condotta contemporanea o immediatamente successiva al reato realizzato in concreto in evidente contrasto con le esigenze di giustizia. (...).

23 Agosto 1980 n. 131

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 3091 Anno 1979

Ricorso in materia tributaria: imposta sull'importazione di beni e servizi (art. 21 Legge 22.12.1972 n. 40)

Ricorso ex art. 21 Legge 22.12.1972 n. 40 - Importazione di prodotti destinati all'agricoltura - Imposta fissa.

Il beneficio dell'imposta fissa accordato per l'importazione dei prodotti destinati all'agricoltura riguarda esclusivamente quelli destinati

¹⁵² Conf. Sent. G.d.A. 09.01.1984 n. 8, Proc. Pen. N. 451 Anno 1983 (105). Contra Sent. C.d.L. 21.10.1983 n. 117, Proc. Pen. N. 451 Anno 1983 (279).

all'impiego nell'esercizio di una impresa agricola.

229

17 Ottobre 1980 n. 203

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2554 Anno 1979

Attentato alla salute pubblica mediante messa in circolazione di sostanze alimentari (art. 242 c.p.)

Inosservanza delle norme d'igiene per gli esercizi commerciali (artt. 19, 29, 56, 172, 173, 183 e 185, in rif. art. 2 Reg. d'Igiene Decr. 21.01.1954 n. 3)

Attentato alla salute pubblica mediante messa in circolazione di sostanze alimentari - Reato di pericolo - Concetto di pericolo per la salute pubblica - Dolo.

L'art. 242 c.p. configura una tipica ipotesi di reato di pericolo in quanto non richiede il verificarsi di un danno reale per la salute di una o più persone, ma è sufficiente che un pericolo effettivo e concreto minacci la salute pubblica.

Ricorre pericolo per la salute pubblica non soltanto quando la sostanza alimentare ha in sé l'attitudine a cagionare una malattia vera e propria, ma anche quando può costituire causa di semplice alterazione per le funzioni fisiche dell'uomo.

È sufficiente ad integrare il reato di cui all'art. 242 il dolo consistente nella rappresentazione e consapevole accettazione del rischio di pregiudicare la salute pubblica.

(...) Quanto all'art. 242 del codice penale, a nostro avviso la norma, lo abbiamo scritto molte altre volte, introduce una tipica figura di reato di pericolo, in quanto non richiede affatto che si sia verificato un reale e concreto danno per la salute di una o più persone; ma sottopone a pena, fra l'altro, la messa in circolazione di sostanze alimentari "pericolose" per la salute dell'uomo. Ora, il concetto di pericolo va riportato a quello di probabilità nel senso che il pericolo non è altro che la probabilità, desunta dall'*id quod plerumque accidit*, che da un fatto ne derivi un altro; a sua volta la probabilità altro non è che "l'apprezzabile grado di possibilità di un evento temuto". In altre parole, il pericolo coincide con la idoneità di un fatto a produrre un evento antigiuridico. Per ritenere il reato in esame, è sufficiente che un pericolo, nel senso appena detto, abbia minacciato la salute pubblica, un pericolo effettivo e concreto, un pericolo veramente corso come diceva l'antica dottrina penalistica. Ma,

ripetiamo, non è richiesto un danno effettivo. Un'ultima osservazione: esprimiamo l'avviso che il pericolo per la salute pubblica ricorra non soltanto quando la sostanza alimentare ha in sé l'attitudine a cagionare una malattia vera e propria ma anche quando può costituire causa di semplice alterazione delle funzioni fisiche dell'uomo, il cui normale svolgimento rappresenta il substrato della salute. (...)

(...) Non pensiamo in vero che sia stata raggiunta prova sufficiente del dolo richiesto per il misfatto, inteso come rappresentazione e consapevole accettazione del rischio di pregiudicare la salute pubblica, di esporre a pericolo in qualche modo i clienti del ristorante. Non vi è prova neppure di dolo "eventuale": deve infatti ricordarsi, dopo aver detto che certamente l'imputato non ha agito allo scopo di determinare quel pericolo dalla cui esistenza la legge fa dipendere l'esistenza del reato in parola, che la dottrina è concorde nel senso che si considerano volute per dolo eventuale le conseguenze che l'agente ha approvato "per l'eventualità che si avverassero", le conseguenze cioè di cui l'agente ha accettato il rischio, la cui prospettiva non lo ha trattenuto dall'azione o dalla omissione. Di più: possono porsi a carico dell'agente, sotto il titolo di dolo eventuale, le conseguenze che al momento dell'azione o della omissione risultano connesse in modo evidente con l'azione od omissione stessa. Tutto ciò non sembra a noi nel caso presente (...).

230

31 Ottobre 1980 n. 204

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 934 Anno 1980

Truffa (art. 204 c.p.)

Truffa - Principio di prova nell'emissione di assegno a vuoto.

Per costante giurisprudenza del tribunale sammarinese l'assegno a vuoto, anche quando non si procede per questo reato, costituisce valido principio di prova in materia di truffa.

231

21 Novembre 1980 n. 193

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2094 Anno 1980

Minaccia (art. 181 c.p.)

Fabbricazione, messa in circolazione, sparo, porto abusivo di armi, bombe, ordigni e materiali infiammabili ed esplosivi (art. 251 n. 4

c.p.)

Minaccia - Minaccia a mezzo arma.

Il reato di minaccia a mezzo di un'arma (art. 181, 2° comma, c.p.) presuppone che dalle parole o gesti o comportamenti contestuali del soggetto agente appaia chiaramente l'animo di intimidire altri con la prospettiva di un danno ingiusto conseguente all'uso concreto e diretto dell'arma.

(...) L'istruttoria dibattimentale fa sorgere seri dubbi sull'esistenza di tutti gli elementi che costituiscono la fattispecie criminosa specifica di cui al primo capo d'accusa. In particolare, non emerge prova certa dell'uso concreto e diretto dell'arma a fine di minaccia: l'imputato infatti si è limitato a tenere il fucile rivolto verso l'alto, senza mai puntarlo in direzione dello zio Mularoni Giuseppe. Tale comportamento può ben costituire minaccia, nella forma aggravata di cui al secondo comma dell'art. 181, quando però per parole o gesti o comportamenti contestuali appaia chiaramente l'animo di intimorire altri con la prospettiva di un danno ingiusto conseguente all'uso dell'arma. Animo che non appare abbastanza chiaramente dal complessivo comportamento dell'imputato. Questi pertanto può andare assolto per insufficienza di prove.

232

28 Novembre 1980 n. 207

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2051 Anno 1980

Furto aggravato (art. 194, 3° comma, n. 2 e 4 c.p.)

Concorso di persone (art. 73 c.p.)

Desistenza e recesso attivo - Invito a desistere.

Il semplice invito a desistere, non accompagnato da atti e comportamenti consequenziali, non integra desistenza e recesso attivo ex art. 28 c.p..

(...) Quanto a G. non vi sono in vero motivi che consentano al Tribunale di valutare l'opera sua diversamente dall'opera prestata dai due francesi. In particolare, non può ritenersi che l'opera di G. sia stata "del tutto secondaria nella preparazione o nell'esecuzione del reato", così da meritare una riduzione di pena in virtù dell'ultimo comma dell'art. 75 del codice penale. Con ciò abbiamo detto che non può ritenersi l'estraneità di questo imputato al misfatto.

Vediamo brevemente quello che G. ha fatto: egli presta opera essenziale ponendosi alla guida dell'auto di A., per restare brevemente in attesa del sopraggiungere dei complici, per poi guidarli in luogo sicuro. Nessuna rilevanza al fatto che, per breve o lungo tratto, la macchina da lui condotta sia rimasta in seconda anziché in prima posizione. Si può addirittura ritenere che, senza l'attiva partecipazione di G., i due francesi non avrebbero avuto agio di compiere il furto, e comunque di raggiungere il risultato che avevano di mira. Irrilevante inoltre è l'invito a desistere rivolto da G. ai complici fin dall'inizio, oppure quando si avvide che la macchina rubata apparteneva a Paolini, e cioè a persona a lui ben nota. Infatti - e siamo a ciò che G. poteva fare - il codice penale prende in considerazione e premia la desistenza ed il recesso attivo (art. 28), non certo il semplice invito a desistere quando non accompagnato da conseguenti atti e comportamenti. In parole semplici, G. invita a desistere ma non desiste lui stesso, anzi continua a prestare una collaborazione indispensabile e certo assai utile ai complici. Si consideri: poteva non mettersi alla guida dell'auto dei francesi e allontanarsi a piedi; poteva mettersi alla guida dell'auto allontanandosi e lasciando i due francesi al loro destino; poteva allontanarsi a piedi o con la macchina di A., allorquando si accorse di aver partecipato al furto dell'auto di Paolini; poteva allontanarsi mentre A. e D. smontavano le ruote della macchina rubata; poteva, infine, rifiutarsi di risalire sulla macchina di A., sulla quale erano state caricate ruote ed accessori. Nulla di tutto ciò G. ha fatto (...).

5 Dicembre 1980 n. 187

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 825 Anno 1980

Lesioni colpose aggravate (artt. 32 e 164, ult. comma, in rel. art. 163, ult. comma, c.p.)

Guida a velocità pericolosa (art. 5 n. 6 Legge 06.03.1922 n. 13 e art. 4 rel. Reg., art. 12, lett. a, Legge 17.03.1964 n. 12)

Risarcimento del danno - Provvisoriale.

Il giudice penale può liquidare una provvisoriale (ex art. 163 c.p.p.) in favore della parte civile qualora vi siano sufficienti elementi probatori circa l'esistenza di un danno e la sua parziale quantificazione, rimettendo ogni ulteriore accertamento, per la liquidazione del rimanente danno, al giudice civile.

(...) Deve perciò il Commissario della Legge affermare due cose: in

primo luogo, la condanna dell'imputato al risarcimento del danno. In secondo luogo, il ricorrere degli elementi dai quali il secondo comma dell'art. 163 del codice di procedura penale fa dipendere la possibilità di liquidare una provvisoria in favore della parte civile. Tale norma richiede soltanto la prova circa l'esistenza di un danno ed un principio di prova circa la determinazione dell'ammontare del danno; in tal caso, mancando elementi idonei alla valutazione dell'intero danno, il giudice può liquidare una provvisoria, rimettendo ogni ulteriore accertamento al congruo giudizio in via civile. Non richiede affatto, la norma, il ricorrere di altri presupposti, quali lo stato di indigenza o di necessità particolare dell'avente diritto. (...).

234

5 Dicembre 1980 n. 195

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1699 Anno 1980

Furto (art. 194, 1° comma, c.p.)

Confessione - Contumacia - Precedenti - Quantificazione della pena.

La confessione spontanea, seppur non utilmente resa, prevale, nella quantificazione della pena da irrogare, sulla contumacia e sull'esistenza di numerosi precedenti specifici.

235

9 Marzo 1981 n. 30

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1108 Anno 1980

Lesioni colpose aggravate (artt. 32 e 164, ult. comma, c.p., in rel. art. 163, ult. comma, c.p.)

Guida a velocità pericolosa (art. 5 n. 6 Legge 06.03.1922 n. 13)

Mancanza di revisione biennale (artt. 4 e 14 Legge 04.12.1947 n. 53)

Lesione colposa - Circolazione stradale - Comportamento antidoveroso della parte lesa - Responsabilità del conducente.

Per costante giurisprudenza il comportamento illegittimo o antidoveroso della persona investita non esclude la responsabilità del conducente del veicolo investitore, qualora questi non abbia adeguato la propria condotta alla "ragionevole prevedibilità" di imprudenze altrui¹⁵³.

¹⁵³ Confronta Sent. C.d.L. 07.04.1982 n. 54, Proc. Pen. N. 243 Anno 1981 (259).

(...) Ricordiamo che teatro dell'incidente è un tratto stradale urbano, fiancheggiato su entrambi i lati da una fila continua di abitazioni. Limite massimo di velocità, 50 Km/h. La presenza dei bambini rende già eccessiva la velocità tenuta da F.: riteniamo infatti imprudente il comportamento dell'automobilista che proceda a 40/50 Km/h. in una strada fiancheggiata da fabbricati ed in cui ha notato la presenza su entrambi i lati di bambini in bicicletta: in tale situazione l'improvviso attraversamento di uno dei bambini non esime il conducente della responsabilità per il suo investimento. (...)

(...) Del pari, costante è la giurisprudenza di questo Tribunale nell'affermare che il comportamento illegittimo o comunque antidoveroso della persona investita non esclude la responsabilità del conducente del veicolo investitore quando quest'ultimo, pur avendone la possibilità concreta, non ha tenuto un comportamento tale da evitare l'incidente, adottando misure di diligenza e di perizia - anche in via d'emergenza - proprie di ogni buon guidatore. In altre parole, i conducenti devono adeguare la propria condotta alla "ragionevole prevedibilità" di imprudenze altrui.

Siamo così al punto centrale della causa. F. procede ad una velocità molto vicina al limite massimo (per sua stessa ammissione); scorge di fronte a sé un bambino di circa 9 anni procedere in bicicletta nella stessa direzione di marcia; avverte però la presenza, sul lato opposto della strada, di altri bambini. A questo punto sarebbe da parte sua ragionevole ridurre la velocità; sarebbe ragionevole prevedere una manovra azzardata del piccolo ciclista: un'improvvisa inversione di marcia per raggiungerli gli amici o, quanto meno, un voltarsi all'indietro per seguirli con lo sguardo, manovra che di solito può comportare uno spostamento laterale del ciclista. Insomma, prudenza e ragionevolezza vorrebbero che F. si mettesse in grado di prevenire un incidente di cui non è così assurdo prevedere il pericolo. Tanto più che F. sa, o deve sapere, della scarsa efficienza dell'impianto frenante della sua macchina: costituisce dovere del conducente accertare l'idoneità concreta ed attuale del proprio mezzo ad ottenere determinate prestazioni tecniche al fine di evitare pericoli nel corso della circolazione. Ciò si traduce in obbligo di un controllo preventivo costante.

Non riteniamo che sia necessario spendere parole per affermare il concorso di colpa della parte lesa. Il piccolo Enri ha compiuto in modo imprudente una manovra di per sé estremamente pericolosa. Ma, ripetiamo, per quanto grave, la sua è stata un'imprudenza ragionevolmente

prevedibile e apprezzabilmente probabile. (...).

236

16 Marzo 1981 n. 63

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1037 Anno 1980

Truffa (art. 204 c.p.)

Truffa - Consegna in pagamento di assegno di provenienza illecita.

La consegna in pagamento di un assegno di provenienza illecita postula l'intenzione truffaldina ed integra quegli artifici e raggiri che costituiscono il substrato materiale del misfatto di truffa¹⁵⁴.

(...) Dopo un periodo di soggiorno in Borgo Maggiore, Z. G. lasciava improvvisamente questo territorio. Non senza aver acquistato da Andreoli Paride un apparecchio radio, un apparecchio radio-registratore, un orologio da uomo ed uno da donna, per il complessivo importo di lire 360.000. E non senza aver maturato un debito di lire 930.000 nei confronti di Ugolini Lino per vitto e alloggio. Z. emetteva in favore di Andreoli n. 2 assegni (importo lire 250.000 e lire 110.000) ed in favore di Ugolini un assegno di 280.000; allo stesso Ugolini girava un assegno di certo Casadei Franco per l'importo di lire 720.000, ottenendo un resto di lire 70.000.

Gli assegni risultavano tuttavia di provenienza illecita e perciò non venivano pagati dalla Banca del Monte di Bologna e Ravenna, Istituto sul quale risultano emessi.

Indagini svolte dalla Brigata Gendarmeria di Borgo Maggiore, in collaborazione con l'arma dei Carabinieri, portavano ad acquisire un riconoscimento di responsabilità da parte di Z.G., allorché venne sentito oralmente presso la stazione Carabinieri di Erba.

Tratto a giudizio penale sommario per rispondere del reato di cui in epigrafe, Z. non è comparso, incorrendo così nella contumacia ad ogni effetto di legge. In ordine al merito della causa non c'è motivo di disattendere le dichiarazioni delle parti lese.

Tenuto dunque conto dell'esistenza di questi due rapporti sottostanti, quindi del debito contratto da Z. nei confronti di Andreoli (per lire 360.000) e di Ugolini (per lire 1.000.000), deve ora osservarsi: in primo luogo, che anche un assegno del tutto regolare non significa paga-

¹⁵⁴ Confronta Sent. C.d.L. 10.04.1981 n. 26, Proc. Pen. N. 1196 Anno 1980 (240).

mento ma solo consegna di un titolo di credito, il quale produce l'effetto del pagamento e consente la liberazione del debitore solo quando sia andato a buon fine; in secondo luogo, che un assegno di provenienza illecita ha solo la parvenza del titolo di credito, non impegna per nulla la banca trattaria, non ha alcuna possibilità di conseguire il "buon fine". Pertanto, l'uso di un assegno di provenienza illecita mostra chiaramente l'intenzione truffaldina, e nello stesso tempo pone in essere quell'artificio e raggiro che dà contenuto materiale alla truffa. In altre parole, è chiaro che Z. ha inteso sorprendere la buona fede di Andreoli e di Ugolini, che lo conoscevano per precedenti rapporti andati a buon fine.

L'imputato va dichiarato responsabile del reato a lui ascritto. Allo stesso può applicarsi, tenuto conto della previsione editale, la pena della prigionia per sei mesi e della multa a giorni per lire 100.000. Segue l'obbligo di pagamento delle spese.

Può concedersi il beneficio della sospensione condizionale (per la durata di anni due) della sola pena detentiva: la multa a giorni infatti non consente sospensione condizionale. Può applicarsi anche il beneficio della non menzione della condanna nei certificati del casellario.

237

23 Marzo 1981 n. 24

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2322 Anno 1980

Emissione di assegni a vuoto (art. 206 c.p.)

Emissione di assegni a vuoto - Assegno in garanzia.

Non scrimina il reato di emissione di assegni a vuoto la consegna dell'assegno in garanzia¹⁵⁵.

Con decreto 19 gennaio 1981 R.G. veniva tratto a giudizio penale sommario per rispondere del reato di cui in epigrafe. Si tratta di un assegno che risulta emesso in Dogana il 30 luglio 1980, sulla Cassa Rurale Artigiana di Rimini, per la somma di lire 800.000, e successivamente protestato per mancanza di fondi il 13 agosto 1980.

In dibattimento assume l'imputato che l'assegno fu da lui emesso in

¹⁵⁵ Conf. Sent. G.d.A. 07.11.1979 n. 205, Proc. Pen. N. 92 Anno 1964; Sent. C.d.L. 11.02.1983 n. 16, Proc. Pen. N. 2564 Anno 1982; Sent. G.d.A. 17.07.1984 n. 82, Proc. Pen. N. 203 Anno 1984.

data ben anteriore a quella risultante dal titolo, per essere consegnato a certo rag. Paolo Arlotti. A questo Arlotti l'imputato dichiara di aver corrisposto la somma indicata sull'assegno fin dal 6 febbraio 1980; e perciò indebitamente Arlotti avrebbe trattenuto l'assegno, ed indebitamente l'avrebbe posto all'incasso. La difesa produce una dichiarazione del rag. Arlotti attestante quanto asserito dall'imputato.

In definitiva la difesa sostiene che l'assegno in questione fu usato - se bene interpretiamo - a titolo di garanzia, avendo il R. obbligo di corrispondere al rag. Arlotti la somma di lire 800.000. Avendo R. adempiuto, obbligo di Arlotti era di restituire il titolo o di distruggerlo, astenendosi comunque dal farne uso, ed in particolare dal porlo all'incasso.

Non ritiene questo Tribunale che tutto ciò possa mandare l'imputato esente da pena. In primo luogo, si osserva che l'assegno non è stato emesso in favore del rag. Arlotti, ma semplicemente in bianco quanto al prenditore. Non si vede perciò a qual titolo il rag. Arlotti possa attestare dell'avvenuto pagamento o di altre circostanze relative all'assegno o ad un'ipotetico rapporto sottostante. In secondo luogo, si osserva, ed è l'argomento principale per respingere le tesi della difesa, che, anche ove fosse dimostrata la situazione prospettata dall'imputato, essa non potrebbe in alcun modo assumere valore scriminante. Essa infatti riflette un uso del tutto abnorme dell'assegno di conto corrente bancario. Assegno che può essere usato soltanto come mezzo di pagamento, per il quale non è consentita datazione fittizia, né consegna a fini di garanzia.

A noi interessa soltanto che l'assegno sia stato regolarmente emesso, e R. ammette di aver compilato e sottoscritto il titolo; che l'assegno sia stato posto all'incasso entro un certo termine dalla data di emissione, e la data del protesto attesta che ciò è avvenuto; che l'assegno fosse sprovvisto di adeguati fondi, ed anche in questo caso il protesto è prova che non ammette dubbi. (...).

23 Marzo 1981 n. 57

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2301 Anno 1980

Falsità in scrittura privata (art. 299 c.p.)

Autoveicolo senza assicurazione (art. 10, 1° comma, Legge 31.05.1971 n. 21)

Messa a disposizione di veicolo senza assicurazione (art. 10, 1° e 2° comma, Legge 31.05.1971 n. 21)

Falsità in scrittura privata - Fattispecie.

Integra il reato di falsità in scrittura privata la contraffazione del contrassegno di assicurazione, qualora l'uso effettivo sia comprovato dall'esposizione sul parabrezza e dalla circolazione dell'autoveicolo, e il contraffattore abbia agito al fine di procurarsi il vantaggio conseguente al mancato pagamento della polizza¹⁵⁶.

239

10 Aprile 1981 n. 25

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 858 Anno 1978

Emissione continuata di assegni a vuoto (artt. 206 e 50 c.p.)

Truffa continuata (artt. 204 e 50 c.p.)

Truffa - Consegna in pagamento di assegni a vuoto - Rapporti commerciali pregressi.

Integra il reato di truffa l'emissione e il rilascio in pagamento di assegni successivamente protestati, dopo una serie di operazioni e di rapporti commerciali andati a buon fine.

240

10 Aprile 1981 n. 26

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1196 Anno 1980

Truffa (art. 204 c.p.)

Truffa - Consegna in pagamento di assegno a vuoto rubato - Consegna in pagamento di assegni a vuoto di altri.

La consegna in pagamento di un assegno a vuoto di consapevole provenienza furtiva costituisce artificio sufficiente per l'esistenza del misfatto di truffa¹⁵⁷.

È punibile a titolo di truffa il pagamento con assegni di altri, se emessi a vuoto, spesi senza assumere posizione di obbligato cambiario e facendo credere di essere il mittente.

(...) Il Tribunale ha ravvisato nei fatti l'ipotesi di truffa, non sembrando sufficiente e corretta incriminazione quella di emissione di as-

¹⁵⁶ Conf. Sent. C.d.L. 10.04.1981 n. 60, Proc. Pen. N. 1389-2766 Anno 1980.

¹⁵⁷ Confronta Sent. G.d.A. 18.09.1981 n. 116, Proc. Pen. N. 2574-247 Anno 1980-1981 (92).

segno a vuoto. In realtà non si può parlare di emissione di assegno, poiché S. non aveva alcun titolo per emettere quell'assegno. In realtà egli ha posto in essere un vero e proprio raggiro, ha usato un autentico artificio per trarre in inganno Cecchetti, indurlo in errore, procurargli un danno.

Si può discutere - si deve anzi discutere di volta in volta - se l'emissione di assegno senza provvista possa configurare anche misfatto di truffa; ma quest'ultimo misfatto indubbiamente sussiste quando viene speso un assegno di provenienza furtiva o comunque illecita. Poiché il soggetto è certamente consapevole della illiceità della propria condotta, ciò fa chiaramente presumere che l'operazione è compiuta con l'intento di non pagare, e quindi di ottenere la consegna della merce carpando con l'inganno la fiducia del venditore. Ciò in linea col principio, affermato in recenti sentenze d'appello, per cui manifestazione specifica della condotta truffaldina è il pagamento con assegni di altri, spesi senza assumere posizione di obbligato cambiario, e facendo credere di essere il mittente. (...).

241

8 Maggio 1981 n. 73

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1358 Anno 1980

Omicidio colposo aggravato (artt. 32 e 163, ult. comma, c.p.)

Omessa precedenza (art. 5 n. 6 e 7 Legge 06.03.1922 n. 13, art. 4 rel.

Reg., art. 12, lett. c, Legge 17.03.1964 n. 12)

Omesso pagamento della tassa biennale della patente (artt. 2 e 4 Decr. 30.04.1964 n. 27)

Omicidio colposo - Circolazione stradale - Precedenza di fatto.

La precedenza di fatto sussiste soltanto quando il conducente del veicolo cui non spetti la precedenza di diritto possa compiere interamente la manovra di attraversamento dell'incrocio senza che sorga alcun pericolo di collisione col veicolo favorito¹⁵⁸.

242

8 Maggio 1981 n. 74

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

¹⁵⁸ Confronta Sent. C.d.L. 11.03.1988 n. 35, Proc. Pen. N. 1382 Anno 1987 (316); Sent. C.d.L. 15.12.1989 n. 57, Proc. Pen. N. 1610 Anno 1988 (349).

Proc. Pen. N. 3237 Anno 1979

Omicidio colposo (art. 163 c.p.)

Mancanza di revisione (artt. 4 e 14 Legge 04.12.1947 n. 53)

Veicolo senza tassa di circolazione (art. 8, lett. a, Legge 06.03.1922 n. 13)

Omicidio colposo - Circolazione stradale - Investimento di pedone - Colpa del conducente.

In caso di investimento di un pedone, la colpa del conducente deve ritenersi esclusa allorché non possa essergli addebitata la benché minima infrazione in base alle norme sulla circolazione stradale ed ai principi di diligenza, prudenza e comune esperienza.

(...) Non sia inutile ripetere quanto affermato in numerose sentenze di questo Tribunale: in caso di investimento di un pedone, la colpa del conducente può escludersi solo quando costui non abbia potuto avvistare tempestivamente il pedone ed osservarne i movimenti, e quando tali movimenti siano stati così rapidi, inaspettati ed imprevedibili da far sì che il pedone sia venuto a trovarsi tanto improvvisamente innanzi al veicolo e a distanza così breve da rendere inevitabile l'investimento. Occorre inoltre che nessuna e benché minima infrazione - alle norme sulla circolazione stradale, ai principi di diligenza e prudenza e di comune esperienza - sia da addebitarsi all'investitore. Si tratta di un giudizio di merito nel quale assumono rilievo circostanze di fatto (zona abitata oppure no, condizioni del traffico, visibilità e condizioni atmosferiche) e circostanze soggettive (l'età, il comportamento, la direzione del pedone). Nel nostro caso si tratta di due pedoni che, di norma, appaiono egualmente incerti, egualmente esposti a commettere imprudenze, a tenere comportamenti pericolosi. (...).

15 Maggio 1981 n. 75

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1303 Anno 1980

Omicidio colposo aggravato (art. 163, 2° comma, c.p.)

Inosservanza dell'obbligo di procedere a destra (art. 7 Reg. 06.03.1922 n. 13, art. 12, lett.i, Legge 17.03.1964 n. 12)

Omicidio colposo - Circolazione stradale - Concorso di colpa della parte lesa - Manovra d'urgenza del danneggiato.

Sussiste concorso di colpa a carico del danneggiato che non abbia saputo scegliere o realizzare in modo appropriato la manovra d'urgenza necessaria ad affrontare una situazione di pericolo derivante da fatto altrui.

5 Giugno 1981 n. 79

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2359 Anno 1980

Emissione di assegni a vuoto (art. 206 c.p.)

Emissione di assegni a vuoto - Consumazione - Errore scusabile.

Il reato di emissione di assegni a vuoto si consuma con la messa in circolazione del titolo, cioè con la sua consegna a terzi, momento in cui deve essere accertata la mancanza o insufficienza dei fondi.

L'attuale formulazione del reato di emissione di assegni a vuoto, contenuta nell'art. 206 c.p., non accoglie il principio dell'errore scusabile conseguente a caso fortuito o ad evento imprevedibile e non riparabile con l'ordinaria diligenza, precedentemente previsto dall'art. 3 Legge 24 Novembre 1970 n. 47.

Si procede a carico di T.V., imputato del misfatto di emissione di assegni a vuoto previsto dall'art. 206 del nostro codice penale.

Comparso in dibattimento, T. espressamente dichiara che nulla ha da eccepire "sugli assegni e sul protesto". Nessuna questione, quindi, sulla materialità del reato e sulla competenza di questo Tribunale. Sotto il primo profilo resta così accertato che T. ha emesso e posto in circolazione i due assegni senza che presso l'istituto trattario esistesse adeguata provvista; tanto che ambedue gli assegni sono stati protestati per mancanza di fondi.

Sotto il secondo profilo, basterà dire che, risultando i titoli emessi in San Marino, piena è la competenza di questa autorità giudiziaria ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 del codice penale.

La difesa dell'imputato, dopo avere posto in evidenza il successivo pagamento del debito, invoca l'assoluzione con formula piena (solo in subordine per insufficienza di prove; in ulteriore subordine chiede limitarsi la condanna al minimo della pena) per un altro motivo: il protesto sarebbe dovuto ad un disguido o meglio ad un caso di forza maggiore in quanto, a motivo di uno sciopero bancario, somme tempestivamente versate all'istituto trattario non sarebbero state da questo accreditate sul conto corrente. La teste Colella Lucia riferisce che tali somme erano "sufficienti a ripristinare la provvista".

La tesi della difesa va respinta. Non ci riferiamo tanto alla mancanza di prova proveniente dall'istituto bancario. Ci riferiamo piuttosto al fatto che il reato in parola si consuma al momento in cui l'assegno a vuoto viene messo in circolazione con la consegna a terzi: non con la

semplice compilazione e sottoscrizione, ma neppure al momento del protesto. Questo, infatti, non rappresenta un elemento della fattispecie criminosa ma solo il mezzo più comune di prova: talché di assegno a vuoto può ben parlarsi anche senza il protesto, ove risulti in altro modo la mancanza di adeguata provvista al momento della emissione (rilascio a terzi di assegno debitamente compilato). Anche la data scritta sul titolo non è determinante, poiché su di essa prevale la data dell'effettiva consegna.

Non potrebbe essere diversamente, del resto, in quanto l'assegno bancario è un titolo di credito trasmissibile per girata e destinato per suo attributo intrinseco alla circolazione; né rientra nella disponibilità dei privati la possibilità di derogare alla disciplina stabilita dalla legge.

Ora, se il momento consumativo del reato è quello che noi diciamo, consegue da ciò che l'accertamento della mancanza o insufficienza di fondi va fatto al momento della messa in circolazione.

Nel caso che forma oggetto di questo processo nessun elemento di prova attesta la presenza di adeguata provvista al momento in cui i due assegni furono posti in circolazione mediante consegna alla ditta Colombini di San Marino; mentre, al contrario, il successivo protesto sta ad indicare mancanza di fondi. Perciò non ha rilievo quanto avvenuto fra messa in circolazione e protesto.

Neppure sul piano dell'elemento soggettivo può aderirsi alla principale richiesta della difesa o alla sua prima subordinata. Infatti, l'attuale codice penale sammarinese non ha accolto il principio dell'errore scusabile introdotto dall'art. 3 della Legge 24 novembre 1970 n. 47, abrogato. È stata così eliminata alla radice ogni possibilità di discussione sul cosiddetto caso fortuito, sull'evento imprevedibile, sul fatto non riparabile con l'ordinaria diligenza. Resta ovviamente aperto l'esame sul dolo e più in generale sull'atteggiamento psichico del soggetto agente. Questo esame, tuttavia, va fatto anch'esso con riferimento al momento della consegna a terzi. Nel caso nostro, dalle stesse ammissioni dell'imputato e dalla deposizione della teste si ricava la consapevolezza di T., al momento della consegna del titolo, della mancanza o insufficienza di fondi: tanto è vero che provvede per ripristinare la provvista.

Per tutto ciò riteniamo doversi affermare la penale responsabilità del prevenuto. Il pagamento delle somme dovute alla ditta Colombini può valere come attenuante, ed indurre quindi ad applicare la pena della multa a giorni in luogo delle altre pene previste in via alternativa dalla legge. La multa a giorni può calcolarsi in lire 300.000.

La condanna non consente l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale (si veda l'art. 61 del codice); può applicarsi invece il beneficio della non menzione.

245

30 Giugno 1981 n. 109

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 255 Anno 1981

Abuso edilizio (art. 62 Legge 29.04.1974 n. 32 e ora art. 39 Legge 15.03.1980 n. 18, in rel. art. 37 Legge relativa)

Usurpazione di beni immobili (art. 200 c.p.)

Abuso edilizio - Demolizione e remissione in pristino - Competenze - Usurpazione di beni immobili - Liberazione del suolo arbitrariamente occupato - Estremi del reato.

La legge 15.03.1980 n. 18 attribuisce agli organismi della pubblica amministrazione la competenza sulla demolizione, remissione in pristino ed eliminazione in genere dell'abuso edilizio.

Nel reato di usurpazione di beni immobili è irrilevante la successiva liberazione del suolo arbitrariamente occupato.

Integra gli estremi del reato di usurpazione di beni immobili tanto la rimozione o l'alterazione dei termini quanto l'arbitraria invasione o ingiustificato superamento dei limiti di proprietà, e - dal punto di vista soggettivo - la volontà di appropriarsi della cosa immobile altrui, per trarne un vantaggio non temporaneo.

246

29 Settembre 1981 n. 146

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 253 Anno 1981

False comunicazioni sociali continuate (artt. 50 e 316 c.p., art. 53 Legge 21.12.1942 n. 45 e art. 44, 2° comma, Legge 11.12.1974 n. 86)

Evasione fiscale continuata (artt. 50 e 389 c.p.)

Contrabbando continuato di beni in frode del pubblico erario (artt. 50 e 388 c.p.)

Concorso di persone (art. 73 c.p.)

Emissione continuata di bolle di accompagnamento di merci compilate in modo incompleto (art. 50 c.p. e artt. 1 e 2, lett. b, e 14, 2° comma, Decr. 29.12.1978 n. 62)

Prelievo e trasferimento continuato, senza il prescritto preventivo nulla osta dell' Ufficio Tributario, di gas GPL (art. 50 c.p. e artt. 4 e 17 Legge 10.11.1976 n. 62)

Omessa registrazione continuata sul libro di carico e scarico di prodotti petroliferi (art. 50 c.p. e artt. 8 e 10, 3° comma, n. 4, Legge 11.11.1975 n. 42)

Fabbricazione e contrabbando di beni in frode del pubblico erario - Evasione fiscale - Truffa ai danni dello stato - Requisiti - "Societas delinquere non potest" - Illeciti amministrativi - Principi - False comunicazioni sociali - Elemento oggettivo - Dolo - Confessione.

Stante la previsione speciale del codice (artt. 388 e 389)¹⁵⁹, i semplici artifici e raggiri, sufficienti d'ordinario a far ritenere il reato di truffa, non sono invece sufficienti per configurare lo stesso reato in materia tributaria. Esclude il reato di truffa ai danni dello Stato (art. 204, 3° comma, n. 1) la mancanza di due requisiti concorrenti ed essenziali: l'induzione in errore e l'atto di disposizione del soggetto passivo.

Per l'induzione in errore dell'amministrazione finanziaria non è sufficiente il compimento di atti fraudolenti diretti ad evadere l'imposta, ma occorre provare che tali atti sono stati preordinati allo scopo di ingenerare errore nella pubblica amministrazione, che essi erano idonei allo scopo, e che lo hanno conseguito.

L'atto di disposizione deve essere produttivo di danno e, dunque, concretarsi in un detrimento del patrimonio del soggetto passivo, inteso come complesso di diritti, rapporti e situazioni giuridiche a contenuto economico.

Il principio "societas delinquere non potest" esclude la responsabilità penale tanto dell'ente quanto della collettività dei soci e delle singole loro persone.

Gli illeciti amministrativi che competono al giudice penale in base alla legge, non sono soggetti alle norme sulla prescrizione dei reati, non comportano la comminazione di tante pene quanti sono i responsabili, ma una sola sanzione, e ad essi non è applicabile la disciplina della continuazione.

La distinzione degli illeciti tributari in illeciti penali e illeciti amministrativi consente l'applicazione a questi ultimi dei seguenti principi:

a) l'obbligazione al pagamento delle pene pecuniarie di indole amministrativa ha carattere civile;

¹⁵⁹ Art. 388: *Fabbricazione e contrabbando di beni in frode del pubblico erario* "Chiunque fabbrica, introduce nel territorio della Repubblica, acquista, riceve, mette in circolazione o detiene per mettere in circolazione cose soggette a imposta, per le quali non sia stato pagato il tributo, ovvero generi di privativa in frode del pubblico erario o degli appaltatori di Stato, è punito con la prigionia di primo grado e con l'interdizione di quarto grado dai diritti politici, salve le sanzioni pecuniarie previste dalle leggi speciali. Si applica l'arresto di terzo grado, se i beni sono di modica quantità e il colpevole non è reiteratore".

Art. 389: *Evasione fiscale* "Chiunque mediante atti simulati o fraudolenti si sottrae in tutto o in parte al pagamento dei tributi erariali, è punito con la prigionia di primo grado e con la multa a lire, salve le sanzioni pecuniarie previste dalle leggi speciali. Il pagamento dei tributi erariali effettuato prima della esecuzione della condanna estingue il reato".

- b) la pena pecuniaria amministrativa non è personale: al suo pagamento sono tenuti in solido gli autori dell'illecito;*
- c) la riscossione coattiva delle pene pecuniarie amministrative non pagate avviene con le norme e le procedure vigenti per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato;*
- d) violatore della norma tributaria non può essere altri che lo stesso soggetto d'imposta il quale, a differenza del soggetto autore del reato, può essere anche una persona giuridica;*
- e) poichè il giudice ordinario è competente ad applicare la pena pecuniaria amministrativa, allo stesso giudice compete accertare l'esistenza e l'entità esatta dell'evasione.*

L'elemento oggettivo del reato di false comunicazioni sociali consiste nella dichiarazione non veritiera contenuta nei bilanci e nelle altre comunicazioni sociali¹⁶⁰.

Per la sussistenza dell'elemento psicologico concorrono la consapevolezza ed intenzione d'ingannare taluno sulle reali condizioni della società, lo scopo di procurare a sé o ad altri un vantaggio, il pericolo di un pregiudizio agli interessi patrimoniali della società, ovvero all'interesse di chiunque altro sia o possa venire in rapporto con essa, ed infine, la volontà di offendere il bene giuridico tutelato e cioè la correttezza delle comunicazioni rilevanti nell'ambito e nella dinamica dell'economia pubblica¹⁶¹.

La gravità e la molteplicità degli illeciti accertati non ostacola il riconoscimento della circostanza attenuante della confessione spontaneamente ed utilmente resa.

(...) Nel sistema sammarinese, formato dal complesso della legislazione tributaria e dal codice penale, possono configurarsi:

- a) un'ipotesi semplice di evasione fiscale punita con le sanzioni di indole amministrativa stabilite dalle varie leggi tributarie;
- b) un'ipotesi di evasione qualificata dall'uso di atti fraudolenti maliziosamente diretti a frustrare le aspettative dell'Erario: questa ipotesi, prevista e punita dagli artt. 388 e 389 del codice, può esattamente definirsi frode fiscale;
- c) infine, la vera e propria truffa ai danni dello Stato prevista e punita dal terzo comma dell'art. 204 del codice penale.

160 Confronta Sent. C.d.L. 11.10.1989 n. 98, Proc. Pen. N. 1359-1360 Anno 1987 (342).

161 Confronta Sent. C.d.L. 20.10.1986 n. 126, Proc. Pen. N. 731 Anno 1984 (301); Sent. C.d.L. 11.10.1989 n. 98, Proc. Pen. N. 1359-1360 Anno 1987 (342).

Premesso ciò, deve affermarsi in primo luogo che, stante la previsione speciale del codice (artt. 388 e 389), semplici artifici e raggiri sufficienti d'ordinario a far ritenere il reato di truffa non sono invece sufficienti per configurare lo stesso reato in materia tributaria. Occorre un *quid pluris* che nel caso T.- C. (citato più volte dalla parte civile ma qui richiamato in via meramente esemplificativa) è stato ravvisato nel falso per contraffazione di fatture commerciali. Nel nostro caso però la truffa rimane esclusa - e quindi può parlarsi soltanto di evasione e frode fiscale - soprattutto perché mancano di essa due requisiti concorrenti essenziali (presenti invece nel caso T.- C.): l'induzione in errore e l'atto di disposizione del soggetto passivo.

Sul primo punto. Per affermare che l'amministrazione finanziaria è stata indotta in errore (e per ritenere in conseguenza, almeno sotto questo aspetto, il reato di cui all'art. 204 in luogo di quello previsto dal 388 e dal 389 del codice penale) non è sufficiente il compimento di atti fraudolenti diretti a evadere l'imposta: occorre provare che tali atti sono stati preordinati allo scopo di ingenerare errore nella pubblica amministrazione, ch'essi erano idonei allo scopo, ch'essi hanno conseguito lo scopo. Invece, l'artificio usato dalla Titangas non aveva per obiettivo di determinare e non ha in concreto determinato nella pubblica amministrazione una visione erronea della realtà (far apparire una cosa per un'altra a riguardo del fatto generatore d'imposta), ma consisteva concretamente nella rigenerazione di un bene regolarmente importato: condotta espressamente vietata dalla legge e sulla quale pertanto non è giuridicamente possibile ingannare l'amministrazione finanziaria dello Stato.

Sul secondo punto. L'atto di disposizione, essenziale per ritenere la truffa, deve essere produttivo di danno; questo a sua volta deve avere un contenuto patrimoniale, e cioè concretarsi in un detrimento del patrimonio del soggetto passivo inteso come complesso di diritti, rapporti e situazioni giuridiche a contenuto economico. Quindi il danno, elemento costitutivo della truffa, non può essere concretato dalla violazione di una mera aspettativa fondata su di una astratta situazione ipotizzata dalla legge. Posto ciò in teoria, possono in concreto trarsi le seguenti ulteriori considerazioni:

1°) il danno rilevante ai fini della truffa può essere realizzato tanto per effetto di una condotta commissiva della vittima (esempio, trasferimento di un bene o di un diritto dal patrimonio proprio a quello altrui, compiuto a causa dell'errore ingenerato da artifici o raggiri), quanto per effetto di una condotta omissiva della vittima stessa (nel senso che questa, indotta dall'errore, omette comportamenti intesi a far acquisire al proprio patrimonio una concreta utilità economica - esempio, denaro - alla quale ha diritto, e che invece rimane acquisita al patrimonio

altrui);

2°) quando, per il verificarsi dei presupposti di fatto, siano sorti un'obbligazione tributaria e quindi un esatto debito - credito d'imposta, la rinuncia dello Stato ad una parte del tributo - esempio, liquidazione dell'imposta in somma inferiore a quella dovuta - realizza un atto di disposizione e correlativamente un danno a contenuto patrimoniale: e se alla rinuncia la pubblica amministrazione è stata indotta per errore determinato dall'altrui inganno - esempio, false bolle di accompagnamento o fatture contraffatte - quel danno ha senz'altro rilievo ai fini della truffa;

3°) conseguentemente non c'è truffa quando, come nella specie, il contribuente non ha ingenerato errore, né altrimenti provocato condotta commissiva od omissiva da parte dello Stato, e questo registra soltanto la violazione di una aspettativa (quella alla maggiore imposta che sarebbe stata versata dalla Titangas se avesse importato GPL autotrazione invece di rigenerare quello per uso domestico, e se avesse esposto in bilancio il reddito derivante da quella rigenerazione).

Appunto sulla falsità in bilancio, conviene dire che quello previsto dall'art. 316 del codice penale è reato "proprio" di amministratori, direttori, sindaci di società legalmente riconosciuta; esso è rivolto tipicamente all'evasione di imposte, ed è per sua indole e d'ordinario lo strumento della principale frode tributaria riferibile a persona giuridica. Di modo che attraverso questa specifica imputazione trova la più esatta ed appropriata soddisfazione l'esigenza punitiva dello Stato generata da quanto di "truffaldino" vi è nei bilanci della Titangas. Essa sta all'evasione di imposte dirette come l'accusa per rigenerazione di GPL sta all'evasione di imposte indirette.

Pertanto, e concludiamo, può dirsi non solo che nei fatti di cui è processo mancano elementi essenziali della truffa, ma altresì che quei fatti realizzano comportamenti che formano oggetto di altre, specifiche norme apprestate a speciale tutela dell'erario. Con quanto da ciò consegue per il principio che stabilisce la deroga della legge generale di fronte a quella speciale.

Diciamo adesso della richiesta di parte civile di estendere il processo ad altre persone, allo scopo (e non potrebbe essere altrimenti) di procurare alla Ecc.ma Camera ulteriori garanzie per il recupero "di quanto ad essa dovuto per imposte evase e per sovraimposizioni sanzionatorie"; e quindi rinviare il dibattimento per dar spazio ad ulteriore istruttoria (istanza 25 settembre, pag. 352).

A questo punto della procedura, ritiene il Tribunale che ciò non sia necessario né utile ai fini di giustizia. Infatti:

1°) se la parte civile intende riferirsi ai soci della Titangas in quanto tali, all'accoglimento della richiesta sono di ostacolo ovvi motivi strettamen-

te tecnico-giuridici:

a) il principio "*societas delinquere non potest*" esclude la responsabilità penale dell'ente quanto della collettività dei soci e delle singole loro persone, per far sì che dei reati che possono farsi risalire alla società siano chiamati a rispondere amministratori e dirigenti (artt. 30, 52, 53 della legge sulle società 21 dicembre 1942 n. 45). L'esempio recato in contrario dai difensori ("omicidio per commissione" da parte dei soci di una S.A.) è chiaramente mal posto, in quanto presuppone l'esistenza di una *societas sceleris* ben più rilevante ed assorbente del vincolo di società civile;

b) per altro verso, l'art. 1 della ricordata legge sulle società stabilisce che "nelle società anonime i soci sono obbligati soltanto al pagamento delle azioni sottoscritte od acquistate": ribadiscono il principio le disposizioni di cui agli artt. 10 (distinzioni del patrimonio), 22 (azioni al portatore) e indirettamente quelle degli artt. 11, 16, 23, 30 e 31 della medesima legge, nonché i punti 5 e 22 della Relazione illustrativa;

2°) se poi i difensori dell'Ecc.ma Camera si riferiscono proprio ad un rapporto di compartecipazione o cooperazione criminosa, rilevante ai fini degli artt. 73 e seguenti del codice penale ed interessante causalmente anche i soci (o taluni di essi) in quanto persone, ebbene è a dirsi che:

a) di ciò nella procedura, non vi è prova bastevole in atti;

b) opportune inquisizioni potranno e dovranno svolgersi al riguardo, alla luce di quanto dichiarato da F. a proposito dei soci e sulla scorta degli elementi segnalati dalla procura di parte civile, nonché dei fatti venuti in evidenza dopo la data del decreto di rinvio a giudizio grazie alla conclusiva relazione dei periti e all'istruttoria dibattimentale (concreti atti in tal senso sono stati compiuti - riassunta l'inquisizione - dopo la pubblicazione della sentenza);

c) la scoperta, che avvenisse in seguito, di concorrenti nei reati non potrebbe certo pregiudicare quanto ora si decide a riguardo degli attuali prevenuti; né il giudizio su questi ultimi potrà impedire quello di eventuali correi; (...)

(...) sono stati altresì contestati taluni "illeciti amministrativi" previsti dalla legislazione speciale in materia di imposte indirette. Il capo d'imputazione (decreto 28 agosto 1981) contiene dettagliata indicazione della normativa in parola.

Che si tratti di illeciti amministrativi, e non di veri e propri reati, si ricava dall'orientamento giurisprudenziale consolidato con sentenza del giudice di appello per le cause penali sommarie dell'11 maggio 1981 nel procedimento contro G. e P. . Con questa sentenza il magistrato di appello, occupandosi di un caso di mancato pagamento dell'imposta

speciale sui prodotti petroliferi e modificando al riguardo la definizione usata dal Commissario della Legge, affermava trattarsi di illecito amministrativo, ed aggiungeva: "non si tratta quindi di illecito penale per cui non è soggetto alle normative sulle prescrizioni dei reati, non comporta la comminazione di tante pene quanti sono i responsabili, ma una sola sanzione, e ad esso non è applicabile la disciplina della continuazione dei reati". Soggiungeva il giudice superiore che uguale discorso vale per l'omesso pagamento dell'imposta di cui alla Legge n. 40 del 1972, punito (art. 27) con pena pecuniaria proporzionale che deve ritenersi di natura amministrativa. Di modo che, per analogia ed in omaggio al principio di legalità che prescrive un'espressa previsione per i fatti costituenti reato (art. 1 del codice penale e argomentando ex art. 30 della Legge 11 dicembre 1974 n. 86: come è detto nella sentenza di secondo grado appena ricordata), la stessa cosa deve ritenersi per le "sanzioni pecuniarie previste dalle leggi speciali" la cui applicazione, in concorso con la pena criminale, è fatta espressamente salva tanto dall'art. 388 quanto dal 389 del codice penale: e quindi per i corrispondenti illeciti.

Nella stessa sentenza il giudice di appello chiaramente affermava la competenza propria, e del Commissario della Legge in primo grado, e pertanto del giudice ordinario, a valutare i fatti accertati e costituenti illecito tributario-amministrativo. Ciò che del resto è detto espressamente dall'art. 10 della Legge 11 novembre 1975 n. 42.

Concludeva la sentenza di appello nella causa G.-P. affermando la responsabilità solidale di entrambi gli imputati per il pagamento delle imposte evase e della pena pecuniaria inflitta.

Tale orientamento, recepito, come si è detto, dal giudicante fin dalla formulazione del capo d'accusa, appare conforme a quello espresso nella Relazione illustrativa alla Legge 11 dicembre 1974 n. 86 che, al paragrafo XII, testualmente recita: "Spetterà all'interprete fissare la natura delle pene proporzionali del tipo previsto nell'art. 24 della Legge 22 dicembre 1972 n. 40 anche se la prima cruda indagine induce a sospettare il carattere afflittivo, più che la forma del risarcimento, non sembra doversi escludere la sanzione amministrativa, alla cui figura non è aliena la variabilità da un minimo a un massimo, la cui funzione è quella di adeguare in concreto la pena alla gravità della violazione e alla personalità di chi l'ha posta in essere. E alla stregua delle linee già tracciate, l'affidamento della punizione all'autorità giudiziaria, anziché a quella amministrativa, è una scelta di opportunità, posto che le infrazioni alla predetta legge creano stati sfavorevoli nella collettività e danno agli altri cittadini". Cosa che ben può dirsi degli altri illeciti tributari presi in esame in questo processo.

Dall'insieme di questi principi possono ricavarsi ulteriori considera-

zioni connesse fra loro ed utili ai fini del giudizio:

a) tenuto conto della natura amministrativa di queste sanzioni si può dire che l'ordinamento sammarinese, al pari di quello italiano, distingue gli illeciti tributari in "illeciti penali" (veri e propri reati, puniti con la prigionia, l'arresto, la multa a lire o a giorni, l'interdizione) e "illeciti amministrativi" (puniti con pena pecuniaria amministrativa fissa o variabile, proporzionale o meno all'imposta evasa, o con soprattassa fissa o con sanzione pecuniaria altrimenti denominata, secondo le molteplici previsioni delle singole leggi d'imposta). Il che rafforza l'immagine di "illecito tributario progressivo" alla quale abbiamo accennato in altra parte di questa sentenza (dall'ipotesi semplice di evasione, alla frode fiscale, alla vera truffa ai danni dello Stato);

b) l'obbligazione al pagamento delle pene pecuniarie di indole amministrativa ha carattere civile. Questo tratto caratteristico rimane nonostante la colorazione penalistica che la sanzione amministrativa indubbiamente presenta, modellata com'è sulle pene criminali per quanto concerne la sua frequente variabilità fra un minimo ed un massimo, i criteri da seguire per la sua applicazione in concreto (gravità della violazione, personalità e condotta del trasgressore, precedenti specifici), la competenza ed il potere discrezionale del giudice penale ordinario;

c) la pena pecuniaria amministrativa non è personale; al suo pagamento sono tenuti in solido gli altri autori dell'illecito. Si osservi al riguardo come la solidarietà nell'obbligo della pena amministrativa altro non sia che un riflesso della solidarietà nel debito d'imposta: quando più persone si trovano, rispetto ad una situazione di fatto costituente il presupposto del debito tributario, nella relazione da cui la legge fa derivare l'obbligo di pagare il tributo, la solidarietà si manifesta non solo nel debito d'imposta, ma in tutto il complesso dei doveri che al soggetto passivo derivano dal rapporto col fisco;

d) la riscossione coattiva delle pene pecuniarie amministrative non pagate avviene con le norme e le procedure vigenti per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato (cfr. procedimento di esecuzione in causa G.- P. citata);

e) violatore della norma tributaria non può essere altri che il soggetto d'imposta, e pertanto la pena pecuniaria amministrativa non può non colpire in prima persona il soggetto d'imposta. Questo, a differenza del soggetto autore di reato, può essere anche persona giuridica. Ma la volontà dell'ente è espressa dagli amministratori, l'illecito dell'ente è anche illecito degli amministratori. Ciò spiega perché, trattandosi di società legalmente riconosciute, assuma particolare evidenza il vincolo di solidarietà per il pagamento dei tributi evasi, e quindi anche delle sanzioni pecuniarie amministrative. Si veda al riguardo la Legge 21 dicem-

bre 1942 n. 45 che, all'art. 16, chiarisce a chi spetti la rappresentanza nelle società anonime e, all'art. 30, fissa i confini della responsabilità degli amministratori e dei dirigenti delle medesime società. Si stabilisce in particolare che gli amministratori e i dirigenti - senza pregiudizio delle sanzioni penali nelle quali dovessero incorrere - sono responsabili in solido del pagamento delle imposte e delle tasse gravanti sulla società;

f) poichè il giudice ordinario è senza alcun dubbio competente ad applicare la pena pecuniaria amministrativa, sia questa fissa o commisurabile all'evasione, allo stesso giudice compete di accertare l'esistenza e l'entità esatta dell'evasione. E qualora l'esistenza del reato o dell'illecito amministrativo, ovvero il giudizio sulla gravità dell'uno e dell'altro, dipendano dalla risoluzione di una qualsiasi controversia concernente il tributo, il Tribunale Commissariale deve decidere anche tale controversia. Non esiste infatti a San Marino, a differenza di quanto avviene nell'ordinamento italiano, alcun tipo di "pregiudiziale tributaria";

g) le cose non cambiano ove si prenda in considerazione la dottrina secondo la quale le pene pecuniarie di natura amministrativa costituiscono il risarcimento del danno patito dall'erario, e più in generale dallo Stato e dalla collettività, in seguito alla violazione di legge e al mancato adempimento del debito d'imposta;

h) per questi motivi, molteplice è l'oggetto del presente giudizio. Esso è infatti giudizio di accertamento della penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati a loro ascritti, con la conseguente applicazione delle pene criminali agli imputati ritenuti colpevoli. Ma esso verte contestualmente sull'accertamento degli illeciti amministrativi conseguenti all'evasione dei singoli tributi, nonché sulla liquidazione delle penalità amministrative previste per ciascuno di tali illeciti. A questo riguardo il giudizio dovrà individuare i soggetti a carico dei quali sta il debito (per imposte evase e penalità), precisando però i limiti di ognuno e quindi il modo di atteggiarsi del vincolo civilistico di solidarietà. Alla riscossione del debito complessivo, in tal maniera accertato nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi, provvederà invece, in via autonoma ed una volta ricevuti gli atti, l'amministrazione finanziaria dello Stato, nei modi ordinari e se del caso coattivamente con la procedura di mano regia, avvalendosi delle garanzie patrimoniali acquisite nel corso di questo giudizio. (...)

(...) G.F., M.R., A.N. e G.T. sono chiamati a rispondere del misfatto continuato di false comunicazioni sociali previsto e punito dall'art. 316 del codice penale, in relazione all'art. 50 dello stesso codice (reato continuato) e alla norma speciale di cui all'art. 53 della Legge sulle società 21 dicembre 1942 n. 45, nel testo modificato dall'art. 44 della Legge 11 dicembre 1974 n. 86. F., in quanto amministratore e dirigente della so-

cietà, gli altri in quanto sindaci della società; e quindi responsabili delle relazioni e dei bilanci conclusivi degli esercizi sociali 1977, 1978, e 1979 (M. è stato nominato amministratore unico il 9 aprile 1980, e per tale esercizio non sono stati presentati relazioni e bilancio).

Alla determinazione dell'elemento oggettivo di questo misfatto si può pervenire attraverso la semplice parafrasi della formula normativa. In tal modo può dirsi che la materialità del reato consiste nel fatto della dichiarazione non veritiera contenuta nei bilanci e nelle altre comunicazioni sociali: nella esposizione non veridica, ovvero nell'occultamento di fatti concernenti le condizioni economiche della società ed aventi rilevanza giuridica agli effetti della valutazione della situazione della società stessa.

Deve però sottolinearsi quanto il legislatore ha espresso con l'avverbio "fraudolentemente". Esso richiama elementi essenziali della truffa e conferisce fisionomia a questo reato, compreso fra quelli "contro l'economia pubblica", in quanto - se a volte può offendere gli interessi patrimoniali dei soci, a volte invece interessi ben maggiori quali sono quelli dei terzi che stringono rapporti con la società, e così gli stessi interessi della pubblica amministrazione e particolarmente dell'Erario - in ogni caso si caratterizza per la lesione o messa in pericolo del bene dell'economia pubblica mediante la falsa rappresentazione della realtà economico-patrimoniale dell'impresa societaria.

Per tali motivi, guardando all'elemento psicologico di questo misfatto, va detto che per la sua sussistenza debbono concorrere la consapevolezza e l'intenzione di ingannare taluno sulle reali condizioni della società, lo scopo di procurare a sé o ad altri in vantaggio, il pericolo di un pregiudizio agli interessi patrimoniali della società, ovvero e al contrario, di chiunque altro sia o possa venire in rapporto con essa, ed infine la volontà di offendere il bene giuridico tutelato e cioè la correttezza delle comunicazioni rilevanti nell'ambito e nella dinamica dell'economia pubblica.

Ora, mentre non possono sussistere dubbi ragionevoli sulla consapevolezza di F., da un attento esame delle risultanze processuali non sembra si possa pervenire, per quanto riguarda i sindaci, ad una altrettanto sicura affermazione di sussistenza degli elementi sopra accennati, e quindi del dolo specifico richiesto perché il fatto (comunicazioni sociali non veritiere, bilanci contraddistinti da falsità) integri gli estremi del reato. Anzi, nel loro contesto le prove raccolte offrono ragionevoli argomentazioni su cui fondare il convincimento che tali elementi non sussistono affatto. Conseguenza di ciò è il proscioglimento dei sindaci seppur con formula prudenzialmente dubitativa e con espressa dichiarazione che la carenza di prove attiene all'elemento soggettivo, ossia al dolo

specifico, del reato.

Con questa decisione rimane reietta la tesi sostenuta dal difensore, e fatta propria dal Procuratore del Fisco, secondo la quale i sindaci andrebbero assolti con più ampia formula (perché il fatto a loro ascritto non costituisce reato ovvero, secondo la terminologia della procedura penale sammarinese, perché a loro carico non consta del reato in genere), e solo in via subordinata in virtù del dubbio relativo al dolo. Ritene infatti il giudicante che la menzione esplicita dei sindaci fra i soggetti attivi del reato "proprio" di falsità in bilancio abbia chiaramente confermato ch'essi concorrono con gli amministratori e i dirigenti nella responsabilità relativa alla gestione della società, stabilita dall'art. 37 della Legge 21 dicembre 1942 n. 45, là dove si afferma che i sindaci esercitano la vigilanza sulla gestione contabile e amministrativa della società. La tesi difensiva trascura l'esatta portata di quest'ultima espressione, caratterizzata dal fatto che la gestione sottoposta alla vigilanza dei sindaci non solo è quella contabile e amministrativa, bensì la complessiva gestione dell'ente da parte degli amministratori o dirigenti. Chiamati dunque a controllare l'amministrazione della società, i sindaci - uno dei quali, non a caso, deve essere di gradimento del Governo della Repubblica (art. 37 della Legge n. 45 del 1942) - debbono sorvegliare che da parte degli amministratori siano rispettate le disposizioni di legge oltre che dell'atto costitutivo e dello statuto. Pertanto, possono e debbono procedere costantemente ad atti di ispezione, chiedere notizie agli amministratori e, ad ogni modo, indagare sull'andamento degli affari e in genere delle operazioni sociali rilevanti ai fini del bilancio e degli altri atti e comunicazioni ufficiali dell'ente. Si tratta di facoltà e di doveri amplissimi, inderogabili e senz'altro idonei a generare corrispondenti responsabilità dei sindaci verso i soci, i terzi e lo Stato.

La piena colpevolezza di F. va ritenuta anche per quanto concerne i due misfatti di evasione fiscale previsti dagli artt. 388 e 389 del codice penale. La stessa cosa per M. in ordine all'evasione di cui all'art. 388.

La prova è stata raggiunta in modo esauriente anche per le imputazioni relative all'emissione di bolle di accompagnamento incomplete, al prelievo e al trasferimento all'interno di questo territorio di GPL senza preventivo nulla osta dell'Ufficio Tributario, alla mancata registrazione sul libro di carico e scarico dei reali movimenti dei prodotti petroliferi (punto IV del capo di accusa).

In vero, quanto esposto fin qui in fatto e in diritto mette in tutta evidenza la penale responsabilità di entrambi questi imputati. L'opera prestata da M. appare senz'altro limitata nel tempo, e probabilmente accessoria e secondaria: in effetti, nell'ambito della Titangas, F. sembra avere

svolto un ruolo decisivo, prevalendo ed imponendo ad ogni altro la trama da lui ordita e via via perfezionata. Non dobbiamo però dimenticare che la qualifica di amministratore unico consentiva a M. di non restare acquiescente di fronte alla prevaricazione di F.. Vige, d'altra parte, il principio che ogni individuo che concorre alla commissione di un reato ne è autore, e tale deve considerarsi; a meno che l'opera da lui prestata non appaia del tutto secondaria nella preparazione o nell'esecuzione del reato (artt. 73 e 75 del codice penale), cosa che non può dirsi di M., anche se più decisiva appare indubbiamente l'impronta di F..

Va riconosciuta a tutti e due gli imputati la circostanza particolare di attenuazione della confessione spontaneamente ed utilmente resa (art. 90, secondo comma, codice penale). A ciò non è di ostacolo la gravità e la molteplicità degli illeciti accertati: una cosa è la condotta criminale ed altra cosa è il comportamento successivo al fatto, nel quale la confessione si inquadra. Ogni azione orientata allo scopo di attenuare le conseguenze del reato ne riduce la gravità e la pena nell'ambito del grado (art. 88, n. 3, del codice penale), e la confessione tempestiva, non imposta da prove conseguite *aliunde*, consente di giungere ad applicare la sanzione nel grado inferiore.

Poiché F. e M. - soprattutto F. - hanno efficacemente operato al fine di attenuare le conseguenze di danno per l'amministrazione finanziaria dello Stato; poichè hanno reso ampia confessione prima dell'esame dei documenti da parte dei periti; poichè, in definitiva, la loro condotta successiva al reato è stata di appoggio alla giustizia: può a loro applicarsi l'attenuante della confessione; può ritenersi l'esistenza dell'aggravante del cosiddetto nesso teleologico, senza peraltro far derivare da essa l'aumento di un grado della pena. Estremamente labile è in verità nel nostro caso la circostanza del nesso teleologico considerato che fra i vari reati commessi esiste un rapporto naturale e in certo senso obbligato. Sono queste le ragioni che convincono ad applicare le pene criminali che seguono:

1°) in quanto responsabile del misfatto continuato di false comunicazioni sociali previsto e punito dagli artt. 50 (aggravamento di pena in ragione della continuazione) e 316 (si veda la pena edittale) del codice penale, F. è condannato alla pena della prigionia per nove mesi, della multa a lire tre milioni, dell'interdizione per due anni da ogni professione, industria, commercio o mestiere su questo territorio; (...).

Proc. Pen. N. 2157 Anno 1980

Lesioni colpose aggravate (artt. 32 e 164, ult. comma, in rel. art. 163, ult. comma, c.p.)

Guida a velocità pericolosa (art. 5, n. 6, Legge 06.03.1922 n. 13, art. 12, lett. a, Legge 17.03.1964 n. 12)

Inosservanza dell'obbligo di procedere a destra (art. 7 Reg. 06.03.1922 n. 13, art. 12, lett. i, Legge 17.03.1964 n. 12)

Tassa biennale della patente scaduta (artt. 2 e 4 Decreto 30.04.1964 n. 27)

Lesione colposa - Circolazione stradale - Colpo di sonno.

Il colpo di sonno non rappresenta un caso di forza maggiore o un evento fortuito. Deve, quindi, ritenersi responsabile il conducente che, anziché fermarsi, insista nella guida in stato di torpore per sonnolenza, fino ad essere sorpreso dal colpo di sonno¹⁶².

248

14 Dicembre 1981 n. 121

Giudice Penale di I grado (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 1831 Anno 1981

Mancata rapina (artt. 27 e 195, 1° e 2° comma, c.p.)

Concorso di persone (art. 73 c.p.)

Detenzione e porto abusivo d'armi (art. 251, n. 4, in rel. all'art. 90, 1° comma, c.p.)

Uso di autovettura priva di targa anteriore e con targa posteriore illeggibile (art. 5, n. 5, Legge 06.03.1922 n. 13 e art. 44, ult. comma, Legge 11.12.1974 n. 86)

Guida senza patente (art. 2, 9° comma, Legge 17.03.1964 n. 12)

Mancato pagamento della tassa di circolazione (art. 8, lett. a, Legge 06.03.1922 n. 13 e art. 44, 3° comma, Legge 11.12.1974 n. 86)

Guida senza libretto di circolazione (artt. 1 e 5, n. 7, Legge 06.03.1922 n. 13, art. 44 Legge 11.12.1974 n. 86)

Rapina tentata - Mancato impossessamento del denaro.

È punibile a titolo di rapina tentata, e non mancata, l'apprensione di denaro con minaccia nei locali della banca, qualora non si sia realizzato l'impossessamento per l'impossibilità dei rapinatori di allontanarsi dai locali.

(...) Rileva il giudicante che in ordine ai fatti ed alla colpevolezza

¹⁶² Confronta Sent. G.P. 08.03.1967 n. 11, Proc. Pen. N. 517 Anno 1965 (17).

degli imputati la prova è completa e non ci sono né contestazioni né dubbi. È pacifico che i quattro imputati si recarono in San Marino con il deliberato proposito di consumare la rapina, che portarono con sé le armi, ostentandole a scopo intimidatorio, che impiegarono un'autovettura con targa camuffata (targa anteriore mancante e targa posteriore coperta), e così pure che il B. guidò l'autovettura senza aver mai conseguito la patente di guida, senza bollo e senza licenza di circolazione.

In ordine alla qualificazione dei fatti data dal giudice inquirente si ritiene di dover dissentire dalla qualificazione del misfatto di rapina come misfatto mancato anziché tentato (ipotesi criminosa punibile più lievemente). Si ritiene infatti che l'azione posta in essere dagli imputati, e cioè apprensione del denaro con minaccia nei locali della banca, non abbia realizzato l'impossessamento, e che quindi l'azione della rapina non si sia compiuta. In fatto è risultato che i rapinatori mai ebbero possibilità di allontanarsi dalla banca e che, quando riempirono la borsa di banconote nei locali della camera blindata, erano già chiusi nei locali della banca e sorvegliati dall'esterno dalla Gendarmeria, il cui intervento avrebbe appunto impedito il compimento dell'azione. (...).

249

16 Dicembre 1981 n. 145

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2350, 2353, 2373, 2814 Anno 1978. Proc. Pen. N. 2854, 2157, 2415, 2416, 2417, 2419, 314, 1467, 2532 Anno 1979. Proc. Pen. N. 106, 493, 729, 47, 213, 606, 703, 678, 730, 776, 844, 902, 916, 2450, 1274, 1256, 811, 812, 813, 814, 227, 2636 Anno 1980; Proc. Pen. N. 222 Anno 1981.

Furto aggravato (art. 194, 3° comma, n. 2 e 4, c.p.)

Danneggiamento (art. 203, 1° comma, c.p.)

Danneggiamento aggravato (art. 203, 2° comma, c.p.)

Reato continuato (art. 50 c.p.)

Porto abusivo di arma impropria (art. 252, n. 3, c.p.)

Fabbricazione e sparo di ordigni esplodenti (art. 51, n. 1 e 2, c.p.)

Ricettazione (art. 199 c.p.)

Guida senza patente (art. 2, 9° e 10° comma, Legge 17.03.1964 n. 12)

Concorso di persone (art. 73 c.p.)

Incauto acquisto - Dolo - Perdono giudiziale - Natura giuridica.

Esclude il dolo del reato di incauto acquisto l'esistenza di particolari circostanze, quali il rapporto di amicizia, di parentela, di lavoro con l'alienante, nonché la qualità ed il prezzo delle cose acquistate, tali da

*rendere insospettabile la provenienza illecita dei beni*¹⁶³.

Il perdono giudiziale ha natura giuridica di dichiarazione di responsabilità penale seguita da rinuncia all'applicazione della pena per la presunzione, o meglio per la speranza, che il colpevole non commetta altri reati.

250

15 Gennaio 1982 n. 5

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 164 Anno 1981

Offesa a pubblico ufficiale (art. 382 c.p.)

Offesa a pubblico ufficiale - Offesa non rivolta direttamente.

L'offesa a pubblico ufficiale non richiede che le parole, i gesti, o, comunque, i comportamenti offensivi siano rivolti direttamente al pubblico ufficiale, essendo sufficiente che l'espressione offensiva sia pronunciata in sua presenza ovvero con comunicazione a lui diretta.

251

15 Gennaio 1982 n. 21

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1968 Anno 1980

Rivelazione continuata di corrispondenza (artt. 50 e 190, 1° e 2° comma, c.p.)

Falsità materiale in atti pubblici (art. 295 c.p.)

Pubblico ufficiale - Precarietà del rapporto con la pubblica amministrazione - Documento pubblico - Libro delle raccomandate.

La precarietà del rapporto con la pubblica amministrazione non esclude la qualità di pubblico ufficiale ex art. 149, n. 6, c.p..

Deve attribuirsi al libro delle raccomandate postali natura di atto o documento pubblico così come inteso dall'art. 149, n. 7, c.p..

(...) Non sussistono pertanto dubbi sulla materialità dei due reati ascritti all'imputato. Dubbi non sussistono neppure per quanto riguarda l'esistenza di quelle circostanze, indicate nel capo d'imputazione, che qualificano l'uno e l'altro dei due reati. Intendiamo riferirci alla qualità di pubblico ufficiale attribuita a C.: egli indubbiamente è tale, nonostan-

¹⁶³ Confronta Sent. C.d.L. 27.01.1984 n. 37, Proc. Pen. N. 1515 Anno 1983 (281).

te la precarietà del rapporto con la pubblica amministrazione, in virtù della norma di cui all'art. 149 (secondo comma, n. 6) del codice penale. Intendiamo riferirci inoltre alla circostanza particolare di aggravamento contemplata dal secondo comma dell'art. 190 del codice penale, anzi alle diverse circostanze di aggravamento previste da questa disposizione: nel caso in esame infatti vi è sottrazione e tentata soppressione della corrispondenza da parte di persona addetta al servizio delle poste. Intendiamo riferirci infine al concreto esercizio delle pubbliche funzioni durante il quale C. ha commesso la falsità di cui al secondo reato (cfr. art. 295 del codice penale), nonché alla natura di atto pubblico o documento pubblico da attribuirsi al libro delle raccomandate postali ex art. 149 (secondo comma, n. 7) citato del codice penale.

Se dunque materialità dei misfatti e attribuzione giuridico-penale degli stessi pienamente ricorrono, così da realizzare in modo compiuto la fattispecie astratta prevista dal legislatore sia con l'art. 190 che con l'art. 295 del codice penale, non manca neppure l'ulteriore elemento necessario per dichiarare C. responsabile dei misfatti a lui ascritti; non manca, intendiamo dire, quell'elemento specifico di dolo che caratterizza i due reati. C. infatti non poteva non essere colpevole dei compiti e delle responsabilità a lui spettanti in quanto rivestito di funzioni pubbliche. Né poteva ignorare la sorte cui andava incontro la corrispondenza. Non poteva essergli sconosciuto l'interesse dei privati mittenti e destinatari dei plichi postali o, d'altra parte, la piena contrarietà al diritto del fatto di apporre di suo pugno la firma di altra persona, e di attestare con ciò un ricevimento mai avvenuto. Da questa situazione di consapevolezza è facile dedurre una condizione di volontarietà, e quindi complessivamente di determinazione criminosa. (...).

252

15 Gennaio 1982 n. 22

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1868 Anno 1980, N. 981 Anno 1981

Guida di macchina operatrice senza patente (art. 7, 4° comma, Legge 17.03.1964 n. 12)

Incauto affidamento di macchina operatrice (art. 255, n. 2, c.p. e art. 1, 3° comma, Legge 17.03.1964 n. 12)

Guida senza patente - Fattispecie.

Integra la contravvenzione di guida senza patente il trasferimento su strada di una macchina operatrice, anche se avvenuto in luogo chiuso al transito pubblico, ma in presenza di altre persone oltre al conducente.

(...) Ma quello che conta di più è che - in base alla legislazione sammarinese - le norme che regolano la circolazione stradale devono applicarsi anche quando le aree pubbliche siano temporaneamente chiuse al traffico per ragioni contingenti (appunto, lavori in corso o altro), specie quando su di esse o su di una parte di esse sia consentito l'accesso alla generalità degli utenti. Ma vi è di più: a nostro avviso, e sempre sulla scorta dell'attuale legislazione sammarinese, l'applicabilità delle norme sulla circolazione stradale sussiste sia che l'uso del veicolo si svolga su area pubblica sia che si svolga invece su area privata, purché in presenza di altre persone oltre il conducente. Inducono a questa affermazione i motivi - in primo luogo le ragioni di sicurezza dettate a tutela dei terzi - per i quali, con lo sviluppo della motorizzazione, lo Stato ha sentito la necessità e assunto l'onere di dettare norme di comportamento stradale e di consentire la guida soltanto a persone che, per età, condizioni psicofisiche ed altro, diano affidamento di non recare danno a persone e a cose. In applicazione di ciò, tornando al nostro caso, si può ben ritenere che la patente di guida per macchine operatrici sia richiesta non solo durante il trasferimento su strada di tali mezzi, ma anche quando il loro impiego avvenga in luoghi chiusi al transito pubblico, in presenza di persone addette ai lavori. Pertanto, anche la contravvenzione per affidamento di veicoli senza preventivo accertamento della conseguita abilitazione alla guida da parte dell'affidatario, e tanto più l'affidamento nonostante preventiva ed esatta conoscenza della mancanza di abilitazione e, di più, dei requisiti stessi per conseguirla, sussiste nel caso in esame. (...).

253

15 Gennaio 1982 n. 23

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2460 Anno 1980

Lesioni colpose aggravate (artt. 32 e 164, ult. comma, in rel. art. 163, ult. comma, c.p.)

Incauto affidamento di trattore agricolo (art. 1, 3° comma, Legge 17.03.1964 n.12)

Trattore e rimorchio non immatricolati (artt. 11 e 14 Legge 04.12.1947 n. 53, in rel. agli artt. 1 e 5, n. 7, Legge 1922 n. 13 e art. 12 rel. Reg.)

Omessa precedenza (art. 5, n. 6 e 7, Legge 1922 n. 13, art. 4 rel. Reg., art. 12, lett. c, Legge 1964 n. 12)

Guida a velocità pericolosa (art. 5, n. 6, Legge 1922 n.13, art. 4 rel.

Reg., art. 12, lett. a, Legge 1964 n. 12)

Guida a velocità pericolosa - Accertamento - Lesione colposa - Circolazione stradale - Svolta a sinistra - Sorpasso intrapreso - Sorpasso imminente.

La guida a velocità eccessiva o pericolosa può essere accertata a posteriori dall'autorità di polizia solo quando siano rimaste tracce o riscontri obbiettivi sul luogo dell'incidente, sui mezzi coinvolti, sulle persone.

Il veicolo in fase di sorpasso intrapreso o avanzato ha la precedenza sul conducente che intende svoltare a sinistra, ancorché si tratti di sorpasso illegittimo.

In caso di sorpasso imminente (quindi, in caso di previsione di sorpasso), può considerarsi assolto l'obbligo di precedenza qualora il conducente che intende svoltare a sinistra abbia segnalato la propria intenzione e lasciato sulla destra, consentendolo l'ampiezza della carreggiata, uno spazio sufficiente per il transito dei veicoli sopravvenienti¹⁶⁴.

(...) In realtà la manovra di svolta a sinistra taglia la corrente di traffico dei conducenti che, seguendo la stessa direzione, non debbono girare a sinistra, e di quelli che arrivano dalla direzione contraria. È questo il motivo per cui la manovra non può essere compiuta se non dopo preventivo, esatto accertamento di non recare turbativa, e tanto più danno o pericolo di danno, alle due normali correnti di traffico. La giurisprudenza italiana è concorde nel ritenere che il veicolo in fase di sorpasso (intrapreso, avanzato o semplicemente imminente) abbia la precedenza ancorché si tratti di sorpasso illegittimo (ad esempio in prossimità di incrocio, su linea bianca continua, etc.). In caso di sorpasso semplicemente imminente (quindi, in caso di previsione di sorpasso) può considerarsi assolto l'obbligo di precedenza ove il conducente che intende svoltare a sinistra abbia segnalato la propria intenzione e lasciato sulla destra, consentendolo l'ampiezza della carreggiata, uno spazio sufficiente per far transitare i veicoli sopravvenienti da tergo. Ma di questo può parlarsi soltanto allorché la svolta a sinistra sia stata iniziata dopo un attento controllo della strada alle spalle, con esatta percezione della presenza o meno di veicoli e, in caso affermativo, con valutazione corretta della velocità degli stessi.

Ora, G.G. disponeva di un mezzo particolarmente lento e questa circostanza imponeva di usare prudenza assoluta. In concreto, tenuto conto

¹⁶⁴ Confronta Sent. G.d.A. 04.05.1983 n. 65, Proc. Pen. N. 1415 Anno 1982 (102).

del mezzo che veniva conducendo, del breve tratto di strada alle sue spalle (visibile per 40 metri soltanto), dell'ampiezza limitata della strada (6 metri, cfr. planimetria), dell'ingombro dato dal rimorchio, della manovra che aveva in animo di compiere, egli era in obbligo: 1°) di non abbandonare la "destra rigorosa" se non dopo accertamento di via libera alle sue spalle e segnalazione di svolta; 2°) di mantenere il controllo del traffico alle sue spalle per tutta la durata della manovra e quanto meno fino alla mezzeria; 3°) di procedere ad un attraversamento quanto più possibile diretto e rapido allo scopo di creare sulla strada il minimo ingombro.

Egli dice di aver guardato dietro di sé: se lo ha fatto, ciò è avvenuto in modo approssimativo ed intempestivo dal momento che - come egli stesso ammette - si accorge del ciclomotore solo quando questo lo sopravanza e gli si affianca. Egli dice di aver azionato il lampeggiatore, ma questa circostanza, negata da M., non modifica per nulla l'obbligo di dare la precedenza. Egli ammette, e non potrebbe essere diversamente, che stava compiendo una manovra di svolta a sinistra: non ad un incrocio e per imboccare altra via pubblica, ma per immettersi su area privata.

Vi è quanto basta, a nostro avviso, per dichiarare G. G. responsabile tanto della contravvenzione quanto del delitto a lui ascritto. (...).

254

22 Gennaio 1982 n. 18

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1 Anno 1981

Lesioni colpose (artt. 32 e 164 c.p.)

Autovettura senza certificati di assicurazione (art. 10, 3° comma, Legge n.21/1971)

Lesione colposa - Circolazione stradale - Pedone - Arresto al centro della carreggiata.

L'arresto di un pedone al centro della carreggiata non deve essere interpretato dall'automobilista come sospensione dell'attraversamento e cessione della precedenza al mezzo, potendo l'arresto essere dovuto a panico o disorientamento seguito da movimenti inconsulti.

255

26 Marzo 1982 n. 25

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2076 Anno 1981

Abuso edilizio (art. 37 e 39 Legge 15.03.1980 n. 18)

Abuso edilizio - Eliminazione dell'abuso - Graduazione della pena.

Il reato edilizio pervenuto a consumazione permane nonostante l'eliminazione dell'abuso: di quest'ultima circostanza deve tenersi conto ai fini della graduazione della sanzione.

256

26 Marzo 1982 n. 26

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1121 Anno 1981

Furto continuato (artt. 50 e 194, 1° comma, c.p.)

Furto - Dolo - Intenzione scherzosa - Imputabilità - Ebbrietà da alcool - Quantificazione della pena.

Nel reato di furto l'esclusione del dolo per "intenzione scherzosa" presuppone la volontà di restituire o la successiva restituzione della refurtiva.

Le condizioni di ebbrietà da alcool non escludono e neppure riducono la capacità d'intendere e di volere, ma possono influire sulla discrezionale quantificazione della pena da parte del giudice.

(...) Il giudicante ritiene che debba essere dichiarata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di furto continuato. La materialità del fatto è fuori discussione (salvo precisare che le cartucce sottratte a Battistini non sono 350 ma solo 300), ivi compresa la restituzione della refurtiva e la conclusiva confessione del reo. La discussione verte soltanto sull'elemento intenzionale del reato, cioè sull'animo col quale B. si è impossessato, senza e contro il consenso del proprietario, delle cose in argomento. Egli invoca, quale scriminante, l'intenzione scherzosa. Egli indubbiamente era cosciente ed amico tanto di De Biagi quanto di Battistini, i quali hanno fatto pervenire al tribunale una dichiarazione nella quale esprimono l'avviso che "potrebbe effettivamente non essersi trattato di vero e proprio furto ma di uno scherzo".

È vero che la parte lesa non è buon testimone, ed anzi non può dire proprio nulla sull'animo col quale il reo ha agito. È vero d'altra parte che l'uno e l'altro derubato concordemente e separatamente dichiarano di non nutrire sospetti sul possibile autore o sui possibili autori del furto. Ciò che perfettamente si inquadra con la ripetuta, ostinata negativa di B. di fronte alla Gendarmeria.

Ora, conviene tenere distinta la condotta posta in essere "nello scherzo", ossia in condizioni tali che ciascuno intenda che non agisce sul serio, dalla condotta posta in essere "per scherzo", ossia con intenzione

non seria ma senza però che ciò risulti all'altra parte (parte lesa); nella prima ipotesi il reato può di norma considerarsi inesistente; nella seconda il reato sussiste se la parte lesa non era in grado di avvedersi dello scherzo, o non è stata immediatamente posta in grado di avvedersene. Nel nostro caso né parti lese né altre persone erano a conoscenza dell'intenzione scherzosa con la quale B. oggi sostiene di aver agito. Tanto che ci si deve domandare s'egli avrebbe restituito la refurtiva se non fosse stato individuato dalla Gendarmeria.

Quanto esposto induce a ritenere che B. abbia agito con esatta rappresentazione e piena volontà di commettere un furto, avendo deliberato di impossessarsi ed in effetti impossessandosi, allo scopo di trarne profitto, di cose mobili altrui, ben sapendo di non avere per ciò il consenso dei legittimi proprietari. Successivamente egli ha trattenuto in suo possesso quelle cose per più e più giorni, senza manifestare a nessuno l'intenzione di restituirle e decidendosi alla restituzione solo quando costretto dalle emergenze delle indagini di polizia.

Sostiene inoltre B. di aver agito in stato di ubriachezza. Di questo stato egli non sa fornire prova alcuna. Soprattutto non sa spiegare perché, al venir meno dell'effetto dell'alcool, non abbia rimeditato a quanto commesso durante e per effetto dell'ubriachezza. Ad ogni modo, a voler prestar fede alle sue dichiarazioni, deve aggiungersi subito che, a tenore dell'ultimo comma dell'art. 9 del codice penale, le condizioni di ebrietà da alcool o da sostanze stupefacenti non escludono e neppure riducono la capacità di intendere e di volere, quindi l'imputabilità. Solo in via del tutto discrezionale, avuto riguardo alle circostanze del fatto ed alla personalità del soggetto, il giudice può ridurre la pena di un grado. Anche per questa via si perviene dunque alla dichiarazione di penale responsabilità dell'imputato. (...).

2 Aprile 1982 n. 32

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1492 Anno 1981

Guida a velocità pericolosa (art. 5, n. 6, Legge 06.03.1922 n. 13 e art. 4 rel. Reg., art. 12, lett. a, Legge 17.03.1964 n. 12)

Guida a velocità pericolosa - Sinistro stradale - Caso fortuito o forza maggiore.

L'abbagliamento da raggi solari non può essere considerato caso fortuito o forza maggiore se non con il concorso di altre circostanze di fatto idonee ad attribuire a tale fenomeno naturale i caratteri della repentinità e della assoluta inevitabilità, nonché dell'esclusivo valore

causale nella produzione dell'evento-sinistro.

258

2 Aprile 1982 n. 36

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1278 Anno 1980

Lesioni colpose aggravate (artt. 32 e 164, in rel. art. 163 c.p.)

Inosservanza dello "stop" (art. 5, n. 6 e 7 Legge 06.03.1922 n. 13, art. 4 rel. Reg. e art. 12, lett. c, Legge 17.03.1964 n. 12)

Lesione colposa - Circolazione stradale - Segnale di "stop" - Veicolo fuori mano - Obblighi del conducente con diritto di precedenza - Precedenza di fatto.

Il fermarsi al segnale di stop è una modalità di adempimento dell'obbligo di dare la precedenza e richiede, non tanto l'arresto momentaneo della marcia, quanto e soprattutto di cedere il passo a tutti i veicoli che procedono sulla strada privilegiata e protetta¹⁶⁵.

Per costante giurisprudenza sussiste il dovere di dare la precedenza al veicolo che proceda fuori mano su strada privilegiata e protetta dalla segnaletica di stop.

Il conducente che si trovi a percorrere una strada favorita dalla precedenza ha l'obbligo di moderare la velocità al crocevia¹⁶⁶.

La precedenza di fatto non può essere opposta in presenza di un segnale di stop, in quanto il conducente deve rispettarlo rigorosamente ancorché l'area del crocevia o quella immediatamente adiacente sia libera¹⁶⁷.

259

7 Aprile 1982 n. 54

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 243 Anno 1981

Lesioni colpose aggravate (artt. 32 e 164, in rel. art. 163 c.p.)

Inosservanza dello "stop" (art. 5 n. 6 e 7 Legge 06.03.1922 n. 13, art. 4 rel. Reg. e art. 12, lett. c, Legge 17.03.1964 n. 12)

Lesione colposa - Circolazione stradale - Obblighi del conducente -

¹⁶⁵ Conf. Sent. C.d.L. 07.05.1982 n. 44, Proc. Pen. N. 2300 Anno 1980.

¹⁶⁶ Confronta Sent. C.d.L. 07.05.1982 n. 44, Proc. Pen. N. 2300 Anno 1980 (261); Sent. G.d.A. 13.08.1984 n. 77, Proc. Pen. N. 1068 Anno 1983 (109).

¹⁶⁷ Conf. Sent. C.d.L. 07.05.1982 n. 44, Proc. Pen. N. 2300 Anno 1980.

Principio dell'affidamento - Obbligo di tenere la destra - Ciclomotore "truccato" - Manovra d'emergenza.

Nella circolazione stradale l'obbligo del conducente di prevedere le imprudenze altrui deve temperarsi con il principio dell'affidamento nell'altrui condotta.

L'obbligo di tenere la propria destra deve intendersi rigoroso o rigorosissimo in relazione alle condizioni dei mezzi e dell'ambiente¹⁶⁸.

È penalmente illecito l'uso di ciclomotore alterato nelle caratteristiche meccaniche¹⁶⁹.

È responsabile per la mancata riuscita della manovra di emergenza il conducente che abbia contribuito all'insorgere della situazione di pericolo.

(...) In primo luogo rientra per consolidata giurisprudenza tra i doveri di ogni conducente il prevedere le imprudenze altrui, ragionevolmente prevedibili e probabili; obbligo però che deve temperarsi con il principio dell'affidamento nell'altrui condotta che abbia tutta l'apparenza della normalità.

La giurisprudenza è costante poi nel distinguere i diversi doveri che possono individuarsi nell'ambito del generico obbligo di tenere la destra. Per l'art. 7 del Reg.to 6.3.1922 n. 13 tutti i veicoli devono tenere costantemente la destra.

La norma ha trovato una successiva implicita precisazione alla lettera i) dell'art. 12 della Legge 17 marzo 1964 n. 12 che consente la sospensione della patente di guida per la reiterata inosservanza "del divieto di circolazione contro mano in prossimità o in corrispondenza delle curve, dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilità". Da ciò ricaviamo che all'ordinamento sammarinese non è estranea la distinzione fra destra rigorosa e destra rigorosissima elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza sul codice stradale italiano. Secondo tale concetto l'obbligo della destra rigorosissima sussiste soltanto in corrispondenza di curve e dossi, in ogni altro caso di scarsa visibilità (nebbia, pioggia battente, polvere o fumo) e quando sia imposto da fattori e circostanze specifiche del caso concreto: in fase di incrocio con altri mezzi, in ragione della larghezza della sede e della natura della strada, dell'esistenza di margini di banchine, piste ciclabili o di emergenza, marciapiedi od altri ostacoli fissi od occasionali, in considerazione infine del traffico con-

168 Confronta Sent. C.d.L. 21.10.1983 n. 118, Proc. Pen. N. 2682 Anno 1982 (280).

169 Confronta Sent. C.d.L. 21.12.1982 n. 129, Proc. Pen. N. 1835 Anno 1981 (270).

cretamente in atto.

La diversità tra l'obbligo della destra rigorosa e quello della destra rigorosissima comporta che, mentre nella prima situazione il conducente, pur dovendosi tenere vicino al margine della carreggiata, può tuttavia lasciare un certo spazio di manovra da utilizzare in ogni evenienza, nella seconda situazione gode di una discrezionalità molto più limitata, in quanto compressa dalle obiettive condizioni del tratto stradale percorso e del traffico che su di esso si svolge.

In definitiva, l'obbligo di tenere la propria destra va inteso con ragionevole elasticità, in rapporto alle condizioni dei mezzi e dell'ambiente, in quanto esso non è che una semplice conseguenza del dovere, gravante su ogni conducente, secondo un altro principio consolidato, di evitare intralci alla circolazione degli altri mezzi e alla incolumità delle persone, mantenendo sempre la più completa padronanza del veicolo.

Ebbene, applicando questi principi al caso in esame, due cose e forse una terza ci sembrano importanti.

La prima. È ben vero che il conducente non è tenuto a mantenersi troppo vicino al margine destro della strada quando ciò possa comportare rischi, come in presenza di quei cumuli di neve che si riscontrano nella nostra fattispecie concreta; ma S. procedeva non tanto fuori mano quanto piuttosto contro mano, F. in buona sostanza si teneva in mezzo alla strada, A. fra il centro della sua corsia e la linea mediana: tutti e tre ben al di là della concreta esigenza derivante dai cumuli di neve, per altro piuttosto modesti e regolari (si veda con esattezza in planimetria).

La seconda. A. da una parte, S. e F. dall'altra, avevano un campo sufficiente di possibile avvistamento profondo 70 metri. Nonostante ciò reagiscono tutti tardivamente, e di conseguenza in maniera non adeguata, dimostrando di avere, sia prima che al momento della percezione del pericolo, ben scarsa (A.) o nessuna (gli altri due) padronanza del mezzo.

Ci sembra da ultimo importante mettere in evidenza questa circostanza: tanto F. quanto S. trasportavano illegalmente un passeggero sui rispettivi motomezzi. Illegale, per F., era inoltre la condizione meccanica del motoveicolo. A quest'ultimo riguardo conviene ricordare che i ciclomotori cosiddetti truccati, cioè alterati nelle caratteristiche meccaniche, non possono in quanto tali circolare; il loro uso richiede il possesso della patente prevista per la cilindrata ottenuta nonché, per lo stesso motivo, l'assicurazione della responsabilità civile. Il loro semplice uso rappresenta pertanto un'azione penalmente illecita. Ma soprattutto deve considerarsi che l'alterazione delle caratteristiche meccaniche comporta, con tutta evidenza, la modifica del rapporto peso potenza del mezzo e la non idoneità dell'impianto frenante in quanto non più proporzionato

alla velocità potenziale. (...)

(...) Anch'egli contravviene all'obbligo di tenere per quanto possibile la destra, anch'egli è fuori mano (seppure non nella misura marchiana di S. e F.); regolare è la guida per condizioni del mezzo e passeggero, ma la sua velocità non è prudenziale e la sua attenzione non è proporzionata alla velocità e, soprattutto, non è adeguata alle condizioni e all'andamento della strada; di modo che anche la sua reazione è lenta e inefficace (poteva bloccare, poteva cercare di recuperare la destra, poteva fare l'una cosa e l'altra appena uscito dalla semicurva). La sua manovra di emergenza non riesce, ed è principio fermo che il conducente va esente da colpa per la non riuscita manovra di emergenza soltanto se non abbia contribuito all'insorgere della situazione di pericolo. E A. vi ha contribuito. Riteniamo che la sua responsabilità vada calcolata in ragione del 25% nella produzione del sinistro e dei conseguenti danni complessivi. Ulteriori precisazioni potranno essere date in sede di giudizio civile. (...).

260

7 Maggio 1982 n. 33

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2566 Anno 1981

False dichiarazioni di privato a pubblico ufficiale (art. 297 c.p.)

False dichiarazioni di privato a pubblico ufficiale - False od omesse dichiarazioni a pubblico ufficiale - Dolo specifico.

I reati di false dichiarazioni di privato a pubblico ufficiale (art. 297 c.p.) e false od omesse dichiarazioni a pubblico ufficiale (art. 384 c.p.) presuppongono l'esistenza di un dolo specifico, cioè la piena consapevolezza di ledere, rispettivamente, la fede pubblica ovvero l'amministrazione pubblica e comunque un preciso interesse dello Stato, quindi della comunità, allo scopo di procurare a se stessi o ad altri, in danno della collettività, un beneficio o vantaggio non dovuto.

261

7 Maggio 1982 n. 44

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2300 Anno 1980

Lesione colpose aggravate (artt. 32 e 164, ult. comma, in rel. art. 163, ult. comma, c.p.)

Inosservanza dello "stop" (art. 5 n. 6 e 7 Legge 06.03.1922 n. 13 e art. 4, rel. Reg., art. 12, lett. c, Legge 17.03.1964 n. 12)

Immutazione mancata di cose costituenti elementi di prova (artt. 361 e 27 c.p.)

Lesione colposa - Circolazione stradale - Obblighi del conducente con diritto di precedenza - Soppressione o immutazione di prove - Dolo - Omissione di soccorso - Dovere di fermarsi - Inutilità del soccorso.

Il conducente che procede su strada favorita dalla precedenza non ha l'obbligo di manifestare ad ogni curva o ad ogni incrocio l'intenzione di proseguire su quella strada.

Non è responsabile del reato di soppressione o immutazione di cose costituenti elementi di prova (reato-mezzo), colui che ha concorso nel reato del quale si occultano le prove (reato-principale).

Il reato di soppressione o immutazione di prove richiede la specifica coscienza e volontà di immutare artificiosamente lo stato delle cose e di trarre in inganno la giustizia.

Nella circolazione stradale l'obbligo del conducente di fermarsi in caso di investimento di persona assume la duplice finalità di consentire l'identificazione del colpevole e l'accertamento delle modalità dell'incidente, nonché di assicurare l'opera di soccorso¹⁷⁰.

Il reato di omissione di soccorso si consuma con la violazione del dovere di fermarsi che sorge non appena il sinistro sia tale da far ragionevolmente ritenere la necessità di un soccorso¹⁷¹.

Non è responsabile del reato di omissione di soccorso l'autore dell'investimento stradale che accerti preventivamente e scrupolosamente, con il concorso di testi, l'inutilità dell'assistenza a causa del carattere lieve delle lesioni, del già avvenuto decesso dell'investito, ovvero dell'intervento di altre e più qualificate persone¹⁷².

(...) Al contrario, non si ravvisa nel comportamento della ragazza infortunata ragione di rimprovero alcuno. Non a riguardo della velocità, senz'altro moderata e prudente. Non a proposito di precedenza, poiché, giova ripeterlo, non gravavano su di lei obblighi assoluti o relativi di cedere il passo. Non in merito alla presegnalazione di svolta a sinistra, poiché non sappiamo per prova certa se abbia oppure no segnalato col braccio l'intenzione di dirigersi verso la superstrada (i dubbi sollevati

170 Conf. Sent. C.d.L. 05.10.1979 n. 294, Proc. Pen. N. 73 Anno 1979.

171 Conf. Sent. C.d.L. 05.10.1979 n. 294, Proc. Pen. N. 73 Anno 1979. Confronta Sent. C.d.L. 28.10.1988 n. 99, Proc. Pen. N. 581 Anno 1988 (328).

172 Conf. Sent. C.d.L. 05.10.1979 n. 294, Proc. Pen. N. 73 Anno 1979. Confronta Sent. G.d.A. 06.06.1980 n. 95, Proc. Pen. N. 73 Anno 1979 (76).

dall'avv. Bonelli rimangono tali, e alle perplessità o peggio alle allusioni non può attribuirsi dignità di prova), e soprattutto perché nessun obbligo grava sull'utente di strada privilegiata di manifestare ad ogni curva o ad ogni incrocio l'intenzione di proseguire su quella strada, lungo il flusso o corrente principale del traffico. (...)

(...) L'imputato va invece assolto quanto al terzo reato. A ben diverso risultato indurrebbe l'esame del caso fatto secondo canoni morali più che giuridico-formali. Ma non possiamo dimenticare che la norma di cui all'art. 361 del codice penale sammarinese, a differenza di quella contenuta nell'art. 374 del codice penale italiano, contiene l'inciso "fuori dai casi di concorso nel reato". Formula assai poco felice, ma che può interpretarsi in un modo soltanto, cioè escludendo dalla possibilità di commettere il reato di soppressione o immutazione di prove ogni autore, compartecipe o concorrente, del reato sull'esistenza o sulla natura o sulla gravità del quale si intende trarre in inganno il giudice (reato principale rispetto al reato-mezzo di immutazione). Al contrario, l'art. 374 del codice penale italiano non contiene una simile esimente, per cui autore di frode processuale può essere chiunque e quindi, nei procedimenti penali, anche l'imputato.

La soluzione adottata, inevitabile sul piano formale, ci esime dal considerare se nel caso G. sussista o meno il dolo necessario, e cioè quello generico e quello specifico, la coscienza e la volontà di imutare artificiosamente lo stato delle cose, la coscienza e la volontà di trarre in inganno la giustizia.

Poche parole per giustificare la mancata contestazione a G. del reato di omissione di soccorso. L'autore di un fatto colposo ha il dovere di soccorrere la vittima: l'obbligo è stabilito in modo specifico in materia di circolazione stradale. Dispone infatti il 4° comma dell'art. 12 della Legge 17 marzo 1964 n.12 che il conducente, in caso di investimento di persona, ha l'obbligo di fermarsi e di dare assistenza alla persona investita; il successivo 5° comma stabilisce la sanzione, consistente nella sospensione della patente e, nei casi di particolare gravità, della revoca della medesima. D'altra parte, l'art. 5 n. 2 della Legge 6 marzo 1922 n.13 prevede e punisce la fuga dopo l'investimento di una persona (con la possibilità per il contravventore di andare esente da pena consegnandosi alla Gendarmeria entro 24 ore dal fatto). Ciò significa che il misfatto di cui all'art. 162 del codice penale assume configurazione del tutto peculiare, nell'ordinamento sammarinese, quando il fatto si verifichi a seguito di sinistro della strada. Occorre considerare che l'obbligo imposto al conducente, di fermarsi in caso di investimento di persona, ha invero una duplice finalità: di consentire l'identificazione del colpe-

vole e l'accertamento delle modalità dell'incidente, da una parte, di assicurare l'opera di soccorso, dall'altra. Pertanto, sembra a noi che le norme richiamate configurino un unico reato omissivo che si realizza nel momento in cui l'allontanamento intempestivo dell'investitore faccia sorgere la potenziale possibilità che siano frustrati l'uno o l'altro oppure entrambi gli scopi anzidetti. Di più: l'omissione di soccorso, quando compiuta dall'autore di un investimento stradale, si consuma con la violazione del dovere di fermarsi che ha il conducente, dovere che sorge non appena il sinistro sia tale da far ragionevolmente ritenere la necessità di un soccorso. Tale obbligo non può essere eluso con argomentazioni *ex post* circa l'inutilità dell'assistenza (a causa del carattere particolarmente lieve delle lesioni, oppure al contrario del già avvenuto decesso dell'investito, ovvero dell'intervento di altre persone idonee a dare assistenza). Detto questo, può ben ritenersi che nei casi ora citati non vi sia omissione di soccorso: a condizione però che le circostanze descritte (non gravità delle lesioni, morte dell'investito, intervento di altre e più qualificate persone, etc.) siano state preventivamente e scrupolosamente accertate dall'investitore, col concorso di testi.

Applicando al caso in esame l'insieme di questi principi, e tenendo anche qui distinto ciò che ha rilievo sul piano morale da quanto invece è rilevante sul piano penale, dobbiamo riconoscere che G. si è allontanato dal luogo del sinistro dopo aver cercato di portare i primi soccorsi alla vittima, e dopo essersi accertato che altre persone erano intervenute ed anche l'autolettiga era sopraggiunta. (...).

262

11 Maggio 1982 n. 57

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 3089 Anno 1980

Abuso edilizio (artt. 2, 61, 62 Legge 29.04.1974 n. 32 e ora artt. 37 e 39 Legge 15.03.1980 n. 18)

Abuso edilizio - Demolizione e remissione in pristino - Sanzione pecuniaria - Competenze - Successione di leggi edilizie nel tempo - Prescrizione - Sanatoria.

Ai sensi dell'art. 37 della legge 15.03.1980 n. 18 l'autorità amministrativa, una volta accertata dal giudice penale una delle violazioni di cui all'art. 39, è competente ad ordinare la demolizione o remissione in pristino, oppure, in caso di assoluta inopportunità di tali provvedimenti, una sanzione pecuniaria pari al doppio del valore delle opere abusivamente realizzate.

La legge 15.03.1980 n. 18 trova applicazione anche per gli abusi ac-

certati nella vigenza della legge 29.04.1974 n. 32, in quanto dalla stessa risultano sanzioni criminali più favorevoli al reo.

La prescrizione del reato di abuso edilizio inizia a decorrere con l'ultimazione delle opere che, a norma dell'art. 16 del regolamento edilizio del 1981, coincide con il verbale di fine lavori rilasciato dalla pubblica amministrazione dopo avere riscontrato la conformità delle opere al progetto.

L'intervenuta sanatoria amministrativa non esclude la punibilità del reato.

(...) L'art. 37 della medesima legge attribuisce all'autorità amministrativa - una volta accertata dal giudice penale una delle violazioni di cui all'art. 39 - la competenza ad ordinare demolizione o remissione in pristino oppure, in caso di assoluta inopportunità di tali provvedimenti, una sanzione pecuniaria pari al doppio del valore delle opere abusivamente realizzate.

Ora è evidente come la nuova legge appaia, quanto alle sanzioni criminali, più favorevole al reo, in quanto distingue, nell'ambito dell'abuso edilizio, quello derivante da parziale difformità delle opere rispetto alla concessione da quello derivante da totale difformità, oppure da vera e propria assenza o mancanza della concessione; solo nel secondo caso è prevista una pena corrispondente a quella comminata per ogni e qualsiasi abuso edilizio dalla precedente normativa. Sfugge invece ad un giudizio di maggiore o minor favore la comparazione fra le due normative succedutesi nel tempo quanto a demolizione, remissione in pristino e misure alternative. (...)

(...) È giurisprudenza costante che la prescrizione del reato edilizio inizi a decorrere con l'ultimazione delle opere. A questo proposito basterà richiamare le sentenze di primo grado e di appello nei procedimenti penali 2327 e 2328 del 1979 (entrambi contro i F.Ili R. ed altri), e sentenze di appello nei procedimenti penali 2126 del 1975 (contro i F.Ili Z.), 2025 del 1978 (contro S.F.), 2316 del 1979 (contro C.F. ed altri). La giurisprudenza italiana concorda sulla natura permanente del reato edilizio, e quindi sulla decorrenza della prescrizione dal momento finale dell'attività costruttiva (Cassazione, sezione III, sentenze 30 giugno e 9 luglio 1980: in "Cassazione Penale, Massimario Annotato" 1981, pagg. 1633 e 1863, ivi altri precedenti e dottrina).

Ritenuto dunque che la prescrizione del reato edilizio cominci a decorrere dall'ultimazione delle opere, deve però subito aggiungersi che tanto la legge sull'edilizia 29 aprile 1974 n. 32 (art. 59), abrogata, quan-

to il vigente regolamento edilizio 2 dicembre 1981 n. 102 (art. 16) - e occorre ricordare che quest'ultimo regolamento (cfr. art. 2) è stato emanato ad integrazione della legge urbanistica 1980 n. 53, della legge sul regime dei suoli 1980 n. 18 e della legge di piano regolatore generale 1981 n. 26 - hanno inteso risolvere i dubbi e le incertezze che possono nascere, e che in passato effettivamente sono nate, nella determinazione del giorno in cui possono considerarsi compiute le opere. E lo hanno fatto in modo sostanzialmente identico. Il secondo comma dell'art. 59 della legge del 1974 stabiliva infatti che "ad ogni effetto di procedura le opere non si considerano compiute se non dopo il rilascio della licenza di abitabilità"; conseguentemente la stessa norma fissava l'obbligo per il titolare della licenza, il direttore e l'assuntore dei lavori di segnalare per iscritto all'U.T.S. il completamento delle opere. Prevedeva infine che, ove la licenza di abitabilità non fosse richiesta, il compimento delle opere scaturisse dal rilascio da parte dell'U.T.S. di un attestato di verifica di quanto edificato. Non vi è dubbio che, in virtù di questa norma, solo il rilascio della licenza di abitabilità segni sul piano processuale il momento conclusivo dell'attività edilizia. Identica nella sostanza, ma più chiara nella formulazione, è la norma di cui all'art. 16 dell'attuale regolamento edilizio: essa stabilisce che i lavori si intendano ultimati soltanto dopo il completamento di tutte le opere, compresi gli intonaci, le tinteggiature esterne e gli infissi, escluse soltanto le opere di finitura interne; l'ufficio istruzione pratiche edilizie, in contraddittorio con il titolare della concessione e con il direttore dei lavori, deve compilare un verbale di fine lavori dal quale risultino l'esatta consistenza di quanto realizzato e soprattutto la conformità al progetto approvato; ogni eventuale difformità dovrà essere dettagliatamente descritta e rilevata nel verbale.

Bisogna a questo punto inserire un'osservazione. Nel vigore della legge del 1974 il giudice di appello, modificando diverse sentenze di questo Tribunale, ebbe ad introdurre un'eccezione al concetto sopra esposto, di cui pure si riteneva la validità in astratto. Si veda per tutte la sentenza di secondo grado 20 agosto 1979 nel procedimento penale 2126 del 1975 contro Z.G. e Z.Z.. Stabiliva questa sentenza: se la pubblica amministrazione ha modo di constatare l'esistenza di opere abusive tanto da ordinarne la sospensione, accade che mai potrà aversi una verifica positiva e quindi il rilascio di licenza di abitabilità; si avrà piuttosto la verifica di un reato per il quale torna possibile e doveroso procedere a giudizio; in questo caso la data di inizio del periodo di prescrizione deve essere fissata a quella di constatazione del reato: in questa data infatti vien meno sia l'azione dell'imputato (costretto a sospendere i lavori), sia la possibilità che quell'opera abusiva possa ricevere licenza

di abitabilità e quindi attestato di legittimità edilizia urbanistica. Così motivava la sentenza: "di fronte all'impossibilità di ultimare sia in senso giuridico che in senso materiale l'opera per effetto dell'intervento dell'autorità, l'attività edilizia cessa definitivamente, perdendo così ogni significato la finzione giuridica della coincidenza fra abitabilità e ultimazione; questa finzione ha significato nei casi in cui l'imputato sia riuscito a sottrarre alla constatazione di reato il suo illecito. Ma quando questa constatazione sopravviene e non sia seguita più da attività costruttiva, lo scopo di quella finzione viene meno, e sorge piuttosto il dovere dei pubblici uffici di essere solleciti nella definizione del procedimento".

A questo indirizzo si uniformò il Tribunale. Sembrava infatti che il giudice superiore avesse corretto una stortura della legge, dando un senso ragionevole ad una disposizione troppo drastica. Se non che il legislatore ha, in seguito, ribadito il proprio orientamento con una norma (quella dell'art. 16 del regolamento edilizio del 1981) espressamente posta (cfr. art. 2 del medesimo regolamento) a completamento di tutta la più recente legislazione in materia urbanistica ed edilizia.

D'altra parte conviene considerare che la prescrizione è la rinuncia legislativa e preventiva da parte dello Stato alla pretesa punitiva, in virtù del trascorrere del tempo. Il precisare la durata del tempo necessario perché si verifichi la prescrizione è, quindi, compito della legge e non del giudice; e nelle statuizioni della legge in materia non si possono evidentemente seguire che criteri empirici e di mera opinione, è materia tutta arbitraria, e non vi è altro criterio scientifico tranne quello che il tempo deve essere più o meno lungo secondo la gravità del reato ritenuta dal legislatore: il giudice deve preoccuparsi soltanto di quello che il legislatore opinò costituire un interesse pubblico (Manzini).

Ancora. Quando diciamo che la prescrizione del reato edilizio inizia a decorrere con l'ultimazione della opere, non facciamo altro che applicare la regola dell'art. 55 del codice penale, per cui se trattasi di reato permanente questo si considera commesso nel tempo in cui è cessata l'attività del colpevole. La regola vale tuttavia sempreché la legge speciale non stabilisca diversamente. Ora sembra a noi evidente che la legislazione speciale sammarinese in materia urbanistica ed edilizia abbia regolato la materia della prescrizione del reato, per quanto riguarda l'inizio della prescrizione, in modo diverso dal codice penale, o meglio aggiungendo alla disciplina nel codice penale una speciale definizione del concetto di cessazione dell'attività colpevole. Con conseguente deroga alla disciplina generale. Ci sentiamo perciò in obbligo di riprendere e ribadire il principio secondo il quale la prescrizione del reato edilizio non comincia a decorrere se non dopo che la pubblica amministra-

zione abbia, nelle forme stabilite dalla legge, riscontrato la conformità delle opere ultimate al progetto. Questo momento è consacrato nel verbale di fine lavori, così come nella precedente legislazione lo era nella licenza di abitabilità. Nel nostro caso non vi è né l'uno né l'altra. (...)

(...) Diciamo prima di tutto che l'art. 74 della legge 1981 n. 26 presenta una formulazione quanto meno infelice. Non vi è dubbio ch'esso lascia trasparire l'intenzione di sanare completamente ogni irregolarità edilizia, inserendosi in una certa linea di tendenza diretta a limitare, se non proprio ad emarginare, la presenza del giudice nell'ambito del fenomeno edilizio, probabile conseguenza degli interventi che questo Tribunale è stato costretto ad adottare per supplire le colpevoli inerzie dell'autorità amministrativa, costantemente restia ad esercitare i poteri di vigilanza e di controllo conferitile dall'ordinamento.

Ma una volta in vigore la legge vive di vita propria, del tutto sottratta alle intenzioni dei proponenti e dello stesso organo legislativo. Il quale ultimo dispone dello strumento dell'interpretazione autentica, quando la lettera della norma tradisca palesemente le intenzioni del legislatore.

Così come formulata, e non chiarita mediante interpretazione autentica, la norma di cui all'art. 74 citato non ha e non può assolutamente avere effetto di amnistia. Poiché non vediamo in quale altro istituto del diritto se non nell'amnistia possa collocarsi l'effetto di esclusione della punibilità che la difesa vorrebbe attribuire alla disposizione.

Concorrono allo stesso risultato argomenti più strettamente tecnico penali. Giova considerare che la sanatoria voluta dalla legge del 1981 pone precisi obblighi (di denuncia e di esborso di somme di denaro) ai proprietari di manufatti realizzati in violazione di legge; al contrario, soggetto attivo del reato edilizio è il proprietario in quanto committente, e lo sono inoltre il committente diverso dal proprietario, il direttore dei lavori, l'assuntore e l'esecutore delle opere. Anche dal punto di vista oggettivo si registra un insanabile e determinante sfasamento tra le due situazioni, quella amministrativa della sanatoria e quella penale: non c'è dubbio infatti che l'opera abusiva, anche se concretamente non punibile per difetto di volontà colpevole o per intervenuta prescrizione o per morte del reo o per ogni altra causa di non punibilità, continua ad esistere come fatto vietato dall'ordinamento urbanistico, ed è quindi soggetta ad eliminazione perché l'ordinamento ne vieta l'esistenza (si veda la citata sentenza di appello 20 agosto 1979 in procedimento penale 2126 del 1975 e le conformi costanti statuizioni che consentono l'intervento demolitivo in sede amministrativa pur in presenza di prescrizione del reato). Stando così le cose, con la stessa logica e per le stesse ragioni, deve ritenersi la punibilità del reato anche in presenza di sanatoria amministrativa, ed anche se questa rende inapplicabile la sanzione dell'ab-

battimento, conferendo al reato gravità assai minore e consentendo così al giudice l'applicazione di pena più mite. In altre parole, per quanto strettamente collegate fra loro, sia per quanto riguarda l'accertamento che per quanto attiene alle conseguenze, le due situazioni corrono ed esplicano efficacia su due piani diversi, così da restare per taluni o molteplici aspetti indipendenti. (...).

263

11 Maggio 1982 n. 60

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 3294 Anno 1980

Abuso edilizio (artt. 2, 61, 62 Legge 29.04.1974 n. 32 e ora artt. 37 e 39 Legge 15.03.1980 n. 18)

Abuso edilizio - Obbligo di denuncia (ex art. 74 Legge n. 26 del 1981).

L'“obbligo di denuncia” sancito dall'art. 74 della Legge n. 26 del 1981 deve intendersi come un onere indispensabile per la concessione della sanatoria amministrativa e, quindi, per l'attenuazione della sanzione criminale.

264

28 Maggio 1982 n. 70

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 247 Anno 1982

Emissione di assegni a vuoto (art. 206 c.p.)

Emissione di assegni a vuoto - Luogo di emissione.

L'emissione dell'assegno deve ritenersi avvenuta nella località indicata nel titolo, salvo che l'emissione e la negoziazione in luogo diverso risultino da prova certa desumibile da un complesso di altri negozi giuridici ben individuati e sicuri¹⁷³.

265

10 Settembre 1982 n. 99

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2040 Anno 1981

Offesa a pubblico ufficiale (art. 382 c.p.)

Sosta vietata per intralcio (art. 6 Reg. 06.03.1922 n. 13)

¹⁷³ Confronta Sent. G.d.A. 17.07.1984 n. 82, Proc Pen. N. 203 Anno 1984 (108).

Offesa a pubblico ufficiale - Dichiarazioni del pubblico ufficiale - Presunzione di veridicità.

La presunzione di veridicità delle dichiarazioni e delle attestazioni rese dal pubblico ufficiale nell'ambito del proprio servizio vale fino alla prova contraria, o, quanto meno, ad un principio di prova contrario¹⁷⁴.

(...) In altre parole. Il Vigile ha fornito, nell'ambito dell'esercizio di una pubblica funzione, elementi di fatto capaci di suffragare la sua versione, mentre M. non ha portato al giudicante elementi concreti idonei a superare la presunzione di veridicità della relazione di servizio del Vigile Raschi. La quale pertanto assume piena dignità di prova.

Giova ricordare che già nel procedimento penale n. 69 del 1917 il Giudice Alessandro Stoppato, con sentenza pubblicata in "Giurisprudenza Sammarinese" 1911-1920 a pag. 115, ebbe a richiamarsi allo svolgimento di funzione pubblica per ritenere, fino a prova del contrario, la veridicità della deposizione del pubblico ufficiale: decidere diversamente, è detto in quella sentenza, equivarrebbe a creare un legale motivo di sospetto e, più che di sospetto, di presunzione di menzogna a carico di persone che compiono il loro pubblico dovere.

In questo modo di ragionare non vi è traccia di privilegio, per cui la parola del Vigile vale più della parola dell'imputato. È la funzione pubblica (svolta dai Vigili Urbani come da ogni altra persona rientrante nella definizione di cui al secondo comma, n. 6, dell'art. 149 del codice penale) che merita ed esige tutela: dal punto di vista sostanziale, attraverso un'incriminazione diversa da quella dell'ingiuria o della diffamazione; dal punto di vista processuale e formale, la presunzione di veridicità delle dichiarazioni e delle attestazioni rese nell'ambito del servizio, da valere fino alla prova, o quanto meno, ad un principio di prova del contrario. (...).

8 Ottobre 1982 n. 100

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 570, 572, 573, 575, 580, 583, 622, 738, 739, 902, 903, 909, 1614, 2244 Anno 1982

¹⁷⁴ Conf. Sent. C.d.L. 30.03.1990 n. 13, Proc. Pen. N. 2699 Anno 1989. Confronta Sent. G.d.A. 24.04.1989 n. 31, Proc. Pen. N. 534 Anno 1988 (143).

Emissione continuata di assegni a vuoto (artt. 50 e 206 c.p.)

Emissione di assegni a vuoto - Inesistenza dei fondi - Mancata elevazione del protesto - Successivo pagamento.

Ai fini del reato di emissione di assegni a vuoto è irrilevante la mancata elevazione del protesto, in quanto il giudice può attingere "aliunde" il suo convincimento in ordine all'inesistenza di fondi¹⁷⁵.

Il pagamento successivo al protesto non compromette l'esistenza del reato, ma può assumere importanza per quanto attiene alla natura e all'entità della pena¹⁷⁶.

267

12 Novembre 1982 n. 123

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2607 Anno 1981

Lesioni colpose aggravate (artt. 32 e 164, ult. comma, in rel. all'art. 163, ult. comma, c.p.)

Omessa precedenza (art. 5 n. 6 e 7 Legge 06.03.1922 n. 13 e art. 4 rel. Reg., art. 12, lett. c, Legge 17.03.1964 n. 12)

Autoveicolo senza tassa di circolazione (art. 8, lett. a, Legge 06.03.1922 n. 13)

Estinzione del reato - Oblazione volontaria - Termine di applicazione.

Il giudice può, in via equitativa, applicare l'oblazione volontaria (ex art. 69 c.p.) fino alla conclusione del giudizio.

268

3 Dicembre 1982 n. 126

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2151 Anno 1981 e N. 1563 Anno 1982

Prodotti e opere d'ingegno con segni atti ad ingannare (art. 309 c.p.)

Costituzione di parte civile - Irregolarità della procura.

Deve ritenersi valida la procura per la costituzione di parte civile, pur se non regolarizzata in bollo, in quanto, secondo la procedura giudiziaria civile sammarinese, il mandato si presume effettivamente conferito al procuratore¹⁷⁷.

¹⁷⁵ Conf. Sent. C.d.L. 26.04.1985 n. 47, Proc. Pen. N. 1720 Anno 1984.

¹⁷⁶ Conf. Sent. C.d.L. 22.10.1982 n. 11, Proc. Pen. N. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Anno 1981; Sent. C.d.L. 30.09.1983 n. 99, Proc. Pen. N. 1136 Anno 1982.

¹⁷⁷ Confronta Sent. G.P. 16.01.1978 n. 2, Proc. Pen. N. 128 Anno 1976 (166); Sent. G.d.A. 14.02.1983 n. 8, Proc. Pen. N. 2151 Anno 1981 e Proc. Pen. N. 1563 Anno 1982 (98).

7 Dicembre 1982 n. 141

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1466 Anno 1982

Assunzione e prestazione di attività lavorativa senza autorizzazione (artt. 1, 2, 13, 1° comma, 20, 1° comma, 27, 28, Legge 11.12.1979 n. 83, in rel. artt. 82 e 85 c.p.)

Soggiorno senza permesso (artt. 1 e 9 Legge 04.08.1927 n. 23)

Lavoro - Assunzione e prestazione di attività lavorativa senza autorizzazione (Legge 11.12.1979 n. 83) - Insindacabilità del diniego di autorizzazione.

Nella valutazione del reato di assunzione e prestazione di attività lavorativa senza autorizzazione non compete all'autorità giudiziaria il sindacato sulle ragioni per le quali la Commissione di Collocamento ha negato l'autorizzazione richiesta.

21 Dicembre 1982 n. 129

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1835 Anno 1981

Lesioni colpose aggravate (artt. 32 e 164, ult. comma, in rel. all'art. 163, ult. comma, c.p.)

Guida a velocità pericolosa (art. 5 n. 6 Legge 06.03.1922 n. 13 e art. 4 rel. Reg., art. 12, lett. a, Legge 17.03.1964 n. 12)

Modifica vietata di ciclomotore (artt. 2 e 5 n. 4 Legge 06.03.1922 n. 13)

Parte civile - Costituzione nei confronti del minore - Lesione colposa - Circolazione stradale - Intervento nel processo penale del responsabile civile - Zona di attraversamento pedonale - Diritti del pedone - Obblighi del conducente - Ciclomotore "truccato" - Responsabilità del conducente.

Nel procedimento penale contro un minore è sufficiente la costituzione di parte civile nei confronti dello stesso.

Il proprietario del veicolo e la compagnia assicuratrice, civilmente responsabili per i danni cagionati dal conducente, hanno facoltà e non obbligo di intervenire nel processo penale a seguito della notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato.

Le strisce pedonali attribuiscono al pedone un diritto di precedenza che diviene assoluto quando il conducente del veicolo abbia possibilità di tempo e di reazione sufficienti a rallentare ed arrestarsi.

Il pedone che si trovi a passare, anziché sulle strisce, in tutta prossi-

mità di esse, ha diritto di precedenza.

Il conducente ha l'obbligo di moderare la velocità, prestare la massima attenzione e riservarsi un buon margine di sicurezza in caso di presenza di pedoni sulla carreggiata e, tanto più, sugli appositi attraversamenti o in prossimità di essi.

È penalmente responsabile il conducente di un motoveicolo le cui caratteristiche meccaniche siano state alterate successivamente all'immatricolazione e collaudo, qualora sia consapevole dell'anomalia o colposamente inconsapevole.

(...) La vicenda processuale ha visto in un primo tempo la richiesta della parte lesa di veder ammesso l'esercizio dell'azione civile di danno non solo nei confronti di A.D.B. ma anche dei genitori di lui e della compagnia assicuratrice del motoveicolo. La richiesta è stata in seguito abbandonata ma ha consentito al Tribunale di affermare, con atto in data 18 novembre 1982, taluni principi che conviene ribadire in sentenza. Si tratta di questo:

1°) nel procedimento penale contro minore deve ritenersi sufficiente che la costituzione di parte civile avvenga nei confronti del minore stesso, senza che sia richiesta l'assistenza del suo legale rappresentante (cfr. artt. 1-12 del codice di procedura penale): ciò non toglie però che il padre - e oggi la madre - possa validamente intervenire nel giudizio per assistere e aiutare il figlio minorenne (e rappresentarlo, ad esempio, in sede di transazione), ma anche per salvaguardare le proprie ragioni stante il principio dell'ordinamento civile sammarinese per cui anche il padre (ed ora anche la madre) è tenuto col suo patrimonio, fino al limite della legittima spettante al figlio, a risarcire il danno cagionato da quest'ultimo a terzi;

2°) indubbiamente, in base all'art. 3 della Legge 6 marzo 1922 n. 13, il proprietario del veicolo è obbligato, in solido col conducente, a risarcire i danni prodotti dalla circolazione del mezzo "quando non provi che da parte sua si è avuta ogni cura nell'evitare che il danno si verificasse"; d'altra parte, per il contratto di assicurazione e nei limiti dello stesso, l'assicuratore è tenuto a risarcire i danni causati dal veicolo (cfr. art. 6 della Legge 31 Maggio 1971 n. 21). Il codice penale sammarinese (artt. 140 e 146) stabilisce che il responsabile civile risponde in solido col condannato di talune obbligazioni fra le quali è il risarcimento dei danni fisici e morali. Manca tuttavia nell'ordinamento sammarinese ogni normativa processuale riguardo al responsabile civile: in particolare, come debba esserne fatta la citazione in giudizio, quali conseguenze e quali rimedi siano dati per il caso di mancata comparizione;

3°) tutto ciò, e la preoccupazione di evitare motivi di impugnazione, inducevano ad ammettere solo in parte le richieste (per altro, come già si è detto, rientrate) della parte lesa, disponendo che il decreto di citazione a giudizio fosse notificato anche a Giuseppe Della Balda quale rappresentante legale del figlio minorenne A. ed altresì (risulta dagli atti) quale proprietario del veicolo e quindi responsabile civile; nonché alla Società Assicurazioni Generali, quale ente assicuratore e come tale esposto a sentirsi dichiarare civilmente responsabile: con avvertenza che essi - Giuseppe Della Balda e Società Assicurazioni Generali - "hanno facoltà e non obbligo di intervenire nel processo e che, se lo faranno, avranno gli stessi diritti dell'imputato e del danneggiato".

In conseguenza di queste deliberazioni la Società Assicurazioni Generali è intervenuta in causa rappresentata dall'avv. Renzo Bonelli, ma soltanto per esporre considerazioni in diritto.

Siamo così al giudizio che, sul piano giuridico-penale, deve darsi dei fatti accertati e delle contestazioni mosse all'imputato A.D.B.. Alcune considerazioni preliminari si impongono:

1°) le cosiddette strisce pedonali attribuiscono un diritto di precedenza ai pedoni. Si tratta di un diritto relativo e non assoluto, nel senso che deve per quanto possibile conciliarsi con le esigenze del traffico e con le concrete possibilità di rallentamento e di arresto dei veicoli a motore. Il diritto di precedenza in favore del pedone deve considerarsi pieno quando il conducente del mezzo a motore ha ampio spazio di avvistamento, e quindi possibilità di tempo e di reazione più che sufficienti per ridurre la propria andatura e cedere il passo al pedone;

2°) l'obbligo dei conducenti di veicoli di arrestarsi e di dare precedenza ai pedoni sussiste anche quando questi ultimi si trovino a passare, anziché sulle apposite strisce, in tutta prossimità di esse;

3°) principio costante di giurisprudenza è l'obbligo, a carico del conducente del mezzo meccanico, di moderare la velocità e prestare la massima attenzione in caso di presenza di pedoni sulla carreggiata e tanto più sugli appositi attraversamenti o in prossimità di essi; il conducente è altresì in obbligo di riservarsi un buon margine di sicurezza, poichè la semplice presenza del pedone sulla sede stradale, e tanto più vicino alle strisce, lascia sempre fondatamente prevedere l'insorgere di un pericolo; (...)

(...) Colpevolezza invece sussiste, senza alcun dubbio, per la seconda delle contravvenzioni, e cioè per aver D.B. fatto uso di un motoveicolo le cui caratteristiche meccaniche non corrispondono più, per modifiche intervenute, a quelle accertate in sede di immatricolazione e relativo collaudo. Per quanto la legislazione stradale sammarinese in materia

sia alquanto incerta e sicuramente non adeguata ai tempi, nessuno può dubitare del fatto che, in base alle norme richiamate nel secondo capo d'accusa, ogni veicolo è ammesso alla circolazione in quanto presenta determinate caratteristiche; tali caratteristiche non possono essere modificate; tanto che il veicolo non può circolare se, modificate le caratteristiche, non sia sottoposto a collaudo che ne accerti l'affidabilità e la rispondenza ai criteri generali di sicurezza. Questa disciplina diviene particolarmente penetrante per i ciclomotori, cioè per i veicoli con due o tre ruote la cui cilindrata non superi i 50 cc. e la cui potenza non superi i cv. 1,50, come stabilito dall'art. 4 del Decreto 30 marzo 1961 n. 9. Avviene così che i ciclomotori cosiddetti "truccati", e cioè alterati nelle caratteristiche, non possono circolare; inoltre il loro uso richiede il possesso dell'apposita patente da parte del conducente e l'assicurazione per la responsabilità civile, dal cui obbligo sono esclusi soltanto i ciclomotori veri e propri, vale a dire i veicoli che presentano le caratteristiche di cui al decreto 1961 n. 9. Semplice conseguenza di ciò è che l'uso di un ciclomotore "truccato" costituisce reato. Senza considerare che l'alterazione delle caratteristiche meccaniche del mezzo, che si traduca in aumento di potenza, comporta evidentemente una modifica del rapporto peso-potenza e la non idoneità dell'impianto frenante in quanto non più proporzionato alla velocità potenziale.

Quanto al soggetto responsabile in caso di alterazione, questa giurisprudenza non ha ancora chiarito con esattezza se debba essere il proprietario ovvero il conducente, o entrambi. Ma, in linea con quanto più volte deciso in caso di accertata inefficienza dell'impianto frenante o di quello di illuminazione, e comunque di anomalie tecniche, deve ritenersi senz'altro la responsabilità del conducente quand'egli sia consapevole dell'anomalia, o quando avrebbe potuto essere consapevole di ciò usando l'ordinaria diligenza: si tratta infatti di reato contravvenzionale per il quale la punibilità sussiste sia a titolo di dolo che di colpa (cfr. art. 21 del codice penale). Ora, A.D.B., pur non essendo proprietario del mezzo, ne faceva uso abituale e costante e conosceva in buona sostanza le caratteristiche meccaniche "truccate": si veda il verbale di udienza. (...).

271

24 Gennaio 1983 n. 3

Commissari della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 3611 Anno 1982

Produzione, commercio e prescrizione abusivi di sostanze stupefacenti (art. 244, 2° comma, c.p. e art. 50 c.p.)

Confessione spontanea e utilmente resa.

Per costante giurisprudenza è spontanea la confessione non imposta da precise e specifiche emergenze processuali ed è utilmente resa quella che si traduce, con le caratteristiche della spontaneità, in un ampliamento o aggravamento dell'accusa primitiva.

272

18 Marzo 1983 n. 34

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2339 Anno 1982

Simulazione di reato (artt. 5 e 356 c.p.)

Tentativo di truffa aggravata (art. 5, 26, 204, 3° comma, n. 2 c.p.)

Simulazione di reato - Furto simulato - Tentata truffa ai danni dell'assicurazione - Confessione - Mancata desistenza o recesso attivo.

Imputati:

1) di correttezza in simulazione di reato (artt. 5, 73 e 356 del codice penale), per aver presentato alla Gendarmeria denuncia di un reato mai avvenuto, dopo averne simulato le tracce. In fatto, perché C., d'intesa con M., denunciava alla Gendarmeria sammarinese di aver subito, in Serravalle di questa Repubblica, il furto della propria autovettura A/112 tg. RSM 21143, che al contrario lui stesso, con la materiale collaborazione della M., aveva portato in territorio italiano (Comune di Verrucchio) e privato di ogni elemento diverso dalla scocca, per abbandonare questa e occultare invece in territorio sammarinese tutte le altre parti;

2) di correttezza in tentativo di truffa aggravata dall'intento di riscuotere il prezzo di una assicurazione (artt. 5, 26, 73 e 204, terzo comma, n. 2 del codice penale), perché, ingannando mediante artifici e raggiri la compagnia assicuratrice S.p.A. "LLOYD Adriatico" di Trieste - agenzia generale di Rimini -, tentavano entrambi di procurarsi un ingiusto profitto. Artifici e raggiri consistenti nell'aver simulato il furto di cui al primo capo, nell'aver simulato il danno, sottraendo essi stessi le parti risultate mancanti all'atto del ritrovamento dell'auto da parte dell'autorità italiana di polizia, nell'aver presentato alla compagnia assicuratrice falsa notizia del furto e falsa denuncia di "notevoli danni". Ingiusto profitto consistente nella somma che dalla compagnia sarebbe stata versata a risarcimento del danno falsamente denunciato.

Fatti commessi su questo territorio in Serravalle, e su territorio italiano in Verrucchio e Rimini (riferimento art. 5 del codice penale), l'11 il 12 e il 13 settembre 1982.

IL COMMISSARIO DELLA LEGGE

Uditi il Procuratore del Fisco ed il difensore degli imputati che conclusero nel senso indicato nel verbale d'udienza;

Uditi gli imputati;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Diciamo subito, anche se dovremo tornare in seguito su questa circostanza, che entrambi gli imputati sono rei confessi. Per tal motivo la descrizione dei fatti contenuta nel capo d'accusa non richiede ulteriori precisazioni. È bene dire però ch'essa riflette fedelmente le dichiarazioni rese dai prevenuti all'autorità di polizia e poi in istruttoria. Insieme ai fatti, del tutto chiaro risulta l'animo col quale C. e la M. hanno agito. Nessuna questione quanto alla simulazione del reato. Per quanto riguarda il tentativo di truffa, il dolo specifico (vale a dire l'intento di conseguire un profitto ingiusto) è "in re ipsa". Né può assolutamente ritenersi la desistenza o il recesso attivo per quanto i due imputati hanno fatto (C. in particolare) immediatamente prima della scoperta della condotta criminosa. Tale condotta invero deve considerarsi compiuta o meglio esaurita, così che tanto la simulazione quanto il tentativo di truffa vanno considerati come misfatti perfezionati; non ha rilievo qui la circostanza del mancato conseguimento del profitto, che era nelle intenzioni degli autori: ma proprio per questo essi rispondono di tentativo e non di truffa consumata. A questo punto la loro spontanea confessione non può realizzare la desistenza e tanto meno il recesso attivo (art. 28 c.p.), ma va riguardata piuttosto come un semplice ravvedimento "*post delictum*", in altri termini come opera che il colpevole ha svolto per eliminare o attenuare gli effetti dannosi del reato e come confessione spontaneamente ed utilmente resa. Si tratta quindi pur sempre di circostanze attenuanti: ad esse questo Tribunale intende dare applicazione nella loro massima estensione (v. artt. 90, 2° comma, e art. 88, n. 3, del codice penale).(...).

273

22 Aprile 1983 n. 56

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1805 Anno 1982

Emissione di assegni a vuoto (art. 206 c.p.)

Emissione di assegni a vuoto - Elemento psicologico.

Esclude la volontà di emettere un titolo irregolare, e la consapevolezza della mancanza o insufficienza di fondi, la reintegrazione della provvista antecedente o contestuale al protesto.

In conformità a quanto richiesto dal Procuratore del Fisco e poi dal difensore, L.M. può essere assolta seppur con formula dubitativa. La carenza di prove attiene soprattutto all'elemento psicologico del reato o dolo specifico.

A questa conclusione si perviene sulla base di quanto dichiarato e comprovato dall'imputato e dal suo difensore: risulta infatti da un documento della Cassa di Risparmio che, in data 21 luglio 1982 e cioè il giorno stesso del protesto, la M. ha provveduto a versare presso l'istituto di credito somma più che sufficiente a reintegrare i fondi e consentire il pagamento dell'assegno. Dal punto di vista strettamente formale, ciò potrebbe ritenersi non influente: infatti il reato di emissione di assegno a vuoto si perfeziona, sempre che sia dimostrata la mancanza di fondi, il giorno dell'emissione e della negoziazione dell'assegno. Se il protesto rappresenta la più diretta e consueta prova della mancanza di fondi, tale circostanza può tuttavia risultare anche altrimenti. Nel nostro caso l'avvenuto protesto attesta la mancanza di fondi fino a quella data, e quindi alla data dell'emissione o negoziazione del titolo (12 luglio 1982). È evidente però che il reato richiede altresì dolo specifico, e cioè la volontà di emettere un titolo irregolare e la consapevolezza della mancanza o insufficienza di fondi: cosa che non si può dire per colui che prima o contestualmente al protesto reintegra la provvista. O almeno non lo si può dire con la certezza necessaria per pronunciare condanna.

274

13 Maggio 1983 n. 92

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 528 Anno 1981

Omicidio colposo (art. 163 c.p.)

Omicidio colposo - Infortunio sul lavoro - Obblighi del datore di lavoro - Lavoro pericoloso - Strumenti di lavoro difettosi - Garanzia della ditta fornitrice.

(...) Risulta per certo che nel primo pomeriggio di quel giorno Primo Battelli stava lavorando al montaggio dell'impianto di ascensore. Occorre premettere che la prima fase dell'installazione, quella "meccanica", era già stata portata a termine: risultavano infatti installate le guide, l'arcata cabina, le porte esterne, le funi dell'impianto; era stata realizzata la parte oleodinamica dell'impianto; era stato messo in opera il fondo della cabina di cui invece mancavano le pareti e il tetto. La fase della lavorazione in corso riguardava la posa delle linee elettriche ed in

particolare i collegamenti elettrici dei dispositivi di sicurezza. Il fondo o pavimento della cabina era elettricamente collegato mediante cavi elettrici al relativo impianto, cosicché veniva usato da Battelli come piattaforma mobile comandata da una pulsantiera di manovra posta al termine di un filo conduttore sommariamente agganciato ad una altezza di m. 1,2 rispetto al pavimento della cabina. Battelli, attraverso la pulsantiera, era in grado di muovere la piattaforma lungo tutto il vano ascensore.

Un altro elemento certo è rappresentato dal difetto del comando salita della pulsantiera. Conviene ricordare che questa presenta due comandi (uno per la salita e l'altro per la discesa) entrambi "a uomo presente", vale a dire funzionanti a pressione continua da parte dell'operatore: cessando la pressione del dito il pulsante torna in posizione di riposo, interrompendosi in tal modo il contatto elettrico e quindi il movimento della piattaforma. La pulsantiera presenta inoltre un interruttore di emergenza, questo non a uomo presente, ma capace di due posizioni fisse. Ora, quest'ultimo interruttore non era collegato, ma ciò che più conta il pulsante di comando salita risultò incastrato (ingullonato), mentre il comando discesa si trovava in posizione di riposo. La circostanza fu notata dal perito ing. Ragazzini fin dal suo primo intervento sul luogo del sinistro, e trovò conferma nelle fotografie scattate dai Vigili, ed ulteriore conferma nell'esame interno della pulsantiera operato dall'ing. Ragazzini (cfr. Relazione, pag. 3).

Diciamo ora, perché costituisce un altro elemento certo, della posizione in cui si trovava il cadavere di Battelli al termine della fase dinamica dell'incidente. Di ciò è descrizione nel rapporto dei Vigili Urbani e ampio riscontro nel fascicolo fotografico. Il corpo senza vita del Battelli veniva rinvenuto all'altezza del secondo piano dell'edificio. Il capo ed il braccio sinistro si trovavano al di sotto della piattaforma, il tronco incastrato tra la piattaforma medesima e le pareti del vano ascensore, esattamente nel punto in cui sporge una mensola di appoggio della porta del secondo piano; al di sopra della piattaforma, quindi, si trovavano gli arti inferiori, il bacino e il braccio destro. Per eseguire le prime constatazioni i Vigili avevano forzato la porta del secondo piano; ferma qualche centimetro al di sotto si trovava la piattaforma. Conviene ora rifarsi alla perizia medico legale: essa ha posto in risalto imponenti lesioni sul cadavere, effetto di una violenza traumatica prolungatasi per un certo tempo, e consistente nella "attrizione di parti del corpo tra due superfici rigide, una fissa (le pareti della tromba dell'ascensore e in particolare la mensola aggettante) ed una mobile (la piattaforma); questo meccanismo di attrizione - continuano i periti - ha determinato lo schiacciamento dell'ovoide cefalico nella sua porzione costituita dal massiccio facciale: mentre la volta e la base cranica, insieme alle meningi e all'encefalo, apparivano indenni, le ossa del massiccio facciale

risultavano comminutamente fratturate, sì da indurre una marcata deformazione per appiattimento del volto in senso latero - laterale: l'appiattimento riguardava soprattutto l'emivolto di destra la cui sottostante impalcatura ossea presentava fratture adeguatamente definibili con la dizione a sacco di noci". Che il capo sia stato sottoposto ad un meccanismo di attrizione e di stiramento sembra dimostrato - secondo il giudizio medico legale - anche dalla lacerazione della vena cava superiore, evidenziata nel corso dell'autopsia e riprodotta nella foto n. 9 fra quelle allegate alla perizia. Sul tronco del cadavere, inoltre, sono state rilevate estesissime aree escoriate, talvolta accompagnate da rilevanti infiltrazioni ecchimotiche, la forma e la disposizione delle quali denotano ancora una volta un'azione di compressione e di attrizione del corpo del Battelli tra gli spigoli delle strutture mobili e fisse in cui venne a trovarsi. I periti mettono in risalto lo schiacciamento del capo quale momento fondamentale della successione lesiva e della morte, pur concorrendo a quest'ultimo effetto una componente asfittica e l'accennato schiacciamento del tronco. Torneremo fra un attimo sulle conclusioni raggiunte e le ipotesi formulate dai periti medico-legali.

Ora conviene dire di un altro dato certo, che emerge dalla perizia tecnica dell'ing. Ragazzini. L'ingullonamento del comando salita non era e non è un fatto episodico, bensì ricorrente di quella pulsantiera: la circostanza infatti si ripete - come osserva il perito e come ognuno può constatare ancora sul reperto - ogni qualvolta il pulsante sia abbassato a fondo e poi lasciato "spostandolo leggermente dalla posizione centrale del suo asse", com'è enaturale durante l'uso ripetuto; ma l'ingullonamento avviene non di rado anche quando la pressione si eserciti "sull'asse centrale del pulsante", senza deviazioni laterali. Si tratta - continua l'ing. Ragazzini e conferma Giorgio Nanni, contitolare della ditta che produce la pulsantiera (cfr. verbale di udienza) - di un difetto avvertibile fin dalle prime manovre. Poiché quella in oggetto è una pulsantiera pressoché nuova (al suo primo impiego, come da varie deposizioni dell'imputato: conforme la deposizione Giorgio Nanni) deve ritenersi il difetto di fabbrica. Ancora l'ing. Ragazzini: "in caso di ingullonamento il macchinario può essere arrestato agendo sull'interruttore di emergenza, che nel nostro caso però non era collegato".

Possiamo allora concludere su questo punto: la garanzia di sicurezza rappresentata dal congegno "a uomo presente" risulta, nel caso concreto, annullata da un difetto o vizio di costruzione. Un fatto ben possibile ed anzi assai probabile è che Battelli stesso ne fosse a conoscenza, lavorando sulla piattaforma, che azionava "un uomo presente", lungo tutto il vano (parte percorribile dalla piattaforma) dell'ascensore. In particolare: la posizione del cadavere all'atto del rinvenimento, il complesso delle

lesioni riscontrate su di esso, taluni rilievi in loco (tracce sulle pareti del vano, deformazione verso l'alto della miniera aggettante) tutto ciò dimostra che la "violenza traumatica" è stata esercitata dalla piattaforma mediante una spinta ascensionale, ossia dal basso verso l'alto. Fatto che si ricollega direttamente all'ingullonamento del comando di salita che - ricordiamo ancora una volta - è stato trovato abbassato e cioè inserito ("contatto chiuso").

Fra le circostanze probabili va inserita anche la mancanza di corrente in uno spazio di tempo assai prossimo al verificarsi del sinistro. Ne parlano tutti i testimoni, e quindi è irrilevante la dichiarazione dell'ENEL, alla quale, sembra, il fatto non risulti. Su questa circostanza si basano gli elementi di causa che, all'inizio, abbiamo definito meramente congetturali.

È una congettura l'opinione espressa dai periti medico-legali in sede di conclusioni: "la dinamica del sinistro, così come ricostruibile attraverso le caratteristiche della lesività obiettiva, fa ritenere che lo schiacciamento sia avvenuto tra una mensola della tromba dell'ascensore e la piattaforma in moto ascensionale, al di sotto della quale Battelli si era sporto verosimilmente per ovviare alla oscurità verificatasi per una improvvisa mancanza di corrente elettrica". Ad un riscontro obiettivo di indubitabile valore probatorio i periti fanno seguire una loro opinione, fra l'altro non richiesta.

Più meditate le ipotesi che in via alternativa fornisce il perito ing. Ragazzini. Anch'egli considera l'incidenza causale di una mancanza di corrente dalla rete di distribuzione ("in questo caso Battelli avrebbe potuto cercare di aprire una delle porte, per esempio quella inferiore al piano delimitato dalla piattaforma, per aver maggior luce naturale mancando quella artificiale; col pulsante rimasto incastrato nella posizione di salita, essendo ritornata la corrente improvvisamente quando Battelli si trovava in una posizione strana e comunque tale da venir preso dalla parete nel moto verso l'alto della piattaforma, il corpo sarebbe rimasto incastrato senza possibilità di liberarsi"); ma formula anche una ipotesi diversa: "durante una fase di salita, all'atto del rilascio del pulsante, Battelli si è accorto che l'apparecchiatura continua a salire; in questo caso la piattaforma avrebbe potuto salire fino ad un'altezza di cm. 15 circa sopra il pavimento dell'ultimo piano servito dall'ascensore e dopo essersi fermato in quel punto Battelli avrebbe potuto uscire senza alcun pericolo; però a questo punto è doveroso dire che anche in considerazione del non collegamento dell'interruttore di emergenza, il panico avrebbe potuto indurre Battelli a tentare l'uscita da una porta di piano aperta o semiaperta... ipotizzando che Battelli, o per movimento fallosso, (scivolamento) oppure rimasto impigliato in un qualche punto con un

indumento, non si è riuscito ad uscire in tempo dall'apertura della porta, ... si sarebbero venuti a creare le condizioni atte al verificarsi dell'infortunio; tali condizioni potrebbero anche imputarsi all'impigliarsi di un indumento di Battelli anche senza il tentativo di fuoriuscita dalla porta". L'ing. Zagazzini accenna inoltre ad un improvviso malore, ma non si vede in base a quali elementi.

Un dato però emerge con tutta sicurezza da quanto sin qui esposto: l'infortunio - usiamo le parole dell'ing. Ragazzini - deve imputarsi all'ingullonamento del pulsante di comando salita. La causa deve ritenersi determinante (*sine qua non*): infatti, qualora il pulsante non fosse rimasto incastrato, la piattaforma non avrebbe proseguito la propria corsa all'atto del rilascio del pulsante da parte di Battelli. In altre parole, l'infortunio è stato reso possibile dal permanere del pulsante in posizione abbassata o, che è lo stesso, dal movimento incontrollato e incontrollabile della piattaforma. Il perito lo ha accertato e dichiarato espressamente: oltre al pulsante incastrato non si sono rilevate altre condizioni tali da provocare il proseguimento della corsa della piattaforma, quale cattivo isolamento dei conduttori, condizioni precarie dei cavi e dei circuiti, protezione non efficiente per circuito a terra.

Su questo dato assolutamente certo va discusso e deciso il processo, poiché invero non sono emersi elementi tali da conferire importanza al mancato collegamento dell'interruttore di emergenza, all'assenza di altro personale a terra in ausilio a Battelli, alla qualifica e alla concreta preparazione professionale della vittima non del tutto corrispondenti al lavoro che veniva svolgendo.

Riflettendo su quel dato certo, ritiene il giudicante che L. possa andare assolto ma solo con formula fortemente dubitativa.

Poche considerazioni di ordine generale ci sembrano sufficienti: il datore di lavoro ha l'obbligo di usare le più attente cautele allo scopo di assicurare che il lavoro si svolga in condizioni di sicurezza. Questo principio comporta che l'imprenditore deve adottare tutte le misure idonee ad allontanare ogni pericolo che derivi dall'esercizio dell'impresa e concerna un evento prevedibile. Quando il pericolo è particolare o specifico (cioè connaturato alle attività lavorative, ai materiali, agli strumenti e alle macchine proprii di quel tipo di impresa), il datore di lavoro deve prendersi carico di prevedere e prevenire tutti i possibili rischi specifici. In questo ambito egli è tenuto ad osservare non soltanto le disposizioni delle leggi e dei regolamenti per la prevenzione degli infortuni, ma anche le norme generiche di prudenza, diligenza e perizia; e tanto più ad attuare tutte le misure precauzionali conseguenti alla particolarità del lavoro caratteristico della sua impresa ed alle condizioni obiettive in cui questa specifica attività viene esercitata. Con questo vogliamo dire che leggi e

regolamenti di prevenzione infortuni non delimitano in modo assoluto e tassativo gli obblighi e le responsabilità dei datori di lavoro: al contrario, la determinazione di tali obblighi va fatta in concreto, secondo la particolare pericolosità del lavoro. Quindi, osservando, insieme alle prescrizioni di legge, anche i dettami della tecnica e dell'esperienza del settore lavorativo particolare, nonché le ordinarie norme di prudenza e perizia.

Se questo è il modo, articolato e mutevole, attraverso il quale una corretta organizzazione dell'impresa deve giungere ad individuare e a rimuovere ogni causa di pericolo, rientra senz'altro fra gli obblighi primari dell'imprenditore (o di chi per lui, dirigenti e preposti) quello di mettere a disposizione dei dipendenti impianti, strumenti e materiali di lavoro pienamente idonei, efficienti, sicuri, indenni da vizi o difetti, esenti da rischi. Di modo che egualmente obbligatori risultano controlli preliminari adeguati ed opportune tempestive manutenzioni. Né l'imprenditore può liberarsi quando la macchina, il congegno o il pezzo siano stati forniti o garantiti da ditta specializzata. Obbligo primario: perché, a nostro modo di vedere, viene prima di quello di predisporre mezzi di protezione appropriati ai rischi della lavorazione di spettanza dei singoli dipendenti.

Non può dunque andare esente da colpa per i conseguenti sinistri l'imprenditore che ha fornito materiali o strumenti di lavoro che, per vizi o difetti, possano essere causa di infortuni e di danni. Gli esempi possono essere molti: basterà quello dell'imprenditore edile che fornisce tavole di legno fradice o fallate, oppure una levigatrice dalla quale venga all'operatore una scarica elettrica.

Ora, tornando al nostro caso, è chiaro che, nei lavori di installazione e manutenzione di ascensori o montacarichi, il rischio "specifico" e causa più frequente di sinistri è rappresentato da un movimento incontrollato della struttura mobile. Onde tutti i congegni relativi, ed in particolare quello contenente in sé i comandi, devono formare oggetto di quella particolarissima cautela del datore di lavoro di cui si è detto. E L., per sua stessa ammissione, nessun controllo, nessuna verifica ha eseguito o disposto; nessun collaudo ha richiesto alla ditta fornitrice. Ciò quando - a detta del perito - il vizio o difetto era facilmente accertabile.

Per altro verso bisogna ricordare che: 1) anche Battelli era in grado di verificare la pulsantiera; 2) a L. non sono state né potevano essere contestate infrazioni alle leggi e ai regolamenti di prevenzione infortuni; 3) sono venuti a mancare, perché non hanno trovato conforto di prova in dibattimento, gli elementi di colpa basati sulla mancata qualifica di Battelli in relazione al lavoro svolto e sulla mancanza di ausilio a terra; 4) le ipotesi formulate dai periti sulla concreta dinamica del sinistro non risolvono appieno il problema della ricostruzione del sinistro medesimo. Si può pensare ad una mancanza di corrente; si può pensare (ne

accenna lo stesso imputato in udienza) ad un'improvvisa mancanza totale di corrente seguita dal ripristinarsi di una soltanto delle tre fasi di cui l'ascensore ha bisogno per funzionare.

Sembra pertanto opportuno mandare assolto l'imputato con formula dubitativa. L'intervenuto accordo sul danno e sul relativo risarcimento conferisce carattere di sostanziale equità a questa decisione.

275

20 Maggio 1983 n. 59

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 217 Anno 1982

Produzione, commercio e prescrizione abusivi di sostanze stupefacenti (art. 244, 2° comma, c.p.)

Concorso di persone (art. 73 c.p.)

Introduzione di sostanze stupefacenti - Conducente dell'autovettura - Conoscenza della detenzione altrui.

Non assume efficacia causale nella determinazione dell'evento l'aver condotto l'autovettura utilizzata per introdurre sostanze stupefacenti nella Repubblica di San Marino.

La semplice conoscenza del possesso o detenzione altrui di sostanze stupefacenti non si traduce in penale responsabilità per correatità nel fatto di terzi.

Nel merito della causa, è indispensabile distinguere le due posizioni. Nessun dubbio che L. M. abbia introdotto nel territorio di questa Repubblica sostanze stupefacenti; egli stesso ha consegnato alla Gendarmeria una dose di eroina, prelevandola dalla tasca porta oggetti dell'autovettura di proprietà di un suo prossimo congiunto, ma condotta da S.. Egli ha dichiarato trattarsi di cosa sua.

Diverso è il caso di M. S.. Trovandosi alla guida della macchina egli teneva condotta assai incerta, così da indurre i Gendarmi ad intervenire ed avviare il controllo. Egli tuttavia non aveva con sé sostanze stupefacenti, né altra sostanza, oltre a quella esibita da M., è stata rinvenuta sull'autovettura. Pertanto, un giudizio di responsabilità penale a carico di S. presuppone l'accertamento della corresponsabilità di costui nel fatto di M.: ma di ciò non vi sono prove. Non tanto quanto all'elemento psicologico (al contrario, S. ha dichiarato alla Gendarmeria che ben conosceva la presenza di eroina sulla macchina e nella disponibilità di M. che, fra l'altro, ne aveva appena usata una parte), ma piuttosto per quanto attiene all'elemento materiale, poiché invero nessun ruolo può attri-

buirsi a S. nell'introduzione in San Marino della sostanza in questione. Sostanza che era tenuta da M.. Il fatto di condurre il mezzo non può assumere efficacia causale nella determinazione dell'evento (introduzione in San Marino di sostanze stupefacenti). La semplice conoscenza del possesso o detenzione da parte dell'amico non può tradursi in penale responsabilità per correttezza nel fatto di questi. (...).

276

30 Settembre 1983 n. 91

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2064, 2068 e 2073 Anno 1983

Esposizione oltre il limite consentito (artt. 4 e 14 Decr. 04.01.1968 n. 1)

Commercio - Esposizione pubblicitaria oltre il limite consentito - Esposizione straordinaria.

Deve intendersi quale esposizione straordinaria, soggetta come tale al limite di superficie di cui all'art. 4 del Decreto 04.01.1968 n. 1, l'esposizione pubblicitaria effettuata mediante vetrine, pannelli, espositori vari, cartelli e insegne collocati al di fuori della soglia del locale sede di esercizio, senza che possa distinguersi a seconda della proprietà pubblica o privata dell'area immediatamente all'esterno dell'esercizio stesso, purché si tratti di area accessibile al turista di passaggio sulla strada pubblica.

277

30 Settembre 1983 n. 96

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2291 Anno 1982

Sostituzione di persona (art. 302 c.p.)

Truffa (art. 204, 1° comma c.p.)

Sostituzione di persona - Fattispecie legale - Significato dell'avverbio "pubblicamente".

L'avverbio "pubblicamente" di cui alla fattispecie prevista dall'art. 302 c.p. ("Sostituzione di persona"), non deve essere inteso nel senso di partecipazione o presenza di altre persone oltre ai soggetti direttamente interessati, ma quale situazione di fatto caratterizzata da relazioni pubbliche.

278

21 Ottobre 1983 n. 114

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1300-1301 Anno 1983

Sosta vietata (art. 6 Reg. 06.03.1922 n. 13)

Impedimento alla circolazione stradale (art. 240 c.p.)

Inosservanza di ordine legittimo di autorità (art. 259 c.p.)

Circolazione e sosta vietata entro le mura (artt. 1 e 7 Decr. 03.12.1938 n. 14)

Impedimento alla circolazione stradale - Dolo.

Integra il dolo nel misfatto di impedimento alla circolazione stradale (art. 240 c.p.) la deliberata volontà di ostacolare la circolazione sulla pubblica via, nella piena consapevolezza dell'impedimento cagionato.

279

21 Ottobre 1983 n. 117

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 451 Anno 1983

Guida in stato di ebbrezza (art. 16 Legge 17.03.1964 n. 12)

Guida in stato di ebbrezza - Esame del sangue - Rifiuto.

Il rifiuto di sottostare al prelievo e all'esame del sangue, se non rappresenta in sé e per sé una prova, crea però una presunzione, seppur semplice, di colpevolezza¹⁷⁸.

(...) Dobbiamo però ricordare che lo stato di ebbrezza sufficiente per configurare il reato di cui si discute non consiste per nulla in quella ubriachezza piena o totale rilevabile con immediatezza da chiunque si trovi a parlare o a guardare il soggetto. Si tratta piuttosto di quello stato di euforia, disinibizione e conseguente ritardo nei tempi di reazione, deficit delle capacità critiche di giudizio, anche lieve incoordinazione motoria che, specie in determinate persone, non si traduce in sintomi rivelatori esterni, quali la vera e propria confusione mentale, la marcata incoordinazione motoria, la irrefrenabile loquacità e la mancanza di logica nelle cose dette. In altre parole, il reato sussiste anche quando l'ebbrezza non è rilevabile ad occhio nudo, ma soltanto attraverso l'esame alcoolimetrico del sangue: ecco perché l'essersi S. rifiutato di sottostare al prelievo e all'esame del sangue, se non rappresenta in sé e per sé una prova, crea però senza alcun dubbio una presunzione, seppur semplice, di colpevolezza. Contro tale presunzione non sono state portate dall'im-

¹⁷⁸ Contra Sent. G.d.A. 09.01.1984 n. 8, Proc. Pen. N. 451 Anno 1983 (105).

putato prove, e nemmeno sono stati indicati generici elementi di valutazione (in vero nessun peso può attribuirsi alla dichiarazione di S. secondo la quale egli si sarebbe rifiutato perché, recandosi all'ospedale, avrebbe messo in allarme la madre anziana ed ammalata). Al contrario, tutti gli elementi forniti dall'imputato sembrano dare conferma alla presunzione di colpevolezza, la quale pertanto finisce per prevalere.

Da ultimo non si può dimenticare la personalità del prevenuto, già condannato per guida in stato di ebbrezza. (...).

280

21 Ottobre 1983 n. 118

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2682 Anno 1982

Omicidio colposo (art. 163 c.p.)

Lesioni colpose (art. 164 e 32 c.p.)

Guida a velocità pericolosa (art. 5 n. 6 Legge 06.03.1922 n. 13)

Inosservanza dell'obbligo di procedere a destra (art. 7 Reg. 06.03.1922 n. 13, art. 12 Legge 17.03.1964 n. 12)

Cooperazione nei reati (art. 73, 2° comma, c.p.)

Omicidio colposo - Circolazione stradale - Strada curvilinea - Destra rigorosissima.

In corrispondenza di curve sussiste l'obbligo di tenere la destra rigorosissima che, tuttavia, non impone al conducente di rasentare in continuazione il margine della strada.

281

27 Gennaio 1984 n. 37

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1515 Anno 1983

Furto aggravato continuato (artt. 194, 90, 2° comma, e 50 c.p.)

Incauto acquisto (art. 221 c.p.)

Incauto acquisto - Elemento soggettivo.

L'elemento soggettivo del reato di incauto acquisto deve consistere quanto meno nel dubbio sulla provenienza della cosa da reato, e richiede che questo dubbio sia possibile e cioè logico o naturale in base alla qualità delle cose stesse, all'entità del prezzo, ovvero alla condizione di chi le offre.

282

4 Maggio 1984 n. 27

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2161 Anno 1983

Lesioni colpose (artt. 32 e 164 c.p.)

Lesione colposa - Esercizio venatorio - Portata utile di un'arma.

È penalmente responsabile, per le lesioni cagionate, il cacciatore che spara ad altezza d'uomo senza essersi prima accertato che non vi siano persone nel campo di portata utile dell'arma¹⁷⁹.

Per portata utile di un'arma s'intende la misura dello spazio entro il quale il proiettile conserva potere di uccidere o ferire.

Risulta dagli atti di causa (segnalazione e successivi accertamenti di polizia, istruttoria preliminare ed istruttoria dibattimentale) che R.P. e Pio Forcellini, il 18 agosto 1983, si trovavano in località San Michele per esercizio della caccia. Si tenevano entrambi nascosti dietro ripari occasionali, ma l'uno sapeva della presenza dell'altro per essersi scambiati qualche parola ed a motivo, deve aggiungersi, dei colpi esplosi.

Ad un certo momento accade che Forcellini, esploso un colpo, esce dal riparo per raccogliere il selvatico abbattuto; allorché si trova chinato a terra, viene raggiunto dalla rosata di pallini esplosa dall'arma di P.. Quest'ultimo, lo precisa egli stesso in udienza, aveva sparato ad una tortora che volava ad un metro e mezzo dal suolo: aveva pertanto sparato ad altezza d'uomo ("tenendo l'arma all'incirca parallela al terreno") come egli stesso ammette.

Forcellini riportava gravi lesioni, decritte in atti, dalle quali residua danno permanente all'occhio sinistro, la cui acuità visiva risulta ridotta a semplice percezione luminosa (cfr. Relazione tecnica di parte a firma del Dr. Donatella Rossi).

P. è tratto a giudizio penale sommario per rispondere a titolo di colpa delle lesioni patite da Forcellini.

Questi i fatti. Sulla base di questi fatti il Tribunale deve dichiarare la responsabilità dell'imputato poiché, senza alcun dubbio, si comporta in modo negligente e gravemente imprudente il cacciatore che spara ad altezza d'uomo senza prima accertarsi che non vi siano persone nel campo di portata utile dell'arma. Portata utile è un concetto relativo al tipo e al calibro dell'arma, al tipo e alle dimensioni dei proiettili; ed è cosa assai diversa dalla gittata. È nozione tecnica, ma estremamente semplice ed intuitiva, di cui ogni cacciatore deve essere in possesso. In parole semplici, portata utile di un'arma è la misura dello spazio entro il quale

179 Confronta Sent. G.d.A. 13.08.1984 n. 81, Proc. Pen. N. 2161 Anno 1983 (110).

il proiettile conserva potere di uccidere o ferire. Le lesioni riportate da Forcellini stanno a significare ch'egli si trovava nella portata utile dell'arma di P., nella direzione dell'arma stessa.

L'imputato porta a propria giustificazione il fatto di non aver visto Forcellini: ma ciò sembra ovvio, poiché non è neppure pensabile che un cacciatore possa sparare in direzione di un altro cacciatore che si trovi in zona compresa nella portata utile dell'arma, avendone constatata la presenza. Dunque P. spara senza aver visto Forcellini, ma spara ad altezza d'uomo senza essersi prima accertato che al di là della vegetazione non vi siano altre persone. Aggiungiamo che era sufficiente, per evitare il sinistro, che P. lasciasse volare il selvatico fino a zona scoperta: ove ciò non fosse possibile, se cioè il selvatico fuggiva a volo radente in zona costantemente coperta, prudenza imponeva di rinunciare al tiro.

Aggiunge gravità all'episodio, e quindi alla colpa dell'imputato, la consapevolezza in quest'ultimo della presenza di altro cacciatore in zona assai prossima.

Un'ultima considerazione: non torna applicabile al caso l'esimente di cui all'art. 44 del codice penale: non solo perché la caccia non è una gara sportiva ma soprattutto perché, come dianzi detto, l'imputato non ha osservato quelle che sono le più elementari regole tecniche dell'esercizio venatorio, oltre che regole di prudenza e di rispetto dell'altrui incolumità. (...).

283

24 Agosto 1984 n. 84

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 243 Anno 1984

Appropriazione indebita aggravata (artt. 197 e 90, 1° comma, n. 2 c.p.)

Appropriazione indebita - Malversazione.

Rientra nella fattispecie dell'appropriazione indebita, e non in quella della malversazione, la sottrazione di beni che il pubblico ufficiale possiede in ragione delle proprie funzioni e poteri, senza che ciò comporti una distorsione o quantomeno una deviazione delle funzioni o dei poteri medesimi.

284

24 Agosto 1984 n. 110

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 3108 Anno 1983

Abuso continuato di autorità (artt. 50 e 376 c.p.)

Abuso d'autorità - Condotta incriminata - Dolo - Inerzia della pubblica amministrazione.

L'art. 376 c.p. non precisa modalità e caratteristiche della condotta incriminata: l'abuso d'autorità deve consistere in una attività qualificata soltanto dall'impiego di poteri inerenti alle funzioni di pubblico ufficiale per fini diversi da quelli per cui sono attribuiti. Non si richiede, inoltre, il raggiungimento o conseguimento del risultato, né che la pubblica amministrazione abbia subito un pregiudizio, essendo sufficiente il mero intento.

Il dolo, oltre alla volontà di porre in essere l'azione, esige la consapevolezza di adoperare poteri inerenti alla funzione pubblica allo scopo di commettere un fatto che non rientra negli obiettivi della pubblica amministrazione, e cioè procurare a sé o ad altri un vantaggio, o recare ad altri un danno.

La situazione anomala determinata dalla colpevole inerzia di alcuni funzionari della pubblica amministrazione non elimina l'antigiuridicità della condotta.

(...) È opinione del giudicante che i fatti accertati realizzino pienamente l'ipotesi criminosa di abuso di autorità (art. 376 del codice penale), giungendo al limite di ben più gravi reati. L'art. 376 punisce il fatto del pubblico ufficiale che, in qualsiasi modo, abusa dei poteri inerenti alle sue funzioni allo scopo di procurare a se stesso o ad altri un vantaggio, ovvero per recare ad altri un danno: la norma non precisa modalità e caratteristiche della condotta incriminata, la quale pertanto deve consistere in una attività qualificata soltanto da abuso dei poteri inerenti alle funzioni di pubblico ufficiale. Ciò significa che il mezzo, mediante il quale si compie l'atto illegittimo, è costituito proprio dai poteri inerenti alle funzioni del pubblico funzionario, poteri che vengono impiegati per fini diversi da quelli per cui essi sono attribuiti. Inoltre, la legge non richiede il raggiungimento o conseguimento del risultato (il vantaggio, il danno), ma solo l'intento; non richiede che la pubblica amministrazione abbia a subire pregiudizio (la norma in realtà appresta tutela all'interesse collettivo al normale funzionamento della pubblica amministrazione, al corretto esercizio delle pubbliche funzioni, all'uso moderato dei poteri funzionali dei pubblici ufficiali). La natura giuridica dell'incriminazione è quella di un reato generico e tipicamente sussidiario (presupposto dell'abuso "innominato" di autorità è invero che il fatto commesso non sia previsto come reato da una particolare e specifica disposizione di legge).

Per tutto ciò - lo diciamo per avvicinare progressivamente la fatti-

specie astratta a quella concreta - l'elemento oggettivo del reato consiste nel compiere un fatto qualsiasi che implichi l'abuso (cioè l'uso distorto) dei rapporti inerenti al ruolo svolto presso la pubblica amministrazione. Secondo la dottrina (Antolisei) si ha abuso di potere allorché il pubblico ufficiale eccede dai limiti della sua competenza, agisce fuori dei casi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti, non osserva le norme o le formalità prescritte o le istruzioni che gli sono state date, infine quando impiega i suoi poteri per scopi diversi (sviamento di poteri). Il dolo, oltre alla volontà di porre in essere l'azione, esige la consapevolezza che essa implica un abuso di potere. In altre parole, per l'esistenza del dolo occorre la consapevolezza di adoperare poteri inerenti alla funzione pubblica allo scopo di commettere un fatto che non rientra negli obiettivi della pubblica amministrazione, e cioè procurare a sé o ad altri un vantaggio, o recare ad altri un danno, ingiusti.

Ora, B. è pubblico ufficiale: per quanto riguarda i tempi lavorativi attribuiti, contro la verità, e perciò abusivamente, ad alcuni operai dipendenti, è proprio la sua funzione di certificazione che viene in evidenza (cfr. art. 149 n. 6 del codice penale). Ed è un fatto certo ch'egli come pubblico ufficiale ha procurato di avere e tenere a propria disposizione, senza controllo alcuno, attrezzi ed in genere materiali dello Stato: col vantaggio di poterne fare uso ed anche (per alcuni materiali "minuti") vero e proprio consumo. E' un fatto ch'egli si è appropriato direttamente di cose della pubblica amministrazione (episodio degli arredi dell'ex ospedale, per quanto destinati alla discarica, se destinati alla discarica). Infine è un fatto certo ch'egli ha procurato ad altri (gli operai dei quali si è detto) il vantaggio decisamente ingiusto di percepire retribuzione non dovuta. Tutto ciò quando le leggi, i regolamenti, le disposizioni e le istruzioni ricevute, lungi dal consentire, espressamente vietano quei fatti e quei comportamenti.

Con intelligenza e abilità il difensore, fin dall'inizio del processo, ha inteso dimostrare che B. agiva secondo una prassi assai diffusa, cercando di dare a questa prassi valore scriminante. Due osservazioni al riguardo: si osserva in primo luogo come l'asserita prassi in realtà non sia che una cattiva abitudine, solo parzialmente ammessa da alcuni assistenti da tempo in pensione (sottratti perciò all'azione disciplinare ed in concreto anche a quella penale), ammessa e nel contesto negata dai direttori di cantiere (i quali dicono che certe cose essi non le hanno mai autorizzate). Ma quello che più ci preme dire è questo: una situazione anomala determinata dalla colpevole inerzia della pubblica amministrazione (o meglio di alcuni funzionari) non può essere assunta come metro di legittimità e regola generale. Assolvere l'imputato per i motivi avanzati dalla difesa vorrebbe dire applicare il diritto in senso inverso a

quello naturale, e legittimare la sopraffazione dei poteri di fatto su quelli legali.

Accertata dunque la qualifica di pubblico ufficiale spettante a B.; constatato l'uso distorto dei propri pubblici poteri da parte del medesimo B., per avere egli posto in essere fatti e comportamenti non rientranti nelle sue funzioni e contrari ai suoi doveri di pubblico funzionario, contrari altresì a leggi, regolamenti, disposizioni amministrative; preso atto che in tal modo egli ha procurato a se stesso un vantaggio certo anche se non particolarmente rimarchevole, ad altri un vantaggio altrettanto certo e di non trascurabile valore; ritenuto che tali vantaggi appaiono ingiusti perché non dovuti, non di spettanza, non moralmente accettabili; poiché, in definitiva, risulta realizzata l'ipotesi colpita dall'art. 376 del codice penale, B. deve essere dichiarato colpevole del reato a lui ascritto in rubrica, per i fatti e con le modalità pure in rubrica indicati.

L'art. 376 del codice penale commina per il misfatto di abuso generico di autorità la pena della prigionia di primo grado o, in alternativa, la pena della multa a giorni di terzo grado; ma all'una oppure all'altra pena si aggiunge obbligatoriamente l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici. B. non ha precedenti penali specifici ed il suo reato non può obiettivamente considerarsi grave (così riassumendo le molte ragioni portate avanti dal difensore che, irrilevanti nel giudizio di responsabilità, possono tuttavia aver peso nel giudizio sulla gravità del reato e sulla personalità del colpevole ex artt. 88 e 89 del codice). (...).

285

14 Dicembre 1984 n. 128

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 14 Anno 1984

Lesioni colpose aggravate (artt. 32 e 164, in rel. all'art. 163 c.p.)

Guida a velocità pericolosa (art. 5 della Legge 06.03.1922 n. 13 e art. 4 rel. Reg., art. 12, lett. a, della Legge 17.03.1964 n. 12)

Lesione colposa - Circolazione stradale - Ore notturne - Obblighi del conducente - Obblighi del pedone - Lato di percorrenza del pedone.

Il conducente di veicoli a motore durante le ore notturne deve osservare tutte le cautele imposte dall'efficienza degli strumenti luminosi del mezzo di cui dispone, dalla natura e dall'andamento della strada, nonché dal grado di visibilità consentito dall'illuminazione pubblica.

Nessuna norma impone al pedone di utilizzare segnali luminosi nelle ore notturne.

Nessuna norma obbliga il pedone a tenere il lato sinistro della strada¹⁸⁰.

286

8 Febbraio 1985 n. 9

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1164 Anno 1984

Introduzione di merce senza bolla di accompagnamento (artt. 1, 2 e 14 Decr. 29.12.1978 n. 62)

Evasione delle imposte sulle importazioni (artt. 1, 2 e 27 Legge 22.12.1972 n. 40)

Fabbricazione e contrabbando di beni in frode al pubblico erario (art. 388 c.p.)

Introduzione di merce senza bolla di accompagnamento - Evasione delle imposte sulle importazioni - Natura contravvenzionale - Fabbricazione e contrabbando di beni in frode al pubblico erario - Reati contravvenzionali previsti da leggi speciali.

Il reato previsto dagli artt. 1, 2 e 14 del Decreto 29.12.1978 n.62 ("Introduzione di merce senza bolla di accompagnamento"), al pari di quello di cui agli artt. 1, 2 e 27 della Legge 22.12.1972 n. 40 ("Evasione delle imposte sulle importazioni"), è punibile, avendo natura contravvenzionale, tanto a titolo di dolo quanto a titolo di colpa.

Il reato di cui all'art. 388 c.p. ("Fabbricazione e contrabbando di beni in frode del pubblico erario") concorre con le contravvenzioni previste dalle leggi speciali qualora i fatti - per la loro dimensione oggettiva, per la natura delle cose importate, per la qualifica professionale dell'imputato, per il complesso disegno criminoso che possa ravvisarsi - costituiscono intenzionale e preordinata frode del pubblico erario¹⁸¹.

(...) D.M. protesta la propria buona fede, asserendo di essersi trovato per caso a San Marino (in viaggio verso Palermo decideva una deviazione fin qui solo per salutare un conoscente e pernottare), e comunque escludendo qualsiasi scopo commerciale relativo alla merce in questione. Questa circostanza attiene al dolo od elemento morale dei diversi reati ascritti all'imputato. Ma non può assumere rilievo scriminante per

180 Conf. Sent. G.d.A. 14.03.1988 n. 28, Proc. Pen. N. 1236 Anno 1987. Confronta Sent. G.d.A. 23.05.1985 n. 73, Proc. Pen. N. 14 Anno 1984 (114).

181 Conf. Sent. C.d.L. 22.02.1985 n. 91, Proc. Pen. N. 1540 Anno 1984.

il primo e per il secondo di tali reati che, avendo natura contravvenzionale, sono punibili tanto a titolo di dolo quanto per semplice colpa. Se ne può tutt'al più tener conto nella determinazione in concreto della pena.

La situazione esposta dall'imputato - scarsamente credibile sul piano morale, ma non contraddetta su quello processuale da specifiche prove in contrario - rileva invece quanto al terzo capo, così da suggerire una pronuncia assolutoria con formula dubitativa, specificandosi che la carenza di prove attiene all'elemento psicologico del reato. È infatti orientamento consolidato di questo Tribunale non procedere ex art. 388 del codice penale ogni qualvolta risulti l'introduzione nel territorio della Repubblica di beni soggetti a imposte indirette (cfr. Relazione illustrativa) in evasione dei tributi e tornino perciò applicabili le sanzioni previste dalle leggi speciali. Oltre a queste ultime, si applicano le sanzioni previste dall'art. 388 quando i fatti - per la loro dimensione oggettiva, per la natura delle cose importate, per la qualifica professionale dell'imputato (ad esempio, commerciante sammarinese), per il complesso disegno criminoso che possa ravvisarsi - lasciano intravedere quella frode del pubblico erario, intenzionale e preordinata, che rappresenta elemento essenziale della fattispecie prevista e punita dall'art. 388. Nel caso particolare, alla luce di quanto ora esposto, sembra sufficiente l'applicazione delle leggi speciali e delle sanzioni comminate dalle stesse. (...).

287

8 Febbraio 1985 n. 129

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1601 Anno 1983

Truffa (art. 204 c.p.)

Truffa - Art. 204, 4° comma, c.p. - Dissimulazione del proprio stato d'insolvenza.

L'ipotesi attenuata di truffa di cui al penultimo comma dell'art. 204 c.p. ricorre allorché i raggiri ed artifici abbiano avuto di mira la semplice dissimulazione della propria incapacità economica di provvedere al pagamento.

L'istruttoria preliminare ha posto chiaramente in evidenza che nel gennaio 1983 M.M., in San Marino, ebbe ad ordinare a Giuseppe Legnani una partita di merce consistente in 1.500 pantaloni, per il prezzo totale di lire 21.600.000. Nello stesso mese M. riceveva in consegna la merce, regolarmente fatturata, trascurando però di provvedere ai pa-

gamenti convenuti. O meglio, facendo fronte ai propri impegni mediante emissione o girata di assegni irregolari.

Nella sua querela, Legnani metteva in evidenza molteplici elementi di truffa: M. si era spacciato per commerciante in generi di abbigliamento, cosa non rispondente al vero; mostrò di disporre di una sede commerciale, ed anche questa circostanza è priva di fondamento; che la merce acquistata fu da M. rivenduta sottocosto, in particolare £ 6.000 al paio contro £ 14.000; che uno degli assegni dati in pagamento venne protestato addirittura per "conto estinto".

Conviene dire subito che questi elementi conferiscono ai fatti posti in essere da M. la struttura e i contenuti oggettivi della truffa, esclusa la semplice inadempienza contrattuale, esclusa altresì l'ipotesi attenuata di truffa di cui al penultimo e all'ultimo comma dell'art. 204 c.p.. Tale ipotesi, infatti, ricorre solo allorché i raggiri e artifici hanno avuto di mira la semplice dissimulazione della propria incapacità economica di provvedere al pagamento; ricorre invece l'ipotesi piena quando l'agente fa ricorso a titoli di credito irregolari, conoscendone l'irregolarità, come senza alcun dubbio è il caso del titolo protestato per conto estinto.

Lo stesso protesto per mancanza di fondi rappresenta in sé fatto delittuoso, e perciò conferisce alla truffa quell'elemento in più che consente di escludere l'ipotesi attenuata.

Questo, come si è detto, vale dal punto di vista oggettivo. Nel caso di specie può tuttavia ritenersi una certa e non irrilevante carenza di prove quanto all'elemento soggettivo del reato. Lo stesso querelante e denunciante, che è stato risarcito del danno, ha rilasciato dichiarazione ampiamente liberatoria, ed ha trascurato di presentarsi in giudizio per rendere chiare, in contraddittorio con l'imputato, le varie fasi e le distinte circostanze della truffa, in particolar modo, il complesso dei rapporti avuti con M.. In definitiva, manca prova esatta dell'atteggiamento psicologico col quale l'imputato ebbe a stipulare il contratto e a seguirne, per quanto a lui competeva, la sorte.

Tutto ciò si traduce nella possibilità e convenienza di mandare assolto M.M. perché non risulta abbastanza che sia colpevole, respinta peraltro ogni ipotesi di derubricazione.

Art. 244 c.p. - Uso personale - Modesta quantità.

L'ordinamento sammarinese non conosce l'ipotesi di non applicazione della pena per detenzione di sostanze stupefacenti ad uso personale¹⁸².

Non devono ugualmente ritenersi consentite riduzioni di pena quando la sostanza stupefacente sia introdotta, detenuta, fornita in modeste quantità.

289

22 Marzo 1985 n. 57

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1684 Anno 1984

Distrazione di oggetti sequestrati (art. 210 c.p.)

Distrazione di oggetti pignorati o sequestrati - Inosservanza di obblighi civili imposti dal giudice - Rapporto - Principio di specialità.

L'ipotetico concorso di norme tra il reato di "Distrazione di oggetti pignorati o sequestrati" (art. 210 c.p.) e il reato di "Inosservanza di obblighi civili imposti dal giudice" (art. 366 c.p.) trova soluzione nel carattere di specialità che possiede il primo rispetto al secondo.

290

15 Aprile 1985 n. 86

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 490 Anno 1984

Danneggiamento (art. 203 c.p.)

Ubriachezza (art. 281 c.p.)

Rissa (art. 290 c.p.)

Lesione personale (art. 155 c.p.)

Eventi aggravatori (art. 156 c.p.)

Concorso di persona (art. 73 c.p.)

Rissa - Concorso con il reato di lesione personale - Dolo eventuale.

Il reato di rissa concorre con quello di lesione personale in quanto la norma che lo prevede non contiene la circostanza aggravante relativa all'ipotesi in cui, in conseguenza della rissa, taluno riporti lesioni personali.

Il misfatto di cui all'art. 290 c.p. ammette il dolo eventuale, perché chi partecipa ad una rissa accetta il rischio del danno fisico che può derivare ad altri.

182 Contra Sent. G.d.A. 29.07.1985 n. 96, Proc. Pen. N. 30 Anno 1985 (117).

(...) La norma sammarinese concernente la rissa (art. 290 del codice penale) prevede come circostanza particolare di aggravamento l'uso di un'arma propria o impropria e comunque di mezzi atti ad offendere, non prevede invece ipotesi di aggravamento per il caso che nella rissa taluno riporti lesioni personali (come invece è nel codice penale italiano, al secondo comma dell'art. 588). Conseguenza da ciò che se taluna delle persone che partecipano alla rissa, o che comunque intervengono in essa, riporta ferite, ciò, in presenza degli altri elementi essenziali del reato, dà luogo ad autonomo misfatto di lesioni in concorso con quello di rissa. Si è dunque cercato di vedere se, nel caso specifico, ricorrevano gli altri estremi del reato ed in particolar modo l'elemento psicologico del dolo; e si è ritenuto di dare risposta affermativa, non tanto per le dichiarazioni rese da Stefanelli (contraddette dagli altri interessati, comunque troppo perentorie: Stefanelli era steso a terra tenendo sotto di sé M. e, girando la testa all'indietro, avrebbe visto R. che lo colpiva; ma ciò è poco credibile, nel trambusto della rissa, tanto più che per altre versioni sembra che tutti e tre fossero finiti a terra) quanto piuttosto utilizzando il concetto di dolo eventuale (chi partecipa ad una rissa accetta il rischio del danno fisico che ne può derivare ad altri), e quello di partecipazione (in base al quale soggiacciono a pena tutti coloro che, in qualsiasi modo, hanno partecipato alla commissione di un fatto previsto come misfatto). Ancora in tema di rissa, si può aggiungere che il codice penale italiano inquadra il reato fra i delitti contro la persona, il codice sammarinese fra quelli contro l'ordine pubblico: il che fornisce ragione del diversificarsi delle ipotesi di aggravamento. (...).

291

3 Maggio 1985 n. 39

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 19 Anno 1985

Abuso di autorità (art. 376 c.p.)

Abuso di autorità - Pubblico ufficiale.

L'addetto all'attività di polizia mortuaria, considerata la funzione amministrativa ad essa insita, assume la qualifica di pubblico ufficiale.

292

3 Maggio 1985 n. 143

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1994 Anno 1984

Guida senza patente (art. 2, 10° comma, Legge 17.03.1964 n.12)

Guida senza patente - Sospensione della patente.

È responsabile del reato di guida senza patente, al pari di chi si trovi a condurre senza aver mai conseguito la relativa autorizzazione, chiunque venga sorpreso alla guida di un veicolo successivamente alla sospensione dell'abilitazione a condurre.

293

31 Maggio 1985 n. 66

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1037 Anno 1984

Prodotti e opere dell'ingegno con segni atti ad ingannare (art. 309 c.p.)

Prodotti e opere dell'ingegno con segni atti ad ingannare - Dolo.

Sulla base di un accertamento del 27 luglio 1984, il 6 agosto il Comando di Polizia segnalava di aver disposto, a carico e presso l'esercizio di A. B. in San Marino, il "fermo cautelativo" di 846 bottiglie da due litri ciascuna, contenenti un liquore reclamizzato come whisky, ma privo delle caratteristiche merceologiche previste. Un campione del prodotto veniva sottoposto ad analisi presso il laboratorio d'igiene e profilassi dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Conviene precisare che la pubblicizzazione come whisky del prodotto in questione non è contenuta sulla tradizionale etichetta, bensì su di un cartellino applicato ad una bottiglia posta in mostra all'esterno dell'esercizio (allegato n.1 al rapporto di Polizia, recante la scritta "Whisky - San Marino - Imported") e su di una lavagnetta collocata lì accanto, in aderenza al muro (allegato n. 2, "Whisky, Lt. 2 - £.10.000"), sull'etichetta della bottiglia esposta compare la scritta "Black Label Thony's". In conseguenza di ciò, la Polizia Civile procedeva al fermo di tutte le bottiglie recanti l'etichetta "Black Label Thony's" rinvenute presso l'esercizio di B.. Costui, interrogato dagli agenti di Polizia Civile, dava atto della regolarità dell'accertamento, ammetteva trattarsi di miscela "composta da liquore secco, acquavite di cereali, zucchero e aromi naturali", con gusto "tipo whisky".

Veniva instaurato procedimento penale sommario, nel corso del quale si autorizzava la revoca del fermo cautelativo previo versamento di una cauzione di lire 500.000, veniva acquisito il conclusivo rapporto di denuncia (26/28 dicembre 1984), che fra i documenti allegati riporta anche copia della fattura relativa all'acquisto da parte di B. del prodotto in

questione per il complessivo importo di oltre 6 milioni di lire.

Con decreto 31 gennaio 1985 B. era chiamato in giudizio per rispondere, in relazione ai fatti accertati, del misfatto previsto e punito dall'art. 309 del codice penale: per aver egli posto in commercio prodotti industriali con nome e segni atti ad ingannare sulla qualità e sulla composizione dei prodotti medesimi.

All'udienza dibattimentale l'imputato riconosce l'addebito ammettendo che "il prodotto reclamizzato come whisky in realtà non è tale... ha il gusto di whisky". Aggiunge di essere stato convinto di poter reclamizzare come whisky quel liquore, e ancora una volta riconosce per esatto l'accertamento della Polizia Civile a proposito di nomi, segni e mezzi pubblicitari usati. Tant'è che il difensore conclude chiedendo egli stesso la condanna dell'imputato con applicazione, tuttavia, fra quelle previste in alternativa dalla legge, della pena meno grave, cioè della multa a lire, contenuta nel minimo (lire 200.000 ex art. 84 del codice penale). Sostanzialmente aderente alla richiesta del difensore è quella del Procuratore del Fisco (multa a lire per lire 350.000).

Non vi sono dunque questioni sull'esistenza del reato e quindi sulla corrispondenza fra la fattispecie concreta accertata dall'autorità di polizia e la fattispecie astratta contemplata dall'art. 309 del codice; neppure vi è questione sulla penale responsabilità e concreta punibilità dell'imputato. Dunque il fatto sussiste e costituisce reato, l'imputato lo ha commesso ed è soggetto a pena.

Quanto alla natura della pena da applicarsi, il Commissario della Legge concorda col difensore e col Procuratore del Fisco: l'art. 309 commina in alternativa la pena della prigionia di secondo grado o la multa a lire. Si può optare senz'altro per quest'ultima e meno grave (si veda l'ordine per gravità delle pene di cui all'art. 80) sanzione, ma la multa a lire può e deve applicarsi nella sua massima estensione di lire 3 milioni (art. 84 del codice).

Infatti: la confessione resa dall'imputato e l'adesione ad essa del difensore non possono far dimenticare la gravità obiettiva del fatto commesso da B. che, in buona sostanza, ha posto in commercio come whisky un prodotto del tutto diverso per origine, provenienza, qualità e composizione, dal liquore denominato whisky, così realizzando l'ipotesi criminosa configurata dall'art. 309 in tutta la sua estensione e in tutte le sue componenti. Si può invero commettere il reato in questione usando segni ingannevoli sull'origine, oppure segni ingannevoli sulla provenienza, oppure sulla qualità o infine sulla composizione del prodotto, ragion per cui è senz'altro più grave il fatto di chi usa segni ingannevoli tanto sull'origine e provenienza (il whisky non può essere liquore prodotto in Italia), quanto sulla qualità (nel nostro caso manca nel modo più

assoluto la qualità tipica del whisky) ed anche sulla composizione organolettica. Se si è ritenuto di applicare la pena pecuniaria anziché quella detentiva è, dunque, non per minore o scarsa gravità del fatto in sé, ma unicamente in virtù del carattere piuttosto improvvisato e grossolano della reclamizzazione ingannevole posta in atto da B.: il quale ha fatto ricorso ad un'etichetta quanto mai equivoca (nella quale sono usati termini in lingua inglese tipici del whisky ed impiegati di norma per la denominazione di questo prodotto), ma non proprio mendace; il mendacio e la frode commerciale essendo invece affidati e contenuti nel cartellino applicato alla bottiglia e nella lavagnetta, l'uno e l'altro scritti a mano.

Ma se questi sono elementi sufficienti per far ricorso alla pena pecuniaria in luogo della prigionia di secondo grado, nell'uso del potere discrezionale spettante al giudice nell'applicazione della pena della multa a lire (fra il minimo e il massimo), torna ad assumere rilievo l'oggettiva gravità del fatto, deducibile, come già si è detto, dalla più ampia realizzazione di tutte le ipotesi criminose contenute nella previsione dell'art. 309. Così come non può trascurarsi il fatto della chiara e assolutamente non equivoca denominazione di "whisky" di cui B. ha fatto uso, circostanza questa più che sufficiente per realizzare una vera e propria frode in commercio.

Da ultimo non può trascurarsi l'esistenza, a carico di B. di precedenti penali specifici in materia di commercio, e di commercio turistico in particolare. Rilevamenti statistici eseguiti di recente dall'Ufficio del Casellario Giudiziale mettono in evidenza questa circostanza: soltanto pochi fra i molti operatori del settore commerciale turistico commettono violazione delle leggi in materia, queste violazioni reiterando più volte. In questo modo, è opinione dello scrivente, quei pochi operatori scorretti finiscono per degradare il settore commerciale turistico sammarinese, inquinando per esasperato egoismo un bene che appartiene alla collettività e che è comune a tutti, vale a dire il buon nome e l'immagine stessa di San Marino. Conviene pertanto che organi di polizia ed autorità giudiziaria svolgano fino in fondo il proprio dovere: in questo come in tutti i casi consimili.

Sono queste le ragioni per le quali il Commissario della Legge, in parziale difformità da quanto richiesto dal Procuratore del Fisco, ritiene di giustizia applicare la pena pecuniaria nella sua massima estensione. (...).

Proc. Pen. N. 3230 Anno 1983

Vendita di prodotti non genuini (art. 310 c.p.)

Vendita di carni alterate e prive di bolli di macellazione (artt. 44, 7° e 8° comma, 47, 51, 56, 57, 183 e 185 Decreto 21.01.1954 n. 3)

Vendita di prodotti non genuini - Carne alterata - Concorso formale dei reati previsti dal Regolamento d'Igiene.

(...) Ma la condotta riferibile a R. - aver detenuto per la vendita (le norme del Regolamento d'Igiene sopra citate ed altre norme dell'ordinamento sammarinese, per esempio quelle della legge a tutela dell'olio d'oliva, stabiliscono che la detenzione in locali o spacci di pubblica vendita, ed anche nelle annesse zone di deposito o di conservazione equivale a detenzione a scopo di vendita e all'effettiva commercializzazione), - realizza altresì l'ipotesi prevista e punita dall'art. 310 del codice penale, a tenore del quale è punito chiunque detiene per la vendita o mette in circolazione prodotti non genuini. Illustra la Relazione, al paragrafo XXXVII, che la norma è volta a tutelare il consumatore contro le frodi che si perpetrano nell'esercizio del commercio: mentre con l'art. 309 si è inteso reprimere la frode commerciale riguardante il marchio o il segno distintivo del prodotto, con l'art. 310 si è voluto colpire la frode concernente la sostanza del prodotto. Saggiunge la Relazione che non genuine sono le merci che hanno subito un'alterazione nell'essenza o composizione. Pecca pertanto di semplicismo la teoria esposta dal difensore secondo la quale, se ben interpretiamo, non genuino è il prodotto posto in commercio con denominazione o qualificazione diversa (ad esempio, manzo invece che vitello). Ad ogni modo, sembra a noi che dalla Relazione emerga con chiarezza che non genuina è la carne, ed in genere, la merce che ha subito un'alterazione nella sua essenza, e non vi è dubbio che la carne concotta è carne che ha subito un'alterazione in conseguenza della malattia dell'animale. È quindi carne "alterata", come correttamente ha precisato il dr. Maurizio Berardi.

Ci si deve ora chiedere se l'applicazione del Regolamento d'Igiene per detenzione ai fini di commercio di carne alterata escluda l'applicazione dell'art. 310 del codice penale per detenzione a fini di commercio di prodotti non genuini. Non riteniamo che così sia, poiché diverso è lo scopo, diversa è la tutela approntata dalle due norme, come dimostra la collocazione dell'art. 310 fra i misfatti contro l'economia pubblica. In altre parole, la normativa del Regolamento d'Igiene mira a tutelare la salute dei singoli acquirenti e potenziali consumatori, la normativa del codice penale mira a salvaguardare l'economia pubblica, imponendo correttezza e lealtà nel commercio, come chiarisce la Relazione e come

dimostra il fatto che in altra parte del codice (Titolo III del Libro II) è tutelata la salute pubblica. Con ciò si vuol dire che nella fattispecie ricorre l'ipotesi di concorso formale di reati, che si ha quando con un unico comportamento si violano più disposizioni della legge penale e si commettono in definitiva più reati. In altre parole, alla valutazione giuridico-penale del fatto commesso da R. concorrono varie norme incriminatrici (Antolisei) le quali soltanto nel loro insieme ne esauriscono in ogni direzione, e cioè in tutta l'estensione, il contenuto antiggiuridico.

Possiamo così concludere affermando la penale responsabilità dell'imputato in ordine ad ambedue i reati a lui ascritti, in conseguenza del fatto accertato di aver egli detenuto a fine di commercio carne priva dei bolli prescritti, alterata, non genuina, non ammissibile al consumo. Ciò in riferimento alla mezzena di vitello, escluso il rilievo ai fini del giudizio della salsiccia e del macinato. (...).

295

31 Maggio 1985 n. 85

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1259 Anno 1984

Ragion fattasi (art. 367 c.p.)

Ragion fattasi - Modifica dello stato dei luoghi.

Per la consumazione del misfatto di "ragion fattasi" è sufficiente il compimento di un atto materiale, anche modesto, che modifichi lo stato dei luoghi senza che sia necessaria la conclusione dell'opera intrapresa ed il conseguimento dello scopo dell'agente.

(...) Dai fatti, così come risulta dalle carte processuali, emerge la penale responsabilità dell'imputato. Del tutto priva di fondamento la richiesta del difensore di considerare B. colpevole di un reato rimasto alla fase del tentativo e di applicargli, fra quelle previste in alternativa, la pena della multa a giorni.

Bisogna, infatti, considerare che a B. sono stati ascritti, a titolo di misfatto ex art. 367 del codice penale, soltanto i comportamenti che hanno dato vita all'episodio del 19 giugno 1984, in qualche modo aggravati dalla inosservanza di "ripetute ammonizioni e diffide della forza pubblica", rilevante nel giudizio sulla gravità del reato ex art. 88 n. 1 (modalità dell'azione) e n. 3 (intensità del dolo) del codice penale. E ciò superando, per ragioni meramente equitative, l'esigenza formale di contestare a B. la continuazione del medesimo reato dal 5 al 19 giugno 1984, ex art. 50.

Questo particolare aspetto del caso dimostra due cose: in primo luogo, l'assoluta mancanza di buona fede in B. il 19 giugno (dal momento che per analoghi interventi precedenti egli era stato già diffidato ed ammonito dalla forza pubblica); dimostra, in secondo luogo, che non di semplice tentativo si tratta perché, ripetiamo, dal punto di vista formale la condotta di B. è giunta a realizzare pienamente il misfatto anche il 5 ed anche il 6 giugno, oltre che e più gravemente il 19 dello stesso mese.

Ancora sul tentativo: la norma incriminatrice non richiede che, per considerarsi la consumazione del misfatto, sia raggiunto il proposito dell'agente (nel caso nostro, l'abbattimento di tutto il muro); richiede soltanto atti concreti di modifica dello stato dei luoghi (altra cosa, che qui non interessa, è l'uso di violenza o inganno contro le persone) ispirati dalla pretesa di vantare un diritto, e capaci quindi di realizzare il concetto di "farsi ragione da se medesimo". In altre parole, ogni atto materiale, ogni modificazione dello stato dei luoghi, anche la più modesta, realizza il reato consumato poiché, ripetiamo, la fattispecie astratta di cui all'art. 367 non presenta fra i suoi elementi essenziali il compimento, la conclusione dell'opera intrapresa ed il coronamento dell'intento o scopo dell'agente. In definitiva, basta il danneggiamento.

La norma incriminatrice richiede la verifica della possibilità di ricorrere al giudice: addirittura manda esente da pena chi commette il fatto nell'immediatezza ed in conseguenza della condotta arbitraria altrui, per evitarne gli effetti in suo danno (ultimo comma dell'art. 367).

Ebbene, in concreto: va esclusa, in via prioritaria ed in modo assoluto, la scriminante ora detta; va invece affermato che B. ha posto in essere gravi e determinanti immutazioni delle cose, poiché ha praticamente demolito quel muro (basta vedere le fotografie); egli non solo poteva agire in giudizio civile ed era consapevole di questa sua facoltà, ma aveva già adito il giudice civile; egli era stato più volte e formalmente ammonito a non farsi giustizia da solo: se una sostanziale buona fede può caso mai riconoscersi per il primo e il secondo episodio, dolo specifico e di particolare intensità ha ispirato senza alcun dubbio il terzo episodio. Qui viene in primo piano l'arroganza, la scarsa o nulla considerazione delle ragioni altrui, oltreché delle leggi e degli organismi dello Stato.

Di modo che, imputato solo per l'episodio del 19 giugno, B. deve considerarsi colpevole di reato consumato e particolarmente grave tanto dal punto di vista oggettivo (entità del fatto e del danno) quanto soggettivo (intensità del dolo), ai sensi e per gli effetti dell'art. 88 del codice penale. Proprio per questo il giudice è tenuto, e comunque ritiene opportuno, applicare, in luogo di quella pecuniaria, la pena detentiva. Questa può essere la prigionia di primo grado (da tre mesi a un anno), o

l'arresto di secondo grado (da quindici giorni a due mesi): equa è la pena dell'arresto per due mesi col beneficio della sospensione condizionale per la durata di tre anni. (...).

296

14 Giugno 1985 n. 88

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1161 Anno 1984

Falsità ideologica in atti pubblici (art. 296 c.p.)

Falsità ideologica in atti pubblici - Falsa autenticazione di firma - Dolo - Uso di atti falsi - Dolo.

Integra il reato di falsità ideologica in atti pubblici la condotta del notaio che, nell'atto di autenticazione di firme, affermi, contrariamente al vero, di aver constatato di persona che esse erano state apposte in sua presenza, nonostante la genuinità delle firme stesse e nonostante che di tale genuinità il notaio sia rimasto convinto per via diversa dalla percezione visiva da lui falsamente attestata¹⁸³.

Nel reato di falsità ideologica in atti pubblici il dolo è in re ipsa e può escludersi solo per inidoneità dell'azione, quando il falso appaia del tutto irrilevante ai fini dell'esistenza o dell'efficacia o dell'interpretazione dell'atto notarile di autentica (falso superfluo o inutile)¹⁸⁴.

Il reato di uso di atti falsi richiede la piena consapevolezza del falso e la deliberata intenzione di fare uso dell'atto pur conoscendone la falsità¹⁸⁵.

(...) Prima di entrare nel merito della causa è opportuno confutare talune affermazioni dei difensori. Fra le altre cose è stato detto dai difensori, se bene interpretiamo, che il notaio V. ha fatto gli accertamenti che la legge sul referendum gli imponeva di fare, accertando e dichiarando la cittadinanza sammarinese dei firmatari, la loro iscrizione nelle liste elettorali della Repubblica, la maggiore età. Ma la legge non fa carico al notaio di un simile accertamento: la Legge 29 ottobre 1981 n. 82, istitutiva del referendum abrogativo, attribuisce al notaio (e in alternativa all'Ufficiale di Stato Civile o al Cancelliere del Tribunale) il compito di autenticare la firma dei presentatori (art. 4, ultimo comma), non di più e

183 Conf. Sent. G. App. 02.10.1985 n. 160, Proc. Pen. N. 1161 Anno 1984 (119).

184 Contra Sent. C.d.L. 31.10.1990 n. 125, Proc. Pen. N. 490 Anno 1990 (364).

185 Conf. Sent. C.d.L. 17.11.1989 n. 100, Proc. Pen. N. 4 Anno 1989.

non altro, e deve ritenersi che il controllo sulla idoneità a sottoscrivere la richiesta di referendum compete al Commissario della Legge insieme alla verifica dell'adempimento dell'avvenuta raccolta del numero minimo delle firme necessarie e della iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali, di cui al primo comma dell'art. 8 della medesima Legge. È stato detto inoltre che, nel caso in esame, il falso attiene ad una dichiarazione superflua, ad un elemento in più dell'autentica. Non è vero: il notaio V. ha concepito l'autenticazione di firma come semplice dichiarazione di firma apposta in sua presenza. Questa attestazione, risultata contraria al vero, non può essere definita superflua o un di più, in quanto, al contrario, rappresenta la base e l'essenza stessa dell'autenticazione. Ancora: si è detto dai difensori che si tratta di un falso innocuo, poichè non lede e non espone a pericolo alcun interesse, anche per il motivo che quelle firme sono autentiche. Neppure questo è vero: la legge richiede che le firme dei presentatori siano autenticate dal notaio o dall'Ufficiale di Stato Civile o dal Cancelliere del Tribunale. Le firme dunque debbono essere autenticate, e la legge non prevede forme equipollenti di attestazione. Se ne deduce che l'autenticazione delle firme rappresenta, non meno della genuinità delle sottoscrizioni, un elemento essenziale per attribuire esistenza giuridica alla volontà dei presentatori (per essere più chiari: la volontà politica di sottoporre una legge a referendum abrogativo assume rilevanza nell'ordinamento giuridico solo quando sia intervenuta valida autentica delle firme dei presentatori della richiesta), di modo che il falso ideologico che vizia l'autentica incide in realtà sulla funzionalità ed efficacia della richiesta di referendum, e finisce per violare l'interesse inerente all'effettivo e regolare svolgimento del referendum. Interesse collettivo e di indole costituzionale, e non pertinente alla sola sfera privata dei vari presentatori. In altre parole, la legge ha affidato al notaio il controllo su di un aspetto essenziale della procedura prevista per l'ammissione e lo svolgimento del referendum abrogativo: il controllo sulla genuinità delle firme. Questo controllo, nel caso specifico, è interamente mancato. A questo punto si può fare una ipotesi concreta: quale rimedio all'uso di firme apocriefe da parte di Teodoro Mularoni.

Non solo queste cose, è chiaro, hanno detto i difensori. Come risulterà nella procedura di appello subito avviata, essi sono intervenuti con ampi e approfonditi argomenti, motivazioni, citazioni di dottrina e giurisprudenza, per concludere, insieme al Procuratore del Fisco, chiedendo l'assoluzione del notaio V. perché il fatto a lui ascritto e da lui ammesso non costituisce reato (non sono state presentate istanze subordinate). Il nostro sarà al contrario un ragionamento del tutto elementare, a fondamento di una pronuncia di condanna.

Il ragionamento è questo. Chiamato a svolgere una tipica funzione

pubblica (l'atto di autentica è un atto pubblico proprio della funzione notarile), non priva di rilevanza sul piano istituzionale, ovverosia dei diritti dei cittadini e dell'ordinamento costituzionale sammarinese, nel concreto esercizio di questa funzione il notaio V. ha attestato come avvenuti in sua presenza fatti che in realtà non sono avvenuti in sua presenza; e quindi ha dichiarato il falso. La forma di autentica da lui usata (ripetiamo ancora una volta che il notaio V. ha inteso consacrare nel proprio atto, come avvenimento di cui egli stesso è stato testimone, l'apposizione in sua presenza di quelle firme, lasciando derivare da ciò che si tratta di firme autentiche), da una parte esclude il cosiddetto falso innocuo (che cioè colpisce e vizia un elemento non essenziale dell'atto di autentica), e impedisce di ritenere che l'attestazione di presenza attenga alla forma o modalità e non alla sostanza dell'atto, dall'altra parte ci consente di dire che egli ha speso la sua autorità di pubblico ufficiale per provare come veri fatti che veri non sono. Con tutto ciò non è soltanto venuto meno ai suoi doveri e alla funzione pubblica notarile, ha creato anche un vuoto nella applicazione in concreto di una legge di natura costituzionale e di interesse collettivo. A nulla rileva il fatto che il referendum non si è svolto per altri motivi. A nulla rileva il fatto che quelle firme siano autentiche.

Tradotto e sviluppato in termini giuridico-penali, prescindendo dall'aspetto etico e deontologico che sarà esaminato a suo tempo dal Consiglio dei XII, questo ragionamento si traduce così: nell'ipotesi che il notaio, nell'atto di autenticazione di firme, affermi, contrariamente al vero, di aver constatato di persona che esse sono apposte in sua presenza, sussiste la violazione dell'art. 296 del c.p., nonostante la genuinità delle firme stesse e nonostante che di tale genuinità il notaio sia rimasto convinto per via diversa dalla percezione visiva da lui falsamente attestata. Nella falsa attestazione da parte del notaio che una o più firme sono state apposte in sua presenza, quando l'attestazione ha lo scopo ed è l'unico mezzo, nell'economia dell'atto di autentica, per dimostrare e comprovare che esse sono state apposte da coloro che appaiono autori delle medesime, ricorre l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 296 citato. Di qui, come le parti hanno riconosciuto, il ricorso al rito sommario in luogo di quello ordinario. Infine: solo per le enunciazioni non richieste dalla natura dell'atto notarile la falsità è indifferente ai fini penali: non può dirsi così quando la falsità investe la sola essenziale dichiarazione resa nell'atto dal pubblico notaio.

Poche altre osservazioni: ragioni per ritenere nel caso in esame l'ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell'art. 296 si ricavano anche dalla Relazione illustrativa al codice penale (paragrafo XXXVI). Il do-
lo, per costante dottrina, è *in re ipsa*. Sul piano del diritto comparato

può osservarsi che in Italia la dottrina ed una giurisprudenza consolidata concordano nel ritenere l'illeicità penale del fatto del notaio che autentichi firme non apposte in sua presenza e, nella medesima fattispecie, l'esclusione di punibilità per inidoneità dell'azione solo quando il falso appaia del tutto irrilevante ai fini dell'esistenza o dell'efficacia o dell'interpretazione dell'atto notarile di autentica (falso superfluo o inutile).

Al termine dell'istruttoria il Commissario della Legge in sede inquirente non ha ritenuto che le prove raccolte offrissero sufficiente fondamento legale per contestare a Teodoro Mularoni il reato di cui all'art. 300 del codice penale. È parso invero inutile trarre a giudizio chi, in base allo svolgimento dei fatti, già appariva esente da responsabilità penale. Non vi è dubbio che Mularoni abbia fatto uso dell'atto di autentica viziato di falso, mancano tuttavia, per ritenere una perfetta corrispondenza fra il caso concreto e la fattispecie astratta, la piena consapevolezza del falso, la deliberata intenzione di far uso dell'atto pur conoscendone la falsità, ed anche l'intento di giungere al referendum senza osservare esattamente tutte le prescrizioni imposte dalla legge istitutiva. Mancano del resto la qualifica di pubblico ufficiale, la professionalità e l'esperienza specifica del ramo. Alla luce di queste considerazioni si è giudicato che Mularoni abbia agito in buona fede, fidandosi del notaio al quale, come lui ha detto e come il notaio ha confermato, ha consegnato il foglio con le firme autografe perché si provvedesse alla autenticazione delle medesime; qualche giorno dopo il notaio gli disse che il documento era pronto. Pertanto difetta l'elemento soggettivo del reato, che non può intendersi *in re ipsa*, per il quale non vi sono prove bastevoli. (...).

297

16 Dicembre 1985 n. 184

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 245 Anno 1984

Omicidio colposo aggravato (artt. 32 e 163, 1° e 2° comma, c.p.)

Macchine irregolari, non protette, né sicure (artt. 30, 39 e 146 Legge 02.07.1969 n. 40)

Parapetti irregolari (artt. 7, 13 e 23 Legge 02.07.1969 n. 40)

Inosservanza degli obblighi dei costruttori e commercianti di macchine industriali (artt. 6 e 147 Legge 02.07.1969 n. 40)

Omicidio colposo - Infortuni sul lavoro - Responsabilità del datore di lavoro - Responsabilità del costruttore e installatore di macchine - Costituzione di parte civile delle organizzazioni sindacali.

Concorre con il datore di lavoro, nel reato di omicidio colposo con-

seguito a violazione della normativa antinfortunistica sul lavoro (Legge 2 luglio 1969 n. 40), il costruttore ed installatore di impianti, macchine o parti di macchine non rispondenti alle prescrizioni di legge, per gli eventi di danno conseguenti al loro impiego.

È ammissibile la costituzione di parte civile delle organizzazioni sindacali sammarinesi nei procedimenti penali di omicidio colposo per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro¹⁸⁶.

(...) III - È un punto fermo nella perizia Ragazzini l'affermazione secondo la quale "la causa dell'incidente è da attribuirsi alla mancanza di protezione alla zona di imbocco dei cilindri accessibile a chi si trova sulla passerella". Non contraddetta, a nostro avviso, dalle difformi opinioni dei consulenti tecnici di parte e dei difensori, questa affermazione fornisce la chiave per risolvere i numerosi e complessi problemi concernenti la penale responsabilità degli imputati in ordine alle diverse ipotesi ad essi ascritte.

Conviene ricordare che, secondo l'art. 30 della legge 2 luglio 1969 n.40, "gli elementi delle macchine, quando possono arrecare danno ai lavoratori, devono essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza". A questa norma si riallaccia logicamente quella dell'art. 39: "quando gli organi lavoratori non protetti o non completamente protetti possono afferrare, trascinare o schiacciare e sono dotati di notevole inerzia, il dispositivo di arresto della macchina, oltre ad avere l'organo di comando a immediata portata delle mani o di altre parti del corpo del lavoratore, deve comprendere anche un efficace sistema di frenatura che consenta l'arresto nel più breve tempo possibile". Con ciò il sistema creato dalla legge è ben chiaro nelle sue diverse ipotesi: se una macchina presenta elementi od organi capaci di afferrare, trascinare, schiacciare e comunque recare danno fisico ai lavoratori, tali elementi od organi devono essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza; e quando, per ragioni tecniche, non sia possibile una protezione od una segregazione totale, e deve quindi farsi ricorso a dispositivi di sicurezza capaci di produrre l'arresto della macchina, tali dispositivi debbono avere non soltanto comandi a immediata portata di mano, ma anche un efficace sistema di frenatura che consenta l'arresto nel più breve tempo. La legge dunque prevede misure alternative di tutela dell'integrità fisica del lavoratore, e con ciò consente, accanto a situazioni di tutela integrale, soluzioni alternative e meno sicure: non consente però la mancanza

¹⁸⁶ Conf. Sent. G.d.A. 24.06.1986 n. 33, Proc. Pen. N. 245 Anno 1984.

assoluta di tutela, cioè l'organo non protetto o non completamente protetto e per di più sprovvisto di dispositivo di arresto con efficace sistema di frenatura.

Ora, nel caso nostro, si possono dire al riguardo molte cose. Lo stesso perito ing. Ragazzini fa notare la difficoltà di conciliare le esigenze tecnologiche di questo impianto con la necessità di realizzare adeguata protezione, installando i dispositivi di sicurezza. Si può dire inoltre - e bisogna pur dirlo - che l'Ispettorato del Lavoro, pur dettando prescrizioni circa la sicurezza dell'impianto, non ha dato prescrizioni intese ad evitare "la pericolosità che ha determinato l'infortunio" (relazione aggiuntiva, in allegato al verbale di sommarie informazioni del 12.04.1985): mancanza indubbiamente grave, grave errore di valutazione, ma non certo causa di giustificazione o di esonero dalla responsabilità per chi era tenuto al rispetto della legge. Queste e molte altre cose si possono dire, ma resta il fatto che quei due cilindri non erano sufficientemente protetti ed il meccanismo da essi rappresentato non era dotato di sistemi di arresto e congegni di frenatura.

Per giungere al punto focale della causa occorre un'altra considerazione. La legge di prevenzione degli infortuni sul lavoro detta norme concernenti il comportamento dei lavoratori, e norme riguardanti le macchine: così, ad esempio, vieta la pulizia degli elementi rotanti quand'essi siano in movimento (norma concernente il comportamento) ed impone, lo abbiamo appena detto, che gli elementi rotanti siano protetti (norma riguardante le macchine); dal combinato disposto di queste norme fra loro diverse discende la disciplina complessiva (per rimanere ai due esempi fatti: gli elementi rotanti devono essere protetti adeguatamente, le protezioni possono essere rimosse per eseguire la pulizia a patto che la macchina sia ferma); se quindi un uomo, addetto al funzionamento di una macchina munita di elementi rotanti, resta afferrato e ferito da quegli elementi, delle due l'una: o l'uomo ha compiuto manovre che non doveva compiere, oppure quegli elementi non erano sufficientemente protetti; se quegli elementi erano adeguatamente protetti, si dovrà cercare quale comportamento dell'uomo è riuscito ad eludere la protezione, ma se essi non erano in alcun modo protetti il fatto dell'uomo passa in secondo ordine, potrà ridurre ma non escludere la responsabilità del datore di lavoro.

Nel nostro caso nessun elemento dimostra o lascia solo supporre un comportamento antidoveroso della vittima, e perciò non vi è attenuazione per la colpa del datore di lavoro. Bollini si trovava su quella passerella - lo dice il perito d'ufficio contro le generiche affermazioni del consulente tecnico della "Cartiera Ciacci" - esattamente per svolgere il proprio compito nell'ambito del processo produttivo in corso: "in attesa

della cima". Non sappiamo altro, ma non ci occorre sapere altro: Bollini infatti si trovava sul posto di lavoro "a servizio" dei due cilindri, in zona operativa per rispondere ad esigenze operative.

Bisogna aggiungere che quel posto di lavoro risultava insicuro ed anzi estremamente pericoloso, non solo perché esposto all'azione dei cilindri ruotanti senza protezione, ma anche perché di per sé inadeguato ai fini della sicurezza, privo di parapetto, in condizioni tali da rendere insicuro il movimento e il transito delle persone, in contrasto quindi con le prescrizioni degli artt. 7, 13 e 23 della medesima legge 2 luglio 1969 n. 40.

L'impiego di personale in siffatte condizioni complessive di rischio incombente e continuo - in contrasto anche con le norme suggerite dalla tecnica del particolare settore, con le regole di comune esperienza e di ordinaria diligenza - finisce per dar vita ad un comportamento lesivo della dignità dei lavoratori dipendenti oltre che della loro sicurezza.

Tutto ciò si traduce in responsabilità penale del datore di lavoro per i reati contravvenzionali ed anche, a titolo di colpa generica e specifica grave, per la morte di Riccardo Bollini.

IV - Alla penale responsabilità del datore di lavoro - S.A. Cartiera Ciacci, in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante A.S. - si aggiunge quella del costruttore ed installatore dell'impianto: S.p.A. Officine Meccaniche Toschi, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante G.B.M.. Infatti, la legge 2 luglio 1969 n. 40 (art. 6) vieta non solo la costruzione in San Marino, ma anche la vendita, il noleggio, la concessione in uso, la installazione di impianti, di macchine o parti di macchine, di attrezzature, utensili ed apparecchi in genere "che non siano rispondenti alle norme della legge stessa". Alla mancata osservanza del divieto si ricollega la sanzione prevista in modo peculiare dall'art. 147 della legge 1969 n. 40 ed anche la responsabilità - concorrente con quella del datore di lavoro (art. 73 del codice penale) - per gli eventi di danno conseguenza dell'impiego degli impianti, delle macchine o parti di macchine, degli apparecchi non rispondenti alle prescrizioni di legge, a titolo di colpa particolarmente grave (art. 163, secondo comma, richiamato anche dall'art. 164 del codice penale).

Non può essere accolta l'osservazione del difensore dell'imputato M., e del consulente tecnico della stessa parte, che la fornitura dell'impianto risale ad epoca anteriore alla legge 2 luglio 1969 n. 40. È vero il contrario: dalle diverse relazioni dell'ing. Ragazzini, dal chiarimento fornito dallo stesso nell'udienza del 23.09.1985, dalle dichiarazioni rese in atti dai rappresentanti e difensori delle Officine Meccaniche Toschi allo scopo di individuare con esattezza il legale rappresentante della

Società nel "tempo del commesso reato", in maniera particolare da una lettera delle Officine Meccaniche Toschi ad una compagnia assicuratrice (lettera recante in data 28.08.1985, prodotta dalla difesa nel corso dell'udienza del 23.09.1985 insieme ad una fattura molto eloquente), si ricava che "la macchina in parola è stata fornita e montata in opera all'inizio dell'anno 1979", in esecuzione di un accordo contrattuale del 1978; ed emerge una situazione dei rapporti fra le due Società complessa ma assolutamente chiara: se il primitivo impianto risale addirittura al 1960, la fornitura delle parti di esso interessate al sinistro si colloca nel periodo 1975-1978, ed in quest'ultimo anno è stato commissionato (per essere fornito e posto in opera a cavallo fra il 1978 e il 1979, fatturato a fine gennaio 1979) quell'arrotolatore Pope di fondo macchina, che ha rappresentato la causa dell'incidente in cui perse la vita Bollini; altri aggiornamenti fornì la Società italiana all'impianto della Società sammarinese nel 1981 e nel 1983. Il verbale dell'udienza conclusiva contiene la prova di un rapporto ancor più penetrante: la Società Officine Meccaniche Toschi forniva alla Cartiera Ciacci, e fornisce tutt'ora, manutenzione periodica dell'impianto, interventi riparativi, pezzi di ricambio, assistenza specialistica, oltre agli aggiornamenti tecnici dei quali si è detto. Sono state fornite macchine-base, ampliamenti e modifiche, parti di macchine, dispositivi di sicurezza.

In altre parole: la Società Officine Meccaniche Toschi ha prestato e presta assistenza tecnica e continuo aggiornamento all'impianto da essa installato presso la Cartiera Ciacci. E - giova ripeterlo - ha fornito in epoca assai recente il particolare d'impianto che più interessa in questa causa.

Siccome queste apparecchiature non sono rispondenti alle norme della legge 2 luglio 1969 n. 40, deve affermarsi la responsabilità penale dell'imputato M. per il reato di cui agli artt. 6 e 147 della legge medesima ed, in conseguenza, per la morte di Bollini, a titolo di colpa specifica aggravata ed in concorso con il datore di lavoro. Non si può tuttavia disconoscere, ex art. 75 del codice penale, un diverso valore causale delle due condotte, indubbiamente più grave quella del datore di lavoro per il prevalente interesse economico allo sfruttamento dell'impianto ed il potere decisionale nella gestione dello stesso: all'opera prestata da S., a nome della S.A. Cartiera Ciacci, può attribuirsi rilievo causale pari al 65%.

V - Il giudicante si trova ora in obbligo di dare seppur sommaria motivazione a quanto deciso nell'udienza del 21 giugno 1985, allorché ebbe a decretare l'ammissione della Confederazione Democratica dei Lavoratori Sammarinesi e della Confederazione Sammarinese del Lavo-

ro ad avvalersi di questo processo penale per esercitare in esso azione civile per il risarcimento del danno non materiale derivato a tutti i lavoratori dipendenti dai fatti che formano oggetto di questa causa.

Contro la legittimità e l'opportunità di una simile decisione - lo hanno illustrato molto bene i difensori degli imputati - sta senza alcun dubbio un forte argomento di principio: ed è che il diritto di costituirsi parte civile, a mente dell'art. 1 del codice di procedura penale sammarinese, assume consistenza "quando il reato apporta un danno fisico o morale al soggetto passivo del reato stesso", di modo che l'azione civile "può esercitarsi da tutti quelli i quali hanno interesse che il danno sia risarcito", intendendosi con quest'ultima espressione lo stesso soggetto passivo del reato e gli eredi in caso di morte. Un'interpretazione letterale di questa norma può consentire, riteniamo, l'intervento delle Organizzazione Sindacali dei lavoratori "ad adiuvandum", e cioè per sostenere le ragioni degli eredi o congiunti di Bollini, non già per avanzare e sostenere una pretesa risarcitoria del danno non materiale derivato a tutti i lavoratori subordinati dai fatti che formano oggetto di questo processo. Certo, così è nella logica e nell'impianto del codice del 1878, ma solo come un residuo del passato, contraddittorio con la logica e l'impianto dell'attuale ordinamento giuridico sammarinese. E poichè si tratta, in definitiva, di una questione di diritto civile, giova ricordare che in questa Repubblica il giudice può far ricorso al diritto comune, quale fonte integrativa e sussidiaria rispetto alla legislazione particolare. Può far ricorso al potere di decidere secondo equità, può fondere la scienza antica del diritto "comune" con la scienza moderna del diritto comparato per tener conto della legislazione di altri Stati, può integrare la norma scritta con i principi generali di civiltà giuridica: in modo non dissimile da quanto avviene secondo la tradizione dei paesi di Common law.

Ebbene, è principio di civiltà giuridica - secondo l'insegnamento del Cernelutti ripreso in taluni atti preparatori della riforma del codice di procedura penale sammarinese - quello per cui può e deve essere ammesso a partecipare come parte civile al processo penale chi, essendo chiaramente titolare di un diritto, pretende che questo sia stato leso dal reato, anche se non è titolare di una pretesa restitutoria o risarcitoria di carattere patrimoniale. Nel processo dovrà accertarsi se quel diritto sia stato effettivamente leso dal reato, quale o quali danni (anche se non immediatamente ed economicamente risarcibili) ne siano derivati, quali misure possono approntarsi per eliminare la lesione e il danno. Sulla base di questo principio, che noi vogliamo cercare di applicare al caso concreto oggetto di questo processo, si considerano parti lese - e come tali hanno il diritto di costituirsi parte civile nel processo penale - gli enti e le associazioni che hanno per finalità la tutela degli interessi colletti-

vi offesi dal reato, sempre che la tutela di tale finalità sia riconosciuta dalla legge.

Prima di verificare in concreto l'applicabilità o meno di questo principio al caso in esame, conviene aggiungere talune considerazioni di carattere generale. Si dirà che in questo modo si finisce per utilizzare l'istituto della parte civile per ricercare non già o non tanto un risarcimento, come è previsto in via esclusiva dall'art. 1 del codice di procedura penale, quanto una forma di partecipazione al processo penale: col risultato di considerare come civilmente danneggiato un soggetto che in realtà tutto persegue tranne un ristoro economico. Ma un processo penale moderno - quale dobbiamo cercare di rendere il più possibile questo nostro processo regolato ancora da un codice del 1878 - non può trascurare certe esigenze di partecipazione, non può celebrarsi avulso dalla collettività come invero avveniva nel 1878. E poi: a ben vedere, non si tratta tanto di prescindere dall'esistenza di un danno risarcibile, quanto di consentire la tutela di un diritto (nel caso, all'integrità fisica dei lavoratori) anche per danni non immediatamente risarcibili, purché quel diritto vi sia, quel danno si sia verificato e risulti essere una conseguenza dell'illecito penale di cui si discute nel processo. Seguendo questi orientamenti, si persegue e può raggiungersi un risultato: la costituzione di parte civile come partecipazione al processo di enti e associazioni portatori di interessi collettivi e diritti "diffusi", quindi una parte civile "forte". Cosa che può contribuire a far vivere al giudice la sua vera funzione di organo decisorio "in medio cognoscens", secondo la definizione di Irnerio.

Nell'ambito del presente giudizio dobbiamo adesso verificare se le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori hanno per finalità la tutela degli interessi collettivi offesi dai reati ascritti a S. e M., se la tutela di tale finalità sia riconosciuta dalla legge, se effettivamente quei reati hanno leso quegli interessi. Nel decreto pronunciato nell'udienza del 21 giugno 1985 si è detto: questo processo verte sull'osservanza o meno delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, e sulla responsabilità che per la mancata osservanza di quelle norme può venire agli imputati. Ora - si è aggiunto - "rientra fra i cosiddetti diritti o interessi diffusi il diritto o l'interesse dei lavoratori subordinati all'osservanza delle norme di prevenzione di infortuni sul lavoro: si tratta del diritto ed interesse alla salute, alla integrità fisica e alla dignità morale nell'ambito del lavoro. La tutela di questo diritto ed interesse è affidata agli organi giudiziari, Commissario della Legge e Procuratore del Fisco, ma solo sul piano generale, e cioè del rispetto di tutte le leggi della Repubblica. Deve però riconoscersi che il Sindacato è portatore e affidatario di una tutela specifica in quanto rappresenta tutti i lavoratori subordinati e cioè i sogget-

ti, ai quali quel diritto e interesse appartengono. Essere portatore ed avere la tutela di un diritto e interesse vuol dire anche avere azione civile di danno...".

Ciò merita di essere confermato. Secondo la legge 17 febbraio 1961 n. 7, art. 3, "i Sindacati registrati hanno personalità giuridica... essi possono stare in giudizio". L'art. 8 della legge 8 luglio 1964 n. 59 annovera fra i diritti dei cittadini quello di associarsi in sindacati, a questi riconoscendo un ruolo fondamentale, accanto ai partiti politici, nell'ambito dell'ordinamento sammarinese e, quindi (secondo il preambolo di detta legge), al fine di garantire al popolo sammarinese ulteriore progresso civile, sociale e politico. La stessa legge 1961 n. 7, all'art. 25, afferma il diritto dei lavoratori alla tutela fisica e morale nell'ambito dell'impresa, mentre le leggi 2 luglio 1969 n. 40 e n. 41, per tacere di altre disposizioni particolari ma numerosissime, sono interamente dedicate alle misure che il datore di lavoro è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa - secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica - allo scopo di tutelare l'integrità fisica, la personalità, la dignità dei dipendenti. L'art. 6 della legge 1969 n. 40 pone a carico dei costruttori e dei commercianti analoghi obblighi, vietando la costruzione, la vendita, la concessione in uso di macchine, attrezzature, utensili ed apparecchi in genere, nonché la installazione di impianti "che non siano rispondenti alle norme della legge stessa".

Si può dunque ritenere che la legislazione sul lavoro del 1961 ha introdotto il riconoscimento dell'interesse, comune a tutti prestatori di lavoro subordinato, alla tutela fisica e morale, nel contempo attribuendo alle organizzazioni sindacali, riconosciute e perciò dotate di personalità giuridica, il ruolo e l'onere della tutela specifica di tutti i lavoratori subordinati (basti pensare ai contratti collettivi e alla efficacia *erga omnes* riconosciuta agli stessi). Con la legislazione del 1969 e con quella, di indole costituzionale, del 1974 quegli interessi generali o diffusi sono senz'altro divenuti diritti generali o diffusi, appartenenti cioè a tutti i lavoratori subordinati. È vero quindi, in conclusione, che le Organizzazioni Sindacali sammarinesi hanno per finalità la tutela degli interessi e diritti di tutti i lavoratori subordinati alla integrità fisica e morale nell'ambito dell'impresa; che tale finalità è riconosciuta per norme specifiche e principi generali nell'ambito dell'ordinamento sammarinese; che la violazione di ogni norma avente lo scopo di tutelare l'integrità fisica e la personalità dei prestatori di lavoro, se da un lato offende interessi e diritti appartenenti a tutti i lavoratori subordinati, consente dall'altro e, meglio, impone alle Organizzazioni Sindacali di intraprendere tutte le azioni volte ad ottenere l'eliminazione di quell'offesa: primo, l'esecuzione in via specifica dell'obbligo disatteso (la realizzazione delle cau-

tele imposte dalla legge, il rispetto delle prescrizioni) e, secondo, la condanna dei contravventori in sede penale ed eventualmente il risarcimento del danno materiale o morale. Per quanto riguarda altri ordinamenti, ai quali far riferimento in via di equità, e per l'individuazione di quelli che possono definirsi principi di civiltà giuridica, possono indicarsi l'art. 9 dello Statuto dei Lavoratori italiano ("I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno il diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni..."), nonché la Carta sociale europea adottata a Torino il 18 ottobre 1961 (là dove si afferma il diritto di tutti i lavoratori alla sicurezza e all'igiene sul lavoro, e si riconosce alle organizzazioni degli operai e degli impiegati il ruolo di tutela di questo diritto. Infine, seppur ancora molto controversa, è giurisprudenza diffusa in Italia quella per cui "è ammissibile la costituzione di parte civile del Sindacato in un procedimento penale per omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" (Pretore di Torino 31 ottobre 1981 e Tribunale di Bologna 30 giugno 1983, per tutte). (...).

298

28 Febbraio 1986 n. 71

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1326 Anno 1985

Furto aggravato (art. 194, 3° comma, n. 3 e 4 c.p.)

Concorso di persone (art. 73 c.p.)

Rimozione od omissione di cautele contro incidenti stradali (art. 253 c.p.)

Furto - Numero degli autori - Aggravante - Scopo di lucro - Restituzione o recupero della refurtiva - Quantificazione della pena.

Nel reato di furto la circostanza aggravante del numero dei misfatti è applicabile solo quando il numero degli autori comporti maggiore pericolosità, organizzazione, ripartizione di compiti, attiva collaborazione tra i medesimi.

Nel reato di furto lo scopo di lucro deve presumersi dalla legge quando l'impossessamento senza il consenso del proprietario riguarda cose aventi uno specifico valore.

La restituzione o comunque il recupero della refurtiva non scrimina il reato di furto, ma può assumere rilievo nella valutazione della gravità del reato in rapporto alla gravità del danno.

(...) Inoltre: la circostanza aggravante del numero dei misfatti (n. 4

dell'ultimo comma dell'art. 194 del codice penale) non sembra del tutto compatibile col diverso ruolo svolto da ciascuno degli imputati nel primo episodio: invero il numero degli autori di reato assume rilievo, così da giustificare un incremento di pena, solo quando rappresenti maggiore pericolosità, organizzazione, ripartizione di compiti, attiva collaborazione.

Detto questo, si può aggiungere che gli imputati ammettono e confessano i fatti che in tal modo risultano a loro ascritti. Di questo comportamento processuale deve tener conto il giudice nell'applicazione in concreto della pena. Irrilevante invece l'ulteriore affermazione degli imputati, di aver cioè sottratto quelle lampade "per una bravata e non certo per lucro": lo scopo di lucro è presunto dalla legge quando l'impossessamento senza il consenso del proprietario riguarda cose aventi uno specifico valore (circa il valore delle lampade sottratte, si veda ancora la deposizione del geom. Vendemini). La restituzione e comunque il recupero della refurtiva non può certo valere come scriminante, rilevando solo nella valutazione della gravità del reato in rapporto alla gravità del danno. (...).

299

23 Maggio 1986 n. 32

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1490 Anno 1985

Furto aggravato e continuato (artt. 50, 90, 2° comma, e 194, 3° comma, n. 2 c.p.)

Tentativo di furto (artt. 26 e 194 c.p.)

Misfatto tentato e reato continuato - Rapporto.

La possibilità di ridurre la pena edittale di un grado per il misfatto tentato non si estende alla complessa figura criminosa del misfatto continuato, quando quest'ultima si compone di più ipotesi consumate e di una sola ipotesi rimasta a livello di tentativo.

300

23 Maggio 1986 n. 82

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1710 Anno 1985

Furto aggravato (art. 194, 3° comma, n. 3 c.p.)

Concorso di persone (art. 73 c.p.)

Furto - Circostanza aggravante ex art. 194, 3° comma, n. 3 c.p..

Nel reato di furto la circostanza aggravante di cui all'art. 194, 3° comma, n. 3 c.p. prende corpo allorché l'esposizione a pubblica fiducia

o custodia trovi luogo "nelle chiese o nei cimiteri" ¹⁸⁷.

301

20 Ottobre 1986 n. 126

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 731 Anno 1984

Bancarotta (artt. 211 e 216 c.p.)

False comunicazioni sociali continuate (artt. 50 e 316 c.p., art. 53 Legge 21.12.1942 n. 45, art. 44, 2° comma, Legge 11.12.1974 n. 86)

Evasione fiscale continuata (artt. 50 e 389 c.p. e art. 10 Legge 04.05.1977 n. 22)

Contrabbando continuato di beni in frode del pubblico erario (artt. 50 e 388 c.p. e art. 27 Legge 22.12.1972 n. 40)

Emissione continuata di assegni a vuoto (artt. 50 e 206 c.p.)

Bancarotta - Condotta incriminata - Stato di insolvenza - Misfatti concorrenti - False comunicazioni sociali - Consumazione - Dolo.

Il misfatto di bancarotta presuppone l'esistenza di un rapporto causale, anche di semplice aggravamento, tra almeno uno dei fatti elencati dall'art. 211 c.p. ("spese eccessive per sé o per la famiglia, speculazioni od operazioni avventate, espedienti volti a ritardare il dissesto) e lo stato d'insolvenza ¹⁸⁸.

Lo stato d'insolvenza è insindacabilmente dichiarato dalla sentenza che apre la procedura concorsuale, senza che sia concesso al giudice penale alcun ulteriore accertamento in proposito.

Qualora l'insolvenza risulti "qualificata" da azioni od omissioni che integrino esse stesse dei misfatti, la bancarotta deve ritenersi necessariamente dolosa (e quindi punibile a norma dell'art. 211 c.p.), poiché i misfatti concorrenti con essa la qualificano anche dal punto di vista dell'elemento psichico.

Il misfatto di false comunicazioni sociali si consuma nel momento in cui la comunicazione perviene a conoscenza dei destinatari, senza che sia necessario che i medesimi cadano effettivamente in inganno.

Il dolo richiesto per la punibilità del misfatto di false comunicazioni sociali consiste non solo nell'intenzione di ingannare taluno sulle reali condizioni della società, ma anche nella congiunta volontà di procurare

¹⁸⁷ Conf. Sent. C.d.L. 28.02.1986 n. 71, Proc. Pen. N. 1326 Anno 1985; Sent. C.d.L. 26.09.1986 n. 102, Proc. Pen. N. 1295 Anno 1985.

¹⁸⁸ Confronta Sent. G.d.A. 09.03.1987 n. 23, Proc. Pen. N. 731 Anno 1984 (126); Sent. C.d.L. 18.05.1990 n. 44, Proc. Pen. N. 1960-2228 Anno 1989 (355).

un vantaggio a se stessi o alla società od ente rappresentato, nella consapevolezza di un effettivo o probabile pregiudizio per chi sia o possa venire in rapporto con la società, e con la coscienza di offendere il bene giuridico tutelato dalla fattispecie e cioè la correttezza delle comunicazioni rilevanti nell'ambito dell'economia¹⁸⁹.

(...) Il primo misfatto contestato a R. (bancarotta, artt. 211 e 216 del codice penale) rappresenta anche l'apice della accusa. Perché tale reato sussista non basta, in effetti, l'insolvenza, come non basta la commissione di taluno dei fatti elencati nell'art. 211 (spese eccessive, speculazioni, etc.): è indispensabile il concorso dell'insolvenza e di uno di quei fatti, legati da un rapporto di causalità (prima ipotesi) od anche di semplice aggravamento (seconda ipotesi). Quindi l'insolvenza è uno degli elementi costitutivi del reato ed anzi l'elemento decisivo, rispetto al quale il singolo "fatto di bancarotta" funziona come *conditio iuris* per la punibilità. Insomma, si punisce l'insolvenza in quanto sia accompagnata dall'uno o dall'altro di quei fatti che la legge prende in considerazione come rivelatori della condotta irregolare del debitore. Però al giudice penale non spetta di accertare l'insolvenza - dichiarata, in modo qui insindacabile, dalla sentenza che apre la procedura - ma solo di verificare l'esistenza e l'esatto peso dei fatti di bancarotta che rendono "qualificata" l'insolvenza e ne fanno l'evento consumatore del reato.

Questa concezione - quando l'insolvenza, come nel caso nostro, risulti "qualificata" da comportamenti o manovre che costituiscono essi stessi misfatti - consente due risultati. Primo: una volta provati questi misfatti non può più dubitarsi della bancarotta. Secondo: è facile differenziare l'ipotesi di bancarotta semplice da quella colposa (art. 318) invocata dal difensore. Non può in vero ritenersi la colpa nel caso R., poiché i misfatti concorrenti con la bancarotta qualificano quest'ultima anche dal punto di vista dell'elemento psichico.

Conviene quindi occuparsi subito dell'esistenza degli ulteriori reati ascritti a R. e della corrispondenza o meno delle relative fattispecie concrete con i "fatti di bancarotta" elencati sommariamente dall'art. 211 del codice penale.

Nessuna incertezza quanto al misfatto continuato di emissione di assegno a vuoto. Si tratta di sei assegni per il complessivo importo di lire 18.824.561 emessi dall'imputato in costanza di funzioni di legale rap-

¹⁸⁹ Confronta Sent. C.d.L. 11.10.1989 n. 98, Proc. Pen. N. 1359-1360 Anno 1987 (342).

presentante delle due società.

Quanto al misfatto continuato di false comunicazioni sociali (norme incriminatrici menzionate al secondo capo d'imputazione): nella normativa non si riscontra la clausola "per trarne profitto", né quella "per recare ad altri un danno"; vi figura solo l'espressione "fraudolentemente", che di per sé indica soltanto l'intenzione di ingannare. Ma questa intenzione si aggiunge ovviamente alla nozione e agli elementi generali del dolo, effettivo od eventuale. Ciò posto, sembra a noi che - al di là del testo di legge e per la compiuta sussistenza del reato - la consapevolezza e l'intenzione di ingannare taluno sulle reali condizioni della società non possano andar disgiunte dall'intento di procurare un vantaggio alla propria persona o alla società od ente rappresentato, col pericolo (quanto meno) di un pregiudizio per chiunque altro sia o possa venire in rapporto con la società (altri soci, creditori, pubblico), e con la consapevolezza di offendere il bene tutelato e cioè la correttezza delle comunicazioni rilevanti nell'ambito dell'economia: anche se il reato, consistendo in una comunicazione, si perfeziona nel momento in cui la comunicazione stessa perviene a conoscenza dei destinatari, non essendo ovviamente necessario che costoro cadano nell'inganno. (...).

302

14 Novembre 1986 n. 99

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1179 Anno 1985

Lesioni colpose aggravate (artt. 32 e 164, ult. comma, c.p., in rel. art. 163, ult. comma, c.p.)

Veicolo con modifiche vietate (artt. 2 e 5 n. 4 Legge 06.03.1922 n. 13, cfr. artt. 9 e 12 Legge 20.09.1985 n. 107)

Omessa precedenza (art. 5 n. 6 e 7 Legge 06.03.1922 n. 13 e art. 4 rel. Reg., art. 12, lett. c, Legge 17.03.1964 n. 12)

Lesione colposa - Circolazione stradale - Comportamenti antidoverosi della parte lesa.

Nel reato di lesione colposa, i comportamenti antidoverosi della parte lesa, pur se suscettibili di sanzione penale contravvenzionale, non si traducono necessariamente in concorso di fatto colposo della persona offesa (art. 88 c.p.) o in concausa determinante ed assorbente (art. 25 c.p.).

303

26 Gennaio 1987 n. 16

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1635 Anno 1985

Attività commerciale senza licenza (art. 1, 24 e 35 Legge 19.12.1981 n. 98)

Importazione di merce senza bolla di accompagnamento (artt. 1, 11, 14 Decr. 29.12.1978 n. 62)

Evasione dell'imposta sulle importazioni (artt. 1, 2, 3, 6 e 27 Legge 22.12.1972 n. 40)

Evasione dell'imposta sulle importazioni di beni e servizi - Fattispecie.

È penalmente responsabile per la contravvenzione di evasione dell'imposta sulle importazioni chiunque, introducendo nel territorio sammarinese merce soggetta all'imposizione, omette di accompagnare la merce stessa con valida documentazione che ne attesti l'origine, la qualità, la quantità e il valore¹⁹⁰.

304

26 Gennaio 1987 n. 25

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1806 Anno 1986

Guida a velocità pericolosa (art. 31 Legge 20.09.1985 n. 106)

Guida a velocità pericolosa - Sospensione della patente - Presupposti - Sospensione condizionale - Oblazione volontaria.

(...) Occorre ora dare breve motivazione sia del decreto penale sia della riduzione del periodo di sospensione introdotta, a parziale modifica del decreto penale con la presente sentenza.

Il decreto penale adottato il 18 novembre 1986 a carico di L.F. non rappresenta, per il Commissario della Legge, un atto dovuto o d'obbligo. Infatti: la disposizione contenuta nella seconda parte del primo comma dell'art. 31 della Legge 1985 n. 106 attribuisce al giudice la facoltà - che le parole usate dal legislatore fanno ritenere ampiamente discrezionale - di applicare la sospensione della patente di guida (per un periodo corrispondente all'interdizione di primo grado) quando ricorrono due distinte circostanze: la prima, mutuata dalla prima parte dello stesso comma, consistente nel fatto che il titolare della patente di guida abbia negli ultimi cinque anni commesso per lo meno quattro volte lo stesso reato fra quelli espressamente e tassativamente indicati nell'ultimo

190 Confronta Sent. C.d.L. 16.06.1989 n. 62, Proc. Pen. N. 2898 Anno 1988 (338).

comma del medesimo art. 31; la seconda circostanza, che uno o più ed eventualmente tutti e quattro i reati risultino estinti, ovvero risultino estinte le conseguenti pene (chiaramente per il ricorrere di una delle cause estintive del reato ovvero di una delle cause estintive della pena previste in via esclusiva dal codice penale).

Ricorrendo dunque entrambe le menzionate circostanze, il Commissario della Legge ha facoltà e non obbligo di applicare la sospensione della patente di guida. Nel caso nostro tale decisione ha trovato motivo - come detto espressamente nel decreto penale - nel breve arco di tempo durante il quale sono state commesse da F. le quattro infrazioni. Risulta dalla segnalazione dell'U.R.A., infatti, che si tratta di quattro infrazioni per inosservanza dei limiti massimi di velocità accertate dalla Gendarmeria o dalla Polizia Civile fra il 12 dicembre 1985 e il 29 settembre 1986, quindi in meno di un anno: quando la legge prende in considerazione un periodo di tempo esteso fino a cinque anni. Se dunque, sia detto per inciso, si vuole sostenere la particolare od eccessiva severità della norma contenuta nell'art. 31 della legge n. 106 del 1985, non è quello di F. il caso da prendere ad esempio per avvalorare una simile opinione. Nel concetto, ormai comune alle più avanzate legislazioni europee ed extra europee, della sospensione della patente di guida in caso di reiterata inosservanza delle norme che regolano il concreto esercizio dei diritti e delle facoltà derivanti dalla patente stessa, rientra sempre ed assume rilievo determinante l'arco di tempo nel quale l'infrazione viene reiterata (la stessa cosa del resto si verifica per l'inosservanza delle norme che regolano l'esercizio dei diritti e delle facoltà derivanti da altre patenti o licenze o autorizzazioni o concessioni amministrative). Di modo che la situazione concreta appare e va giudicata tanto più grave quanto più breve è lo spazio di tempo in cui le diverse infrazioni vengono commesse.

Deve in conseguenza affermarsi il principio per cui - stante la previsione legislativa di un periodo temporale di cinque anni - non può non applicarsi la sanzione in esame quando le infrazioni abbiano trovato consumazione in un periodo decisamente inferiore. Un'altra questione si pone nel caso F., e si porrà in seguito in tutte le situazioni consimili: se possa il giudice applicare alla sospensione della patente di guida il beneficio della sospensione condizionale ex artt. 61 e seguenti del codice penale. Nel caso ricorrono indubbiamente i requisiti richiesti dalla normativa del codice, poiché la pena di interdizione (al pari dell'arresto e della multa a lire e a differenza invece della prigionia) può restare condizionalmente sospesa qualunque sia la sua durata. D'altra parte non ci sembra determinante in senso contrario - cioè per sostenere la non applicabilità del beneficio della sospensione condizionale - la considera-

zione della particolare indole della misura prevista nella seconda parte del primo comma dell'art. 31 della Legge 1985 n. 106: misura (si potrebbe sostenere) non consistente esattamente e non coincidente in tutto con la interdizione, ma piuttosto corrispondente all'interdizione soltanto per la durata: come se il legislatore avesse voluto introdurre un'atipica sanzione di indole amministrativa, rapportandone la durata al primo grado dell'interdizione (da sei mesi ad un anno: art. 82 del codice penale). Sembra contraddire a questa opinione la discrezionalità attribuita al giudice ordinario penale; sembra contraddirvi soprattutto il ricorso alla sentenza o al decreto penale, e quindi al processo. Del resto - ed è quello che più conta - nella sostanza che interessa il ricorrente, come nello spirito della legge, si tratta di vera e propria interdizione, al pari di quella prevista per l'ipotesi contemplata nella prima parte dello stesso art. 31 della Legge del 1985. Affermiamo dunque il principio che alla misura sanzionatoria in esame torni astrattamente applicabile il beneficio della sospensione condizionale ex artt. 61 e seguenti del codice.

È vero che l'applicazione di tale beneficio appare chiaramente incompatibile, inconciliabile, con le ragioni che hanno ispirato la norma contenuta nell'art. 31. Come già detto, tale norma (nelle due distinte ipotesi prevista l'una nella prima parte e l'altra nella seconda parte del primo comma dell'art. 31) intende colpire una progressione di fatti penalmente illeciti lasciando senza la specifica sanzione prevista le prime infrazioni, ma tenendo conto anche di queste (e quindi sottoponendole a pena) quando altre se ne aggiungano: esattamente come avviene nella sospensione condizionale, nella revoca della sospensione condizionale, nella logica stessa di questo beneficio. Quest'ultimo, in altre parole, è già contenuto nella complessa e articolata normativa dell'art. 31. Rientra pertanto nella *ratio* di quest'ultima norma, una volta realizzate tutte le condizioni ivi previste, la necessità di dare concreto esito alla sospensione della patente di guida.

Questa nostra opinione non contraddice all'ampia discrezionalità attribuita, come già detto, al magistrato in questa materia: essa troverà applicazione nel decidere oppure nell'escludere il ricorso alla sospensione della patente, quando siano intervenute cause di estinzione del reato o della pena e ricorrano altresì ulteriori circostanze di segno favorevole al reo; ma essa non ha più ragione d'essere, ed anzi si porrebbe in urto allo spirito della legge, se fosse interpretata in modo così estensivo da consentire al giudice di decidere per l'applicazione della sanzione e poi di svuotare questa di ogni reale contenuto mediante la concessione di un beneficio ulteriore rispetto a quello già concesso in pratica dalla legge del 1985.

Nel caso specifico, non si può d'altra parte ignorare che F. ha riportato altre condanne, e fra queste non poche in materia stradale.

Veniamo ora alla questione concernente l'entità della pena. Se è esatta l'opinione poco sopra espressa, se cioè la misura della sospensione della patente di guida prevista nella seconda parte del primo comma dell'art. 31 della Legge del 1985 ha indole di sanzione penale consistendo essa, in buona sostanza, nell'interdizione di primo grado, da ciò discende che nella concreta applicazione di questa pena il giudice (giudice penale ordinario) non può ignorare i principi generali contenuti nel codice penale sammarinese, ed in particolar modo quelli sulla individualizzazione delle sanzioni: in primo luogo il concetto della pena a misura dell'uomo, che più di ogni altro caratterizza la legislazione penale sammarinese. Ebbene questo concetto, fra le altre cose, vuole che il giudice tenga conto del comportamento tenuto dal reo di fronte alla giustizia: gli artt. 89 e 90 menzionano al riguardo la condotta successiva al reato, il contegno processuale, la confessione non necessitata dall'incombenza delle prove, la confessione utilmente resa. L'oblazione volontaria è causa di estinzione del reato proprio in ragione della non equivoca ammissione di responsabilità penale resa dal prevenuto. Essa si traduce in una sostanziale confessione, particolarmente utile ai fini di giustizia perché consente di evitare il giudizio. A F. dunque può applicarsi una qualche riduzione della pena: in concreto si stima equo ridurre la previsione edittale (da sei mesi ad un anno, applicata nel minimo col decreto penale) a quattro mesi soltanto.

L'esecuzione sarà disposta dopo il passaggio in giudicato di questa sentenza.

A questi indirizzi, contenuti anche nella sentenza passata in giudicato a carico di D.L.A. (procedimento penale 1808/86), intende attenersi il Tribunale per tutti i casi analoghi, fino ad eventuale modifica da parte del giudice superiore. Sembra infatti opportuno in questa materia attenersi a criteri per quanto possibile univoci e costanti. (...).

305

26 Gennaio 1987 n. 37

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 348 Anno 1986

Lesione personale aggravata (art. 155, 2° comma, c.p.)

Offesa aggravata a pubblico ufficiale (art. 382, 2° comma, c.p., in rel. art. 149 n. 6 c.p.)

Omicidio tentato - Efficienza causale degli atti - Uso d'arma bianca da punta - Sospensione condizionale della pena - Pena superiore al limite massimo.

Non è configurabile il tentativo di omicidio se difetta l'efficienza

causale complessiva degli atti a produrre l'evento di morte.

Nell'ipotesi di uso d'arma bianca da punta, per la configurabilità del tentativo, assume rilevanza preponderante ed assorbente la forza maggiore o minore impressa alla mano che brandisce l'arma, nonché la sua capacità di penetrazione nel corpo.

Se la pena è superiore al limite massimo fissato per l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale, il giudice può sospendere condizionalmente l'esecuzione della parte di pena rientrante nel limite stesso.

(...) Prima di ogni altra cosa conviene dare conto del mancato accoglimento dell'istanza con la quale il difensore di parte civile mirava ad ottenere l'incriminazione di M. per tentato omicidio. Con i ricordati atti dell'istruttoria e col dispositivo di udienza è stata operata - sul conforme parere del Procuratore del Fisco - una vera e propria archiviazione a questo riguardo, ex art. 135 del codice di procedura penale. Per ritenere invero il tentativo di omicidio occorre prova certa della volontà di consumare un tale reato; occorre inoltre prova certa della validità dei mezzi impiegati; occorre infine prova certa del fatto che l'agente, con quella volontà ed impiegando quei mezzi, abbia intrapreso in modo non equivoco l'esecuzione del misfatto avuto di mira. Tutto ciò si ricava dal primo comma dell'art. 26 del codice penale, e può esprimersi parlando complessivamente di idoneità degli atti. Ora, gli atti possono e devono considerarsi idonei solo quando - esaminati in concreto - si dimostrino capaci di poter raggiungere il risultato. Quindi, se difetta l'efficienza causale dell'azione, sia per i mezzi adoperati, sia per le particolari condizioni in cui l'azione si è svolta e sia per l'animo che dall'azione risulta, in concreto il bene tutelato non viene esposto ad alcun pericolo. Non è pertanto configurabile il tentativo di omicidio se difetta l'efficienza causale complessiva degli atti a produrre l'evento di morte.

Nel caso nostro, non può dubitarsi dell'idoneità dell'arma a produrre evento letale (risulta dal rapporto di polizia, a pag. 85 del fascicolo, che il coltello reca una lama appuntita di lunghezza di 11,5 cm.): ciò in considerazione del punto di applicazione della ferita sul corpo di Tura (zona descritta in atti con riferimento agli organi vitali più vicini). A questo punto tuttavia una precisazione si impone, poiché ben diverso è il discorso che deve farsi trattandosi di arma bianca da punta (propria o impropria, secondo la distinzione introdotta dall'art. 149 n. 2 del codice penale), ovvero di ogni altro tipo di arma (da fuoco o da sparo in genere), ovvero ancora di sostanze esplodenti o infiammabili, tossiche, corrosive, etc. È chiaro infatti che l'uso di un'arma da fuoco, a distanza ravvicinata

e comunque "utile", con impatto del proiettile su parti vitali del corpo umano, realizza senz'altro, stante l'idoneità degli atti complessivi, tentativo di omicidio. Lo stesso è a dirsi, con gli opportuni adattamenti in fatto, quanto all'uso di sostanze esplodenti, infiammabili, etc.. Nell'impiego dell'arma bianca da punta assume invece importanza preponderante ed assorbente la forza maggiore o minore impressa alla mano che brandisce l'arma, quindi la capacità di penetrazione nel corpo che all'arma è data: forza e capacità di penetrazione ben valutabili sulla base della effettiva perforazione (profondità della ferita) quando viene colpita una delle parti molli del corpo. Nella valutazione che deve farsi in concreto, possiamo ben dire che M. ha inferto il colpo impiegando una forza estremamente modesta, realizzando così una penetrazione di soli cinque centimetri. Circostanza del tutto incompatibile con una precisa volontà di uccidere. In altre parole, all'idoneità astratta del mezzo usato non fa riscontro l'idoneità in concreto dell'azione svolta, cosicché può escludersi che sia stata intrapresa in modo non equivoco l'esecuzione di atti capaci di produrre l'evento letale; per altro verso, le modalità di impiego dell'arma bianca non consentono di ritenere, ed anzi inducono ad escludere, la volontà di produrre in un modo o nell'altro quell'evento.(...)

(...) Una simile condanna non rientra fra quelle per le quali il giudice, ex art. 61 del codice penale, può disporre che la pena inflitta rimanga sospesa in via condizionale. È vero però che - nel vigore del precedente codice ed in virtù delle Leggi 23 maggio 1914 n. 14 e 4 dicembre 1947 n. 52 - è venuto a far parte dell'ordinamento sammarinese un principio di civiltà giuridica che merita di essere conservato: se la pena è superiore al limite massimo fissato per l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale, il giudice può sospendere condizionalmente l'esecuzione della parte di pena corrispondente al limite stesso. E quindi, sempre che questa sentenza acquisti anche su questo punto la forza del giudicato, potrà il giudice dell'esecuzione applicare il beneficio della sospensione condizionale, ma soltanto dopo che il condannato abbia trascorso tre mesi in carcere. (...).

9 Marzo 1987 n. 28

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 8 Anno 1986

Guida a velocità pericolosa (art. 5 n. 6 Legge 06.03.1992 n. 13 e art. 4 rel. Reg., art. 31, lett. a, Legge 20.09.1985 n. 106, art. 50 c.p.)

Sorpasso vietato (art. 5 n. 7 Legge 06.03.1993 n. 13 e art. 31, lett. d,

Legge 20.09.1985 n. 106)

Inosservanza continuata dell'intimazione d'arresto della Forza Pubblica (art. 5 n. 3 Legge 06.03.1922 n. 13 e art. 50 c.p.)

Violenza o minaccia contro l'autorità (art. 381 c.p.)

Lesione personale (art. 155 c.p.)

Danneggiamento (art. 203 c.p.)

Danneggiamento - Dolo.

Non è sufficiente ad integrare il dolo nel reato di danneggiamento la volontarietà della condotta che ha recato il danno, ma occorre altresì che tale evento sia prefigurato ed investito dalla volontà del soggetto agente.

307

9 Marzo 1987 n. 38

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 3445 Anno 1983, N. 976 Anno 1986 e N. 15 Anno 1987

Usurpazione continuata di beni materiali (artt. 50 e 202 c.p.)

Concorso di persone (art. 73 c.p.)

Svolgimento di attività artigianale non conforme all'oggetto della licenza (artt. 3, 37, 46 e 50 Legge 16.12.1976 n. 76 modificata con Legge 28.01.1982 n. 14)

Violazione di sigilli (art. 386 c.p.)

Esercizio commerciale all'ingrosso senza apposita licenza (artt. 1, 24 e 35 Legge 19.11.1981 n. 98)

Reato continuato - Sentenza di condanna passata in giudicato - Sospensione condizionale della pena.

Può ravvisarsi il nesso di continuazione anche tra un reato, per il quale sia già stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato ed altre violazioni della stessa disposizione di legge costituenti oggetto di un giudizio in corso.

Nel rispetto dei limiti della pena di cui al 1° e 2° comma dell'art. 61 c.p. il giudice può accordare il beneficio della sospensione condizionale della pena, e non revocarlo se prima concesso, quando il reato oggetto di un nuovo giudizio sia avvinto col vincolo della continuazione ad altro reato oggetto di condanna già passata in giudicato.

(...) Prima di passare alle altre accuse (capo B del decreto di citazione per G., capo C per Fo., capo D per Fr.) conviene esporre brevemente talune considerazioni sulla normativa richiamata nel primo capo d'accusa (capo A del decreto di citazione), in particolare art. 202 del codice

penale e art. 42 della Convenzione italo-sammarinese del 31 marzo 1939. Essa riconosce e protegge nell'ordinamento sammarinese tutte le opere dell'ingegno che abbiano carattere creativo (comprese ovviamente quelle che appartengono alla musica ed anche alla cosiddetta musica leggera). E perciò riconosce e protegge, anche penalmente, la disciplina civilistica per cui i diritti sulle opere di carattere creativo appartengono agli autori, per acquisto a titolo originario, e come particolare espressione del lavoro intellettuale. Di qui la dizione sintetica "diritto d'autore", il contenuto del quale peraltro è particolarmente vasto. Vi rientra infatti, da una parte, il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente; vi rientra, d'altra parte, il diritto morale dell'autore, rilevante per quanto concerne la tutela della paternità intellettuale e dell'integrità dell'opera stessa.

Interessa qui in modo specifico il diritto di utilizzazione economica, il diritto cioè di impiegare e sfruttare l'opera a fine di guadagno, in ogni forma e maniera, originale o derivata, consentita dalla legge.

Al riguardo, due osservazioni soltanto sono necessarie ai fini di questa sentenza. Primo, i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore dell'opera (vale a dire a colui che ha creato l'opera) possono essere acquistati, alienati, trasmessi in tutti i modi previsti nell'ordinamento. Secondo, tra i diritti di utilizzazione economica figura in particolare quello di registrare l'opera musicale su disco o su nastro destinato ad apparecchio riproduttore di suoni. Discende da ciò la difesa che la normativa in parola offre ai "diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore", tra i quali sono quelli che spettano al produttore del disco o del nastro.

Avviene così che al produttore spetti - di norma in via esclusiva - la facoltà di fare eseguire pubblicamente l'opera, di diffonderla per radio o con ogni altro mezzo di comunicazione, di riprodurla su disco o su nastro, ed altresì di duplicare il disco o il nastro con qualsiasi processo e di metterlo in commercio mediante vendita, noleggio, od altro.

Possiamo così concludere osservando che in un disco fonografico, nastro o simili sono protetti due ben distinti diritti, facenti capo rispettivamente all'autore e ai suoi aventi causa per quanto concerne l'opera in sé, al produttore per quanto riguarda invece la facoltà ("connessa" al diritto d'autore) di registrare l'opera, di riprodurla in un numero indeterminato di copie, e di porre queste in circolazione allo scopo di conseguire un guadagno per lui stesso e per l'autore o aventi causa.

Ciò fra l'altro ci consente di definire con precisione i soggetti passivi del misfatto contestato col capo A del decreto di citazione. L'espressione usata dall'art. 202 del codice penale ("senza il consenso dell'autore o di chi ha il diritto di disporre dell'opera") non lascia dubbi sul fatto che soggetti passivi del reato - legittimati alla costituzione di

parte civile - sono tanto l'autore dell'opera e suoi aventi causa, quanto i produttori. Soggetti rappresentati, in questo processo, dalla SIAE e dall'AFI.

Con i capi B e C (limitatamente per quest'ultimo alla lettera a) è stato contestato a G. e, separatamente, a Fo., lo svolgimento di attività artigianale non conforme all'oggetto della licenza. Ciò in quanto la riproduzione di brani musicali su nastro magnetico, di per sé illecita alla stregua dell'art. 202 del codice penale in relazione all'art. 42 della Convenzione italo-sammarinese, si pone in urto alla legge perché non prevista nella licenza artigianale di cui dispone G., e neppure nella licenza artigianale di cui dispone Fo.. Attività per giunta contraria alle deliberazioni amministrative a suo tempo adottate a carico di questi due imputati (si veda la sentenza 30 novembre 1984 e quella di appello 11 giugno 1985 nel ricordato procedimento penale 3445 del 1983, si vedano i provvedimenti amministrativi conseguenti a tali pronunce giurisdizionali e menzionati nel rapporto della Polizia Civile). Nessun dubbio quindi sulla penale responsabilità di G. e Fo. anche a questo riguardo: con l'annotazione, che si fa qui ma che vale anche per l'altro e più grave reato, che non sono mai venuti in evidenza elementi capaci di far ritenere correati o compartecipazione, cooperazione o semplice intesa fra G. e Fo..

Col capo D del decreto di citazione è stato contestato a Fr. il reato di attività commerciale diversa da quella consentitagli dalla licenza. Nessuna perplessità al riguardo.

Tutti gli illeciti penali di cui fin qui si è detto si caratterizzano per la continuazione, formalmente contestata mediante richiamo dell'art. 50 del codice penale. Si collega a questo un altro argomento, sollevato ed ampiamente discusso e validamente sostenuto dai difensori avv. Paolo Reffi e avv. Renzo Bonelli. Riandando ai fatti accertati nel procedimento penale 3445 del 1983 - fatti dei quali si pone in evidenza la sostanziale identità con quelli accertati nel presente giudizio - i difensori di G. e Fo. hanno sostenuto che può ravvisarsi nesso di continuazione anche tra un reato per il quale sia già stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato ed altre violazioni della stessa disposizione di legge costituenti oggetto di un giudizio in corso. Osserva il giudicante: l'art. 50 del codice penale fa discendere la continuazione (e le conseguenze di questa quanto alla pena) dalla unicità del programma criminoso e dalla unicità della disposizione violata; il nesso della continuazione sussiste quando l'autore abbia posto in essere una sola azione (ed è questo esattamente un caso di concorso formale) oppure quando abbia posto in essere più azioni. Quindi, nessun impedimento di carattere processuale, nessuno "sbarramento" da parte del giudicato. Del resto, avuto riguardo

alla pena, analogo risultato (la pena stabilita per la violazione più grave, congruamente aumentata) si raggiunge in virtù degli artt. 107 e seguenti del codice penale nei quali trova disciplina l'assorbimento o cumulo temperato di più pene della medesima o di diversa specie, comminate con una o più sentenze contro la stessa persona.

Ma quello che più conta - per sostenere nel caso concreto l'esistenza del nesso di continuazione fra i reati che formano oggetto di questo processo e gli analoghi reati giudicati con sentenza irrevocabile di condanna nel processo del 1983 - è il giudizio di merito sull'unico e mai interrotto programma criminoso perseguito e realizzato da G. e Fo.. I quali, quanto meno dal 9 luglio 1982 (inizio della condotta criminosa esaminata nel processo del 1983) e fino al 16 agosto 1986, non hanno mai cessato di usurpare deliberatamente e con rilevante lucro l'altrui proprietà intellettuale, i diritti di utilizzazione economica riguardanti i brani musicali riprodotti su nastro. Questa affermazione corrisponde, a nostro avviso, ad un preciso ed incontrovertibile risultato dei due processi. Essa può tradursi, nell'immediato, in un vantaggio per i prevenuti, ma individua e pone in tutto risalto l'esatta dimensione dell'illecito, ed altresì del danno derivatone ad altri.

Deve perciò pronunciarsi un'unica condanna, per i reati oggetto di questo giudizio e per quelli per i quali è stata già pronunciata condanna nel procedimento n. 3445 del 1983, opportunamente integrando la sentenza resa in quest'ultimo procedimento. Si stima così conveniente condannare G. e Fo. alla pena complessiva, per ciascuno, di un anno di prigionia. Per ciò che concerne le pene pecuniarie, esse complessivamente si possono tradurre in lire 20 milioni per G. e in lire 10 milioni per Fo. (applicando per ciascuno la multa a lire in misura di lire 3 milioni e la multa a giorni per giorni 60). Con quest'ultima precisazione: la somma di denaro corrispondente ad un giorno di multa è stata valutata, per G., sulla base di quanto accertato attraverso indagine bancaria nel processo del 1983.

D. Fr. - responsabile anch'egli, come si è detto, dei reati che gli sono ascritti - può essere condannato alla pena di prigionia per sei mesi e alla pena pecuniaria di Lit. 5.000.000. (multa a lire per la somma di lire 3 milioni, multa a giorni per giorni 20).

Le pene detentive di cui fin qui si è detto - deliberate in applicazione degli artt. 50, 107, 110 del codice penale - possono restare condizionalmente sospese, ex artt. 61 e seguenti del codice stesso, per la durata di 4 anni per G. e Fo. e di 2 anni per Fr.. In relazione ai due principali imputati questa decisione è una semplice conseguenza del nesso di continuazione ravvisato tra i fatti di reato oggetto dei due processi. Ciò è espressamente consentito dalla norma contenuta nell'ultimo comma

dell'art. 61 che, appunto, prevede il caso di condanne pronunciate in tempi diversi per un unico reato continuato, consentendo l'applicazione del beneficio sempre che la prigionia complessivamente comminata non superi i limiti stabiliti nei due precedenti commi dello stesso articolo. Ciò che, in definitiva, consente di superare il concetto di recidiva e quindi dell'obbligo di revoca della sospensione condizionale applicata, come nel caso, con la prima sentenza.

Affermiamo pertanto il principio, invocato dai difensori, che il giudice possa accordare il beneficio della sospensione condizionale della pena, e non revocarlo se prima concesso, quando il reato oggetto di nuovo giudizio sia avvinto col vincolo della continuazione ad altro, oggetto di condanna già passata in giudicato: sempre, si intende, nel rispetto dei limiti di pena di cui al 1° e al 2° comma dell'art. 61 del codice penale. Non può essere deciso diversamente se si tiene conto che il reato continuato va sempre considerato in modo unitario.

Al giudice dell'esecuzione spetterà di comporre i due fascicoli di cui fin qui si è detto e decidere, ex art. 204 bis c.p.p. sulle iscrizioni nel casellario giudiziale.

Copia di questa sentenza, una volta passata in giudicato, va trasmessa alla competente autorità amministrativa per quanto di competenza.

Ci resta da dire dell'azione di danno promossa in questo come del resto nell'altro procedimento penale. In questo anche nei confronti di D. Fr.. La condanna così come pronunciata nei confronti degli imputati non può non tradursi in obbligo di integrale risarcimento dei danni materiali e morali quali saranno liquidati in sede civile. Tuttavia, considerata l'evidenza delle prove di reato, considerata l'immanenza del danno nel reato principale, non può il giudice sottrarsi all'obbligo di liquidare una provvisoria quanto meno di Lit. 50.000.000.: da porsi in via solidale a carico degli imputati, così come solidale è l'obbligo di provvedere al risarcimento definitivo del danno e quello di far fronte alle spese processuali, alle spese e agli onorari di costituzione di parte civile.

Trattandosi, come detto, di danno morale oltretutto materiale, è di giustizia dichiarare gli imputati obbligati a far pubblicare a loro spese su di un periodico sammarinese e su un quotidiano di Stato estero - che saranno individuati dal giudice dell'esecuzione - la sentenza di condanna: giusta la previsione dell'art. 141 del codice penale.

Produzione, commercio e prescrizione abusivi e continuati di sostanze stupefacenti (artt. 50 e 244, 2° comma, c.p.)

Art. 244 c.p. - Procacciamento di sostanze stupefacenti - Sospensione condizionale della pena - Concessione del beneficio - Superamento dei limiti ex art. 61 c.p..

È punibile a norma dell'art. 244 c.p. colui che procuri ad altri sostanze stupefacenti senza tuttavia farne vero e proprio commercio, e cioè senza scopo di lucro¹⁹¹.

Il limite massimo previsto dall'art. 61 c.p. per l'applicazione della sospensione condizionale della pena può essere superato quando il periodo di prigionia superiore al limite abbia trovato esecuzione in via preventiva e cautelare, ovvero quando tale periodo sia destinato ad essere eseguito in applicazione della sentenza di condanna.¹⁹².

(...) La sostanza dell'incriminazione è data dal secondo comma dell'art. 244 del codice penale. Tale norma contempla varie ipotesi: l'abusiva introduzione o importazione, il commercio, la detenzione allo scopo di farne commercio, il procacciamento ad altri. Con quest'ultima espressione il codice prevede e sottopone a pena - deve ritenersi - il fatto di chi procuri ad altri sostanze stupefacenti senza tuttavia farne vero e proprio commercio (o spaccio, come si dice comunemente), e cioè senza un vero e proprio scopo ed un compiuto risultato di lucro. Si tratta ovviamente di ipotesi da considerarsi, nell'ambito del potere discrezionale del giudice chiamato ad applicare la pena fra il minimo ed il massimo edittale, meno grave rispetto allo spaccio. Nel caso nostro si è giudicato equo configurare tale ipotesi sul presupposto di quanto dichiarato dallo stesso G., la cui confessione deve essere ritenuta attendibile sia quando si rivolge contro di lui e sia allorché contiene elementi di segno favorevole. G., invero, ha riferito di aver procurato ad altri sostanze stupefacenti praticamente allo stesso prezzo da lui pagato. Può tutt'al più ritenersi, poiché G. fa anch'egli uso personale di eroina, che egli ne ricavasse dosi per tale uso.

Conviene aggiungere che l'imputato non ha precedenti penali, neppure generici.

In sintesi, due elementi assumono primaria importanza nel giudizio concernente l'applicazione della pena (poiché invero non sorgono questioni nel giudizio concernente l'imputabilità e la concreta responsabi-

191 Confronta Sent. C.d.L. 09.10.1987 n. 114, Proc. Pen. N. 489 Anno 1987 (310).

192 Conf. Sent. C.d.L. 13.04.1987 n. 39, Proc. Pen. N. 464 Anno 1986.

lità penale del prevenuto), vale a dire il giudizio che concerne l'entità della pena, nonché il modo di esecuzione della stessa: il primo elemento è rappresentato dalla natura della sostanza stupefacente, poiché non può passare sotto silenzio il fatto che G. procurasse ad altri eroina. Il secondo elemento è rappresentato dalla confessione che può ritenersi utile, ai fini del secondo comma dell'art. 90 del codice penale e quindi per l'abbattimento di un grado della pena, soltanto per alcuni dei diversi episodi di cui G. deve rispondere. Ciò posto, si reputa conveniente applicare la pena della prigionia per la durata di un anno, un mese e quindici giorni: ciò che consente - tenuto conto della carcerazione scontata in via preventiva - di applicare il beneficio della sospensione condizionale ex artt. 61 e seguenti del codice, per la durata di quattro anni. Già con altra sentenza questo Tribunale ha deciso che il limite massimo previsto dall'art. 61 del codice per l'applicazione del beneficio ("prigionia applicata in misura non superiore ad un anno") possa essere superato: quando il periodo di prigionia superiore al limite abbia trovato esecuzione in via preventiva e cautelare, ovvero quando tale periodo sia destinato ad essere eseguito in applicazione della sentenza di condanna. Ciò in applicazione di un principio di giustizia contenuto nel precedente codice penale sammarinese.

Alla condanna condizionalmente sospesa deve far seguito l'esperimento probatorio di cui all'art. 64 del codice penale e relative norme di attuazione. A tal proposito si osserva: già col dispositivo di cui si è data lettura in udienza sono state fissate talune prescrizioni. Esse tuttavia sono state modificate in seguito, e potranno esserlo nuovamente nello svolgimento dell'esperimento probatorio, con la procedura prevista col giudizio di esecuzione. Possiamo perciò omettere nelle presenti motivazioni e nel conseguente dispositivo l'indicazione delle prescrizioni. Così come può omettersi l'ordine di immediata scarcerazione, in quanto già eseguito.

309

6 Aprile 1987 n. 90

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 5 Anno 1985

Produzione, commercio e prescrizione abusivi di sostanze stupefacenti (art. 244, 2° comma, c.p.)

Inosservanza dell'ordine di espulsione (art. 365 c.p.)

Inosservanza di ordine legittimo dell'autorità (art. 259 c.p.)

Art. 244 c.p. - Sostanze farmacologiche.*Le norme dell'ordinamento giuridico sammarinese in materia di so-*

stanze stupefacenti devono riferirsi esclusivamente a quei prodotti che vengono normalmente considerati tali, e non a sostanze farmacologiche che, solo se usate in combinazione con bevande alcoliche, possono dar luogo, eventualmente, a stati di allucinazione.

310

9 Ottobre 1987 n. 114

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 489 Anno 1987

Produzione, commercio e prescrizione abusivi di sostanze stupefacenti (art. 244, 2° comma, c.p.)

Produzione, commercio e prescrizione abusivi tentati di sostanze stupefacenti (artt. 244, 2° comma, e art. 27 c.p.)

Art. 244 c.p. - Procacciamento di sostanze stupefacenti.

Chi procura ad altri sostanze stupefacenti senza scopo di lucro, ma per motivazioni diverse, può essere punito con minor gravità.

311

15 Dicembre 1987 n. 123

Commissario della Legge (Prof. Piergiorgio Peruzzi)

Proc. Pen. N. 2086 Anno 1985

Truffa aggravata mancata (artt. 27, 204, 1° e 3° comma n. 3, c.p.)

Abuso della propria qualifica e del timbro di Segreteria dell'Ordine degli Avvocati e Notai

Millantato credito (art. 204, 3° comma e art. 149, 2° comma, n. 6 c.p.)

Diffamazione (art. 183 c.p.)

Truffa - Concetto di raggiro e artificio - Diffamazione - Dolo - Diffamazione a mezzo lettera - Consenso dell'autore della divulgazione.

Nel reato di truffa costituisce raggiro ogni attività diretta, senza via intermedia, sulla psiche altrui, così da creare nel destinatario un motivo all'agire fondato su una falsa convinzione o su un analogo fatto motivante, mentre costituisce artificio ogni simulazione o dissimulazione che operi sulla realtà esterna una falsa rappresentazione della realtà medesima¹⁹³.

La giurisprudenza sammarinese ritiene l'inesistenza della diffamazione qualora manchi la coscienza e la volontà di propalare fatti lesivi

¹⁹³ Confronta Sent. C.d.L. 27.04.1990 n. 39, Proc. Pen. N. 3447 Anno 1989 (352).

all'altrui reputazione.

A norma dell'art. 183 c.p. il fatto lesivo dell'onore deve essere attribuito all'offeso "in una pubblica riunione ovvero comunicando con più persone". Pertanto, le affermazioni contenute in una lettera non sono per loro natura idonee a diffamare e, realizzandosi la fattispecie della diffamazione per effetto della comunicazione ad altre persone di determinati fatti lesivi all'onore, penalmente responsabile non dovrà essere considerato l'autore della missiva, ma chi si è assunto la responsabilità di divulgarne il contenuto senza aver interpellato il mittente.

Il consenso dell'autore alla divulgazione del contenuto di una lettera da parte del destinatario deve essere esplicitamente prestato, e non può in nessun modo ritenersi presunto.

(...) II. Il primo misfatto contestato all'imputato è la mancata truffa aggravata, prevista e punita dagli artt. 27 e 204, comma primo e terzo del vigente codice penale, perché avendo assistito Martino Zanetti nella trattativa intesa a rilevare il pacchetto azionario di controllo del CIS, "rimasta infruttuosa perché l'interlocutore da B. segnalato a Orsini Zanetti si rivelò «non dominus», in relazione a tale rapporto professionale e ad altri minori richiedeva cospicui compensi (£. 257.400.000) e per la trattativa anche diritti di intermediazione (£. 360.000.000.), gli uni e gli altri in gran parte non dovuti: risultato non raggiunto per il solo fatto (citazione a giudizio) della persona lesa, avendo l'imputato per parte sua compiuto tutti gli atti necessari allo scopo"; misfatto aggravato in quanto compiuto "millantando credito presso un pubblico ufficiale" (Sindaci del CIS).

Per la configurazione della truffa è necessario che l'agente ponga in essere raggiri e artifici per ingannare la vittima e procurarsi così un ingiusto profitto. Occorre, dunque, verificare la sussistenza, nella specie, di una condotta fraudolenta dell'imputato, atta ad ingannare la vittima.

In via preliminare occorre, tuttavia, interpretare il significato delle espressioni usate dal legislatore penale per indicare gli elementi costitutivi del reato in esame.

In materia di truffa l'ipotesi prevista e punita dall'ordinamento sammarinese è stata definita come "basilare" (cfr. Relazione al Codice Penale, p. 204) cioè non si discosta dalla configurazione tradizionale, consentendo così di attingere a dottrina già elaborata ed anche di accedere a contributi già decisi e consolidati.

Secondo un autorevole insegnamento (MANZINI, *Trattato di diritto penale*, vol. IX, Torino, 1952, pp. 626 e 633 ss.) costituisce "raggiro" ogni attività diretta, senza via intermedia, sulla psiche altrui, così da

creare nel destinatario un motivo all'agire fondato su una falsa convinzione o su un analogo fatto motivante, mentre costituisce "artificio" ogni simulazione o dissimulazione che operi sulla realtà esterna una falsa rappresentazione della realtà medesima. La condotta nella truffa consiste sostanzialmente in un mendacio: ciò che conta è "la falsa rappresentazione della realtà, la consapevole alterazione del vero che gli è connaturata e che, come logica conseguenza, induce una falsa rappresentazione della realtà (errore) nel destinatario della condotta stessa" (MARINI, voce "Truffa", in *Novissimo Digesto*, ad vocem, p. 873).

Attraverso l'inganno si determina una aggressione alla libertà psichica del destinatario, e, in conseguenza, di un vizio indotto del consenso, che è provato da un difetto di conoscenza dovuto all'errore, si verifica una disposizione patrimoniale dannosa per la vittima e favorevole all'agente.

Descritta così la figura tipica della truffa, attraverso l'esame degli atti istruttori occorre accertare: A. se sia avvenuta l'esecuzione delle prestazioni di cui è stato richiesto il pagamento; B. se l'imputato abbia posto in essere artifici o raggiri; C. se il compenso richiesto sia proporzionale al valore delle prestazioni, non solo sotto il profilo patrimoniale, e risulti conforme a quello stabilito dalle leggi vigenti (legge 1° dicembre 1967 n. 50 e 52 e successive modifiche).

A. - L'attività professionale espletata per il riconoscimento del titolo nobiliare di "principe" e della cittadinanza sammarinese è stata effettivamente svolta: vi sono stati due procedimenti giudiziari particolarmente complessi, che hanno avuto l'esito positivo della naturalizzazione dello Zanetti a San Marino come "Martino Orsini di Campofiore". Parimenti hanno avuto luogo le prestazioni relative alla "pratica «caffè»", come risulta dal contratto con cui il signor Toccaceli Stefano cede a Martino Zanetti l'azienda condotta sotto la denominazione "Emmezeta", ed avente ad oggetto "alimentari e droghe non alimentari", con particolare riferimento ai prodotti definiti coloniali (documenti prodotti all'udienza dibattimentale, e dalle dichiarazioni del dott. Alaimo - dichiarazione in data 20 ottobre 1987, doc. n. 6).

I problemi maggiori sono sorti in relazione alla "pratica «CIS»". Risulta dagli atti istruttori che l'imputato ha effettuato numerosi viaggi fuori sede, ha predisposto il contratto preliminare di vendita, del valore di £. 14 miliardi, delle azioni del CIS, ha ricevuto in deposito fiduciario il pacchetto azionario ed un libretto contenente la somma di 6 miliardi di lire. È dunque provato lo svolgimento di una complessa attività professionale in relazione alla pratica di cui si discute.

Ai fini della sussistenza della truffa è tuttavia decisivo verificare se

l'imputato sapesse o meno chi era il reale proprietario del pacchetto azionario del CIS. Trattandosi di titoli al portatore, è il possesso degli stessi a far presumere la titolarità del diritto di proprietà in capo al portatore ed a legittimare lo stesso all'esercizio dei diritti incorporati nei titoli. Il signor Lamberto Mazza aveva la disponibilità materiale dei titoli azionari (che furono poi dati in deposito fiduciario al B., e da questo mostrati ai sindaci del CIS Albertini e Ciavatta); fu lui che sottoscrisse, assieme a Zanetti, il preliminare di vendita dei titoli. Lo stesso Zanetti ammette a S.S. il Commissario della Legge (audizione in data 27 ottobre 1986, foglio 96) che Mazza si era sempre comportato come proprietario dei titoli e che lo stesso aveva la disponibilità dei titoli. Allorché Parretti gli mostrò l'accordo tra Mazza ed Interparte, il quale prevedeva che Mazza "sarebbe rimasto in possesso materiale dei titoli fino a quando non si fosse conclusa la trattativa che a sua volta la società di Parretti aveva avviato per vendere quelle azioni" (foglio 97), mostrò di considerare Zanetti come parte contraente di una valida trattativa avente ad oggetto le azioni. Inoltre lo stesso Zanetti dichiara: "Parretti mi offrì dunque di ritirarmi dall'affare, di ricevere in restituzione la somma di 6 miliardi che già avevo versato, di ricevere inoltre gli interessi su detta somma. In alternativa avrei potuto continuare la trattativa con Mazza, in quanto era in diritto e in facoltà di trattare quelle azioni" (foglio 97).

Zanetti accolse autonomamente la prima proposta, non perché convinto di avere acquistato "a non domino", ma perché aveva ottenuto gli elementi per ritenere per lui non vantaggioso l'affare: "Decisi di aderire alla prima proposta e cioè di ritirarmi in quanto nel frattempo la società di revisione era potuta entrare nel CIS ed avere le prime informazioni, le quali attestavano una massa di depositi e comunque una situazione patrimoniale e finanziaria non del tutto corrispondente a quella che io avevo tenuto in conto nella valutazione fatta (quella cioè dei 12 miliardi di prezzo)" (foglio 97).

L'imputato ha dato dunque esecuzione con la dovuta diligenza all'incarico professionale conferitogli da Zanetti. Non si è determinata, di conseguenza, la consapevole alterazione del vero da parte dell'imputato al fine di indurre Zanetti in errore, che è caratteristica essenziale del reato di truffa.

B. - Ad un attento esame non possono essere considerati come "artifici" e "raggiri" l'opinamento delle notule per compensi professionali effettuati dall'imputato in qualità di Segretario dell'Ordine degli Avvocati e Notai sammarinesi, né il presunto "coinvolgimento" dei sindaci del CIS al fine di porre Orsini Zanetti "in una posizione di forza, di sicurezza e tranquillità" (foglio 27) nell'ambito della trattativa, avendo

invece i predetti sindaci "attuato tutto quanto gli si richiedeva nell'interesse della parte".

Nell'ordinamento sammarinese l'opinamento delle parcelle professionali non ha valore legale, ed in tal senso si è espresso autorevolmente anche l'Ecc.mo Consiglio dei XII nella delibera in data 3 marzo 1987. L'imputato dichiara di avere apposto il timbro "come visto", "secondo i principi dello Statuto dell'Ordine che deve sempre attuare le aspirazioni sociali ed economiche degli iscritti ed intervenire sempre a tutela degli iscritti stessi" - deduzioni dell'Avv. B. in data 13.12.1985 consegnate al Presidente dell'Ordine (foglio 82) -, ma è pronto ad informare il cliente che la notula, sebbene vistata dall'Ordine, "potrà poi succesivamente anche essere opinata dal Giudice per l'esecutività" (lettera a Zanetti in data 21 novembre 1985, foglio 28). Tutto ciò, se da un lato può indurre a ravvisare un comportamento scorretto dell'imputato sul piano della deontologia professionale, - come poi ha ritenuto di dover decidere l'Ecc.mo Consiglio dei XII - dall'altro prova, non di meno, la buona fede dello stesso nel richiedere compensi reputati adeguati all'entità e al valore delle prestazioni eseguite, posto che il Giudice, all'atto dell'opinamento delle parcelle professionali, è tenuto a compiere un confronto dell'importo delle medesime con le tariffe stabilite dalla legge, attestandone la conformità.

Il comportamento dell'imputato, dunque, assume rilievo sotto il profilo disciplinare - si ricorda incidentalmente che l'Ecc.mo Consiglio dei XII ha comminato all'Avv. B. la sanzione dell'ammonizione, mentre l'Ordine ha revocato allo stesso l'incarico di Segretario -, ma non integra gli estremi di alcun illecito penale. A conferma di ciò Zanetti dichiara che le prestazioni professionali espletate dall'imputato "sono in effetti tutte quelle descritte nelle sue notule, il cui importo è stato transatto con l'accordo di entrambi sottoscritto in data 26.03.1986, accordo che ha transatto ogni ns./divergenza in merito. Preciso anche che la transazione di cui sopra è stata da me convenuta senza che abbia influito sul *quantum* della stessa il timbro dell'Ordine degli Avvocati e Notai di San Marino apposto in calce alla notula presentatami a suo tempo dall'Avv. B." (lettera dello Zanetti presentata all'avv. Benzi in apertura dell'udienza dibattimentale del 15 dicembre 1987).

Quanto al "coinvolgimento" dei Sindaci del CIS, B. dichiara a S.S. il Commissario della Legge (audizione in data 18 aprile 1986) di aver voluto esprimere nella lettera del 30 ottobre 1985, indirizzata a Zanetti, tutto l'onere morale che sentiva "nei confronti dei due Sindaci per avere essi svolto accertamenti presso l'Istituto di credito così come io avevo richiesto a nome della proprietà (...). Ho chiesto naturalmente un intervento dei Sindaci nell'ambito e nel rispetto delle loro funzioni" (foglio

39). Ciò risulta confermato dai Sindaci in tempi ancora non sospetti, cioè nella relazione presentata al Consiglio di Amministrazione del CIS in data 14 ottobre 1985: “l’avv. B., sempre a nome della proprietà, ci invitava quindi ad espletare un’indagine di carattere generale” (foglio 48); “ci siamo recati allo studio dell’avv. B., il quale, mantenendo fede a quanto aveva detto, ci ha mostrato le azioni rappresentanti più del 51% dell’intero pacchetto azionario” (foglio 49); “sulla base di quanto sopra esposto riteniamo e siamo certi di aver agito nella massima segretezza, rispettando la volontà della proprietà e cercando anche di evitare eventuali azioni che la stessa proprietà, a mezzo del suo legale, stava minacciando” (foglio 50).

Che B. non abbia millantato credito presso i Sindaci del CIS al fine di porre Martino Zanetti Orsini in “una posizione di forza, di sicurezza e di tranquillità” nell’ambito della trattativa, è confermato poi dallo stesso Zanetti (audizione in data 27 ottobre 1987): “per superare le difficoltà offerte dal CIS alle verifiche della società di revisione, l’avv. B. mi disse di aver parlato con i Sindaci, oltre che con altre persone per cercare di sbloccare la situazione (...) non mi disse di aver chiesto ai Sindaci ed in particolare a taluni dei Sindaci, di compiere proprie indagini circa le operazioni bancarie e la gestione bancaria in genere (...). In questo periodo mai B. mi accennò all’eventualità di corrispondere somme di denaro a terze persone ed in particolare ai Sindaci del CIS” (fogli 97-98).

C. - Quanto ai compensi richiesti dal B., e dovuti da Zanetti come corrispettivo dell’attività prestata dal professionista nel suo interesse, si deve precisare che occorre distinguere gli onorari dovuti per l’attività giudiziale e stragiudiziale, dai compensi per mediazione.

I primi, come detto, si riferiscono a cause civili di valore non determinato, ma di straordinaria importanza e di considerevole vantaggio per il cliente, relativi alla cittadinanza sammarinese, all’acquisizione di titoli nobiliari e patrimonio storico per discendenza materna e di naturalizzazione con la cognomizzazione materna, a seguito dell’esito positivo delle quali Martino Zanetti è stato naturalizzato sammarinese come “Martino Orsini di Campodifiore”, e con l’acquisizione del titolo nobiliare di Principe.

Come fa rilevare la difesa dell’imputato, “l’enorme importanza di questo risultato è testimoniata dai servizi apparsi sulle riviste *Historia* del mese di marzo 1987 e *Le grandi Dinastie* del successivo aprile”, allegate agli atti di causa (doc.ti 4-5).

La liquidazione degli onorari, per un totale di £ 35.000.000, è effettuata ai sensi dell’art. 5, commi II e III, della Legge 01.12.1967 n. 50, il quale dispone che “nelle cause di straordinaria importanza per le que-

stioni giudiziarie trattate, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente, può arrivare fino al doppio dei massimi stabiliti. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri di cui ai commi precedenti, può essere tenuto conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente". Tenuto conto dei valori indicati nella Tabella A allegata alla predetta Legge n. 50 del 1967, e della rivalutazione degli stessi operata dalla Legge 28.04.1982 n. 42 e dal Decreto Reggenziale 28.05.1982 n. 55, si può affermare la congruità della pretesa del professionista e così concludere.

Parimenti, i compensi richiesti per la "pratica «caffé»", ed i compensi relativi alla pratica "Banca Mercantile Sammarinese" ed a quella definita "Z./M. «CIS»", per un totale di £ 222.400.000., questi risultano in linea con la Tabella allegata alla Legge 01.12.1967 n. 52 e successive rivalutazioni, che stabilisce gli "onorari di avvocato in materia stragiudiziale civile", in considerazione dell'elevato valore delle stesse (si vedano, a conferma della rilevante mole di lavoro svolta dall'imputato, le dichiarazioni del Dott. Alaimo e del Dott. Mora allegate agli atti).

Anche il compenso per la mediazione è dovuto. Il mediatore, infatti, è colui che, in posizione di imparzialità, pone in relazione due parti per la conclusione di un affare. È lo stesso Zanetti ad ammettere che "della possibilità di acquisire il pacchetto di controllo del CIS mi parlò per la prima volta l'avv. B., da nessun'altra persona io avevo avuto notizia di questa possibilità" (audizione in data 27 ottobre 1986, foglio 95). L'affare tra il Mazza e lo Zanetti messi in contatto tra loro dal B. - Zanetti dichiara: "ho incontrato per la prima volta Mazza soltanto al momento di stendere e sottoscrivere l'accordo preliminare con lui" (foglio 95) - si è concluso per effetto dell'intervento dell'imputato. Al riguardo non assume nessun rilievo la successiva e definitiva risoluzione del preliminare decisa dallo Zanetti, maturandosi, come è altrimenti noto, il diritto alla provvigione in capo al mediatore in conseguenza della conclusione dell'affare.

Zanetti stesso, peraltro, riconosce che l'imputato ha svolto attività di mediazione, "tanto è vero - dichiara - che, pur contestando la sua richiesta di compenso (360.000.000.), alla fine sono giunto con lui ad una transazione, pagandogli un compenso per mediazione" (foglio 100).

Manca dunque anche l'elemento dell'ingiusto profitto per la configurazione del reato di truffa.

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte l'imputato deve essere assolto dal misfatto mancato di truffa aggravata, contestatogli, perché il fatto non costituisce reato.

III.- All'imputato è stato altresì contestato il reato di diffamazione,

che nell'ordinamento sammarinese ricorre quando taluno "in pubblica riunione ovvero comunicando con più persone attribuisce a taluno, presente o assente, un fatto determinato, tale da offendere l'onore".

I "fatti determinati" attribuiti ai Sindaci del CIS, e tali da offendere l'onore, sono costituiti dalle dichiarazioni contenute nella lettera indirizzata a Martino Zanetti in data 30.10.1985, con cui B. sostiene di aver ottenuto il "coinvolgimento" dei Sindaci del CIS, che avrebbero "attuato tutto quanto gli si chiedeva nell'interesse" dello Zanetti, e di aver assunto degli obblighi patrimoniali nei confronti delle persone «usate», e perciò dei Sindaci Albertini e Ciavatta definiti «soldati».

Deve in primo luogo essere rilevata la mancanza del dolo, non potendo certamente essere interpretate le espressioni adoperate come scritte con l'intenzione di offendere i Sindaci del CIS. I Sindaci dichiarano a S.S. il Commissario della Legge di aver ritenuto di dover attivare una verifica riguardante le maggiori esposizioni dopo il colloquio con B., dato che "l'indagine sollecitata dall'avv. B. rientrava comunque nei nostri compiti istituzionali", e di avere "in sostanza agito nell'interesse della proprietà" (audizione in data 27 ottobre 1986, foglio 103). Ne deriva la verità di quanto affermato dal B. nella lettera del 30 ottobre 1985 - "I Sindaci (...) hanno ciecamente creduto in me e attuato tutto quanto gli si richiedeva nell'interesse, in quel momento, di un acquirente che non conoscevano", cioè dello Zanetti (Foglio 8) - e la buona fede dello stesso, che, in merito alle affermazioni contenute nella missiva chiarisce: "io ritenni opportuno segnalare a Zanetti la convenienza che egli in qualche modo cercasse di ripagare l'aiuto che gli era venuto da parte dei Sindaci. Ripeto che io intendevo suggerire a Zanetti un'iniziativa che doveva essere sua personale (...) Albertini e Ciavatta sono stati da me avvicinati e perciò sono stati «usati» (audizione in data 27.10.1986, fogli 104-105), "in relazione alla frase «grazie al lavoro di tutti questi soldati» devo altresì precisare che con lo Zanetti esisteva un rapporto di amicizia, oltre che professionale e che pertanto per l'importanza dell'operazione per la quale avevamo combattuto ci sentivamo, per lo meno io, estremamente deluso" (verbale dell'udienza dibattimentale in data 15.12.1987).

Il fatto lesivo dell'onore deve essere attribuito all'offeso "in una pubblica riunione ovvero comunicando con più persone". E la missiva in discorso costituisce, per definizione, una manifestazione tutta personale che si rivolge ad un particolare destinatario, lo Zanetti, il cliente appunto, che ha usato della legittima conoscenza del contenuto della stessa. Dandovi divulgazione ha messo in grave pericolo il diritto alla riservatezza dell'imputato, ovvero il suo diritto di ottenere quel riserbo che si addice ai sentimenti e alle opinioni personali.

La semplice missiva non sembra dunque coincidere con la comunicazione "con più persone" voluta dalla legge per integrare perfettamente gli estremi del misfatto di diffamazione.

La giurisprudenza sammarinese ha poi stabilito da tempo che "non esiste diffamazione quando manca la coscienza e la volontà di propalare fatti lesivi all'altrui reputazione" (sentenza del Commissario della Legge 05.11.1959, V.V.. Processo n. 899, Anno 1959, in *Giurisprudenza Sammarinese* 1964, p. 365). Giurisprudenza peraltro valida e allegabilissima anche oggi sotto l'impero del vigente codice penale, dato che i "misfatti di diffamazione - come avverte la Relazione al Codice Penale (p.168) - ricalcano la struttura tradizionale del codice abrogato".

Il dovere di riservatezza è connaturale al mezzo di comunicazione usato, onde non sembra necessaria l'apposizione sulla missiva di alcuna indicazione circa la «riservatezza» della stessa al fine di impedirne la divulgazione. Il consenso alla divulgazione da parte del destinatario deve essere esplicitamente prestato dall'autore, e non può in nessun modo ritenersi presunto. L'assunto contenuto nella missiva "il diritto di intermediazione potrà essere riconosciuto giudizialmente", non equivale né può essere interpretato come una preventiva ed implicita autorizzazione alla divulgazione.

Se può essere anche vero che implicitamente ne era autorizzata la comunicazione a più legali, è altresì vero che questi sono, a loro volta, tenuti al segreto sui fatti di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della loro professione, e non sono affatto autorizzati a divulgarla.

Ne consegue che le affermazioni contenute in una lettera non sono per loro natura idonee a diffamare, e che, realizzandosi la fattispecie della diffamazione per effetto della comunicazione ad altre persone di determinati fatti lesivi dell'onore, nella specie responsabile penalmente dovrebbe essere considerato non l'autore della missiva, ma semmai chi ritiene o si assume la responsabilità di doverne divulgare il contenuto "insciente et inaudito domino", senza cioè aver interpellato il mittente.

Risulta abbastanza evidente che, considerati i presupposti del reato di diffamazione, nella fattispecie non sussiste l'elemento intenzionale perché non è risultata né la coscienza né la volontà dell'imputato di propalare, "comunicando con più persone", fatti lesivi della reputazione altrui.

Deve dunque l'imputato essere assolto anche dal misfatto di diffamazione, perché il fatto non costituisce reato.

Giudice penale di I grado (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 465 Anno 1986

False comunicazioni sociali (art. 316 c.p.)

Amministrazione infedele continuata (artt. 50 e 198 c.p.)

Tentativo di truffa (artt. 26 e 204, 3° comma, c.p.)

Giudice penale - Limiti oggettivi e soggettivi di competenza.

Il giudice penale non ha il potere di giudicare nei confronti di terzi estranei alle contestazioni finali, né in base ad imputazioni diverse da quelle contestate.

313

26 Febbraio 1988 n. 15

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2000 Anno 1987

Guida a velocità pericolosa (art. 31 Legge 20.09.1985 n. 106)

Guida a velocità pericolosa - Estinzione del reato - Sospensione della patente - Sospensione condizionale - Art. 31, 2° comma, lett. a, Legge 20.09.1985 n. 106.

La sospensione e la privazione della patente non rimangono escluse dall'estinzione del reato.

Per orientamento giurisprudenziale consolidato è preclusa al giudice la possibilità di applicare alla sospensione della patente di guida - in entrambe le ipotesi contemplate dall'art. 31, 1° comma, Legge 20 Settembre 1985 n. 106¹⁹⁴ - il beneficio della sospensione condizionale ex artt. 61 e segg. del codice penale¹⁹⁵.

Il riferimento ex art. 31, 2° comma, lett. a, Legge 20 settembre 1985 n. 106 al fatto di chi "non ha osservato i limiti massimi di velocità", deve intendersi relativo sia alla mancata osservanza dei limiti numerici di velocità, sia all'adozione di una "velocità pericolosa" in relazione alla situazione ambientale, pur nel rispetto del limite numerico¹⁹⁶.

194 "Oltre alla pena editale si applica la interdizione di primo grado al titolare della patente di guida che negli ultimi 5 anni si sia reso responsabile per almeno quattro volte dello stesso reato; in caso di ulteriore recidiva la pena è aumentata di uno o due gradi. Quando siano intervenute cause di estinzione del reato o della pena, resta egualmente al giudice la facoltà di applicare la sospensione della patente di guida per un periodo corrispondente all'interdizione di primo grado. Il giudice provvede in ogni caso con sentenza o decreto penale".

195 Conf. Sent. C.d.L. 28.10.1988 n. 99, Proc. Pen. N. 581 Anno 1988. Confronta Sent. G.d.A. 11.01.1988 n. 21, Proc. Pen. N. 879 Anno 1986 (131).

196 Confronta Sent. G.d.A. 05.04.1988 n. 34, Proc. Pen. N. 2000 Anno 1987 (133).

(...) In sintesi: la legge 20 settembre 1985 n. 106 prevede, in tema di infrazione alle norme di comportamento stradale, in quali ipotesi sia applicabile la pena di interdizione (art. 31), e ne definisce l'effetto come "sospensione di ogni tipo di patente di guida e perdita della capacità di conseguirla" (art. 33). Lo stesso art. 31 distingue poi due ipotesi. La prima (art. 31, 1° parte del primo comma) riguarda il normale giudizio di responsabilità per infrazione delle norme predette: tale giudizio, in caso di condanna, si chiude con l'applicazione della pena principale, cui si aggiunge l'interdizione di primo grado ogni qual volta l'imputato abbia commesso almeno quattro volte lo stesso reato (per esempio, violazione dei limiti massimi di velocità) negli ultimi cinque anni; in caso di ulteriore recidiva la pena di interdizione è aumentata di uno o due gradi. La seconda ipotesi (art. 31, 2° parte del primo comma) si riferisce al caso in cui siano intervenute cause di estinzione del reato o della pena: in questo caso non si applica la vera e propria pena di interdizione, ma l'effetto della sospensione della patente di guida consegue da specifico provvedimento del Commissario della Legge. L'ipotesi praticamente ricorre quando per tutte, od anche solo per alcune, delle infrazioni sia intervenuta una causa di estinzione (ad esempio, l'oblazione volontaria o la prescrizione). In tale ipotesi, stabilisce la legge, "resta egualmente al giudice la facoltà di applicare la sospensione della patente di guida per un periodo corrispondente all'interdizione di primo grado". "Resta la facoltà" significa che l'intervento dell'una o dell'altra causa di estinzione mantiene nel giudice un potere analogo a quello di applicare, nel caso di condanna, la vera e propria pena di interdizione: in altre parole, l'effetto di questa pena, e cioè la sospensione e la privazione della patente di guida, non rimane escluso dalla causa di estinzione.

Si può discutere se l'espressione letterale "facoltà" usata dal legislatore consenta di ritenere, in questa seconda ipotesi, una qualche discrezionalità del giudice, e cioè il potere di applicare o non applicare la sospensione della patente di guida. Il dubbio (l'interpretazione data dal Giudice di Appello si discosta in questo caso da quella data fin qui dal Commissario della Legge) potrà essere risolto in altra occasione: nel caso che forma oggetto di questo processo la fattispecie concreta si presenta particolarmente grave in ragione del breve spazio di tempo in cui le diverse infrazioni sono state commesse, quindi non possono sussistere incertezze sulla opportunità e sull'obbligo per il giudice di applicare la sanzione.

Quest'ultimo concetto - gravità della fattispecie concreta desunta dallo spazio di tempo in cui le diverse infrazioni sono stata commesse - discende dall'applicazione di un concetto assai più ampio ed ormai comune alle più avanzate legislazioni europee ed extraeuropee: quello del-

la sospensione di ogni patente, licenza, autorizzazione, concessione di indole amministrativa in caso di reiterata inosservanza delle norme che regolano il concreto esercizio dei diritti e delle facoltà derivanti dalla patente, licenza, ecc.. Poiché, di norma la legge stabilisce il numero delle infrazioni necessarie per addivenire alla sospensione, la determinazione in concreto del periodo di tempo per il quale la sospensione durerà può essere determinata dal giudice, fra il minimo ed il massimo edittale, considerando l'arco temporale in cui le diverse infrazioni sono state commesse. Deve in conseguenza affermarsi il principio per cui - comunque si risolva il dubbio esposto all'inizio - non può non applicarsi la sanzione in esame quando le infrazioni abbiano trovato consumazione in un periodo decisamente inferiore a quello previsto dalla legge (cinque anni ex art. 31 della legge 1985 n. 106).

L'ordinamento giurisprudenziale consolidatosi fino ad oggi è nel senso di escludere che il giudice possa applicare alla sospensione della patente di guida - in entrambe le ipotesi contemplate dal 1° comma dell'art. 31 - il beneficio della sospensione condizionale ex artt. 61 e segg. del codice penale. È stato detto, e qui giova ripetere, che l'applicazione di tale beneficio appare chiaramente incompatibile, o meglio inconciliabile, con le ragioni che hanno ispirato la norma contenuta nell'art. 31. Essa intende colpire una progressione di fatti penalmente illeciti, lasciando senza la specifica sanzione della sospensione della patente di guida le prime infrazioni, ma tenendo conto anche di queste (e quindi sottoponendole a pena) quando altre se ne aggiungano. In altri termini, le prime infrazioni subiscono pena soltanto in caso di successiva reiterazione: esattamente come avviene nella sospensione condizionale e nella revoca della stessa. Rientra dunque nella logica dell'art. 31 la necessità di dare concreto ed effettivo esito alla sospensione della patente di guida una volta realizzate tutte le condizioni previste nella norma.

Nel caso presente il difensore ha introdotto l'argomento della non rispondenza fra le infrazioni commesse dall'imputato e la previsione contenuta alla lettera a) del 2° comma dell'art. 31. A carico dell'imputato sarebbero state accertate (dagli atti per altro questa circostanza non risulta) contravvenzioni per "velocità pericolosa", mentre la norma appena menzionata si riferisce al fatto di chi "non ha osservato i limiti massimi di velocità", ipotesi comunemente definita come "eccesso di velocità". La tesi difensiva non può essere accolta. La previsione normativa riguarda la mancata osservanza dei limiti massimi di velocità e tali limiti possono essere stabiliti o in termini numerici (ad esempio, 50 Km orari), oppure con diverso metodo e cioè facendo ricorso al concetto generico di pericolo. Tanto è vero che quest'ultimo concetto prevale sul primo, cosicché può ritenersi la velocità pericolosa anche in caso di ri-

spetto del limite numerico (ad esempio, può ritenersi pericolosa una velocità mantenuta al di sotto dei 50 Km. orari, in zona contraddistinta da un tale limite, in presenza di fitta nebbia o di numerose persone sulla sede stradale, come avviene per una processione, un corteo, una manifestazione sportiva o politica). In definitiva, il limite massimo di velocità (che deve essere osservato pena la sospensione della patente) è tanto quello indicato attraverso l'imposizione di una velocità non superiore ad un certo dato orario quanto quello indicato attraverso l'imposizione dell'obbligo di non esporre a pericoli la sicurezza altrui. (...).

314

4 Marzo 1988 n. 17

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 639 Anno 1987

Violazione di sigilli (art. 386 c.p.)

Violazione di sigilli - Scopo di lucro.

Il misfatto di violazione di sigilli non richiede che l'autore della manomissione abbia agito con scopo di lucro o di vantaggio.

315

4 Marzo 1988 n. 23

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 616 Anno 1986 e N. 846 Anno 1987

Ingiuria continuata (artt. 50 e 184 c.p.)

Minaccia continuata (artt. 50 e 181 c.p.)

Concorso di persone (art. 73 c.p.)

Ingiuria - Pronuncia di termini offensivi - Dolo - Presenza dell'offeso - Minaccia - Oggetto della tutela penale - Arma.

Integra il reato di ingiuria la pronuncia di termini aventi capacità offensiva e l'intenzione di offendere (animus iniuriandi).

L'art. 184 c.p. non richiede come necessaria la presenza dell'offeso.

L'incoercibilità dello "stato di tranquillità individuale" costituisce l'oggetto della tutela giuridica del reato di minaccia.

Aggrava il reato di minaccia la presenza di un'arma idonea ad intimidire, indipendentemente dalla sua efficacia a ledere.

(...) In relazione al misfatto d'ingiuria ne sono evidenti gli estremi, in quanto i termini "vigliacco, assassino, sei un disonesto, delinquente", pronunciati dagli imputati nei riguardi di entrambe le parti lese, sono

chiaramente comprensivi sia di quella “manifestazione di disprezzo”, che la dottrina prevalentemente assume a fondamento del reato in oggetto, sia dell’equivocabile “capacità offensiva”, la cui volontà costituisce l’assetto doloso, l’*animus iniuriandi*, della fattispecie agli atti. Quanto detto risulta confortato proprio dall’attuale disciplina legislativa sammarinese (art. 184 c.p.), ai sensi della quale per il concretizzarsi della figura criminosa di cui si discute è essenziale la lesione delle “qualità morali” dell’offeso, non richiedendosi, ad esempio, la necessaria presenza dell’offeso stesso, vero e proprio spartiacque, in altri sistemi penalistici, fra la figura dell’ingiuria e quella della diffamazione.

Dall’esposizione precedentemente effettuata degli atti di causa, e con peculiare riferimento al procedimento penale 616/86, si evince non solo la ricorrenza del misfatto d’ingiuria, ma anche del reato di minaccia, ugualmente posto in essere dagli imputati in danno delle parti lese. È infatti evidente che espressioni quali: “vieni qui che ti passo da parte a parte; vieni qui che ti ammazzo;” sono indubbiamente atte a turbare quello “stato di tranquillità individuale” che costituisce il vero oggetto della tutela giuridica nel reato di minaccia. In particolare può dirsi che la minaccia di arrecare ad altri un danno ingiusto, si traduce, nella presente fattispecie, nell’intimidazione degli imputati ai coniugi Bernardini di ledere, in un prossimo futuro, la loro integrità fisica; non solo, quindi, un qualsiasi interesse giuridicamente rilevante, ma un vero e proprio diritto assoluto; trattasi, pertanto, di una minaccia grave proprio in considerazione della gravità del danno minacciato. Può infine rilevarsi la presenza dell’aggravante dell’uso di arma, se pure impropria, di cui i B. si sono avvalsi nell’espletare la loro azione minacciosa; sembra in tal senso utile ricordare che la dottrina dominante afferma la presenza dell’aggravante dell’arma, indipendentemente dall’efficacia di questa a ledere, ritenendo che l’unico elemento scriminante sia l’idoneità della stessa, nel caso concreto, ad intimidire. (...).

316

11 Marzo 1988 n. 35

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1382 Anno 1987

Omicidio colposo aggravato (artt. 32 e 163, ult. comma, c.p.)

Omessa precedenza (art. 5 n. 6 Legge 06.03.1922 n.13 e art. 4 rel. Reg., art. 31, 2° comma, lett. b, Legge 1985 n.106)

Omicidio colposo - Circolazione stradale - Precedenza di fatto - Circostanza aggravante ex art. 163, 2° comma, c.p. - Risarcimento del danno - Provvisionale.

La c.d. precedenza di fatto sussiste solo quando il conducente obbligato alla precedenza giunge all'incrocio con tale anticipo da poter attraversare l'intera zona senza alcun pericolo di collisione e senza recare intralcio o disturbo al veicolo favorito; ogni eventuale errore di calcolo della velocità e della distanza è addebitabile a colui che non ha tenuto conto della precedenza di diritto¹⁹⁷.

Nel reato di omicidio colposo la circostanza particolare di aggravamento di cui all'art. 163, 2° comma, c.p. (colpa grave) non attiene soltanto alla gravità dell'evento, ma anche al grado della colpa, alla pericolosità del contegno di guida, alla personalità dell'imputato¹⁹⁸.

La provvisoria prevista dall'art. 163, 2° comma, c.p.p. non è limitata al pagamento delle spese contingenti o di urgenza, ma deve tener conto di quanto risulta circa l'entità del complessivo danno risarcibile al momento della condanna.

317

18 Marzo 1988 n. 41

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 716 Anno 1987

False dichiarazioni di privato a pubblico ufficiale (art. 297 c.p.)

False dichiarazioni di privato a pubblico ufficiale - Fattispecie.

Risponde del reato di false dichiarazioni di privato a pubblico ufficiale colui che falsamente denuncia lo smarrimento della patente di guida.

318

25 Aprile 1988 n. 64

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2087 Anno 1985 e N. 1993 Anno 1986 e N. 823 Anno 1987

Omicidio colposo aggravato (artt. 32 e 163, ult. comma, c.p.)

Mezzi di sollevamento e trasporto irregolari (art. 50 Legge 02.07.1969 n. 40)

Mancato avviso per le modalità di manovra (artt. 3, punto b, 54 e 146 Legge 02.07.1969 n. 40)

Lesioni colpose aggravate (artt. 32 e 164, ult. comma, in rel. all'art.

¹⁹⁷ Confronta Sent. C.d.L. 15.12.1989 n. 57, Proc. Pen. N. 1610 Anno 1988 (349).

¹⁹⁸ Confronta Sent. C.d.L. 01.07.1988 n. 77, Proc. Pen. N. 2113 Anno 1987 (325); Sent. C.d.L. 15.12.1989 n. 57, Proc. Pen. N. 1610 Anno 1988 (349).

163, ult. comma, c.p.)

Mancanza di apposito dispositivo frenante (art. 39 Legge 02.07.1969 n. 40)

Omessa previsione di appositi dispositivi di protezione (artt. 40 e 146 Legge 02.07.1969 n. 40)

Macchine irregolari non protette nè sicure (artt. 30, 31 e 146 Legge 02.07.1969 n. 40)

Deterioramento continuato dell'ambiente naturale (artt. 50 e 246 c.p.)

Inosservanza continuata di ordine legittimo di autorità (artt. 50 e 259 c.p.)

Deterioramento dell'ambiente naturale - Reato di pericolo - Continuazione.

La fattispecie di cui all'art. 246 c.p. ("Deterioramento dell'ambiente naturale") configura un reato di mero pericolo, poiché non richiede che si sia verificato un effettivo danno ambientale, ma esige soltanto l'idoneità delle sostanze a produrre pregiudizio in quanto posseggano caratteristiche tali da far ritenere un apprezzabile grado di possibilità di alterazione dell'ambiente.

Il nesso della continuazione sussiste quando l'autore, con più azioni collegate fra loro da un medesimo disegno criminoso, commette più violazioni della stessa norma penale. Allorché sia stata posta in essere una sola azione (cfr. art. 50 c.p.) si tratta in realtà di formale concorso che può, ma in taluni casi soltanto (es. pluralità di eventi), dar luogo al regime di pena previsto per il reato continuato ed assumere lo stesso nome.

(...) VI - La prima accusa riguarda l'art. 246 del codice penale. La corrispondente figura criminosa prevede il fatto di chi immette in acque correnti sostanze capaci di determinare alterazioni dell'ambiente naturale a motivo della loro qualità o delle qualità ed in relazione allo stato delle acque. L'art. 246 prevede dunque una tipica figura di reato di mero pericolo, in quanto non richiede che si sia verificato un effettivo danno ambientale, ma esige soltanto "l'idoneità" a produrre pregiudizio: è sufficiente che le sostanze in questione presentino caratteristiche tali da far ritenere un apprezzabile grado di possibilità di alterazione dell'ambiente. In conseguenza, quando uno scarico industriale pregiudichi e/o ponga in pericolo quelle che possono essere definite le caratteristiche tipiche in assoluto del corpo ricettore, si realizza sempre il reato di deterioramento ambientale, ancorché di diversa gravità nei due casi.

Del resto, tutte le normative in tema di protezione delle acque dall'inquinamento industriale hanno come obiettivo di far vivere il corpo idrico ricettore nello stato naturale assoluto - si tende cioè a preservare ogni e

qualsiasi caratteristica naturale delle acque - fissando limiti negli scarichi oppure, secondo le diverse legislazioni, quote ammissibili di inquinamento; nell'un caso e nell'altro consentendo concentrazioni inquinanti solo se inferiori alla soglia di rischio per le specie viventi prese a testimonianza della vita acquatica. La legislazione sammarinese non ha stabilito limiti in un senso o nell'altro, né ha indicato altrimenti, per numeri o per tabelle, il confine invalicabile dell'inquinamento; ma, con l'art. 246 del codice penale, ha dato tutela allo stato naturale assoluto del riceettore, ed ha preso come testimoni la vita e lo sviluppo delle specie viventi e l'uso domestico delle acque. Un'attenta lettura della norma (art. 246) non consente che questa interpretazione. Di qui la necessità, in procedimenti del genere, di far ricorso a consulenze altamente qualificate: per decidere, secondo i criteri scientifici prevalenti e con riferimento alle più avanzate normative del settore, sui dati acquisiti e sui fatti emersi anche con la collaborazione dei servizi pubblici (cfr. ordinanza d'appello 16 ottobre 1987 in questo procedimento; decisioni di primo grado e di appello in procedimento penale 579 del 1978 contro M.).

Nel caso che forma oggetto di questa sentenza appare certo che gli scarichi della Cartiera Ciacci - per quanto già accertato per lunghi periodi (1985, 1986, 1987) ed in misura minore anche attualmente - non soltanto sono idonei a pregiudicare le caratteristiche del corpo idrico recipiente, ma anche capaci di ostacolare ed impedire i normali processi naturali di bonifica. Come risulta senza possibilità di dubbio dalle analisi eseguite dal Servizio Igiene ambientale a partire dal 1985 (cfr. Relazioni 18 giugno 1986 e 15 marzo 1987, testimonianza dott. Antonelli in udienza), riportate e valutate dai periti Saracco e Onofrio. È stato constatato per anni, ed ancora al momento presente, un rilevante ed inaccettabile inquinamento.

L'opinione espressa dalla difesa, secondo la quale non è possibile contestare il reato in esame per uno scarico inquinante attuato in un corso idrico già inquinato, appare del tutto infondata:

1°) per quanto si è detto in merito all'indole del misfatto previsto dall'art. 246 del codice penale;

2°) per l'ovvia considerazione che ogni scarico inquinante peggiora comunque il deterioramento e la depurabilità naturale del corso d'acqua;

3°) perché caratteristiche peculiari dello scarico della Cartiera Ciacci, rispetto ad altri, sono la continuità, la portata e la qualità altamente inquinante dei reflui;

4°) infine, perché la presenza di molti inquinamenti non vieta, ma al contrario impone allo Stato di agire contro di essi a cominciare da quello più grave.

Inoltre: il riferimento che l'art. 246 contiene allo stato delle acque riguarda le caratteristiche del ricettore: se acque correnti, stagnanti, superficiali o sotterranee; il regime, la portata, le variazioni stagionali, gli apporti, le confluenze, tutti gli altri fenomeni ed i conseguenti attributi ed anche ovviamente le potenzialità d'uso. Riguarda lo stato naturale assoluto e cioè la condizione biologica, di cui si vuole impedire il degrado: perché, come si è detto, è nello spirito di questa norma e di ogni legge contro l'inquinamento perseguire e rimuovere tutto quello che risulti idoneo ad ostacolare la "vita naturale". Non riguarda un eventuale stato artificiale di inquinamento.

A. R. va dunque considerato responsabile del misfatto previsto dall'art. 246 del codice penale.

Deve peraltro escludersi la continuazione, contestata ex art. 50 del codice penale. Il nesso della continuazione sussiste quando l'autore, con più azioni collegate fra loro da un medesimo disegno, commette più violazioni della stessa norma penale. Allorché sia stata posta in essere una sola azione (cfr. art. 50 citato) si tratta in realtà di formale concorso che può, in taluni casi soltanto (es. pluralità di eventi), dar luogo al regime di pena previsto per il reato continuato ed assumere lo stesso nome.

Nel nostro caso ricorre l'identità della norma violata per anni, non ricorre pluralità di azioni, nel senso che non vi è scansione fra gli atti che costituiscono la condotta sottoposta a giudizio. Si registra al contrario un unico ed ininterrotto comportamento di fatto, sorretto da univoco e mai interrotto proposito. Ciò che fa pensare ad un reato permanente, lungamente protratto nel tempo. (...).

319

6 Maggio 1988 n. 36

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2002 Anno 1987

Lesioni colpose aggravate (artt. 32 e 164, ult. comma, c.p., in rel. art. 163, ult. comma, c.p.)

Omessa precedenza (art. 5 n. 6 e 7 della Legge 06.03.1922 n. 13 e art. 4 rel. Reg., art. 31 della Legge 20.09.1985 n. 106)

Lesione colposa - Circolazione stradale - Abbagliamento solare.

L'abbagliamento solare non costituisce evento fortuito capace di giustificare la condotta illecita del conducente o di attenuarne la responsabilità¹⁹⁹.

¹⁹⁹ Conf. Sent. C.d.L. 14.06.1985 n. 112, Proc. Pen. N. 1358 Anno 1984.

(...) A giustificazione di ciò l'imputato invoca l'abbagliamento solare. Qualche dubbio potrebbe sorgere al riguardo dal momento che, trovandosi nella stessa posizione (arresto sulla soluzione di continuità), la B.C. ebbe modo di accorgersi della presenza di altri veicoli tanto da cedere ad essi la precedenza dovuta; non si è accorta invece, durante l'intera manovra, del sopraggiungere di Palmucci. È vero ad ogni modo che il fenomeno dell'abbagliamento solare (ammesso e non concesso che si sia verificato per intero nel caso nostro) non costituisce causa di giustificazione, evento fortuito capace di giustificare la condotta illecita del conducente o di attenuarne la responsabilità. È vero piuttosto (come più volte ritenuto, si veda procedimento penale 1358/84) che, al verificarsi dell'abbagliamento, il conducente è tenuto a ridurre con immediatezza la propria andatura, fino se necessario a fermarsi, per riprendere padronanza e controllo del mezzo. La B.C. insomma doveva restare ferma ovvero procedere con estrema circospezione, operando in modo da riacquistare, cosa sempre possibile, la possibilità di ispezionare il tratto di strada sulla sua destra, per procedere poi mantenendosi in grado di interrompere l'attraversamento in caso di emergenza. Francamente non si vede come essa abbia potuto comportarsi con prudenza per taluni veicoli, ed avventurarsi poi in un attraversamento alla cieca. (...).

320

10 Giugno 1988 n. 43

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1727 Anno 1987

Guida senza patente (art. 30, 1° comma, Legge 20.09.1985 n. 106)

Guida senza patente - Fattispecie.

Tratto a giudizio per il reato di guida senza patente, V.B. adduce, a parziale giustificazione, di avere conseguito a suo tempo (1968, Prefettura di Genova) l'abilitazione a condurre. Chiamato a revisione straordinaria, a seguito di sinistro stradale (1973, documenti in atti), B. trascurò di presentarsi agli esami di idoneità ed incorse così nella sospensione della patente (art. 91 comma primo, del T.U. 15.6.1959 n. 393 delle disposizioni italiane sulla circolazione stradale), per altro mai, a quanto risulta, formalmente disposta.

Ora può ritenersi che tale situazione - non sanata mediante presentazione agli esami e superamento delle prove - col protrarsi del tempo ab-

bia portato ad una vera e propria decadenza della abilitazione. È vero però che B. mai incorse nella revoca ai sensi del precitato art. 91, "quando il titolare, sottoposto ad esame di idoneità (in sede di revisione), risulti non più idoneo": per il semplice motivo che mai si presentò agli esami di revisione, abbandonando, si potrebbe dire, il proprio diritto a condurre veicoli.

Su questi presupposti il Procuratore del Fisco ed il difensore concordano nel richiedere una diversa e più benevola definizione dell'illecito: non più ex art. 30, bensì ex art. 29 (comma 3°, lett.f, comma 2°, lett. b della Legge 1985 n. 106).

L'opinione può essere accolta, risolvendo in favore dell'imputato taluni dubbi interpretativi. In realtà, la giurisprudenza italiana (alla quale conviene rifarsi dal momento che B. disponeva di patente italiana) ravvisa senza alcun dubbio il reato di guida senza patente nel comportamento di chi si trovi a condurre veicoli nonostante "revoca dell'abilitazione per esito negativo degli esami di idoneità richiesti in sede di revisione". Ravvisa reati diversi e minori allorché - mancato il decreto di revoca del Prefetto - la patente di guida abbia perso validità per scadenza della durata, mancata revisione, decadenza od altri motivi.

È ben vero che alla revoca va equiparata la sospensione disposta dal Prefetto nel caso in cui il titolare non si sottoponga alla revisione (art. 91, citato, della normativa italiana ed art. 18 lett. a della Legge sammarinese 1985 n. 106), ma è altrettanto vero che non vi è in atti prova documentale, od anche soltanto indiretta, di una formale iniziativa del Prefetto in tal senso, cioè di un vero e proprio "decreto di sospensione". I conseguenti dubbi - se l'effetto sospensivo non derivi dall'omessa presentazione agli esami di idoneità, se dalla sospensione lungamente protratta e rimasta insanata non derivi la decadenza - possono essere risolti, come si è detto, in favore dell'imputato, stante la previsione legislativa (in Italia come a San Marino) di un provvedimento formale sia per la sospensione e sia per la revoca.

Per completare la descrizione del fatto, si può aggiungere che correttamente la Gendarmeria ha ritenuto B. persona priva della patente di guida "per non averla mai conseguita": tale infatti risulta B. presso la Prefettura di Pesaro, alla quale sono state richieste informazioni, trovandosi egli da tempo a risiedere in provincia di Pesaro. La patente invece gli era stata rilasciata a Genova, dove abitava in quel tempo, e la Prefettura di Genova aveva disposto la revisione. Tutto ciò emerge dagli atti.

Quanto alla pena: l'art. 29 (comma 3°, lett. f) della Legge 1985 n. 106 prevede che la sanzione sia raddoppiata "se la patente è scaduta da oltre due anni". Tenuto conto del fatto che la patente di B. è scaduta da

molti anni, tenuto conto dell'altra infrazione (art. 29 citato, comma 2° lett. b), sembra di giustizia applicare nel caso la sanzione pecuniaria amministrativa di £. 120.000, con condanna nelle spese.

321

10 Giugno 1988 n. 46

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1133 Anno 1987

Falsità materiale in atti pubblici (art. 295 c.p.)

Omesso pagamento della tassa di circolazione (art 1 Legge 06.03.1922 n. 13 e art. 6 Legge 28.04.1982 n. 40, in rel. Decr. 27.12.1983 n. 107)

Veicoli - Omesso pagamento della tassa di circolazione - Confessione.

Nel reato di omesso pagamento della tassa di circolazione non opera l'attenuante della confessione, in quanto la normativa vigente ricollega a tale illecito una sanzione fissa, commisurata all'importo del tributo evaso e alla durata dell'evasione, senza che il giudice possa, a norma dell'art. 87 c.p., intervenire discrezionalmente nella graduazione della pena.

322

24 Giugno 1988 n. 39

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 27 Anno 1987

Furto tentato aggravato (artt. 26 e 194, 3° comma, n. 2 c.p.)

Falsità in monete (art. 401, 2° comma, c.p.)

Possesso ingiustificato di strumenti idonei allo scasso (art. 219 c.p.)

Possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli - Reato di pericolo - Furto - Assorbimento del reato di possesso di chiavi e grimaldelli.

La contravvenzione di possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli ha caratteristica e indole di "reato di pericolo", essendo evidente l'intenzione del legislatore di evitare e quindi di reprimere situazioni comportanti un rischio di danno per i beni patrimoniali.

Il reato di furto consumato o tentato tramite l'impiego di chiavi, grimaldelli o strumenti atti ad aprire serrature assorbe la contravvenzione di possesso di chiavi o grimaldelli, escludendone la punibilità.

323

24 Giugno 1988 n. 75

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 722 Anno 1987

Tentata corruzione (artt. 26 e 373 c.p.)

Corruzione - Tentativo - Somma offerta.

Sussiste tentata corruzione "propria" anche se il pubblico funzionario, anziché trasformarsi in "agente provocatore", interrompe il tentativo all'atto dell'offerta del denaro, senza lasciare tempo al privato di manifestare sino in fondo le sue intenzioni ed il suo scopo²⁰⁰.

Non rileva, ai fini della configurazione del misfatto di corruzione, l'ammontare della somma di denaro offerta.

(...) In udienza l'imputato, pur dichiarando di non avvalersi dell'attenuante dell'ammissione menzionata nel capo d'accusa, fornisce dichiarazioni in tutto coerenti con quanto esposto ed ammesso in istruttoria. In breve:

- 1) "confermo che appoggiai la banconota sul cassone e che le cose poi procedettero come indicato nel rapporto di servizio" dell'agente Gualtieri;
- 2) "ripeto e ammetto di aver offerto i soldi all'agente";
- 3) "la merce era ben visibile sul cassone anche a sponde rialzate".

Da parte sua Gualtieri fornisce dell'episodio dichiarazioni conformi a quelle dell'imputato. Confermando *in toto* il rapporto di servizio, egli precisa che "i fatti si sono svolti come e con la successione indicata nel rapporto", "effettivamente la merce trasportata era ben visibile da terra anche con le sponde rialzate".

Sulle intenzioni che hanno mosso l'imputato, vale a dire sul risultato ch'egli aveva di mira offrendo soldi all'agente di polizia: G., "la mia intenzione era soltanto di accelerare le pratiche qualunque fosse l'esito dell'accertamento che l'agente veniva compiendo" (la stessa cosa, seppur con altre parole, G. aveva detto in carcere); Gualtieri "a mio avviso la sua intenzione era di ottenere il visto sulle bolle" (nel rapporto di servizio "che non procedessi oltre nel controllo").

Dunque non ci sono dubbi sul fatto che G. ha offerto soldi all'agente Gualtieri con l'intento di influire sul suo comportamento in servizio. Il caffè non c'entra per nulla.

Ciò consente una prima valutazione sul piano giuridico-penale: già le stesse ammissioni dell'imputato rendono costui responsabile del misfatto tentato di corruzione. Infatti - nell'ordinamento sammarinese -

200 Contra Sent. G.d.A 05.12.1988 n. 86, Proc. Pen. N. 722 Anno 1987 (138).

dare o promettere od offrire qualsiasi utilità ad un pubblico ufficiale per atti, relativi all'esercizio delle sue funzioni, ch'egli deve ancora compiere, realizza sempre il misfatto di corruzione (art. 373). Solo l'utilità data od offerta dopo il compimento dell'atto d'ufficio può dar luogo al minor reato di cui all'art. 374 del codice penale. Lo si ricava dalle parole ed espressioni usate nei due articoli in questione: "per compiere un atto" (art. 371, 1°), "se l'atto da compiere" (art. 373, 2°), e di contro "per un atto d'ufficio già compiuto" (art. 374); non senza significato nell'art. 374 è omessa l'espressione "promettere" o "accettare la promessa" usata nell'art. 373. La corruzione non muta titolo quando l'intento di chi dà o promette od offre l'utilità è di spingere il funzionario pubblico ad un comportamento corrispondente ai doveri d'ufficio: una simile evenienza assume rilievo, nell'ordinamento sammarinese, soltanto come circostanza particolare di attenuazione (art. 90, ultimo comma, e art. 373, secondo comma, del codice penale).

Ma non sarebbe conforme a giustizia ritenere G. responsabile di tentata corruzione "impropria" sul presupposto ch'egli stesso ammette e vanta di aver offerto denaro all'agente di polizia allo scopo di indurlo a compiere in modo sollecito gli atti del suo servizio. Egli va giudicato responsabile e condannato per vera e propria corruzione, punibile in concreto in base alla disposizione generale che regola il misfatto tentato (art. 26 del codice), dal momento che il nostro sistema penale non conosce la figura autonoma di "istigazione alla corruzione", nota invece all'ordinamento italiano. Alla base di questo convincimento stanno i seguenti elementi di fatto:

1) l'evidente illiceità della situazione di partenza. Non dobbiamo dimenticare che l'episodio oggetto di questo processo nasce, si sviluppa e si inserisce perfettamente nel tentativo di far risultare importate a San Marino due distinte strutture meccaniche in luogo dell'unica struttura presente sull'autocarro. Commesso per errore oppure con dolo, comunque sia di ciò, resta il fatto (rilevante ai fini penali) della non rispondenza fra le bolle esibite da G. e la merce di cui lo stesso veniva formalizzando l'importazione in San Marino, e con ciò l'uscita dal regime IVA italiano;

2) il comportamento dello stesso G.. Abbiamo già detto della illiceità dell'offerta di denaro; ora dobbiamo dire del contegno equivoco tenuto di fronte alla Polizia Civile prima del fermo ("avevo estratto la banconota solamente per andare al bar", "avrei offerto un caffè all'agente se mi avesse seguito...") e delle contraddizioni quanto alla telefonata. Egli inoltre, nella seconda parte dell'episodio, esibisce all'agente, insieme ai soldi, ambedue le bolle senza per nulla dire (come farà poi) che chiedeva la vidimazione di una soltanto. Inoltre: per ottenere la vidimazione

della sola bolla corrispondente alla merce trasportata (e ben evidente sull'autocarro) non vi era necessità di corrompere l'agente;

3) l'irrelevanza del risultato concreto che G. aveva di mira. Non conosciamo questo risultato (far sì che l'agente non procedesse nel controllo, od ottenere il visto di entrata per entrambe le bolle, o indurre l'agente ad omettere di rilevare ogni reato, o che altro). Infatti G. non ha dichiarato all'agente il proprio scopo: Gualtieri (e va lodato anche per questo) non gliene ha lasciato il tempo. Perciò è inutile e pretestuoso interrogare Gualtieri sul risultato che G. aveva di mira: dobbiamo attenerci alle dichiarazioni rese dall'imputato nel processo, e interpretarle alla luce degli altri fatti accertati e dei diversi elementi di illiceità che li caratterizzano.

Possiamo così concludere. "Accelerare" la pratica, evitare "pignolerie" - quando ci si riferisce allo svolgimento di atti di polizia giudiziaria relativi ad una situazione penalmente illecita - può avere per significato solo l'omissione di attività d'ufficio, ovvero il compimento di atti in contrasto con norme giuridiche o con istruzioni di servizio o col buon uso del potere discrezionale. Ricercare con un'offerta di denaro indifferentemente l'uno o l'altro di questi risultati realizza, a livello di tentativo, il reato proprio di corruzione.

In altri termini: chi, versando in illecito penale, con materiale proferta di denaro pone in essere un tentativo di corruzione nei confronti dell'agente di polizia giudiziaria che viene rilevando i fatti di reato, va ritenuto responsabile di tentata corruzione "propria", anche se il pubblico funzionario, anziché trasformarsi in "agente provocatore", ha preferito troncare il tentativo all'atto dell'offerta del denaro, senza lasciare tempo al privato di manifestare sino in fondo le sue intenzioni e il suo scopo. Nella natura delle cose, "in re ipsa", sta infatti - nella descritta situazione - la prova dell'intenzione di indurre il funzionario a comportarsi in urto ai propri doveri di ufficio e di servizio. Quindi, anche la prova della coscienza e della volontà, nel privato, di offrire al pubblico ufficiale un utile qualsiasi perché questo operi nell'interesse del privato stesso, anziché della pubblica amministrazione e dello Stato. Del tutto irrilevante è l'ammontare, anche modestissimo, della somma. (...).

27 Giugno 1988 n. 57

Giudice Penale di I grado (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 347 Anno 1986

Falsità aggravata in scrittura privata (artt. 90 n. 1 e 299 c.p.)

False comunicazioni sociali aggravate (artt. 90 n. 1 e 316 c.p., art. 53, 1° comma, lett. b, Legge 21.12.1942 n. 45 e art. 44, 2° comma, n. 2,

Legge 11.12.1974 n. 86)

Appropriazione indebita (art. 197, 1° e 3° comma, c.p.)

Amministrazione infedele continuata (artt. 50 e 198 c.p., in rel. art. 53, 3° comma, Legge 21.12.1942 n. 45 e art. 44, 2° comma, n. 2, Legge 11.12.1974 n. 86)

Concorso di persone (art. 73 c.p.)

Falsità in scrittura privata - Falso materiale - False comunicazioni sociali - Assetto giuridico della società.

Il falso in scrittura privata, rilevante in sede penale, è il falso materiale, non quello ideologico, sotto la duplice ipotesi di falso per contraffazione e per alterazione²⁰¹.

Esclude il reato di false comunicazioni sociali la comunicazione di fatti non veritieri riguardanti l'assetto giuridico e non la situazione economica o patrimoniale della società²⁰².

(...) Al F. e al P. si è contestato anzitutto il concorso nel misfatto di falso in scrittura privata, ai sensi dell'art. 299 c.p. con l'aggravante del nesso teleologico: il falso è configurato come contraffazione di un atto societario preordinata al fine di impossessarsi delle azioni di Haydar Jean Yves e di Mishal Bin Saud. L'atto di cui si discute è un verbale definito di assemblea straordinaria della società, formato dal F. col concorso del P., che lo sottoscrisse come socio intervenuto. Questo verbale deve considerarsi falso ex art. 299 c.p., e cioè non genuino. Il falso in scrittura privata, rilevante in sede penale, è il falso materiale, non quello ideologico, sotto la duplice ipotesi di falso per contraffazione (documento apocrifo) o per alterazione. Il suddetto verbale è falso per contraffazione, in quanto vi si simula una non vera provenienza dalla società. In sostanza, gli imputati hanno formato il documento, facendolo apparire come atto della società, mentre proveniva dal F., al di fuori della struttura sociale. Al riguardo va precisato che il verbale apocrifo documenta operazioni di assemblea straordinaria (art. 15 dello Statuto della Sammarinese International Falcon S.A.) il cui verbale, a norma dell'art. 20, 2° comma dello Statuto, avrebbe dovuto essere formato per atto di Notaio e non per scrittura privata. È poi sintomatico che l'atto presentato in Tribunale sia una copia conforme, formata da Notaio, del verbale dell'assemblea trascritto nel libro dei verbali, e che la trascrizione su detto libro non risulti sia avvenuta a cura del notaio verbalizzante

201 Confronta. Sent. G. App. 19.06.1989 n. 35, Proc. Pen. N. 347 Anno 1986 (153).

202 Confronta Sent. C.d.L. 11.10.1989 n. 98, Proc. Pen. N. 1359-1360 Anno 1987 (342).

delle operazioni dell'assemblea, come prescrive il citato art. 20. La produzione dell'atto in Tribunale per la sua omologazione costituisce la prova dell'uso dell'atto falso, voluto da entrambi gli imputati. Il falso è punibile, perché l'obbiettivo perseguito fu quello del vantaggio, di natura giuridica ed economica, di privare l'Haydar della sua posizione sociale di Presidente del Consiglio d'Amministrazione, e disporre della società liberamente. Questo risultato, per la verità, si sarebbe potuto raggiungere anche per le vie legali, dato il possesso della maggioranza delle azioni, ma certamente sarebbero sorte non semplici controversie.

Per il misfatto di false comunicazioni sociali (art. 316 c.p.), a mezzo del verbale contraffatto, si ritiene che non ci sia reato, perché il suo contenuto non veritiero non riguarda la situazione economica e patrimoniale della società. L'art. 316 c.p., come già l'art. 53 della Legge sulle società 21 dicembre 1942 n. 45, punisce le false comunicazioni "sulla situazione economica o patrimoniale". Il comportamento degli imputati non toccherebbe fatti economici o patrimoniali, ma eventualmente l'assetto giuridico della società, e, come fatto illecito, è stato contestato e punito ex art. 299 c.p. (...).

325

1 Luglio 1988 n. 77

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2113 Anno 1987

Lesioni colpose aggravate (artt. 32 e 163 in rel. art. 164, ult. comma, c.p.)

Guida a velocità pericolosa (art. 5 n. 6 Legge 06.03.1922 n. 13 e art. 4 rel. Reg., art. 31, lett. a, Legge 20.09.1985 n. 106)

Sorpasso vietato (art. 5 n. 7 Legge 06.03.1922 n. 13, art. 12, lett. d, Legge 20.09.1985 n. 106)

Lesione colposa - Circostanza aggravante ex art. 164, 3° comma, c.p..

La circostanza di aggravamento di cui agli artt. 163 e 164 c.p. trova fondamento giuridico nella particolare gravità della colpa specifica²⁰³.

326

16 Settembre 1988 n. 78

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 754 Anno 1986

Truffa (art. 204 c.p.)

203 Confronta Sent. C.d.L. 15.12.1989 n. 57, Proc. Pen. N. 1610 Anno 1988 (349).

Prescrizione - Impugnabilità della sentenza applicativa.

La sentenza applicativa della prescrizione, presupponendo l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, è sempre impugnabile in appello.

327

21 Ottobre 1988 n. 107

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 142 Anno 1988

Offesa all'onore dei Capitani Reggenti (art. 342 c.p.)

Danneggiamento di affissioni (art. 393 c.p.)

Offesa all'onore dei Capitani Reggenti - Punibilità.

È punibile il reato di offesa all'onore dei Capitani Reggenti fin dall'atto della loro nomina da parte del Consiglio Grande e Generale, ancor prima della formale cerimonia di investitura e del giuramento²⁰⁴.

(...) Altrettanto certa è la portata spregiativa dell'imbrattamento e danneggiamento: al di là delle soggettive e intime motivazioni (che qui non interessano), il gesto compiuto da P. ha in sé il significato di avvillire (tenere a vile, disprezzare e mortificare pubblicamente) la persona di Rosolino Martelli quale Capitano Reggente, contestando in tal modo che egli fosse degno della carica, ed inficiandone moralmente la nomina. Con assoluta mancanza di rispetto per l'istituto reggenziale, in contrasto con una delle più radicate tradizioni sammarinesi e con l'ordine pubblico quale è definito dall'art. 149, n. 3 del c.p..

Conviene al riguardo ricordare l'opinione autorevole del giudice Guido Astuti, secondo il quale "all'istituto della Reggenza sembra necessario conferire il massimo prestigio come simbolo dell'unità e della continuità della Repubblica e massima espressione dell'autorità dello Stato" (Relazione della Commissione per lo studio dei problemi istituzionali dell'ordinamento sammarinese, pag.72), Gaetano Azzariti e Arturo Carlo Jemolo, che hanno dato inizio ad una consolidata giurisprudenza per cui le diverse norme in materia di offese a persone investite di poteri pubblici "vanno interpretate nel senso che con esse si intende proteggere non tanto l'uomo quanto la funzione...la dignità il prestigio del pubblico potere più dell'individuo che lo esercita (in "Giurisprudenza Sammarinese" 1932, pag. 154, 1963, pag. 402).

204 Contra Sent. G.d.A. 19.05.1989 n. 27, Proc. Pen. N. 142 Anno 1988 (151).

In virtù della accennata giurisprudenza pare già da respingere la tesi difensiva, secondo la quale - non essendosi ancora svolta la cerimonia d'ingresso e mancando quindi giuramento ed investitura - alle ore due del 1° aprile 1988 non tornava applicabile a Rosolino Martelli la tutela dell'art. 342 del codice penale.

Ma la tesi va respinta anche sotto un diverso profilo. Organo costituzionale - legislativo ed amministrativo ad un tempo, Capo dello Stato - i Capitani Reggenti sono eletti dal Parlamento; quindi sono tali ed investiti di poteri istituzionali in tutto il periodo per il quale sono nominati dal Consiglio Grande e Generale. Ora risulta dagli atti ufficiali del Consiglio che "i signori Rosolino Martelli e Umberto Barulli sono stati eletti e proclamati Capitani Reggenti per il semestre 1° aprile - 1° ottobre 1988".

Più in generale, si deve ritenere che la qualità di Capitano Reggente sia attribuita dal Consiglio Grande e Generale con la nomina e fin dall'atto della nomina (tanto che si parla, anche in atti ufficiali, di "Capitani Reggenti eletti"), che la si acquisti in concreto con l'inizio del primo giorno del semestre reggenziale: l'investitura, con la quale, al culmine della Cerimonia d'ingresso, i nuovi Capitani Reggenti entrano in carica, congiunge i poteri alla qualifica, rende cioè effettive le potestà conferite dalla nomina e virtualmente assunte con l'inizio del periodo temporale del mandato: periodo che il Consiglio indica non soltanto per durata (semestre), ma anche con le date di inizio e termine dell'incarico (1° aprile - 1° ottobre 1988).

Atto relevantissimo, poiché segna il passaggio dell'autorità effettuale dai vecchi ai nuovi Capitani Reggenti, l'investitura però nulla aggiunge alla dignità di Capitano Reggente che - giova ripeterlo - deriva dal Consiglio Grande e Generale, attraverso la nomina e per tutta la durata del periodo al quale la nomina si riferisce.

Avviene così che vi siano - ogni primo giorno di aprile e ogni primo giorno di ottobre - quattro Capitani Reggenti, dei quali però due soltanto in possesso dei poteri reggenziali: come ha detto Francesco Balsimelli ("Dal palazzo i quattro Reggenti, i vecchi in mezzo e i nuovi ai lati, si dirigono col seguito alla Basilica ..." - "Elementi di diritto pubblico sammarinese", pag. 108).

La bella frase del Balsimelli rende chiara a tutti l'infondatezza dell'opinione espressa dal difensore: essere Rosolino Martelli, quel primo aprile fino all'ora dell'investitura, un privato cittadino al quale il Commissario della Legge dovrebbe riconoscere il diritto e imporre l'onere, rimettendolo nei termini, di presentare querela contro O. P. per ingiuria e diffamazione. Ci si deve infatti domandare se anche durante la Cerimonia d'ingresso, nel salire al Palazzo Pubblico e alla Basilica, i

nuovi Capitani Reggenti non siano privati cittadini in obbligo di presentare querela se oltraggiati o aggrediti e percosi: di modo che la forza pubblica non possa proteggerli, né i giudici procedere se non per querela da presentarsi alla fine del mandato semestrale.....

Riflettendo sul dolo - e poiché i concetti che abbiamo esposto fanno parte della cultura, anche la più elementare, di ognuno - non è senza significato che P. abbia atteso il 1° aprile per insozzare e lacerare manifesti affissi da più giorni: egli voleva offendere il Reggente Martelli "nel primo giorno del suo ufficio" (Statuti, Libro I, Rub. XIV). (...).

328

28 Ottobre 1988 n. 99

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 581 Anno 1988

Lesioni colpose aggravate (artt. 32 e 164 c.p., in rel. art. 163, ult. comma, c.p.)

Omissione di soccorso (art. 162 c.p.)

Guida a velocità pericolosa (art. 5 n. 6 della Legge 06.03.1922 n. 13 e art. 4 rel. Reg., art. 31, 2° comma, lett. a, della Legge 20.09.1985 n. 106 e art. 1, 3° comma, lett. h, della Legge 17.03.1988 n. 53)

Omissione di soccorso - Necessità del soccorso.

Non integra il reato di omissione di soccorso l'allontanamento dal luogo dell'incidente quando il soccorso e l'assistenza necessarie all'infortunato siano garantite da altri.

329

28 Ottobre 1988 n. 110

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 760-1253 Anno 1988

Guida senza patente (art. 30, lett. c, Legge 20.09.1985 n. 106)

Inosservanza di ordine legittimo dell'Autorità (art. 259 c.p.)

Inosservanza di ordine legittimo dell'Autorità - Guida senza patente - Ritiro della patente.

(...) Non ricorre anche l'ipotesi del reato contravvenzionale di cui all'art. 259 del codice: infatti, il provvedimento a suo tempo adottato dall'autorità amministrativa, e consistente nel ritiro del documento di guida, non contiene in sé alcun ordine che abbia come destinatario il titolare di patente; esso si traduce invece in un ordine per l'autorità di po-

lizia chiamata a procedere al ritiro materiale del documento. Dopodiché il privato interessato si trova nella condizione della persona priva di patente di guida per non averla mai conseguita; o, che è lo stesso, della persona colpita da interdizione temporanea dalle abilitazioni di guida, ovvero della persona nei confronti della quale è stata disposta la revoca della abilitazione. In definitiva, è priva della legittimazione a condurre veicoli a motore e, se li conduce, commette l'illecito e incorre nelle sanzioni di cui all'art. 30 della legge 20 settembre 1985 n. 106. (...).

330

11 Novembre 1988 n. 117

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 654 Anno 1988

Guida in stato di ebbrezza (art. 30, 2° e 3° comma, Legge 20.09.1985 n. 106)

Guida in stato di ebbrezza - Patente rilasciata da autorità italiana - Interdizione ex art. 30 Legge 20.09.1985 n. 106.

Al cittadino italiano munito di patente rilasciata dall'autorità italiana non si ritiene applicabile la pena accessoria dell'interdizione prevista dall'art. 30, 3° comma, Legge 20 settembre 1985 n. 106.

331

18 Novembre 1988 n. 115

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 603 Anno 1986

Omicidio colposo (artt. 5, 32, 163 c.p.)

Lesioni colpose (artt. 5, 32, 164 c.p.)

Omicidio colposo - Uso legittimo della forza - Polizia - Uso delle armi - Proporzione con violenza o resistenza del privato - Proporzione tra mezzi usati e mezzi disponibili - Fuga - Eccesso colposo.

L'art. 43 c.p. consente l'uso della forza al pubblico ufficiale che, nell'espletamento delle funzioni e degli obblighi d'ufficio, non abbia altro modo per respingere una violenza o vincere una resistenza poste in atto da chi, in tal modo, intende impedire un'azione legittima dell'autorità.

È ammissibile l'uso delle armi da parte della polizia a scopo di avvertimento o intimidazione, ovvero nei confronti di cose o animali.

L'uso legittimo della forza da parte del pubblico ufficiale non è soggetto al limite della proporzione con la violenza o resistenza posta in atto dal privato, né a quello della proporzione tra mezzi usati e mezzi

disponibili.

Non è legittimo l'uso delle armi contro chi si sottrae con la fuga ad un' intimidazione o all'arresto, poiché nella semplice fuga non è configurabile violenza o resistenza.

L'eccesso colposo di cui all'art. 45 c.p. presuppone l'esistenza di tutti gli elementi e di tutte le condizioni della scriminante, e consiste nell'oltrepassare per errore i limiti imposti dalla necessità, concretizzandosi nell'eccesso dell'uso dei mezzi.

I - Nella notte del primo luglio 1986 i gendarmi Domenico Marchetti e M. U. - trovandosi in servizio di pattuglia su di una Fiat 128 condotta da Marchetti - incrociavano nell'abitato di Borgo Maggiore una Fiat Uno diretta verso San Marino. Decidevano di effettuare un controllo e perciò invertivano la marcia: dopo la curva detta della Grotta, fra Borgo Maggiore e San Marino (vi è in atti una carta topografica sulla quale la Gendarmeria ha segnalato le diverse località e i tratti stradali che qui interessano), avvistavano nuovamente la Fiat Uno e, al termine del breve rettilineo in salita, si portavano a ridosso della stessa segnalando al conducente di accostare e di fermarsi.

A tali segnalazioni - fatte azionando il lampeggiante centrale a luce blu, il segnalatore direzionale di destra e, ad intermittenza, i fari abbaglianti - quel conducente, anziché fermarsi, prendeva velocità e subito dopo lasciava la strada principale (via Piana) per imboccare quella del Liceo (via Montalbo che diviene poi via Campo dei Giudei), in discesa. I gendarmi lo seguivano mantenendo le segnalazioni luminose di arresto, ed aggiungendo a queste l'uso della sirena. Ma il guidatore della Fiat Uno ancora trascurava di fermarsi e, giunto al bivio, deviava verso valle e Santa Mustiola lungo la strada Prima Gualdaria.

Il gendarme U. esplodeva una prima raffica di colpi a scopo intimidatorio, dirigendo verso l'alto la pistola mitragliatrice Beretta M. 12, poi una seconda raffica, senza per altro ottenere che quel conducente si fermasse.

L'inseguimento si svolgeva ormai a velocità sostenuta. Marchetti cercava di sorpassare quella macchina, riusciva a tratti ad affiancarla parzialmente, a volte sulla destra e a volte sulla sinistra, ma sempre l'altro conducente gli tagliava la strada. Ancora diverse volte U. sparava in aria.

All'abitato di Cà Berlone inizia un tratto sterrato della strada Prima Gualdaria, molto stretto e a tornanti: impediti nel tentare il sorpasso, i gendarmi si limitavano a tallonare la Fiat Uno il cui conducente tuttavia faceva ricorso ad improvvisi e brusche frenate, dando l'impressione di

voler provocare un tamponamento.

Al bivio per strada Del Lavoro la Fiat Uno segnalava la svolta a sinistra, ma in effetti deviava sulla destra: Marchetti allargava quanto più possibile la manovra di svolta e tentava con decisione il sorpasso, ma l'altro lo anticipava e ancora una volta gli chiudeva il passaggio, quindi prendeva fortissima velocità su strada Del Lavoro, asfaltata e pianeggiante o in leggera pendenza. Di nuovo U. sparava in aria brevi raffiche, all'incrocio con strada Galavotto e a quello con strada Delle Seriole. Frattanto, esaurito il caricatore, aveva sostituito la propria arma con quella di M., anch'essa una Beretta M.12.

Avvicinandosi al bivio per la strada Dei Gessi - in località non lontana ormai dal confine di Stato - U., d'accordo col collega Marchetti, dirigeva la pistola mitragliatrice verso la ruota posteriore destra dell'auto inseguita, tenendosi col busto quanto più possibile fuori dell'abitacolo.

A seguito dei colpi, esplosi in una più lunga raffica, Marchetti constatava l'afflosciamento della gomma posteriore destra e tracce di benzina sull'asfalto, e però vedeva la Fiat Uno, dopo un leggero sbandamento, proseguire la corsa: proseguiva anch'egli nell'inseguimento. Ma subito dopo, alla prima curva, quella macchina sbandava nettamente, si girava su se stessa e si fermava di traverso sulla strada. Marchetti poneva la macchina di servizio quasi di fronte alla Fiat Uno ma questa, dopo una breve retromarcia, riprendeva la corsa nella precedente direzione urtando di striscio il veicolo della Gendarmeria. U., sceso nel frattempo a terra, esplodeva una raffica in aria e si affrettava a risalire a bordo.

La Fiat Uno percorreva ancora un breve tratto di strada fermandosi poi sulla destra. I gendarmi la raggiungevano e, scesi di macchina, riconoscevano nel conducente dell'auto inseguita Fabio De Angelis, pregiudicato sammarinese. A bordo della Fiat Uno, sul sedile accanto al posto di guida, un ragazzo ferito identificato poi per Giovanni Bevilacqua; sul sedile posteriore due ragazze, una illesa, e poi identificata per Margherita Paola Iannetti, l'altra gravemente ferita. Si trattava di Sabrina Brocanello.

Quest'ultima, trasportata all'ospedale di San Marino e poi trasferita al Bellaria di Bologna, decedeva il giorno stesso.

Ciò, in estrema sintesi, è quanto hanno riferito i Gendarmi Marchetti e U. in sommarie informazioni del 4 luglio 1986 (fascicolo degli atti, pagg. 23-32) e, a conclusione dell'istruttoria, in sommarie informazioni del 20 giugno 1988 (pagg. 225 e seguenti). Da tali atti possono ricavarsi i seguenti ulteriori elementi di fatto:

1°) la particolare, ostinata determinazione di De Angelis nell'impedire il sorpasso da parte dell'auto della Gendarmeria - determinazione spinta fino al tentativo di far uscire di strada i gendarmi o farli cadere in una

buca per lavori stradali - è valsa a far sì che Marchetti non sia mai giunto ad affiancare se non per pochi centimetri la Fiat Uno (pagg. 26, 226-229);

2°) quando U. ha sparato in direzione del pneumatico posteriore destro della Fiat Uno, la macchina della Gendarmeria si trovava spostata lievemente a sinistra rispetto all'auto inseguita e ad una distanza da questa di venti o trenta metri (pag. 25);

3°) la Fiat Uno è stata fermata ad una distanza dal confine di Stato valutata attorno ai 150 metri.

Successivamente la Gendarmeria ha accertato: il tragitto lungo il quale si è svolto l'inseguimento, a partire da Borgo Maggiore, è pari a Km. 7.200 (pag. 152); la distanza fra il punto di sbandata o testa-coda e primo arresto della Fiat Uno ed il punto di arresto definitivo è di metri 102; fin dalle prime indagini (pag. 7) l'auto condotta da De Angelis, targata FO/602638, risultava rubata a Coriano, come da denuncia 30 giugno 1986 a quella stazione Carabinieri.

Interrogato dall'autorità inquirente il 1° e l'11 luglio 1986, poi a conclusione dell'istruttoria il 20 giugno 1988 (pagg. 13-15, 71-75, 233-236), Fabio De Angelis forniva le seguenti informazioni.

La Fiat Uno gli era stata consegnata in Rimini quella stessa sera da certo Franco ("ho capito che si trattava di una macchina rubata"); incontrava poi Bevilacqua e questi gli faceva conoscere la Iannetti e la Brocanello ("tutt'e tre sapevamo che la macchina era rubata, io stesso li avevo informati").

Egli incrociava la macchina della Gendarmeria nell'abitato di Borgo Maggiore "e non penso che i Gendarmi mi abbiano riconosciuto" (pag. 72), ovvero (pag. 233) "è mia impressione che i Gendarmi mi abbiano riconosciuto, è un'impressione basata sul fatto che quella notte c'erano altre macchine in circolazione ed hanno deciso di controllare proprio quella".

Tra Borgo Maggiore e San Marino ben si avvedeva delle segnalazioni di alt provenienti dal veicolo della Gendarmeria, ed anche gli altri lo avvertivano di ciò, ma aumentava la velocità e si dava alla fuga "per non tornare in carcere dato che guidavo senza patente una macchina rubata".

La macchina della Gendarmeria, riferiva De Angelis, "non è mai riuscita ad affiancarmi, neppure in parte, in quanto con le mie manovre ho sempre chiuso la strada, una delle ragazze mi diceva su quale lato la Gendarmeria tentava il sorpasso ed io allora chiudevo quel lato". Non si arrestava neppure quando gli altri gli dicevano di aver udito colpi di arma da fuoco: "durante tutta la fuga non ho sentito il suono della sirena né i colpi".

De Angelis negava di aver usato sostanze stupefacenti (pag. 14 retro), "non mi sono bucato" (pag. 72 retro), ma ammetteva di aver bevuto alcolici in gran quantità (rhum Bacardi e vino) sia a San Marino che a Rimini, e "probabilmente avevo preso altre sostanze che ora non ricordo, farmaci o stupefacenti" (pag. 72 retro), Bevilacqua "aveva una sostanza in polvere di cui tutte e due abbiamo fatto uso annusandola, mi disse che era cocaina e così ho pensato che fosse" (pag. 235). Sta di fatto che guidando da Rimini fino a Borgo Maggiore veniva a trovarsi spostato ai lati della strada, a forte velocità, tanto che Bevilacqua "voleva che gli cedessi la guida, in queste condizioni non ho sentito la sirena né i colpi di arma da fuoco, gli altri mi hanno detto che i Gendarmi usavano la sirena e sparavano in aria, io ho detto non ci possono sparare addosso". Ancora De Angelis: "non mi sono accorto che la macchina fosse stata colpita" (pag. 14), "la macchina ad un certo punto ha fatto un testa-coda, ritengo perché Gianni ha tirato il freno a mano" (pag. 73): ovvero "ho avuto molto netta la sensazione dei colpi che raggiungevano la macchina" (pag. 234). "Dopo il testa-coda, le due macchine si sono trovate faccia a faccia, io sono partito di proposito per colpire la macchina della Gendarmeria".

Concludeva De Angelis: "penso che solo una raffica abbia colpito la macchina...comunque sono certo che dopo il testa-coda la macchina non è stata più colpita" (pag. 234), "che il lunotto fosse stato colpito e reso opaco me ne sono accorto solo quando sono sceso, mi è sembrato sporco di sabbia". Infine il De Angelis ripeteva più volte "voleva raggiungere ad ogni costo il confine di Stato", precisando che l'ultimo tratto di strada (Strada del Lavoro) "ha consentito una velocità molto elevata, più di 130 Kmh."

Margherita Paola Iannetti veniva interrogata prima dalla Gendarmeria (pagg. 38-39) e poi dal Magistrato (pagg. 10-11 retro) lo stesso 1 luglio 1986. Non è stato possibile sentirla di nuovo nel seguito ed a conclusione dell'istruttoria (cfr. Commissione rogatoria: pagg. 190, 200, 204).

Nelle predette occasioni essa dichiarava di non ricordare il tempo trascorso "tra il momento in cui mi sono resa conto della presenza dell'auto della Gendarmeria e il momento in cui ho udito il rumore dei primi spari". Ancora: "quando mi sono accorta che la mia amica era ferita la macchina era ancora in movimento ed anzi mi sembra che si sia arrestata dopo 10 o 15 minuti".

Giovanni Bevilacqua - interrogato dalla Polizia di Stato di Rimini (pagg. 44-45) e per rogatoria dall'autorità giudiziaria di Bologna (pagg. 206-208) - rendeva le seguenti dichiarazioni: "i Gendarmi hanno subito invertito la marcia, ritengo che avessero riconosciuto Fabio, la strada

era infatti illuminata ed inoltre i Gendarmi avevano un grosso faro sull'auto che tenevano puntata su di noi; ritengo inoltre che avessero riconosciuto De Angelis, perché circa in cinque o sei occasioni durante l'inseguimento l'auto dei gendarmi ci ha affiancato giungendo a brevissima distanza dalla parte dell'autista" (pag. 206).

Aggiungeva Bevilacqua: "ho tirato un paio di volte il freno a mano ma mi pare che la leva non tenesse, ad ogni modo alla fine deve aver tenuto perché dopo che ho estratto le chiavi dal cruscotto la macchina si è subito fermata, non certo per volontà di Fabio". E ancora: "De Angelis scappando voleva superare il confine per tornare in Italia... dal mio ferimento all'arresto definitivo dell'auto è passato poco tempo...mi sono reso conto del ferimento della ragazza quando siamo scesi di macchina...non so precisare quanto sia durato l'inseguimento ma non credo più di sette od otto minuti".

Da ultimo, Bevilacqua esponeva questo suo convincimento: "sono sicuro che dopo che sono stato ferito i gendarmi hanno sparato ancora, forse una o forse due raffiche". (...)

(...) IV - Nel giudizio di responsabilità deve tenersi conto, in primo luogo, delle norme riguardanti l'attività della Gendarmeria.

I relativi Regolamenti - del 13 settembre 1874 (art. 45), del 19 dicembre 1935 (art. 29), e quello vigente approvato con legge 12 novembre 1987 n.131 (artt. 1, 2, 8) - attribuiscono al Corpo della Gendarmeria, facente parte dei corpi militari della Repubblica, il compito istituzionale di procurare l'osservanza delle leggi dello Stato, di mantenere l'ordine pubblico, di provvedere alla prevenzione e alla repressione dei reati attraverso il presidio e la vigilanza del territorio e lo svolgimento di attività di polizia investigativa, informativa, giudiziaria volta a scoprire reati commessi, assicurarne le prove e gli indizi, denunciare i colpevoli, "ridurre in potere della giustizia i malfattori".

Tali norme descrivono - consentono ed impongono - una tipica attività di polizia, che si esplica come attività pubblica regolando e all'occorrenza limitando l'attività dei singoli, se necessario per mezzo della coazione, allo scopo di garantire la società - persone e ordinamento - contro danni che possono provenire appunto dall'attività dei singoli.

La funzione di polizia giudiziaria (tradizionalmente distinta da quella amministrativa diretta ad impedire la violazione) ha finalità di accertamento, ed interviene dopo la violazione con lo scopo di acquisire ogni notizia sui reati e sulle prove, di ricercare il colpevole e di raccogliere tutto ciò che possa servire all'applicazione della legge penale.

Funzioni ed attività di polizia debbono essere svolte nell'ambito dell'ordinamento, e quindi attuando le limitazioni che dalla legge sono im-

poste o consentite alla libertà e agli altri diritti delle persone.

Vengono qui in considerazione le norme sulle cause di giustificazione contenute nel codice penale (artt. 39-45). In particolare, a mente dell'art. 40, va esente da pena chi ha commesso fatti di reato nell'adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo dell'autorità. Nessuna esplicita disciplina è data all'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica e all'esercizio di un diritto (previsti entrambi come cause di giustificazione dal codice penale italiano, all'art. 51), potendo tale disciplina dedursi con sicurezza dal complesso dell'ordinamento, sicché ogni riferimento legislativo è stato ritenuto pleonastico (Relazione, XII). L'esimente consiste dunque nell'esecuzione di un atto imposto alla stregua dell'ordinamento giuridico.

A sua volta l'art. 43 consente l'uso della forza al pubblico ufficiale che, nell'espletamento delle funzioni e degli obblighi d'ufficio, non abbia altro modo per respingere una violenza o vincere una resistenza posta in atto da chi, in tal modo, intende impedire un'azione legittima dell'autorità.

Fra le due norme esiste un rapporto da *genus a speciem* e l'uso legittimo della forza è, in pratica, l'ipotesi più importante di attività giustificata dall'ordinamento giuridico.

Non è tuttavia senza ragione che il codice ha dedicato a quest'esimente una norma specifica. In effetti, l'art. 43 non adotta l'espressione generica "chi ha compiuto il fatto", che compare nell'art. 40 e lascia intendere "qualunque fatto costituente reato": precisa invece che la scriminante giustifica fatti, di regola vietati, consistenti nell'impiego di mezzi di coazione fisica. Ove coazione sta per costrizione, coercizione, costringimento, vale a dire "obbligare taluno a fare una cosa suo malgrado". L'art. 43 legittima dunque l'impiego della forza contro la persona, con riferimento principale a colui che abbia posto violenza o resistenza contro un corretto intervento autoritativo dei poteri dello Stato.

Va detto quindi che se fra i mezzi di coazione fisica - in cui consiste l'uso della forza non è compreso l'uso delle armi - per il quale l'ultimo comma dell'art. 43 rinvia ad una legislazione speciale a tutt'oggi inesistente - ciò non vieta in modo tassativo l'uso delle armi da parte della polizia. Tale uso - consentito anche contro le persone ove ricorrano altre cause di giustificazione (legittima difesa, stato di necessità) - è ammesso pure nell'ipotesi contemplata dall'art. 43 quando le armi siano usate a scopo di avvertimento o intimidazione, ovvero nei confronti di cose o di animali (uso incruento delle armi).

In secondo luogo, la scriminante dell'uso legittimo della forza, a differenza di quella dell'adempimento di un dovere, è ammessa solo a favore dei pubblici ufficiali (per la relativa nozione cfr. l'art. 149, n. 6 del

c.p.): si tratta di una particolare garanzia imposta dal legislatore a tutela del bene dell'incolumità personale.

Con lo stesso intendimento, il legislatore ha dato alla norma dell'art. 43 estensione minore rispetto a quella dell'art. 40, in quanto l'uso della forza è consentito soltanto per superare una resistenza o respingere una violenza.

Convieni far notare che l'intervento coattivo del pubblico ufficiale non è soggetto al limite della proporzione con la violenza o resistenza posta in essere dal privato, nè a quello della proporzione fra mezzi usati e mezzi disponibili (come avviene per la difesa legittima, secondo rispettivamente l'art. 52 del codice italiano e l'art. 41 del codice sammarinese). Tali criteri peraltro possono essere utilizzati nel giudizio concernente il limite oggettivo di applicazione dell'esimente in parola, costituito dalla necessità di respingere una violenza o superare una resistenza all'autorità. L'art. 43, per l'esattezza, richiede che il pubblico ufficiale sia stato "costretto dalla necessità", e l'art. 45 prevede e punisce l'eccesso colposo, i cui estremi ricorrono quando vengono superati i limiti imposti dalla necessità.

A questo riguardo va considerata l'ipotesi della semplice fuga, equiparabile alla resistenza meramente passiva. Può essere utile - per quanto non pertinente data la diversità della legislazione - il richiamo alla giurisprudenza italiana relativa all'art. 53 di quel codice penale. Essa è concorde nel ritenere che l'uso delle armi non è legittimo contro chi si sottrae con la fuga ad una intimazione o all'arresto, poiché nella semplice fuga non è configurabile violenza o resistenza, costituite entrambe dalla forza fisica o morale.

Occorre tuttavia notare: il divieto che ne deriva per l'ordinamento italiano riguarda l'uso delle armi contro la persona, desumibile con certezza dalla direzione dei colpi; eccezione al divieto sono previste da specifiche disposizioni di legge quali quelle in materia di contrabbando, custodia di detenuti, vigilanza militare, passaggio abusivo di frontiere (con particolare significato per la fattispecie concreta che forma oggetto di questo processo), ecc.. L'uso delle armi diviene legittimo quando nel corso della fuga insorgono comportamenti di resistenza o di minaccia (violenza morale).

Nel caso che ci interessa ricorrono tutti gli elementi dell'adempimento di un dovere (art. 40), ed altresì i presupposti e le condizioni dell'uso legittimo della forza (art. 43). Sono stati tuttavia oltrepassati i limiti imposti dalla necessità. Ciò è avvenuto tanto nella valutazione, parzialmente inesatta, di taluni aspetti della situazione di fatto che ha dato luogo alla giustificazione, quanto e soprattutto nell'impiego non corretto dei mezzi di coazione disponibili. Di qui il rilievo dell'art. 45 del co-

dice sull'eccesso colposo.

Questo risultato emerge, a nostro modo di vedere, dalle cose già dette, alle quali pertanto possiamo limitarci a fare un breve richiamo.

Nello svolgere l'attività di presidio e vigilanza del territorio - ad essi demandata, attraverso ordini di servizio, per l'espletamento dei compiti di Polizia istituzionalmente affidati al Corpo - i Gendarmi hanno la facoltà di sottoporre a controllo, per loro scelta discrezionale, persone e cose. Perciò anche veicoli. Ed ogni conducente ha l'obbligo, limitativo della propria libertà, di sottostare al controllo. Di tanto non può dubitarsi, per comune e universale esperienza e per l'esistenza nella legislazione sammarinese di una peculiare norma penale che impone ad ogni conducente di arrestarsi all'ordine in tal senso impartito dalla Forza pubblica (art. 5, n. 3 della legge 06.03.1922 n. 13 con l'aggravamento di pena previsto dall'art. 6, lett. b, stessa legge quando il fatto è commesso usando di un veicolo sottratto al proprietario).

Se dunque il conducente della Fiat Uno si è sottratto al controllo, intenzionalmente e commettendo reato, i gendarmi Marchetti e U. avevano per mandato l'obbligo di identificarlo. L'ispezione a questo punto non era più facoltativa ma necessaria.

Alle nuove, reiterate intimazioni di arresto quel conducente si è sottratto con particolare determinazione e con sempre più ostinata caparbia volontà. Legittimo e doveroso in tali circostanze il sospetto che egli intendesse sottrarsi ad ogni verifica dei Gendarmi, ed agire in urto alla legge per "occultare un reato precedente o per distruggerne le prove, per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto, il profitto o il prezzo di altro reato...ovvero per commettere altro reato": propositi che l'art. 90 del codice considera circostanze particolari di aggravamento di ogni illecito penale, e quindi anch'essi meritevoli di censura penale.

Possono concretamente e a buon diritto avere supposto i Gendarmi che tale macchina fosse stata rubata o trasportasse persone ricercate, oppure cose illegalmente tenute. Persone o cose da "ridurre in potere della Giustizia" a tenore del regolamento della Gendarmeria.

Quando infine alla fuga si sono aggiunti comportamenti non più meramente passivi ma di effettiva minaccia (il procedere contro l'auto della Gendarmeria ogni qual volta questa veniva realizzando un principio di affiancamento e iniziando il sorpasso, il rischio cosciente di mandare la macchina della Gendarmeria fuori strada, il tentativo di farla arrivare contro gli ostacoli dei lavori in corso sulla sede stradale), la complessiva condotta del conducente dell'auto inseguita è apparsa agli occhi dei Gendarmi - e così in effetti era - chiaramente volta ad impedire ad essi il compimento di un atto di servizio. Essendo ormai questo (senza alcun dubbio) "dovuto", non potevano i Gendarmi desistere dall'inseguimen-

to.

In vero, col progressivo aggravarsi dell'episodio, tutto l'insieme delle circostanze oggettive portava a ritenere atti di resistenza effettiva da parte di persone in flagranza o quasi flagranza di reato. La stessa ricorrente inutilità degli avvertimenti dati sparando in alto, è giunta a radicare nei Gendarmi il convincimento della eccezionale gravità della situazione. Di qui il potere-dovere di interdire il passaggio, per più versi abusivo, del limite territoriale dello Stato.

Questa conclusione U. ha ricercato, a poche decine di metri dal confine e col consenso peraltro non necessario del collega Marchetti, attraverso il danneggiamento di una parte essenziale del veicolo rappresentata dal pneumatico posteriore destro. L'obiettivo preso di mira e la direzione della raffica, quali appaiono da risultanze processuali di univoco significato probatorio, consentono di escludere qualsiasi intenzione lesiva della incolumità delle persone anche a livello di dolo eventuale.

V - L'eccesso colposo presuppone l'esistenza di tutti gli elementi e di tutte le condizioni della scriminante, e consiste nell'oltrepassare per errore i limiti imposti dalla necessità, concretizzandosi nell'eccesso nell'uso dei mezzi.

Ora il comportamento di De Angelis - pur volgendo durante la fuga da resistenza passiva a forme di intimidazione, larvata aggressione e violenza morale - giudicato a posteriori non realizzò compiutamente la situazione contemplata dal codice (art. 381) per sottoporre a pena il fatto di chi impedisce l'esecuzione di un provvedimento dell'autorità. A ciò si può obiettare che il codice non mette in alcun modo in relazione le due norme (artt. 43 e 381); sta di fatto però che la resistenza opposta da De Angelis è stata in qualche modo valutata in eccesso: non già in sé (per la sua portata reale, di cui prima si è parlato), ma piuttosto quanto alla necessità (obbligo giuridico) di venirne a capo ad ogni costo e con ogni mezzo. È vero ad esempio che, se la Fiat Uno avesse raggiunto e superato il confine, non per questo i gendarmi sarebbero incorsi in omissione di atti d'ufficio, stante il giustificato motivo (cfr. art. 378 del codice) consistente nell'attività fino a quel punto dispiegata con sollecitudine ed impegno esemplari.

Non vi è contraddizione fra questo giudizio e le precedenti conclusioni. Il turbamento, il pericolo per la loro incolumità personale, l'esasperazione a motivo del fatto ingiusto altrui, hanno infine indotto nei gendarmi una valutazione parzialmente inesatta delle circostanze di fatto e di diritto che hanno dato luogo - in concreto e non solo in via putativa - alla giustificazione. Questo si è tradotto e si è concretizzato sul piano giuridico in un eccesso durante l'uso (legittimo, ripetiamo ancora) del solo mezzo disponibile per far fronte alla necessità.

Ed è atto di U., per il quale manca il consenso di Marchetti. Egli, U., opera una scelta razionale (danneggiare una parte essenziale del veicolo che è anche la più lontana dal conducente e lontana comunque dai passeggeri), e tuttavia la realizza a dismisura e con sproporzione. Ci riferiamo all'impiego della raffica prolungata nelle condizioni ben note.

Dalle peculiari caratteristiche dell'M12, illustrate dai periti, derivano in realtà talune norme tecniche di comportamento da osservare nell'utilizzazione dell'arma. Essa risulta dotata di eccezionale controllabilità nel tiro semiautomatico (a colpi singoli), per l'eliminazione pressoché completa del fenomeno di rilevamento allo sparo. Nel tiro automatico (a raffica) precise scelte costruttive, fra le quali la bassa cadenza di fuoco, hanno sensibilmente ridotto il rilevamento e con ciò la dispersione dei colpi: ma questa qualità emerge nel tiro automatico in condizioni ordinarie e sempre che l'arma sia adoperata correttamente, in particolare con la gruccia estesa e portata alla spalla, ovvero trattenuta saldamente sotto il braccio quando l'arma è usata al fianco. D'altronde anche in queste condizioni il rischio di colpire cose diverse dal bersaglio aumenta con l'aumentare della distanza di tiro ed altresì via via che si prolunga la raffica.

Pertanto - quando l'arma venga utilizzata in via di emergenza (tiratore in posizione instabile o altrimenti precaria; bersaglio di ridotte dimensioni, in movimento o prossimo a persone innocenti; concorso di tali circostanze fra loro e con altre di segno egualmente negativo quali le condizioni ambientali) - è doveroso far ricorso alla raffica breve, di due-quattro colpi, e se del caso al tiro semiautomatico.

È ovvio che una raffica particolarmente nutrita offra migliori possibilità di raggiungere un bersaglio in movimento, poiché questo viene inquadrato in un'ampia rosa di colpi. L'uso ottimale dell'arma è però quello che di volta in volta, secondo le circostanze e tenuto conto delle caratteristiche tecniche dell'arma, consente una qualche utilità di tiro nel rispetto prioritario dell'incolumità delle persone.

Il giudizio di responsabilità per colpa a carico di U. si basa su di una piena prevedibilità del rischio al quale venivano esposte le persone vicino al bersaglio. L'orientamento della raffica, marcatamente diretto in basso, esclude ogni colpa cosciente o con previsione effettiva (art. 88 n. 3 del codice penale), né vi sono in atti prove contrarie; dobbiamo però ritenere che usando l'ordinaria diligenza e le cognizioni e le esperienze proprie dell'attività che egli svolge, U. fosse in grado di prevedere facilmente il pericolo di danno conseguente al proseguire incontrollato della raffica. E quindi di operare le scelte tecniche necessarie per evitare pericolo e danno.

Se le norme vigenti consentono talvolta l'uso incruento delle armi, capace delle più svariate applicazioni nei servizi di polizia, questo non

può che essere circondato da severissime cautele in vista della necessaria sicurezza preventiva.

VI - A giudizio dei difensori, le accuse ad U. devono essere estese a De Angelis ex art. 73, 2° comma, del codice penale, essendo stati gli eventi determinati dalla condotta interdependente di entrambi.

Ora, nessun dubbio quanto all'illiceità del comportamento di De Angelis per inosservanza di leggi e regolamenti. Nessuna incertezza del pari sulla regola per cui nella colpa specifica è sufficiente l'accertamento dell'infrazione perché si abbia responsabilità. Conviene tuttavia precisare che tale responsabilità non si estende a tutti gli eventi che comunque siano derivati dalla violazione della norma, ma è limitata ai risultati che la norma stessa mirava a prevenire. Bisogna cioè che si sia verificato uno di quegli eventi alla cui prevenzione era destinata la norma violata. Né sembra possibile ipotizzare un caso di colpa generica dal momento che il ferimento di Bevilacqua, il ferimento e la morte della Brocanello non possono considerarsi eventi prevedibili da parte di De Angelis e da lui evitabili. (...).

332

25 Novembre 1988 n. 111

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1266 Anno 1988

Produzione, commercio e prescrizione abusivi di sostanze stupefacenti (art. 244, 2° comma, c.p. e art. 3, 2° comma, Legge 07.03.1988 n. 32)

Possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli (art. 219 c.p.)

Inosservanza di ordine legittimo di autorità (art. 259 c.p.)

Art. 244 c.p. - Circostanza di aggravamento ex art. 3, 2° comma, Legge 07.03.1988 n. 32.

Costituisce circostanza particolare di aggravamento ex art. 3, 2° comma, della Legge 07.03.1988 n. 32, l'aver procurato sostanze stupefacenti a persona affetta da malattia fisica o psichica.

(...) Fuori di dubbio infine la responsabilità dell'imputato in ordine al misfatto di cui al primo capo d'accusa, consistente nell'abusiva introduzione di sostanze stupefacenti in questo territorio. Si tratta di due episodi - 18 marzo e 27 settembre 1988 - fra i quali peraltro non è stato ritenuto il vincolo della continuazione. L'ipotesi appare aggravata ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 3 della già menzionata Legge 7 marzo 1988 n. 32. Infatti, la persona affetta da malattia fisica o psichica, e tanto più la persona per tal motivo ricoverata in ambiente

ospedaliero, va equiparata a quella in età giovanile in quanto anch'essa è soggetto nel quale può ritenersi minore o affievolita la capacità di critica, di autocontrollo e di autonoma determinazione. Ricorre pertanto anche in questa ipotesi la circostanza particolare di aggravamento consistente nell'età giovanile della persona alla quale le sostanze sono state somministrate, fornite o procurate a qualsiasi titolo. (...).

333

16 Dicembre 1988 n. 90

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 534 Anno 1988

Offesa a pubblico ufficiale (art. 382 c.p.)

Offesa a pubblico ufficiale - Manifestazione di disprezzo.

L'offesa all'onore e al decoro del pubblico ufficiale non ricorre soltanto con l'uso di parole o frasi in sé offensive, ma anche quando espressioni prive normalmente di un tale significato vengano usate in tono di scherno, di derisione tale da mostrare il disprezzo verso il pubblico ufficiale e verso la funzione da costui svolta²⁰⁵.

334

16 Dicembre 1988 n. 119

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 399 Anno 1988

Omesso pagamento della tassa di circolazione (art. 1 Legge 06.03.1922 n. 13 e art. 6 Legge 28.04.1982 n. 40 in rel. Decr. 27.12.1983 n. 107)

Omesso pagamento dell'assicurazione (art. 10, 1° comma, Legge 31.05.1971 n. 21)

Sosta vietata (art. 6 Legge 06.03.1922 n. 13)

Veicoli - Omesso pagamento dell'assicurazione - Prova dell'effettiva copertura assicurativa - Omessa esposizione del tagliando di assicurazione e guida sprovvista del certificato di assicurazione.

La prova dell'effettiva copertura assicurativa del veicolo al momento della violazione permette al giudice di derubricare il reato di omesso pagamento dell'assicurazione in quello meno grave di omessa esposizione del tagliando di assicurazione e di guida sprovvista del certificato di assicurazione.

²⁰⁵ Confronta Sent. G.d.A. 24.04.1989 n. 31, Proc. Pen. N. 534 Anno 1988 (143).

335

10 Febbraio 1989 n. 106

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1390 Anno 1987

Lesioni colpose aggravate (artt. 32 e 163 c.p., in rel. art. 164, ult. comma, c.p.)

Inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza (art. 5 n. 6 e 7 Legge 06.03.1922 n. 13 e art. 4 rel. Reg., art. 31, 2° comma, lett. b, Legge 20.09.1985 n. 106 in rel. Legge 17.03.1988 n. 53)

Guida a velocità pericolosa (art. 5 n. 6 della Legge 06.03.1922 n. 13 e art. 4 rel. Reg., art. 31 Legge 20.09.1985 n. 106 in rel. Legge 17.03.1988 n. 53)

Concorso del fatto colposo dell'offeso nella determinazione dell'evento (art. 88 n. 1 c.p.)

Lesione colposa - Circolazione stradale - Concorso della parte lesa - Nesso di causalità.

Nel reato di lesioni colpose il concorso della parte lesa nella determinazione del sinistro non interrompe il nesso di causalità tra l'azione del danneggiante e l'evento qualora il concorso non assuma un ruolo determinante.

336

12 Maggio 1989 n. 92

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1365-1369 Anno 1987

Produzione, commercio e prescrizione abusivi di sostanze stupefacenti (art. 244 c.p. e artt. 1, 3, 4 Legge 07.03.1988 n. 32)

Concorso di persone (art. 73 c.p.)

Inosservanza di ordine legittimo dell'Autorità (art. 259 c.p.)

Recidiva (art. 91, 1° comma, c.p.)

Inosservanza di ordine legittimo dell'Autorità - Divieto di rientrare in territorio sammarinese.

È penalmente responsabile per il misfatto di inosservanza di ordine legittimo dell'Autorità chi contravviene al divieto di rientrare in territorio sammarinese prescrittogli all'atto della concessione della libertà provvisoria, sempreché non si tratti di cittadino sammarinese o di soggetto che possenga altro titolo per restare sul territorio medesimo.

337

15 Maggio 1989 n. 121

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 870 Anno 1987

Falsità materiale in atti pubblici (art. 295, 2° comma, c.p.)

Sostituzione di persona (art. 302 c.p.)

Ricettazione (art. 199 c.p.)

Truffa continuata (artt. 50 e 204 c.p.)

Uso di atti falsi - Fattispecie.

L'utilizzo nella Repubblica di San Marino di un documento personale di riconoscimento contraffatto all'estero integra il reato di uso di atti falsi (art. 300 c.p.) e non già quello di falsità materiale in atti pubblici (art. 295 c.p.).

338

16 Giugno 1989 n. 62

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2898 Anno 1988

Inosservanza dell'obbligo di sottoporre a controllo le importazioni (artt. 2, 6 e 27 Legge 22.12.1972 n. 40)

Evasione dell'imposta sull'importazione di beni e servizi - Fattispecie - Art. 6 Legge 22.12.1972 n. 40.

Ricorre l'illecito amministrativo di cui all'art. 27 della Legge 1972 n. 40 non solo nell'ipotesi di conclamata evasione, ma anche allorché l'importatore ometta di denunciare all'Ufficio Tributario l'introduzione nel territorio sammarinese di prodotti soggetti all'imposta, fornisca all'Ufficio Tributario dichiarazioni false, inesatte o incomplete, provveda ad immagazzinare in tutto o in parte le cose importate senza il preventivo nulla osta dell'Ufficio Tributario impedendone, in tal modo, l'esatto riscontro, ovvero, con ogni altro mezzo, impedisca, ostacoli o cerchi di sviare, in genere, le verifiche previste dalla legge.

L'aver tenuto la merce a disposizione dell'Ufficio Tributario per quarantotto ore, secondo quanto prescritto dall'art. 6 della Legge 1972 n. 40, non esclude la responsabilità per l'inosservanza dell'obbligo di sottoporre a controllo le merci importate, in quanto il termine suddetto riguarda l'attività e l'organizzazione interna dell'Ufficio Tributario, non comportando alla scadenza esonero alcuno per il soggetto passivo.

Il 21 gennaio 1989, su denuncia pervenuta il 9 dicembre 1988, questo Tribunale applicava a G. B. la pena pecuniaria di L. 188.000., ritenendo accertata l'infrazione di "inosservanza dell'obbligo di sottoporre le merci importate al controllo prescritto", a mente degli artt. 2, 6 e 27

della Legge 22 dicembre 1972 n. 40. Ciò con decreto penale, in cui, fra l'altro, si consentiva l'estinzione del reato mediante oblazione volontaria consistente nel versamento di una somma corrispondente alla metà della pena pecuniaria e al totale delle spese (riferimento agli artt. 52, ultimo comma, e 69 del codice penale).

Interponeva reclamo B. che, in udienza, è difeso dall'avv. Luigi Mazza.

L'imputato non contesta i fatti, tiene però a precisare ch'egli aveva chiesto il controllo della merce importata; la Polizia civile aveva tardato cinque giorni; egli si era ritenuto in facoltà di "confondere" la merce importata con l'altra del magazzino, togliendola dai pacchi di spedizione; la Polizia civile aveva rifiutato il visto limitandosi ad una mera annotazione sui documenti. Concludeva B. esprimendo l'avviso ch'egli fosse in obbligo di tenere la merce a disposizione dell'autorità di polizia "per 48 ore e non di più".

Il fatto è avvenuto il 3 agosto 1988, come risulta dalla annotazione della Polizia civile sul retro dei documenti; questi ultimi d'altra parte recano la data del 20/27 luglio 1988. Ci si deve dunque chiedere, in via preliminare e pregiudiziale, se il reato non sia da considerare estinto per prescrizione, tenuto conto dell'indole della pena (sanzione pecuniaria da considerarsi come corrispondente alla multa a lire in forza dell'art. 3 della legge 11 dicembre 1974 n. 86), della statuizione contenuta al punto secondo del primo comma dell'art. 54 del codice penale (durata del termine prescrizionale, 2 anni), del tempo del commesso reato e dei casi di interruzione del corso della prescrizione (artt. 55 e 57 del codice penale).

Sulla scorta delle norme e delle circostanze sopra menzionate, già può escludersi la prescrizione del reato (che, commesso fra il luglio e l'agosto del 1988, giungerebbe ad estinguersi per prescrizione, di durata triennale, nel luglio o agosto 1991).

Ma la prescrizione va esclusa, prima che per ragioni temporali, per la natura squisitamente amministrativa della sanzione e, prima ancora, dell'illecito di cui ci veniamo occupando. Per quanto la relazione (paragrafo XII) alla legge 11 dicembre 1974 n. 86 prenda proprio quella prevista dall'art. 27 della legge 1972 n. 40 come esempio di sanzione avente carattere afflittivo più che di risarcimento, la stessa relazione aggiunge: "non sembra doversi escludere la sanzione amministrativa alla cui figura non è aliena la variabilità da un minimo ad un massimo". E aggiunge: "l'affidamento della punizione all'autorità giudiziaria, anziché a quella amministrativa, è una scelta di opportunità", una scelta cioè dalla quale non può derivarsi necessariamente il carattere afflittivo della sanzione e quindi la natura penale dell'illecito. Ora però lo stesso legistato-

re ha chiarito l'indole amministrativa dell'infrazione : ciò è avvenuto con legge 27 marzo 1987 n. 49 e, nel periodo trascorso fra la decisione di questa causa e il deposito in cancelleria delle presenti motivazioni, con legge 21 dicembre 1989 n. 124 e 24 gennaio 1990 n. 8. La legge 1987 n. 49, art. 2, ha introdotto sanzioni a chiaro carattere risarcitorio per il fatto di chi presenti all'Ufficio Tributario, oltre i termini stabiliti dalla legge 1972 n. 40, le fatture comprovanti il valore delle merci importate: fattispecie concreta già rientrata nella generica ed ampia previsione dell'art. 27 della Legge 1972. A sua volta la legge 1989 n. 68 ed i correlativi decreti, richiamando l'art. 3 della legge 21 ottobre 1988 n. 106, hanno espressamente e con tutta chiarezza definito come violazione amministrativa quelle rientranti nella previsione dell'art. 27 della legge 1972 n. 40 e con ciò ogni ipotesi di inosservanza di quest'ultima legge.

Ritenuta la natura amministrativa della infrazione, a questa ultima non tornano più applicabili le norme sulla estinzione del reato per prescrizione. Tant'è che l'art. 5 del decreto 24 gennaio 1990 n. 8 definisce la sanzione amministrativa come "obbligazione civile" e ne fissa in cinque anni il termine di prescrizione.

Ci resta da dire che procedura e regime sanzionatorio della legge 1989 n. 68 non tornano applicabili ai fatti di cui è processo, poiché questi non erano più "pendenti" al primo gennaio 1990 (cfr. art. 36, 6° comma, della legge citata da ultimo).

Nel merito della causa, deve stabilirsi se B. abbia effettivamente eluso l'obbligo di sottoporre merci importate al controllo prescritto dalla legge 1972 n. 40; se è così, occorre stabilire se tale comportamento realizza l'illecito previsto e punito dall'art. 27 della legge 1972 n. 40.

Dal sistema creato dalla legge del 1972 si ricava che l'imposta relativa alle importazioni di beni e servizi è accertata, liquidata e riscossa - per ciascuna operazione - sulla base di quanto il contribuente (soggetto che effettua l'importazione: primo comma dell'art. 5) comunica, essendone obbligato, all'Ufficio Tributario. Tale sistema esige, anche se la legge non ne fa espressa menzione, una vera e propria denuncia d'importazione (espressamente prevista dall'art. 4 della Legge 15 aprile 1970 n. 9, ora abrogata, relativa all'imposta sui beni di importazione). Segnalata l'importazione, il contribuente è tenuto a conservare la merce a disposizione dell'Ufficio Tributario per lo svolgimento di quei controlli previsti dall'art. 6. Ciò vuol dire che l'importatore non può "confondere" la merce importata con quella giacente in magazzino: ciò impedirebbe l'esatto riscontro dei beni. In terzo luogo l'importatore dovrà fornire all'Ufficio Tributario prova certa - per documenti d'impresa - del valore della merce, assunto come base imponibile (art. 3) e docu-

mentato attraverso le fatture (art. 7). Ed è perciò che la fattura deve contenere tutti gli elementi indicati nel medesimo art. 7 e, in quanto elemento di prova, deve essere conservata ed opportunamente classificata presso l'Ufficio Tributario.

Ciò significa che ogni episodio di importazione rappresenta un "fatto generatore di imposta", ed è fonte di debito per il contribuente e di credito per l'amministrazione finanziaria dello Stato. La quantificazione del debito-credito ha luogo per atti del contribuente nei confronti dell'amministrazione pubblica (Ufficio Tributario), e per ulteriori conseguenti atti della pubblica amministrazione nei confronti del contribuente. La stessa "collaborazione" fra i due soggetti (passivo e attivo) è presupposta dalla legge per la riscossione d'imposta (art. 8), per l'eventuale restituzione della medesima (art. 9), per ogni eventuale contenzioso (art. 21) e, si potrebbe dire, per l'intera gestione di questa come di altre leggi in materia fiscale.

Ora, la forma più semplice di evasione consiste nel tener nascosto all'amministrazione dello Stato il fatto generatore di imposta, trascurando l'osservanza degli obblighi, di cui appena si è detto, finalizzati al controllo. Il modo più insidioso consiste nel far constare il fatto generatore d'imposta dichiarando però falsamente altro fatto (ad esempio la successiva esportazione o riesportazione della merce in Italia) capace di togliere efficacia al debito. Tra queste due forme di evasione se ne inseriscono altre, di elusione dei vari obblighi: così la mancata presentazione delle fatture, o la presentazione di fatture non veritiere, oppure la mancata osservanza della legge (strumentale rispetto a quella del 1972) che ha istituito e regola la bolla di accompagnamento. In tutte queste ipotesi l'idoneità della condotta del contribuente a raggiungere lo scopo integra pienamente il reato tributario: al quale potrà poi attribuirsi maggiore o minore gravità a seconda che "gli atti idonei" consentano il realizzarsi dell'evento (mancato introito per lo Stato), oppure questo non si verifichi per fatto del contribuente (tardiva presentazione della fattura), oppure per fatti dell'amministrazione pubblica. Nella prima ipotesi potranno essere utilizzati gli strumenti forniti dagli artt. 26 e 27 del codice penale (misfatto tentato o mancato, idoneità dei mezzi, atti necessari all'esecuzione, non verificazione dell'evento) per diminuire la pena al di sotto del minimo.

Ricorre pertanto l'illecito amministrativo di cui all'art. 27 della legge 1972 n. 40 non solo in caso di conclamata evasione, ma anche allorché l'importatore ometta di denunciare all'Ufficio Tributario l'introduzione in territorio sammarinese di prodotti soggetti all'imposta, fornisca all'Ufficio Tributario dichiarazioni false, inesatte o incomplete, ovvero non fornisca le informazioni dovute, nonché senza preventivo nulla osta

dell'Ufficio Tributario provveda ad immagazzinare in tutto o in parte le cose importate, impedendone l'esatto riscontro, ovvero in qualsiasi altro modo impedisca, ostacoli o cerchi di sviare le verifiche previste dalla legge, o infine non osservi le altre prescrizioni (strumentali) previste nell'ordinamento.

Bisogna aggiungere che, quando il fatto del contribuente venga ad assumere consistenza di vera e propria frode, torna altresì applicabile la sanzione prevista dall'art. 388 del codice penale, "salve le sanzioni pecuniarie previste dalla legge speciale", e cioè dalla legge 1972 n. 40.

Nel caso che forma oggetto di questo processo, G. B., soggetto tenuto al pagamento dell'imposta ed obbligato perciò al compimento di atti essenziali all'accertamento e alla liquidazione dell'imposta, a tali obblighi si è sottratto impedendo in concreto l'esatto riscontro delle cose importate. Non gli giova affermare l'avvenuta denuncia o dichiarazione di importazione, poiché egli ha impedito il riscontro immagazzinando le merci e confondendole con altre. Neppure gli giova dichiarare di aver tenuto le merci a disposizione dell'Ufficio Tributario per lo spazio di 48 ore previsto dall'art. 6: infatti tale termine riguarda l'attività e l'organizzazione interna dell'Ufficio Tributario, non comporta alla scadenza esonero alcuno per il soggetto passivo (mancando al riguardo ogni esplicita dichiarazione della legge). (...).

339

19 Giugno 1989 n. 90

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. 1357 Anno 1987

Estorsione tentata (artt. 5, 26, 196 c.p.)

Estorsione a mezzo telefono - Competenza.

L'autorità giudiziaria sammarinese è competente per il reato di estorsione commesso a mezzo telefono qualora le telefonate, pur provenienti dal territorio italiano, siano state ricevute nel territorio della Repubblica di San Marino.

E. B. è stato tratto a giudizio con il presente procedimento penale perché indiziato di aver compiuto tentativo di estorsione a danno di Fortunato Benedettini, mediante comunicazioni telefoniche effettuate ripetutamente tra settembre e ottobre del 1987.

Sin dalla prima telefonata Benedettini sporgeva denuncia alla locale Gendarmeria, sostenendo che erano giunte presso la propria abitazione e l'autorimessa della ditta F.lli Benedettini (di cui lo stesso è titolare) te-

telefonate minacciose provenienti da un individuo, al tempo non ancora identificato, il quale chiedeva l'esborso di Lit. 20 milioni per l'incolumità dei familiari e dei dipendenti del Benedettini.

Successivamente giungeva notizia che telefonate anonime erano pervenute anche al Parroco di Borgo Maggiore, Don Sergio Severi, anch'esse miranti a convincere Benedettini di cedere alle richieste di estorsione. Essendovi il fondato sospetto che le telefonate provenissero da apparecchi collocati in territorio italiano, in data 25 settembre 1987 l'ufficio scrivente inoltrava richiesta di rogatoria internazionale alla Procura di Rimini, richiedendo specificamente di disporre (tramite la Sip) l'intercettazione con registrazione delle conversazioni sulle utenze telefoniche del Benedettini, ed in generale di affidare alla squadra di polizia giudiziaria dei Carabinieri di Rimini lo svolgimento di ogni opportuna indagine, d'intesa con la Gendarmeria sammarinese.

La svolta definitiva alle indagini giungeva la mattina del 6 ottobre, allorché Pier Luigi Benedettini, figlio del minacciato, riconosceva dalle registrazioni effettuate la voce di tale E. B., conosciuto anni addietro poiché detenuto presso il carcere di Bologna ove il Benedettini prestava l'opera di sociologo.

Rintracciato e pedinato dagli agenti della Questura di Ferrara, città ove risiede B., quest'ultimo veniva notato più volte effettuare telefonate dall'apparecchio collocato presso un ristorante del luogo. Dal rapporto di polizia del 10 ottobre 1987 risulta che a partire dal giorno 2 dello stesso mese non si erano più riscontrate telefonate dirette all'utenza di Benedettini, bensì unicamente a Don Sergio Severi. Si evince dalle registrazioni che le trattative erano al momento ancora in corso, ma che la somma di 20 milioni non era stata ancora sborsata in quanto il Benedettini si rifiutava di consegnarla, come richiesto dall'estorsore, nei pressi di Bologna; chiedeva invece di poter effettuare il pagamento lungo il tratto Rimini/San Marino.

Nell'ultima telefonata, giunta non dal ristorante posto sotto controllo, l'anonimo estorsore riferiva a Don Sergio di aver inviato alla famiglia Benedettini tre proiettili Kallasnico come avvertimento.

Gli ultimi dubbi circa la responsabilità di B. venivano dissipati allorché giungeva telefonata al ristorante "La Rocca" da una persona presentatasi quale "B.", per l'ordinazione di alcune torte. Confrontando la voce di quest'ultima telefonata con quella delle telefonate estorsive si poteva dedurre la provenienza dalla medesima persona, e quindi la presumibile colpevolezza di E. B. .

A questo seguiva il mandato di cattura disposto dalla Procura della Repubblica di Rimini per il reato di tentata estorsione, considerando competente l'autorità giudiziaria italiana in quanto provenienti dal terri-

torio italiano le telefonate costituenti azione criminosa.

Interrogato il 15 ottobre 1987 dal Sostituto Procuratore della Repubblica, dott. Roberto Sapia, B. ammetteva spontaneamente di aver effettuato le telefonate estorsive, sia al Benedettini, sia al Parroco Don Sergio. Ammetteva altresì di aver realizzato anche altre telefonate simili ad altre persone, e di aver tratto lo spunto da alcuni articoli letti sui quotidiani che riportavano articoli su casi simili. Sosteneva di aver richiesto al Benedettini inizialmente Lit. 20 milioni, ma poi essersi in ultimo "accontentato" di Lit. 15 milioni. Concludeva l'interrogatorio dicendo di non sapere il perché del suo comportamento criminale, e che forse nei momenti di libertà era preda di un inconscio desiderio di andare in carcere.

All'udienza dibattimentale tenutasi innanzi allo scrivente il 19 giugno 1989, B. ribadiva quanto dichiarato all'autorità giudiziaria italiana, riconoscendo in definitiva gli addebiti mossigli. Aggiungeva che per il reato commesso era già stato condannato a tre anni di detenzione e che, quale delinquente abituale, avrebbe dovuto scontare anche tre anni di "casa di lavoro".

Dagli elementi a disposizione del giudicante non possono sussistere dubbi circa la penale responsabilità di B. per i fatti citati nel capo di imputazione.

Per quanto concerne il punto preliminare della competenza dell'autorità giudiziaria sammarinese, non è affatto di ostacolo la condanna comminata dall'autorità italiana. La competenza del giudice sammarinese si fonda sulla circostanza che essendo giunte in San Marino le telefonate di estorsione, si considera qui cagionato l'evento.

Dottrina e giurisprudenza sono pressoché concordi nell'accordare a questa circostanza una rilevanza decisiva ai fini dell'attribuzione del potere di conoscere e giudicare sul reato. Di questo avviso sono perlomeno coloro che seguono la teoria secondo la quale il reato si considera commesso nel luogo ove si è verificato l'evento (teoria dell'evento) ed, indifferentemente, il luogo ove si è svolta la condotta del reo, così come il luogo in cui si è verificato l'evento (teoria dell'ubiquità). (...).

22 Agosto 1989 n. 81

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 19 Anno 1989

Falsità ideologica in atti pubblici (art. 296, 2° comma, c.p.)

Omissione di atti d'ufficio (art. 378 c.p.)

Falsità ideologica in atti pubblici (art. 296, 1° e 2°, comma, c.p.) -

Rapporto con la falsità in certificati - Danno - Falso innocuo - Elemento psicologico - "Certificato medico unico".

Rientra nell'ipotesi prevista dall'art. 296, 1° comma (falsità ideologica in atti pubblici), e non in quella dell'art. 296, 2° comma (falsità in certificati), l'attività svolta o compiuta direttamente dal pubblico ufficiale.

Nel reato di falsità ideologica in atti pubblici nessun rilievo può attribuirsi alla modesta entità o all'inesistenza del danno, poiché la fattispecie non richiede che si sia verificato un danno patrimoniale a carico dello Stato o di altro ente pubblico.

Nel reato di falsità ideologica in atti pubblici nessun rilievo può attribuirsi all'innocuità del falso, allo scarso valore delle cose o delle situazioni alle quali il falso si riferisce.

Integra l'elemento psicologico del reato di falso in atti pubblici la coscienza e volontà dell'immutazione del vero, a nulla rilevando la certezza di non produrre danno o, addirittura, di correggere un torto²⁰⁶.

Il "certificato medico unico" dell'Istituto per la Sicurezza Sociale rientra fra gli atti pubblici fidefacienti e non fra quelli solo occasionalmente probatori, come la normale ricetta medica.

(...) Ora il "certificato medico unico" non è una semplice ricetta ma un atto col quale un pubblico ufficiale, esercitando le proprie funzioni di certificazione (sulla nozione di pubblico ufficiale e su quella di documento o atto pubblico si veda l'art. 149, secondo comma, n. 6 e n. 7, del codice penale), attesta di aver sottoposto a visita medico-sanitaria una determinata persona di cui indica e attesta cognome e nome, età, sesso, luogo di dimora e numero ISS, nonché la cittadinanza. Il dott. B. ha indicato tutto ciò riguardo a Brunella Marani, mentre aveva di fronte a sé Paola Pieralisi. Con lo stesso certificato medico unico il dott. B., indubbiamente pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni di certificazione a servizio della Repubblica, e di un ente pubblico qual'è l'ISS, ha attestato di aver sottoposto a visita medica Brunella Marani, di aver riscontrato stato morbosissimo, tanto da dover prescrivere ed in effetti prescrivendo (quest'ultima parte costituisce la vera e propria ricetta in senso tradizionale) alcuni farmaci: ma egli stesso ammette di aver sottoposto a visita Paola Pieralisi, riscontrando a carico della stessa uno stato morbosissimo.

Stando così le cose - e nessun dubbio è possibile al riguardo - il dott.

206 Confronta Sent. C.d.L. 31.10.1990 n. 125, Proc. Pen. N. 490 Anno 1990 (364).

B. ha predisposto e formato un certificato contrario a verità relativamente ai fatti che quel certificato è per sua natura destinato a provare.

Si è ritenuta e si ritiene sussistente l'ipotesi criminosa di cui al secondo comma dell'art. 296 del codice penale (falsità in certificati), risolvendo in favore dell'imputato il dubbio circa la sussistenza dell'altra e più grave ipotesi prevista dall'articolo 296, che sottopone a pena la falsità in atti pubblici quand'essa riguardi un'attività svolta o compiuta direttamente dal pubblico ufficiale (si veda sentenza di appello 2 ottobre 1985 nel procedimento penale 1161 dell'anno 1984 contro V. S.).

Non condividiamo per nulla la sicurezza con la quale il difensore ha sostenuto che la Perialisi era all'epoca del fatto "assistita ISS": al contrario, sembra si possa escludere questa circostanza stando alla normativa in materia (artt. 1-5 della legge 13 aprile 1976 n. 9 "in materia di aventi diritto alle prestazioni sanitarie a carico dell'I.S.S."), ed al particolare permesso di soggiorno rilasciato alla Perialisi dalla Gendarmeria. Altra cosa, naturalmente, è il diritto della Perialisi ad un diverso trattamento e cioè ad un diverso permesso di soggiorno e ad una diversa qualificazione nei confronti dell'I.S.S., quale ente erogatore di prestazioni sanitarie. Sta di fatto ch'ella non disponeva del tesserino ISS, non era cioè classificata fra gli aventi diritto alle prestazioni sanitarie a carico dell'ISS, un suo eventuale diritto poteva e doveva essere vantato di fronte agli uffici amministrativi dell'ente, e reso attuale con il rilascio del tesserino.

Ma tutto questo, in fondo, importa poco o nulla: non spettava al dott. B. valutare l'esistenza o meno del diritto della Perialisi alle prestazioni sanitarie a carico dell'I.S.S., spettava agli uffici amministrativi ai quali il dott. B. avrebbe dovuto indirizzare la paziente. È appena il caso di aggiungere che nessun rilievo può attribuirsi alla modesta o modestissima entità del danno risentito dall'I.S.S., o addirittura alla inesistenza di un danno patrimoniale: poiché il reato per il quale si procede non richiede per nulla che si sia verificato un danno patrimoniale a carico dello Stato o di altro ente pubblico, il danno consistendo invece nella lesione recata alla fede pubblica.

Le stesse cose debbono ripetersi per il Direttore C.. Venuto a conoscenza della falsità commessa dal dott. B. - falsità che egli stesso ha riconosciuto - non doveva fare altro che denunciare l'illecito; in sede penale o in sede disciplinare. Ed ove avesse ritenuto il fatto privo di apprezzabili conseguenze negative per la pubblica amministrazione da lui rappresentata, avrebbe quanto meno dovuto segnalarlo al Presidente dell'I.S.S., o al Deputato alla Sanità, o al Segretario di Stato per gli Affari Interni o al giudice penale; non poteva e non doveva "archiviarlo" senza atti formali, e con una semplice lettera alla Marani.

Sul piano giuridico penale deve però ribadirsi che la condotta del dott. B. ha realizzato un illecito penale di particolare gravità, la qual cosa non poteva sfuggire al Direttore Generale dell'I.S.S.. Non possiamo ignorare - il giudice penale non può ignorare e neppure può farlo il Direttore Generale che è anche il Capo del Personale I.S.S. - la norma di questo ordinamento che vieta al pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, di distorcere in qualsiasi modo (anche mediante omissione) la verità dei fatti avvenuti di fronte a lui, delle dichiarazioni rese a lui o alla sua presenza, delle circostanze di cui egli debba certificare o attestare l'esatta esistenza. Nell'ambito di questa norma (art. 296 del codice penale) non ha rilievo alcuno l'innocuità del falso o lo scarso valore delle cose o delle situazioni alle quali il falso si riferisce; così come non ha rilievo un'eventuale, presunta "bontà della causa". Quanto all'elemento soggettivo, esso è integrato dalla coscienza e volontà della imitazione del vero, ed anche riguardo a ciò nulla rileva che la falsità sia stata commessa con la certezza di non produrre danno o addirittura di correggere un torto. L'ordinamento ha inteso tutelare in maniera particolarmente rigida quell'insieme di valori che va sotto il nome di fede pubblica, e quindi il "dovere di attestazione secondo verità" (Relazione, XXXVI) che sul pubblico ufficiale incombe. Il punto centrale e determinante del processo, per quanto riguarda l'episodio Pieralisi, è tutto qui.

Possiamo soltanto ripetere e ribadire che il "certificato medico unico" dell'I.S.S. rientra fra gli atti pubblici fidefacienti e non già fra quelli solo occasionalmente probatori, come può essere per una normale ricetta medica: si tratta infatti di un documento originale della pubblica amministrazione, formato per delega dal pubblico ufficiale professionalmente responsabile, destinato a rappresentare con esattezza e a comprovare un fatto giuridico assai complesso (l'identità della persona, il diritto della stessa a prestazioni sanitarie a carico dell'I.S.S., lo stato di malattia con diagnosi e prognosi, la necessità e quindi la prescrizione di farmaci).

Il Direttore C. di fronte all'evidenza non poteva limitarsi a definire abnorme la condotta del dott. B., esprimendo il proprio rammarico alla Marani. Doveva cogliere il rilievo penale di quella condotta e segnalarla al giudice direttamente o per via amministrativa. (...).

Emissione di assegni a vuoto (art. 206 c.p.)

Emissione di assegni a vuoto - Elemento psicologico.

Esclude la consapevolezza di emettere un assegno privo di copertura, quale elemento psicologico del reato di emissione di assegni a vuoto, il successivo ed arbitrario riempimento dell'assegno in bianco ad opera di terza persona.

Il prevenuto M.B. è tratto a giudizio presso questa autorità giudiziaria per aver emesso n.1 assegno bancario per £. 8.500.000 senza che presso l'istituto trattario esistesse adeguata provvista a copertura della cifra sopra indicata.

Dagli atti di causa apparirebbero sussistere tutti gli elementi oggettivi necessari ad affermare la penale responsabilità dell'imputato: che l'emissione dell'assegno sia avvenuta a San Marino è infatti riconosciuta dallo stesso B., il quale, all'udienza dibattimentale, ha ammesso di aver apposto la propria firma e di aver indicato in Vito Rocca il prenditore dell'assegno medesimo; la mancanza di fondi presso l'istituto trattario è altresì provata dall'atto di protesto sollevato dal notaio: questo, come più volte sancito in giurisprudenza, esime il giudicante da ulteriori indagini..

Al contrario, non appare sufficientemente provata la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, ossia del dolo, inteso quale consapevolezza di emettere un assegno privo di copertura presso la banca trattaria (dolo generico). Sostiene infatti B. che l'indicazione della data e della cifra non sono avvenute di suo pugno, bensì arbitrariamente ad opera di terza persona, quale il B. avrebbe rilasciato assegno in bianco a titolo di garanzia. Tale asserzione è supportata dall'allegazione della denuncia per truffa presentata da B. alla pretura di Rimini, nonché della copia del provvedimento d'urgenza dello stesso Pretore con cui si ordina la non pubblicazione del protesto sul bollettino.

P.Q.M.

Assolve l'imputato perché non risulta abbastanza che sia colpevole. Il difetto di prova riguarda l'elemento psicologico del reato.

21.12.1942 n. 45, art. 44, 2° comma, n. 1 e 2, Legge 11.12.1974 n. 86, art. 9, 2° comma, Legge 25.02.1986 n. 24)

False comunicazioni sociali - Elemento oggettivo - Fraudolenza - Dolo - Reato proprio - Organi sociali collegiali - Responsabilità dei sindaci.

L'elemento oggettivo del misfatto di false comunicazioni sociali consiste nelle dichiarazioni non veritiere contenute nei bilanci e nelle altre comunicazioni, scritture, documenti ed atti della società: nella duplice forma di esposizione di fatti non veri o di occultamento di fatti veri, sempreché i fatti medesimi risultino economicamente rilevanti.

L'avverbio "fraudolentemente", contenuto nella fattispecie legale di false comunicazioni sociali, richiede l'uso di artifici diretti ad ingannare i soci, i terzi interessati e comunque i titolari di interessi tutelati dalla legge.

Il dolo del reato di false comunicazioni sociali consiste nell'intenzione di trarre in inganno, oltre che di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto e comunque un vantaggio indebito, senza che sia necessaria la consapevolezza di arrecare un danno economicamente apprezzabile.

Il misfatto di false comunicazioni sociali è reato "proprio", in quanto presuppone nel soggetto agente la qualifica di amministratore, direttore o sindaco di società legalmente riconosciuta, ma può essere commesso anche da chi esercita di fatto le funzioni dei soggetti predetti.

La collegialità degli organi sociali non comporta in modo inevitabile la responsabilità penale di tutti i membri del collegio, né, tanto meno, l'applicazione di presunzioni di colpa o criteri di colpa oggettiva.

I sindaci, quali controllori della società, non sono di necessità complici dei reati commessi da amministratori, dirigenti o gestori, ma rispondono solo per fatto proprio e senza che possa invocarsi colpa presunta o responsabilità oggettiva.

(...) II/1. Nella memoria presentata dal difensore (parere *pro veritate* a firma del prof. Avv. Umberto Santarelli) si premette che "il capitale, specialmente nelle società nelle quali non soccorre la responsabilità illimitata dei soci, rappresenta senza dubbio una garanzia per l'affidamento dei terzi che contraggono con la società: si spiegano così le norme che impongono che il capitale sociale deve essere sottoscritto per intero all'atto o prima della costituzione della società, e che non possono emettersi azioni al portatore né convertire le azioni nominative in azioni al portatore prima che ne sia stato versato alla società l'intero prezzo (artt. 15 e 22 della legge 1942 n. 45 nel testo vigente). È questo un prin-

cipio generale che vale non soltanto per il diritto societario sammarinese (cfr. per tutti, Ferrara e Corsi, *Gli imprenditori e le Società*)... Parrebbe dunque che ogni uso distorto dei fondi sociali costituisca reato ai sensi dell'art. 53 della legge 1942 n. 45, senza che fosse consentito chiedersi se da quell'uso sia nel fatto derivato un danno alla società o a terzi. Sarebbe una conclusione assurda e priva di fondamento. Se è vero che il capitale sociale rappresenta la prima e fondamentale difesa dell'affidamento dei terzi, e se per realizzare questa difesa è sanzionato penalmente ogni uso che la contraddica, perché il misfatto abbia luogo è oggettivamente necessario che l'uso abbia determinato per i terzi - o più genericamente per il pubblico interesse che la norma incriminatrice tutela - un danno attuale o perlomeno un pericolo grave ed imminente...(e pertanto) deve esserci un utile, realizzato o sperato, da qualificarsi senza esitazione come ingiusto...(in secondo luogo) l'illecito previsto e punito dall'art. 53, 3° comma, della legge del 1942 è certamente doloso: e il dolo, anche se non specifico nel senso tecnico, è un dolo che deve riguardare l'uso dei fondi in modo difforme dal loro scopo; che è quanto dire, alla fine, che deve essere messo nel conto delle previsioni che da questo uso distorto un danno possa derivare, e che questo danno sia stato - magari solo come danno eventuale - esplicitamente voluto. Tutto questo non è successo nel nostro caso, anzi è dimostrato dai documenti sociali che proprio ad opera del rag. P., - nel tempo nel quale, per la garanzia prestata, il capitale sociale poteva con difficoltà assolvere alla sua funzione tipica - nessun atto le società misero in essere che potesse rendere attuali le potenziali aspettative dei terzi, nessun affidamento fu determinato, nessun profitto cioè, né giusto né ingiusto, fu da nessuno tratto dalla provvisoria situazione instauratasi. Né, si badi, nessun danno derivò alle società interessate: le quali hanno regolarmente percepito gli interessi del loro capitale depositato in banca... È agevole a questo punto concludere che ove i fatti siano ricostruiti nel loro esatto succedersi, e se ad essi si applichino in modo corretto le norme vigenti, il comportamento del rag. P. non può in alcun modo costituire il reato previsto e punito dal terzo comma dell'art. 53 della legge 21 dicembre 1942 n. 45".

Sarebbe arbitrario da parte nostra cercare di riassumere le ulteriori ragioni addotte dall'avv. Fattori per l'imputato P., e quelle illustrate dall'avv. Renzo Bonelli per l'imputato C. . Entrambi i difensori hanno concluso per l'assoluzione nei modi indicati nel verbale di udienza.

II/2. Dopo aver esposto i fatti di causa, il Procuratore del Fisco si sofferma sulla particolare importanza pratica della questione relativa al versamento del capitale sociale. Rifacendosi alla più qualificata dottrina, il Procuratore del Fisco esordisce ricordando come il capitale sociale sia un patrimonio indispensabile alla società in quanto solamente esso

risponde in caso di fallimento per i debiti sociali, cosicché “deve essere considerato come un bene riservato esclusivamente ai creditori: è proprio per questo che la costituzione di una società è subordinata alla prova che un patrimonio netto, costituito dall’obbligazione degli azionisti di effettuare i versamenti, si sia formato sottoscrivendo le azioni; inoltre questo patrimonio netto deve essere costantemente mantenuto nella sua integrità... Al momento della costituzione della Società il capitale sociale è considerato come l’elemento patrimoniale più importante della società, come l’indice della capacità di sviluppo, come l’attivo iniziale che permette alla società di soddisfare le spese iniziali e le prime obbligazioni... Costituendo il capitale sociale una garanzia per i creditori sociali, risulta evidente che fino al momento in cui questo non sia stato versato devono essere note le persone obbligate al versamento: di qui la nominatività dei titoli azionari. Quando tutti i soci hanno estinto l’obbligazione verso la società, e questa è dotata di un capitale autonomo, non è più necessario conoscere l’identità dei soci, e le azioni possono essere emesse al portatore. Nell’ordinamento societario sammarinese esiste dunque una profonda razionalità. Ciò posto, deve escludersi che nella specie il capitale sia stato versato integralmente al momento dell’operazione bancaria posta in essere dal rag. P., in considerazione di una serie di motivi (che il Procuratore del Fisco illustra con ampia sintesi dei fatti e con pertinenti considerazioni in diritto).... Acclarato che il capitale sociale non fu versato il giorno in cui fu posta in essere l’operazione bancaria da P., bensì quasi un anno dopo, occorre verificare - prosegue il Procuratore del Fisco - se la condotta degli esponenti delle due società integri gli estremi del reato di false comunicazioni sociali previsto e punito dall’art. 316 del codice penale”. La risposta è affermativa, a giudizio della pubblica accusa, in considerazione del fatto che “il bene giuridico protetto, la cui lesione fa scattare il meccanismo sanzionatorio, deve essere individuato nell’interesse alla veridicità e completezza della informazione societaria, prestandosi la norma a tutelare gli interessi di tutti i possibili destinatari della comunicazione sociale, operanti sia all’interno che all’esterno della società: Si tratta infatti di garantire l’interesse ad una corretta e leale informazione, a prescindere dall’accertamento di una situazione di danno o di pericolo concreto... L’informazione deve essere falsa, e cioè non rispondente al vero, e deve essere contenuta nelle relazioni con i soci, nelle comunicazioni all’assemblea, nei bilanci, o in altri atti ufficiali della società. Nella specie, nei documenti prodotti al fine di ottenere l’abilitazione ad operare ai sensi della legge 25 febbraio 1986 n. 24 e nei bilanci relativi all’esercizio sociale 1986 depositati in Tribunale e resi pubblici nei modi di legge, si afferma, contrariamente al vero, che il capitale sociale è stato interamente

versato. L'elemento oggettivo del reato di false comunicazioni sociali può dunque ritenersi presente nella fattispecie concreta".

Quanto all'elemento soggettivo, ritiene il Procuratore del Fisco sufficiente la volontà di ingannare i soci o i terzi in ordine alla effettiva situazione patrimoniale della società, senza che occorra anche l'intento di cagionare un danno, essendo sufficiente il mero dolo eventuale, cioè la previsione e l'accettazione della possibilità di un danno come elemento correlativo al profitto. Posto dunque che nella specie sia astrattamente configurabile l'ipotesi di reato contestata, la Procura fiscale ritiene che debba escludersi la consapevolezza dell'imputato C., in quanto non sufficientemente provata. Ritiene invece meritevole di condanna P. ("P. Sapeva che le somme non erano in realtà disponibili per la società, sapeva dunque che il capitale sociale non era stato versato ma, invece, fittiziamente fatto figurare tale al fine di ingannare gli organi competenti al rilascio dell'abilitazione...").

III- Il Tribunale condivide senza riserve opinioni ed orientamenti espressi dal Procuratore del Fisco. Sia nell'impostazione generale del tema, sia nel diverso giudizio sugli imputati ed infine per quanto concerne le pene ed il trattamento complessivo da riservare all'imputato P. .

III/1 - Nella valutazione delle contrapposte tesi delle parti, preme al giudicante sottolineare ciò che la stessa difesa P. afferma quanto alla natura del capitale sociale: essere questo, specialmente nelle società nelle quali non soccorre la responsabilità illimitata dei soci, una garanzia per l'affidamento dei terzi che contraggono con la società; si spiegano così le norme che impongono che il capitale sociale sia sottoscritto per intero prima o all'atto della costituzione della società, e che vietano di emettere azioni al portatore prima che ne sia stato versato il prezzo per intero. Anche il Procuratore del Fisco - così come già la relazione dell'Ispettorato e quella del dott. Ricci - ha basato le sue conclusioni sul principio per cui il capitale sociale costituisce garanzia per i creditori della società, indicando entro quali limiti questa sia in grado di assolvere alle proprie obbligazioni. Esso è un'entità astratta e nominale cui deve tuttavia corrispondere sempre la realtà del patrimonio.

A quest'ultimo riguardo non sembri superflua un'ulteriore considerazione (a fondamento della quale si fa generico richiamo a Galgano, *Diritto Commerciale - Società*). I conferimenti in denaro che compongono il capitale costitutivo "versato" vengono poi investiti nei modi più diversi, e d'ordinario sono utilizzati per l'acquisto di immobili, macchinari, brevetti e così via. Accade perciò che, subito dopo la costituzione della società, i creditori vedano modificato l'oggetto della loro garanzia: non più denaro ma altre entità patrimoniali di più difficile realizzazione;

non più elementi del capitale ma mero patrimonio. Ebbene questo è perfettamente consentito: purché vi sia perequazione fra il denaro che di volta in volta la società versa ed i beni che in conseguenza entrano a far parte del patrimonio; in altri termini, tra patrimonio e capitale. Se dunque la legge (17 maggio 1984 n. 50) fissa un minimo di capitale sociale, e riserva al Congresso di Stato la facoltà di fissarne uno superiore, l'esistenza di questo capitale minimo è richiesta non soltanto in sede di costituzione ma anche durante la vita della società. E quando, per legge (società finanziaria) o per scelta della società (azioni anonime), il capitale risulti "interamente versato", esso deve sussistere concretamente, per intero e in maniera costante. Tant'è che - diminuito della metà - o viene reintegrato o va ridotto mediante modifica dello statuto; se scende al di sotto del minimo, legale o imposto, la società deve trasformarsi o sciogliersi. Né sono consentiti "annacquamenti" di capitale.

Il divieto appena accennato trova riscontro nell'art. 33 della legge 1942 n. 45. Ma il principio della effettività del capitale si ricollega ad altre norme dell'ordinamento sammarinese. Se non vi sono più disposizioni che obbligano la società a depositare in modo conveniente o conservare libere determinate quote del proprio capitale (testo originario degli artt. 3, 6 e 15 della legge 1942), rilevano nel senso indicato l'art. 15 (secondo comma, lett. D), l'art. 20 (primo comma, lett. C), l'art. 22 (secondo comma) e l'art. 32 (sulla perdita del capitale sociale) della legge del 1942.

Si vedano anche l'art. 17 (la partecipazione del socio è partecipazione al capitale iscritto perciò al passivo) e l'art. 52 (che fornisce tutela penale alle disposizioni ora indicate). Così anche l'art. 4 della legge sulle società finanziarie 25 febbraio 1986 n. 24 (che impone alle finanziarie, quali la Consultleasing e la Titano Finleasing, di avere il capitale sociale interamente versato). L'esistenza del capitale sociale è in vero elemento essenziale comune alle società organizzate su basi capitalistiche.

III/2. Ora, se il capitale sociale deve effettivamente esistere e, per le società finanziarie, essere interamente e concretamente versato, ci si deve chiedere se, nel caso che forma oggetto di questo processo, il capitale delle due finanziarie sia stato versato - integralmente od anche solo in parte - al momento dell'operazione bancaria posta in atto dal rag. P. . Così, senza alcun dubbio, non è. Non si può dire difatti che i soci abbiano adempiuto all'obbligo dei conferimenti con l'operazione P., tanto che hanno dovuto provvedere in un secondo momento ad effettuarli restituendo le somme a P., affinché questi potesse a sua volta restituirle alla banca (come osserva in modo puntuale il Procuratore del Fisco). D'altra parte, per superare le obiezioni della difesa a questo proposito, è certo in dottrina che un conferimento in senso tecnico non c'è quando il

socio si limiti a prestare garanzia per le obbligazioni sociali, o a finanziare la società restando all'esterno della stessa, o ad instaurare con la società rapporti particolari.

Nel caso nostro il mancato versamento del capitale risulta comunque, a chiare lettere, dalla natura e dai contenuti dell'operazione P.. È superfluo ripetere le osservazioni - contenute nel rapporto dell'Ispettorato, nella relazione del perito dott. Ricci, nella memoria del Procuratore del Fisco - sui due libretti (al portatore, per ogni effetto di legge, per quanto "intestati" inutilmente alle due società) costituiti in pegno presso la banca a garanzia dello scoperto personale di P.. Le società Consultleasing e Titano Finleasing non sono mai state in condizioni di disporre di quelle somme, né i terzi (e fra essi lo Stato per il rilascio dell'autorizzazione o abilitazione di cui si è detto) potevano tenerne conto come di somme appartenenti alle società.

Giova mettere nella massima evidenza che le somme in questione non solo non sono valse a costituire il capitale sociale, non solo non sono state vincolate per garantire i creditori sociali, ma per garantire la personale esposizione debitoria verso la banca del rag. P., il che appare - osserva il Procuratore del Fisco - completamente in contrasto con l'ordinamento societario, ed in particolare con i principi della autonomia patrimoniale delle società persone giuridiche. Si è trattato, fra l'altro, di un'operazione bancaria "denaro contro denaro", senza alcun sacrificio o rischio per la banca, per P., per i soci.

III/3. Posto che il capitale sociale non fu versato il giorno in cui fu posta in essere l'operazione P., bensì quasi un anno dopo, sono false perché contrarie a verità le attestazioni di capitale interamente versato fatte dai rappresentanti della Titano Finleasing e della Consultleasing: nel bilancio relativo all'esercizio 1986, depositato per ambedue le società nella Cancelleria del Tribunale, e reso in tal modo pubblico ai sensi e per tutti gli effetti previsti dagli artt. 17 e 25 della legge 1942 n. 45; nella contabilità relativa all'esercizio sociale 1986, nelle registrazioni contabili e nelle conseguenti operazioni e relazioni, nei documenti e nelle scritture sociali; negli atti ufficiali della due società, quali le richieste avanzate all'autorità di governo per ottenere l'autorizzazione prevista dagli artt. 3 e 6 in relazione all'art. 4 della legge 25 febbraio 1986 n. 24, e quali le stesse azioni emesse in quel periodo "al portatore", sebbene "non liberate"; ed anche nelle assemblee e verbali di assemblea relativi alla operazioni e agli atti di cui si è parlato.

Questi fatti presentano indubbiamente, ed in modo marcato, rilevanza economica. Tale requisito, essenziale per ritenere l'esistenza del reato di false comunicazioni sociali (art. 316 del codice penale), ricorre ogni qualvolta i dirigenti della società forniscano notizie deformanti

sulla situazione della società, allo scopo di accreditarne una falsa od anche solo una distorta rappresentazione. Non è privo di significato il fatto che il reato sia compreso fra quelli contro l'economia pubblica: in quanto - se direttamente offende gli interessi patrimoniali dei soci e dei terzi che stringono rapporti con la società - in ogni caso lede o mette in pericolo l'economia pubblica attraverso l'offesa del bene giuridicamente e direttamente tutelato, individuabile nella correttezza di tutte le comunicazioni (comunicazioni di informazioni economiche) rilevanti nell'ambito e nella completezza dinamica dell'economia moderna.

I fatti accertati in causa convincono pertanto dell'esistenza del misfatto di false comunicazioni sociali: in effetti il principio della correttezza delle comunicazioni sociali, ed in particolare delle comunicazioni di informazioni economiche, risulta contraddetto ed insanabilmente vulnerato ogni qualvolta un elemento essenziale dell'impresa societaria, qual è il suo capitale, venga dato per esistente contro la verità e per interamente versato quando così invece non è, quando il bilancio, nelle sue componenti e nei suoi risultati, risulta falsato, quando le azioni risultano emesse al portatore in urto alla legge, quando l'abilitazione ad operare come società finanziaria appare carpiata con l'inganno.

Non possono quindi sussistere incertezze sulla consistenza dell'elemento oggettivo del misfatto previsto e punito dall'art. 316 del codice penale, la cui materialità consiste semplicemente nelle dichiarazioni non veritiere contenute nei bilanci e nelle altre comunicazioni e scritture, negli altri documenti ed atti della società: nella duplice forma di esposizione di fatti non veri o di occultamenti di fatti veri, sempreché i fatti medesimi risultino economicamente rilevanti. Deve però sottolinearsi quanto il legislatore ha espresso con l'avverbio "fraudolentemente": ciò significa che nell'elemento oggettivo del reato rientra l'uso di artifici diretti ad ingannare gli altri (i soci, i terzi interessati e comunque i titolari di interessi tutelati dalla legge). Per tale motivo, guardando all'elemento psicologico, va detto che per la sua sussistenza debbono concorrere la consapevolezza e l'intenzione di ingannare taluno sulle reali condizioni della società. Il dolo consiste dunque, stante l'avverbio "fraudolentemente", nell'intenzione di trarre in inganno, oltre che di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto e comunque un vantaggio indebito: non necessariamente di arrecare un danno economicamente apprezzabile. In vero la fattispecie di reato non comprende alcun danno o pericolo per la società o per i terzi, bensì danno o pericolo per la correttezza delle informazioni economiche (e quindi anche per l'economia pubblica, secondo una valutazione formulata a priori dal legislatore).

III/5. L'art. 316 del codice penale svolge un ruolo ben definito nel

comporsi a sistema delle diverse norme della legislazione societaria sammarinese.

Il testo originario dell'art. 17 della legge 21 dicembre 1942 n. 45 richiedeva per i bilanci il requisito della chiarezza. Lo stesso articolo - nel testo attuale, introdotto con legge 4 maggio 1977 n. 22 - vuole che il bilancio sia compilato con chiarezza e verità. Nel frattempo il codice penale del 1974 (art. 316, Relazione illustrativa XXXVII) aveva ripreso e migliorato talune disposizioni dell'art. 53 della legge sulle società (primo comma, lettera b, in particolare), mettendo l'accento con molta decisione sull'esigenza e l'obbligo della rispondenza al vero in tutte le comunicazioni sociali e massime nei bilanci.

Già il requisito della chiarezza non è meramente formale, perché connesso con la sostanza del bilancio, cioè col contenuto delle diverse voci e con la loro articolazione, in modo da non lasciare oscurità nella struttura del bilancio stesso (Campanini, *Relazione sui bilanci delle società sammarinesi*). Il requisito poi della verità garantisce la sincerità di tutte le comunicazioni sociali.

In questo modo il legislatore - di fronte al fenomeno societario in continua crescita numerica ed in costante evoluzione anche dal punto di vista dei contenuti giuridici, economici e sociali - è venuto praticamente a ravvisare un interesse generale e pubblico alla chiarezza e alla sincerità delle comunicazioni economiche provenienti dall'interno dell'impresa societaria, considerata come mezzo di formazione di ricchezza e di sviluppo economico-sociale della collettività.

Trattasi di interesse tutelato dall'ordinamento non soltanto in via penale, in quanto collegato ai principi e agli scopi di quel "temperato ma efficace controllo" dello Stato (autorità politica, amministrativa, giudiziaria) sulla gestione delle società, di cui sono ripetuti cenni nella Relazione del Giannini al progetto di legge sulle società del 1942 e fondamento normativo in numerose disposizioni di quella stessa legge.

IV - Messa in luce la falsità di numerose e pubbliche comunicazioni, a rilevante contenuto economico, provenienti dalle società Consultleasing e Titano Finleasing - nei bilanci relativi all'esercizio 1986, nelle relazioni ai predetti bilanci, nei documenti e nelle registrazioni contabili, nelle scritture obbligatorie, nei verbali d'assemblea e nei titoli azionari, nelle richieste di abilitazione ad operare come società finanziarie - ci si deve chiedere se la complessa fattispecie reale in tal modo individuata realizzi soltanto la fattispecie astratta dell'art. 316 del codice penale od anche altre, configurate dalle ulteriori disposizioni richiamate per relazione nel capo di accusa, ma dotate anch'esse di tutela penale.

Infine la domanda: chi ed in quale modo debba rispondere di tutto

ciò a conclusione di questo processo.

IV/1. Oltre che all'art. 316 del codice penale il decreto di citazione a giudizio contiene riferimento all'art. 52 (terzo comma lett. B) della legge 1942 n. 45 che, sulla scorta dell'art. 22 della stessa legge, punisce con la multa a giorni di secondo o terzo grado gli amministratori che consegnino azioni al portatore non liberate; all'art. 53 (primo comma, lettera b) della medesima legge 1942 n. 45, che contiene l'originaria formulazione del reato di false comunicazioni sociali ad esso applicando (in virtù del coordinamento operato con l'art. 44 - secondo comma, n. 1 e n. 2 - della legge 11 dicembre 1974 n. 86) le pene previste appunto dall'art. 316 del codice; all'art. 9 (secondo comma) della legge 25 febbraio 1986 n. 24, che commina la prigionia di primo grado in alternativa alla multa a giorni di terzo grado a chi fornisca false informazioni all'Ispettorato per il Credito e la Valute, "salvo che il fatto costituisca più grave reato".

Si tratta, riteniamo, di illeciti che restano assorbiti nel più grave reato previsto e punito dall'art. 316 del codice penale: per l'espressa riserva di legge di cui appena si è detto, per la regola del concorso formale di reati (art. 49 del codice penale), e per il principio di specialità (art. 49 legge 1974 n. 86) negli altri due casi.

Del resto queste minori ipotesi criminose debbono essere considerate estinte per prescrizione: tenuto conto del tempo del commesso reato, dell'indole e dell'entità delle pene comminate, dei limiti temporali imposti all'effetto interruttivo degli atti processuali (art. 57 del codice penale), all'efficacia sospensiva della nomina di perito (art. 56 stesso codice e art. 3 legge 1974 n. 86).

IV/2. Quello di false comunicazioni sociali è reato "proprio", in quanto presuppone nel soggetto agente la qualifica di amministratore, direttore o sindaco di società legalmente riconosciuta. Dottrina e giurisprudenza sull'art. 2621 del codice civile italiano - e l'insegnamento può ben valere per l'art. 316 del nostro codice penale - concordano tuttavia nel ritenere che il reato possa essere commesso anche da chi ha esercitato di fatto tutte le funzioni dei predetti soggetti qualificati.

Quando tali funzioni sono esercitate da organismo collegiale, non per questo il reato diviene necessariamente plurisoggettivo, perché può essere commesso anche da una sola persona che faccia parte dell'organismo o ne abbia di fatto svolto le funzioni. La collegialità, infatti, non comporta in modo inevitabile la responsabilità penale di tutti i membri del collegio; né possono applicarsi presunzioni di colpa o criteri di colpa oggettiva.

Quanto ai sindaci, essi non sono i garanti degli amministratori o di quant'altri gestiscano di fatto la società, ma piuttosto i controllori (Antolisei). Quindi non sono di necessità complici nei reati commessi da

amministratori, dirigenti o gestori; e se nell'attività di controllo risultano inefficienti, rispondono per fatto proprio e senza che possa invocarsi colpa presunta o responsabilità oggettiva.

Orbene, dai fatti e dalle prove acquisite al processo si rende evidente una logica che chiarisce e collega fra loro, ed aggrega e utilizza per un medesimo scopo, i fatti stessi ed ogni loro circostanza, i comportamenti - le azioni, le omissioni, gli atti - dei singoli ed impersonalmente delle due Società: dare a queste con nulla un valore, per collocarle proficuamente nel mercato delle Società riconosciute ed abilitate ad operare nel settore dei finanziamenti, dei servizi finanziari e fiduciari, della intermediazione in valori mobiliari, della locazione finanziaria e delle attività analoghe o assimilabili. (...).

343

13 Ottobre 1989 n. 61

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 653-903 Anno 1989

Commercio continuato di articoli non compresi nella Tabella merceologica (artt. 24-35 Legge 19.11.1981 n. 98 e art. 50 c.p.)

Commercio di articoli non compresi nella tabella merceologica - Categoria merceologica.

Quando un bene costituisce una speciale categoria merceologica, sia dal punto di vista economico sia per disposizione di legge, come avviene per ogni tipo di orologio, non può essere confuso col genere al quale pur sempre appartiene in virtù delle sue caratteristiche oggettive (materiali usati, componenti tecniche produttive ecc.).

344

4 Novembre 1989 n. 82

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 186 Anno 1989

Truffa (art. 204 c.p.)

Processo penale - Risultanze istruttorie non confermate nell'istruttoria dibattimentale.

Le risultanze dell'istruttoria preliminare, consistenti in indagini di polizia giudiziaria, che non abbiano trovato conferma alcuna nell'istruttoria dibattimentale, perdono rilievo processuale.

Dalla denuncia presentata alla Gendarmeria da Roberto Lazzarini, com-

mercante in San Marino, risulta che nel pomeriggio del 18 agosto 1988 persona qualificatasi (tramite esibizione di patente di guida) per Andrea Primo Costa, acquistava, presso l'esercizio di esso Lazzarini, merce per £. 2.600.000, provvedeva quindi al pagamento rilasciando a Lazzarini un assegno di conto corrente (allegato n. 2 al rapporto) che, presentato all'incasso, risultava compendio di furto in danno di Andrea Primo Costa.

Attraverso la targa dell'autovettura sulla quale quella persona viaggiava, la stessa veniva identificata per G. B. (allegato n. 6 al rapporto). Successivi accertamenti riguardano i precedenti penali di B., che risultano numerosi e specifici.

Di qui il rinvio a giudizio dell'imputato, per il reato di cui in epigrafe.

Avviene tuttavia che B. non si presenta all'udienza fissata per il dibattimento, incorrendo così nella contumacia. Non si presenta neppure Roberto Lazzarini parte lesa. In tal modo le risultanze della istruttoria preliminare, consistendo in indagini di polizia giudiziaria, non hanno trovato conferma alcuna nell'istruttoria dibattimentale e perdono, quindi - pur apparendo fondate -, apprezzabile rilievo processuale.

Sono queste le ragioni in base alle quali, accogliendo la richiesta del Procuratore del Fisco, il tribunale manda assolto l'imputato seppur con formula dubitativa.

345

10 Novembre 1989 n. 97

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1191 Anno 1988

Truffa continuata (artt. 50 e 204 c.p.)

Concorso di persone (art. 73 c.p.)

Uso di atti pubblici falsi (artt. 295, 2° comma, e art. 300 c.p.)

Sostituzione di persona (art. 302 c.p.)

Truffa - Fattispecie.

L'uso indebito e fraudolento di carte di credito costituisce condotta idonea a realizzare il misfatto di truffa²⁰⁷.

346

17 Novembre 1989 n. 70

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 737 Anno 1989

207 Conf. Sent. C.d.L. 26.01.1990 n. 14, Proc. Pen. N. 1797 Anno 1989.

Emissione continuata di assegni a vuoto (artt. 50 e 206 c.p.)

Emissione di assegni a vuoto - Elemento psicologico.

L'elemento psicologico del reato di emissione di assegni a vuoto si configura quale dolo generico, consistendo nella consapevolezza di emettere un assegno in mancanza di un'adeguata provvista.

347

24 Novembre 1989 n. 60

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1269 Anno 1988

Omicidio colposo aggravato (art. 163, 1° e 2° comma, c.p.)

Ponteggi e impalcature irregolari (artt. 14, 21, 22, 35, 49 e 74 Legge 02.07.1969 n. 41 e artt. 12 e 30 Legge 17.03.1987 n. 40)

Omicidio colposo nei luoghi di lavoro - Responsabilità del datore di lavoro - Prescrizioni degli uffici pubblici competenti - Legge 2 luglio 1969 n. 40 - Circostanza aggravante ex art. 163, ult. comma, c.p..

La mancanza di specifiche prescrizioni da parte degli uffici pubblici competenti non consente di attenuare la responsabilità del datore di lavoro, stante il carattere immediatamente cogente delle norme cautelative contenute nella Legge 2 luglio 1969 n. 40.

La circostanza aggravante di cui all'ultimo comma dell'art. 163 c.p. ricorre in ogni caso di colpa grave per inosservanza di norme - legislative o tecniche - sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene e sicurezza del lavoro.

348

24 Novembre 1989 n. 109

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 920 Anno 1989

Furto aggravato (art. 194, 3° comma, n. 2 c.p.)

Concorso di persone (art. 73 c.p.)

Furto - Concorso di persone - "Palo".

Concorre nel reato di furto colui che, appostato all'esterno dei locali ove operano i complici, funge da vedetta per consentirne la fuga nel caso in cui sopraggiungano terze persone, recando in tal modo un contributo causale al verificarsi del fatto criminoso.

349

15 Dicembre 1989 n. 57

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1610 Anno 1988

Lesioni colpose aggravate (artt. 32 e 163 c.p., in rel. art. 164, ult. comma, c.p.)

Cooperazione nel reato (art. 73, 2° comma, c.p.)

Guida a velocità pericolosa (art. 5 n. 6 Legge 06.03.1922 n. 13 e art. 4 rel. Reg., art. 31, lett. a, Legge 20.09.1985 n. 106)

Inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza (art. 5 n. 6 e 7 Legge 06.03.1922 n. 13 e art. 4 rel. Reg., art. 31, 2° comma, lett. b, Legge 20.09.1985 n. 106, in rel. Legge 17.03.1988 n. 53)

Lesione colposa - Circolazione stradale - Precedenza di fatto - Circostanza di aggravamento ex art. 164, 3° comma, c.p..

Deve riconoscersi la precedenza di fatto al conducente che giunga all'incrocio con tale anticipo da non recare alcun intralcio al veicolo favorito nel flusso della circolazione.

La circostanza di aggravamento di cui all'art. 164, 3° comma, c.p. sussiste in caso di colpa grave per inosservanza di tutte le norme legislative e tecniche sulla circolazione stradale.

350

12 Gennaio 1990 n. 75

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1157 Anno 1989

Guida senza patente (art. 29, 2° comma, lett. b, Legge 20.09.1985 n. 106)

Inosservanza di ordine di arresto della Forza Pubblica (art. 5 n. 3 Legge 06.03.1922 n. 13, in rel. art. 31, lett. c, Legge 20.09.1985 n. 106 e art. 1, lett. b, Legge 17.03.1988 n. 53)

Inosservanza dell'ordine di arresto della forza pubblica - Responsabilità a titolo di colpa.

Risponde a titolo di colpa della contravvenzione di inosservanza dell'ordine di arresto della forza pubblica, colui che, per distrazione o imperizia, non ottempera all'ordine ricevuto.

351

26 Gennaio 1990 n. 77

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2873 Anno 1989

Offesa a pubblico ufficiale (art. 382 c.p.)

Offesa a pubblico ufficiale - Scortesie del pubblico ufficiale.

Nel reato di offesa a pubblico ufficiale la scortesia dell'agente di polizia non può considerarsi, qualora non sia suffragata da altri elementi, né provocazione né abuso o eccesso di potere.

352

27 Aprile 1990 n. 39

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 3447 Anno 1989

Truffa (art. 204 c.p.)

Truffa - Dolo specifico - Concetto di raggiro - Concetto di artificio.

Il misfatto di truffa richiede non un semplice "dolo generico", ossia la volontarietà e consapevolezza dell'azione intrapresa, bensì un "dolo specifico" consistente nella volontà di trarre in inganno la vittima e nella consapevolezza dei risultati conseguenti all'azione stessa.

Nel misfatto di truffa l'artificio consiste in una trasfigurazione del vero, in un camuffamento della realtà effettuato sia simulando ciò che non esiste sia dissimulando ciò che esiste.

Il raggiro configura un avvolgimento ingegnoso di parole destinate a convincere, quindi una menzogna corredata da ragionamenti idonei a farla scambiare per verità.

La mattina del 4 giugno 1989 tre individui si presentavano nel negozio di abbigliamento gestito da Giovanna Tini ed acquistavano, mediante carta di credito, capi per un valore complessivo di circa tre milioni. Precisamente, uno di questi, identificato in M. C., esibendo carta di credito VISA acquistava merce per £. 1.173.000, mentre Jorge Gasperini, cittadino statunitense, acquistava con carta American Express merce per £. 1.776.000.

Una volta usciti dal negozio, la Tini telefonava alle sedi della Visa e dell'American Express, non ricevendo alcuna risposta dalla prima, mentre la Direzione dell'American Express la informava dell'irregolarità del documento per mancanza di fondi.

Testimone dell'accaduto era Anna Cappelletti, la quale, su incarico della Tini, aveva seguito i tre individui e trascritto il numero di targa della loro autovettura.

In seguito si è appreso che mentre la American Express ha regolarmente saldato il credito di £. 1.776.000 vantato dalla Tini nei confronti di Gasperini, la Visa non ha provveduto affatto a favore di M.C. Da ciò la denuncia di quest'ultimo per il reato di truffa punito dall'art. 204 del codice penale e l'instaurazione del presente procedimento penale.

All'udienza dibattimentale del 27 aprile c.a., eseguita in contumacia

dell'imputato, il Procuratore del Fisco concludeva chiedendo la condanna di C. alla prigionia per mesi sei ed alla multa a giorni per £. 200.000; il difensore al contrario chiedeva l'assoluzione, per mancanza dell'elemento psicologico del reato, poiché non consta abbastanza la colpevolezza.

Gli elementi a disposizione del giudicante consentono a quest'ultimo di conformarsi alla richiesta espressa dal difensore.

L'art. 204 del codice penale considera "truffa" il comportamento di colui che, "ingannando altri mediante artificio o raggiro, si procura un ingiusto profitto". Nel caso in questione, se appare evidente la realizzazione per l'imputato di un ingiusto profitto (ha infatti ottenuto la merce senza corrispondere alcuna somma di denaro), non altrettanto può dirsi per "l'inganno effettuato con artificio o raggiro".

Come sancito nei precedenti giurisprudenziali sammarinesi, il misfatto di truffa richiede non un semplice "dolo generico" (ossia la volontarietà e consapevolezza dell'azione intrapresa), bensì un "dolo specifico" consistente nella volontà di trarre in inganno la vittima, nella consapevolezza dei risultati conseguenti all'azione stessa; occorre quindi che la volontà dell'azione sia accompagnata dalla consapevolezza del carattere frodatorio del mezzo usato.

Nel caso in questione, invece, manca quest'ultimo elemento; C. ha sì volontariamente posto in essere un'azione che riveste obiettivamente le caratteristiche della truffa (la carta di credito non era valida ed il suo utilizzo in cambio della merce ha procurato un ingiusto profitto), tuttavia non è sufficientemente dimostrata la sussistenza dell'elemento psicologico, ossia dell'intenzionalità dell'imputato di trarre in inganno la Tini.

Non può quindi considerarsi un "artificio" la presentazione da parte del C. della carta di credito Visa, potendo infatti quest'ultimo non essere a conoscenza dell'esaurimento della provvista. L'artificio, come sostenuto anche dalla dottrina, consiste in una trasfigurazione del vero, in un camuffamento della realtà effettuato sia simulando ciò che non esiste (come nel caso in oggetto) sia dissimulando ciò che esiste.

Il raggiro, invece, è definito come "un avvolgimento ingegnoso di parole destinate a convincere, quindi una menzogna corredata da ragionamenti idonei a farla scambiare per verità" (cfr. Antolisei, *Manuale di diritto penale*, parte speciale I, pag. 281).

La sola presentazione della carta di credito non può dunque ritenersi qualificabile quale raggiro; tale sarebbe sicuramente stato se l'imputato avesse quanto meno garantito alla Tini la sussistenza dei fondi conoscendone la mancanza, ma queste considerazioni non sono sorrette da alcuna prova.

Un'ultima considerazione deve farsi per quanto concerne il compor-

tamento tenuto dalla commerciante Giovanna Tini. Quest'ultima avrebbe potuto evitare gli episodi che si sono verificati se solo avesse provveduto alla verifica preventiva della validità delle carte di credito presentate. Così invece non fu; prima effettuò la vendita e solo successivamente, a consegna della merce avvenuta, telefonò ai servizi Visa ed American Express. Comportandosi invece come la prassi ed il buon senso richiedono in casi del genere, la commerciante avrebbe potuto ritirare le carte che C. e Gasperini le avevano presentato, e così facendo avrebbe anche probabilmente evitato l'utilizzo delle stesse a scapito di altri commercianti sammarinesi.

353

11 Maggio 1990 n. 57

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2300 Anno 1989

Produzione, commercio e prescrizione abusivi di sostanze stupefacenti (art. 244 c.p. e art. 1 Legge 07.03.1988 n. 32)

Omissione di cautele in materia di armi (art. 252 c.p.)

Usurpazione di beni immateriali (art. 202 c.p.)

Usurpazione di beni immateriali - Detenzione di musicassette - Scopo di commercio.

(...) La violazione dell'art. 202 del codice penale risulta altrettanto evidente. Tale norma tutela tra gli altri i diritti dell'autore di un'opera artistica contro eventuali usurpatori, ossia coloro che sfruttano tale opera, la riproducono o la commercializzano senza il consenso dell'autore o comunque di chi ha il diritto di disporne. Quest'ultimo diritto è goduto e tutelato tanto nell'ordinamento italiano, quanto in quello sammarinese, dalla SIAE (Società italiana degli autori ed editori), come si evince dall'art. 42 della Convenzione italo-sammarinese del 31 marzo 1939, che così recita: "ciascuno dei due Stati si obbliga ad impedire, nel proprio territorio, qualsiasi abusiva riproduzione, pubblicazione, diffusione, rappresentazione o esecuzione delle opere dell'ingegno, scientifiche, letterarie, artistiche e didattiche, protette in base alle norme sul diritto d'autore vigenti nell'altro Stato. Il Governo della Repubblica di San Marino consentirà, a tal fine, alla SIAE la facoltà di concedere i permessi per l'utilizzazione, nel territorio della Repubblica, delle opere affidate alla tutela della Società predetta da parte dei suoi iscritti, nonché di determinare ed esigerne i proventi".

L'elevato numero delle musicassette rinvenute in possesso del K.

(800) non consente dubbi sullo scopo di commercio prefissosi dal prevenuto. Quest'ultimo sicuramente è uno dei tanti venditori ambulanti che, privi di licenze di autorizzazione, circolano per le strade delle città italiane smerciando i più svariati oggetti (occhiali, accendini, musicassette, etc.). Anche per tale capo di accusa pare equa l'applicazione del minimo edittale della pena. (...).

354

18 Maggio 1990 n. 16

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1259, 1265, 1268 Anno 1988

Evasione aggravata (art. 363, 2° comma, c.p.)

Furto aggravato continuato (artt. 50, 90, 1° comma, n. 1, e 194 c.p.)

Concorso di persone (art. 73 c.p.)

Furto aggravato (art. 194, 3° comma, c.p.)

Guida senza patente (art. 30, lett. c, Legge 20.09.1985 n. 106)

Produzione, commercio e prescrizione abusiva di sostanza stupefacenti (art. 244 c.p., in rel. Legge 07.03.1988 n. 32)

Porto abusivo d'armi (art. 251 c.p.)

Sostituzione di persona (art. 302 c.p.)

Detenzione di sostanze stupefacenti - Legge 7 marzo 1988 n. 32 - Scopo di lucro.

Nel sistema normativo conseguente all'entrata in vigore della Legge 7 marzo 1988 n. 32 lo scopo di commercio, e più in generale di lucro, ha perso la consistenza di elemento essenziale del reato di detenzione di sostanze stupefacenti, per assumere quello di elemento accidentale di ogni reato in materia. Lo scopo di lucro costituisce, quindi, "circostanza particolare di aggravamento ad applicazione specifica" che, pertanto, deve essere espressamente e formalmente contestata.

355

18 Maggio 1990 n. 44

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1960, 2228 Anno 1989

Bancarotta (art. 211 c.p.)

Furto (art. 194 c.p.)

Appropriazione indebita (art. 197 c.p.)

Bancarotta - Inidoneità della somma sottratta.

Non sussiste il misfatto di bancarotta semplice allorquando, in considerazione dell'ingente passivo, la somma sottratta dal debitore non

sia idonea ad aggravarne lo stato d'insolvenza.

(...) Quanto al misfatto di bancarotta semplice ex art. 211 c.p., riportato al punto 1 del capo di accusa, deve al contrario riconoscersi la non responsabilità di C. per le seguenti argomentazioni.

Il reato di bancarotta, così come tutti i reati concorsuali compresi nel codice penale, hanno come finalità, ossia quale interesse da tutelare, la realizzazione della massima soddisfazione paritaria dei creditori, la cosiddetta "par condicio creditorum".

A tale scopo la legge prevede a carico del debitore insolvente obblighi di conservazione dei beni destinati alla soddisfazione dei creditori, oltre all'obbligo di conservazione e veridicità della documentazione contabile perché possano essere reperiti i beni da distribuire.

Elemento oggettivo del reato di cui all'art. 211 del codice penale è costituito "dall'aggravamento del proprio stato d'insolvenza" con spese eccessive e con espedienti volti a ritardare il dissesto". Tale operato si era inizialmente ravveduto innanzitutto nell'acquisto dell'autovettura da parte di C., che lo aveva costretto ad un ulteriore indebitamento per £. 4.200.000; inoltre, tipico espediente volto a ritardare il dissesto, nella vendita illecita dei beni detenuti in locazione e di quelli sottratti all'interno del magazzino.

La deposizione resa all'udienza dibattimentale dal Curatore del Concorso elimina ogni dubbio circa l'innocenza del C. in merito a tale reato. Infatti, in considerazione dell'ingente passivo (£. 280 milioni circa), i 4 milioni aggiunti con l'acquisto dell'auto assumono una pressoché totale irrilevanza per quanto concerne l'aggravamento del passivo. La vendita del mobilio e dei colli di ferro (per altro già punite per altro titolo) non possono considerarsi espedienti volti a ritardare il dissesto, in quanto atti non idonei a tale scopo. Il dissesto infatti già sussisteva, e di notevole entità; i 4 milioni ricavati dalla vendita dei mobili appare pertanto un'ingenua azione di C. avente come unico fine quello di ottenere l'indispensabile per il proprio mantenimento. (...).

1 Giugno 1990 n. 32

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 916 Anno 1989

Falsità materiale in atto pubblico (art. 295, 2° comma, c.p.)

Omesso pagamento di tasse di circolazione (art. 6 Legge 28.04.1982 n. 40, in rel. Legge 27. 12.1983 n. 107 e all'art. 2 Decr. 24.01.1990 n. 8)

Veicolo senza autorizzazione (art. 10, 1° comma, Legge 31.05.1971 n. 21)
Guida a velocità pericolosa (art. 5 n. 6 Legge 06.03.1922 n. 13 e art. 4
rel. Reg., art. 31, lett. a, Legge 20.09.1985 n. 106 e art. 1, lett. h, Legge
17.03.1988 n. 53)

Inosservanza dell'intimazione di arresto fatta dalla Forza Pubblica (art.
5 n. 3 Legge 06.03.1922 n. 13, art. 31, lett. c, Legge 17.03.1988 n. 106
e art. 1, lett. b, Legge 17.03.1988 n. 53)

Falsità materiale in atti pubblici - Fattispecie.

*La contraffazione del bollo di circolazione, essendo atto pubblico a
tutti gli effetti, integra il reato di falsità materiale in atti pubblici com-
messa da privato.*

357

8 Giugno 1990 n. 62

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 1136 Anno 1989

Omesso pagamento della tassa di circolazione (art. 1 Legge 06.03.1922
n. 13 e art. 6 Legge 28.04.1982 n. 40, in rel. Decr. 27.12.1983 n. 107)

**Veicoli - Omesso pagamento della tassa di circolazione - Oblazione
volontaria - Successione di leggi nel tempo.**

Il 25 febbraio 1989, una pattuglia della Polizia civile fermava in lo-
calità Cailungo per un controllo l'autovettura Renault 18, targata
RSM/19616, condotta dal proprietario R.M..

Gli agenti accertavano che l'auto presentava la tassa di circolazione
scaduta dal 30 novembre 1988, e pertanto elevavano contravvenzione al
M. ammettendolo all'estinzione dell'infrazione per oblazione volontaria
mediante pagamento della somma di £. 180.000.

Non avendo adempiuto al pagamento nei termini previsti, veniva
emesso contro R.M. decreto penale 29 settembre 1989 riportante con-
danna al pagamento della somma sopracitata con aggravio di spese pe-
nali.

Contro tale decreto l'imputato faceva opposizione per la discussione
della quale si fissava l'udienza dibattimentale dell'8 giugno 1990.

M. in tale sede dichiarava, producendo documento a comprova, che
l'auto era stata ferma da tre o quattro mesi sino al 24 febbraio, giorno
precedente la contravvenzione, presso la carrozzeria Titano a causa di
un incidente. Fece altresì presente che il 25 febbraio era un giorno festi-
vo, e quindi non era possibile presentarsi all'Ufficio motorizzazione per
il pagamento del bollo.

Il difensore del M., avv. Alberto Selva, concludeva chiedendo la riduzione della sanzione in applicazione della nuova normativa introdotta dal decreto 24 gennaio 1990 n. 8.

In via preliminare, osserva il giudicante che erroneamente gli agenti della Polizia civile, richiedendo il pagamento di £. 180.000, consentono al M. di esercitare la facoltà di obblazionare l'infrazione. Infatti tale somma, ricavata dalle tabelle di cui dispongono gli agenti per contestare l'esatto ammontare della sanzione, prevede per l'auto a motore diesel di 20 cavalli fiscali, quale l'auto Renault 18, la sanzione di £. 60.000 mensili, cifra ottenuta dividendo per 12 la tassa annuale e moltiplicando per quattro il ricavato. Tali operazioni necessitano per l'applicazione dell'art. 6 della legge 28 aprile 1982 n. 40 ai sensi del quale la sanzione deve essere "pari a quattro volte la tassa evasa".

Nel caso in questione M. aveva omesso il pagamento di tre mensilità (dicembre '88 e gennaio e febbraio '89). Le £. 180.000 pertanto risultavano l'esatta sanzione comminata dalla legge 40/82.

Se effettivamente gli agenti avessero ammesso M. ad esercitare l'oblazione volontaria, potere che comunque rientra nella discrezionalità dell'agente accertatore, all'imputato si sarebbe dovuto richiedere la somma pari alla metà della pena edittale, ossia £. 90.000.

Fatta questa premessa si deve comunque riconoscere che a procedimento ancora pendente è intervenuta una nuova disciplina della materia, esattamente il decreto 24 gennaio 1990 n. 8. Come giustamente osservato dal difensore dell'imputato, trattandosi di normativa che prevede sanzioni meno severe per il contravventore, deve il giudicante basare la propria decisione sul nuovo decreto in applicazione del generico principio del "favor rei".

L'allegato B del decreto 24 gennaio 1990 n. 8, infatti, prevede per l'omesso pagamento della tassa di circolazione una sanzione "fino" quattro volte il bollo. Ora, l'art. 33 della legge 28 giugno 1989 n. 68 (considerata la legge madre sulla depenalizzazione) obbliga l'autorità competente di consentire "al contravventore di esercitare la facoltà di oblazione volontaria, mediante pagamento entro 20 giorni di una somma pari alla metà della misura minima o fissa dell'ammenda prevista". Nel caso in questione è da escludere che l'ammenda "fino a" quattro volte il bollo sia una sanzione fissa, così come lo era invece nella precedente disciplina, ove l'art. 6 della legge 40 del 1982 prevedeva una sanzione "pari a" quattro volte il bollo. Attualmente quindi quattro volte il bollo è la misura massima della sanzione (la locuzione "fino a" toglie ogni dubbio al riguardo); resta da stabilire quale sia il minimo onde poter calcolare la metà di della cifra, ed in tal senso, nel silenzio della legge, non può interpretarsi in altro modo se non considerando la stessa

tassa evasa quale minimo edittale della sanzione.

Nel caso di M., pertanto, in base alle tabelle del decreto 27 dicembre 1983 n. 107 risulta che la tassa non pagata ammonta a £. 45.000, ottenute moltiplicando per tre (i mesi non coperti) la tassa mensile di £. 15.000, corrispondenti ad un'autovettura con motore diesel di 20 cavalli fiscali. L'oblazione volontaria deve quindi ammettersi per la somma di £. 22.500, pari alla metà dell'ammenda minima edittale.

358

22 Giugno 1990 n. 36

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 790 Anno 1989

False dichiarazioni di privato a pubblico ufficiale (art. 297 c.p.)

Concorso di persone (art. 73 c.p.)

False dichiarazioni di privato a pubblico ufficiale - Dichiarazione orale o per comportamenti concludenti - Falsa attestazione - Denuncia di importazione di merce - Attestazione di accertata introduzione di merci in San Marino.

Il reato di false dichiarazioni di privato a pubblico ufficiale, sanzionato dall'art. 297 c.p., non richiede che la dichiarazione del privato sia da questi sottoscritta, potendo essere resa anche oralmente o per atti o comportamenti concludenti²⁰⁸.

La falsa attestazione consiste nell'affermazione contro verità di fatti destinati a dare contenuto all'atto pubblico.

La semplice e "muta" esibizione dei documenti alla Polizia Civile, da intendersi quale denuncia di importazione di merce, integra il reato di false dichiarazioni di privato a pubblico ufficiale, ove non vi sia rispondenza tra la merce descritta nei documenti d'obbligo e quella effettivamente introdotta nel territorio.

È atto pubblico l'attestazione di accertata introduzione di merci in San Marino resa dalla Polizia Civile.

(...) I fatti in tal modo accertati realizzano, ad avviso del Tribunale, il misfatto di false dichiarazioni di privato a pubblico ufficiale, previsto e punito dall'art. 297 del codice penale e formalmente contestato a S. e B., in concorso fra loro, con decreto di citazione a giudizio penale sommario.

208 Conf. Sent. C.d.L. 22.06.1990 n. 34, Proc. Pen. N. 1485 Anno 1988.

A sostegno di questa opinione deve osservarsi, in primo luogo, che l'art. 297 vieta ogni dichiarazione mendace resa da privato, cui incombe l'obbligo giuridico di dire la verità, ad un pubblico ufficiale, in vista dell'atto che quest'ultimo è chiamato a formare sulla base appunto della dichiarazione fornitagli. Non occorre - riteniamo - che la dichiarazione del privato sia da questi sottoscritta, poiché può essere resa anche oralmente ed anche per atti o comportamenti concludenti. L'inciso "in atto pubblico" va inteso nel senso che la falsità deve riflettersi in un atto pubblico, anche se non è riferibile all'autore di questo bensì al privato (il quale in tal modo pone in essere una sorta di falsità ideologica indiretta o mediata, come osserva la dottrina sull'art. 483 del codice penale italiano). Il punto di maggior interesse, perché vi sia rilevanza penale, è costituito dall'oggetto su cui deve cadere il mendacio del privato: è necessario ch'esso riguardi "fatti che l'atto è destinato a provare". La falsa attestazione, rilevante agli effetti dell'art. 297, consiste dunque nell'affermazione contro verità di fatti destinati a dare contenuto all'atto pubblico. Va da sé che la falsità nella dichiarazione del privato reca lesione al bene della fede pubblica in quanto inficia l'atto pubblico conclusivo: avviene pertanto che il reato di cui all'art. 297 trovi collocazione nel codice penale fra i reati, ed in particolare tra i misfatti contro la fede pubblica.

In secondo luogo. Dal sistema creato dalla legge 22 dicembre 1972 n. 40 si ricava - come questo Tribunale ha più volte ritenuto ed esposto - che il tributo relativo alla importazione di beni e servizi è accertato, liquidato e riscosso sulla base di quanto il soggetto passivo di imposta comunica, essendone obbligato, all'amministrazione finanziaria dello Stato. Questo sistema esige una vera e propria denuncia di importazione consistente nell'esibire i documenti accompagnatori, nel presentare a controllo la merce e nel richiedere l'attestazione sui documenti dell'esito del controllo, e quindi l'attestazione dell'effettiva introduzione in San Marino della merce debitamente individuata e classificata. Esige altresì - sia detto per inciso - che il contribuente destinatario dei beni conservi gli stessi a disposizione degli uffici preposti al controllo, per l'esecuzione della verifica che egli stesso ha richiesto: questo fra l'altro vuol dire che l'importatore non può confondere la merce importata con quella giacente in magazzino.

Ciò significa che ogni episodio di importazione, rappresentando un fatto generatore di imposta, crea nel contribuente l'obbligo di compiere determinati atti nei confronti dell'amministrazione pubblica; gli atti così posti in essere dal soggetto passivo creano a loro volta nella pubblica amministrazione l'obbligo di compiere successivi atti nei confronti del contribuente. In particolare: la denuncia di importazione con l'esibizione dei documenti accompagnatori e la domanda di controllo della mer-

ce, l'accertamento e la classificazione dei beni, il "visto di entrata" con l'attestazione di avvenuta regolare importazione, sono gli elementi distinti che compongono un complesso procedimento amministrativo il cui atto finale o conclusivo è rappresentato da una dichiarazione di uffici destinata a provare i fatti che il contribuente ha dichiarato.

La natura dell'attività del privato, che consiste nella denuncia di importazione, e le molteplici conseguenze che da tale attività derivano, impongono al soggetto passivo di imposta di eseguire una pur sommaria verifica (sulla rispondenza tra la merce descritta nei documenti d'obbligo e quella effettivamente introdotta nel territorio) prima di dar corso alla denuncia di importazione implicita nella esibizione dei documenti alla Polizia civile con richiesta di eseguire il controllo. E pertanto nessun rilievo scriminante può attribuirsi al comportamento del privato consistente nella semplice e "muta" esibizione dei documenti, poiché in un simile gesto, da considerarsi atto concludente, è contenuta una precisa segnalazione-denuncia di fatti giuridicamente rilevanti. In altri termini quel gesto e quel comportamento vanno intesi come denuncia di importazione di merce indicata per qualità e quantità, e talvolta anche per valore, nei documenti che vengono esibiti.

Si aggiunga che l'attestazione di accertata introduzione di merci a San Marino, resa dalla Polizia civile per conto dell'amministrazione finanziaria dello Stato, è atto pubblico anche a termini dell'art. 149 (n. 6 e n. 7 del secondo comma) del codice penale, in quanto posto in essere da pubblico ufficiale nell'esercizio di funzioni di certificazione e destinato a provare la verità dei fatti. Esso svolge efficacia probatoria tanto nell'ordinamento tributario sammarinese quanto in quello italiano, in virtù della legge 1972 n. 40 e dei correlativi accordi internazionali.

Alla luce delle premesse considerazioni, il comportamento di S. realizza con tutta precisione il misfatto di cui all'art. 297 del codice penale. In particolar modo, per quanto si è detto sul piano generale, non giova a S. il dichiarare ch'egli non aveva compiuto alcun controllo dei beni, così come non gli gioverebbe la mancanza di formali dichiarazioni circa la rispondenza dei beni materialmente introdotti con quelli descritti nei documenti. In quanto soggetto passivo di imposta egli era in obbligo di compiere una preventiva verifica, e se non lo ha fatto questa circostanza si traduce in suo danno e non può essere invocata a sua difesa (mentre una formale dichiarazione di rispondenza fra beni importati e beni descritti nei documenti è da considerare implicita nella esibizione dei documenti stessi e nelle conseguenti richieste del contribuente). Del tutto irrilevante infine, quanto alla configurazione del reato a carico del soggetto nell'interesse del quale avviene l'importazione, è il fatto che il mittente abbia riconosciuto di essere incorso in errore. (...).

359

22 Giugno 1990 n. 43

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2916 Anno 1989

Falsità di un titolo di credito (art. 299, 2° comma c.p.)

Truffa (art. 204 c.p.)

Truffa - Frode nell'esecuzione dei contratti.

È punibile a titolo di truffa la frode intervenuta al momento della stipulazione di un contratto, in quanto il misfatto di cui all'art. 208 c.p. punisce solo il fatto di chi, regolarmente obbligatosi, si sottrae con la frode all'esecuzione di un contratto legittimamente concluso.

360

22 Giugno 1990 n. 58

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2942 Anno 1989

Realizzazione di opera edilizia in violazione delle modalità della concessione amministrativa (artt. 37 e 39 Legge 15.03.1980 n. 18)

Abuso edilizio - Estinzione per oblazione volontaria.

Il reato di abuso edilizio, per il quale la legge prevede anche l'arresto, non ammette l'estinzione per oblazione volontaria, in quanto, ai sensi dell'art. 69 del codice penale, l'oblazione è ammissibile solo quando "la contravvenzione è punibile con la sola multa a giorni".

361

22 Giugno 1990 n. 63

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2997 Anno 1989

Emissione continuata di assegni a vuoto (artt. 50 e 206 c.p.)

Emissione di assegni a vuoto - Luogo di emissione.

L'assegno bancario si può considerare emesso in San Marino qualora, pur mancando nel titolo l'indicazione del luogo di emissione, l'Istituto trattario ed il traente abbiano, rispettivamente, sede e residenza nella Repubblica.

362

29 Agosto 1990 n. 69

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 471 Anno 1990

Vendita di articoli non compresi nelle tabelle merceologiche (artt. 13, 14 e 35 Legge 19.11.1981 n. 98, mod. con Legge 21.12.1984 n. 118 e Legge 11.12.1987 n. 144)

Esercizio abusivo di attività commerciale - Voci merceologiche aggiunte alla licenza ex art. 11 Legge 1982 n. 111.

Costituisce "esercizio abusivo di attività commerciale" il commercio, all'ingrosso o al minuto, senza patente o senza licenza, ovvero la vendita di merci diverse da quelle cui patente e licenza si riferiscono.

Le voci merceologiche aggiunte alla licenza per precedente esercizio di un'attività commerciale (c.d. "diritto acquisito": cfr. Legge 02.12.1982 n. 111 modificata con Legge 21.12.1984 n. 119 e Legge 11.12.1987 n. 145) vanno intese quale integrazione o completamento della licenza in quanto compatibili con la natura della medesima..

(...) mentre la patente ha lo scopo di accertare capacità professionale e moralità di coloro che vogliono dedicarsi al commercio, la licenza, prescritta per l'esercizio di qualunque commercio, sia all'ingrosso sia al minuto, ha lo scopo di limitare il numero degli esercizi commerciali entro determinate proporzioni, in rapporto ai bisogni della popolazione ed alla distribuzione sul territorio. Non è quindi senza ragione che la legge punisce allo stesso modo l'esercizio del commercio - vuoi all'ingrosso vuoi al minuto - senza patente, il medesimo esercizio senza licenza e la vendita, da parte di chi abbia ottenuto la patente e la licenza, di merci diverse da quelle cui patente e licenza si riferiscono: si tratta di casi egualmente definiti "di esercizio abusivo di attività commerciale", ed egualmente soggetti all'ordine di cessazione per intervento del Commissario della Legge "immediatamente esecutivo nonostante gravame".

Si può concludere su questo primo punto: l'impresa commerciale in senso proprio, avente cioè per oggetto un'attività intermedia nella circolazione dei beni (art. 1 della legge 1981), vede questo oggetto limitato e precisato dalla licenza e, in conformità a questa, dalla patente: autorizzazioni amministrative che in tal modo determinano la specie di attività economica che l'imprenditore può esercitare, e con ciò limitano la sfera delle facoltà dell'imprenditore stesso, il quale può compiere solo gli atti di commercio che rientrano nell'oggetto di licenza e patente, dunque nelle tabelle merceologiche ivi indicate.

Ora, deve indicarsi in secondo luogo, B. è titolare di patente e di licenza per il commercio degli articoli ricompresi nella tabella VII; così anche la Mo. e Mu. per la tabella VIII. La tabella VII ha per titolo "con-

fezioni" e per contenuto "articoli di vestiario confezionati"; la tabella VIII ha per titolo "tessuti merceria e cappelleria" ed ampio contenuto dal quale, in buona sostanza, si ricava che il negozio di Mu. è un esercizio di merceria, piccolo abbigliamento e tessuti. Mentre quelli di B. e della Mo. sono due negozi di abbigliamento.

È ben vero che a tutt'e tre le licenze (e patenti) sono state aggiunte talune voci merceologiche "per diritto acquisito" (D.A. nei documenti amministrativi prodotti negli atti) e, fra queste, la voce "borse" citata a difesa degli imputati. Ma questa aggiunta non può avere l'effetto di estendere e dilatare la licenza fino a comprenderne un'altra (nel caso, quella relativa alla tabella IX "calzature pelletteria valigeria"), andando così in urto al piano commerciale territoriale.

Questa aggiunta ha piuttosto lo scopo di integrare la licenza rilasciata per le tabelle VII ed VIII, e quindi consente la vendita delle borse compatibili con le tabelle VII ed VIII, ossia borse di abbigliamento e non quelle professionali (per il medico, l'avvocato), da viaggio (comprese le 24 e 48 ore), sportive (per il tennis, il golf, la nautica, la caccia e pesca e così via, compresi gli zaini che sono in definitiva borse per l'escursionismo), e neppure quelle scolastiche ed i cosiddetti zainetti. Ed a nulla rileva che tutte queste borse, non rientranti nel concetto di articoli per l'abbigliamento, consentano usi ed impieghi diversi da quelli propri, per i quali sono state concepite e strutturate: come del resto avviene di tante cose in comune commercio.

Così i borsoni di cui agli atti di questo processo non sono altro che valigie di foggia particolare, e rientrano nella tabella IX sotto la voce valigeria; e, se in pelle (B.), vanno ricomprese nel novero della pelletteria ed anche per questo verso nella tabella IX: né il termine borsone (usato a proposito o forse a sproposito) può influire sulla classificazione merceologica e sulla disciplina commerciale. Così gli zainetti - quando non siano zaini soltanto, seppur di ridotte dimensioni - sono in realtà o cartelle scolastiche fornite di cinghie per essere portate a spalla oppure borse sportive da usarsi in moto o in bicicletta, con gli sci o per correre: quindi di pertinenza di chi vende articoli per studenti o di chi tratta articoli, attrezzature ed indumenti per le attività sportive.

Ricaviamo questo convincimento dalla deposizione resa e dal parere espresso dal dott. Bollini, e soprattutto dalla normativa che sta alla base del "diritto acquisito" (D.A.).

L'art. 39 della legge 1981 n. 98 consente in vero, a coloro che già esercitavano un'attività commerciale regolarmente autorizzata, di ottenere patente e licenza per le tabelle merceologiche corrispondenti alla precedente attività o ad esse assimilabili "secondo le norme di attuazione previste nel piano di sviluppo e adeguamento". A sua volta il piano

di sviluppo e adeguamento (legge 2 dicembre 1982 n. 111 nel testo modificato con leggi 21 dicembre 1984 n. 119 e 11 dicembre 1987 n. 145), all'art. 11, nel prevedere la trasformazione della licenza (dalle vecchie alle nuove tabelle merceologiche), consente il rilascio di nuova licenza sulla base delle tabelle corrispondenti o assimilabili a quelle vecchie, con la conservazione però di voci merceologiche di settori diversi utilizzate dall'esercente durante l'attività svolta nel vigore della precedente normativa tabellare. È il "diritto acquisito" di cui è venuta parlando la prassi. Ove il "diritto acquisito" non sia sufficiente a consentire continuità nella gestione dell'impresa, potrà l'esercente richiedere una tabella specializzata, secondo la stessa norma del piano di sviluppo e di adeguamento (ma questo non è il caso dei tre imputati).

Pertanto - come si è detto prima - il "diritto acquisito" altro non è che l'aggiunta (è questo il termine usato dalla legge) di singole voci o articoli ad integrazione o completamento della nuova licenza, e quindi compatibili con questa e, tramite questa, col piano territoriale il quale altrimenti non avrebbe concrete possibilità di attuazione.

Con ciò si vuol dire che il punto di riferimento è dato dalla tabella iscritta nella licenza e nella patente; a tale parametro va riferito il contenuto effettivo delle voci aggiunte per precedente esercizio (diritto acquisito); queste in conseguenza non possono mutare la natura delle licenza (e della patente), ma debbono essere interpretate ragionevolmente, in armonia con la tabella iscritta in licenza (e patente) e non in frode di questa e delle previsioni del piano.

In tal modo il Tribunale interpreta la legge che si assume violata dagli imputati e di conseguenza giudica contrari alla legge i fatti che sono oggetto di questo processo, e che risultano giudizialmente certi per ammissione dei prevenuti oltre che per indagini di polizia. (...).

363

28 Settembre 1990 n. 59

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 2700 Anno 1989

Offesa aggravata a pubblico ufficiale (art. 382, 2° comma, c.p.)

Offesa a pubblico ufficiale - Illecito amministrativo stradale - Connessione.

Non sussiste connessione tra illecito penale e illecito amministrativo qualora la contestazione delle infrazioni stradali abbia rappresentato solo l'occasione del comportamento oltraggioso nei confronti del pubblico ufficiale.

(...) Nell'udienza dibattimentale, tuttavia, il Procuratore del Fisco solleva eccezione sulla effettiva esistenza di un rapporto di connessione fra l'illecito penale e quelli amministrativi: chiede pertanto lo stralcio degli atti relativi a questi ultimi e l'invio dei medesimi al Comando della Polizia civile per quanto di competenza (applicazione diretta della sanzione amministrativa, ovvero denuncia specifica all'autorità giudiziaria se competente in base al primo comma dell'art. 2 del ricordato decreto 24 gennaio 1990 n. 8). L'eccezione è fondata e va accolta: la contestazione delle infrazioni stradali ha rappresentato soltanto l'occasione per il diverbio o, meglio, per l'aggressione verbale posta in essere da C. nei confronti dell'agente Selva. Mancando continuità temporale, il vincolo di occasionalità non può dar luogo a connessione sul piano del processo. Deve perciò, con questa sentenza, ribadirsi quanto già disposto nel verbale di udienza. (...).

364

31 Ottobre 1990 n. 125

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 490 Anno 1990

Falsità ideologica in atti pubblici (art. 296 c.p.)

Uso di atti falsi (art. 300 c.p.)

Falsità ideologica in atti pubblici - Nozione di atto pubblico notarile - Responsabilità del notaio - Dolo generico.

Nell'ordinamento sammarinese è atto pubblico notarile qualsiasi atto rivestito della forma di atto pubblico, posto in essere da chi effettivamente abbia o dispieghi nell'atto le funzioni di pubblico notaio, sempre che il suo contenuto attenga e assolva comunque alle funzioni di certificazione riconosciute ai notai della Repubblica.

È responsabile del reato di falsità ideologica in atti pubblici il notaio che, nell'esercizio delle sue specifiche funzioni di certificazione, abbia rilasciato un'attestazione contraria a verità, e perciò viziata di falso in quanto contenente un travisamento di quegli stessi fatti e circostanze oggettive di cui, con l'attestazione, si intendeva fornire prova.

In tutti i reati di falso in atto pubblico è sufficiente il dolo generico quale coscienza e volontà della "immutatio veri": il dolo non è in re ipsa, ma dev'essere sempre provato.

(...) Dunque, se non Aldo Bacciocchi (semplice prestanome), certamente P. (effettivo gestore della Over-Trade) e L.B. (difensore, legale di fiducia e notaio di P.) sapevano molto bene - il 12 settembre 1989 -

che la Over-Trade non poteva commercializzare attrezzature, arredi e macchine per ufficio. Lo ammettono, del resto, ed a chiarissime lettere nella deposizione resa in udienza. E quindi sapevano, il notaio B. di rilasciare e P. di usare, una dichiarazione contraria a verità (a nulla naturalmente rileva che Aldo Bacciocchi, fittizio titolare della licenza, avesse conseguito patente per il commercio all'ingrosso dei beni ricompresi nelle tabelle 9 e 10, allegato A alla menzionata istanza dell'imputato L.B.).

Alla indiscussa autorità morale del Procuratore del Fisco, al suo radicato senso di giustizia, dobbiamo a questo riguardo le espressioni più equilibrate: egli - ne abbiamo preso nota - ha detto che dal confronto dei due documenti (istanza di allargamento del contenuto della licenza e dichiarazione notarile) si ricava che, nello stesso giorno, si chiedeva di aggiungere alla licenza quello che si attestava già incluso nella licenza: quindi non un errore materiale ma un errore voluto, volontà deliberata di dichiarare cosa non rispondente al vero. Ha fatto osservare il Procuratore del Fisco che P., imprenditore esperto, non è uomo che prende e mette in circolazione un documento senza leggerlo; quanto a L.B., "egli ha speso la sua autorità di pubblico ufficiale, di pubblico notaio sammarinese, per provare come veri fatti che veri non sono: è stato dichiarato qualcosa che non doveva essere dichiarato, che non poteva essere dichiarato".

A petto di questa opinione sta l'opinione espressa dal difensore in udienza del notaio B., avv. Renzo Bonelli. Afferma dunque l'avv. Bonelli, attingendo elementi dalla legislazione notarile italiana, che l'attestazione rilasciata dal notaio B. non sarebbe atto pubblico perché non rientrante nelle funzioni del notaio, ossia nelle attività consentite al notaio dalla legge. Da qui - se bene interpretiamo - il venir meno, per il notaio, dell'obbligo di verità.

Tale affermazione è quanto meno inesatta.

Occorre dire che l'ordinamento del notariato, in Italia come a San Marino, è di tipo latino, cioè considera il notaio come un privato cui lo Stato delega il potere certificante. Tale potere non ha riferimento a particolari atti soltanto, ma si traduce in una vera e propria funzione di certificazione: funzione pubblica in quanto esercitata in nome e per conto dello Stato (al quale appartiene e dal quale viene, come si è detto, delegata al notaio), e come tale la più ampia possibile: se non espressamente limitata dal legislatore, essa rende il notaio testimone privilegiato e capace di attribuire la pubblica fede ai fatti, alle circostanze, alle emergenze oggettive di ogni tipo, oltre che agli atti giuridici ed ai negozi giuridici. In queste ultime materie il notaio latino svolge anche una funzione di adeguamento della volontà dei privati agli schemi predisposti o consen-

titi dalla legge, nell'interesse dei privati, ma anche delle esigenze pubbliche connesse.

Ora, la legge notarile italiana (16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche) effettivamente contiene un'elencazione degli atti di competenza del notaio nella quale non sono ricompresi i cosiddetti atti verbali di constatazione, ovverosia in forma di atto pubblico aventi a contenuto (esattamente come la dichiarazione rilasciata dal notaio B.) l'accertamento di fatti o circostanze oggettive. E però tali atti o verbali sono ben diffusi, come si ricava anche dalle discussioni cui essi continuano a dar luogo in dottrina e in giurisprudenza (cfr. Redenti, *Diritto processuale civile*, Satta, *Diritto processuale civile*, *Rivista del notariato*, *Notaro*; voce *Notaio* in *Digesto e Enciclopedia del diritto*).

La dottrina italiana invero distingue fra atti notarili veri e propri - rientranti cioè nell'elencazione, che definisce "meramente esemplificativa", dell'art. 1 della legge n. 89 del 1913 - ed altre categorie di atti, che definisce "pur sempre notarili", quali: verbali di assemblee, di divisione giudiziale, di inventari, di incanti; gli atti di constatazione, di autenticazione di firme; gli atti di mera certificazione quali la vera di firma, il rilascio di copie ed estratti di documenti o libri commerciali, i certificati di esistenza in vita.

La medesima dottrina mette in risalto come le circostanze nelle quali il notaio opera siano tante e così varie che non è possibile costringerne l'attività in modelli predeterminati che, elevando confini alla sua stessa funzione, gli impedirebbero di giovare di quanto di volta in volta può occorrere nella migliore esplicazione dell'attività demandatagli dallo Stato, e consistente nel rendere efficienti, nella sfera del diritto, tanto le situazioni quanto le volontà dei privati.

A sua volta la giurisprudenza italiana è pressoché costante nel rifiutare ogni valore probatorio in giudizio agli atti o verbali di constatazione quando contengono dichiarazioni testimoniali, ma li rimette al libero apprezzamento del giudice quando si limitano (come nel caso nostro) a semplici accertamenti di circostanze di fatto. E qualunque ne sia l'efficacia nel processo, è chiaro nella stessa giurisprudenza che gli atti o verbali di constatazione non sono vietati (atti vietati sono quelli che il notaio non può ricevere ex art. 28 della legge n. 89 del 1913), non sono nulli né annullabili (in più di una sentenza si fa osservare che gli atti o verbali di constatazione sono ricompresi nelle tariffe allegate alla legge notarile): tant'è che nessuno vorrebbe sostenere che nel formare un atto o verbale di constatazione il notaio italiano possa impunemente affermare il falso.

In definitiva, alla stregua dell'ordinamento italiano, non sembra che dalla mancanza di tipicità degli atti o verbali in questione, e dalla loro

inefficacia quali mezzi precostituiti di prova, possa desumersi una qualsiasi incompatibilità degli stessi con le funzioni notarili, né revocarsi in dubbio la natura di atti notarili.

Nell'ambito dell'ordinamento sammarinese - nel quale non hanno trovato luogo le limitazioni imposte in Italia, con la legge del 1913, alle funzioni notarili - assume gli estremi dell'atto pubblico notarile qualsiasi atto rivestito della forma di atto pubblico, posto in essere da chi effettivamente abbia e dispieghi nell'atto le funzioni di pubblico notaio; sempre che il suo contenuto attenga e assolva comunque alle funzioni di certificazione riconosciute ai notai dalla Repubblica, come indubbiamente è quando il notaio procede a constatazioni obbiettive escludendo ogni valutazione di ordine tecnico ed ogni apprezzamento o giudizio.

A questo risultato si perviene sulla traccia delle stesse definizioni fornite dall'art. 149 del codice penale ai numeri 6, 7 e 8: documento o atto pubblico è qualsiasi atto redatto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni di certificazione... attribuitegli dall'ordinamento per il servizio della Repubblica. Atto pubblico notarile è quindi qualsiasi atto proveniente da pubblico notaio sammarinese quando il notaio per il contenuto e la forma dell'atto, l'uso del sigillo e l'invocazione della sua qualità agisca chiaramente nell'esercizio di quell'amplissima funzione di certificazione attribuitagli dall'ordinamento.

In particolare. Nell'ordinamento sammarinese - a differenza di quanto ritenuto, come si è visto, dalla giurisprudenza italiana per atti o verbali di constatazione contenenti dichiarazioni testimoniali - "le deposizioni giurate fatte davanti a notaio non equivalgono alla prova testimoniale ma possono costituire fonte di presunzione e valido principio di prova" (cfr. "Giurisprudenza sammarinese" 1925, p.12). Sulla constatazione di fatti e circostanze oggettive, la giurisprudenza sammarinese (ivi, 1911-1920 p.53) ritiene che l'atto notarile "fa piena prova fino ad iscrizione in falso di quelle cose che il pubblico notaio ha dovuto o potuto constatare *propriis sensibus*...". E quanto alla estensione dei compiti del notaio ben oltre ogni contesto di schemi rigidi, merita ricordare la sentenza 11 luglio 1979 (in causa civile 372 del 1978) secondo la quale le parti possono affidare al notaio, oltre alla redazione dell'atto, il compito di procedere alla voltura e alla trascrizione, a norma dell'art. 18 della legge 14 marzo 1918 n. 11. Si tratta di attribuzioni accessorie attraverso le quali si esplica pur sempre un'attività notarile.

A riprova del ruolo di custode e testimone della verità attribuito al notaio, vale ricordare che non al giudice bensì a due notai gli Statuti affidano di dire ed asserire in via definitiva se una scrittura "è stata scritta di mano di colui contro il quale è prodotta... se per avventura accade che da esso si negasse in giudizio che quella scrittura fosse stata fatta di

sua mano" (Statuti, Lib. II, Rub. X; tale procedura è attualmente in corso nella causa civile n. 239/88).

Avviene dunque che l'ordinamento sammarinese - la legge, le consuetudini, la prassi - nell'ambito dei principi del notariato latino attribuisca al notaio il potere di conferire legale certezza a fatti, atti, situazioni e circostanze: senza limitazioni che non siano stabilite dallo stesso ordinamento sammarinese. Di qui la responsabilità del notaio - sul piano penale, civile e disciplinare - per ogni atto posto in essere dispiessando la sua funzione pubblica, rivestito delle forme notarili tradizionali e munito del sigillo attestante la delega da parte dello Stato, sottoposto per di più alle formalità della legalizzazione della firma.

Né può ritenersi che in questa od analoga fattispecie la responsabilità del notaio possa restare limitata all'ambito disciplinare. Basterà considerare che, come documentato in atti, al notaio B. il Consiglio dei Dodici ha applicato la sanzione disciplinare della censura sul presupposto che "in sede di Tribunale il giudizio di primo grado ha comportato l'irrogazione di una pesante sanzione": la qual cosa attesta che il Consiglio dei Dodici ha ritenuto ed affermato il rilievo penale della condotta del notaio e di ciò, e del conseguente intervento punitivo, ha tenuto conto nel determinare la sanzione da irrogarsi in concreto nel giudizio disciplinare.

Comunque sia di ciò, appare determinante il rilievo penale della condotta degli imputati. Giudica infatti il Tribunale - per tutto quanto si è detto - che il pubblico ufficiale e pubblico notaio B., nell'esercizio delle sue specifiche funzioni di certificazione, abbia rilasciato un'attestazione contraria a verità, e perciò viziata di falso in quanto contenente un travisamento di quegli stessi fatti e circostanze oggettive di cui, con l'attestazione, si intendeva fornire prova. Ciò realizza la fattispecie criminosa prevista dal secondo comma dell'art. 296 del codice penale, con riferimento sia all'una che all'altra delle due analoghe dichiarazioni rilasciate dal notaio mediante consegna a P.: il fatto che una sia stata rilasciata in copia semplice è influente sulla qualificazione dell'atto della cui copia appunto si tratta.

Conseguenza di ciò è la compiuta esistenza del primo e fondamentale elemento materiale del misfatto ascritto a P. ex art. 300 del codice penale, vale a dire la falsità dell'atto, mentre di tutta evidenza è l'ulteriore elemento materiale rappresentato dall'uso mediante diffusione dell'atto stesso.

Per quanto concerne l'elemento psicologico dei misfatti ascritti ai prevenuti, non è necessario invocare, come fa l'avv. Ghinelli, l'autorità della Suprema Corte di Cassazione per ritenere che in tutti i reati di falso in atto pubblico è sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e vo-

lontà della “*immutatio veri*”; all’uopo il dolo non è “*in re ipsa*” ma deve essere provato. Alla luce dei fatti accertati, ed in particolare del confronto fra la dichiarazione notarile e l’istanza di allargamento della licenza, è chiaro che il notaio B. (che ha formato e rilasciato il primo di questi due documenti e materialmente predisposto il secondo), nonché l’imprenditore P. (che li ha usati entrambi) erano pienamente consapevoli di quanto nell’attestazione notarile era affermato contro la verità dei fatti, così come erano ambedue ben determinati ad usare, ciò nonostante, quella dichiarazione, ognuno per quanto di sua competenza. Dalla stessa aggiunta “a rettifica e modificazione”, fittiziamente datata 3 ottobre 1989, la quale, sia detto per inciso, costituisce anch’essa un falso, si desume la consapevolezza nel notaio di aver rilasciato un atto non veritiero.

Ma sussiste nel caso anche dolo specifico, quale coscienza e volontà di impiegare un atto pubblico che si conosce mendace con lo scopo particolare di trarne ciascuno degli imputati un vantaggio personale e professionale. Si consideri l’interesse ad agire: la dichiarazione del notaio B. non è contraria soltanto alla verità oggettiva, è contraria anche a quello che B. e P. in quel momento potevano sapere ed in effetti sapevano, ovvero che la Over-Trade non poteva commercializzare arredamenti, attrezzature e macchine per ufficio; e però P. aveva interesse a dimostrare ai collaboratori esterni, e tramite questi alla clientela, che la Over-Trade operava a tutto campo sul mercato dei prodotti per ufficio contro “le dissennate e mendaci notizie divulgate da concorrenti senza scrupoli” (si veda la nota di accompagnamento 5 ottobre 1989): non poteva certo far conoscere e ammettere pubblicamente l’esistenza di limitazioni tabellari, che sarebbero state male interpretate dalla clientela ed esposte al rischio di strumentalizzazione da parte di “concorrenti senza scrupoli”. Quindi al suo scopo non serviva un certificato dell’Ufficio per il Commercio, nel quale le limitazioni tabellari avrebbero trovato evidenza e sottolineatura. Orbene, per ovviare a ciò, P., e con lui B., mentre da un lato avviano la procedura per l’allargamento della licenza, dall’altro anticipano a collaboratori e clienti effettivi e potenziali l’esito della procedura, forzando e travisando la realtà delle cose.

A far apparire la Over-Trade quello che ancora non è provvede il notaio, in cambio di un ovvio compenso, attestando ciò che non potrebbe essere attestato dall’Ufficio per il Commercio. Tanto meglio se la “*communis opinio*” attribuisce all’atto notarile i caratteri di verità provata, assoluta e incontestata. Non è senza motivo e senza interesse che P. moltiplica e diffonde in alcune decine di copie l’attestazione rilasciata-gli dal notaio.

L’attentato alla pubblica fede è evidente e senza attenuanti.

Soltanto sul piano processuale può riconoscersi efficacia attenuante

alle dichiarazioni di verità rese infine dagli imputati, da considerare come confessione spontaneamente ed utilmente resa, ai sensi del secondo comma dell'art. 90 del codice penale. Torna in tal modo applicabile ad ambedue i prevenuti la prigionia di primo grado e, congiuntamente, l'interdizione dai pubblici uffici pure di primo grado. Più marcato, per quanto riguarda l'imputato P., è l'effetto diminuyente dell'ausilio fornito alla giustizia; si rileva in suo favore la circostanza del "fatto commesso da un privato" (art. 295, secondo comma, del codice penale in relazione agli artt. 300 e 93 dello stesso codice). (...).

365

7 Dicembre 1990 n. 92

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N.40 Anno 1990

Abuso edilizio (artt. 37 e 39, punto a, Legge 15.03.1980 n. 18)

Abuso edilizio - Giudizio amministrativo - Pregiudizialità dell'accertamento penale.

L'art. 39 della legge 15.03.1980 n. 18, considerata l'indole delle sanzioni in esso previste, contiene una vera e propria norma incriminatrice penale. L'accertamento penale dell'abuso edilizio ha efficacia pregiudiziale nei confronti dell'eventuale giudizio amministrativo avente ad oggetto la legittimità dei provvedimenti emessi dalla Commissione Edilizia ai sensi dell'art. 37 della legge 15.03.1980 n. 18.

(...) Risulta dalla deposizione dell'ing. Rossini pendenza di ricorso amministrativo avverso la decisione della C.T.E. riguardante la demolizione del manufatto abusivo. E il difensore ha chiesto la sospensione del giudizio penale in attesa delle definitive pronunce degli organi di giustizia amministrativa. La richiesta non può essere accolta. Essa sottintende l'opinione secondo la quale il giudizio amministrativo in parola rappresenti questione pregiudiziale all'accertamento del reato, onde la sospensione del termine di prescrizione del reato stesso e quindi la convenienza della sospensione del processo penale. Ma così non è: l'art. 37 della legge 1980 n. 18 ammette ricorso al Consiglio dei XII (ora al giudice amministrativo di primo grado) "contro i provvedimenti emessi dalla Commissione edilizia ai sensi del presente articolo". Ebbene l'art. 37 attribuisce alla Commissione edilizia il potere di disporre immediata sospensione dei lavori, di ordinare entro congruo termine la demolizione delle opere abusive, di far ricorso all'occorrenza alla demolizione d'ufficio ovvero, in alternativa, a sanzione pecuniaria, pari al doppio del valore delle

opere abusive: tutto ciò “qualora sia accertata una delle violazioni di cui all’art. 39 (della stessa legge)”. Ebbene, l’art. 39 contiene una vera e propria norma incriminatrice penale, come si ricava dall’indole delle sanzioni in essa comminate. Va da sé che il reato in tal modo previsto è rimesso all’accertamento del giudice penale ordinario. Semmai è l’accertamento penale che svolge efficacia pregiudiziale nei confronti del giudizio amministrativo, ove si voglia dare esatto significato all’espressione “qualora sia accertata una delle violazioni di cui all’art. 39”, usata dal primo comma dell’art. 37. Anche sul piano logico può ritenersi che il provvedimento di demolizione esiga un preventivo accertamento del carattere abusivo dell’opera, mentre sul piano penale è del tutto irrilevante, allo stato dell’attuale legislazione, che il manufatto, la cui realizzazione costituisce reato, venga poi per decisione amministrativa demolito o in alternativa colpito da sanzione pecuniaria pari al doppio del valore commerciale. (...).

366

7 Dicembre 1990 n. 94

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 923 Anno 1989

Minaccia continuata (artt. 50 e 181 c.p., in rel. art. 2, 2° comma, Decr. 24.01.1990 n. 8)

Diffamazione continuata (artt. 50 e 183 c.p.)

Ingiuria continuata (artt. 50 e 184 c.p., in rel. art. 2, 2° comma, Decr. 24.01.1990 n. 8)

Danneggiamento continuato (artt. 50 e 203 c.p.)

Violazione degli altri diritti politici dei cittadini - Effettivo impedimento di diritti politici - Dolo - Beneficio della non menzione della condanna.

Il misfatto di cui all’art. 396 richiede l’effettivo impedimento di diritti politici conseguente al serio, meditato e reale intento dell’agente di impedire l’esercizio dei diritti medesimi.

Il beneficio della non menzione della condanna non rappresenta un diritto primario del delinquente, ma una misura volta al riadattamento sociale del condannato, alla quale il giudice può fare ricorso soltanto quando i fatti e le circostanze che formano oggetto del processo, il contegno dell’imputato in giudizio e la sua personalità, inducano nel magistrato il convincimento che altri reati non saranno da lui commessi.

367

7 Dicembre 1990 n. 120

Commissario della Legge (Dott. Lamberto Emiliani)

Proc. Pen. N. 201 Anno 1990

Lesioni colpose aggravate (artt. 32 e 164 c.p., in rel. art. 163, ult. comma, c.p.)

Prescrizione - Calcolo del termine - Circostanze aggravanti.

Il calcolo del termine prescrizione è commisurato sommando alla pena prevista per ogni reato le circostanze particolari di aggravamento generali e speciali, purché tempestivamente contestate.

DECISIONI DI SECONDO GRADO

1

11 Luglio 1966 n. 44

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 1046 Anno 1962

Ingiuria (artt. 483, 485 c.p. Zupp.)

Lesione personale (artt. 451, 452 c.p. Zupp.)

Danneggiamento (art. 527 n. 9 c.p. Zupp.)

Appello - Oggetto del giudizio - Misfatti contro la vita - Provocazione - Quantificazione della pena.

Il giudice d'Appello non può oltrepassare la devoluzione della materia del giudizio così come circoscritta dalla specificazione dei motivi di appello¹.

Nei misfatti contro la vita, l'integrità e l'inviolabilità della persona, la provocazione non esclude l'imputabilità del reo, ma può incidere solo sulla quantità della pena da irrogare.

2

29 Settembre 1966 n. 73

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 152 Anno 1963

Lesioni colpose (artt. 451, 452, 539, 542 c.p. Zupp.)

Lesione colposa - Circolazione stradale - Manovra di emergenza.

La manovra di emergenza diviene obbligatoria qualora le probabilità di esito favorevole appaiano maggiori rispetto a quelle di verifica-zione del sinistro per effetto di un contegno di inerzia².

3

24 Gennaio 1967 n. 20

¹ Confronta Sent. G.d.A. 16.10.1979 n. 173, Proc. Pen. N. 2615 Anno 1977(71).

² Conf. Sent. G.d.A. 02.04.1967 n. 47, Proc. Pen. N. 835 Anno 1964. Confronta Sent. C.d.L. 26.06.1975 n. 138, Proc. Pen. N. 487 Anno 1973 (118).

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 1278 Anno 1962

Lesioni colpose (artt. 451, 452, 455, 539 e 542 c.p. Zupp.)

Giudizio penale - Qualità di imputato e parte civile nel medesimo soggetto - "Res iudicata" - Efficacia.

E' giuridicamente possibile la contemporanea assunzione in un unico soggetto della duplice qualità di imputato e parte civile, per fatti diversi oggetto del medesimo giudizio.

Il giudicato penale non vincola il giudice di altri processi penali per fatti distinti e separati, anche se connessi al fatto e al soggetto cui la "res iudicata" si riferisce.

(...) Va preliminarmente disattesa la richiesta della difesa dell'appellante intesa a far dichiarare l'impossibilità giuridica della contemporanea assunzione della duplice qualità di imputato e parte civile. Invero, nulla osta, sotto il profilo puramente logico, alla verifica di simile eventualità, ben potendo taluno essere chiamato a rispondere di una sua azione od omissione ritenuta penalmente rilevante e, nel contempo, proporre, nell'ambito dello stesso processo, una sua azione civile intesa a conseguire le restituzioni od il risarcimento del danno inerenti ad un fatto diverso, ma pur sempre oggetto del medesimo giudizio: come - appunto - è avvenuto nella specie, ove il Commissario della Legge ha giudicato su due reati, in uno dei quali il G.G. era imputato, mentre nell'altro aveva esercitato, con la rappresentanza del padre, l'azione di risarcimento.

Né a diversa conclusione è dato pervenire in base alla legge positiva vigente, con particolare riferimento alla procedura sommaria dalla stessa disciplinata, mancando in essa qualsiasi norma o disposizione che deroghi, anche solo implicitamente, al principio di logica giuridica testé ricordato e che, di conseguenza, non può che spiegare tutti i suoi effetti.

Ben può, dunque, il G.G. continuare ad esercitare l'azione civile anche in questa sede, così come ha fatto in primo grado. (...).

(...) E' appena il caso di soggiungere, poi, che la circostanza dell'essere stato il G. assolto, con formula piena, in primo grado, e del non essere stato, il relativo capo di sentenza, appellato dal Procuratore del Fisco, non può costituire ostacolo alla diversa ricostruzione dell'accaduto effettuata in questa sede ed alle diverse conclusioni che, conseguentemente, se ne fanno discendere.

Infatti, se rientra nello stesso concetto proprio del giudicato penale l'inefficacia di qualsiasi nuova persecuzione della medesima persona per lo stesso fatto che già abbia formato oggetto di valutazione e deci-

sione irrevocabili, nessun vincolo può dedursene - in assenza, come nel caso appunto dell'ordinamento sammarinese, di una specifica norma al riguardo - per il giudice di altri processi penali, con il primo in qualsiasi maniera collegati, e neppure nell'ipotesi, che ricorre nella specie, di imputati sottoposti ad un unico procedimento per fatti distinti e separati anche se connessi (salvo, s'intende, il dovere della non contraddittorietà della motivazione e salva, altresì, la possibile istituzione del giudizio di revisione ex artt. 201 e 202 c.p.p. nel caso che, dal contesto della decisione, emergano elementi tali da dimostrare l'innocenza di chi sia già stato condannato irrevocabilmente, nel precedente grado del giudizio, per un reato connesso). (...).

4

28 Settembre 1967 n. 47

Giudice delle Appellazioni (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 847 Anno 1963

Lesioni colpose (artt. 451, 452, 539 c.p. Zupp.)

Mancata proposizione di querela - Improcedibilità dell'azione penale - Rilevabilità d'ufficio - Appello - Soccombenza - Spese processuali.

La mancata proposizione di querela di parte è questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, concernendo la procedibilità dell'azione penale.

La soccombenza totale è presupposto indispensabile per la condanna dell'appellante alla rifazione delle spese processuali.

5

10 Ottobre 1968 n. 87

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 118 Anno 1964

Lesioni colpose (artt. 451, 452, 539 e 542 c.p. Zupp.)

Appello - Interposizione delle parti private - Appello della parte civile - Omessa notificazione al prevenuto - Lesione colposa - Circolazione stradale - Variazione della direzione di marcia.

E' regola generale (artt. 187 e 188 c.p.p.) che l'appello delle parti private debba essere interposto personalmente ovvero a mezzo di procuratore speciale, ad eccezione del prevenuto al quale è consentito interporre appello mediante il difensore che lo ha assistito in primo grado³.

³ Confronta Sent. G.d.A. 31.08.1987 n. 44, Proc. Pen. N. 2066 Anno 1985 (130).

E' inammissibile l'appello proposto dalla parte civile nell'ipotesi di mancata notificazione della dichiarazione d'appello al prevenuto.

Nella circolazione stradale, il conducente che intende cambiare direzione di marcia ha l'obbligo prudenziale di accertare la possibilità di effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio alla circolazione⁴.

(...) Invero, dal sistema della legge quale risulta dal testo degli artt. 187 e 188 c.p.p., l'appello delle parti private deve essere interposto dalle stesse personalmente ovvero a mezzo di procuratore speciale. A tale regola generale è fatta eccezione solo per l'appello del prevenuto, che può essere interposto, nel suo interesse ed usufruendo del potere autonomo a tal fine concessogli, anche dal difensore che lo ha assistito nel I° giudizio.

Consegue da ciò l'inammissibilità, prevista espressamente dall'art. 194 dello stesso codice di rito, dell'appello proposto, come nella specie, dal difensore della parte civile.

In ogni caso, la mancata notificazione della dichiarazione di appello al prevenuto - prevista dalla legge ad evidente tutela del principio del contraddittorio in ordine al rapporto civilistico dedotto nel processo penale - conduce alle stesse conclusioni, come risulta - anche a tal proposito - dall'art. 194 c.p.p..

Quanto al merito, la sentenza impugnata merita integrale conferma. Come già si è avuto occasione di statuire in una precedente decisione (cfr.: sentenza di II° grado resa in data 28 settembre 1967 nel procedimento penale a carico di C. V.), il cambiamento di direzione costituisce obiettivamente un'operazione di possibile pericolo, ed in ogni caso, di intralcio per la circolazione, implicando esso un'invasione della corsia, sia essa reale o ideale, seguita da altro veicolo che eventualmente la percorra nel momento della sua effettuazione.

Da ciò consegue l'obbligo prudenziale di accertarsi, con qualsiasi mezzo a disposizione, della possibilità di cambiare la direzione di marcia senza dare vita ad alcuna situazione di pericolo o di intralcio per la circolazione.

Trattasi peraltro non solo di un principio di elementare prudenza,

⁴ Conf. Sent. G.d.A. 28.09.1967 n. 47, Proc. Pen. N. 847 Anno 1963; Sent. G.d.A. 09.06.1971 n. 113, Proc. Pen. N. 1614 Anno 1963; Sent. G.d.A. 26.11.1973 n. 105, Proc. Pen. N. 324 Anno 1971. Confronta Sent. G.d.A. 03.06.1971 n. 115, Proc. Pen. N. 1039 Anno 1964 (23).

bensì anche di un principio normativo, tanto che il medesimo è sancito nell'art. 12 n. 4 lett. A) della Convenzione sulla circolazione stradale stipulata a Ginevra il 19 settembre 1949, e resa esecutiva con Decreto 2.2.1962 n. 54 pubblicato il 2.12.1963.

Invero, tale articolo stabilisce il dovere del conducente che stia per impegnare un'altra strada, e che dunque si appresti a cambiare direzione, di sincerarsi circa la possibilità di effettuare la manovra senza pericolo per gli altri utenti.

Anche a tener conto dei possibili rilievi sulla effettiva portata vincolante, nell'ordinamento della Repubblica, della Convenzione in oggetto (cfr.: sentenza resa in data 8.3.1967 nel procedimento penale a carico di S.U.), è tuttavia innegabile e significativo il rilievo del costituire, l'articolo surricordato, nient'altro che la trasposizione sul piano normativo del cennato principio prudenziale. (...).

6

28 Febbraio 1969 n. 3

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 687 Anno 1968

False dichiarazioni a pubblico ufficiale (art. 549 n.10 c.p. Zupp. e art. 2 Legge 09.07.1945 n. 39)

Offesa e lesioni a pubblico ufficiale (artt. 7 e 8 Legge 13.01.1897 aggiuntiva a c.p. Zupp.)

Furto continuato (art. 492 n. 1 e 2, art. 494 paragr. IV e VI n. 6 e art. 35 n. 10 c.p. Zupp.)

Furto (art. 492 n. 3 e art. 494 paragr. II, IV, V e VI n. 6 c.p. Zupp.)

Determinazione della sanzione - Applicazione nel medio - Circostanze attenuanti e aggravanti.

La determinazione della sanzione prescinde sia dalla preventiva individuazione di una pena base sia dalla successiva riduzione della stessa attraverso la concessione delle attenuanti, richiedendo, invece, l'applicazione del suo medio. Le eventuali circostanze, previo giudizio di preponderanza delle une rispetto alle altre e salvo che le stesse siano giudicate equipollenti, influiscono solo nell'accrescimento della sanzione fino al massimo se si tratta di aggravanti, e sulla sua diminuzione se si tratta di attenuanti.

7

17 Settembre 1969 n. 82

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 397 Anno 1968

Ingiuria (artt. 483, 485 c.p. Zupp.)

Minaccia (art. 479 c.p. Zupp.)

Testimonianza nel processo penale - Dipendente della parte lesa - Ingiuria semplice - Comunicazione con più persone.

È ammissibile la testimonianza del dipendente della parte lesa in quanto non rientrante nelle categorie che per legge (artt. 94, 95, 96, 97, 111 c.p.p.) non possono essere esaminate nel processo penale.

Nel sistema penale sammarinese, la comunicazione con più persone di cui all'art. 483 c.p. Zuppetta (ingiuria semplice) postula solo ed esclusivamente la presa di contatto, anche non contestuale, del soggetto attivo del reato con almeno due persone diverse dalla parte offesa ed in grado di recepire concretamente la formulazione ed il significato delle espressioni ingiuriose.

8

27 Settembre 1969 n. 81

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 913 Anno 1966

Truffa continuata (art. 508 in rel. all'art. 492 n. 3 e art. 35 n. 8 e 9 c.p. Zupp.)

Truffa - Consegna in pagamento di assegni scoperti - Valore della merce acquistata - Danno della parte offesa - Dolo eventuale.

Nel misfatto di truffa realizzato tramite la consegna in pagamento di assegni scoperti non ha rilevanza il valore effettivo della merce compravenduta.

Ai fini della sussistenza del reato di truffa è ininfluyente l'ammontare del danno patrimoniale subito dalla parte offesa.

Nel reato di truffa realizzato mediante la consegna in pagamento di assegni scoperti integra il dolo eventuale l'aver previsto la possibilità concreta ed anzi la probabilità del mancato pagamento dei titoli di credito.

9

5 Novembre 1969 n. 78

Giudice delle Appellazioni (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 320 Anno 1963

Lesioni colpose (artt. 451, 452, 539 e 542 c.p. Zupp.)

Appello - Attività istruttoria.

L'attività istruttoria consentita in secondo grado è solo quella intesa a rinnovare atti istruttori affetti da nullità, ovvero a compierne di nuovi.

10

9 Aprile 1970 n. 60

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 1034 Anno 1964

Diffamazione (art. 480 c.p. Zupp.)

Minaccia e Ingiuria (artt. 479, 483 c.p. Zupp.)

Processo penale - Imputazione - Discordanza fra articoli di legge e fatto addebitato.

Ai fini dell'individuazione dell'ambito dell'imputazione è decisiva, per il giudice, la descrizione del fatto addebitato al prevenuto. Ne consegue che, nell'ipotesi di non concordanza tra l'articolo di legge e i fatti descritti, occorre avere riguardo unicamente a questi ultimi e in relazione agli stessi deve intendere esercitata l'azione penale.

11

17 Aprile 1970 n. 61

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 135 Anno 1964

Lesioni colpose (artt. 451, 452, 539 e 542 C.P. Zupp.)

Parte civile - Costituzione - Revoca implicita - Dichiarazione del Giudice d'Appello - Processo penale - Comunicazioni processuali - Art. 29 della Convenzione Italo-Sammarinese - Comunicazioni a mezzo posta.

La costituzione di parte civile deve considerarsi implicitamente revocata qualora il difensore non abbia presentato proprie conclusioni nel termine.

Il Giudice d'Appello può dichiarare l'avvenuta revoca implicita della costituzione di parte civile, quando non vi abbia provveduto il Giudice di primo grado.

Ai sensi dell'art. 29 della Convenzione italo-sammarinese del 31.03.1939, le comunicazioni processuali al prevenuto domiciliato, residente o dimorante in Italia vanno eseguite mediante notificazione richiesta dal Commissario della Legge all'Autorità Giudiziaria italiana.

Le comunicazioni ad altri soggetti del rapporto processuale, compresi i difensori, possono essere eseguite anche a mezzo di servizio postale quando non sia prevista la notificazione o altra modalità specifica e determinata.

12

22 Ottobre 1970 n. 137

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 1241 Anno 1968

Truffa mediante assegni a vuoto (artt. 508 e 509 c.p. Zupp.)

Truffa - Truffa mediante emissione di assegni a vuoto - Querela.

La truffa mediante emissione di assegni a vuoto è truffa non qualificata, in quanto tale procedibile a querela di parte⁵.

(...) L'appello è fondato.

Invero, l'art. 32 n. 5 c.p.p. prescrive la querela della parte offesa per procedere in ordine al misfatto di truffa non qualificata. Dal che dovrebbe farsi logicamente conseguire la procedibilità d'ufficio della truffa qualificata.

Sennonché di tale figura criminosa non v'è traccia alcuna in nessuna parte del codice penale e tanto meno agli artt. 508 e 509, che disciplinano specificatamente la truffa senza fare mai cenno a qualifiche di sorta.

Né le qualificazioni medesime - che consistono in particolari modalità della condotta, ovvero in specifiche qualità del soggetto attivo, ovvero ancora in precise singolarità di tempo e di luogo e così via - possono, ove previste per una determinata figura di reato (ad es., per il furto senza violenza, all'art. 494 c.p.), essere applicate per analogia - pur se materialmente ipotizzabile - ad altra figura criminosa (nel caso di specie: truffa), ostando a ciò il categorico divieto della legge (art. 10 c.p.) e il principio della stretta applicazione del suo testo (art. 11 p.p. stesso codice).

Dal ché consegue che l'innegabile lacuna legislativa non può sfociare in soluzione diversa da quella della dichiarazione di estinzione dell'azione penale per mancanza di querela, non risultando questa proposta dagli interessati.

Tale conclusione - fondata, come testé rilevato, sulla impossibilità di ravvisare ipotesi alcuna di truffa qualificata e sulla correlativa necessità, per procedere penalmente, della querela di parte ex art. 32 n. 5 c.p.p. - si riallaccia tuttavia ad altra, assai remota nel tempo, di precedente Giudice Penale (sentenza 27 novembre 1937 del Giudice Conforti, resa nel processo n. 43 dell'anno 1935, in Giur. Samm. 1963, p.p. 414-416).

Compete al legislatore, ovviamente, evitare in futuro - mediante la previsione delle qualifiche anche per la truffa, ovvero mediante l'incriminazione autonoma dell'emissione di assegni a vuoto - la forzata proclamazione giudiziale dell'impunità di chi, come nella specie, ha tenuto

⁵ Conf. Sent. G.d.A. 25.10.1970 n. 129, Proc. Pen. N. 487 Anno 1969.

una condotta che costituisce obiettivamente e subiettivamente reato. Obiettivamente, perché il rilascio di un assegno a saldo di un'obbligazione assunta contestualmente o in precedenza può senz'altro costituire l'artificio atto ad ingannare di cui all'art. 508 c.p. e cioè quella falsa rappresentazione della realtà nella quale si sostanzia per l'appunto tale mezzo criminoso (cfr. sentenza di II° grado resa il 27 settembre 1969 nel procedimento sommario a carico di F.I.). Subiettivamente, perché il prevenuto - pienamente confesso - ha ammesso di avere avuto piena consapevolezza dell'illecito che andava commettendo. (...).

13

25 Ottobre 1970 n. 129

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 487 Anno 1969

Truffa mediante assegni a vuoto (artt. 508 e 509, in rel. all'art. 492 c.p. Zupp.)

Truffa - Emissione di cambiale o pagherò.

Il misfatto di truffa si può consumare anche mediante l'emissione di una cambiale o di un pagherò.

(...) Va innanzitutto rilevato e dichiarato il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria sammarinese in ordine all'emissione dei due assegni a vuoto emessi il 6 dicembre 1968, all'ordine di Rossi Mario, rispettivamente per gli importi di L. 380.000 e di L. 50.000.

Invero, il reato non risulta commesso nel territorio della Repubblica di San Marino e ciò perché figura sui titoli, come indicazione del luogo di emissione la dizione "Rimini".

D'altra parte, non si versa in nessuna delle ipotesi di reato di cui all'art. 3 n. 2 c.p. (misfatto contro la sicurezza dello Stato, contraffazione del suggello della Reggenza, contraffazione di impronte di una qualunque pubblica Autorità o di un qualunque pubblico ufficio dello Stato o degli stromenti che sono destinati ad eseguire tali impronte, falsità di un atto di qualsivoglia pubblica Autorità o di qualunque pubblico ufficio dello Stato, falsa moneta) che consentono l'esercizio della giurisdizione penale sammarinese anche per fatti commessi fuori del territorio della Repubblica.

Infine, non risultando che il Rossi Mario, prenditore dei due assegni,

sia sammarinese e risultando anzi, dalle dichiarazioni rese dal prevenuto, che il medesimo è titolare di un box al mercato di Rimini, non sussiste neppure l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 3 del codice penale.

Manifestamente erroneo è il provvedimento con il quale il Pretore di Rimini - in considerazione che l'assegno per L. 20.000, all'ordine di Paci Giuseppe, risultante emesso il 10 dicembre 1968, rechi, come indicazione del luogo di emissione, la dizione Repubblica di San Marino - ha ritenuto cessata la continuazione del reato nel territorio di questa Repubblica, disponendo la trasmissione degli atti relativi a tutti e tre gli assegni al Tribunale Commissariale.

E' appena il caso di rilevare, infatti, che la regola stabilita nell'art. 39 cpv. del codice penale italiano, secondo la quale "se si tratta di reato continuato la competenza appartiene al giudice del luogo in cui cessò la continuazione", può applicarsi solo nell'ambito dell'ordinamento per cui è stata dettata ed ha vigore (cioè, per l'appunto, quello italiano), non già per un ordinamento straniero, quale è quello sammarinese.

Non di competenza si tratta invero, bensì di giurisdizione, il cui limite è un limite della stessa sovranità dello Stato. Pertanto gli atti relativi ai due assegni sopra descritti vanno stralciati dal procedimento e restituiti all'autorità giudiziaria italiana.

In ordine, poi, all'unico assegno per il quale può procedersi in questa sede, è da rilevare che nessun dubbio può sussistere circa la configurabilità, al riguardo, del misfatto di truffa.

Obiettivamente, invero, il rilascio di un assegno a saldo di una obbligazione assunta contestualmente o in precedenza può senz'altro costituire l'artificio atto ad ingannare di cui all'art. 508 c.p., e cioè quella falsa rappresentazione della realtà nella quale consiste per l'appunto tale mezzo criminoso (cfr. la sentenza di II° grado resa il 27 settembre 1969 nel procedimento sommario a carico di F.I.). Del resto, il misfatto sussiste non solo in tal caso, bensì anche quando l'autore sia riuscito a farsi consegnare o rilasciare indebitamente denaro o fondi o cose mobili o disposizioni od obbligazioni, o comunque abbia conseguito indebito lucro.

Nell'ampia formulazione della legge rientra senz'altro l'operazione posta in essere dal T. con il Paci Giuseppe. Del resto, nessuna contestazione viene mossa sul punto dall'appellante, il quale si limita a far presente che, essendo l'assegno paragonato alla cambiale, non può costituire idoneo strumento di "impostura od artificio" ex art. 508 c.p..

In altre parole: la punibilità sarebbe esclusa per la stessa struttura giuridica del titolo *de quo*.

Ora, non si nega che, per l'ordinamento della Repubblica di San Marino, non esistendo disposizioni legislative sull'assegno bancario,

quest'ultimo debba considerarsi una cambiale a vista tratta su un istituto di credito. Va peraltro subito aggiunto che, secondo la giurisprudenza sull'argomento (cfr.: sentenza resa l'11 dicembre dal Commissario della Legge Ramoino nella causa n.102 dello stesso anno 1950 tra Baronciani Salvatore e Taddei Alfredo, in *Giur. Samm.* 1963, p. 247), la disciplina cambiaria è applicabile all'assegno in quanto possibile, ma tenendo pur sempre presente la diversa funzione economica dei due titoli, che è quella di strumento di credito per la cambiale ed il pagherò, e di strumento di pagamento, invece, per lo chèque, destinato com'è - quest'ultimo - ad agevolare non già la concessione di credito bensì l'esecuzione di pagamenti. Per cui è innegabile che il prenditore di un assegno non possa non confidare in tale sua funzione di pagamento.

Del resto, può ulteriormente rilevarsi che il misfatto di truffa si può perfettamente consumare anche mediante l'emissione di una cambiale o di un pagherò, rientrando questi ultimi nell'ampia nozione di "qualsivoglia impostura od artificio atto ad ingannare, od abusare dell'altrui buona fede", usata nell'art. 508 c.p..

Parimenti infondato è il I° motivo di appello con il quale si eccepisce l'intervenuta prescrizione. Trattasi, nella specie, di pena di seconda categoria con prescrizione annuale (art. 106 n. 2 c.p.). Ora l'assegno risulta emesso - almeno all'apparenza - il 10 dicembre 1968, mentre esiste in atti la richiesta di un certificato penale ad uso giustizia effettuata dal Tribunale Commissariale il 28 aprile 1969, e in pari data risulta emesso un primo decreto di citazione a giudizio. Ne consegue che l'eccezione sarebbe infondata anche se si trattasse di prescrizione semestrale.

Fondato invece è il II° motivo d'appello, con il quale si deduce la mancanza di querela della parte offesa. Invero, tale querela è prescritta dall'art. 32 n. 5 c.p.p. per procedere in ordine al misfatto di truffa non qualificata. Dovrebbe da ciò farsi logicamente conseguire la procedibilità d'ufficio della truffa qualificata. Sennonché di tale figura criminosa non v'è traccia alcuna in nessuna parte del codice penale e tanto meno agli artt. 508 e 509, che disciplinano specificatamente la truffa senza fare mai cenno a qualifiche di sorta.

Né le qualifiche medesime - che consistono in particolari modalità della condotta ovvero in specifiche qualità del soggetto attivo, ovvero ancora in precise singolarità di tempo e di luogo e così via - possono, ove previste per una determinata figura di reato (ad es., per il furto senza violenza, all'art. 494 c.p.), essere applicate per analogia - pur se materialmente ipotizzabile - ad altra figura criminosa (nel caso di specie: truffa), ostando a ciò il categorico divieto della legge (art. 10 c.p.) e il principio della stretta applicazione del suo testo (art. 11 p.p. stesso codi-

ce).

Dal che consegue che l'innegabile lacuna legislativa non può sfociare in soluzione diversa da quella della dichiarazione di estinzione dell'azione penale per mancanza di querela, non risultando questa proposta dagli interessati.

Tale conclusione - fondata, come testé rilevato, sulla impossibilità di ravvisare ipotesi alcuna di truffa qualificata e sulla correlativa necessità, per procedere penalmente, della querela di parte ex art. 32 n. 5 c.p.p.- si riallaccia tuttavia ad altra, assai remota nel tempo, di precedente Giudice penale (sentenza 27 novembre 1937, del Giudice Conforti, resa nel processo n. 43 dell'anno 1935, in Giur. Samm. 1963, p. 414-416).

Compete al legislatore, ovviamente, evitare in futuro - o mediante la previsione delle qualifiche anche per la truffa ovvero mediante l'incriminazione autonoma dell'emissione di assegni a vuoto - la forzata proclamazione giudiziale dell'impunità di chi, come nella specie, ha tenuto una condotta che costituisce, per le ragioni sopra esposte, obiettivamente e subiettivamente reato. (...).

14

9 Gennaio 1971 n. 1

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 561 Anno 1970

Atti di libidine su minori (artt. 420 e 422 n. 1 c.p. Zupp.)

Atti osceni (artt. 333 e 334 c.p. Zupp.)

Pubblico oltraggio all'altrui pudore - Pubblicità - Art. 36 n. 4 c.p. Zupp. - Confessione - Attenuanti e aggravanti - Concorso formale di reati.

Nel reato di pubblico oltraggio all'altrui pudore (art. 333 c.p. Zupp.) integra l'estremo della pubblicità la concreta possibilità, per un eventuale terzo, di assistere all'oltraggio.

La concessione dell'attenuante di cui all'art. 36 n. 4 c.p. Zupp.⁷, in relazione al violento oltraggio al pudore, presuppone che il colpevole si sia deliberatamente rifiutato di portare la propria condotta a conseguenze maggiormente dannose, delle quali egli abbia avuto precisa previsione in rapporto alle conseguenze di tempo e di luogo, oltreché una concreta possibilità di produzione.

La confessione è utilmente resa, ai fini dell'attenuante di cui all'art.

⁷ "L'essersi nell'atto della perpetrazione del reato, astenuto dal cagionare maggiore detrimto, quantunque gliene si presentasse l'opportunità".

36 n. 8 c.p. Zupp., se ingenua e circostanziata. Ricorre la "ingenuità" ogni qualvolta il colpevole, senza particolari fini e senza intento alcuno di fuorviare la giustizia, confessi le proprie responsabilità. Ricorre la "circostanzialità" ogni volta che la confessione scenda nei dettagli e nei particolari.

Nel sistema sammarinese le attenuanti e le aggravanti rappresentano dei semplici criteri direttivi prefissi al giudice per la determinazione della quantità di pena da irrogare⁸.

L'atto di libidine e l'offesa al pubblico costume commesso con unica azione integra una ipotesi di concorso formale di reati insuscettibile, in quanto tale, di dar luogo a reiterazione e alla conseguente inflizione di distinte penalità.

(...) L'appello è parzialmente fondato anche per altre ragioni rilevabili d'ufficio. Va innanzi tutto rilevato, peraltro, che esattamente sono stati ritenuti sussistenti, dal Commissario della Legge, tutti e due i reati contestati al prevenuto. *Nulla quaestio* per il violento oltraggio al pudore, pacificamente ammesso anche dalla difesa del C.. Ma nessun dubbio neppure in ordine alle offese al pubblico costume. Tale reato, invero, si è consumato, nella specie recando "pubblico oltraggio all'altrui pudore" (art. 333 c.p.).

Correttamente è stato ravvisato l'estremo della pubblicità, in quanto, contrariamente a quanto si assume nel gravame, è vero che il C. si era collocato sul cassone dell'autocarro coperto insieme alla bambina, ma è altrettanto vero che permaneva la piena possibilità, per chiunque transitasse nella località (sita, per di più, all'aperto e dunque frequentabile da chicchessia), di accorgersi di quanto accadeva nel cassone predetto.

E la prova si desume, insuperabile, dalle dichiarazioni rese dallo stesso prevenuto fin dal primo interrogatorio reso alla Gendarmeria di Fiorentino, ove - come ricordato - ha ammesso di essersi girato di scatto, al sopraggiungere della madre A., per riabbottonarsi i pantaloni e per non farsi scorgere "immediatamente dopo aver compiuto l'atto e soddisfatto" le proprie "voglie".

Anche la P. E., madre della bambina, ha dichiarato di aver notato la mossa del C. e la fuga in casa della figlia. Ne consegue che, evidentemente, il cassone del camion, scoperto - come spesso avviene - nella parte posteriore, non poteva e non può certo considerarsi luogo privato e, in quanto tale, sottratto alla sfera di applicazione degli artt. 333 e 334

⁸ Confronta Sent. G.d.A. 21.04.1971 n. 39, Proc. Pen. N. 1100 Anno 1968 (17).

c.p..

D'altra parte, non è neppure esatto l'assunto difensivo secondo il quale, per aversi pubblicità, il fatto incriminato deve consumarsi in presenza anche di una sola terza persona. A prescindere, infatti, dal rilievo che, nella specie, la terza persona - e cioè la madre della bambina - è stata presente, sia pure alla fase finale dell'atto, è da osservare che, nel caso in esame, si verte in ipotesi di reato di pericolo. E la sussistenza di tale pericolo è stata predeterminata in astratto dal legislatore, nel senso che, ricorrendo l'estremo della pubblicità, vi è quanto basta per ritenere verificato l'evento e, con maggior precisione, la messa in pericolo del bene tutelato.

Ciò premesso, è palese che si ha pubblicità sia nelle ipotesi di luogo pubblico, aperto al pubblico o esposto al pubblico medesimo, sia in quelle contrassegnate dall'uso esterno di mezzi di diffusione del pensiero (stampati, disegni ecc.), sia - ancora - nelle ipotesi di riunioni che, per la loro obiettiva consistenza o per lo scopo prefissosi, non possano ritenersi private.

Tutte queste ipotesi si ricavano con sicurezza dalla stessa formulazione degli artt. 333 e 334 c.p., come pure dalla suindicata natura di reati di pericolo presunto propria dei misfatti contro il pubblico costume.

Nella specie - interno del cassone di un camion - trattasi di luogo esposto al pubblico, per il che l'unica indagine da farsi concerne l'effettiva sussistenza di tale esposizione. L'indagine medesima non può che effettuarsi caso per caso. Si ha comunque l'esposizione al pubblico allorquando sia concretamente possibile per un eventuale terzo vedere l'accaduto (senza, dunque, che occorra l'effettiva presenza del terzo medesimo). Nella specie, come già rilevato, tale concreta possibilità è fuori discussione per le ragioni anzidette.

Parimenti infondata si appalesa la richiesta di concessione dell'attenuante di cui all'art. 36 n. 4 c.p., in ordine al violento oltraggio al pudore. Si sostiene dalla difesa dell'appellante che costui si sarebbe, per l'appunto (così come esige la norma testé citata), astenuto, "nell'atto della perpetrazione del reato, dal cagionare maggior detrimento, quantunque gliene si presentasse l'opportunità".

A tale riguardo, è però da rilevare che - se pure nel dichiarare di essersi limitato a compiere atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale (sicuramente non avvenuta, come dimostrato dalla perizia) ed ha aggiunto che in ogni caso, e dunque anche se non fosse sopraggiunta la madre della bambina, non sarebbe andato oltre - l'attenuante in questione compete nella sola ipotesi di chi abbia previsto, al momento di porre in essere la propria condotta criminosa, la concreta possibilità di causare un evento ulteriore e più grave rispetto a quello originariamente pre-

so di mira e se ne sia, ciononostante, astenuto.

Occorre, in altre parole, che il colpevole si sia deliberatamente rifiutato di portare la propria condotta a conseguenze vieppiù dannose delle quali egli abbia avuto precisa previsione in rapporto alle condizioni di tempo e di luogo, ed una concreta possibilità di produzione. Solo in tal modo, invero, può giustificarsi la concessione dell'attenuante la cui motivazione eminentemente soggettiva (nel senso che tiene conto del freno autoimposto all'ulteriore dispiegarsi della spinta criminosa) è palese.

Sennonché, nella specie, non emerge nessun elemento di tal fatto. Ed invero, il C. si è limitato a soddisfare quelle voglie sessuali, e quelle sole, di cui ha avvertito il richiamo, senza che sia in alcun modo possibile affermare che si sia rappresentato la concreta possibilità di deflorare la bambina - impresa, peraltro, non certo agevole - e che, pertanto, sia prevalsa, nella sua psiche, la contro spinta e la conseguente decisione negativa.

Il prevenuto è persona evidentemente tarata nella sfera dell'impulso sessuale e trova soddisfazione - come comprovato dalle emergenze processuali relative anche agli altri episodi che l'hanno purtroppo visto protagonista - nello sfogo dell'impulso stesso mediante il contatto con bambine (e la tesi da lui avanzata in un primo tempo - secondo la quale sarebbe stata l'A. a provocarlo - può forse trovare spiegazione proprio nel richiamo esercitato sul suo istinto dalla stessa A., di ciò ovviamente inconsapevole e certo incolpevole). In una perversione di tal fatta non rientra, in genere, la violenza carnale, che implica un quadro di impulsi psico-istintuali alquanto diversi e che, comunque, non risultano, a quanto è dato conoscere, dalla personalità del C..

Anche sotto tale profilo si conferma dunque la fondatezza della conclusione cui si è pervenuti circa l'inconfigurabilità dell'attenuante in discorso.

E, da ultimo, è appena il caso di rilevare che, diversamente opinando e ritenendo la sussistenza dell'attenuante anche nei casi in cui non si sia posta per il colpevole nessuna opzione tra spinta e contro spinta criminosa, si perverrebbe a conclusioni assurde, essendo palese che non vi è in pratica reato potenzialmente insuscettibile di esser portato a conseguenze ulteriori, e dunque non vi sarebbe reato non attenuato ex art. 36 n. 4 c.p. (un omicida potrebbe così invocare l'attenuante per il solo fatto di non aver ucciso altre persone che, pure, si trovavano sul posto, e ciò malgrado che nel fuoco della sua intenzione si sia posto il problema esclusivo dell'uccisione di quell'unico soggetto).

Priva di fondamento, del pari, è la richiesta di concessione della diminuzione di cui all'art. 42 c.p. E' ben vero che il prevenuto ha confessato il violento oltraggio al pudore da lui commesso, ma è altrettanto vero

che già erano state raccolte, a suo carico, prove stringenti della sua responsabilità.

E' sufficiente considerare, al riguardo, che la bambina ha riferito tutti i dettagli dell'accaduto, in separate riprese, prima all'uno e poi all'altro dei suoi genitori, e che la madre ha potuto sorprenderlo in atteggiamento a dir poco sospetto. Tali risultanze, riferite alla Gendarmeria nella querela sporta dal padre e raccolta a verbale, inducevano ed inducono evidentemente, di per sé sole considerate, a ritenere la sussistenza di gravissimi elementi di prova a carico del C., e non consentono, pertanto, l'applicazione in suo favore della diminvente invocata.

Diverso discorso è da fare, invece, per l'attenuante di cui all'art. 36 n. 8 c.p., perché indubbiamente la confessione resa, anche se intervenuta dopo che erano state raccolte prove stringenti a carico, presenta pur sempre le caratteristiche della "ingenuità" e della "circostanzialità" richieste dalla legge. Ricorre la "ingenuità", infatti, ogni qual volta il colpevole, senza particolari fini e senza intento alcuno di fuorviare la Giustizia, confessi le proprie responsabilità. Ricorre poi la "circostanzialità" quante volte la confessione non si limiti ad una pura e semplice ammissione di colpevolezza, ma scenda invece nei dettagli e nei particolari.

Il fondamento dell'attenuante in oggetto è, da una parte, oggettivo (collaborazione fornita dal reo all'organo inquirente), e, dall'altra, soggettivo (minore pericolosità denotata dalla confessione).

Non vale dunque ad escluderlo la considerazione, avanzata nella sentenza impugnata, della "bassezza della prima deposizione nella quale un uomo maturo ha cercato vergognosamente di far apparire una bambina, non ancora decenne, come esperta e matura adescatrice". Il cennato particolare - inizialmente riferito al C. e successivamente ritrattato -, oltre a trovare infatti la probabile spiegazione che si è avuto occasione di prospettare, non incide sulla sostanza della confessione resa, non potendo l'inesattezza o anche la falsità di un dettaglio invalidare tutto quanto ammesso a proprio carico del prevenuto.

Né il giudizio negativo sulla personalità di costui - drasticamente e duramente motivato nella sentenza impugnata - può comportare il diniego di un'attenuante che discende direttamente ed esclusivamente dalla legge e dall'accertata esistenza dei suoi estremi costitutivi.

Merita accoglimento, poi, il motivo con il quale si censura la sentenza per aver ritenuto la sussistenza della recidiva. La recidiva medesima non è infatti configurabile nella specie in quanto - come esattamente dedotto dalla difesa del C. era già ampiamente trascorso, dalla condanna per il precedente misfatto (30 dicembre 1952), il tempo necessario alla prescrizione di quest'ultimo (art. 70 n. 3 c.p.). Essendo stati irrogati al

C., con detta sentenza, 9 mesi di prigionia per tentato stupro violento e offesa al pubblico costume, se ne deduce che è stata applicata una pena di prima categoria con prescrizione dell'azione penale in 6 mesi (art. 106 n. 1 c.p.).

Se anche poi si volesse interpretare l'art. 70 n. 3 c.p. (la formulazione testuale non lascia indenni da perplessità) nel senso che tra la precedente condanna ed il successivo misfatto debba intercorrere il lasso di tempo necessario per la prescrizione della pena inflitta, i 2 anni previsti dalla legge per tale prescrizione (in relazione, s'intende, a pena di prima categoria: art. 125 n. 1 c.p.) sono sempre di gran lunga inferiori ai quasi 18 anni trascorsi tra la sentenza del 30 dicembre 1952 e il nuovo misfatto consumato dal C.. A cui carico, infine, la recidiva non potrebbe mai venir ritenuta anche perché risultando condizionalmente sospesa la pena inflittagli nel '52, e non emergendo ipotesi alcuna di successiva revoca del beneficio, manca la condizione della commissione di un nuovo misfatto dopo l'espiazione della pena irrogata in precedenza (art. 69 c.p.).

In ordine, poi, all'ultima censura dedotta nei motivi d'appello - e cioè l'omessa applicazione del principio di cui all'art. 66 c.p. - v'è da osservare innanzitutto che, se mai, ricorre nella specie l'ipotesi di cui all'art. 65 stesso codice. Invero, non si è in presenza del concorso di più pene di prima categoria (ipotesi disciplinata dall'art. 66 surricordato) quanto, invece, del concorso di una pena di seconda categoria (1 anno inflitto per il violento oltraggio al pudore) con una di prima categoria (9 mesi inflitti per le offese al pubblico costume).

In tale ultima ipotesi - disciplinata, per l'appunto, dall'art. 65 c.p. - si applica, come è noto, soltanto la più grave delle pene inflitte e dunque, nel caso in esame, solo 1 anno di prigionia (con il che si perverrebbe allo stesso risultato pratico che si conseguirebbe applicando, come richiesto dalla difesa, l'art. 66 c.p., prevedendo - quest'ultimo - il limite di 1 anno nel concorso di più pene afflittive di prima categoria).

Senonché non si tratta tanto, nella specie, di applicare l'uno o l'altro dei criteri seguiti dal codice vigente per la moderazione degli effetti del concorso di pene, quanto - invece - di esaminare se vi si può realmente ravvisare il concorso punibile di reati ipotizzato dalla sentenza impugnata.

E' noto che intanto può appalesarsi detto concorso punibile in quanto, e solo in quanto, si sia in presenza di più reati separati e distinti, della stessa o di diversa specie, commessi dallo stesso autore (art. 44 c.p.).

Tale concezione del concorso punibile di reati - che il codice denomina reiterazione - implica, di per sé, l'esclusione dal suo ambito del cosiddetto concorso formale (unica azione che violi diverse disposizioni di legge - art. 45 n. 1 c.p. - o che produca una molteplicità di eventi - art.

45 n. 2 c.p.) come pure del reato cosiddetto complesso (art. 46 n. 2) e di quello continuato (art. 46 n. 3), oltrech  - naturalmente - di quelle pluralit  di azioni che, considerate unitariamente, costituiscono reato pur non essendo tali se considerate isolatamente (art. 46 n. 1).

Intanto, dunque, pu  aversi reiterazione, in quanto si sia in presenza del vero e proprio concorso materiale di reati (con il temperamento, gi  cennato, per il reato complesso e per quello continuato, che, in s  e per s  considerati, sono altrettante ipotesi di concorso materiale).

Ora, nella specie, il C., con unica azione, ha, da una parte, compiuto atti di libidine sulla bambina e, dall'altra, ha offeso il pubblico costume. Pi  esattamente pu  dirsi che, con quella stessa azione con la quale ha consumato il violento oltraggio al pudore, egli ha altres  recato offesa al pubblico costume.

Si tratta dunque di un caso tipico di concorso formale di reati insuscettibile, in quanto tale, di dar luogo a reiterazione e alla conseguente inflizione di distinte penalit  (art. 45 n. 1 c.p. citato). Conseguentemente, vertendosi nell'ipotesi di unit  di reato, il misfatto meno grave - rappresentato dalle offese al pubblico costume - rimane assorbito in quello, pi  grave, di violento oltraggio al pudore.

Trattasi, d'altra parte, di questione rilevabile d'ufficio (s  che nessun ostacolo consegue alla sua mancata deduzione nei motivi di gravame), concernendo la configurabilit  medesima *in jure* degli illeciti di cui al capo d'imputazione.

Limitando pertanto l'ambito dell'indagine al solo violento oltraggio al pudore, occorre - sulla scorta delle considerazioni svolte in precedenza - esaminare innanzitutto i criteri seguiti dalla sentenza impugnata per la determinazione della sanzione inflitta. Tali criteri, non si palesano, a vero dire, conformi al dettato legislativo. La sentenza commissariale, invero, ha dapprima fissato la pena-base in anni 1 di prigionia (che   il massimo edittale). Ha quindi ridotto la stessa a mesi 8 per l'attenuante di cui all'art. 36 n. 6 c.p., e l'ha quindi aumentata nuovamente a 1 anno per la contestata recidiva.

Sennonch , nel sistema vigente (cfr. quanto statuito nella sentenza di II  grado resa in data 28 febbraio 1969 nel procedimento penale a carico di S. A.), la determinazione della sanzione prescinde sia dalla preventiva individuazione di una pena base che dal successivo accrescimento o dalla successiva riduzione della stessa merc , rispettivamente, l'applicazione di aggravanti (e la prima recidiva si considera tale: art. 72 c.p.) o la concessione di attenuanti. Essa richiede invece l'applicazione del suo medio (art. 39 c.p.), influenzando le eventuali circostanze - previo giudizio di preponderanza delle une rispetto alle altre, e salvo che le stesse siano giudicate equipollenti - solo sull'accrescimento della

sanzione fino al massimo, se si tratti di aggravanti, o sulla sua diminuzione fino al minimo, se si tratti di attenuanti (artt. 40 e 41 c.p.).

In virtù di tale principio - che è caratteristico e precipuo dell'ordinamento sammarinese, e ne contraddistingue anzi l'originalità rispetto ad altri - si tratta di verificare, nella specie, se sussistono elementi per discostarsi, in un senso o in un altro, dal medio della pena prevista per legge per il reato di violento oltraggio al pudore.

Il medio in questione è di mesi 9 di prigionia, estendendosi la sanzione editale dal minimo di 6 mesi al massimo di 1 anno.

Ciò premesso, va subito aggiunto che non ricorrono gli elementi su accennati. Ed invero, pur ricorrendo in prò del C. l'attenuante di cui all'art. 36 n. 8 c.p.- oltre a quella, già concessa in I° grado, di cui all'art. 36 n. 6 stesso codice -, sussiste pur sempre, a suo carico, l'aggravante della sindacabile ed immorale condotta antecedente (art. 35 n. 5 c.p.), sì che, sussistendo equipollenza tra quest'ultima e le attenuanti testé cennate, la pena deve essere tenuta ferma nella suindicata misura di mesi 9 di prigionia.

Nessun rilievo può assumere l'omessa contestazione dell'aggravante e ciò perché, quanto meno nella procedura sommaria, le aggravanti e le attenuanti, non costituiscono - come si è già osservato - entità autonome che si sommano al reato ai fini della pena nel senso di determinarne obbligatoriamente l'aumento o la diminuzione in maniera automatica.

Esse per contro, pur costituendo un *plus* rispetto al fatto descritto nella norma incriminatrice, rappresentano dei semplici criteri direttivi prefissi al giudice per la determinazione della quantità della pena da irrogare, come risulta dall'ampia discrezionalità che allo stesso giudice viene conferita al riguardo dalla legge - e con la garanzia stabilita dal dovere di motivare le ragioni prescelte - e segnatamente dagli artt. 39, 40, 41 e 43 c.p..

Nel caso in esame, non si può non tener conto della precedente condotta del C., condannato altra volta per lo stesso reato (offese al pubblico costume), ed altro analogo (tentato stupro violento) rispetto a quello per cui si è proceduto nell'odierna sede. L'appellante, per di più, ha riportato condanne sia in Italia che all'estero per fatti che costituirebbero misfatto ai sensi della legislazione sammarinese.

Tali precedenti, pur non integrando recidiva alcuna per le ragioni già esposte (per le condanne estere osta la stessa dizione dell'art. 69 c.p., che richiede l'affermazione di responsabilità da parte di un "Tribunale dello Stato"), denotano e caratterizzano una condotta sicuramente censurabile e *contra bonos mores*. Donde la ricorrenza, nella specie, della aggravante in discorso.

Il C. - la cui pena resta pertanto definitivamente fissata in mesi 9 di

prigionia - tratto in arresto il 29 aprile 1970, dovrà essere rimesso in libertà il 23 gennaio 1971 (i mesi invero vanno calcolati, in fase di espiazione, in ragione di trenta giorni ciascuno - giusta quanto espressamente previsto dall'art. 147 c.p.- e si deve tener conto anche del giorno in cui ha avuto inizio la privazione della libertà). Non può pertanto ordinarsene l'immediata scarcerazione richiesta dal difensore. Né la pena inflitta può essere condizionalmente sospesa in quanto, avendo il prevenuto già fruito altra volta del beneficio, non ne può godere ancora, ostandovi tassativo divieto (art. 6 p.p. Legge 23/5/1914 n. 14).

15

14 Aprile 1971 n. 42

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 1109 Anno 1968

Abuso edilizio (artt. 1, 2, 16, 33 Legge 13.08.1960 n. 22)

Occupazione abusiva di suolo pubblico (artt. 66 e 81 Reg. Annesso Legge 29.03.58 n. 11, in rel. agli artt. 6 e 12 Decr. 04.01.68 n.1)

Decreto di citazione a giudizio - Errata indicazione delle generalità dell'imputato - Occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione - Dolo - Natura contravvenzionale.

L'errata indicazione nel decreto penale delle generalità dell'imputato non inficia la regolare costituzione del rapporto processuale qualora vi siano sufficienti elementi di certezza per l'identificazione del soggetto interessato, e il medesimo, dopo aver ricevuto la notifica a mani proprie, sia comparso personalmente ed abbia esercitato tutti i diritti consentiti dall'ordinamento, senza doglianza alcuna.

Nel reato di occupazione abusiva di suolo pubblico è sufficiente ad integrare l'azione colpevole la semplice occupazione cosciente e volontaria del suolo, non rilevando le specifiche finalità.

Avendo l'occupazione abusiva di suolo pubblico natura contravvenzionale, non occorre la prova della diretta determinazione e dell'animo di trasgredire la legge medesima, ma è sufficiente aver riguardo ai soli estremi emergenti dalla situazione di fatto°.

9 Conf. Sent. G.d.A. 20.04.1971 n. 43, Proc. Pen. N. 1107 Anno 1968; Sent. G.d.A. 21.04.1971 n. 39, Proc. Pen. N. 1100 Anno 1968; Sent. G.d.A. 26.04.1971 n. 49, Proc. Pen. N. 1113 Anno 1968; Sent. G.d.A. 27.04.1971 n. 48, Proc. Pen. N. 1110 Anno 1968; Sent. G.d.A. 29.04.1971 n. 47, Proc. Pen. N. 1101 Anno 1968; Sent. G.d.A. 03.05.1971 n. 83, Proc. Pen. N. 1103 Anno 1968; Sent. G.d.A. 04.05.1971 n. 87, Proc. Pen. N. 1106 Anno 1968; Sent. G.d.A. 10.05.1971 n. 78, Proc. Pen. N. 160 Anno 1969; Sent. G.d.A. 14.05.1971 n. 81, Proc. Pen. N. 181 Anno 1969; Sent. G.d.A. 26.05.1971 n. 74, Proc. Pen. N. 177 Anno 1969.

16

20 Aprile 1971 n. 43

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N.1107 Anno 1968

Abuso edilizio (artt. 1, 2, 16, 33 Legge 13.08.1960 n. 22)

Occupazione abusiva di suolo pubblico (artt. 66 e 81 Reg. Annesso Legge 29.03.58 n. 11, in rel. agli artt. 6 e 12 Decr. 04.01.68 n.1)

Occupazione abusiva di suolo pubblico - Inerzia dei pubblici uffici - Corrispettivo per l'occupazione.

Nell'occupazione abusiva di suolo pubblico l'inerzia del pubblico ufficio preposto alla disciplina del settore non convalida l'operato illecito del privato¹⁰.

La riscossione del corrispettivo dovuto per l'occupazione da parte degli organi competenti non ha alcun valore permissivo e non esclude il carattere antigiuridico della condotta¹¹.

17

21 Aprile 1971 n. 39

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N.1100 Anno 1968

Abuso edilizio (artt. 1, 2, 16, 33 Legge 13.08.1960 n. 22)

Occupazione abusiva di suolo pubblico (artt. 66 e 81 Reg. Annesso Legge 29.03.58 n. 11, in rel. agli artt. 6 e 12 Decr. 4.01.68 n.1)

Occupazione abusiva di suolo pubblico - Fattispecie - Attenuanti e aggravanti.

Costituisce reato di occupazione abusiva di suolo pubblico l'elevazione di costruzioni o impianti non solo fissi ma anche mobili ed a carattere temporaneo, comprese le serrande scorrevoli¹².

Nel sistema sammarinese le attenuanti e le aggravanti rappresentano dei semplici criteri direttivi prefissi al giudice per la determinazione della quantità di pena da irrogare: il giudice d'appello può quindi tener

¹⁰ Conf. Sent. G.d.A. 04.05.1971 n. 87, Proc. Pen. N. 1106 Anno 1968; Sent. G.d.A. 10.05.1971 n. 78, Proc. Pen. n. 160 Anno 1969.

¹¹ Conf. Sent. G.d.A. 21.04.1971 n. 39, Proc. Pen. N. 1100 Anno 1978; Sent. G.d.A. 26.04.1971 n. 49, Proc. Pen. N. 1113 Anno 1968; Sent. G.d.A. 27.04.1971 n. 48, Proc. Pen. N. 1110 Anno 1968; Sent. G.d.A. 29.04.1971 n. 47, Proc. Pen. N. 1101 Anno 1968 (20); Sent. G.d.A. 03.05.1971 n. 83, Proc. Pen. N. 1103 Anno 1968; Sent. G.d.A. 10.05.1971 n. 78, Proc. Pen. N. 160 Anno 1969; Sent. G.d.A. 14.05.1971 n. 81, Proc. Pen. N. 181 Anno 1969; Sent. G.d.A. 26.05.1971 n. 74, Proc. Pen. N. 177 Anno 1969.

¹² Confronta Sent. G.d.A. 04.05.1971 n. 87, Proc. Pen. N. 1106 Anno 1968 (22).

*conto di un'attenuante non considerata in primo grado*¹³.

18

26 Aprile 1971 n. 49

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N.1113 Anno 1968

Abuso edilizio (artt. 1, 2, 16, 33 Legge 13.08.1960 n. 22)

Occupazione abusiva di suolo pubblico (artt. 66 e 81 Reg. annesso Legge 29.03.58 n. 11, in rel. agli artt. 6 e 12 Decr. 04.01.68 n.1)

Occupazione abusiva di suolo pubblico - Notitia criminis.

L'iniziativa della segnalazione all'Autorità Giudiziaria del fatto generatore di penale responsabilità può provenire da un ufficio diverso da quello competente a trattare la materia attinente al settore ove l'illecito si è verificato, ben potendo promanare anche da un privato.

19

27 Aprile 1971 n. 48

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N.1110 Anno 1968

Abuso edilizio (artt. 1, 2, 16, 33 Legge 13.08.1960 n. 22)

Occupazione abusiva di suolo pubblico (artt. 66 e 81 Reg. annesso Legge 29.03.58 n. 11, in rel. agli artt. 6 e 21 Decr. 04.01.68 n.1)

Occupazione abusiva di suolo pubblico - Stato di necessità.

*Lo stato di necessità si inquadra tra le cause che escludono la libertà nel volere dell'agente. La situazione di disagio economico non integra la scriminante in oggetto*¹⁴.

(...) Al riguardo, va tenuto presente che lo stato di necessità si inquadra, nell'ordinamento sammarinese, tra le cause che escludono la libertà nel volere dell'agente (art. 24 c.p.). Sussiste tale difetto "quantunque volte la volontà dell'agente sia stata coatta da una forza morale irresistibile" e, comunque, in tutti quei "casi nei quali viene tolta la libera elezione" (art. 24 cit.).

¹³ Conf. Sent. G.d.A. 27.04.1971 n. 48, Proc. Pen. N. 1110 Anno 1968; Sent. G.d.A. 29.04.1971 n. 47, Proc. Pen. N. 1101 Anno 1968; Sent. G.d.A. 10.05.1971 n. 78, Proc. Pen. N. 160 Anno 1969.

¹⁴ Conf. Sent. G.d.A. 20.08.1979 n. 126, Proc. Pen. N. 2126 Anno 1975. Confronta Sent. G.d.A. 22.11.1971 n. 129, Proc. Pen. N. 1464 Anno 1969 (35).

Ora, va senz'altro escluso che una situazione di disagio economico, anche se marcato, possa rivestire le caratteristiche necessarie, e di cui si è testé dato cenno, per integrare la scriminante in oggetto. Né può ritenersi sussistente l'ipotesi di cui all'art. 25 c.p., e ciò perché la libertà nel volere dell'agente è concorsa, nella specie, in misura piena, senza cioè che le cennate difficoltà economiche abbiano influito apprezzabilmente sull'elemento morale del reato. (...).

20

29 Aprile 1971 n. 47

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N.1101 Anno 1968

Abuso edilizio (artt. 1, 2, 16, 33 Legge 13.08.1960 n. 22)

Occupazione abusiva di suolo pubblico (artt. 66 e 81 Reg. annesso Legge 29.03.58 n. 11, in rel. agli artt. 6 e 12 Decr. 04.01.68 n.1)

Occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione - Fattispecie - Pagamento dell'imposta - Sanzione amministrativa.

Nel reato di occupazione abusiva di suolo pubblico non assume rilevanza alcuna la circostanza che l'imputato abbia occupato la parte minima indispensabile all'esercizio dell'attività commerciale svolta.

Il pagamento concordato delle tasse relative all'occupazione non costituisce un diritto all'uso dell'area occupata.

La sanzione amministrativa inerente la rimozione dal suolo pubblico abusivamente occupato discende dalla legge e il Giudice Penale ha il dovere di applicarla unitamente alla sanzione criminale¹⁵.

21

3 Maggio 1971 n. 83

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N.1103 Anno 1968

Abuso edilizio (artt. 1, 2, 16, 33 Legge 13.08.1960 n. 22)

Occupazione abusiva di suolo pubblico (artt. 66 e 81 Reg. Annesso Legge 29.03.58 n. 11, in rel. agli artt. 6 e 12 Decr. 04.01.68 n.1)

Abuso edilizio - Occupazione abusiva di suolo pubblico - Concorso formale - Assorbimento.

Nell'ipotesi di concorso formale del reato di abuso edilizio e quello di occupazione abusiva di suolo pubblico trova applicazione il princi-

¹⁵ Conf. Sent. G.d.A. 10.05.1971 n. 78, Proc. Pen. N. 160, Anno 1969.

pio dell'assorbimento, per cui si dovrà applicare la pena stabilita per la più grave delle violazioni commesse.

22

4 Maggio 1971 n. 87

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 1106 Anno 1968

Abuso edilizio (artt. 1, 2, 16, 33 Legge 13.08.1960 n. 22)

Occupazione abusiva di suolo pubblico (artt. 66 e 81 Reg. annesso Legge 29.03.58 n. 11, in rel. agli artt. 6 e 12 Decr. 04.01.68 n.1)

Principio del "ne bis in idem" - Presupposti - Occupazione abusiva di suolo pubblico - Fattispecie.

Il principio del ne bis in idem, per cui vale il divieto di procedere per un precedente giudicato, presuppone necessariamente l'identità del fatto e della persona.

Integra gli estremi del reato di occupazione abusiva di suolo pubblico ogni elevazione di costruzioni o impianti non solo fissi ma anche mobili ed a carattere temporaneo, comprese le coperture a tettoia o a tenda.

23

3 Giugno 1971 n. 115

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 1039 Anno 1964

Lesioni colpose (artt. 451, 452, 539 e 542 c.p. Zupp.)

Lesione colposa - Circolazione stradale - Variazione di direzione - Obblighi del conducente.

Nella manovra di cambio di direzione l'azionamento dell'indicatore di direzione non esaurisce l'obbligo prudenziale del conducente in relazione alle condizioni della circolazione stradale.

24

7 Giugno 1971 n. 111

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 973 Anno 1968

Lesioni colpose (artt. 451, 452, 539 e 542 c.p. Zupp.)

Guida a velocità pericolosa (art. 5 n. 6 Legge e Reg. 06.04.1922 n.13 e art. 12 Legge 17.03.1964 n.12)

Lesione colposa - Circolazione stradale - Responsabilità dell'esercente la patria potestà - Concorso di colpa - Terzo estraneo al pro-

cesso.

Nel reato di lesioni colpose sussiste concorso di colpa a carico del padre esercente la patria potestà che non abbia impedito alla figlia in tenera età di percorrere, senza adeguata e diretta vigilanza, una strada di pubblico traffico.

Il concorso di colpa può essere ravvisato e dichiarato anche nei confronti di un terzo estraneo al processo penale, posto che il concorso medesimo implica l'individuazione di tutti i fattori umani che sono confluiti nella produzione di un evento, senza distinzione alcuna tra quelli impersonati come parti nel processo e gli estranei¹⁶.

(...) Non può tuttavia negarsi la sussistenza di un concorso di colpa a carico del padre esercente la patria potestà sulla minore. Ed invero, è senz'altro imprudente, tollerare, da parte di chi - come l'esercente la patria potestà - ha il dovere ed il conseguente potere di impedirlo, che una bambina di otto anni (pertanto, ovviamente inesperta e non sufficientemente autoregolantesi) si metta a percorrere, senza adeguata e diretta vigilanza, una strada di pubblico traffico.

Ora, poiché al sinistro ha dato causa anche il comportamento della bambina in questione, la quale ha effettuato una conversione sulla sinistra irregolare, e poiché ciò non si sarebbe verificato qualora l'esercente la patria potestà avesse esperito il suo potere-dovere di vigilanza, va dichiarato il concorso di colpa su accennato.

La deduzione al riguardo è contenuta nella memoria difensiva che specifica e chiarisce i motivi di appello, e nella quale si fa riferimento ai genitori della Bonfini indicandoli come i maggiori responsabili dell'evento.

D'altra parte, pur essendo - a rigore - parte offesa la minore, è certo che costei è rappresentata a tutti gli effetti dal padre, regolarmente costituito parte civile nel presente procedimento penale.

Né, comunque, potrebbe sorgere difficoltà di sorta anche volendosi, in ipotesi, ritenere il padre della Bonfini estraneo al processo, e ciò perché non vi è dubbio che il concorso di colpa può essere ravvisato e dichiarato anche nei confronti di un terzo estraneo al processo penale (posto che il concorso medesimo implica l'individuazione, sul piano storico-critico innanzitutto, di tutti i fattori umani che sono confluiti nella produzione di un evento, senza pertanto distinzione alcuna tra quelli impersonati come parti nel processo e gli estranei). (...).

¹⁶ Conf. Sent. G.P. 20.12.1973 n. 109, Proc. Pen. N. 1006 Anno 1971.

25

9 Giugno 1971 n.113

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 1614 Anno 1963

Lesioni colpose (artt. 451, 452, 539, 542 c.p. Zupp.)

Lesione colposa gravissima - Colpa - Circolazione stradale - Sospensione della patente.

Nel reato di lesioni colpose gravissime l'ambito della colpa si estende fino a contenere tutti gli elementi che la possano individuare anche a prescindere da quelli specificamente indicati nel capo d'imputazione.

La sanzione della sospensione della patente consegue ope legis nel caso di investimento che abbia prodotto la morte o lesioni personali gravissime o gravi.

26

18 Giugno 1971 n.120

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 444 Anno 1968

Abuso edilizio (artt. 1-7-33 Legge 13.08.1960 n. 22, in rel. Legge 1963 n.18)

Appello - Rinuncia preventiva - Interesse ad impugnare - Motivi d'impugnazione - Abuso edilizio - Difficoltà tra licenza e copia dei progetti - Natura contravvenzionale.

Il diritto d'impugnazione nasce con la pronuncia della sentenza di 1° grado: non è quindi consentita rinuncia preventiva all'impugnazione.

Il giudizio d'appello può avere luogo solo in presenza di un concreto interesse ad una riforma della decisione impugnata, nell'osservanza della specificità dei relativi motivi.

Nel reato di abuso edilizio il contrasto, eventuale, tra licenza e copia dei progetti, assume rilevanza solo ai fini della valutazione della buona fede dell'imputato.

Stante la sua natura contravvenzionale, il reato di abuso edilizio sussiste ancorché non sia possibile dimostrare nell'imputato la diretta determinazione e l'animo di trasgredire la legge¹⁷.

¹⁷ Conf. Sent. G.d.A. 21.06.1971 n. 121, Proc. Pen. N. 1119 Anno 1968. Confronta Sent. G.d.A. 12.09.1972 n. 106, Proc. Pen. N. 303 Anno 1970 (41); Sent. C.d.L. 11.10.1976 n. 97, Proc. Pen. N. 659 Anno 1976 (134).

27

21 Giugno 1971 n.121

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 1119 Anno 1968

Abuso edilizio (artt. 2-33 Legge 13.08.1960 n. 22)

Abuso edilizio - Natura contravvenzionale.

L'abuso edilizio è reato contravvenzionale in quanto consiste in un fatto non produttivo di un danno sociale di per se stesso, ma nella violazione di un provvedimento diretto della pubblica autorità (cfr. art. 14, ult. comma, c.p. Zupp.).

28

30 Giugno 1971 n. 131

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N 1226 Anno 1963

Partecipazione a gioco d'azzardo (artt. 1 e 2 Legge 08.04.1945 n. 20 in rel. art. 549 n. 17 c.p. Zupp.)

Legge penale - Abrogazione per desuetudine - Gioco d'azzardo - Art. 1 e 2 Legge 08.04.1945 n. 20 - Interrogatorio della gendarmeria - Indagini del Commissario della Legge - Responsabilità penale del gestore dell'esercizio.

Le norme incriminatrici di fonte legislativa non possono essere abrogate per desuetudine.

A norma degli artt. 1 e 2 della legge 8 aprile 1945 n. 20 il gioco avente pura finalità di svago è sempre consentito nelle private abitazioni, ed è permesso nei pubblici esercizi solo nei periodi non rientranti nell'orario lavorativo e nei pomeriggi del sabato e festivi. È sempre vietato il gioco che ecceda questi limiti o che abbia finalità anche parzialmente diverse dallo svago.

La Gendarmeria non ha il dovere di interrogare l'indiziato, potendo desumere gli elementi a suo carico da altre risultanze delle indagini.

Il Commissario della Legge nel procedimento sommario non ha l'obbligo, ma la semplice facoltà, di esperire indagini preliminari.

A norma dell'art. 2 cpv. del Decreto 8 aprile 1945 n. 20 è responsabile penalmente chi presta il locale per il gioco senza che assuma rilevanza l'effettiva trasformazione dell'esercizio in una casa da gioco.

(...) Al riguardo, non può certo parlarsi - innanzitutto - di abrogazione per desuetudine delle norme incriminatrici di cui agli artt. 1 e 2 del

testé ricordato Decreto e ciò perché, essendo rimesso alla sola legge lo stabilire quale condotta possa assumere - ricorrendone taluni requisiti - caratteristiche di illecito punibile (artt. 1 e 9 c.p.), e dovendo il giudice limitarsi alla stretta applicazione della legge medesima, è solo quest'ultima che può cancellare un'azione dal novero dei reati (con gli effetti di cui all'art. 2 C.P.).

A nulla rileva, in contrario, l'eventuale mancata applicazione, in pratica, delle disposizioni repressive, potendo ciò assumere importanza, se mai, sotto il profilo dell'omissione di rapporto o di denuncia ascrivibile a carico di chi, avendo il dovere di riferire all'Autorità Giudiziaria in merito, se ne astenga consapevolmente.

Né si può parlare di interpretazione impossibile, e di conseguente inapplicabilità pratica, delle disposizioni repressive in argomento.

Il Decreto 8 aprile 1945 n. 28 ha per oggetto la limitazione ed il divieto del giuoco durante la giornata lavorativa. A tal fine, proibisce, all'art. 1, qualsiasi giuoco di carte, o comunque qualsiasi altro diversivo (per tale dovendosi intendere - in riferimento allo scopo prefissosi dal legislatore - tutto ciò che attiene allo svago ludico), in tutti i pubblici esercizi di qualsiasi specie durante il normale orario di lavoro (che viene tassativamente circoscritto, nel decreto stesso, nelle ore in esso indicate: dall'apertura del locale alle 12.30 e, poi, dalle 14 alle 18 nel periodo invernale, e dalle 15 alle 19 in quello estivo).

La finalità legislativa trova ulteriore riscontro nella permissione del giuoco, invece, nei pomeriggi del sabato, della domenica e delle altre festività riconosciute dallo Stato. In sostanza, il legislatore ha voluto evitare rigidamente tutte quelle possibilità di distrazione, insite nel giuoco, dall'impegno nel lavoro produttivo. Se un'impostazione del genere possa oppure no considerarsi oggi superata è questione che esula dalle competenze del Giudice, chiamato solo ad applicare la legge vigente.

Con l'art. 2, poi, il Decreto in oggetto pone al bando più assoluto - in tutte le ore ed anche nelle case private - qualsiasi giuoco, sia esso effettuato con le carte o con altre modalità, che non si riprometta esclusive finalità di svago e che, comunque, abbia una posta maggiore o anche solo diversa da una normale consumazione in uso nei pubblici esercizi (e, a tale ultimo riguardo, il riferimento deve intendersi ovviamente comprensivo sia della consumazione in sé per sé considerata che del costo equivalente, sì che nessun illecito sussiste nell'ipotesi di coloro che giuochino con una posta il cui valore corrisponda, in media, al costo di una consumazione ordinaria).

Con ciò stesso, il Decreto 8 aprile 1945 n. 20 ha abolito la distinzione tra giuoco d'azzardo e giuoco d'abilità, già implicita nel precetto di

cui all'art. 549 n. 17 c.p., nonché nelle previsioni contenute nel Regolamento 19/12/1916 n. 21 e nella successiva Legge 4/8/1921 n. 27.

In proposito, il Decreto 8 aprile 1945 n. 20, nell'abolire esplicitamente tale distinzione e nell'ampliare, conseguentemente, il margine dell'illecito connesso al giuoco, qualifica testualmente quest'ultimo "fomite di vizio e di dissipazione". Si è in presenza, dunque, di una legge tipicamente e duramente proibizionista, e nella quale si individuano precisi toni moralistici. E tuttavia, nel mentre - per le ragioni già esposte - è riservato al solo potere dal quale la legge medesima è promanata ogni iniziativa per la sua eventuale revisione, nessun dubbio può sussistere in ordine alla sua interpretazione - che non presenta problemi di dubbio o di oscurità (il cui scioglimento sarebbe pur sempre demandato al Consiglio Grande e Generale: art.11 c.p.) - né, conseguentemente, in ordine alla sua pratica applicabilità.

In sintesi:

a) il giuoco avente pura finalità di svago, o comunque una posta non superiore al costo di una normale consumazione (o diversa da quest'ultima e tale da non consentire un raffronto omogeneo, in termini di prezzo, con la stessa: ad es., la scommessa di una prestazione del tutto individuale propria o di un terzo), è sempre consentito nelle abitazioni, mentre - nei pubblici esercizi - è permesso nei soli pomeriggi del sabato e festivi;

b) il giuoco che ecceda i limiti di cui sopra, o che abbia finalità anche parzialmente diversa dallo svago, è vietato sempre e dovunque.

Infine, non esistendo - per quanto osservato - un problema di oscurità o di dubbio insiti nella legge, l'applicazione della stessa deve effettuarsi in termini di stretta aderenza al suo tenore senza che possa invocarsi una particolare indulgenza (è solo nell'ipotesi di dubbio o di oscurità, infatti, che ci si deve attenere al senso meno rigoroso della norma: cfr. art. 10 c.p.).

Va parimenti disatteso il rilievo concernente l'irrituale citazione a giudizio del C. per non essere stato costui previamente interrogato in nessun modo. Invero, per quanto concerne la Gendarmeria, questa ha il solo dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'esercizio della giurisdizione penale riferendone prontamente al Tribunale Commissariale, senza che ciò implichi il dovere di interrogare l'indiziato, potendo gli elementi a suo carico desumersi da tutte le altre risultanze delle indagini stesse (ed è questo, appunto, quanto è avvenuto nella specie, ove il C. è stato denunciato a piede libero, con il rapporto giudiziario inoltrato al Tribunale, sulla scorta di precisi elementi di prova raccolti a suo carico nel corso degli altri interrogatori).

D'altra parte, il Commissario della Legge, procedendo per via som-

maria, ha la semplice facoltà e non già l'obbligo di esperire previe indagini (cfr. art. 175 p.p. c.p.p.), costituendo anzi caratteristica precipua della stessa procedura sommaria la sollecita fissazione del giudizio senza tale esperimento (che va effettuato solo se necessario, riservandosi ogni indagine - di regola - alla naturale sede dibattimentale).

(...) Venendo infine a trattare delle doglianze dedotte nell'interesse del B., è da osservare che non interessa in questa sede stabilire se l'imputato abbia effettivamente trasformato il proprio esercizio in una casa da giuoco, come assume la sentenza impugnata e come si contesta invece, recisamente, dall'abile difensore. Quel che interessa, infatti, è solamente lo stabilire se in effetti il B. ebbe a prestare il locale per il giuoco.

E' questa la dizione che ricorre costantemente nella legislazione sammarinese sull'argomento, dall'art. 549 n.17 c.p. all'art. 3 del Regolamento 19/12/1916 n. 21 e all'art. 2 della Legge 4/8/1921 n. 27. A tale dizione si ricollega, in definitiva, anche il Decreto 8/4/1945 n. 20, il cui art. 2 II° cpv. fa riferimento ai "conduttori di esercizi" che si rendano contravventori al divieto stabilito nella norma.

Che il B. abbia prestato il suo locale per finalità illecite è fuori discussione, se non altro per l'esplicita confessione resa dallo stesso interessato alla Gendarmeria, e che non può essere infirmata dall'impacciato tentativo di parziale ritrattazione esperito in sede dibattimentale.

E' esatto, tuttavia, quanto dedotto dal difensore circa la non ipotizzabilità, in base alla legislazione vigente, di una qualsiasi aggravante collegata alla qualità di titolare del locale prestato per il giuoco. Nel mentre infatti sia l'art. 549 n. 17 c.p. che gli artt. 3 e 2, rispettivamente, del Regolamento 19/12/1916 n. 21 e della Legge 4/8/1921 n. 27 prevedevano, non tanto un'aggravante, quanto una figura autonoma di reato a carico del titolare predetto, con la previsione a suo carico, in ogni caso, della pena della prigionia, l'art. 2, II° cpv., del Decreto 8/4/1945 n. 20 parifica la posizione dei conduttori di esercizi, rispetto alla sanzione, a quella dei padroni di casa e dei semplici giocatori. (...).

15 Luglio 1971 n. 127

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 229 Anno 1964

Introduzione di beni in frode del pubblico erario (artt. 397, 398 c.p. Zupp. e art. 1 Decr. 15.07.1948 n. 16)

Concorso di persone (art. 85 n. 1 c.p. Zupp.)

Difesa - Nomina del difensore - Elezione del domicilio - Mancata

notifica del decreto di citazione a giudizio.

La nomina del difensore deve effettuarsi per mezzo di uno specifico atto (dichiarazione a verbale, lettera raccomandata indirizzata alla Cancelleria ed altri equipollenti) dal quale possa desumersi inequivocabilmente la volontà del prevenuto di affidare il proprio patrocinio ad un determinato legale.

Nomina del difensore ed elezione del domicilio sono atti reciprocamente autonomi e distinti, sì che il primo non è comprensivo del secondo e viceversa.

La mancata notifica del decreto di citazione a giudizio comporta l'inesistenza giuridica del rapporto processuale, cui necessariamente consegue l'inesistenza di tutti gli atti processuali successivamente compiuti, ivi compresa la sentenza e la notificazione del dispositivo.

E' pregiudiziale l'indagine circa l'effettiva costituzione del rapporto processuale.

Risulta invero dall'incarto che il decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 4 novembre 1964 è stato notificato, quanto all'A., a mani dell'Avv. Giordano Bruno Reffi. Sennonché, il legale in questione non risulta in alcun modo esser stato nominato dal prevenuto ma, se mai, dalla D.G. (cfr. processo verbale di interrogatorio di costei in data 1° aprile 1964). A nulla rileva, in contrario, il fatto che, alla stessa udienza del 4 novembre 1964, proprio l'Avv. Giordano Bruno Reffi abbia dichiarato di esser difensore di fiducia di entrambi gli imputati. La nomina, invero, deve provenire da uno specifico atto (dichiarazione a verbale, lettera raccomandata indirizzata alla Cancelleria od altri equipollenti) dal quale possa desumersi inequivocabilmente la volontà del prevenuto di affidare il proprio patrocinio ad un determinato legale.

Né, d'altra parte, ciò sarebbe sufficiente per dispensare l'Ufficio procedente, in mancanza di elezione di domicilio presso il medesimo difensore, dal dovere di notificare il decreto di citazione a giudizio (così come gli eventuali mandati di comparizione e, nell'ipotesi di contumacia, i dispositivi della sentenza) nei luoghi indicati, nell'ordine, dall'art. 168 del c.p.p. (nel testo riformato della Legge 18/ 10/ 1963 n. 43).

Nomina di difensore (compresa in essa quella d'ufficio) ed elezione di domicilio sono infatti atti ovviamente autonomi e distinti l'uno rispetto all'altro, sì che il primo non è comprensivo del secondo e viceversa. Nella specie, manca sia la nomina del difensore che l'elezione di domicilio, donde l'inesistenza assoluta della notifica.

La riprova è fornita, del resto, dalla stessa ordinanza con la quale il Commissario della Legge, alla più volte menzionata udienza del 4 no-

vembre 1964, constatata la mancanza - nell'incarto - di una specifica elezione di domicilio, ha dichiarato l'irregolarità della notifica del decreto di citazione disponendo per il suo rinnovo, per l'udienza del successivo 19 novembre, presso l'indirizzo di via San Maurilio n. 20.

Tale nuova notifica tuttavia - come già ricordato in narrativa - non ha potuto aver luogo per non esser stato l'imputato rintracciato sul posto. Così stando le cose, non si poteva peraltro procedere al giudizio senza prima esaurire l'*iter* previsto dalla legge per la notifica del decreto di citazione nei confronti di persona cui sia impossibile effettuarla nei modi ordinari. Tanto meno si poteva ordinare procedersi in contumacia in base alla considerazione - che si legge nella relativa ordinanza - che il decreto risultava regolarmente notificato a mani dell'Avv. Giordano Bruno Reffi e che il recapito di Via San Maurilio n. 20 era stato fornito dallo stesso A.

Va infatti rilevato, in contrario:

a) che l'affermata ritualità della notifica a mani dell'Avv. Giordano Bruno Reffi, oltre a mancare - come si è visto - dei suoi presupposti legali (nomina del difensore ed elezione di domicilio presso il medesimo), contrasta palesemente con il giudizio, esattamente diverso, di irregolarità della stessa ed identica notifica proferito (e giustamente) con l'ordinanza emessa il 4 novembre 1964;

b) che l'indicazione, da parte del prevenuto, del recapito di Via San Maurilio n. 20 promana dai due telegrammi, già ricordati, inviati al Tribunale Commissariale e recanti, sì la sua firma, ma senza, peraltro, alcuna garanzia in ordine alla loro effettiva provenienza personale.

D'altronde, è opportuno ricordare, sotto tale ultimo profilo, che, in base al sistema desumibile dal summenzionato art. 168 c.p.p., non ha importanza che l'indicazione del domicilio, della residenza o della dimora dove effettuare le notifiche provenga o meno dall'interessato, quanto - invece - che i luoghi suindicati siano in qualsiasi modo cognitivi all'Ufficio procedente. Dal che consegue che se, per qualsiasi motivo (ivi compresa l'erronea o falsa indicazione di tali luoghi da parte del prevenuto), non si possa far luogo alla notifica, occorrerà dar corso agli ulteriori incombeni esplicitamente previsti dalla legge.

E nella specie, trattandosi di prevenuto libero, residente (o quanto meno dimorante) in Italia, una volta non potuto notificare il decreto di citazione presso la residenza ufficiale (adempimento questo - si noti - che non risulta effettuato quanto al decreto di citazione), si sarebbe dovuto far richiesta all'Autorità Giudiziaria Italiana di effettuare nuove ricerche dell'A.. Solo nel caso di esito negativo di queste ultime, infine, si sarebbe dovuta ordinare, con decreto, la notificazione *ad valvas* del tribunale Commissariale, dando di ciò comunicazione al difensore d'uf-

ficio all'uopo nominato.

Tutto ciò risulta in termini inequivocabili dal III° cpv dell'art. 168 c.p.p., ma non è stato osservato nel caso in esame.

Circa poi l'utilità in concreto delle nuove ricerche va osservato, a prescindere dal rilievo che esse sono comunque obbligatorie in ipotesi del genere, che l'8 novembre 1964 il Comando della Gendarmeria aveva comunicato al Tribunale Commissariale - evidentemente sulla scorta di informazioni fornite dagli organi di P.S. italiani - che l'A. e la D.G. risultavano abitare in via Amati n. 82 a Monza. Ciononostante nessuna notifica è stata costì effettuata.

Ovviamente, l'inesistenza giuridica del rapporto processuale individuata in relazione al decreto di citazione a giudizio (che è l'atto con il quale, in sede di procedura sommaria, si instaura il contraddittorio) comporta quella di tutti gli atti successivi, compresa la sentenza e la notificazione del dispositivo di quest'ultima.

Inoltre, attesa l'inscindibilità delle due posizioni processuali, essa concerne anche, per estensione, la D.G. (nei cui confronti risulta comunque omessa la notifica del dispositivo della sentenza, nonostante il suo specifico interesse potenziale ad appellare essendo stata assolta con la sola formula dubitativa).

Infine, trattandosi di inesistenza, si è in presenza di un vizio che va oltre la nullità di cui all'art. 229 c.p.p. ed alle sue limitazioni. Comunque sia, non v'è dubbio che, anche sotto il profilo della testè menzionata disposizione, si può, e si deve anzi, parlare di assoluta nullità, in quanto tale insuscettibile di sanatoria nonostante la mancata deduzione in sede di gravame e rilevabile d'ufficio.

E' d'altra parte dovere preminente del Giudice di II° grado controllare l'esatta osservanza, nell'interesse generale e al di là di qualsiasi considerazione di pratica opportunità, delle norme che garantiscono l'instaurazione regolare e conforme a legge del procedimento penale.

Dalla dichiarazione d'inesistenza consegue il rinvio degli atti al Commissario della Legge per l'ulteriore corso.

7 Settembre 1971 n.118

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 171 Anno 1969

Abuso edilizio (artt. 1, 2, 33 Legge 13.08.1960 n. 22)

Occupazione abusiva di suolo pubblico (artt. 66 e 81 Reg. annesso Legge 29.03.58 n. 11, con rif. all'art. 12 Legge 13.08.1960 n. 22)

Coazione impropria.

Secondo la dottrina classica - cui si ispira il Codice Zuppetta - per coazione impropria si intende l'operato di chi sia indotto ad una condotta formalmente illecita per obbedire al comando di chi riveste una superiore autorità.

(...) L'appello è fondato e la sentenza impugnata va conseguentemente riformata. Invero, dalla deposizione del teste Ing. Remy Giacomini è emerso non solo che il chiosco ha subito uno spostamento, nel 1954, a seguito di specifico ordine impartito dall'Ufficio Tecnico Governativo (retto attualmente dallo stesso Ing. Giacomini) ma, altresì, che l'ampliamento è stato autorizzato dal medesimo Ufficio per consentire la realizzazione dell'accesso al Nido del Falco. Ed il teste ha precisato, ulteriormente, che nessuna altra modifica è stata arrecata alla costruzione.

E' ben vero che, per quanto concerne l'ampliamento, il teste non ha espresso una certezza (le sue parole testuali sono state infatti: "In tale occasione subì anche un ampliamento che ritengo autorizzato dall'Ufficio stesso a causa ecc...") e si è limitato ad un semplice enunciato di probabilità. E' altrettanto vero, tuttavia, che, attesa la particolare qualifica del teste, che ha deposto su circostanze che solo l'Ufficio da lui retto era ed è in grado di conoscere, tale enunciato non può non equivalere, in pratica, ad una affermazione di sicurezza al riguardo, nulla opponendosi in contrario.

Del resto, eventuali dubbi sulla innocenza dell'imputato non hanno il potere, com'è noto, di infirmare le conclusioni di piena assoluzione cui si sia pervenuti.

Così stando le cose, si verte, nella specie, in quella situazione che la dottrina classica - cui si ispira il codice penale sammarinese - ha definito coazione impropria, consistente nell'operato di chi si sia indotto ad una condotta formalmente illecita per obbedire al comando di chi riveste una superiore autorità. Nel caso in esame, si tratta di un'autorità superiore sotto il profilo pubblicistico, legalmente investita dal potere di decidere in argomento e le cui finalità non potevano essere certo sindacate dall'imputata.

Consegue da ciò che la volontà della P. deve intendersi esser stata coatta da una forza morale irresistibile con l'esclusione della sua libera elezione (art.24 c.p.). (...).

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 1113 Anno 1970

Cilindri di mescolatore senza protezione (artt. 30, 145, 146 Legge 02.07.1969 n.40)

Lesione colposa (artt. 451, 452 n. 4, 456, 460, 539, 542 c.p. Zupp., in rel. art. 25 Legge 17.02.1961 n. 7)

Lavoro - Cilindri di mescolatore senza protezione - Reato contravvenzionale - Lesione colposa - Infortunio sul lavoro - Reato contravvenzionale - Risarcimento del danno.

(...) Nessun dubbio può sussistere, invero, circa la sussistenza della contravvenzione contestata. Il prevenuto ha consentito, infatti, per sua stessa ammissione, che il mescolatore continuasse a funzionare malgrado l'omessa applicazione del dispositivo di sicurezza prescritto dall'Ispettorato del Lavoro.

Al riguardo è da osservare, da una parte, che la circostanza è stata esplicitamente ammessa dallo stesso prevenuto e risulta comunque - con assoluta sicurezza - dall'intero incarto processuale e che, dall'altra, la prescrizione dell'Ispettorato era immediatamente esecutiva (alla scadenza, s'intende, dei 45 giorni di mora concessi) anche in presenza di eventuale ricorso, peraltro mai proposto, al Congresso di Stato (arg. ex 145 Legge 2/7/1969 n. 40).

D'altronde, la prescrizione impartita dall'organo preposto alla vigilanza circa l'osservanza delle disposizioni antinfortunistiche s'inquadra con esattezza nello specifico sistema desumibile dalla ricordata Legge 2/7/1969 n. 40 in ordine al capitolo concernente le macchine e i motori.

In particolare, l'art. 30 stabilisce: "gli elementi delle macchine, quando possono arrecare danno ai lavoratori, devono essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza", nel mentre l'art. 39 dispone che "quando gli organi lavoratori non protetti o non completamente protetti possono afferrare, trascinare o schiacciare e sono dotati di notevole inerzia, il dispositivo di arresto della macchina, oltre ad avere l'organo di comando a immediata portata delle mani o di altre parti del corpo del lavoratore, deve comprendere anche un efficace sistema di frenatura, che consenta l'arresto nel più breve tempo possibile". Ed è appunto per il conseguimento di tale ultima finalità che l'Ispettorato aveva ingiunto al responsabile della Durabilis di munire il mescolatore di un'asta che potesse comandare non solo l'arresto dei cilindri ma anche, e soprattutto, la loro inversione di marcia.

Così stando le cose, la sussistenza del reato è innegabile in tutti i suoi estremi. In particolare poi, per quanto attiene all'elemento psichi-

co, pur vertendosi in tema contravvenzionale (il che risulta dalla rubrica degli artt. 146, 147, e 148 della Legge in esame), e non essendo quindi necessario provare la diretta determinazione e l'animo di trasgredire la legge (cfr. art. 551 c.p.), è consentito individuare, a carico del prevenuto, una precisa consapevolezza e conseguente volontà di non ottemperare alla prescrizione impartitagli, e ciò per un ben individuato motivo di natura economica (pericolo di arresto della produzione).

Ora, un motivo del genere ha senz'altro un suo comprensibile peso nella determinazione di un imprenditore, ma non può obliterare il dovere di rispettare quella normativa di ordine pubblico stabilita dal legislatore proprio allo scopo di evitare la verifica di taluni eventi, da esso giudicati pregiudizievoli per l'interesse sociale, riconducibili all'inevitabile spinta dell'interesse privato. Essenziale rilievo assume, nella testé cennata normativa, la tutela fisica e morale del lavoratore, come risulta con chiarezza dall'art. 25 della Legge 17/2/1961 n. 7, che impone al datore di lavoro di "adottare nell'esercizio della impresa le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità dei prestatori di lavoro". Che si tratti di normativa di ordine pubblico, e quindi inderogabile, è dimostrato dall'obbligo, penalmente sanzionato (artt. 5 e 149), imposto agli stessi lavoratori subordinati di osservare le norme e le prescrizioni antinfortunistiche.

Ne consegue che il C.A.C. - che era perfettamente al corrente della pericolosità dell'uso di un mescolatore sprovvisto dell'apparecchiatura di inversione della marcia dei cilindri tanto da essersi affrettato, per sua stessa dichiarazione, a farne richiesta alle ditte fornitrici non appena entrata in vigore la legge antinfortunistica (si consideri, al riguardo, che la situazione di pericolo era stata accertata dall'E.N.P.I. fin dal 25 novembre 1969) - ha agito, come correttamente rileva il Commissario della Legge, a suo rischio e pericolo.

Né può, appunto perciò, ascrivere a sua discolpa il ritardo della consegna, da parte delle ditte fornitrici, del dispositivo prescritto dall'Ispettorato del Lavoro. La legge non consente deroga alcuna e neppure soluzioni di continuità nella tutela antinfortunistica tanto è vero che, nell'ipotesi di rimozione temporanea delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza (art. 34), "dovranno essere immediatamente adottate misure atte a mantenere in evidenza e a ridurre al limite minimo possibile il pericolo che ne deriva".

(...) Va premesso che a carico del C. è stata ritenuta - e ovviamente contestata - l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 452 n. 4 c.p. in relazione all'art. 539 stesso codice, cioè a dire l'ipotesi di lesioni (o ferite che dir si voglia) gravi per loro natura.

Detta gravità non può non risiedere nella permanente debilitazione dell'organo della prensione. In effetti, l'asportazione del pollice e dell'indice della mano sinistra e la riduzione al 50% dell'estensibilità del dito medio della stessa mano, con conseguente invalidità permanente giudicata pari al 36% della norma, produce sicuramente e può ben dirsi, pressoché intuitivamente, l'indebolimento anch'esso permanente della capacità di prensione da parte della medesima mano sinistra, sicché palesemente inaccettabili sono, sul punto, le conclusioni peritali che escludono tra l'altro, come si è ricordato nella narrativa in fatto, la ricorrenza dell'ipotesi in questione (quanto meno sotto il profilo del pericolo).

Ciò premesso, va subito aggiunto che il rapporto che deve collegare materialmente la condotta colpevole del C. con l'evento viene in considerazione rispetto ad un evento della gravità testé ricordata. Deve cioè sussistere una precisa relazione di causa ad affetto tra la condotta colpevole del prevenuto e l'indebolimento permanente su accennato, indebolimento che dà vita - come si è rilevato - ad uno specifico titolo di reato (le ricordate lesioni colpose gravi di loro natura).

Così stando le cose, nessun dubbio può nutrirsi in proposito. Ed invece, l'adozione dell'accorgimento prescritto dall'Ispettorato del Lavoro ed inteso, in definitiva, ed in conformità - come già osservato - a quanto disposto dall'art. 39 della Legge antinfortunistica, a vincere quanto più possibile la forza d'inerzia del movimento dei cilindri sì da consentirne l'arresto nel più breve tempo possibile (utilizzandosi, allo scopo, l'inversione di marcia), avrebbe sicuramente impedito quanto meno la verifica di un evento della gravità di quello in effetti verificatosi.

Dalla coniugazione dell'inversione di marcia con gli effetti già propri del comando di semplice arresto non sarebbe potuta non derivare, infatti, per prepotenti ed evidenti ragioni d'ordine fisico prima ancora che logico, una notevolissima ed accentuata resistenza all'ulteriore movimento causato dalla forza d'inerzia, sì da rendere ovviamente più breve e meno drastico il contatto con i cilindri della mano in essi imprigionata, e da produrre, in conseguenza, esiti lesivi di assai minore portata.

Ad una conclusione del genere si perviene, va ripetuto, con tranquillante certezza - che si fonda tra l'altro sul dato tecnico, recepito dalla norma giuridica, che prevede la costruzione, altrimenti priva di senso, di apparecchi del genere di quelli prescritti dall'Ispettorato - sì che superflua, a prescindere da qualsiasi considerazione circa la sua ammissibilità, si appalesava in proposito la domanda rivolta dal difensore all'Ispettorato del Lavoro e non ammessa dal Commissario della Legge.

Né il processo offre elemento alcuno per ritenere che il tempo psico-tecnico di reazione manifestato in concreto dal Fantini sia stato superiore alla norma, come invece si pretende dalla difesa.

Consegue dall'anzidetto l'esattezza della conclusione cui è pervenuto il Commissario della Legge anche in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto *de quo*. Ed è appena il caso di aggiungere che la colpa del C. al riguardo si presenta con caratteri di tale evidenza da renderla certamente non minima ed irrilevante come assume la difesa, e da dispensare quindi dall'esame circa la perseguibilità in sede penale di un tal grado di colpa.

Infine, per concludere sul punto, è da escludere qualsiasi concorso di colpa della vittima, non risultando in nessun modo che il Fantini, sia pure reso edotto dei pericoli insiti nella manovra del mescolatore, sia mai stato a conoscenza della specifica deficienza segnalata dall'Ispettorato del Lavoro e della necessità, quindi, di lavorare solo con una macchina munita anche del dispositivo di inversione della marcia dei cilindri (solo nel qual caso, invero, potrebbe venire in considerazione una sua omissione al dovere, desumibile dall'art. 5 lett. c della Legge 2/7/1969 n. 40, di adoperarsi, nei limiti delle sue possibilità e competenze, per la rimozione o riduzione del pericolo).

(...) Neppure può parlarsi, rispetto alla contravvenzione, dell'attenuante del risarcimento del danno, vertendosi in tema di reato squisitamente di pericolo - sia per definizione esplicita (art. 14 ult. cpv. c.p.), sia per la specifica natura di prevenzione antinfortunistica caratteristica della norma violata - con la conseguente esclusione dall'ambito della sua previsione di qualsiasi evento di danno (solo nei cui confronti può evidentemente porsi un problema di risarcimento), e l'altrettanto conseguente irrilevanza, sotto il profilo giuridico, della eventuale concreta verifica del danno medesimo. (...).

32

28 Settembre 1971 n. 117

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 38 Anno 1971

Emissione di disegni a vuoto (art. 2 Legge 24.06.1970 n. 47)

Emissione di disegni a vuoto - Punibilità a titolo di colpa.

Il reato di emissione di disegno a vuoto, previsto dall'art. 2 della Legge 24 Giugno 1970 n. 47, è punibile anche a titolo di colpa¹⁸.

(...) E' da premettere, per il miglior apprezzamento della questione,

¹⁸ Conf. Sent. G.d.A. 14.03.1974 n. 15, Proc. Pen. N. 1098 Anno 1971.

che il reato di emissione di assegni a vuoto (anche nell'ipotesi della disposizione di fondi, totale o parziale successiva all'emissione), di cui all'art. 2 della Legge testé citata, è punibile sia a titolo doloso che a titolo colposo ed assume pertanto, a seconda della qualifica dell'elemento psicologico, la natura di misfatto ovvero quella di delitto.

Invero, l'art. 540 c.p. stabilisce che "non offrono natura di delitti tutte quelle azioni, che per l'indole loro non possono altrimenti esistere che sotto figura di dolose" (ad es.: la calunnia, la rapina, il furto, etc.). D'altra parte, per l'art. 541 stesso codice, non sono delitti neppure quei fatti che, quand'anche semplicemente colposi, siano puniti sotto figura di misfatti, "avuto riguardo alla loro indole".

Ora, le cennate ipotesi di cui all'art. 2 della Legge 24/11/1970 n. 47 possono essere perfettamente configurate *sub specie* colposa, di tal che non rientrano evidentemente nella disciplina di cui all'art. 540 c.p. Né si tratta di ipotesi previste esplicitamente come misfatti (e dunque punibili solo a titolo doloso) in virtù di speciali disposizioni e nonostante si possa riscontrare, in esse, anche un profilo nettamente colposo (ad es.: la violazione del segreto d'ufficio, il ritardo delle denunce ingiunte ai medici ed ai chirurghi, etc.).

A tale ultimo riguardo, va ulteriormente osservato che, facendo riferimento all'art. 541 c.p. - al fine di stabilire la natura di misfatto di un'ipotesi che potrebbe rivestire anche natura colposa - alle "speciali disposizioni" legislative, soccorre l'art. 3 della Legge in esame. In detto articolo si statuisce la non punibilità di chi abbia emesso un assegno a vuoto per errore scusabile dovuto a caso fortuito, nonché ad evento imprevedibile e non riparabile con la ordinaria diligenza.

L'esplicito accenno al caso fortuito, all'imprevedibilità dell'evento e all'ordinaria diligenza rende manifesta l'intenzione del legislatore di escludere dall'ambito dell'esimente le ipotesi colpose (è appena il caso di ricordare che il caso fortuito è notoriamente quello che opera nel campo dell'imprevisto e dell'imprevedibile, e si colloca quindi oltre i limiti della normale prudenza ed attenzione).

Ne consegue che l'emissione di assegni a vuoto - ed anche la disposizione dei fondi successiva all'emissione (che è ipotesi parificata alla prima sia sostanzialmente che formalmente: cfr. art. 2 cpv. della Legge), - è punibile anche se avviene per colpa e dunque, ad es., per avere ommesso di controllare l'esatto stato del proprio conto corrente, ovvero per non essersi sincerati sulla effettuazione, da parte di terzi, di un versamento atto a garantire la presenza della provvista necessaria alla copertura dell'assegno che si ha intenzione di emettere.

Consegue ulteriormente, dall'anzidetto, che la disposizione contenuta nell'art. 3 della Legge in esame serve al limitato scopo di qualificare

inequivocabilmente anche come delitto l'emissione di assegno a vuoto e la disposizione di fondi successiva all'emissione. Per il resto, l'art. 3 non fa che richiamare i principi generali in tema di esclusione della colpa (che, per l'appunto, non sussiste qualora si sia in presenza di un caso fortuito o di un evento imprevedibile).

L'art. 3 non integra dunque una esimente speciale ma si limita, invece, a ribadire i principi generali su accennati. La sua funzione non può tuttavia ritenersi inutile, fornendo esso, come già visto, l'indice inequivoco per stabilire la natura anche colposa del reato.(...).

33

27 Ottobre 1971 n.132

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N.1248 Anno 1970

Lesione colposa (artt. 451, 452 n. 3, 455, 459, 539, 542 c.p. Zupp.)

Processo penale - Errori materiali del provvedimento emesso - Correzione d'ufficio - Perizia d'ufficio - Consulente di parte - Mancato avviso della conclusione delle operazioni peritali - Lesione colposa - Circolazione stradale - Incidente in area di proprietà privata - Responsabilità dell'esercente la patria potestà.

Nel silenzio della legge è consentito al giudice di procedere, anche d'ufficio, alla correzione degli errori materiali dei provvedimenti emessi.

Non dà luogo a nullità o inefficacia delle conclusioni peritali l'omesso avviso al consulente di parte della data di ultimazione delle operazioni peritali.

Non esclude la responsabilità per lesioni colpose nella circolazione dei veicoli la circostanza dell'essersi verificato l'incidente in area di proprietà privata.

Nel reato di lesioni colpose sussiste concorso di colpa a carico del padre esercente la patria potestà che abbia consentito al figlio minore di aggirarsi in bicicletta in area di proprietà altrui nella quale si svolgono lavori pericolosi, anche per l'uso di mezzi meccanici.

(...) E' da notare che l'ordinamento sammarinese non prevede una particolare procedura per la correzione degli errori materiali, per cui è da ritenere che alla stessa sia consentito provvedere, nel silenzio della legge, ad opera, anche d'ufficio, dello stesso giudice che abbia emesso il provvedimento e purché, s'intende, si verta in tema di semplice errore di espressione materiale e non già di errore attinente alla stessa formazione o struttura del concetto espresso.

Tuttavia, la correzione in questione può avere per oggetto i soli provvedimenti - sentenze, ordinanze e decreti -, cioè a dire quegli atti giudiziali nei quali si esprime, per opera dell'organo a ciò qualificato, la volontà dell'ordinamento, e che hanno il potere di incidere, in senso modificativo, sulla realtà pregressa dei diversi rapporti giuridici che costituiscono il terreno stesso sul quale si viene ad esercitare la pronuncia giudiziale.

Manca, conseguentemente, uno specifico interesse alla correzione formale in tutti gli altri casi - tra cui quello attuale - nei quali, tuttavia, sussistendone i presupposti, è consentito dare atto, come si fa in questa sede, dell'intervenuto errore.

Ciò premesso, va disattesa la deduzione concernente la pretesa nullità o inefficacia della perizia. Come esattamente rilevato dal patrono di parte civile, e come si osserva anche nella sentenza impugnata, il vigente codice di procedura penale non prevede, né conseguentemente disciplina, in alcun modo la figura dei consulenti di parte. Alla circostanza dell'omesso avviso al consulente, da parte del perito, della data di ultimazione delle operazioni non può pertanto attribuirsi - anche se in ipotesi rispondente al vero - nessuna efficacia invalidante, sotto il profilo strettamente giuridico, dell'idoneità dell'elaborato del Dott. Marzaloni ad essere assunto come valido metro di giudizio dell'entità delle lesioni riportate dal Conti Giovannino.

La legge consente che i periti vengano convocati, su istanza di parte od anche d'ufficio, per fornire chiarimenti (art. 89 c.p.p.), e il principio - dettato per la procedura ordinaria - può senz'altro considerarsi operante anche per la procedura sommaria, non contrastando in alcun modo con i principi di celerità che informano quest'ultima.

Nessuna istanza è stata tuttavia avanzata per tale convocazione a chiarimenti. Né il Commissario della Legge ha ritenuto di procedervi di sua iniziativa, confortato in ciò - evidentemente - dal tenore stesso delle conclusioni peritali, che si appalesano adeguatamente motivate anche rispetto alle certificazioni acquisite all'incarto e rispondenti all'obiettivo entità dei danni riportati dal minore.

In proposito, nel mentre va rilevato, da una parte, che una diagnosi di invalidità permanente pari al 6% della norma appare in linea, nella specie, con le conclusioni cui perviene la più aggiornata scienza medico-legale circa le lesioni del genere di quelle riscontrate a carico del Conti Giovannino (ed occorre pur sempre tener conto che il 6% d'invalidità permanente rientra nel novero di quelle modeste percentuali che rientrano appena nel margine risarcibile), va altresì osservato, dall'altra, che nessuna contestazione è stata mossa, dall'interessato, in ordine alla correttezza sostanziale del giudizio tecnico formulato dal perito.

Né può invocarsi l'interpretazione evolutiva, la quale, a prescindere da altri rilievi, deve sempre citarsi nell'ambito della norma che disciplina il singolo istituto sul quale l'interpretazione in questione pretenda dispiegarsi, sì che non è mai consentito pervenire ad una dichiarazione di nullità o di inefficacia, come si vorrebbe da parte del difensore dell'imputato, per non essere stata seguita una prassi non prevista in alcun modo, come già ricordato, dalla legge che disciplina la materia.

Non si nega l'utilità, al fine di consentire un'utile dialettica processuale, di dare ingresso, come spesso si fa in pratica, all'intervento dei consulenti di parte, ma non si può negare, neppure, che una simile opportunità ed una consimile, e parallela, prassi, non siano idonee, fino a tanto che non si traducano in una nuova normativa del settore, a dar luogo, in caso di loro mancato rispetto, alla verifica di una nullità o anche solo di una semplice irregolarità.

Passando al merito, va subito osservato che la sentenza impugnata si appalesa scevra da errori di sorta e rettammente impostata. A nulla rileva, per prima cosa, la circostanza dell'essersi l'incidente verificato in area di proprietà privata. Ed invero, se ciò può comportare l'esclusione dell'applicazione delle disposizioni di legge in tema di circolazione - che presuppongono esplicitamente (cfr., per tutte: art.1 Regolamento 6/3/1922 n.13) che la circolazione medesima si svolga su strade ordinarie -, non può tuttavia impedire l'applicazione delle norme generali in tema di rispetto dell'incolumità altrui che - ispirate al principio generalissimo del "neminem laedere" - possono comportare una responsabilità a titolo colposo, ove la loro trasgressione sia ascrivibile a negligenza, imprudenza od imperizia.

(...) Costituisce invero condotta imprudente consentire che un ragazzo quindicenne, senza vigilanza alcuna (che spetta al padre o a persona che ne faccia le veci), si aggiri, per di più in bicicletta, in un'aia di proprietà altrui, ove ovviamente si svolgono o possono svolgersi lavori che implicino l'uso di mezzi meccanici e, conseguentemente, un effettivo pericolo per gli eventuali intrusi (tanto più in quanto che, se il proprietario del fondo o colui che, comunque, si avvale del mezzo meccanico non è dispensato, per come si è osservato, dall'osservanza delle norme di comune diligenza, prudenza e perizia, non può il medesimo, tuttavia, non fare logico affidamento anche sulla relativa sicurezza derivante dall'assenza di terzi non autorizzati all'ingresso). (...).

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 1539 Anno 1970

Lesioni colpose (artt. 451, 452 n. 4, 456, 460, 539 e 542 c.p. Zupp.)

Guida a velocità pericolosa (art. 4 Legge 06.03.1922 n.13, in rel. art.12, lett. a, Legge 17.03.1964 n.12)

Appello - Risarcimento del danno - Provvisoriale - Concessione in appello - Lesione colposa - Circolazione stradale - Sospensione della patente - "Reformatio in pejus" - Sanzioni amministrative - Sospensione della patente di guida - Stranieri.

E' preclusa in sede di appello la concessione della provvisoriale qualora non siano state impugnate le disposizioni della sentenza di primo grado relativa agli interessi civili.

E' doverosa la sospensione della patente di guida senza distinzione tra lesioni gravi per gli accidenti (art.455 c.p. Zupp.) e gravi di loro natura (art. 454 c.p. Zupp.)¹⁹.

Il divieto della "reformatio in pejus" non opera per le sanzioni di natura amministrativa, quale la sospensione della patente di guida, concernendo esclusivamente le disposizioni penali e civili della sentenza²⁰.

La sospensione della patente di guida può disporsi anche nei confronti degli stranieri²¹.

(...) Non può però disporsi la concessione della provvisoriale richiesta invano dal difensore di parte civile anche in I° grado. Invero, come già altra volta stabilito (cfr. sentenza 27/10/1971 resa nel procedimento penale n. 1248 dell'anno 1970 a carico di S.T.), si tratta di questione che, coinvolgendo una censura contro le disposizioni della sentenza relative ai soli interessi civili, avrebbe dovuto essere dedotta tramite rituale impugnazione ex artt.187 II° cpv. e 188 III° cpv. c.p.p.. Per cui, non essendo ciò stato fatto, ne è precluso l'esame in questa sede.

Va invece ordinata, in questa stessa sede e nei confronti del R., la sospensione della patente di guida ai sensi dell'art. 12 IV° cpv. Legge 17/3/1964 n. 12. Ha ritenuto il Commissario della Legge - in difformità

19 Conf. Sent. G.d.A. 22.11.1971 n. 129, Proc. Pen. N. 1464 Anno 1969.

20 Conf. Sent. G.d.A. 22.11.1971 n. 129, Proc. Pen. N. 1464 Anno 1969. Confronta Sent. G.d.A. 21.09.1977 n. 91, Proc. Pen. N. 639 Anno 1976 (63).

21 Conf. C.d.L. 26.05.1971 n. 112, Proc. Pen. N. 1250 Anno 1968; Sent. C.d.L. 29.05.1971 n. 114, Proc. Pen. N. 523 Anno 1968; Sent. G.d.A. 21.09.1977 n. 91, Proc. Pen. N. 639 Anno 1976. Confronta Sent. C.d.L. 11.11.1988 n. 117, Proc. Pen. N. 654 Anno 1988 (330).

dalla richiesta avanzata dal Procuratore del Fisco - che alla sospensione stessa non si poteva addivenire, non risultando, a carico del medesimo R., ipotesi alcuna di recidiva specifica. Sennonché, se ciò appare esatto in ordine alla contravvenzione contestata al prevenuto (l'art. 12 II° cpv. della Legge 17/3/1964 n. 12 cit. richiede infatti, per l'applicazione della sanzione, una pluralità di violazioni delle norme di comportamento indicate al II° comma e commesse nel periodo di un anno), è pure da tener presente che il R. è stato ritenuto responsabile di lesioni personali gravi, ipotesi per la quale lo stesso art. 12 IV° cpv. (con riferimento al III° cpv.) impone la sospensione della patente e, nei casi di particolare gravità, la revoca.

A nulla rileva, in contrario, la circostanza dell'esser stata contestata allo stesso R. l'ipotesi delittuosa di cui agli artt. 452 n. 4, 456 e 539 c.p. per aver cagionato lesioni gravi di loro natura perché produttive di un effettivo e prossimo pericolo di vita e, dunque, senza riferimento all'entità effettiva del danno procurato. La legge, invero, non fa distinzione tra le lesioni gravi per gli accidenti (art. 455 c.p.) e gravi di loro natura (art. 454 stesso codice), sì che nell'uno e nell'altro caso si tratta sempre di ipotesi per le quali subentra il dovere di comminare la sanzione.

Quest'ultima, d'altra parte, ha natura tipicamente amministrativa, come comprovato, senza alcun dubbio, dal rilievo concernente la possibilità della sua inflizione, al di fuori del processo, anche da parte del Comando dei Vigili Urbani e di quello della Gendarmeria (il che, certo, non sarebbe consentito se si trattasse di sanzione criminale tipica o anche atipica). Da ciò deriva che essa può, ed anzi deve, essere applicata in tutti i gradi del giudizio e dunque, in II° grado, anche in mancanza di appello del Procuratore del Fisco.

Il divieto della *reformatio in pejus* previsto dall'art. 196 c.p.p. concerne infatti le sole disposizioni penali della sentenza (specie e quantità della pena nonché benefici) e, come si ricava dall'art. 187 stesso codice, quelle strettamente civili (occorrendo invero, per la loro modifica l'appello della parte civile, che discende, del resto, dalla stessa esigenza del contraddittorio che si deve istituire tra le parti nel rapporto processuale civilistico inserito nel processo penale). Non concerne, invece, tutto quanto non incide sulla pena vera e propria.

Conseguentemente, non solo il giudice di II° grado è libero di qualificare diversamente, per il titolo o per il grado, il reato ritenuto a carico dell'imputato (fermi restando la pena inflitta ed i benefici eventualmente concessi in I° grado), ma altresì egli ha la potestà di applicare senz'altro, anche in mancanza di gravame del Procuratore del Fisco, sanzioni amministrative come quella imposta dalla legge nel caso in esame e che, in quanto tali, non hanno alcuna caratteristica propria del-

la pena.

Va poi riaffermata - in conformità a quanto altre volte deciso (cfr. da ultimo, sentenza 29/5/1971 resa nel procedimento penale ordinario di I° grado n. 523 dell'anno 1968 a carico di B.A.) - la possibilità di disporre la sospensione della patente anche nei confronti di stranieri, come appunto il R..

Tale possibilità trova il suo fondamento nell'art. 24 n. 5 della Convenzione sulla circolazione stradale stipulata a Ginevra il 19/9/1949, cui è stata data esecuzione nel territorio della Repubblica con il Decreto 2/2/1962 n. 54, pubblicato il 2/12/1963. Per effetto di tale articolo, infatti, gli Stati contraenti sono facoltizzati a ritirare le patenti di conducenti esteri trattenendole fino allo spirare del termine di sospensione e riconsegnandole comunque all'interessato nel caso di suo abbandono del territorio dello Stato ove è stata commessa l'infrazione che ha dato luogo alla sospensione medesima (fermo restando il potere di annotare il provvedimento sul titolo e di comunicare gli estremi all'Autorità che lo ha rilasciato).

La testé accennata disciplina è stata ribadita, del resto, dalla successiva Convenzione sulla circolazione stradale stipulata a Vienna l'8 novembre 1968, ratificata con il Decreto 4/6/1970 n. 22 pubblicato il giorno successivo (nell'art. 42 n. 1 si prevede infatti esplicitamente il potere degli Stati contraenti di ritirare le patenti dei cittadini stranieri colpevoli di infrazioni per le quali sia prevista la sanzione della sospensione, con l'obbligo peraltro - anche qui - di restituirle allo spirare del termine di sospensione e comunque all'uscita dello straniero dal territorio dello Stato e con la facoltà, nuovamente prevista, di comunicare il provvedimento allo Stato le cui autorità hanno rilasciato il titolo).

I rilievi altre volte formulati (cfr., per tutte, sentenza B. cit.) circa la dubbia portata vincolante, nel territorio della Repubblica, di Convenzioni redatte in lingua francese senza una corrispondente normativa sul piano interno non infirmano le conclusioni di cui sopra, dato che la pattuizione è sicuramente valida ed efficace sul piano internazionale, il che è sufficiente per stabilire che, dunque, i vari Stati contraenti, tra i quali sia la repubblica di San Marino che la Germania Federale, si sono impegnati a riconoscere validità ed efficacia, nei limiti suindicati, alle decisioni adottate da ciascuno di essi, anche rispetto ai loro cittadini, in tema di sospensione delle patenti di guida. Ciò implica, in pratica, che il conducente straniero - nella specie, il R. - non potrà legittimamente guidare nel territorio dello Stato ove ha commesso l'infrazione (in questo caso, la Repubblica di San Marino), e nell'ipotesi - naturalmente - di un suo ritorno ivi, per tutto il periodo indicato nel provvedimento. (...).

22 Novembre 1971 n. 129

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 1464 Anno 1969

Lesioni colpose (artt. 451, 452 n. 4, 456, 460, 539 e 542 c.p. Zupp.)

Impianto frenante inefficiente (art.3, 2° comma, Legge 06.03.1922 n. 13)

Stato di necessità - Art. 24 c.p. Zupp. - Nozione.

In assenza di una esplicita previsione normativa l'esimente dello stato di necessità può collocarsi nell'ambito dell'art. 24 c.p. nella parte in cui dispone l'esclusione della imputabilità, per difetto di libertà nel volere dell'agente, anche "...in tutti gli altri casi in cui viene tolta la libera elezione"²².

Lo stato di necessità ricorre qualora taluno sia costretto a ledere l'integrità personale o patrimoniale altrui per un pericolo ingiusto, grave, inevitabile che, per lui o per altri, provenga da terzi estranei oppure da fattori extra umani.

(...) Va infine disattesa la doglianza, sulla quale fortemente insiste il difensore del prevenuto, concernente la mancata applicazione dell'esimente dello stato di necessità. Esattamente rileva il Commissario della Legge che detta esimente, di per sé non prevista dal sistema vigente, può trovare, se mai, collocazione nell'ambito dell'art. 24 c.p..

Invero, stabilendo tale articolo l'esclusione dell'imputabilità, per difetto di libertà nel volere dell'agente, ogni qual volta la volontà del medesimo sia stata coatta da una forza morale irresistibile; e prevedendo altresì, lo stesso art. 24, il caso della legittima e necessaria difesa della vita propria o altrui e comunque tutti gli altri casi nei quali venga "tolta la libera elezione", è senz'altro da ricomprendere, in questi ultimi, l'ipotesi del cosiddetto stato di necessità.

Ricorre quest'ultimo, come è noto, quante volte taluno sia costretto a ledere l'integrità personale o patrimoniale altrui per un pericolo che, per lui o per altri, provenga non già direttamente dal danneggiato - nel qual caso si profila l'istituto della legittima difesa -, ma, per contro, da terzi estranei ovvero da fattori extra umani.

Ovviamente tra le cause che eliminano o scemano grandemente la libertà di elezione dell'agente e dovendosi essa annoverare, più in parti-

²² Confronta Sent. G.d.A. 16.04.1973 n. 50, Proc. Pen. N. 1918 Anno 1970 (45).

colare, tra quelle che si traducono in una coazione esercitata sull'animo dell'agente medesimo, la sua applicazione è soggetta a talune condizioni.

Occorre, in primo luogo, l'ingiustizia del pericolo rispetto al quale l'agente abbia reagito, ingiustizia che in tanto sussiste in quanto quest'ultimo non abbia dato causa al pericolo con il suo comportamento o non abbia l'obbligo giuridico di esporvisi. Occorre, in secondo luogo, che il pericolo in questione sia grave, determinazione - questa - da effettuarsi secondo la ragionevole valutazione sociale media. Occorre, infine, l'inevitabilità del pericolo, che è esclusa, dunque, allorché sia possibile sottrarsi al medesimo in tempo utile e, anche qui, secondo la ragionevole valutazione sociale media rapportata alla situazione concreta.

Ciò premesso, è chiaro che, in materia colposa, lo stato di necessità può fungere ugualmente da discriminante - o da diminvente -, quando si dimostri che esso ha inciso sull'elemento psichico che contraddistingue la colpa.

Nella specie, non sussistono dubbi circa l'estremo dell'ingiustizia del pericolo (da intendersi nell'ampio senso suesposto) rispetto al quale il F. ha posto in essere la condotta incriminata, posto che, in effetti, egli stava trasportando in Ospedale una persona che aveva riportato ferite a seguito di un infortunio sul lavoro. Né può negarsi, per le stesse ragioni, la gravità della situazione rispetto alla quale lo stesso F. si era attivato.

E' da escludere, invece, che il prevenuto dovesse inevitabilmente, per portare a termine il suo operato, pilotare la propria autovettura - per di più assai probabilmente inefficiente nel sistema frenante - nel modo così irregolare evidenziato dalle risultanze processuali. Può invocarsi utilmente lo stato di necessità, in ipotesi consimili, per giustificare la violazione di talune norme contravvenzionali - e così, ad esempio, l'osservanza di una velocità alquanto superiore al limite consentito -, ma non può certo invocarsi lo stato anzidetto per esimersi da responsabilità qualora, con una condotta di guida ispirata a grave imprudenza e manifesta imperizia, si cagioni un danno addirittura equivalente a quello che si voleva inizialmente evitare.

Esattamente dunque la sentenza impugnata ha escluso l'esimente - tenendo peraltro conto del particolare stato d'animo del F. ai fini dell'entità della pena irrogatagli, nonché della concessione della sospensione condizionale - in considerazione della natura e dell'entità dei danni arrecati dal prevenuto in questione. Ed esattamente rileva, il difensore di parte civile, che sarebbe inconcepibile l'impunità di qualsiasi eccesso, consistente nella messa a repentaglio dell'integrità propria e altrui, sol perché compiuto nel corso di un comportamento imposto dai doveri

di solidarietà sociale. (...).

36

24 Novembre 1971 n. 13 bis

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 656 Anno 1971

Aperture nel pavimento senza protezioni (artt. 65 e 74 Legge 02.07.1969 n. 41)

Passerella di larghezza inferiore a quella prescritta (artt. 27 e 74 Legge 02.07.1969 n. 41)

Mancanza di opere provvisionali atte ad eliminare pericoli di caduta di persone o cose (artt. 14 e 74 Legge 02.07.1969 n. 41)

Lavoro - Legge 02.07.1969 n. 41 - Vigenza delle norme prescritte - Accertamento delle violazioni.

Le norme di prevenzione antinfortunistica di cui alla Legge 2 luglio 1969 n. 41 vanno osservate fintanto che l'esecuzione dei lavori di costruzione sia in atto, dovendosi considerare la situazione nel suo complesso e non già frazionatamente ed in riferimento a singole fasi lavorative separate l'una dall'altra.

L'accertamento delle infrazioni da parte dell'Ispettorato del Lavoro può effettuarsi in assenza degli interessati.

(...) L'appello è infondato e la sentenza impugnata va integralmente confermata.

Come esattamente rileva il Commissario della Legge, le norme di prevenzione antinfortunistica di cui alla Legge 2/7/1969 n. 41 vanno osservate fintanto che l'esecuzione dei lavori di costruzione sia in atto, dovendosi - in proposito - considerare la situazione nel suo complesso, e non già frazionatamente ed in riferimento a singole fasi lavorative separate l'una dall'altra.

Essenziale importanza assume, al riguardo, il riferimento al cantiere, nel senso che, dalla sua installazione, sorge l'obbligo - esteso alle opere provvisionali (art. 5 Legge cit.) -, per tutti i soggetti indicati all'art. 2, dell'osservanza delle norme di prevenzione. Invero, l'installazione del cantiere determina, di per sé, quello stato di pericolo cui il legislatore ha inteso ovviare mediante l'imposizione di quelle misure di cautela tradotte nel testo de quo. Reciprocamente, è solo con la chiusura del cantiere, e con la conseguente cessazione di ogni attività lavorativa, che viene meno lo stato di pericolo anzidetto e viene meno, conseguentemente, anche l'obbligo di osservare le norme di prevenzione in argo-

mento.

Ciò premesso, non v'è dubbio che le contravvenzioni ascritte al B. sussistono anche se, come sostiene il prevenuto e come ha confermato l'Ispettore Montanari, il giorno dell'accertamento non v'erano operai al lavoro. Il fatto, pacifico ed incontestato, che il cantiere di costruzione fosse tuttora installato e che l'attività lavorativa vi fosse in pieno svolgimento - anche se, in quel determinato giorno, la medesima, o per festività o per sciopero non importa, non fosse materialmente espletata - è sufficiente a ritenere perdurante l'esigenza di ovviare al pericolo in ciò implicito mediante il rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche dettate all'uopo.

Basti pensare, tra gli altri, al rischio sempre perdurante, anche nei periodi di interruzione delle attività lavorative, per gli addetti alla sorveglianza, ovvero alla necessità che l'attrezzatura di protezione sia già in pieno funzionamento all'atto della ripresa del lavoro (senza che, dunque, abbiano a verificarsi infortuni proprio a causa del suo ripristino), per rendersi conto della giustezza della decisione impugnata.

Né può avere rilievo, in contrario, la circostanza che, due giorni dopo (cfr. deposizione dell'Ispettore Montanari), la situazione sia stata riscontrata regolare sotto tutti i profili, dovendosi ciò manifestamente attribuire all'iniziativa assunta dal responsabile per rimuovere uno stato di fatto contrario alle prescrizioni di legge (si noti, al riguardo, che il secondo controllo, così come ha dichiarato l'Ispettore Montanari sotto il vincolo del giuramento, è stato effettuato due giorni dopo - in contrasto con quanto asserito dalla difesa del prevenuto e con quanto si legge, peraltro, nel verbale di contravvenzione - e, pertanto, ad una distanza di tempo utile, per il B., sia al fine di prendere cognizione dell'accaduto che di correre ai ripari).

Nulla si oppone, infine, a che l'accertamento delle infrazioni da parte dell'Autorità a ciò delegata si effettui anche in assenza degli interessati, essendo la rilevanza probatoria dell'accertamento stesso sottoposta al controllo dell'autorità giudiziaria, e potendosi innanzi a quest'ultima addurre tutto quanto serva ad infirmare le eventuali risultanze a carico. (...).

12 Gennaio 1972 n.12

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N.1707 Anno 1969

Abuso edilizio (artt. 2 e 33 Legge 13.08.1960 n. 22)

Abuso edilizio - Fattispecie.

Integra il reato di abuso edilizio l'esecuzione non autorizzata di

*opere all'esterno di fabbricati prospettanti su suolo pubblico ovvero visibili dalle pubbliche strade*²³.

(...) L'appello è fondato e la sentenza impugnata va integralmente riformata. Invero, l'art. 1 p.p. della Legge sull'Edilizia 13 agosto 1960 n. 22, nel delimitare l'ambito delle opere disciplinate, fa dapprima riferimento specifico a "tutti i lavori di costruzione, ricostruzione, restauro, ampliamento e demolizione di edifici", nonché alle "modifiche ai fronti dei fabbricati", alla "apertura o chiusura di porte o finestre, negozi, vetrine", allo "scrostamento o costruzione di intonaci", alle "coloriture esterne", alla "sostituzione di materiale" e, subito dopo, parla "in genere" di qualsiasi opera nuova o di "variazione all'esterno dei fabbricati prospettanti su suolo pubblico o visibili dalle pubbliche strade".

Il testo legislativo è inequivocabile e rende pertanto manifesto che le singole opere - enumerate non tassativamente nell'art. 1 p.p. anzidetto - debbono pur sempre essere eseguite all'esterno di fabbricati prospettanti su suolo pubblico o visibili dalle pubbliche strade. Non vi sarebbe stata nessuna ragione, altrimenti, di aggiungere l'inciso "ed in genere per qualsiasi opera nuova o di variazione all'esterno dei fabbricati ecc."

La riprova, tuttavia, si ricava dal capoverso dell'art. 1 surricordato, in cui si statuisce che "sono inoltre sottoposte alla norma della legge la distribuzione interna delle nuove case per quanto riguarda l'igiene dell'abitazione e la esecuzione degli impianti sanitari e della fognatura domestica".

Consegue da ciò, evidentemente, l'estraneità, all'ambito della disciplina di cui alla Legge sull'Edilizia, di tutte le opere all'interno dei fabbricati che siano diverse, per l'appunto, da quanto interessi l'igiene dell'abitazione, ovvero l'esecuzione degli impianti sanitari e della fognatura domestica.

Il riscontro è fornito, del resto, da tutto l'insieme delle disposizioni che danno vita alla più volte ricordata Legge sull'Edilizia. Nell'art. 5 si fa riferimento alla "estetica" del fabbricato e, all'art. 11, si impone, per le opere eseguite nell'ambito delle mura castellane e nelle immediate vicinanze, di evitare "all'esterno dei fabbricati uno stile che stoni con il carattere dell'antico abitato" (e si vedano, in ulteriore estrinsecazione del principio fissato in tale art. 11, la Legge 5/3/1963 n. 18 che fa espli-

²³ Confronta Sent. G.d.A. 14.02.1973 n. 21, Proc. Pen. N. 110 Anno 1971 (43); Sent. G.d.A. 16.04.1973 n. 50, Proc. Pen. N. 1918 Anno 1970 (45).

citamente riferimento all'aspetto esteriore e alla "architettura" degli edifici siti nell'ambito delle mura castellane e, in esse, in strade particolarmente designate). All'art. 26, d'altra parte, si disciplina l' "estetica delle coperture". L'art. 13 dispone in ordine all'altezza dei balconi sporgenti sul piano stradale o sul piano del marciapiede. L'art. 14 detta norme circa i serramenti delle porte e delle finestre collocate in una determinata altezza sui marciapiedi o sulle strade. L'art. 16 vieta di collocare all'esterno di fabbricati insegne, vetrine, etc., senza l'autorizzazione della Commissione Edilizia ed il rispetto delle norme appositamente emanate. L'art. 17 legifera sui numeri civici e le tabelle di nomenclatura stradale. L'art. 20 obbliga i proprietari a consentire l'attacco, all'esterno delle loro case, di mensole e supportati per servizi elettrici di interesse pubblico.

E' manifesto, insomma, il costante riferimento a tutto quanto concerne l'esteriorità del fabbricato prospettante sul suolo pubblico ovvero visibile dalle pubbliche strade (si consideri, in proposito, che per le case coloniche e, in genere, gli edifici di complessione modesta posti fuori dei centri abitati o lontano dalle maggiori strade di comunicazione, i progetti di costruzione o di restauro possono essere approvati, ai sensi dell'art. 6, dal solo Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico e ciò perché, pur trattandosi di fabbricati che prospettano su suolo pubblico o che sono comunque visibili dalle pubbliche strade, si trovano di regola a notevole distanza sì da non porre problemi di natura estetico-urbanistica).

Per converso, l'art. 18 impone l'adozione, sia nella costruzione di nuovi edifici che nella sistemazione di quelli esistenti, dei necessari ed idonei servizi igienici, e ciò sia in base alle disposizioni degli organi competenti che alle norme di igiene in materia. L'art. 19 detta norme, invece, sulle fognature e sugli scarichi, stabilendo gli obblighi al riguardo. Infine, le norme di cui agli artt. 21, 22, 23, 24 e 25 concernono, rispettivamente, la prevenzione delle costruzioni dai pericoli di crollo e di umidità, la necessaria areazione ed illuminazione dei locali, la protezione contro le variazioni atmosferiche, la prevenzione dai pericoli di incendi, nonché la sistemazione dei fumaioli e delle canne fumarie. Con il che, evidentemente, la legge ha inteso disciplinare in concreto le questioni attinenti all'igiene delle abitazioni e alla esecuzione degli impianti sanitari nonché della fognatura domestica.

Deriva dall'anzidetto che la legge stessa, all'art. 33 sanziona non già il comportamento di chi abbia effettuato lavori edilizi senza previa autorizzazione, bensì il contegno di colui che di tale autorizzazione non si sia munito ed abbia eseguito lavori rientranti nell'ambito delimitato dall'art. 1 e dalle sue successive specificazioni.

Si noti infine che per la legge abrogata, sempre sulla pubblica edilizia, del 7 luglio 1919 n. 28, era fatto obbligo a tutti i proprietari di edifici e manufatti "prospicienti le piazze, vie, contrade od aree pubbliche, o comunque da questi visibili, di eseguirvi gli opportuni restauri" onde renderne "decoroso" l'aspetto, e ciò anche in relazione agli infissi visibili dall'esterno.

Nella specie, è pacifico in punto di fatto che i lavori eseguiti dal M. nel grottino non erano visibili dall'esterno (cfr. deposizione dell'Ing. Rossini in sede di accesso giudiziale). Ciò comporta di per sé l'inesistenza del reato contestato, come giustamente dedotto dalla difesa dell'appellante, senza che possa spiegare influenza alcuna la circostanza dell'essere stati i lavori medesimi cominciati senza previa approvazione del progetto presentato: invero, indipendentemente da qualsiasi considerazione di indole amministrativa, non v'è dubbio che in tanto può aversi il reato di cui all'art. 33 in quanto, e solo in quanto, la violazione, per le ragioni anzidette, rientri nell'ambito di previsione delle opere delimitate nell'art. 1 e meglio specificato negli articoli successivi.

E' poi appena il caso di rilevare che l'eventuale pericolo derivante, per le abitazioni circostanti, dalle opere eseguite, poteva e può trovare la sua sanzione -qualora ne sussistano in effetti gli estremi e le condizioni - in altre norme del c.p. (art. 549 n. 15 ovvero art. 527 in relazione all'art. 534).

38

31 Maggio 1972 n. 97

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 856 Anno 1970

Abuso Edilizio (artt. 2, 7, 33 Legge 13.08.1960 n. 22)

Abuso edilizio - Patto di esclusione della responsabilità.

Nel reato di abuso edilizio non ha rilevanza il patto con cui il proprietario si assume le eventuali e conseguenti responsabilità per l'illecito commesso.

39

5 Agosto 1972 n. 101

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 608 Anno 1971

Abuso Edilizio (artt. 2, 7, 11, 32, 33 Legge 13.08.1960 n. 22; artt. 1, 4, 8 Legge 05.03.1963 n. 18)

Abuso edilizio - Richiesta e ordine di demolizione.

A fronte della richiesta di demolizione il Tribunale, accertata la violazione della norma sull'edilizia, deve limitarsi a segnalare la propria decisione all'organo amministrativo competente ad irrogare la sanzione della demolizione²⁴.

40

10 Agosto 1972 n. 104

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 711 Anno 1971

Scavo di pietre compiuto abusivamente (art. 550 n. 15 c.p. Zupp.)

Concorso di persone (art. 85 c.p. Zupp.)

Abuso Edilizio (artt. 1 e 33 Legge 13.08.1960 n. 22)

Omessa recinzione (artt. 30 e 33 Legge 13.08.1960 n. 22)

Costruzione di una strada in difformità del progetto approvato (artt. 1, 7, 33 Legge 13.08.1960 n. 22)

Abuso edilizio - Fattispecie - Scavo di pietre non autorizzato.

Non integra il reato di abuso edilizio la costruzione di strade non autorizzate²⁵.

Il reato di scavo abusivo di pietre, incriminato a norma dell'art. 550 n. 15 del codice penale Zuppetta, presuppone l'assenza di una "legittima autorizzazione", la quale, a sua volta, implica la possibilità di farne richiesta, e, dunque, l'imposizione di un limite all'attività del privato²⁶.

(...) Fatte queste premesse, deve affermarsi che, secondo quanto esattamente dedotto dal difensore, la costruzione di strade non rientra nell'ambito di previsione della vigente Legge sull'edilizia. Quest'ultima infatti, all'art. 1, nel circoscrivere il proprio oggetto, parla esplicitamente di "tutti i lavori di costruzione, ricostruzione, restauro, ampliamento o demolizione di edifici", nonché dei "muri di cinta", delle "cancellate", delle "modifiche ai fronti dei fabbricati", dell'"apertura o chiusura di porte o finestre, negozi, vetrine", dello "scrostamento o costruzione di intonaci", delle "coloriture esterne", della "sostituzione di materiale", e da ultimo, genericamente, di "qualsiasi opera nuova o di variazione all'esterno dei fabbricati prospettanti su suolo pubblico o visibili dalle

24 Conf. Sent. G.d.A. 22.09.1972 n. 102, Proc. Pen. N. 3 Anno 1972; Sent. G.d.A. 14.02.1973 n. 21, Proc. Pen. N. 110 Anno 1971; Sent. G.d.A. 16.04.1973 n. 50, Proc. Pen. N. 1918 Anno 1970; Sent. G.d.A. 05.04.1976 n. 9, Proc. Pen. N. 1763 Anno 1969.

25 Conf. Sent. G.d.A. 06.09.1972 n. 103, Proc. Pen. N. 712 Anno 1971.

26 Conf. Sent. G.d.A. 19.02.1973 n. 20, Proc. Pen. N. 755 Anno 1971.

pubbliche strade”.

Nel capoverso, poi, dello stesso art. 1, si specifica che anche la “distribuzione interna delle nuove case” è soggetta alla disciplina della Legge sull’edilizia limitatamente a “quanto riguarda l’igiene dell’abitazione e la esecuzione degli impianti sanitari e della fognatura domestica”.

In conformità a tale fondamentale precisazione legislativa gli articoli successivi della Legge 13/8/1960 n. 22 disciplinano l’obbligo della denuncia dei lavori, le modalità di rilascio ed il termine di validità della licenza di costruzione, i progetti di variante, il rilascio della licenza di abitabilità, le norme tecniche per la compilazione dei progetti e per le costruzioni, con riguardo anche alle norme igieniche e di sicurezza nonché alle fognature, e stabiliscono, infine, le sanzioni per i contravventori.

Non vi è traccia né menzione, pertanto, delle strade. Né evidentemente, in una legge il cui ambito - come si è visto - è così rigidamente e chiaramente delimitato, le medesime vi possono essere ricomprese in via interpretativa (in tal caso palesemente inammissibile perché in contrasto sia con il principio di stretta legalità - art. 9 c.p. - che con il divieto dell’interpretazione analogica - art. 10 stesso codice).

La conclusione cui si perviene in base all’esame della normativa vigente trova del resto conferma sia nell’iniziativa legislativa attualmente all’esame del Consiglio Grande e Generale, giusta la prova fornitane dal difensore, che nella decisione della Commissione dei Lavori Pubblici, della quale pure è stata fornita prova documentale sempre dal difensore e con cui, in data 1° marzo 1972, si è deliberato di soprassedere a qualsiasi ulteriore denuncia per costruzione di strade non autorizzate in attesa che venga colmata la lacuna della legge. E non vale, in contrario, l’osservazione del Procuratore del Fisco, che sottolinea come talvolta la costruzione di una strada sia più importante della costruzione dell’edificio, dovendosi pur sempre fare esclusivo riferimento al testo vigente della legge, indipendentemente dalla carenza della disciplina su settori anche nevralgici dell’argomento trattato, e per la cui eliminazione vanno sollecitati i poteri sovrani dell’organo che alla produzione legislativa è istituzionalmente deputato.

Va esclusa dunque la configurabilità dell’ipotesi criminosa di cui alla lettera b) della rubrica - con la quale si fa esplicito riferimento ai lavori di costruzione di una nuova rete stradale senza previa autorizzazione - perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Non osta a tale conclusione l’assorbimento, dichiarato nella sentenza impugnata, di tale ipotesi, oltre che di quella sub a), in quella di cui al capo d). Ed invero, l’apprezzamento unitario della situazione sottoposta

ad esame nella presente sede di appello, impone di controllare se sussistano estremi di reità in relazione a ciascuna delle ipotesi di reato contestato, essendo stato l'assorbimento dichiarato solo per la ritenuta sussistenza di una delle ipotesi anzidette che, ad avviso del Commissario della Legge, poteva ritenersi comprensiva delle altre due: ciò che, peraltro, può trovare puntuale riscontro nella specie, solo sotto il profilo concreto e non già sotto quello astratto, una cosa essendo l'avvio di lavori senza licenza, altra essendo invece l'esecuzione di lavori in difformità della concessa licenza, ed altra ancora la contravvenzione di scavo non autorizzato ex art. 550 n. 15 c.p..

Esclusa dunque, per quanto osservato, la configurabilità del reato di cui al capo b), gli imputati vanno assolti dal reato sub d) perché il fatto loro ascritto non costituisce reato.

Si osserva nella sentenza impugnata, infatti, che la responsabilità dei fratelli G. e del M. sarebbe fuori di dubbio per avere essi costruito in difformità al progetto approvato. Ora, al riguardo, è senz'altro vero che l'art. 7 della Legge sull'edilizia - richiamato nella rubrica sub d) - impone "l'esatta rispondenza tra opere e progetto", ed è altrettanto vero che, in concreto - considerata sempre la situazione di fatto nel suo complesso ed in base al presupposto di una condotta concorrente di tutti i prevenuti - tale rispondenza non vi è stata, ma va pur sempre riaffermato l'obbligo del Giudice di sindacare la legalità dell'obbligo contenuto in un provvedimento amministrativo (sindacato, va subito soggiunto, che rispetta pienamente il principio cardinale della separazione dei poteri, non contemplando esso alcuna indagine sul merito del provvedimento).

Nel caso in esame, per le ragioni su esposte, nessuna legalità può ravvisarsi in una licenza di costruzione di strade, vale a dire in un atto che, concretizzandosi in un'autorizzazione, implica, per ciò stesso, la rimozione di un limite frapposto all'attività del privato e che invece, in base all'analisi della normativa vigente, si è dimostrato non esistente. Con la conseguenza che l'autorizzazione, mancando del suo stesso oggetto, si ravvisa, da una parte, superflua e, dall'altra, priva di qualsiasi giuridico fondamento.

In base alla valutazione unitaria del fatto e considerato che, in concreto, il Commissario della Legge ha ritenuto, con un convincente cui si aderisce, che tutti i prevenuti abbiano concorso in una sostanziale contestualità di progettazione ed esecuzione delle opere stradali, l'ipotesi sub b) - in ordine alla quale va riaffermata, sul piano astratto, la non previsione come reato da parte dell'ordinamento - va effettivamente dichiarata assorbita in quella sub d), essendo i lavori di sbancamento, massicciata, ed inghiaatura null'altro che ampliamento di quelli autorizzati in relazione all'accesso all'abitazione del G. A..

Per quanto invece attiene all'ipotesi sub a) - contravvenzione di cui all'art. 550 n. 15 c.p. -, è appena il caso di rilevare che lo scavo di terra e di pietra incriminato presuppone che non vi sia una "legittima autorizzazione". Sennonché, il concetto di "legittima autorizzazione" presuppone, a sua volta, la possibilità di farne richiesta e, dunque, l'imposizione di un limite alla attività, altrimenti libera, del privato.

Si è visto, invece, che tale limite non sussiste nell'ipotesi di costruzione di strade - attività che implica necessariamente lo scavo di pietre e terra (si pensi solo agli sbancamenti) - per cui manca in radice, in casi del genere, la stessa possibilità giuridica di autorizzare alcunché (risolvendosi, come già osservato, in attività inutile e superflua l'autorizzazione eventualmente concessa anche in relazione a tali ipotesi), con la conseguente esclusione del reato in oggetto.

Peraltro, nella specie concreta, anche la contravvenzione di cui all'art. 550 n. 15 c.p. è da ritenersi assorbita nella contestazione sub d), essendo i lavori di scavo nient'altro che la necessaria modalità di esecuzione delle opere per le quali si è ritenuta la difformità del progetto approvato.

41

12 Settembre 1972 n. 106

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 303 Anno 1970

Macchina tipografica a cilindri senza protezione (artt. 30, 31, I comma, 145 e 146 Legge 02.07.1969 n. 40)

Pulizia di macchina tipografica con cilindri in movimento (artt. 35 e 146 Legge 02.07.1969 n. 40)

Lesioni colpose (artt. 451, 452 n. 4, 456, 460, 539 e 542 c.p. Zupp. e art. 25 Legge 17.02.1961 n. 7)

Lavoro - Legge antinfortunistica - Complessità dell'organizzazione aziendale - Responsabilità del datore di lavoro - Reati contravvenzionali - Elemento psicologico.

La complessità dell'organizzazione imprenditoriale non esclude la responsabilità del datore di lavoro per inosservanza delle norme prescritte dalla legge antinfortunistica.

Nei reati contravvenzionali non è necessario provare la diretta determinazione e l'animo di trasgredire la legge.

(...) Non è dunque consentito al datore di lavoro sottrarsi alla responsabilità, che a lui deriva dalla stessa posizione assunta nel rapporto pro-

duttivo, in virtù di un generico richiamo alla complessità dell'organizzazione imprenditoriale.

E' certo che, in un'impresa di grosse proporzioni, è consentita la ripartizione delle funzioni e dei compiti, e dunque anche l'istituzione di un servizio apposito incaricato della prevenzione antinfortunistica al quale siano preposti terzi delegati dal datore di lavoro.

Tuttavia una situazione del genere, per potere esplicitare effetti esimenti nei confronti della altrimenti perdurante responsabilità del datore di lavoro, deve obbligatoriamente comportare: a) l'adempimento degli obblighi generalissimi di organizzazione che incombono sull'imprenditore; b) la predisposizione delle cautele d'ordine generale e l'emanazione di precise direttive in materia antinfortunistica; c) la delega a persona tecnicamente idonea e capace; d) il controllo sull'esecuzione ogni qual volta possano insorgere dubbi, ovvero qualora siano stati inoltrati dei rilievi da parte degli interessati.

Nel caso di specie, l'imputato assume di aver dato disposizioni, a guisa di delega, al capo reparto Luongo Gennaro. Nulla dice, peraltro, circa le cautele da lui disposte in via generale né circa le direttive impartite. Nulla riferisce in ordine ai controlli eseguiti. Neppure afferma alcunché in ordine alla strutturazione concreta dell'azienda, né dimostra e prova la ripartizione dei compiti tra i vari servizi. Di più: nell'interrogatorio reso al Commissario della Legge, in sede di sommarie informazione, l'A. non ha fatto alcun cenno ad una responsabilità esclusiva in proposito del Luongo, parlando invece al plurale e dimostrando, quindi, quanto meno la sua corresponsabilità.

Infine, le circostanze dell'aver egli preso visione e conoscenza delle prescrizioni dell'Ispettorato (in occasione del sopralluogo era presente il figlio: cfr. deposizione dell'Ispettore M.), e dell'aver egli fornito ampie delucidazioni anche sul modo stesso nel quale si era verificato il sinistro (cfr. interrogatorio testé citato), sono altro indice inequivoco della sua piena responsabilità (a nulla rilevando, evidentemente, la questione - estranea alla presente sede - relativa alla possibile individuazione di altre responsabilità concorrenti).

Sotto il profilo psichico va osservato che si individua a carico dell'A. una precisa colpa per omissione - in ordine ai capi a) e b) della rubrica - per aver omesso, con piena consapevolezza, di uniformarsi al disposto della legge antinfortunistica ed alle prescrizioni dell'Ispettorato. Ciò è più che sufficiente per l'affermazione di responsabilità, vertendosi in tema contravvenzionale (come comprovato dalla stessa rubrica degli artt. 146, 147, 148 e 149 della Legge 2/7/1969 n. 40), e non essendo quindi necessario, a rigore, provare la diretta determinazione e l'animo di trasgredire la legge (cfr. art. 551 c.p. e Sent. resa in II° grado

nella causa penale a procedimento sommario n. 1113 dell'anno 1970 a carico di C.A.C.). (...).

42

22 Settembre 1972 n. 102

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 3 Anno 1972

Abuso edilizio (artt. 2 e 33 Legge 13.08.1960 n. 22)

Abuso edilizio - Fattispecie.

Nel reato di abuso edilizio la modestia della costruzione non fa venir meno l'illiceità penale, potendo, al più, incidere sull'entità della sanzione inflitta.

(...) L'appello è infondato e la sentenza impugnata va confermata, dovendosi solo correggere ed integrare motivazione e dispositivo in ordine a quanto concerne la sanzione amministrativa della demolizione della costruzione abusiva.

E' da premettere, innanzitutto, che, nella specie, trattasi di una vera e propria costruzione, sia pure di dimensioni ridotte (da un minimo di mt. 2 a un massimo di mt. 2,80 per i lati - volendo stare a quanto riferito dal Geom. Volpinari - e su una media di mt. 1,90 - 2,00 per l'altezza), in muratura di cemento con copertura in laterizio e manto di asfalto (cfr.: precisazioni in data 24/1/1972 dell'Ingegnere Capo Governativo Remy Giacomini).

Non si tratta certo di una "casa" (il che esclude, per vero, qualsiasi utile riferimento, come invece contenuto nella sentenza impugnata, all'art. 21 p.p. della legge 13/8/1960 n. 22), concetto che postula, necessariamente, nella comune accezione, lo scopo di abitazione, ma si tratta sicuramente, però, di un "edificio".

E' tale infatti, stando al significato letterale dell'espressione ed anche a quello invalso nell'uso generalizzato, quella qualsiasi costruzione di pietra, mattoni, cemento armato o acciaio (e, dunque, di materiale stabile e consistente) destinato sia ad abitazione che ad altro uso, pubblico o privato che sia.

Ne consegue che il concetto di "edificio" è, da una parte, più ampio di quello di "casa" o di "abitazione" e, dall'altra, è più specifico e restrittivo di quello di "costruzione" (che pur non essendo considerato, nell'uso corrente, come sinonimo di "edificio", può tuttavia prestarsi a dilatazioni e conseguenti equivoci).

Ora, l'art. 1 della surricordata Legge 13/8/1960 n. 22 parla, per l'ap-

punto, di "edifici" come dell'oggetto principale della disciplina con la stessa Legge introdotta (né si richiede un mutamento apprezzabile e sostanziale dello stato dei luoghi). D'altra parte, anche un pollaio - e di pollaio si tratta nella specie - soddisfa, evidentemente, private finalità e proprio per ciò viene usato.

La modestia della costruzione non può far venir meno l'illiceità penale e può, al più, incidere sull'entità della sanzione inflitta (e, in proposito, è doveroso rilevare che il Commissario della Legge è sceso anche al di sotto del minimo edittale).

Si sostiene, peraltro, che il pollaio in questione rientri nel novero di quei "modesti edifici posti lontano dalle maggiori strade di comunicazione" per i quali - ai sensi dell'art. 6 della Legge 13/8/1960 n. 22 - occorre la semplice approvazione da parte dell'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico, previo parere dell'Ufficiale Sanitario e senza necessità di approvazione da parte della Commissione dell'Edilizia (che limita il suo intervento, in casi del genere, al benessere per l'occupazione dell'area).

Tuttavia, anche a voler ritenere che la costruzione incriminata sia in effetti situata a notevole distanza dalle "maggiori strade di comunicazione", (per il che l'incarto, a vero dire, non offre elementi di sicuro affidamento), non v'è dubbio circa la sussistenza, pur sempre, di un'edificazione illecita. Infatti, è certo che l'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico non ha mai rilasciato alcuna autorizzazione in proposito. Altrettanto certo è che anche la violazione della prescrizione di cui all'art. 6 della legge sull'Edilizia è sanzionata con le stesse pene previste dall'art. 33 della legge medesima.

Né può trarsi argomento dalla circostanza dell'essere stata contestata l'ipotesi di contravvenzione all'art. 2 della legge sull'Edilizia per dedurre che, sussistendo invece l'ipotesi di contravvenzione all'art. 6 della stessa legge, l'imputato debba essere assolto perché il fatto non sussiste.

Invero, l'ipotesi di reato di cui all'art. 6 e quella di cui all'art. 2 surricordati si collocano, sostanzialmente, sul medesimo piano, quanto alle conseguenze penali (ed anche amministrative: cfr. art. 33 cpv. Legge 13/8/1960 n. 22). D'altra parte, entrambe ineriscono alla mancata richiesta di un provvedimento dell'Autorità amministrativa che, sia esso chiamato licenza (art. 4 legge cit.), ovvero approvazione (art. 6), costituisce in ogni caso, dal punto di vista tecnico-giuridico, un'autorizzazione, per tale intendendosi quel provvedimento che rimuove un limite legalmente frapposto all'esplicarsi di una attività del privato in sé e per sé libera. L'oggetto dell'autorizzazione è identico in entrambi i casi: l'attività edilizia.

Ne consegue che il prevenuto ha avuto - e del resto l'esame degli atti

lo comprova - ampia possibilità di difendersi su tutti i punti, come in effetti si è difeso.

Per ulteriore conseguenza, non sussiste alcuna nullità, e ciò in relazione al fondamentale principio consacrato nell'art. 229 c.p.p..

Sussiste, comunque, l'illecito in tema di costruzione edilizia e non v'è necessità, al riguardo, né di mutare il titolo della responsabilità del R. e neppure, ovviamente, la sanzione applicatagli. Neppure v'è necessità alcuna di ulteriori atti istruttori, essendo più che sufficiente il materiale probatorio acquisito al processo.

Infine, quanto all'ordine di demolizione della costruzione abusiva, è da osservare - in conformità a quanto statuito in precedenza (cfr.: sentenza di II° grado resa nel procedimento sommario n. 608 dell'anno 1971 a carico di F.P.L. e B.G.) - che la sanzione in argomento (art. 33 Legge 13/8/1960 n. 22) ha per destinatario il contravventore e non già l'autorità giudiziaria, con la conseguenza che quest'ultima deve limitarsi, nel dichiarare eventualmente la sussistenza del reato (con l'applicazione della relativa pena), a segnalare la propria decisione all'organo amministrativo per l'irrogazione di quella stessa sanzione della demolizione che a quest'ultimo la legge riserva.

Per la ripartizione stessa delle funzioni tra i vari organi dello Stato, rientra nella competenza esclusiva del giudice penale la sola irrogazione della sanzione criminale, essendo invece demandata alla autorità amministrativa l'irrogazione di quelle sanzioni che, per l'appunto, siano solo amministrative.

Può, indubbiamente, un determinato organo espletare una funzione di normale competenza di un altro organo e, dunque, può un organo giudiziario espletare funzioni amministrative e viceversa. Trattasi, peraltro, di eccezione ad un principio generale, eccezione che - in quanto tale - deve risultare espressamente dalla legge. Così, ad esempio, la sanzione amministrativa della sospensione o della revoca della patente di guida può essere disposta dall'Autorità Giudiziaria, ma ciò solo perché l'art. 12 della Legge 17/3/1964 n. 12 lo prevede espressamente.

Nella specie, come già osservato, gli organi amministrativi indicati all'art. 33 cpv. della Legge sull'Edilizia debbono richiedere direttamente, qualora lo ritengano opportuno, la demolizione delle opere eseguite abusivamente e, in caso di inottemperanza, sono autorizzate a procedere d'ufficio a spese dei contravventori.

L'autorità giudiziaria si limita, per contro, ad accertare e dichiarare la sussistenza della contravvenzione - con la conseguente inflizione della sanzione criminale -, con ciò ponendo l'indispensabile premessa per l'applicazione della anzidetta sanzione amministrativa. Sarà l'autorità amministrativa, ovviamente, a valutare, caso per caso, il merito di ogni

singola situazione ai fini dell'applicazione della sanzione di sua competenza. (...).

43

14 Febbraio 1973 n. 21

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 110 Anno 1971

Abuso edilizio (artt. 1 e 33 Legge 13.08.1960 n. 22)

Concorso di persone (art. 85 c.p. Zupp.)

Abuso edilizio - Reato permanente - Prescrizione - Fattispecie - Variazioni di scarsa entità rispetto al progetto.

L'abuso edilizio ha natura permanente, in quanto caratterizzato dalla protrazione nel tempo della condotta esecutiva, nonché dalla dipendenza di tale condotta dalla cosciente volontà di coloro che l'hanno posta in essere ed hanno, pertanto, il potere di farla cessare²⁷.

Nel reato di abuso edilizio la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui la costruzione è stata ultimata, ovvero i relativi lavori abbandonati prima del loro completamento.

Non integra il reato di abuso edilizio la costruzione di un piano interrato, in quanto, allo stato della presente legislazione, ed in conformità a quanto disposto nell'art. 1 della Legge sull'edilizia, nessun reato può ravvisarsi per lavori non eseguiti all'esterno e non visibili dalla pubblica strada²⁸.

Non integrano il reato di abuso edilizio variazioni di scarsa entità rispetto al progetto, dovute essenzialmente a necessità costruttive.

(...) E' evidente pregiudiziale l'esame dell'eccezione di prescrizione dell'azione penale sollevata dalla difesa. A tale riguardo si appalesa necessaria, innanzitutto, l'indagine circa la natura giuridica del reato contestato ai prevenuti, e ciò perché il termine iniziale di decorrenza della prescrizione varia in funzione dell'adozione dell'una o dell'altra delle soluzioni prospettate, o che si presentano concretamente prospettabili.

Va disattesa, in proposito, la tesi secondo la quale il reato *de quo* avrebbe natura istantanea. Reato istantaneo essendo, per comune consenso, quello la cui consumazione si verifica in un preciso e determinato momento (ad es.: la morte della vittima nel caso dell'omicidio), che

27 Conf. Sent. G.d.A. 08.04.1976 n. 5, Proc. Pen. N. 1735 Anno 1969.

28 Confronta Sent. G.d.A. 16.04.1973 n. 50, Proc. Pen. N. 1918 Anno 1970 (45).

non consente dilazione nel tempo e che prescinde, a consumazione avvenuta, da qualsiasi ulteriore concorso della volontà del colpevole, non par dubbia la sua inconfigurabilità nella specie. Invero, il contegno incriminato consiste nell'esecuzione di lavori di costruzione senza previa licenza da parte della competente autorità.

Ora, il concetto di costruzione postula necessariamente un complesso di attività susseguitesì nel tempo che, nel mentre, da una parte, sono intrinsecamente incompatibili con la sopra descritta natura dell'evento proprio dei reati istantanei, dall'altra sono strettamente dipendenti, in rapporto di causa, con la cosciente volontà di coloro che alla costruzione medesima sono preposti e che la legge individua nel proprietario, nel direttore dei lavori e nell'impresario.

Neppure può parlarsi di reato istantaneo con effetti permanenti, argomentando, a sostegno di tale tesi, dalla stabilità, quanto meno relativa, delle conseguenze discendenti dalla condotta antigiuridica e, dunque, proprio dalla permanenza della costruzione effettuata in spregio alla legge. La testé cennata figura di reato non costituisce altro, infatti, che una semplice variante del reato istantaneo puro e semplice, sì che valgono, nei suoi confronti, le obiezioni suesposte.

Consegue da tutto ciò che l'illecito in esame non può che avere natura permanente. Sue caratteristiche sono, invero, la protrazione nel tempo della condotta esecutiva - e, sempre nella specie in esame, dell'evento cui la medesima dà vita sul piano giuridico - oltre alla dipendenza di tale condotta dalla cosciente volontà di coloro che l'hanno posta in essere e che hanno pertanto il potere di farla cessare.

La consumazione dell'illecito in oggetto, dunque, ha inizio nel momento in cui cominciano i lavori di costruzione senza licenza e si protrae per tutta la durata della costruzione stessa, per poi terminare con l'ultimazione dei lavori. E deve naturalmente intendersi, per "ultimazione dei lavori", il loro totale completamento, sì che anche il collocamento degli infissi e l'esecuzione delle cosiddette "rifiniture" - tanto per esemplificare - sono attività di consumazione del reato.

La prescrizione, pertanto, comincia a decorrere solo a partire dal momento in cui la costruzione sia stata ultimata, ovvero i relativi lavori siano stati abbandonati prima del loro completamento (dovendosi naturalmente valutare caso per caso se la loro eventuale riassunzione integri un nuovo illecito, ovvero rimanga unita col vincolo della permanenza alla condotta precedente).

E' appena il caso di rilevare, poi, che, certamente, secondo quanto osservato dalla difesa del B. e del V., non si verte in tema di reiterazione. Si ha quest'ultima, secondo quanto prevede l'art. 44 c.p., solo in presenza di reati separati e distinti, siano essi di unica o di diverse spe-

cie, ond'è che - giusta quanto precisato al successivo art. 46 dello stesso codice - non costituisce reiterazione, ad esempio, "il concorso di più azioni, che quantunque isolatamente prese costituiscono altrettanti reati, pure riguardate in complesso costituiscono un sol reato" (art. 46 n.2 c.p.) e così va.

Da ciò peraltro non può affatto dedursi la natura istantanea del reato *de quo*, posto che il reato permanente è indubbiamente reato unico, e non dà quindi vita a quella pluralità di illeciti separati e distinti necessaria, come si è testé osservato, per aversi reiterazione.

Premesso quanto sopra, è da aggiungere subito, come rettamente rilevato dalla difesa del B. e del V., che non può ritenersi interruttivo della prescrizione un atto diverso da quello qualsiasi di istruzione o di procedura menzionato all'art. 108 c.p..

Nella specie, il sopralluogo effettuato, a cura dell'Ufficio Tecnico, nel gennaio 1971 non è sicuramente né atto di istruzione (tale essendo quello posto in essere dall'organo inquirente, in sede penale, per l'acquisizione del materiale necessario al giudizio), né atto di procedura (nel quale deve identificarsi quello posto in essere da soggetti anche diversi dal Giudice ma pur sempre agenti nell'orbita del rapporto processuale d'indole penale).

Il primo atto di procedura dovendosi ravvisare nella ricezione - provata dal timbro d'ufficio -, avvenuta il 17 febbraio 1971, del verbale di contravvenzione, si tratta di controllare se per avventura fossero effettivamente trascorsi a tale data i sei mesi necessari per la prescrizione del caso di specie (cfr.: art. 106 n. 1 in relazione all'art. 173 n. 1 c.p. e art. 33 p.p. Legge 13/8/1960 n. 22)

Le dichiarazioni acquisite all'incarto processuale sono diverse, ma, attraverso le stesse, è consentito pervenire a conclusioni tranquillizzanti.

Al riguardo, nel richiamarsi a quanto sostenuto dagli imputati e a quanto ha formato oggetto delle deposizioni di cui si è dato conto in sede di narrativa, è decisivo quanto riferito dal V.: essere stati cioè, i lavori, completati nell'agosto-settembre 1970. Va notato, al riguardo, che lo stesso V. è stato estremamente preciso, da una parte specificando che i lavori esterni erano stati ultimati nel 1969 e, dall'altra, chiarendo che quelli interni avevano avuto fine alla primavera del 1970, salvo, per l'appunto, quelli di tinteggiatura e sistemazione delle porte (terminati, come si è testé ricordato, nell'agosto-settembre del 1970).

Ora, se è vero che tutto questo si accorda sostanzialmente con gli altri elementi di prova acquisiti all'incarto (Zafferani Ivo si è riferito alle stesse epoche sia per l'ultimazione dei lavori esterni che di quelli interni, mentre Moroncelli Giuseppe e Ciacci Mario hanno fatto cenno ad opere di rifinitura in corso nell'estate del '70), è altrettanto vero che es-

so acquista ancor maggior forza avendo come sua fonte di provenienza persona, come il V., particolarmente informata della cosa, attesa la sua qualifica di progettista e direttore dei lavori, e, per di più, avente, se mai, un personale interesse, in quanto imputato, ad affermare il contrario di quanto sostenuto (e, comunque, a corroborare, con le sue dichiarazioni, la tesi della prescrizione).

Né è possibile sottacere che quanto riferito dal medesimo V. trova ulteriore e definitiva conferma nelle circostanze da lui addotte a spiegazione del proprio assunto: rientro dalle ferie della famiglia B. alla fine dell'estate - in coincidenza con la fine di tutti i lavori di rifinitura - e necessità nel periodo estivo, di lasciare asciugare le pareti.

Consegue da ciò che, indubbiamente, l'ultimazione dei lavori, nell'accezione indicata in precedenza, si è verificata non prima della fine dell'agosto 1970. Con l'ulteriore conseguenza che, alla data del 17 febbraio 1971 - giorno in cui è stato effettuato il primo atto di procedura -, non erano ancora trascorsi i 6 mesi necessari per la prescrizione dell'azione penale.

Va poi disattesa, da ultimo, la tesi difensiva secondo la quale si dovrebbe tener conto, ai fini del computo della prescrizione, solo della data di ultimazione delle opere prospettanti su suolo pubblico o visibili dalla pubblica strada. Se, infatti, l'ambito della Legge sull'edilizia 13 agosto 1960 n. 22 prevede innegabilmente - per i lavori di costruzione, ricostruzione, restauro, ecc., contemplati all'art. 1 p.p. - il requisito della prospezione del fabbricato su suolo pubblico o della sua visibilità dalla pubblica strada, non può tuttavia omettersi di considerare che nell'ambito della legge rientrano anche l'igiene dell'abitazione, l'esecuzione degli impianti sanitari e quella della fognatura domestica (artt. 1 cpv. e, principalmente, 18 e 19).

Si tratta, all'evidenza, di un complesso di disposizioni tra loro strettamente collegate che prevedono, sì, reati distinti ed autonomi - regolati, quindi, da presupposti e discipline diversi - ma che ineriscono tutti all'espletamento dell'attività edilizia. Per cui, necessariamente, postulano il completamento dell'oggetto di tale attività prima di potersi addvenire all'individuazione e specificazione della norma violata, così in riferimento alle opere di costruzione, ricostruzione, ecc., che ai lavori di esecuzione degli impianti sanitari (sicuramente interni e non visibili - di regola - dall'esterno) e della fognatura domestica.

E d'altra parte è solo con il completamento di tutte le opere che è possibile valutare esattamente quale sia stato il reale intento dei loro autori, evitando così d'interferire sulla necessaria libertà di autodeterminazione dei fattori che presiedono all'attività edilizia in discorso.

Passando poi al merito delle imputazioni, nessun dubbio può sussi-

stere circa la materiale sussistenza dei fatti - ammessi dagli stessi prevenuti - che alle imputazioni medesime hanno dato vita. Va tuttavia osservato che giustamente la difesa del B. R. sottolinea che nessuna rilevanza può esplicare, in sede penale, la costruzione di un piano complementare interrato di cui alla lettera b) del capo d'imputazione. Detto piano invero, proprio perché del tutto interrato, oltre che non eseguito all'esterno, non è sicuramente visibile dalla pubblica strada, per cui nessun reato può ravvisarsi, allo stato della presente legislazione ed in conformità a quanto disposto nell'art. 1 della Legge sull'edilizia, nella sua costruzione (cfr. sentenza d'appello resa nella causa penale a procedimento sommario n. 1707 dell'anno 1969 a carico di M.G.).

Non si ravvisa, del pari, la sussistenza della violazione rubricata alla lettera c) del capo d'imputazione dianzi menzionato. A prescindere dal contrasto circa l'esatta entità dell'opera in questione (se - cioè - alta da mt. 0,71 a mt. 1,00 ovvero solo cm. 60 al colmo e cm. 40 in corrispondenza delle aperture vetrate sui lati anteriore e posteriore), sta di fatto che occorre rilevare come, da una parte, non pare che ci si trovi in presenza di una vera e propria sopraelevazione (e ciò anche attenendosi alla misura di mt. 1,00 suindicata) e, dall'altra, nulla comproui che si tratti, nella specie, di un'alterazione della cosiddetta linea di gronda.

Nella valutazione in ordine alla sussistenza o meno di violazioni della Legge sull'edilizia occorre indubbiamente aver riguardo alla loro sostanza in relazione, soprattutto, all'impressione esterna che se ne ricava e ciò tenendo presenti i requisiti ("opere nuove o variazioni all'esterno dei fabbricati prospettanti su suolo pubblico o visibili dalle pubbliche strade") enunciati dal surricordato art. 1 della Legge 13/8/1960 n. 22. Eventuali variazioni di scarsa entità rispetto al progetto, dovute essenzialmente a necessità costruttive, non possono integrare il reato in esame.

Nella specie, le variazioni rispetto alle misure indicate nel progetto approvato ben possono ritenersi frutto di semplici modalità di esecuzione dei lavori dovute alle cennate esigenze costruttive. E, a riprova, oltre ai rilievi dettagliatamente enunciati dalla difesa, può trarsi argomento dalla inidoneità delle opere, come già osservato, a dar vita ad una vera e propria sopraelevazione, sì che verrebbe a mancare, ove non si dovesse far riferimento alle più volte menzionate esigenze costruttive, qualsiasi seria ragione del comportamento dei prevenuti.

E' da tener presente, infine, che le considerazioni che precedono sono valide, s'intende, solo in presenza di lavori di modesta entità, come, per l'appunto, nel caso in esame (variazione non superiore ad un metro). In sostanza, è rimessa alla prudente valutazione del giudice, caso per caso, la valutazione, in ipotesi consimili, circa la sussistenza o meno

della violazione denunciata.

Sussistono invece le violazioni di legge in ordine alle altre costruzioni di cui al capo d'imputazione.

Sussiste, in particolare, la violazione rubricata alla lettera a), posto che il muro di sostegno posteriore, con la soprastante soletta a copertura di un'area che avrebbe dovuto rimanere aperta, integra un'opera sicuramente esterna al fabbricato prospettante su suolo pubblico e, dunque, ricompresa pacificamente nell'ambito di previsione dell'art. 1 p.p. della Legge 13/8/1960 n. 22.

Sussiste, altresì, la violazione rubricata alla lettera d), avendo lo stesso B. ammesso, in sede di accesso giudiziale, di aver aperto una vetrina-negozio in luogo della porta d'ingresso, di aver ristretto o allargato diverse finestre, ecc., Né, dall'altra parte, si contesta, in sede d'impugnazione, la sussistenza di tale violazione, che si limita a qualificare di minore entità.

E' poi innegabile la sussistenza, altresì, della "intenzionalità criminosa" di cui la difesa, invece, deduce la mancanza. E' sufficiente rilevare, in proposito, che è stato proprio il B., per sua stessa dichiarazione, ad insistere perché il progetto venisse realizzato in difformità dall'ambito della concessa autorizzazione, cosa alla quale gli altri prevenuti non hanno ritenuto di opporsi, quanto meno dissociandosi ai sensi di legge (rilievo che vale soprattutto per il V., pacifico essendo che il M. era stato informato dal suo socio-capomastro M.V. dell'esecuzione di opere in difformità dal progetto).

Va quindi riaffermata la penale responsabilità degli imputati nei limiti come sopra circoscritti.

Quanto alla pena loro inflitta, merita accoglimento il motivo d'appello concernente la sua eccessività. Il Commissario della Legge ha irrogato a ciascuno dei prevenuti L.800.000 di multa, senza particolare motivazione. E tuttavia, non sussistendo né circostanze aggravanti né circostanze attenuanti, la sanzione va applicata nel medio (art. 39 c.p.). Conseguentemente, la pena inflitta va ridotta a L. 375.000 per ciascuno degli appellanti.

In conformità, da ultimo, a quanto disposto dall'art. 33 cpv. della Legge 13/8/1960 n. 22, va trasmessa alle autorità amministrative, indicate nello stesso articolo, copia della presente decisione, e ciò perché le stesse possano provvedere a richiedere, nei limiti in cui è stata ritenuta la sussistenza dell'abuso edilizio (in pratica, per le opere di cui alle lett. a) e d) del capo d'imputazione), la demolizione delle opere medesime illecitamente eseguite e, in caso d'inottemperanza, a provvedere d'ufficio con addebito delle relative spese a carico dei condannati.

Come invero è già stato altre volte statuito (cfr. sentenza d'appello resa nella causa penale a procedimento sommario n. 608 dell'anno 1971 a

carico di F.P.L. e B.G.), la richiesta di demolizione di cui al cennato art.33 ha per destinatario il contravventore e non già l'autorità giudiziaria, ond'è che quest'ultima deve limitarsi, nel dichiarare eventualmente la sussistenza del reato con l'applicazione della conseguente pena, a segnalare la propria decisione all'organo amministrativo per l'irrogazione della sanzione della demolizione che a quest'ultimo la legge riserva.

Rientra infatti nella competenza esclusiva del giudice penale la sola irrogazione della sanzione criminale, potendo egli invece applicare quelle amministrative solo nel caso in cui la legge esplicitamente lo preveda. Ciò che non è il caso della Legge sull'edilizia (...).

44

19 Febbraio 1973 n. 20

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 755 Anno 1971

Scavi di pietra compiuti abusivamente (art. 550 c.p. Zupp.)

Abuso edilizio (artt. 1 e 33 Legge 13.08.1960 n. 22)

Abuso edilizio - Fattispecie.

I lavori di sbancamento rientrano nel reato di abuso edilizio se risulta provato che siano finalizzati all'erezione di un edificio.

45

16 Aprile 1973 n. 50

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 1918 Anno 1970

Abuso edilizio (artt. 2 e 33 Legge 13.08.1960 n. 22)

Abuso edilizio - Visibilità dell'opera - Stato di necessità.

Per visibilità dell'opera dalla pubblica strada, nel reato di abuso edilizio, non deve intendersi la possibilità di percezione totale di tutti gli aspetti dell'opera, essendo sufficiente una percezione in qualche modo apprezzabile e, dunque, parziale.

Il fondamento della scriminante dello stato di necessità risiede nella coazione esercitata sull'animo da un male grave, imminente, ingiusto ed inevitabile.

(...) Né, certo, occorre che si tratti di una possibilità di percezione totale di tutti gli aspetti dell'opera, essendo solo sufficiente che la possibilità di percezione anzidetta sia in qualsiasi modo apprezzabile (e dunque anche parziale). Il che, appunto, è quanto si riscontra nel caso sottoposto

a giudizio.

Nessuna importanza ha, poi, l'altra tesi, secondo la quale l'opera abusiva non altererebbe il normale andamento del terreno circostante. Vero o non vero che sia, in sé, l'argomento, esso non ha giuridica rilevanza, posto che la legge non annovera tale alterazione tra gli estremi necessari per l'integrazione del reato.

Va del pari escluso il dedotto stato di necessità. Dà vita questo, come è noto, ad un difetto di libertà del volere dell'agente, con la conseguente esclusione dell'imputabilità per esser venuta meno la libera elezione (art. 24 c.p.). Il fondamento della scriminante, in armonia con l'ispirazione classica del vigente sistema penalistico, risiede nella coazione esercitata sull'animo da un grave male imminente. Il male in questione, tuttavia, deve rispondere a precise caratteristiche per poter giungere fino al punto di invalidare il rigore del precetto. Tali caratteristiche sono state da tempo individuate nell'ingiustizia, gravità, inevitabilità del male medesimo.

Un male invero che non presenti tali tratti distintivi, che debbono ricorrere congiuntamente, non può evidentemente avere il potere di eliminare la libera elezione dell'agente al punto tale che si possa dire, di costui, che volle sol perché coatto.

Senonché, nella specie in esame - pur non potendosi negare che il danno paventato dal C. non era a lui ascrivibile e non conseguiva comunque ad un qualsiasi legittimo provvedimento dell'autorità, sì che può convenirsi sulla sua natura obiettivamente ingiusta -, va contestata in radice sia la gravità che la inevitabilità del dedotto pericolo.

Ne va contestata la gravità perché non si tratta di un pericolo che coinvolga direttamente la persona umana - intesa nella ampia accezione del termine - e che dunque, proprio ciò, assuma quelle caratteristiche di impellenza e di urgenza atte a condizionare necessariamente la reazione dell'agente. Si tratta invece, nella specie, di un pericolo a beni economici, che, se pur apprezzabile sotto altro profilo, non può certo esser dedotto a fondamento dello stato di necessità, così come - del resto - risulta dalla stessa testuale disposizione del codice penale (art. 24 cit.) che, nell'accennare alla coazione dipendente da forza morale irresistibile, fa il significativo esempio della legittima e necessaria difesa della vita propria o di altrui.

Ne va altresì contestata l'inevitabilità perché, come correttamente si osserva nella sentenza impugnata, la stessa natura calanchiva della zona in cui sorge il fabbricato del C. era ben cognita all'interessato, il quale avrebbe avuto tutto il tempo di prospettare il lamentato inconveniente alle Autorità competenti per munirsi della prescritta licenza, o per far comunque approvare la variante del caso.

Dalla memoria difensiva 31 marzo - 27 aprile 1971 risulta che la zona

in questione era stata interessata, in passato, da vaste frane provocate da infiltrazioni di acqua piovana e da smottamenti di terreno: situazione, quindi, ben cognita a chi di dovere, come è dimostrato dalla nota 30/12/1966 dell'Ingegnere Capo Governativo (esibita, insieme alla relazione geognostica Raimondi e Vanni, a corredo della memoria di cui sopra), che si assume relativa allo stesso terreno ove è sorto il fabbricato del C., e che concerne una serie di lavori predisposti dall'Ufficio Tecnico a tutela della zona e quindi anche, se pure indirettamente, della proprietà.

Non risulta in alcun modo, d'altra parte, che il pericolo paventato si presentasse in quel frangente con caratteri tali da imporre l'immediato ricorso ad un provvedimento d'emergenza. Vi era dunque tutto il tempo, proprio perché - ripetesi - la situazione ambientale era ben cognita a tutti, di sottoporre la questione al vaglio dell'Autorità amministrativa per farsi rilasciare la necessaria autorizzazione. Nella specie, invece, non risulta neppure la presentazione quanto meno della domanda.

Sussiste pertanto, senza possibilità di dubbio alcuno, il reato contestato e non sussiste nessun difetto - né totale (art. 24 c.p.) né parziale (art. 25 stesso codice) - della libertà nel volere dell'agente.

La pena inflitta, in ragione di L. 250.000 di multa, è inferiore al medio e sanziona comunque un'infrazione certamente non trascurabile, essendo stati abusivamente costruiti locali per circa 151 mq., corrispondenti ad una cubatura di circa 530 mc.. Ne consegue che la pena medesima si appalesa adeguata alla gravità dell'infrazione.

In conformità, da ultimo, a quanto disposto dallo art. 33 cpv. della Legge 13/8/1960 n. 22, va trasmessa alle Autorità amministrative, indicata nello stato articolo, copia della presente decisione; e ciò perché le stesse possano provvedere a richiedere la demolizione delle opere illecitamente eseguite di cui al capo d'imputazione e, in caso di inottemperanza, a provvedere d'ufficio con addebito delle relative spese a carico del condannato.

Come infatti è già stato altre volte statuito (cfr. sentenza d'appello resa nella causa penale a procedimento sommario n. 608 dell'anno 1971 a carico di F.P.L e B.G.), la richiesta di demolizione di cui al surrichiamato art. 33 ha per destinatario il contravventore e non già l'Autorità giudiziaria, ond'è che quest'ultima deve limitarsi, nel dichiarare eventualmente la sussistenza del reato con l'applicazione della relativa pena, a segnalare la propria decisione all'organo amministrativo per l'irrogazione della sanzione della demolizione che a quest'ultimo la legge riserva.

Rientra infatti nella competenza esclusiva del giudice penale la sola irrogazione della sanzione criminale, potendo egli invece applicare quelle amministrative solo nel caso in cui la legge esplicitamente lo preveda. Ciò che non è il caso della Legge sull'edilizia.

L'eliminazione, in questa sede, della sanzione della demolizione, non comporta peraltro conseguenze in ordine alle spese processuali e giudiziali. Il prevenuto, invero, è totalmente soccombente in ordine alla questione della sua penale responsabilità (invano contestata nei motivi di gravame).

D'altra parte, la sanzione amministrativa della demolizione e conseguente remissione in pristino, se pur ovviamente collegata in modo diretto con l'accertamento giudiziale, e ciò sul piano funzionale, ne è a stretto rigore indipendente su quello strutturale, posto che la sanzione in oggetto viene irrogata a richiesta delle Autorità amministrative indicate nello art. 33 cpv. della Legge 13/8/1960 n. 22 (Commissione dell'Edilizia, Ufficio Tecnico, Ufficio d'Igiene e Sanità, a seconda della rispettiva competenza e dell'interesse tutelato e leso), e può essere da queste ultime tradotta in pratica a spese del contravventore.

Discende da ciò l'autonomia della pronuncia sul punto in esame - quanto meno nel caso di specie - rispetto al giudizio reso in sede strettamente penale e, conseguentemente, l'impossibilità di considerare riformata la sentenza di I° grado solo per una correzione nella sua motivazione e per una precisazione del suo dispositivo.

46

16 aprile 1973 n. 51

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 1763 Anno 1971

Aperture nel pavimento senza protezioni (artt. 65 e 74 Legge 02.07.1969 n. 41)

Realizzazioni di posti di lavoro a notevole altezza senza opere provvisorie (artt. 14, 22 e 74 Legge 02.07.1969 n. 41)

Lavoro - Legge 02.07.1969 n. 41 - Responsabilità del datore di lavoro - Omesso controllo - Responsabilità del capo cantiere.

È responsabile il datore di lavoro che, pur non dovendo essere continuamente presente in cantiere, ometta di controllare la scrupolosa applicazione delle norme antinfortunistiche.

Il capo cantiere rientra nella categoria dei preposti, come tale deve ritenersi non responsabile penalmente del fatto punito a norma dell'art. 65 Legge 2 luglio 1969 n. 41

47

15 Settembre 1973 n. 84

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 603 Anno 1972

Abuso edilizio (artt. 1, 2, 7, 33 Legge 13.08.1960 n. 22)

Abuso edilizio - Fattispecie.

Ai fini del reato di abuso edilizio, deve considerarsi opera autonoma il muro di sostegno che si elevi rispetto all'andamento naturale del terreno.

48

26 Novembre 1973 n. 105

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 324 Anno 1971

Lesioni colpose (artt. 451, 452, 539 e 542 c.p. Zupp.)

Giudizio di primo grado - Omessa escussione di teste.

Non comporta la nullità del giudizio di primo grado l'omessa escussione di un testimone citato ma non comparso.

(...) Va preliminarmente disattesa la deduzione di nullità del giudizio di I° grado per l'omessa escussione del C. G., citato e non comparso. Invero, per l'art. 229 c.p.p., da qualsiasi inosservanza delle norme del codice di rito non deriva nullità di sorta (ad eccezione dell'ipotesi, che qui non interessa, di cui all'art. 17 stesso codice).

Qualsiasi violazione procedurale può però essere utilmente dedotta dalla difesa "per tutti gli effetti di ragione" e cioè nel senso che spetta alla prudente valutazione del giudice - e dunque anche al Giudice di II° grado - di stabilire se sia o meno il caso di integrare il materiale probatorio già acquisito onde evitare un qualsiasi pregiudizio per la parte che si duole della nullità.

Nella specie, a prescindere dal rilievo che non è dato ravvisare nullità alcuna, avendo il Commissario della Legge esercitato il suo potere discrezionale inteso a ritenere superflua l'audizione di un teste, sta di fatto che nessun concreto pregiudizio è stato risentito dal prevenuto, posto che il materiale probatorio acquisito all'incanto era ed è più che sufficiente per la decisione e, in particolare, per stabilire le modalità della condotta osservata, al momento del sinistro, proprio dal Conti Giorgio. (...).

49

29 Novembre 1973 n. 102

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 395 Anno 1972

Emissione continuata di assegni a vuoto (art. 2 Legge 24.11.1970 n. 47 e art. 36 n. 6 c.p. Zupp.)

Risarcimento del danno - Attenuante ex art. 36 n. 6 c.p. Zupp. - Rilascio di cambiali - Motivi di appello.

Il rilascio di cambiali accettate pro-solvendo e salvo buon fine non consente la concessione dell'attenuante di cui all'art. 36 n. 6 c.p. Zuppetta, in quanto non estingue l'obbligazione risarcitoria che lega il colpevole alla persona offesa.

I motivi d'appello costituiscono l'oggetto e il limite invalicabile della devoluzione al Giudice di II° grado.

50

3 Dicembre 1973 n. 101

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 294 Anno 1972

Furto (art. 492 n.1 c.p. Zupp.)

Fabbricazione di armi stile antico senza patente di esercizio (art. 2, 5 e 36 Legge 08.06.1965 n.18)

Furto - Consenso dell'offeso.

Il consenso dell'offeso scrimina il reato di furto.

(...) Fondato si appalesa il motivo con il quale ci si duole della condanna per furto. Il consenso dell'offeso, invero, scrimina tale reato. Ora, nella specie, è emerso pacificamente, in punto di fatto, che l'Amministratore del Condominio non solo aveva autorizzato esplicitamente il G. a prelevare la corrente elettrica dal contatore ma, per di più, analoga autorizzazione aveva concesso in precedenza ad altri condomini, dei quali ha specificato nome e cognome.

Anche le indagini della Gendarmeria hanno confermato tali risultanze, peraltro non oppuguate dalla Leick Edvige, che si è limitata a riferire di nulla sapere sull'argomento, attesa la brevità del suo soggiorno nell'appartamento.

In punto di diritto, è ben vero che le cose comuni (come, per l'appunto, la corrente relativa al contatore in questione, che fornisce energia all'ascensore e al bruciatore del riscaldamento, tipici beni condominiali) appartengono per quota ideale a tutti i condomini, ma è altrettanto vero che, per l'art. 5 del regolamento del Condominio - allegato all'incarto -, spetta all'Amministratore, come già ricordato, "disciplinare l'uso delle cose comuni e le prestazioni dei servizi nell'interesse comune, col fine di assicurare il migliore godimento a tutti i condomini".

Se l'Amministratore ha ritenuto di dover concedere l'autorizzazione all'uso della cosa comune - nel caso di specie: energia elettrica erogata tramite il contatore più volte menzionato - non solo, si noti, al G., bensì anche a diversi altri condomini, senza che ciò avesse in precedenza sollevato rimostranza alcuna (per quanto è dato conoscere), ciò sta a significare, senza possibilità di dubbio, che egli riteneva contenendosi in tal guisa, di regolare l'uso dei beni comuni, permettendone la fruizione ora all'uno, ora all'altro dei condomini, a seconda delle rispettive necessità.

Nulla vietava e nulla vieta ai condomini stessi, o - quanto meno - ai condomini dissenzienti, di esercitare le azioni di legge per meglio specificare la disciplina delle cose comuni e per non consentire, ove sia ritenuto opportuno, l'autorizzazione all'uso, per finalità private dei singoli condomini, dell'energia elettrica comune.

Sta di fatto che, anche sotto il profilo del profitto e del danno (profitto dell'individuo e danno della comunità), non si ravvisa motivo per muovere un addebito al G., posto che, attesa la pluralità delle autorizzazioni concesse dall'Amministratore e la pluralità dei beneficiari, profitto e danno vengono praticamente ad elidersi, avvalendosi di volta in volta i singoli condomini - o, quanto meno, potendolo fare - dell'agevolazione in discorso. (...).

51

24 Gennaio 1974 n. 7

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 406 Anno 1972

Furto (art. 492 n. 3 c.p. Zupp.)

Concorso di persone (art. 85 c.p. Zupp.)

Appello del prevenuto - Assenza del difensore - Furto - Danno - Quantificazione della pena - Danno patrimoniale di speciale tenuità.

È ammissibile l'appello senza la presenza di un difensore, qualora il prevenuto presenti i relativi motivi contestualmente.

Il danno nel reato di furto è quello che inerisce all'entità del bene sottratto, senza che possa influire l'eventuale successivo reperimento del bene medesimo.

L'ordinamento sammarinese non contempla, in sé e per sé, l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.

52

28 Gennaio 1974 n. 4

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 705 Anno 1972

Abuso edilizio (artt. 2 e 33 Legge 13.08.1960 n. 22)

Concorso di persone (artt. 85 ss. c.p. Zupp.)

Procedibilità penale - Querela - Parte lesa - Azione civile.

Per il sistema emergente dalla disciplina di cui agli artt. 9 e 10 del codice di procedura penale in tema di reati procedibili a querela di parte, qualora la parte lesa abbia dato inizio all'azione civile per lo stesso fatto, la stessa non può più sporgere valida querela, con la conseguente improponibilità dell'azione penale.

(...) E' del pari da escludere che si verta in un'ipotesi di impromovibilità dell'azione penale.

Per il sistema emergente dalla disciplina di cui agli artt. 9 e 10 c.p.p., in tema di reati procedibili a querela di parte, *electa una via non datur recursus ad alteram*, per cui, una volta che la parte lesa abbia dato inizio all'azione civile per lo stesso fatto, non può più sporgere valida querela, con la conseguente impromovibilità dell'azione penale.

Ciò tuttavia non impedisce, ovviamente, l'esercizio dell'azione penale medesima in ordine ai reati perseguibili d'ufficio. Unica limitazione è il divieto, per l'offeso del reato, di costituirsi parte civile, avendo già esercitato la relativa azione nella sede competente. (...).

53

14 Marzo 1974 n. 15

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 1098 Anno 1971

Emissione di assegni a vuoto (art. 2 Legge 24.11.1970 n. 47)

Emissione di assegni a vuoto - Responsabilità - Chiusura del conto corrente.

La mancata previsione, nella normativa sammarinese, di un termine per la presentazione di un assegno, impone all'emittente di controllare, prima di procedere alla chiusura del conto corrente, l'avvenuta riscossione degli assegni emessi.

54

16 Maggio 1974 n. 72

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 1176 Anno 1970

Furto (artt. 494 paragr. 6 n. 6, 495 n. 3 e 517 c.p. Zupp.)

Concorso di persone (art. 85 e 86 c.p. Zupp.)

Guida senza patente (art. 2 Legge 17.03.1964 n. 12)

Appello - Diversa qualificazione giuridica del reato - Mancata impugnazione del Procuratore del Fisco - Divieto di "reformatio in peius".

In mancanza d'impugnazione del Procuratore del Fisco la sentenza d'appello che modifica la qualificazione giuridica del reato non può influire sull'entità della pena inflitta in primo grado per l'esplicito divieto della "reformatio in peius" (art. 196 cpv. c.p.p.)²⁹.

55

13 Marzo 1975 n. 14

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 1430 Anno 1972

Contrabbando di beni in frode del pubblico erario (art. 397 c.p. Zupp. e art. 1 Decr. 15.07.1948 n. 16)

Detenzione di beni in frode del pubblico erario (art. 398 c.p. Zupp.)

Concorso di persone (art. 85 c.p. Zupp.)

Prevenuto - Dovere di dare spiegazioni - Argomento di prova - Successione di leggi penali nel tempo - Gravità del trattamento sanzionatorio.

Il giudice è autorizzato a trarre argomento di prova a carico del prevenuto che sia stato colto in una situazione di fatto legata al commesso delitto, e non abbia fornito spiegazioni al riguardo o le stesse si siano rivelate senza alcun fondamento.

Nella successione di leggi penali nel tempo, il giudice deve desumere la maggiore o minore gravità del trattamento sanzionatorio avendo riguardo precipuo alle sanzioni che incidono sulla persona, prima sotto il profilo della libertà (prigionia) e, quindi, sotto quello del patrimonio (multa).

56

2 Aprile 1976 n. 13

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 1252 Anno 1968

Abuso edilizio (artt. 2, 7, 33 Legge 13.08.1960 n. 22)

Concorso di persone (artt. 85 ss. c.p. Zupp.)

Prescrizione - Estinzione del reato - Estensione ai coimputati.

²⁹ Confronta Sent. G.d.A. 02.10.1985 n. 160, Proc. Pen. N. 1161 Anno 1984 (119).

Nella disciplina del nuovo codice penale la pronuncia della sentenza di condanna in I° grado non impedisce la prescrizione del reato³⁰.

La dichiarazione di estinzione del reato nei confronti dell'appellante non si estende ai coimputati che non hanno presentato gravame, posto che, per l'art. 71 del codice penale, l'estinzione del reato ha efficacia esclusivamente a favore di coloro cui la relativa causa si riferisce³¹.

(...) Il reato è estinto per prescrizione. Va premesso che, per l'art. 3 II° cpv. del nuovo c.p., le disposizioni più favorevoli al reo devono essere applicate retroattivamente. Ora, è noto che, per l'art. 112 del codice abrogato, la pronuncia della sentenza in contraddittorio, come nella specie, impediva la prescrizione dell'azione penale. Ciò differisce peraltro dal regime introdotto con la nuova codificazione, nella quale, al contrario, ogni reato si prescrive comunque, decorso un certo lasso di tempo, indipendentemente dalla pronuncia della sentenza di condanna di I° grado (la quale, sia detto per inciso, può avere esclusivamente effetto interruttivo dei termini, senza però che, per effetto di tale interruzione o di altre, i termini prescrizionali possano essere prolungati oltre la metà di quelli ordinari). E ciò si applica anche, come più volte stabilito, anche nelle ipotesi di sentenze contumaciali.

E' poi da aggiungere che, contrariamente alla disciplina di cui alla vecchia codificazione - nella quale la prescrizione veniva riferita all'azione penale -, nel nuovo codice l'istituto attiene direttamente al reato. Dal che consegue la sua natura indubbiamente sostanziale, pertanto, la sua necessaria ricomprensione nell'ambito di applicazione delle disposizioni più favorevoli di cui al cennato art. 3 c.p..

Ciò premesso, è da rilevare che la contestazione concerne il reato di ampliamento abusivo di costruzione di cui agli artt. 1 e 2 della Legge 13/8/1960 n. 22, sanzionato dall'art. 33 della stessa legge.

La sanzione medesima era prevista, in via edittale, entro l'arco spaziale dal minimo di L. 50.000 al massimo di L. 800.000.

E' pacifico che tale disposizione sia più favorevole, per il reo, di quella prevista dall'art. 62 della nuova Legge sull'Edilizia 29/4/1974 n. 32, modificato dall'art. 47 della Legge 11/12/1974 n. 86, contenente norme di attuazione del codice penale e di riforma della procedura pe-

30 Conf. Sent. G.d.A. 09.05.1975 n. 23, Proc. Pen. N. 205 Anno 1968; Sent. G.d.A. 09.05.1975 n. 52, Proc. Pen. N. 968 Anno 1968; Sent. G.d.A. 05.04.1976 n. 9, Proc. Pen. N. 1763 Anno 1969; Sent. G.d.A. 08.04.1976 n. 5, Proc. Pen. N. 1735 Anno 1969.

31 Conf. Sent. G.d.A. 05.04.1976 n. 9, Proc. Pen. N. 1763 Anno 1969.

nale. Con l'art. 62 anzidetto, invero, la sanzione per il contravventore è quella dell'arresto di II° grado (cioè da 15 giorni a 2 mesi), ovvero della multa a giorni dal II° al III° grado.

Basterebbe, invero, la previsione nell'ultimo dei testi legislativi citati, dell'inflizione della pena dell'arresto - non importa se in via alternativa - per ritenere che il testo stesso contenga senz'altro disposizioni più gravose per il reo.

Per l'art. 30 n. 2 della menzionata Legge 11/12/1974 n. 86 (contenente norme di attuazione del codice penale e di riforma della procedura penale), allorquando nel codice penale abrogato, nelle leggi e nelle Convenzioni internazionali sia prevista una sanzione pecuniaria di natura penale con un massimo edittale superiore a L. 200.000 (ed è questo il caso dell'art. 33 p.p. della Legge 13/8/1960 n. 22), la sanzione corrispondente nel nuovo codice è quella della multa a lire. La prescrizione del reato, nell'ipotesi di sanzione con multa a lire, è biennale (art. 54 p.p. n. 2).

Ora, anche tenuto conto della prescrizione oltre la metà a seguito di atti interruttivi (art. 57 ultima parte c.p.), la causa estintiva si è senz'altro maturata alla data, quanto meno, del 23 settembre 1971, cioè a dire allo spirare dei tre anni successivi al giorno in cui l'illecito, già precedentemente accertato, è stato denunciato dall'Ufficio Tecnico Governativo.

E' appena il caso di osservare, inoltre, che, alla data in questione, l'ampliamento abusivo di cui alla contestazione è da ritenere fosse già stato praticamente ultimato (così come si evince dalle dichiarazioni rese dagli imputati e dalla stessa segnalazione dell'Ufficio Tecnico Governativo con la quale, il 22 ottobre 1968, si è fatto seguito al verbale di contravvenzione), ond'è che la conclusione cui si è pervenuti si concilia perfettamente anche con la natura permanente dell'illecito in oggetto (cfr. sentenza di II° grado emessa il 14/2/1973 nella causa penale a procedimento sommario n. 110 dell'anno 1971 contro B.R., V.A.L. e M.R.).

Non sussiste nessuna delle ipotesi di assoluzione in merito di cui all'art. 59 del codice penale: il C., invero, si limita a qualche contestazione circa la sua posizione soggettiva che, oltre ad essere praticamente influente, non incide sulla pacifica sussistenza dell'illecito (tanto è vero che il T. ha presentato perfino richiesta di sanatoria).

La dichiarazione di estinzione del reato nei confronti dell'appellante non si estende ai coimputati che non hanno presentato gravame, posto che, per l'art. 71 c.p. (nulla risultando in contrario *aliunde*), l'estinzione del reato ha efficacia esclusivamente a favore di coloro cui la relativa causa si riferisce.

La circostanza della mancanza di qualsiasi richiesta di demolizione totale o parziale, da parte dei competenti uffici governativi, consente di sopassedere a qualsiasi statuizione in argomento.

57

7 Agosto 1976 n. 92

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 1470 Anno 1974

Offesa all'onore dei Capitani Reggenti (art. 3 Legge 13.01.1897 aggiuntiva al c.p. Zupp.)

False ed omesse dichiarazioni a pubblico ufficiale (art. 2 Legge 04.07.1945 n. 39)

Offesa all'onore dei Capitani Reggenti - Parziale individuazione dei responsabili - Manifestazione popolare di protesta.

La mancata individuazione di tutti i responsabili del reato di offesa all'onore dei Capitani Reggenti non esclude la punibilità di coloro nei cui confronti siano state raggiunte sufficienti prove di colpevolezza.

E' punibile l'offesa all'onore dei Capitani Reggenti proferita nell'ambito di una "manifestazione popolare di protesta", in quanto non sono consentite forme di manifestazione del dissenso esplicitamente vietate dalla legge penale.

58

7 Luglio 1977 n. 77

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 206 Anno 1976

Guida in stato di ebbrezza (art. 16 Legge 17.03.1964 n. 12)

Guida senza patente (art. 2, 9° comma, Legge 17.03.1964 n. 12)

Giudice penale - Provvedimento amministrativo presupposto del reato - Controllo di legittimità del giudice penale.

Il giudice penale deve controllare la legittimità del provvedimento amministrativo che costituisce il presupposto per l'affermazione della sussistenza o meno del singolo reato, ferma restando l'inammissibilità di una pronuncia di carattere generale di invalidazione dell'atto amministrativo ritenuto illegittimo.

(...) La doglianza concernente il reato di guida senza patente è fondata.

Non v'è dubbio che, a prescindere dai poteri conferiti dall'art. 12

della Legge 17/3/1964 n. 12 all'Ufficio Automezzi, al Comando dei Vigili Urbani e a quello della Gendarmeria di sospendere la patente di guida nelle ipotesi previste nello stesso testo legislativo, e che in questa sede non interessano, rientra nei poteri dell'autorità giudiziaria sospendere il documento di legittimazione alla guida per un periodo da 1 a 3 mesi allorché il titolare sia incorso in una pluralità di violazioni delle norme di comportamento specificamente indicate alle lettere da a) ad i) dello stesso art. 12 summenzionato, ancorché siano intervenute cause di estinzione dei relativi reati, e con l'avvertenza che la sospensione stessa si estende da 2 a 6 mesi qualora le violazioni medesime siano state commesse nel periodo di un anno (art. 12 cit., cpv. I° e II°).

E' altrettanto pacifico che la guida in stato di ebbrezza rientra tra le norme di comportamento la cui plurima violazione è sanzionata con la possibile sospensione della patente da parte del Tribunale Commissariale.

Tenuto poi presente che l'autorità giudiziaria deve già disporre con sentenza la sospensione della patente nelle ipotesi di giudizio per omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime conseguenti ad investimento (ovvero anche se, sempre nel caso di investimento, vi sia stata inottemperanza all'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza), va aggiunto che la facoltà del Tribunale Commissariale nelle ipotesi, surricordate, di cui al I° e II° cpv. dell'art. 12 della Legge 17/3/1964 n. 12, può essere esercitata anche indipendentemente dalla pendenza di un giudizio penale per la specifica infrazione, ciò dovendosi argomentare dalla previsione legislativa della possibilità della sospensione "anche se siano intervenute cause di estinzione dei relativi reati" e, dunque, quale che sia la causa in questione. Occorrerà solo, naturalmente, che vi sia la prova della violazione, che può essere fornita anche - ovviamente - dal relativo verbale di contravvenzione.

Ciò premesso, nel mentre deve escludersi che occorran particolari modalità di comunicazione agli interessati del provvedimento di sospensione (che può aversi anche con la sua materiale esecuzione), è da osservare che manca, nella specie, il presupposto della pluralità delle violazioni della norma di comportamento in questione.

Risulta invero, in punto di fatto, che il V. si è reso responsabile di guida in stato di ebbrezza il 27/12/1975 e che, in quella stessa data, la patente gli venne ritirata in attesa di conoscere l'esito della visita psicofisica di controllo. Ne consegue che, allorché egli è stato nuovamente contravvenzionato il 9 febbraio 1976, non poteva dirsi che la patente gli era stata sospesa a seguito di una pluralità di violazioni del divieto di guida in stato di ebbrezza, e ciò perché la pluralità si concretizzava proprio in tale data.

Si assume peraltro nella sentenza impugnata che, fosse pure la sospensione illegittima, il V. non era autorizzato alla guida allorquando, per l'appunto, il 9 febbraio 1976, era stato fermato nuovamente dalla Gendarmeria. Il problema in tal modo sollevato postula l'accertamento dei limiti del sindacato del giudice penale sulla legittimità degli atti amministrativi (e di natura amministrativa è indubbiamente l'atto con il quale viene sospesa la patente nelle ipotesi come quella in esame).

Non pare possa negarsi, innanzitutto, il potere del giudice penale di verificare la legittimità dell'atto amministrativo che costituisce il presupposto immediato del reato sottoposto alla sua cognizione. Ciò discende dal principio generale della divisione dei poteri dello Stato, poteri che - secondo quanto dispone e ricorda l'art. 3 ult. cpv. della Legge 8/7/1974 n. 59, contenente la dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese - "agiscono nel rispetto della reciproca autonomia e competenza".

Il principio comporta, da una parte, l'inammissibilità di qualsiasi intervento dell'autorità giudiziaria nel settore amministrativo al fine di annullare - con pronunce di carattere generale - i singoli provvedimenti che dall'autorità amministrativa siano emanati, ma consente, dall'altra, alla medesima autorità giudiziaria, previa dichiarazione di illegittimità *incidenter tantum* dell'atto amministrativo, di disconoscergli efficacia in occasione di quella singola pronuncia giudiziaria cui l'atto in questione si ricollegi a guisa di presupposto diretto.

Il principio testé enunciato risponde a criteri d'ordine generalissimo e trova comunque valida e sicura conferma in testi legislativi inequivoci.

E così, nel mentre l'art. 5, I° cpv., n.1 della Legge 5/6/1923 sulle funzioni del Consiglio dei XII prevede il ricorso a quest'ultimo per ottenere la riforma di quel qualsiasi atto, provvedimento, deliberazione o precetto di indole amministrativa che abbia leso l'interesse dell'individuo o di un ente giuridico (sempre che sia esclusa la competenza dell'autorità giudiziaria), così, a titolo di esemplificazione, l'art. 291 c.p. punisce coloro che non ottemperino ad un ordine legittimo di scioglimento di pubbliche riunioni per causa di disordini incombenti o di reati pericolosi per l'ordine e l'incolumità pubblica in essi connessi, e l'art. 259 stesso codice punisce chiunque non ottemperi all'ordine legittimo dell'autorità, emesso in materia di incolumità, salute, igiene ed ordine pubblico.

Ne consegue che, ferma restando l'inammissibilità di qualsiasi potere di invalidazione - da parte dell'autorità giudiziaria - di un qualsiasi atto amministrativo illegittimo - s'intende, con una pronuncia di carattere generale -, è consentito, ed anzi imposto, al giudice, di controllare la

legalità del provvedimento che costituisca il presupposto per l'affermazione della sussistenza o meno del singolo reato.

Rispetto ai vizi classici del provvedimento amministrativo, non possono sorgere problemi in ordine alla violazione di legge e all'incompetenza, laddove invece più delicata si appalesa l'indagine rispetto all'eccesso di potere. Tuttavia, per la risoluzione del caso di specie, vertendosi in un'ipotesi di violazione di legge, non v'è necessità di procedere oltre nell'indagine.

Deve quindi ritenersi inapplicabile il provvedimento di sospensione emesso in base ad una sola violazione della norma di comportamento richiamata nella specie (guida in stato di ebbrezza), con la conseguente dichiarazione di insussistenza del reato che dal presupposto stesso dipende strettamente e direttamente (guida senza patente). (...).

59

27 Luglio 1977 n. 80

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 1830 Anno 1976

Fabbricazione, messa in circolazione, sparo, porto abusivo d'armi, bombe, ordigni e materiali infiammabili od esplodenti (art. 251 n. 4 c.p.)

Porto abusivo di armi - Nozione.

(...) Ciò premesso in punto di fatto, va soggiunto subito, in punto di diritto, che fondamentalmente si appalesa la distinzione tra porto e trasporto di arma.

Sussiste il porto ogni qualvolta l'arma venga portata fuori della propria abitazione, o della pertinenza di quest'ultima, senza autorizzazione delle competenti autorità, per una qualsiasi finalità di uso ed anche se l'operazione sia del tutto momentanea, non rilevando neppure l'eventuale proprietà dell'arma in capo a terzi. Sussiste invece il trasporto, ogni qualvolta l'arma stessa costituisca semplice oggetto di trasferimento da una determinata località ad altra.

Nel caso in esame, dalla prova acquisita risulta che il F. si è limitato a trasportare l'arma, nell'apposita custodia, per conto del legittimo proprietario e dietro richiesta ricevuta, avvalendosi in proposito di un'autovettura messagli a disposizione.

Ciò comporta, anche in relazione alla dedotta buona fede del prevenuto (riconosciuta dalla stessa sentenza impugnata, con la menzione dell'attenuante della confessione spontaneamente resa), l'assoluzione di quest'ultimo dal reato ascrittogli. (...).

7 Settembre 1977 n. 93

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 358 Anno 1976

Truffa (art. 204 c.p.)

Concorso di persone (art. 73 c.p.)

Emissione di assegni a vuoto (art. 206 c.p.)

Rito sommario - Decreto di citazione a giudizio - Notifica - Truffa - Concorso con il reato di emissione di assegni a vuoto - Emissione di assegni a vuoto - Distrazione dei fondi - Truffa - Raggiro o artificio - Rapporti commerciali pregressi.

Ai sensi dell'art. 168 c.p.p. deve ritenersi effettuata a persona idonea la notifica del decreto di citazione al prevenuto presso il domicilio reale, qualora vi siano situazioni, giudiziariamente evidenziate, che comprovino la pendenza di un conflitto d'interessi con il proprio difensore.

Il reato di truffa non assorbe quello di emissione di assegni a vuoto qualora quest'ultimo non rappresenti in concreto l'unico artificio posto in essere per procurarsi un ingiusto profitto³².

Integra il reato di emissione di assegni a vuoto la distrazione dei fondi successiva all'emissione ed anteriore alla scadenza dei termini di presentazione dell'assegno.

Non può ravvisarsi l'artificio o il raggiro del reato di truffa nel contegno di chi abbia ingenerato fiducia sulla propria solvibilità mediante acquisti continuati di notevole entità³³.

(...) Vanno esaminate, innanzitutto, le questioni, processuali e sostanziali, di cui appare opportuna la trattazione pregiudiziale.

La prima concerne l'incameramento delle cauzioni imposte al D. M. ed alla S.. Invero, pur non essendo stata elevata doglianza alcuna in proposito, la questione va esaminata d'ufficio, risultando che il decreto di citazione a giudizio è stato notificato in luogo diverso dal domicilio eletto.

Va infatti, rilevato, al riguardo, che la S., con atto del 29 marzo 1976, ha eletto domicilio presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Lonfernini e che identica elezione risultava aver effettuato il D. M. con atto del

32 Conf. Sent. G.A. 12.09.1977 n. 90, Proc. Pen. N. 646 Anno 1976.

33 Confronta Sent. C.d.L. 10.04.1981 n. 25, Proc. Pen. N. 858 Anno 1978 (239).

31 marzo successivo, laddove il decreto di citazione a giudizio risultava essere stato notificato, quanto alla S., il 6 ottobre 1976 mediante deposito dell'atto nella Casa Comunale di Spinea e susseguente spedizione di raccomandata alla interessata e, quanto al D. M., a mani proprie nella sua abitazione di Noale.

Come già ricordato in narrativa, non essendo i due prevenuti comparsi all'udienza del 12 novembre 1976, è stato disposto l'incameramento in questione. E tuttavia, non può ritenersi l'irregolarità della notificazione con la conseguente revoca del disposto incameramento. Invero, emerge dagli atti il rilevante contrasto intervenuto tra il D. M. - alla cui posizione è strettamente legata quella della S. - e il domiciliatario Avv. Giuseppe Lonfernini, che aveva assistito i due - in qualità di difensore d'ufficio - nell'interrogatorio reso al Commissario della Legge in sede di sommarie informazioni.

Basterà ricordare, al riguardo, l'esposto inoltrato dal D. M. all'autorità giudiziaria sammarinese - e, per conoscenza, alla Rappresentanza Diplomatica italiana presso questa Repubblica - e pervenuto il 30 aprile 1976 (e dunque antecedentemente al momento in cui si è resa necessaria la notifica dei decreti di citazione). In detto esposto, il D. M., tra l'altro, assume che il comportamento del difensore d'ufficio - così come, del resto, quello della Gendarmeria e dei suoi creditori - non sarebbe stato "né giusto né legale" e, addirittura, lo avrebbe indotto a pensare ad un concerto di tutti ai suoi danni.

D'altra parte, alla cennata udienza del 12 novembre 1976, lo stesso Avv. Giuseppe Lonfernini ha chiesto - ottenendolo - di essere esonerato dall'incarico ed ha fatto riferimento, a giustificazione di tale richiesta, alla pendenza del procedimento penale contrassegnato dal n. 1794/76 a carico del D. M., ed avviato su iniziativa di esso stesso Avv. Lonfernini (è da ritenere, con riferimento all'esposto di cui sopra).

Ora, per l'art. 168 c.p.p., la notifica del decreto di citazione deve essere effettuata a persona che risulti idonea e, nel concetto di "idoneità", non può non rientrare quello dell'assenza di situazioni, giudiziariamente evidenziate, atte a comprovare la pendenza di un conflitto d'interessi (e, in proposito, sembra opportuno ricordare che, ad esempio, l'art. 169 III° cpv. del c.p.p. italiano vieta la consegna della copia alla persona che sia stata offesa dal reato). Nella specie, il contrasto d'interessi, per quanto sopra osservato, è manifesto e concerne sia la posizione del D. M. che, inevitabilmente, quella della S..

Bene dunque ha agito il Commissario della Legge disponendo le notifiche presso il domicilio reale dei due in Italia. E' poi appena il caso di soggiungere che, essendo tali ultime notifiche, regolarmente avvenute, nessun pregiudizio concreto ne è derivato a quest'ultimi, i quali, non

presentandosi, hanno evidentemente preferito correre l'alea della perdita delle prestate cauzioni, il cui incameramento deve dunque ritenersi pienamente legittimo.

Va poi disattesa la tesi sollevata dalla difesa della S. in ordine alla pretesa perdurante perseguibilità a querela di parte della truffa anche in pendenza della nuova codificazione penale.

Ineccepibile si appalesa invero, al riguardo, il ragionamento del Commissario della Legge e di cui si è dato conto in precedenza. Nella vecchia codificazione l'elencazione dei reati di azione privata era contemplata dall'art. 32 del codice di procedura penale. Non così, invece, nella nuova codificazione, in cui le ipotesi di procedibilità a querela di parte sono menzionate direttamente nei singoli articoli e, dunque, senza riferimento alcuno al codice di rito (così, ad esempio, si veda l'art. 178 e, ancora, l'art. 181, l'art. 183, l'art. 184 e via dicendo).

Ciò comporta una manifesta, radicale, diversità di disciplina rispetto alla codificazione precedente, per cui ben a ragione il Commissario della Legge ha ritenuto essersi verificata l'ipotesi di abrogazione della precedente disciplina per incompatibilità con quella attuale, e ciò in virtù di quanto disposto dall'art. 48 ult. cpv. della Legge 11/12/1974 n. 86, contenente norme di attuazione del codice penale e riforma della procedura penale.

Va dunque confermato e ribadito il principio della procedibilità d'ufficio della truffa per i fatti commessi dopo l'entrata in vigore della nuova codificazione.

Nessun dubbio può del pari sussistere in ordine all'ammissibilità del concorso fra la truffa e l'emissione di assegni a vuoto (ammissibilità contestata dalla difesa del G.). Indipendentemente dalla questione circa l'ipotizzabilità del concorso suddetto ove il rilascio dell'assegno rappresenti l'unico artificio posto in essere per procurarsi un ingiusto profitto, resta il fatto che, nella specie, l'emissione degli assegni si è inserita in una vicenda più complessa e concretizzatasi in una serie di atti (presentazione, referenze, ecc.), ond'è che di nessun assorbimento in concreto si potrebbe mai parlare (e, in astratto, nulla è previsto, per l'assorbimento, né dalla fattispecie legale di cui all'art. 204 c.p., né da quella di cui al successivo art. 206). (...).

(...) Ha sostenuto il prevenuto - nel ricordato interrogatorio reso ai Carabinieri di Scorzè - che, al momento dell'emissione, gli assegni erano coperti. Ma, a prescindere dalla genericità del riferimento e dalla totale mancanza di prova dell'assunto, lo stesso prevenuto ha dovuto riconoscere che non vi era la copertura bancaria al momento in cui i titoli sono pervenuti all'incasso, ciò che - concretizzando l'ipotesi della di-

strazione dei fondi successiva all'emissione e anteriore alla scadenza dei termini di presentazione - integra pur sempre il reato di cui all'art. 206 c.p., nell'ipotesi di cui al cpv. dello stesso articolo (...).

(...) E' pacifico in causa che i primi rapporti si sono sviluppati e conclusi sempre favorevolmente, tanto che lo Zonzini ammette la correttezza del contegno in proposito del D. M.. Diverso, invece, è il discorso, naturalmente, per i rapporti successivi. Il concorso del D. M. nella truffa viene ravvisato, in pratica, nell'essersi egli fatto conoscere come persona solvibile, ingenerando in tal modo fiducia, per poi portare a termine un "colpo" di notevole entità. Sennonché, non sembra che una tesi del genere possa ritenersi persuasiva. Ed invero, ove si fosse trattato di acquisti di scarsa entità, posti in essere a guisa di un vero e proprio preludio di una successiva e massiccia operazione truffaldina e ove, ancor più, gli acquisti precedenti si fossero estesi in un arco di tempo limitato, la tesi in questione avrebbe senz'altro potuto trovare ingresso. Ma la tesi medesima non può essere condivisa in presenza, come nella specie, di un rapporto che dura ben 4 o 5 anni, che si concretizza in affari intorno ai 15-20 milioni annui e che, per di più, si chiude sempre con reciproca soddisfazione.

In un caso del genere deve semmai dirsi che la fiducia si era stabilita in virtù di un contegno continuativo ispirato a criteri di correttezza e suffragato dalla forte entità degli acquisti effettuati. (...).

61

10 Settembre 1977 n. 35

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 327 Anno 1977

Emissione di assegni a vuoto (art. 206 c.p.)

Emissione di assegni a vuoto - Luogo di emissione.

Il titolo emesso su un istituto bancario della Repubblica di San Marino, in difetto di specificazione del luogo dell'emissione, deve presumersi, fino a prova contraria, posto in circolazione fin dall'origine nel territorio di San Marino.

62

12 Settembre 1977 n. 90

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 646 Anno 1976

Emissione di assegni a vuoto (art. 206 c.p.)

Truffa (art. 204 c.p.)

Truffa - Inganno - Diligenza della persona offesa.

Sussiste il reato di truffa anche in presenza di un espediente grossolano purché tragga effettivamente in inganno la vittima, in quanto l'art. 204 c.p. non richiede un particolare onere di diligenza della persona offesa³⁴.

63

21 Settembre 1977 n. 91

Giudice d'Appello (Avv. Manfredo Rossi)

Proc. Pen. N. 639 Anno 1976

Guida a velocità pericolosa (art. 5 n. 6 Legge 06.03.1922 n.13, art. 4 rel. Reg., art. 12, lett. a, Legge 17.03.1964 n. 12, in rel. all'art. 14 Legge 11.12.1974 n. 86)

Omicidio colposo (art. 163, 1° e 2° comma, c.p.)

Appello - Effetto devolutivo - Incertezza assoluta sul provvedimento impugnato - Questioni civili - Guida a velocità pericolosa - Sospensione e interdizione della patente: differenze - "Reformatio in pejus" - Qualificazione giuridica del fatto.

L'effetto devolutivo del gravame si verifica "limitatamente ai punti della sentenza ai quali si riferiscono i motivi proposti" (art. 196 c.p.p.), con la conseguenza che occorre specificare le richieste subordinate (applicazione di benefici, concessione di attenuanti, esclusione o riduzione del concorso di colpa, ecc.).

Rende manifestamente inammissibile il gravame l'incertezza assoluta in ordine al provvedimento impugnato.

Qualora il giudice penale abbia ritenuto opportuno devolvere alla sede civile tutte le questioni relative al danno e anche quelle concernenti l'esatta specificazione del concorso di colpa, è onere delle parti risolvere le questioni medesime, in tutto o in parte, innanzi al giudice d'appello (con l'ulteriore onere, per la parte civile, della notificazione del gravame al prevenuto ex art. 188, ultimo comma, c.p.p.).

La sospensione della patente di guida deve tenersi distinta dall'interdizione in quanto:

- non comporta la decadenza dell'abilitazione alla guida dell'autoveicolo;
- non richiede, decorso il periodo di tempo indicato nella sentenza di condanna, il conseguimento di una nuova abilitazione;

³⁴ Confronta Sent. C.d.L. 21.04.1978 n. 25, Proc. Pen. N. 1055 Anno 1977 (170); Sent. G.d.A. 11.06.1984 n. 83, Proc. Pen. N. 3440 Anno 1983 (107).

- è sanzione amministrativa e, pertanto, può essere applicata in tutti i gradi del giudizio, anche in mancanza di appello del Procuratore del Fisco.

Il divieto di reformatio in pejus previsto dall'art. 196 c.p.p. concerne le sole disposizioni penali della sentenza e, come si ricava dall'art. 187 c.p.p., quelle strettamente civili³⁵.

Il giudice di secondo grado è libero di qualificare diversamente, per il titolo o per il grado, il reato ritenuto a carico dell'imputato, fermi restando la pena inflitta ed i benefici eventualmente concessi³⁶.

(...) Devesi invero considerare, al riguardo, che non si può ritenere implicitamente compresa nella richiesta di assoluzione quella relativa all'esclusione del concorso anzidetto, ovvero quella della sua quantificazione in misura minore, e ciò perché l'effetto devolutivo del gravame si verifica "limitatamente ai punti della sentenza ai quali si riferiscono i motivi proposti" (art. 196 p.p. c.p.p.), con la conseguenza che occorre pur sempre specificare le richieste subordinate (applicazione di benefici, concessione di attenuanti, e via dicendo, e dunque anche l'esclusione o la riduzione del concorso di colpa).

Ma neppure la parte civile muove doglianza circa il principio stabilito dal Commissario della Legge. Infatti, essa si limita a chiedere la conferma della sentenza di I° grado, insistendo solo per la liquidazione di una provvisionale di L. 7.500.000, della quale si dirà subito dopo.

Vero è che il difensore della stessa parte civile ha proposto dichiarazione di appello avverso la sentenza del Commissario della Legge, ma è altrettanto vero che tale dichiarazione, che risulta proposta il 2 maggio 1977, è innanzitutto sfornita di qualsiasi indicazione relativa alla data del provvedimento che si intendeva impugnare e che, d'altra parte, nessun motivo risulta esser stato proposto a suo sostegno. Ond'è che l'incertezza assoluta in ordine al provvedimento impugnato rendeva manifestamente inammissibile il gravame, e dunque inutile la notificazione dell'avviso di deposito alla stessa parte civile (notificazione che è infatti stata omessa).

Circa poi la cennata richiesta di liquidazione della provvisionale, è da dire che essa è già stata proposta, sia pure senza specificarne l'ammontare, con le conclusioni di I° grado. Sennonché, non avendo il Commissario della Legge ritenuto di provvedere al riguardo, avrebbe

35 Confronta Sent. G.d.A. 19.09.1988 n. 65, Proc. Pen. N. 9 Anno 1987 (136).

36 Confronta Sent. G.d.A. 02.10.1985 n. 160, Proc. Pen. N. 1161 Anno 1984 (119).

dovuto la parte civile, qualora avesse ritenuto suo interesse insistere nella domanda, impugnare la sentenza ai sensi dell'art. 187, II° cpv, c.p.p., trattandosi di disposizione concernente gli interessi civili.

E' da affermare al riguardo, anche con riferimento alla ritenuta devoluzione alla sede civile sia delle questioni concernenti la liquidazione - comunque - del danno verificatosi, sia di quelle attinenti alla miglior determinazione e precisazione del concorso di colpa della vittima, che si verte in tema di azione civile esercitata nel processo penale (l'art. 7 p.p. del codice di procedura penale dice esplicitamente che "l'azione civile nel processo penale si esercita mediante dichiarazione di costituzione di parte civile...").

Ciò comporta che le relative questioni sono estrinsecazione del principio dispositivo delle parti - caratteristica tipica del processo civile odierno - e in tanto possono essere sottoposte alla valutazione del giudice penale in quanto dalle stesse siano sollevate tempestivamente e ai sensi di legge.

Ne discende che - salva ed impregiudicata la libera valutazione del giudice penale circa la sussistenza di un concorso di colpa da valutare in termini strettamente penalistici, ovvero con riferimento, anche in questo caso, all'eventuale concorso di un terzo rimasto del tutto estraneo al procedimento -, ove lo stesso giudice penale abbia ritenuto, come nella specie, di devolvere alla sede civile tutte le questioni relative al danno ed anche quelle concernenti l'esatta specificazione del concorso di colpa, è onere delle parti risolvere le questioni medesime, in tutto o in parte, innanzi al giudice d'appello (con l'ulteriore onere, per la parte civile, della notificazione del gravame al prevenuto ex art. 188 ult. cpv. c.p.p.).

Ciò non essendo avvenuto nella specie, deve ritenersi preclusa in questa sede qualsiasi statuizione al riguardo e quindi quella relativa alla liquidazione della provvisoria, libera restando ogni valutazione - è appena il caso di aggiungere - nella sede civile, ormai unica competente.

Ultima questione emergente è quella relativa alla sospensione della patente di guida. Come risulta dalla narrativa, l'A. è stato tratto a giudizio per rispondere, tra l'altro, del reato di omicidio colposo nell'ipotesi aggravata di cui al cpv. dell'art. 163 c.p.. Per un'ipotesi del genere, è prevista, oltre alla inflizione della prigionia di II° grado, anche l'interdizione di III° grado dalle abilitazioni, autorizzazioni o licenze governative.

Con la sua sentenza, il Commissario della Legge ha praticamente escluso l'ipotesi di grave colpa per inosservanza delle norme sulla circolazione stradale, e ciò in considerazione del ritenuto concorso di colpa della vittima.

Tale principio - che appare discutibile, posto che la grave colpa anzidetta può senz'altro conciliarsi con una colpa altrettanto grave della vittima - non risulta per la verità affermato esplicitamente. Deve tuttavia ritenersi che esso sia stato posto alla base della conclusione cui il Giudice di I° grado è pervenuto, non potendosi diversamente spiegare l'esclusione della sanzione dell'interdizione che, come testé osservato, consegue necessariamente, unitamente alla prigionia, alle ritenute ipotesi di sussistenza del reato aggravato ex art. 163 cpv. c.p..

Ora è avvenuto che il Commissario della Legge, proprio per aver ritenuto insussistente - in fatto - la grave colpa dell'A., e per aver conseguentemente escluso l'interdizione, ha altresì ritenuto di mandare lo stesso A. "esente da interdizione dalla abilitazione a condurre su questo territorio veicoli a motore".

Consegue logicamente dall'anzidetto che la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, di cui all'art. 12, IV° cpv. della Legge 17/3/1964 n. 12 relativa alla guida dei veicoli e dei mezzi a trazione animale, è stata implicitamente ritenuta abrogata e comunque assorbita nella cennata ipotesi dell'interdizione, con la conseguenza che, esclusa quest'ultima, non si potrebbe mai applicare la prima.

La tesi non può peraltro essere condivisa. Come è noto, per il cenato art. 12 della Legge 17/3/1964 n. 12, la patente è sospesa dal Comando dei Vigili Urbani e da quello della Gendarmeria "per il periodo massimo di 2 anni, in caso di investimento che abbia prodotto la morte o lesioni personali gravissime o gravi e in ogni caso di investimento di persona, se il conducente non abbia ottemperato all'obbligo di fermarsi e di dare l'assistenza occorrente alla persona investita". Precisate poi le ipotesi di possibile revoca di tale sospensione (sempre che quest'ultima non sia stata disposta per altra causa) per il venir meno dei motivi giustificativi, l'articolo in questione soggiunge che "nel caso di condanna l'autorità giudiziaria dispone con la sentenza la sospensione della patente da 6 mesi a 3 anni e, nei casi di particolare gravità, la revoca".

D'altra parte, nel cpv. dell'art. 163, così come in quello dell'art. 164 c.p., è prevista, come già ricordato, l'interdizione di III° grado dalle abilitazioni, autorizzazioni o licenze governative, qualora sussistano ipotesi di grave colpa per inosservanza delle norme sulla circolazione stradale ovvero di quelle sulla prevenzione degli infortuni ovvero ancora nei casi di gravi violazioni degli obblighi inerenti alla professione esercitata.

Ciò premesso, è innanzitutto da rilevare, in proposito, che la più volte ricordata Legge 17/3/1964 n.12 non è mai stata abrogata espressamente neanche in parte, così come risulta dall'art. 48 I° e II° comma della

Legge 11/12/1974 n. 86, contenente norme di attuazione del codice penale e di riforma della procedura penale, nel quale si specificano le norme che per l'appunto debbono ritenersi abrogate. E nessuna menzione si fa di tale legge - giova aggiungere subito - negli artt. da 43 a 47 delle stesse norme di attuazione, in cui sono menzionate altre disposizioni legislative eliminate dal novero dell'ordinamento vigente.

Ciò non toglie, naturalmente, che si potrebbe vertere in un'ipotesi di abrogazione implicita ex art. 48 ult. cpv. della legge citata, vuoi per incompatibilità intrinseca tra le due normative susseguitesi nel tempo, vuoi perché la legge successiva disciplina interamente la materia regolata da quella precedente.

E' però da escludere che nella specie sussistano ipotesi del genere. Invero, è innanzitutto da rilevare, sotto il profilo sostanziale, che per il cennato art. 12 della Legge 17/3/1964 n.12, nell'ipotesi di condanna irrogata dall'autorità giudiziaria per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali gravissime o gravi, è prevista la sanzione amministrativa della sospensione della patente da 6 mesi a 3 anni e, nei casi di particolare gravità, quella della revoca.

Ora, se la revoca implica - nella specie - il venir meno, per motivi sopravvenuti, delle condizioni alle quali è subordinata la concessione della patente di guida (condizioni fisiche e psichiche idonee - cfr. art. 1 p.p. della stessa Legge 17/3/1964 n.12 - la cui sussistenza si dimostri invalidata o posta in dubbio dalla eccezionale gravità del reato colposo commesso), la sospensione, è, d'altra parte, concetto giuridico nettamente distinto dalla interdizione.

La sospensione stessa, infatti, a differenza della interdizione anche temporanea (e, nella specie, l'interdizione stessa - di III° grado - andrebbe da 1 a 3 anni), non comporta la decadenza dalla patente di guida.

Ciò significa che nel mentre, nelle ipotesi di sospensione, una volta cessato il periodo di durata di quest'ultima, il condannato può senz'altro condurre nuovamente i veicoli per i quali aveva ottenuto l'originaria abilitazione (salva l'ipotesi in cui il Comando dei Vigili Urbani, quello della Gendarmeria, ovvero l'Ufficio Automezzi abbiano disposto la visita di revisione ai sensi degli artt. 10 e 12, VII° cpv., della Legge 17/3/1964 n.12, per essere insorti dei dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità), in quelle di interdizione, invece, il titolare della patente è senz'altro decaduto dall'abilitazione a condurre e non può porre in essere i presupposti per conseguire una nuova abilitazione (esercitazione, esame, ecc.) se non è decorso il periodo di tempo, indicato nella sentenza di condanna, durante il quale permane l'interdizione medesima.

Alla differenza intrinseca fra le due sanzioni, va poi aggiunta, pur se

secondaria, quella che si desume dalla loro durata e dai riflessi delle eventuali violazioni. La sospensione è prevista infatti per un periodo che si estende da 6 mesi a 3 anni, laddove l'interdizione, nelle ipotesi di cui al cpv. degli artt. 163 e 164 c.p., va da 1 a 3 anni, con un minimo - quindi - addirittura doppio (cfr.: art. 82 p.p. n.3 c.p.).

Non solo, ch , per coloro che guidino senza patente e quindi anche con patente sospesa,   prevista la prigionia da 45 giorni a 3 mesi e l'ammenda da L. 5.000 a L. 20.000 (art. 2, VII  cpv., della pi  volte ricordata Legge 17/3/1964 n.12), laddove l'art. 364 punisce con la prigionia di I  grado, e dunque da 3 mesi a 1 anno, la violazione degli obblighi dell'interdetto, con una differenza - anche qui - pi  che notevole, e che si pu  giustificare solo per la diversit  strutturale delle ipotesi cui le sanzioni medesime si riconnettono.

Non pu  trarsi argomento in contrario dalla circostanza che la Legge n.12 del 1964 faccia riferimento, oltre che all'ipotesi di morte, alle lesioni personali gravissime o gravi, nel mentre l'art. 163 cpv. e il susseguente art. 164 c.p. richiamano le ipotesi di colpa grave per inosservanza delle norme sulla circolazione stradale (non interessano, in questo momento, l'inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni e la grave violazione degli obblighi inerenti alla professione esercitata).

Infatti, nel primo caso si ha riguardo alla consistenza obiettiva del fatto (morte, lesioni gravissime, lesioni gravi) - la cui natura colposa trova d'altra parte il suo accertamento in sede giudiziaria - mentre, nel secondo, si ha riferimento ad una particolare connotazione soggettiva della colpa, che la colora in termini di particolare gravit , e che integra quindi un *plus* rispetto a quanto necessario e sufficiente per la semplice affermazione di responsabilit , s  da giustificare l'irrogazione, oltre alla prigionia, della sanzione dell'interdizione.

E' appena il caso di soggiungere che la natura gravissima o grave della lesione si desume dall'art. 156 c.p. (aborto, pericolo di vita, guarigione oltre i 60 giorni, insanabilit  della malattia, sfregio permanente del viso, perdita o notevole indebolimento di un senso, di un organo o della sua funzionalit , perdita della capacit  di procreare).

L'analisi della struttura e della funzione delle due sanzioni conferma, dunque, la loro cennata, netta, difformit . Del resto, anche sotto un profilo di opportunit , la permanenza della disciplina contenuta nella Legge n.12 del 1964 si giustifica ampiamente. Invero, il sistema emergente dalla legge anzidetta   armonico e onnicomprensivo, posto che esso prevede ipotesi di immediata sospensione della patente da parte degli organi, Vigili Urbani e Gendarmeria, preposti alla sorveglianza del traffico e ai primi accertamenti conseguenti ad eventuali sinistri; e, dopo il loro controllo da parte dell'autorit  giudiziaria, contempla altres , nei casi di

ritenuta sussistenza di reati colposi che producano conseguenze incidenti sensibilmente su terzi (morte, lesioni personali gravissime e lesioni personali gravi), la sospensione (o la revoca) del titolo di guida per un periodo ricompreso fra un minimo ed un massimo (cioè a dire da 6 mesi a 3 anni, a seconda della gravità delle conseguenze e della condotta del conducente) prefissato dalla legge.

In presenza di una normativa così organica e che, d'altra parte, ricollega obiettivamente ed irrefragabilmente la sanzione della sospensione alle ipotesi anzidette - con ciò, tra l'altro, costituendo ulteriore valida remora, per i guidatori spericolati o disattenti -, non si ravvisa neppure il caso di introdurre una sensibile breccia che disarticolerebbe l'intero sistema.

Va dunque riaffermata la piena vigenza, in ogni sua parte, dell'art. 12 della legge più volte cennata del 1964, che, oltre tutto, disciplinando specificatamente un settore speciale dell'ordinamento, è sottoposta anch'essa al noto principio secondo il quale una legge speciale non può essere derogata per implicito da una legge posteriore generale (*lex posterior generalis non derogat legi priori speciali*).

Tale legge generale, d'altra parte, prevede la decadenza dalle abilitazioni, autorizzazioni o licenze governative e, dunque, ha una portata amplissima, intervenendo a sanzionare in termini di cui non può essere sottovalutata la gravità (la decadenza riguarda, infatti, tutte le abilitazioni, ecc.) una colpa di cui si sia accertata la particolare intensità. Si è dunque in presenza, a suo riguardo, di una vera e propria pena, così come del resto fatto palese dalla sua previsione, all'art. 82 c.p., nel titolo dedicato alle pene in generale (capitolo I°).

La sospensione della patente, invece, è semplice sanzione amministrativa, come costantemente ritenuto (cfr., fra le altre, la sentenza di II° grado resa l'8 novembre 1971 nella causa penale a procedimento sommario n.1539 dell'anno 1970 contro R.W.H.), e come è dimostrato, se non altro, dalla sua possibile inflizione, al di fuori del processo, anche da parte del Comando dei Vigili Urbani e di quello della Gendarmeria (il ché, certo, non sarebbe consentito ove si trattasse di sanzione criminale tipica o anche atipica).

Ciò implica che essa può, ed anzi deve, essere applicata in tutti i gradi di giudizio e dunque, in II° grado, anche in mancanza di appello del Procuratore del Fisco. Come altra volta ritenuto (cfr. la sentenza contro R.W.H. sopra citato), il divieto della *reformatio in pejus* previsto dall'art. 196 c.p.p. concerne le sole disposizioni penali della sentenze, specie e quantità della pena nonché benefici) e, come si ricava dall'art. 187 stesso codice, quelle strettamente civili (occorrendo invero per la loro modifica - come dianzi osservato - l'appello della parte civile, discen-

dente, del resto, dalla stessa esigenza del contraddittorio che si deve istituire tra le parti nel rapporto processuale civilistico inserito nel processo penale).

Il divieto medesimo non concerne, invece, tutto quanto non incide sulla pena vera e propria. Conseguentemente, non solo il Giudice di II° grado è libero di qualificare diversamente, per il titolo o per il grado, il reato ritenuto a carico dell'imputato (fermi restando la pena inflitta ed i benefici eventualmente concessi in I° grado) ma, altresì, ha la potestà di applicare senz'altro, anche in mancanza di gravame del Procuratore del Fisco, sanzioni amministrative come quella imposta dalla legge nel caso in esame e che, in quanto tali, non hanno alcuna caratteristica propria della pena. (...).

64

6 Agosto 1979 n. 129

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 1055 Anno 1977

Truffa (art. 204 c.p.)

Truffa - Errore circa la regolarità della trattativa contrattuale.

E' tipica azione di truffa quella consistente nell'indurre nella controparte l'errore circa la "regolarità" della trattativa contrattuale in corso per farsi consegnare, sulla fiducia, la merce venduta.

65

8 Agosto 1979 n. 103

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 1563 Anno 1978

Abuso edilizio (artt. 2, 7, 33 Legge 13.08.1960 n. 22)

Apertura abusiva di passo carrabile (art. 3, lett. f, Legge 25.06.1971 n. 27)

Abuso edilizio - Fattispecie.

Nell'ipotesi di accesso abusivo a strada pubblica, la temporaneità e il carattere contingente dell'abusivo passaggio esclude la responsabilità penale.

L'ufficio tecnico statale interveniva in data 27 luglio 1978 contro l'apertura di un accesso privato nella superstrada in violazione della disposizione di cui all'art. 3, lett. f, legge 25/6/1971 n. 27.

A seguito della comunicazione di questo intervento il Commissario

della Legge, svolta l'indagine del caso, emetteva decreto penale di condanna contro C.V.N., proprietaria dell'immobile cui serviva l'accesso abusivo, Bu.S., direttore dei lavori, Bo.G. del Gruppo autotrasportatori di Dogana, che eseguiva il trasporto dei materiali di sbancamento, preordinati ad un'illegittima costruzione.

Al decreto proponevano opposizione tutti e tre gli imputati, ma al dibattimento comparivano soltanto Bu. e Bo.. Dalle indagini iniziali e dal dibattimento emergeva che l'accesso abusivo avrebbe avuto carattere provvisorio e sarebbe stato attuato (il terreno circostante è quasi al livello della strada) senza particolari manufatti, per consentire agli autocarri lo sbocco sulla superstrada in modo meno pericoloso per la circolazione di quanto consentito dalla rete di stradine già esistenti.

In esito al dibattimento il Commissario, mentre dichiarava l'esecuzione del decreto contro l'imputata non comparsa, assolveva il Bu. con la formula "perché non risulta abbastanza che sia colpevole", in quanto quell'accesso di ripiego non rientrava fra le opere progettate ed era destinato al comodo dei trasportatori.

Confermava invece la colpevolezza del Bo., mantenendo ferma la pena già inflitta col decreto, e cioè nella multa di £.120.000. Motivava il primo Giudice che, di fronte al divieto della legge di aprire accessi privati, deriva l'impossibilità di conseguire un permesso in tal senso neppure a carattere provvisorio, stante la difficoltà di servirsi dell'esistente sistema viario per accedere con gli autocarri alla superstrada.

Hanno proposto appello sia la C. che il Bo., i quali deducono: illegittimità del giudizio celebrato in assenza della C., il cui difensore aveva chiesto una sospensione per permetterle di intervenire, essendo indisposta; inesistenza di una nuova opera edilizia; pratica dell'accesso per iniziativa degli autisti per esclusiva ragione di comodo e di sicurezza.

Il Procuratore del Fisco ha concluso per la conferma della sentenza.

L'appello del Bo. e della C. è fondato. Il Giudice di primo grado ha pronunciato sentenza di condanna per l'abusiva costruzione di un accesso privato sulla superstrada; si tratta di contravvenzione alla legge edilizia che all'art. 2, lettera n), prescrive di munirsi della licenza per aprire o modificare accessi privati sui fronti stradali (nel caso in esame la licenza non si sarebbe potuta rilasciare per il divieto dell'art. 3 della legge 25 giugno 1971 n. 27).

Data la temporaneità dell'abusivo passaggio (non c'è stata costruzione di particolari opere dirette alla realizzazione dell'accesso), attuato mediante l'immissione diretta degli autocarri dall'area circostante sulla strada, sorge la questione se un tal modo di operare possa considerarsi infrazione edilizia.

Questo Giudice ritiene di poter escludere la violazione edilizia, per-

ché l'abuso fu voluto come contingente e di breve durata; un'opera edilizia sorge normalmente con la prospettiva di persistere nel tempo. Eventualmente potrebbe rilevarsi un'infrazione del tutto diversa al corretto uso delle vie di comunicazione.

Il Bo. e la C. vanno quindi assolti; va anche assolto con formula piena il Bu. per l'effetto estensivo previsto dall'art. 195 c.p.p.. Per la C. si rileva che essa legittimamente ha interposto appello, pur non essendo intervenuta nel giudizio di primo grado. Infatti l'art. 8 della legge sul decreto penale, che escludeva la facoltà di impugnare, risulta modificato dal nuovo testo dell'art. 186 c.p.p., che prevede l'appellabilità di tutte le sentenze. (...).

66

8 Agosto 1979 n. 112

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 2710 Anno 1979

Rivelazione di segreto industriale (art. 129 c.p.)

Giurisdizione - Rilevabilità d'ufficio.

La questione di giurisdizione, oltre che pregiudiziale, è per sua natura rilevabile d'ufficio.

67

20 Agosto 1979 n. 126

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 2126 Anno 1975

Abuso edilizio (art. 62 Legge n. 32/1974, modif. art. 47 Legge n. 86/1974)

Abuso edilizio - Fattispecie.

Integra il reato di abuso edilizio la realizzazione di una tettoia, in quanto di obiettiva consistenza e destinata a durare, anche se meno stabile di una costruzione in mattoni di tipo tradizionale.

68

6 Settembre 1979 n. 116

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 333 Anno 1975

Occupazione abusiva di suolo pubblico (artt. 66 e 81 Legge 29.03.1958 n. 11, artt. 6 e 12 Decr. 04.01.1968 n. 1)

Reato permanente - Sentenza di primo grado - Prescrizione.

La permanenza del reato si interrompe e cessa, comunque, alla data della sentenza di primo grado che ne accerta l'esistenza: da questo momento decorre il termine di prescrizione.

(...) Rileva pregiudizialmente il giudicante che la situazione decisa in primo grado è cristallizzata alla data dell'11 luglio 1975, data della sentenza, e che si ignora come si sia evoluta da allora la situazione di fatto, e cioè se l'abuso sia continuato o meno. Tutto ciò è normale per un giudizio di appello, che si rivolge al riesame dei fatti giudicati in primo grado e non può andare oltre la data di pronuncia della sentenza appellata. Ne discende che, essendo il reato di occupazione abusiva di suolo pubblico di natura permanente, la caratteristica della permanenza si ferma alla data della sentenza appellata, e quindi a questa data si interrompe e cessa, perché il giudicato non può riguardare il successivo protrarsi dell'illecito, che dovrà essere oggetto di un nuovo giudizio. E poiché la contravvenzione per cui si procede si prescrive nel termine massimo di un anno e mezzo (artt. 54 e 57 cod. pen.), decorrente dalla cessazione della permanenza, e cioè dalla data della sentenza 11 luglio 1975, deve in questa sede darsi atto della estinzione del reato per maturata prescrizione. (...).

69

19 Settembre 1979 n. 153

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 2014 Anno 1976

Guida a velocità pericolosa (art. 5 n. 6 Legge 06.03.1922 n.13)

Lesioni colpose gravi (artt. 32 e 164 c.p., in rel. all'art. 163, II° comma, c.p.)

Omesso pagamento della tassa di vidimazione della patente (artt. 2 e 4 Decr. 30.04.1964 n. 27)

Appello - Motivi - Omessa presentazione nei termini.

E' inammissibile l'appello nell'ipotesi di omessa presentazione dei relativi motivi nel termine perentorio previsto dall'art. 194 c.p.p..

(...) La sentenza di condanna veniva appellata dall'imputato, che, con l'assistenza del difensore, proponeva tempestivamente appello in data 7 ottobre 1977. La sentenza veniva successivamente depositata e il relativo avviso notificato al G. il 22.03.1978 e al suo difensore il 31.03.1978. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni (art. 194 c.p.p.), il Com-

missario della Legge, sollecitato dal difensore di parte civile a prendere atto della perenzione del termine, disponeva con ordinanza dell'11 maggio 1978 che al difensore fosse concesso un ulteriore termine di giorni quindici, impregiudicata lasciando la questione dell'ammissibilità o meno, da decidersi dal giudice di appello (art. 194 c.p.p.). L'attività processuale si svolgeva quindi con la presentazione dei motivi da parte di nuovo difensore, e delle memorie e conclusioni di tutte le parti.

Rileva questo giudice di appello che la dichiarazione di impugnazione fu presentata tempestivamente, ma che successivamente l'appello è divenuto inammissibile per mancanza di presentazione dei motivi nel termine perentorio previsto dall'art. 194 c.p.p.. Alla omessa presentazione dei motivi non sembra possa rimediarsi con la concessione di un termine in base al principio, richiamato dal Commissario della Legge, che l'inerzia del difensore non può pregiudicare la posizione della parte privata. Il principio desunto dalla norma dell'art. 159 c.p.p., che in sostanza stabilisce l'obbligatorietà delle conclusioni della difesa, non può adottarsi nel caso in esame, nel quale soccorre il principio della libera disponibilità del mezzo d'impugnazione e nel quale può, se del caso, farsi ricorso al diverso istituto della rimessione in termini (art. 212 e 213 c.p.p.). In definitiva, né la parte né il suo difensore (questi ha anche scritto di non aver presentato i motivi d'appello, perché riteneva giusta la sentenza) sono stati diligenti a coltivare l'iniziativa processuale, per cui l'impugnazione è divenuta inammissibile. (...).

70

21 Settembre 1979 n. 160

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 2024 Anno 1978

Emissione continuata di assegni a vuoto (artt. 50 e 206 c.p.)

Inosservanza mancata di obblighi civili imposti dal giudice (artt. 26 e 365 c.p.)

Veicolo senza assicurazione (art. 10 Legge 31.05.1971 n. 21)

Omesso pagamento della tassa di circolazione (art. 8, lett. a, Legge 06.03.1922 n.13 e art. 44 Legge 11.12.1974 n. 86)

Omessa denuncia di trasferimento di proprietà di autoveicolo (art. 5 n. 7 Legge 06.03.1922 n. 13 e art. 12 rel. Reg.)

Inosservanza di obblighi civili imposti dal giudice - Decreto di sequestro del corpo di reato.

Il decreto di sequestro del corpo di reato, emesso dal giudice penale allo scopo di compiere accertamenti sulla provenienza illecita di un bene, non rientra fra i provvedimenti previsti dall'art. 366 c.p. (inosservanza)

vanza di obblighi civili imposti dal giudice).

(...) Circa l'inosservanza del provvedimento cautelare si ritiene che il fatto non sussista. E' da premettere che la norma dell'art. 366 c.p. è diretta all'osservanza di obblighi civili posti da provvedimenti giudiziari e, fra gli altri, da provvedimenti che importino misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso, del credito (vedi relazione al nuovo codice penale, paragrafo XL).

Il provvedimento che qui interessa non rientra fra quelli sopra menzionati, perché era diretto, come si legge nella motivazione, "ai fini di giustizia (penale), e allo scopo di compiere accertamenti sulla legittimità del possesso (sospetto dell'inquirente su provenienza illecita)".

Il provvedimento in sostanza aveva il contenuto di un decreto di sequestro di corpo di reato, non identificabile fra quelli previsti dall'art. 366 c.p.: tra l'altro nel processo non era stata esercitata azione civile. (...).

71

16 Ottobre 1979 n. 173

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 2615 Anno 1977

Furto continuato pluriaggravato (art. 194 c.p.)

Ricettazione continuata (artt. 50 e 199 c.p.)

Porto abusivo continuato d'armi (artt. 50 e 251 c.p.)

Appello - Motivo tardivamente proposto - Ricettazione - Estraneità al furto dell'acquirente - Effetti favorevoli dell'appello.

È inammissibile il motivo d'appello prospettato nella memoria finale, in quanto tardivamente proposto³⁷.

Non è ipotizzabile a carico dell'autore del furto l'imputazione di ricettazione delle cose sottratte, anche se successivamente portate in uno Stato diverso. La ricettazione, infatti, presuppone l'estraneità al furto dell'acquirente.

Gli effetti favorevoli dell'appello si estendono anche ai non appellanti.

72

20 Ottobre 1979 n. 210

³⁷ Conf. Sent. G.d.A. 18.02.1983 n. 51, Proc. Pen. N. 2642 Anno 1981; Sent. G.d.A. 03.04.1989 n. 17, Proc. Pen. N. 1380 Anno 1987.

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 2571 Anno 1978

Incauto affidamento di autoveicoli (art. 2, 9° comma, art. 1, 3° comma, Legge 17.03.1964 n. 12)

Guida senza patente (art. 11, 2° comma, Legge 17.03.1964 n. 12 e art. 5 n. 7 Legge 06.03.1922 n. 13)

Incauto affidamento di autoveicoli - Stato di necessità.

Non integra lo stato di necessità (art. 42 c.p.), in relazione alla contravvenzione di incauto affidamento di autoveicoli, l'aver consentito la guida a persona non in possesso di patente per evitare il disagio di camminare con un piede dolorante e la spesa necessaria per servirsi di un taxi.

73

5 Dicembre 1979 n. 270

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 838 Anno 1977

Falsità in scrittura privata (art. 299 c.p.)

Falsità in scrittura privata - Vantaggio.

Ai fini del reato di falsità in scrittura privata rileva anche il conseguimento di un vantaggio astrattamente legittimo e non avente immediato contenuto economico.

74

14 Dicembre 1979 n. 268

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 1081 Anno 1978

Guida a velocità pericolosa (art. 5 n. 6 Legge 06.03.1922 n. 13 e art. 4 Reg. rel., art. 12 Legge 17.03.1964 n.12)

Inosservanza dell'obbligo di procedere a destra (art. 7 Legge 06.03.1922 n.13 e art. 12, lett. i, Legge 17.03.1964 n. 12)

Lesioni colpose aggravate (art. 32 e 164 c.p., in rel. all'art. 163, ult. comma, c.p.)

Lesione colposa - Procedibilità - Querela di parte.

Nel reato di lesioni colpose la perseguibilità a querela di parte deve intendersi prescritta soltanto per i casi di guarigione completa entro trenta giorni, e non anche per i casi di guarigione clinica con la stabilizzazione di postumi permanenti.

(...) La nevrosi indicata dal perito è una modestissima conseguenza

del trauma e verosimilmente della connessa ansia di risarcimento, ma non ha altro rilievo; in particolare non può aver rilievo in sede penale, perché non è inquadrabile fra gli eventi aggravatori previsti dall'art. 156 codice penale, che consentirebbe la perseguibilità d'ufficio. E' da notare che la perseguibilità a querela di parte è prevista soltanto per i casi di guarigione completa entro i 30 giorni (lesioni colpose), e non anche per i casi di guarigione clinica con la stabilizzazione di postumi permanenti. Questi postumi però devono identificarsi (raffronto con le lesioni volontarie) in quelli elencati nel citato art. 156: nel caso in decisione la modesta nevrosi soggettiva del M. non può identificarsi con alcuno dei predetti postumi.

Il proscioglimento dal delitto per mancanza di querela lascia impregiudicata, in sede civile, la questione di responsabilità, se esclusiva, se concorrente, e in quale misura di concorso. (...).

75

6 Giugno 1980 n. 93

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 527 Anno 1979

Violazione delle norme igieniche per gli esercizi commerciali (artt. 19, 25, 29, 56, 183 e 185 Reg. d'igiene 21.01.1954 n. 3)

Attentato alla salute pubblica mediante messa in circolazione di sostanze alimentari (art. 242 c.p.)

Attentato alla salute pubblica mediante messa in circolazione di sostanze alimentari - Dolo.

Il misfatto di cui all'art. 242 c.p. richiede nell'autore la consapevolezza di compiere un attentato alla salute pubblica mediante commercio di sostanze alimentari³⁸.

76

6 Giugno 1980 n. 95

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Proc. N. 73 Anno 1979

Omicidio colposo aggravato (art. 163, 1° e 2° comma, c.p.)

Omissione di soccorso (art. 162, 1° comma, c.p. e art. 12, 4° e 5° comma, Legge 17.03.1964 n. 12)

Guida a velocità pericolosa (art. 5 n. 6 Legge 06.03.1922 n. 13 e art. 4

³⁸ Confronta Sent. C.d.L. 17.10.1980 n. 203, Proc. Pen. N. 2554 Anno 1979 (229).

rel. Reg., art. 12, lett. a, Legge 17.03.1964 n. 12)
Inosservanza dell'obbligo di procedere a destra (art. 7 Reg. 06.03.1922 n. 13 e art. 12, lett. i, Legge 17.03.1964 n. 12)

Omissione di soccorso - Circolazione stradale - Morte istantanea dell'investito.

La morte istantanea dell'investito esclude la responsabilità del conducente per il misfatto di omissione di soccorso.

(...) Rimane da considerare il reato di omissione di soccorso. A tal fine si premette una distinzione: la fattispecie della fuga dopo l'investimento è diversa da quella della omissione di soccorso a favore di persona in pericolo. La legge 6 marzo 1922 n. 13 (circolazione degli autoveicoli) prevede la contravvenzione di fuga all'art. 5 n. 2, con la possibilità per il contravventore di andar esente dalla pena della contravvenzione nel caso si consegna alla Gendarmeria entro 24 ore dal fatto. Nel caso che si decide è evidente che il M., dopo l'investimento, si dette alla fuga, ma subito diede notizie utili di sé, si presentò alla Gendarmeria verso le ore otto dello stesso giorno 14 gennaio e fu arrestato.

L'omissione di soccorso (art. 162 codice penale) ricorre invece quando si omette di soccorrere persona che versi in pericolo; nel caso che si decide si è appreso dalla perizia medica, compiuta nell'immediatezza del fatto, che la morte del Gasperoni fu istantanea, conseguente al grave trauma che lo aveva colpito (specialmente le fratture craniche).

Non ci fu dunque una omissione di soccorso. Il comportamento dell'imputato, il quale non sapeva se l'investito fosse ancora in vita o meno, manifesta come particolarmente riprovevole la sua condotta, ma quella incertezza soggettiva non può modificare la realtà (persona in pericolo) considerata dal legislatore, né ancor meno trasformare un fatto di fuga in quello di omissione di soccorso. Il M. deve quindi essere assolto con formula piena dal misfatto di omissione di soccorso (...).

17 Luglio 1980 n. 111

Giudice delle Appellazioni (Prof. Marcello Gallo)

Proc. Pen. N. 224 Anno 1977

Concussione continuata (artt. 50 e 372 c.p.)

Falsità aggravata e continuata in scrittura privata (artt. 50, 90 n. 1 e 2, e 299, 2° comma, c.p.)

Omissione aggravata di atti d'ufficio (artt. 90 n. 1 e 378 c.p.)

Intercettazioni telefoniche - Art. 6, 1° comma, Legge 08.07.1974 n.

59 - Art. 51 c.p.p. - Risarcimento del danno - Svalutazione monetaria.

La riserva contenuta nella Legge Fondamentale (art. 6, 1° comma, Legge 08.07.1974 n. 59) è volta a dare base legale ed a limitare tassativamente gli interventi dell'autorità amministrativa; l'art. 51 c.p.p. costituisce, per contro, la base legale della limitazione giudiziaria dei diritti del cittadino. Pertanto, devono ritenersi pienamente legali le intercettazioni telefoniche disposte dal Commissario inquirente.

Il risarcimento del danno si estende fino a coprire la svalutazione monetaria.

Va detto anzitutto che infondata è l'eccezione di nullità della sentenza per violazione della legge 8/7/74 n. 59, ed in particolare degli artt. 6 e 16 della medesima.

La legge fondamentale del 1974, invero, pone una riserva di legge a proposito della limitazione dei diritti civili del cittadino, statuendo che tali diritti possano essere limitati in casi eccezionali per gravi motivi di ordine e di interesse pubblico. Ora, tale riserva di legge è riferita esplicitamente a motivi non riferentisi alle esigenze di accertamento e di reperimento della prova connaturate all'esercizio della funzione della giustizia penale, bensì a gravi motivi di ordine e di interesse pubblico: dunque, la riserva contenuta nella legge fondamentale è volta a dare base legale ed a limitare tassativamente gli interventi dell'autorità amministrativa che incidono sulle libertà civili del cittadino. Il mancato riferimento, nella disposizione *de qua*, all'attività giudiziaria penale, si spiega agevolmente con la circostanza che la base legale della limitazione giudiziaria dei diritti del cittadino era già contenuta all'art. 51 del codice di procedura penale del 2/1/1878. La legge del '74, in definitiva, estende all'attività amministrativa la riserva di legge già contenuta nel codice di procedura penale con riferimento all'esercizio dell'attività giudiziaria.

Il Commissario inquirente, pertanto, nel disporre le precitate intercettazioni telefoniche, agiva in conformità del disposto legislativo di cui all'art. 51 c.p.p.. Ci si potrà forse dolere, in via di prospettazione di eventuali riforme legislative, che l'art. 51 non sia sufficientemente determinato e tassativo nel predisporre modalità e forme dell'intervento dell'autorità giudiziaria compressivo dei diritti di libertà dei cittadini; ma, sul terreno del diritto vigente, si deve affermare la piena legalità dell'attività istruttoria dispiegata dal Commissario inquirente con riferimento alla intercettazione delle linee telefoniche facenti capo all'ufficio ed all'abitazione del M. (...).

(...) Per quanto attiene al risarcimento del danno, esteso fino a coprire la svalutazione monetaria, va detto che bene ha deciso il Giudice di prime cure: dovendo il risarcimento coprire l'effettivo danno arrecato, esso non può essere misurato se non con riferimento al reale potere d'acquisto della moneta. (...).

78

1 Agosto 1980 n. 114

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 3012 Anno 1979

False dichiarazioni a pubblico ufficiale (art. 297 c.p.)

False dichiarazioni di privato a pubblico ufficiale - Fattispecie.

Non integra il reato di false dichiarazioni a pubblico ufficiale la dichiarazione del privato resa agli organi di polizia, in quanto la stessa non ha l'obiettiva funzione di dare la prova della verità della dichiarazione fatta, ma è diretta esclusivamente all'acquisizione del materiale probatorio da sottoporre al giudizio e alla libera valutazione del giudice.

79

5 Agosto 1980 n. 141

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 2593 Anno 1979

Truffa (art. 204 c.p.)

Emissione di assegni a vuoto (art. 206 c.p.)

Contumacia - Stato di detenzione all'estero.

Zanotti Prima Rosa, esercente un laboratorio di pellicceria, ebbe a denunciare nell'aprile del 1979 che il 26 gennaio si era presentato nel suo laboratorio Fi. I., il quale aveva acquistato una pelliccia di marmotta e un collo di volpe, pagando con un assegno bancario risultato successivamente emesso a vuoto e formalmente protestato per mancanza di fondi. Precisò la denunciante che aveva proceduto all'identificazione dell'acquirente attraverso gli estremi della patente di guida; al dibattimento ha poi chiarito che l'acquirente, come essa si rese conto successivamente, compilò nel suo laboratorio l'assegno, che era stato però firmato da tale Fa. N., a lei sconosciuto.

Le indagini svolte dopo la denuncia - querela della Zanotti confermarono le due operazioni; l'emissione dell'assegno da parte del Fa., e la

sua spendita da parte del Fi. in San Marino. I due imputati, sentiti in Italia dagli organi di polizia, affermavano: il Fi. di aver speso in buona fede l'assegno; il Fa. di aver emesso l'assegno a condizione che venisse speso dopo un certo tempo, e che non era stato in grado di coprirlo per sopravvenute difficoltà.

Il giudizio di primo grado si svolgeva in contumacia dei due prevenuti, che il Commissario della Legge riconosceva colpevoli dei due misfatti di emissione di assegno a vuoto e di truffa rispettivamente ascritti al Fa. e al Fi.. Nei confronti di quest'ultimo il Commissario motivava che aveva agito con la consapevolezza di spendere un assegno senza provvista, tanto che aveva avuto l'accortezza di non assumere posizione di obbligato cambiario.

La sentenza è stata impugnata dal solo Fi. per due motivi:

- violazione del diritto di difesa, essendo stato il giudizio celebrato in sua contumacia, benché risultasse il suo stato di detenzione in Italia;
- ingiustizia della condanna per il misfatto di truffa, mentre il maggior responsabile, il Fi., era stato condannato per il minor reato di emissione di assegni a vuoto.

Il Procuratore del Fisco ha concluso per la conferma della sentenza.

L'appello deve essere respinto, confermandosi in pieno la sentenza del Commissario della Legge. Va precisato che il Fi. ricevette la notifica del decreto di citazione al suo domicilio direttamente in data 3 marzo 1980; successivamente il 18 marzo egli fu arrestato e rinchiuso nelle carceri di Arezzo; il giorno del dibattimento, come rilevasi da un appunto a matita del fascicolo, dal carcere avrebbero avvisato del suo stato di detenzione.

Sulla base di questi certi elementi di fatto deve concludersi che i diritti di difesa non furono menomati, perché fu la trascuratezza dell'imputato a non far risultare per tempo lo stato di detenzione (l'appunto che è nel fascicolo non documenta l'ora della comunicazione, per cui non si sa se precedette o meno la discussione del processo); in ogni caso nessuna norma del diritto sammarinese impone il rinvio dei processi a carico di individui detenuti all'estero, anche perché il Fi., cittadino italiano, non avrebbe potuto essere estradato a San Marino in base alla Convenzione che regola i rapporti fra l'Italia e San Marino; infine, va rilevato, l'art. 211 del c.p.p. di San Marino subordina il giudizio in contumacia alla sola condizione della regolarità delle notifiche, mentre l'art. 15 della Legge 8 luglio 1974 n. 59 pone come principio di vita democratica la tutela del diritto di difesa. Questa tutela è stata assicurata con un giudizio pubblico e con la presenza di un difensore, ma ovviamente essa non può andare oltre la scarsa solerzia del Fi. nel curarsi delle sue vicende processuali.

Nel merito si rileva che il misfatto di truffa nei confronti del Fi. è stato correttamente configurato. Egli a tutt'oggi non ha pagato le merci comprate, così facendo presumere che l'operazione fu compiuta con l'intento di non pagare, e quindi di ottenere la consegna delle merci carpando la fiducia del venditore con l'inganno. Manifestazione specifica della condotta truffaldina fu il pagamento con assegno di altri, speso senza assumere posizione di obbligato cambiario, e facendo credere che egli ne era l'emittente.

Con la conferma della sentenza vanno poste a carico del Fi. le spese di questo grado del giudizio.

80

9 Ottobre 1980 n. 154

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 3210 Anno 1979

Lesioni colpose aggravate (art. 164, ult. comma, c.p.)

Mancanza di revisione (artt. 4 e 14 Legge 04.12.1947 n. 53)

Omessa precedenza (art. 5 n. 6 e 7 Legge 06.03.1922 n.13 e art. 4 rel Reg., art. 12, lett. c, Legge 17.03.1964 n.12)

Lesione colposa - Circolazione stradale - Situazione di pericolo - Manovra necessitata.

L'utente della strada che pone in essere una improvvisa situazione di pericolo non può giustificare la propria condotta facendo riferimento alle manovre necessitate compiute dall'altro utente³⁹.

(...) Il Commissario della Legge motivò la sua sentenza (capo del delitto di lesioni colpose) con riferimento alla condotta della M., dando evidentemente ad essa valore di causa unica della collisione. E tale giudizio appare corretto, perché si adegua alle dichiarazioni della M., la quale ammise di aver attraversato la strada, perché sperava di fare in tempo, mercé anche una sperata collaborazione del guidatore del ciclomotore; essa per altro ha dovuto riconoscere di aver male calcolato i tempi della manovra. Da queste ammissioni discende il completo esonero di responsabilità del Raganini, a cui favore gioca una circostanza decisiva, e cioè di aver visto l'autovettura della M. ferma, in posizione di rispetto della sua precedenza, con conseguente ragionevole aspettativa di poter proseguire la sua marcia senza pericolo alcuno. Questa circo-

³⁹ Conf. Sent. G.d.A. 23.04.1981 n. 67, Proc. Pen. N. 3229 Anno 1979.

stanza spiega anche l'affermazione del Raganini sulla percezione della ripresa del movimento dell'autoveicolo come improvvisa e, può aggiungersi, imprevedibile. Va anche detto che non c'è agli atti alcun elemento per affermare che il ciclomotore, circolante su strada con precedenza con limite di velocità a 70 km orari, procedesse a velocità sproporzionata, e del resto chi pone in essere un'improvvisa situazione di pericolo non può dolersi delle manovre necessitate compiute dall'altro utente (scelta dello spostamento a destra di fronte alla difficoltà di una brusca frenata, fra l'altro anche pericolosa per un veicolo a due ruote). (...).

81

13 Ottobre 1980 n. 155

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 1293 Anno 1980

Petulanza nell'esercizio del commercio (artt. 24 e 48 Reg. 29.03.58 n. 11 e art. 27 Legge 08.06.1965 n. 18)

Petulanza nel commercio - Responsabilità del titolare della licenza - Fatto del sostituto.

Il titolare della licenza è responsabile dell'illecita pressione esercitata sul pubblico di passaggio al fine di introdurlo nel proprio locale, anche qualora si sia servito dell'opera di terzi. Tuttavia, nel caso in cui il terzo sia il sostituto del titolare della licenza, la responsabilità per gli atti vietati fa capo direttamente all'autore materiale del fatto, e non al sostituto, salvo che non gli si contesti di aver agito in accordo con il sostituto o, quanto meno, di aver operato con colpa nel farsi sostituire.

82

14 Ottobre 1980 n. 152

Giudice delle Appellazioni (Prof. Avv. Marcello Gallo)

Proc. Pen. N. 736 Anno 1976

Malversazione continuata (artt. 50 e 371 c.p.)

Pubblico ufficiale - Qualifica - Malversazione - Pluralità di atti appropriativi - Unicità della violazione.

Può rivestire la qualifica di "pubblico ufficiale" anche il soggetto che eserciti "temporaneamente" funzioni di decisione, rappresentanza, imperio, certificazione, così come ogni altra funzione riconosciuta come "pubblica", non essendo richiesto dall'art. 149 n. 6 c.p. né il requisito della "permanenza" dello svolgimento delle funzioni, né il requisito dell'inquadramento organico del soggetto tra i dipendenti dello Stato o di altro ente pubblico.

La pluralità di atti appropriativi non configura pluralità di violazioni dell'art. 371 c.p. qualora nessun parametro normativo permetta di considerare i medesimi atti appropriativi come autonomi e singoli.

(...) Non merita accoglimento il motivo di gravame contro la sentenza di primo grado, imperniato sulla pretesa assenza nel prevenuto della qualità di pubblico ufficiale.

Va detto, in contrario, che il G. ha svolto con caratteri di permanenza - a far data dal 26 giugno 1974 - una funzione che deve essere qualificata pubblica ai sensi dell'art. 149 del codice penale: egli, invero, preposto alla vendita al pubblico di merci di necessità, nonché alla gestione del magazzino e all'amministrazione contabile della gestione, svolgeva tanto funzioni pubbliche di decisione (nella stipulazione delle vendite di zucchero e riso ai privati), quanto di rappresentanza (ricevendo egli il corrispettivo in denaro della merce in nome e per conto della pubblica amministrazione sammarinese), quanto di certificazione (attestando egli a mezzo della ricevuta rilasciata ai privati, l'avvenuto pagamento del prezzo del riso e dello zucchero).

La posizione dell'imputato era pertanto, sotto ogni punto di vista, quella tipica del pubblico funzionario che gode dei poteri di supremazia in vista del raggiungimento di finalità pubbliche.

Né rilievo alcuno può avere l'osservazione difensiva, secondo la quale la predetta qualifica al G. non sarebbe spettata, non essendo egli un impiegato alle dipendenze permanenti della pubblica amministrazione. A prescindere dal rilevare, infatti, che il prevenuto ricoprì funzione pubblica continuativamente dal 26 giugno 1974 fino alla data dell'arresto, va soprattutto osservato che l'art. 149 n. 6 c.p., non richiede, ai fini della sussistenza della qualifica di pubblico ufficiale, né il requisito della "permanenza" dello svolgimento delle funzioni, né il requisito dell'inquadramento organico del soggetto tra i dipendenti dello Stato o di altro ente pubblico.

Può rivestire, perciò, la qualifica di "pubblico ufficiale" anche il soggetto che esercita "temporaneamente" funzioni di decisione, rappresentanza, imperio, certificazione, così come ogni altra funzione riconoscibile come "pubblica".

Consegue all'evidenza che il G. si è reso responsabile del misfatto previsto e punito dall'art. 371 c.p., giacché egli, avendo per ragioni del suo ufficio, il possesso della somma di denaro di Lit. 19.366.691, ricavato dalle vendite a privati di vari quintali di zucchero e di riso, se ne appropriava con ingiusto profitto per sé.

Rimane da esaminare il punto relativo alla sussistenza di una sola

condotta, ovvero di una pluralità di condotte appropriative. La sentenza impugnata si limita sul punto a riconoscere l'aggravante di cui all'art. 50 c.p., sostenendo in motivazione che, nel difetto di precise norme relative all'espletamento dell'incarico affidatogli e, in particolare, relative alle modalità di versamento delle somme percepite alla pubblica tesoreria, egli avrebbe dovuto custodire tali somme in attesa del versamento, e non distrarle nel proprio interesse.

Il principio esposto, in sé e per sé, è certamente esatto, ma non sembra rispondere al problema dell'unicità o pluralità delle violazioni della medesima disposizione della legge penale (art. 371 c.p.).

Invero, una pluralità di atti e, nel caso di specie, non v'è alcun dubbio circa la pluralità di atti appropriativi, costituisce una pluralità di condotte penalmente tipiche - e, di conseguenza, vale a configurare una pluralità di reati - soltanto allorché ciascuno di tali atti realizzi da solo la lesione all'interesse giuridicamente tutelato.

Ora, il criterio per individuare la sussistenza della lesione all'interesse deve essere ricavato dalle norme dell'ordinamento giuridico che regolano l'attività del pubblico funzionario. Che se, invece, come nel caso in questione, nessuna norma giuridica - né ordine di superiore gerarchico da una legge discendente - imponeva la periodicità dei versamenti, la pluralità di atti appropriativi non configura la pluralità di violazioni della disposizione di cui all'art. 371 c.p.: ciascun atto, infatti, pur materialmente appropriativo, non è riconoscibile giuridicamente come tale per l'assenza di un parametro che fissi modi e tempi dell'obbligo di versamento.

L'interesse tutelato dalla norma di cui all'art. 371 c.p., in altri termini, viene leso tante volte quante sono le appropriazioni giuridicamente rilevanti: e non v'è dubbio che di appropriazione in questo senso può parlarsi soltanto al momento della scadenza di un obbligo di versamento.

Poiché unico è il reato commesso, va esclusa l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 50 c.p. (...).

29 Ottobre 1980 n. 160

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 1277 Anno 1980

Guida in stato di ebbrezza (art. 16 Legge 17.03.1964 n. 12)

Ubriachezza manifesta - Guida in stato di ebbrezza.

Lo stato di manifesta ubriachezza punito dall'art. 281 c.p. richiede un'intensità di alterazione tale da essere evidente a tutti, mentre nella guida in stato di ebbrezza è sufficiente rilevare il venir meno della pron-

tezza di riflessi e della capacità di valutare le contingenze della circolazione.

84

5 Novembre 1980 n. 158

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 1279 Anno 1981

Esposizione pubblicitaria oltre i limiti consentiti (artt. 4, 7, 10, 12 Decr. 04.01.1968 n. 1)

Recidiva - Norme speciali - Contravvenzioni.

La previsione nel codice penale della recidiva per i solo misfatti non impedisce che norme di carattere speciale ne sanciscano l'applicabilità anche alle contravvenzioni in esse previste.

85

9 Marzo 1981 n. 21

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 1684 Anno 1980

Offesa continuata a pubblico ufficiale (artt. 50 e 382 c.p.)

Menzione della condanna nel certificato del casellario - Beneficio della non menzione.

(...) La sentenza è stata appellata dal B., il quale sostanzialmente si duole che non gli sia stato concesso il beneficio della non menzione della condanna a causa di un'insufficiente valutazione della sua personalità e delle modalità dei fatti.

L'appello è fondato. Già il Commissario della Legge giudicò favorevolmente il comportamento dell'imputato, ma rifiutò la concessione della non menzione per la reiterazione degli episodi di oltraggio.

La motivazione data dal primo giudice non viene condivisa, perché il beneficio della non menzione tende ad agevolare il superamento dell'episodio sanzionato dalla legge penale, e non può quindi essere negato a chi ripetutamente, e sin dalla fase delle indagini di polizia, dette chiara manifestazione di riconoscere l'errore commesso. Del resto alla concessione del beneficio al B. non osta alcun elemento obiettivo né subiettivo.

86

23 Marzo 1981 n. 22

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 934 Anno 1980

Truffa (art. 204 c.p.)

Truffa - Art. 204, 4° comma, c.p. - Azione positiva d'inganno.

Integra il misfatto di truffa di cui al primo comma dell'art. 204 c.p., e non l'ipotesi più lieve di cui al quarto comma ("dissimulazione del proprio stato d'insolvenza"), l'azione positiva d'inganno, consistente nell'abuso della fiducia sorta per precedenti rapporti e nella irregolarità del mezzo di pagamento usato.

87

8 Aprile 1981 n. 23

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 3311 Anno 1979

Lesioni colpose (art. 164 c.p.)

Sparo di arma da fuoco (art. 251 n. 3 c.p.)

Porto abusivo di arma da fuoco (art. 251 n. 4 c.p.)

Omissione di cautele in materia di armi (art. 252 n. 2)

Porto abusivo di arma da fuoco - Omessa custodia di arma da fuoco - Trasporto dell'arma in automobile - Lesione colposa - Sparo di arma da fuoco.

Verso le ore 11.30 del 6 dicembre 1979 C. S., dell'età di quasi tre anni e mezzo, riportava una ferita da arma da fuoco in sede sopra orbitaria destra, con ritenzione di proiettile nell'orbita di destra, da cui sarebbe poi residuata perdita della capacità visiva a carico dell'occhio destro.

Il bambino si trovava all'interno di una Fiat 500, sul sedile posteriore, in sosta davanti la casa dei nonni paterni. Il veicolo era giunto sul posto poco prima, guidato dal padre C. G., che ne era sceso per recarsi nella casa; si era quindi avvicinato alla vettura C. C., fratello del G. e zio del bambino, e si era messo a conversare con il nipotino; quindi la sua attenzione era stata attratta, su indicazione del bambino, da una piccola rivoltella posta sotto il sedile anteriore, ribaltato, del guidatore, e presala ne aveva esploso due colpi, convinto, avrebbe poi detto, che si trattasse di un giocattolo; il secondo colpo colpiva il bambino, che veniva immediatamente soccorso.

Sulla base di questi fatti si è proceduto a giudizio a carico di C. G. e C.. Si è contestato al primo di aver portato fuori della propria abitazione, senza autorizzazione, un'arma da sparo, e di aver omesso le opportune cautele per evitare che l'arma finisse nelle mani di un bambino

(aveva dichiarato C. C. che il nipotino gli aveva indicato l'arma, l'aveva presa e gliela aveva consegnata); si è contestato al secondo di aver esploso due colpi in luogo abitato e di aver cagionato per colpa rilevanti lesioni al nipote.

I fatti sono stati ricostruiti in base alle dichiarazioni dei due imputati, che sono congruenti con l'evento verificatosi. Ha dedotto a sua difesa C. G. di aver detenuto la rivoltella nell'autovettura per ragioni di sicurezza personale, occorrendogli di frequente circolare in ore notturne, e di aver avuto l'avvertenza di tenere l'arma avvolta in uno straccio sotto il tappeto della vettura, dalla quale posizione l'arma si sarebbe spostata nel movimento del veicolo, rendendosi così visibile al bambino.

Ha sostenuto il C. C. di aver ritenuto l'arma un giocattolo e di aver avuto apparente conferma di tale opinione dalla lieve detonazione seguita al primo colpo, tirato da fuori verso l'interno della vettura attraverso il vano della portiera aperta; al secondo colpo, sparato senza alcuna preoccupazione, era rimasto ferito il nipote.

In esito al dibattimento il Commissario della Legge ha affermato la colpevolezza dei due imputati per le accuse contro di essi formulate. Ha motivato che i fatti erano obiettivamente certi e stavano ad indicare che C. G. aveva violato la legge nel portare l'arma, e che la sua condotta non era in alcun modo discriminata dai motivi addotti a sua giustificazione, ed inoltre che era stato anche imprudente nel tenere l'arma alla portata del bambino. Ha rilevato nei confronti dell'altro imputato che era stato imprudente ad esplodere i due colpi verso l'interno del veicolo, senza cercare in alcun modo di rendersi conto del tipo di arma usato. Dava poi atto del corretto comportamento processuale dei due imputati e dell'avvenuto risarcimento del danno.

Hanno proposto appello entrambi gli imputati. Deduce C. G. che il porto d'arma non era configurabile nel fatto di aver tenuto nella vettura senza una precisa volontà fuori dall'ambito dell'abitazione, e che non c'era colpa nel fatto che il figlio avesse potuto, per un cumulo di imprevedibili circostanze, impossessarsi dell'arma. Deduce C. C. di aver agito nella sicura convinzione di maneggiare un giocattolo. Entrambi hanno poi chiesto una riduzione delle pene in considerazione della confessione e del risarcimento del danno, con l'eliminazione della pena detentiva e la concessione dei benefici di legge.

Il Procuratore del Fisco ha concluso per la conferma della sentenza.

L'appello può essere accolto in parte. Nei confronti di C. G. si osserva che il trasporto dell'arma fuori dalla casa di abitazione non è seriamente contestabile, perché la vettura non costituisce pertinenza dell'abitazione, quando è impiegata come mezzo di locomozione e di trasporto. Così pure non può contestarsi che l'arma si è trovata alla portata del

bambino, che poté prenderla in mano per passarla allo zio. Si tratta di contravvenzioni, per le quali è sufficiente l'elemento psicologico della colpa (art. 21 c.p.), e cioè è sufficiente la semplice disattenzione, senza dire che per il trasporto dell'arma ci fu la volontà dell'imputato di tenerla nella vettura per supposte ragioni di difesa.

Le stesse considerazioni valgono per il C. C., il quale fu in colpa nel non ponderare la natura del presunto giocattolo, e soprattutto nell'esplosione i colpi all'interno della vettura nella vicinanza di altra persona.

E' vero che questo comportamento può indurre a credere che veramente egli fosse convinto di aver in mano un giocattolo, ma tale convinzione non è discriminante, perché un minimo di prudenza imponeva di non sparare, se non si fosse almeno controllata la traiettoria dei proiettili (art. 34 e 36 c.p.).

E' noto del resto come anche i giocattoli possano recare danno, se non usati con prudenza. Il comportamento del C. C. è piuttosto indice di grave leggerezza.

Quanto alle pene comminate dal Giudice di I° grado si rileva che quelle detentive (l'art. 251 c.p. non prevede alternativa con pene pecuniarie) sono state tenute in una misura modesta: un'ulteriore riduzione, pur in astratto possibile, non appare giustificata. Possono piuttosto essere ridotte le pene pecuniarie, in vista delle condizioni economiche degli imputati, a £. 100.000 per ciascuno di essi, con la concessione anche del beneficio della non menzione.

11 Maggio 1981 n. 65

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 2280-3136 Anno 1978/79

Contrabbando di beni in frode del Pubblico Erario (artt. 50 e 388 c.p.)

Evasione continuata dell'imposta sui prodotti petroliferi (artt. 50 c.p. e artt. 1, 3 e 10, 2° comma, Legge 11.11.1975 n. 42)

Evasione continuata dell'imposta sulle importazioni (art. 50 c.p. e artt. 1, 5, 8, 19 e 27 Legge 22.12.1972 n. 40)

Omissa denuncia continuata dell'introduzione di prodotti petroliferi e dell'immagazzinamento degli stessi senza preventivo nulla-osta dell'Ufficio Tributario (art. 10, 3° comma n. 1 e 3, Legge 11.11.1975 n. 42 e art. 50 c.p.)

Concorso di persone (art. 73 c.p.)

Illecito amministrativo - Disciplina - Evasione dell'imposta sulle importazioni.

L'illecito amministrativo non è soggetto alla disciplina della prescri-

zione e della continuazione dei reati, e non comporta la comminazione di tante pene quanti sono i responsabili, ma una sola sanzione⁴⁰.

Integra il reato di evasione, e non semplice ritardo, il mancato pagamento delle imposte accertate e recuperate per iniziativa dell'Ufficio Tributario.

89

12 Giugno 1981 n. 86

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 2135 Anno 1980

Falsità in scrittura privata (art. 299 c.p.)

Autoveicolo senza assicurazione (art. 10, 1° comma, Legge 31.05.1971 n. 21)

Falsità in scrittura privata - Fattispecie.

(...) Il Commissario della Legge sulla base di questi elementi ha affermato la colpevolezza del F., motivando che era evidente il falso, l'uso dell'atto falso e la circolazione senza copertura assicurativa.

Ha proposto appello l'imputato, sostenendo che non c'era stato uso dell'atto falsificato, perché la circolazione era avvenuta il 29 agosto, mentre la scadenza falsificata era del 22 agosto.

Il Procuratore del Fisco ha concluso per la conferma della sentenza.

L'appello è fondato. Quando fu accertato il fatto, il 29 agosto 1980, non ci fu impiego dell'atto falsificato, perché il contrassegno, anche nella data alterata, risultava già scaduto; non emerge poi in alcun modo che il F. abbia fatto uso in precedenza del contrassegno per documentare a privati o a pubblici ufficiali di circolare con la prescritta copertura assicurativa. L'unico fatto certo è la circolazione con autoveicolo non assicurato, avvenuta il 29 agosto 1980; può pensarsi che verosimilmente una circolazione abusiva ci sia stata anche in precedenza, ma la circostanza non ha nulla a che vedere con l'uso di atto falso. L'appellante deve quindi essere assolto dalla imputazione di falso con formula piena (...).

90

24 Giugno 1981 n. 91

⁴⁰ Confronta Sent. C.d.L. 29.09.1981 n. 146, Proc. Pen. N. 253 Anno 1981 (246).

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 2364 Anno 1979

Lesioni colpose (artt. 32, 164, ult. comma, e art. 88 c.p.)

Guida a velocità pericolosa (art. 5 n. 6 Legge 06.03.1922 n.13 e art. 12, lett. a, Legge 17.03.1964 n. 12)

Omessa precedenza (art. 5 n. 6 e 7 Legge 06.03.1922 n. 13 e art. 12, lett. c, Legge 17.03.1964 n. 12)

Processo penale - Rinvio a nuovo ruolo - Mancata citazione dell'imputato.

E' nulla la sentenza di primo grado pronunciata contro un imputato non citato a giudizio per l'udienza tenuta dopo il rinvio a nuovo ruolo.

(...) Si procedeva quindi a giudizio con rito sommario e una prima udienza veniva tenuta l'11 giugno 1980; la discussione veniva quindi rinviata a nuovo ruolo con successiva fissazione dell'udienza al 31 ottobre 1980, sotto la quale data veniva pronunciata la sentenza.

L'imputato N.K., presente all'udienza di giugno, rimaneva contumace all'udienza dell'ottobre, per la quale non era stata emessa citazione a suo nome.

La sentenza non veniva impugnata nel normale termine da nessuno dei due imputati, ma, iniziata la fase di esecuzione, insorgeva il N. K., il quale veniva rimesso in termini per la proposizione dell'appello, e di riflesso il P..

Deduce il N.K. che la sentenza era nulla per mancata costituzione del rapporto processuale, mentre afferma il Piva che la pronuncia di nullità non deve pregiudicare la sua posizione di parte lesa.

Il Procuratore del Fisco ha concluso per la conferma della sentenza.

Rileva il Giudice di Appello che la sentenza di I° grado è sicuramente nulla, perché pronunciata contro imputato non citato in giudizio dopo il rinvio a nuovo ruolo. L'assenza di citazione, da effettuarsi nelle forme previste dall'art. 168 c.p.p. mod., ha comportato la violazione di un diritto di difesa, garantito all'imputato sia dal sistema del codice di procedura che, in modo solenne, dall'art. 15 della Legge 8 luglio 1974 n. 59 (dichiarazione dei diritti e dei principi fondamentali).

La pronuncia di nullità deve riguardare tutta la sentenza, compreso il capo relativo alla posizione del Piva, trattandosi di un giudizio unitario sull'evento prodotto da più cause, inscindibile sul piano della valutazione.

Per effetto della pronuncia di nullità gli atti dovranno essere restituiti al Commissario della Legge per nuovo giudizio, compresa la eventuale declaratoria di estinzione dei reati per maturata prescrizione. Ovvia-

mente nessun pregiudizio residua né al N. K. né al Piva Mario dalla sentenza annullata, non essendo il futuro giudizio in alcun modo vincolato dalla stessa né in sede penale, né in sede civile.

91

27 Luglio 1981 n. 93

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 1108 Anno 1981

Lesioni colpose (artt. 32, 164 e 88 n. 1 c.p.)

Guida a velocità pericolosa (art. 5 n. 6 Legge 06.03.1922 n.13 e art. 12, lett. a, Legge 17.03.1964 n.12)

Mancanza di revisione (artt. 4 e 14 Legge 04.12.1947 n. 53)

Lesione colposa - Circolazione stradale - Situazione di pericolo - Omessa segnalazione acustica.

Realizza concreta manifestazione d'imprudenza l'omessa segnalazione acustica, in quanto mezzo specifico per ovviare all'insorgenza di una situazione di pericolo.

92

18 Settembre 1981 n. 116

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 2574 Anno 1980 e N. 247 Anno 1981

Ricettazione continuata (artt. 50 e 199 c.p.)

Truffa continuata (artt. 50 e 204 c.p.)

Truffa - Spendita di titoli di provenienza furtiva.

La spendita di titoli di provenienza furtiva, qualora l'imputato abbia realizzato un ingiusto profitto, integra oltre al misfatto di ricettazione anche quello di truffa.

93

4 Gennaio 1982 n. 13

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 1921 Anno 1980

Lesioni colpose (artt. 32, 164, 1° e 3° comma, c.p.)

Omessa precedenza (artt. 5 n. 6 e 7 Legge 06.03.1922 n.13 e art. 12, lett. c, Legge 17.03.1964 n.12)

Guida a velocità pericolosa (art. 5 n. 6 Legge 06.03.1922 n.13 e art. 12, lett. a, Legge 17.03.1964 n.12)

Guida senza patente (art. 2, 9° comma, Legge 17.03.1964 n.12)

Guida a velocità pericolosa - Prova.

Il Giudice non può ricavare per deduzione dal fatto dell'investimento la prova della velocità pericolosa⁴¹.

94

31 Marzo 1982 n. 51

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 222 Anno 1981

Furto continuato aggravato (artt. 50 e 194 n. 2 e 4 c.p.)

Danneggiamento continuato (artt. 50 e 203 c.p.)

Guida senza patente (art. 2, 9° e 10° comma, Legge 17.03.1964 n.12)

Incauto acquisto (art. 221 c.p.)

Fabbricazione e sparo di ordigni esplodenti (art. 251 c.p.)

Prescrizione - Sospensione - Perizia biopsichica - Reato continuato - Singoli tipi di reato - Prescrizione: rilevanza d'ufficio.

Il mancato svolgimento della perizia biopsichica sull'imputato non comporta la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 3 della Legge 11 Dicembre 1974 n. 86.

Non rientra nel calcolo del periodo di prescrizione l'aumento del grado di pena dovuto alla continuazione, in quanto quest'ultima regola il concorso di reati e non la loro gravità⁴².

Il calcolo della prescrizione deve essere separatamente riferito ad ogni tipo di reato.

L'estinzione del reato per maturata prescrizione deve essere rilevata e dichiarata d'ufficio dal giudice.

95

26 Maggio 1982 n. 52

Giudice delle Appellazioni (Prof. Marcello Gallo)

Proc. Pen. N. 1831 Anno 1981

Rapina tentata (artt. 27 e 195, 1° e 2° comma, c.p.)

Concorso di persona (art. 73 c.p.)

Detenzione e porto abusivo (art. 251 n. 4 c.p., in rel. all'art. 90, 1° comma, c.p.)

Autoveicolo senza targa di riconoscimento (art. 5 n. 6 Legge 06.03.1922 n. 13 e art. 44, ult. comma, Legge 11.12.1974 n. 86)

41 Conf. Sent. C.d.L. 21.12.1982 n. 129, Proc. Pen. N. 1835 Anno 1981.

42 Confronta Sent. G.d.A. 07.04.1988 n. 26, Proc. Pen. N. 643 Anno 1985 (134).

Misfatto mancato - Evento in senso giuridico.

Il termine "evento", contenuto nell'art. 27 c.p. (misfatto mancato), deve intendersi quale concreta offesa del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.

(...) Resta da vedersi se, nel caso che ne occupa, debba trovare applicazione l'art. 26 c.p., come deciso dal Giudice di prime cure, ovvero l'art. 27 c.p., come invece ebbe a ritenere il Commissario della Legge nelle sue contestazioni finali.

Il criterio di distinzione tra le due fattispecie sta nel perfezionamento - o meno - dell'azione esecutiva del misfatto: ove l'agente non abbia potuto "compiere l'azione", risponderà ai sensi della meno grave previsione di cui all'art. 26 c.p.. Ove, invece, compiuti "tutti gli atti necessari all'esecuzione", l'evento non si verifichi, l'agente risponderà ai sensi della previsione di cui al successivo art. 27 c.p..

Alla luce del cennato criterio distintivo, potrebbe sostenersi che il disposto di cui all'art. 27 c.p. trovi applicazione soltanto nei misfatti con evento naturalistico, apparendo il presupposto di applicazione di quest'ultimo articolo incompatibile coi misfatti di mera condotta, per i quali il compimento di "tutti gli atti necessari all'esecuzione" vale ad integrare gli estremi della consumazione: sicché, dovendosi ascrivere il misfatto di rapina alla categoria dei misfatti di mera condotta, parrebbe doversi applicare, nel caso di specie, la norma di cui all'art. 26 c.p..

Sennonché a conclusione diversa dovrebbe giungersi ove, con il termine "evento", contenuto nell'art. 27 c.p., il legislatore avesse fatto riferimento non soltanto al momento naturalistico della conseguenza della condotta dell'agente, bensì anche al momento giuridico della realizzazione dell'offesa all'interesse tutelato dalla norma.

Considerazioni di carattere logico e sistematico fanno propendere per quest'ultima soluzione. Invero, se l'offesa costituisce elemento indispensabile per la realizzazione della fattispecie, al pari degli elementi di carattere naturalistico, deve concludersi che non v'è ragione normativa in forza della quale l'interprete possa circoscrivere il significato della locuzione "evento", di cui all'art. 27 c.p., soltanto all'evento in senso naturalistico.

Nel caso di specie, pertanto, il misfatto è mancato, perché, pur avendo gli agenti compiuto tutti gli atti necessari all'esecuzione, l'evento-offesa della rapina non si è realizzato per essere stati gli agenti arrestati all'interno ancora dei locali nei quali erano custoditi i valori e i denari oggetto dell'azione criminosa.

La soluzione che qui si adotta si attaglia perfettamente - come già ri-

levato nella contestazione finale dal Commissario della Legge - a risolvere in modo equilibrato il contrasto, che sussiste presso altri sistemi normativi, non prevedenti la figura del misfatto mancato, in ordine all'applicabilità, per casi analoghi a quello che qui ne occupa, della fattispecie consumata, ovvero di quella tentata.

Invero, se di consumazione, nel caso di specie, non sembra potersi parlare, postulando l'impossessamento, la realizzazione dell'offesa - contenuto del misfatto, neppure potrebbe sostenersi che non si siano verificati tutti gli atti necessari all'esecuzione, essendo le forze della Gendarmeria intervenute quando ormai gli imputati avevano acquisito la disponibilità materiale delle banconote oggetto dell'azione criminosa. (...).

96

31 Maggio 1982 n. 50

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 2460 Anno 1980

Lesioni colpose (artt. 32 e 164 c.p.)

Incauto affidamento di trattore agricolo (art. 1, 3° comma, Legge 17.03.1964 n.12)

Veicolo non immatricolato (artt. 11 e 14 Legge 14.12.1947 n. 53)

Omessa precedenza (art. 5 Legge 06.03.1922 n.13 e art. 12, lett. e, Legge 17.03.1964 n. 12)

Perdono giudiziale del minore - Responsabilità civile del padre.

La concessione del perdono giudiziale al minore non pregiudica la responsabilità civile del padre per il fatto del figlio.

97

9 Giugno 1982 n. 53

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Prec. Pen. N. 253 Anno 1981

False comunicazioni sociali continuate (artt. 50 e 316 c.p.)

Evasione fiscale continuata (artt. 50 e 389 c.p.)

Contrabbando continuato di beni in frode del pubblico erario (artt. 50 e 389 c.p.)

Emissione di bolle di accompagnamento di merci incomplete (artt. 1, 2 e 14 Decr. 29.12.1978 n. 62)

Trasporto di GPL denaturato e deposito senza nulla osta dell'Ufficio Tributario (artt. 4 e 7 Legge 10.11.1976 n. 62)

Omessa registrazione dei reali movimenti del GPL nel libro di scarico e carico (artt. 8 e 10 Legge 11.11.1975 n. 42)

Appello della parte civile - Mancata notifica all'imputato - Evasione fiscale - Fabbricazione e contrabbando di beni in frode al pubblico erario - Omessa ritenuta su compensi e utili distribuiti - Omesso pagamento di imposte dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

È inammissibile l'appello della parte civile che non sia stato notificato all'imputato nel termine stabilito per la presentazione dei motivi.

Non è configurabile il reato di evasione d'imposta sul reddito qualora il reddito evaso costituisca il profitto del reato di contrabbando, in quanto lo stesso fatto deve essere punito in sede penale una sola volta in base alla norma specifica.

L'omessa ritenuta su compensi e utili distribuiti non è compresa nella fattispecie di evasione fiscale.

Non è riconducibile al reato di evasione fiscale l'omesso pagamento delle imposte e contributi di sicurezza sociale autonomamente sanzionato dall'art. 89 della Legge 30.06.1964 n. 37.

(...) Questo Giudice di appello deve anzitutto dare atto dell'inammissibilità dell'appello della parte civile, che del resto risulterà sostanzialmente infondato dal riscontro della motivazione che segue sui motivi dell'appello degli imputati.

Prescrive l'art. 188 c.p.p. che l'appello della parte civile deve essere notificato a cura della stessa all'imputato nel termine stabilito per la presentazione dei motivi, e cioè nel termine perentorio di trenta giorni a partire dalla notifica dell'avviso di deposito della sentenza (art. 193 c.p.p.), avvenuta il 1° marzo 1982. L'appello avrebbe dovuto essere notificato entro i trenta giorni successivi, ma non risulta agli atti che sia stato mai notificato. La sanzione è quella dell'inammissibilità prevista dall'art. 194 c.p.p. (...).

(...) Il reato di evasione è stato contestato sotto tre distinti profili: evasione d'imposta sul reddito, omesse ritenute su compensi e utili distribuiti, omesso pagamento di imposte e contributi I.S.S..

Quanto alla prima ipotesi il reato non pare configurabile perché il reddito consisterebbe sostanzialmente nei profitti di reato, e cioè del contrabbando, punito in via autonoma anche con gravi sanzioni amministrative, che possono superare addirittura il profitto del reato, del resto soggetto a confisca (art. 147 c.p.). Ne consegue che lo stesso fatto deve essere punito in sede penale una sola volta in base alla norma specifica, che è quella dell'art. 388 c.p., senza pregiudizio della soluzione dell'aspetto tributario del fatto, riservata agli organi competenti del contenzioso tributario. In questo aspetto tributario è compresa la deducibi-

lità o meno delle sanzioni amministrative del contrabbando dal reddito imponibile.

La seconda ipotesi si è concretizzata nell'inosservanza delle norme sulla ritenuta d'imposta per lire 7.640.000 (anni dal 1977 al 1980) sui compensi ad amministratori e sindaci, e per lire 165.432.796 (dal 1977 al 1979) sugli utili effettivamente distribuiti: inosservanza punita con sanzione amministrativa ex art. 10 legge 04.05.1977 n. 2, pari a quattro volte l'imposta, e cioè lire 30.560.000 e £. 661.731.184. Il fatto non rientra nella fattispecie dell'art. 389 c.p., perché la mancata operazione di trattenuta riguarda la riscossione d'imposta, non compresa nella predetta fattispecie (art. 1 cod. pen.). Il giudice penale si limiterà ad applicare la sanzione amministrativa per l'infrazione accertata nel corso del procedimento penale, considerata anche la specifica domanda della parte civile.

Così pure non può ricondursi all'evasione fiscale l'omesso pagamento delle imposte e contributi di sicurezza sociale, sanzionato ex art. 89 Legge 30.06.1964 n. 37. Per questo fatto, costituente contravvenzione continuata dal 1977 al 1980, si applica la pena di £. 500.000 di multa a giorni a carico del F., ferma la condanna al pagamento dei contributi evasi in lire 32.092.160 e di pari somma a titolo di sanzione (l'omesso pagamento dei contributi non ha alcuna connessione con il contrabbando del G.P.L., ma riguarda la denuncia di retribuzioni in misura inferiore a quella effettivamente corrisposta). (...).

14 Febbraio 1983 n. 8

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 2151 Anno 1981

Prodotti e opere dell'ingegno con segni atti ad ingannare (art. 309 c.p.)

Difesa - Mandato processuale - Inosservanza di norme fiscali - Prodotti ed opere dell'ingegno con segni atti ad ingannare - Non perfetta contraffazione del marchio - Dolo.

La violazione delle norme fiscali relative al mandato processuale non comporta la nullità degli atti processuali compiuti successivamente dal difensore.

Non esclude il reato di prodotti e opere dell'ingegno con segni atti ad ingannare l'eventuale non perfetta contraffazione del marchio.

Il dolo nel reato di prodotti e opere dell'ingegno con segni atti ad ingannare può desumersi dalla specifica competenza professionale dell'agente, in quanto possibile manifestazione della consapevolezza dell'azione e dell'intento di perseguire un risultato illecito commercial-

mente vantaggioso.

99

23 Febbraio 1983 n. 48

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 1835 Anno 1981

Lesioni colpose (artt. 32 e 164 c.p.)

Omesso collaudo del motociclo in seguito a modifica delle caratteristiche (artt. 2 e 5 n. 4 Legge 06.03.1922 n.13)

Perdono giudiziale - Obbligazioni civili - Provvisionale.

Il proscioglimento per concessione del perdono giudiziale impedisce al giudice penale di pronunziarsi sulle obbligazioni civili.

La concessione della provvisionale di cui all'art. 163, II° comma, c.p. non è subordinata allo stato di necessità o a ragioni d'urgenza.

(...) Preliminarmente va dato atto che l'appello non tocca il punto della colpevolezza del minore per il delitto di lesioni colpose, né quello della condanna al risarcimento dei danni. Tanto si osserva perché la pronunzia, che applica il perdono giudiziale, non è sentenza di condanna, pur supponendo la colpevolezza dell'imputato, ma sentenza di proscioglimento per estinzione del reato, che non dovrebbe portare quindi statuizioni di condanna neppure di carattere civile. Questa conclusione si desume dall'art. 52 cod. pen., che indica il perdono giudiziale come causa di estinzione del reato, con l'effetto che, pur sopravvivendo le obbligazioni civili (articoli 140 e 143 cod. pen.), il giudice penale non può pronunziarsi su di esse, essendo il relativo giudizio riservato al giudice in sede civile (art. 163 c.p.). (...).

(...) Il quinto motivo di appello riguarda la concessione della provvisionale di lire 3 milioni: le relative censure devono però essere disattese. La provvisionale anzitutto si legittima con il capo della sentenza di condanna al risarcimento dei danni, e si adegua poi alla disciplina dell'art. 163, 2° comma, c.p.p., che non subordina la provvisionale né ad un preteso stato di necessità né a ragioni di urgenza. Essa è poi giustificata sulla base dei rilievi obiettivi acquisiti al processo: perdita dell'autosufficienza nella deambulazione e nella posizione eretta, come conseguenza della frattura scomposta completa della gamba sinistra con residuo distacco dei monconi. Si tratta di un danno autonomo rispetto ai costi di degenza e di cure, sostenuti dall'ente pubblico. (...).

23 Marzo 1983 n. 50

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 1590-1889 Anno 1982

Incauto affidamento di autoveicoli (art. 1, 3° comma, Legge 17.03.1964 n. 12)

Circolazione di trattore non immatricolato (artt. 11 e 14 Legge 04.12.1947 n. 53 e artt. 1 e 5 n. 7 Legge 06.03.1922 n. 13)

Guida senza patente (art. 2, 9° comma, Legge 13.03.1964 n. 12)

Guida senza patente - Contestazione indiretta - Istanza di oblazione.

Nessuna norma vieta di procedere per le contravvenzioni alla circolazione non accertate e contestate direttamente, ma emerse dai dati di polizia e dalla confessione dell'imputato.

L'istanza di oblazione deve avvenire prima del giudizio e non può, quindi, essere formulata dal difensore nelle conclusioni finali.

18 Aprile 1983 n. 45

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 3356 Anno 1982

Emissione di assegni a vuoto (art. 206 c.p.)

Prescrizione - Reati con pene alternative.

Quando, per un determinato reato, sono previste pene alternative, il periodo di prescrizione va riferito alla pena più grave.

(...) Il difensore ha proposto appello deducendo l'estinzione del reato per maturata prescrizione. Il Procuratore del Fisco ha concluso per la conferma della sentenza.

L'appello è fondato. Quando la denuncia pervenne al Tribunale di San Marino il reato era già prescritto, perché era decorso oltre un anno dalla consumazione e non era stata compiuta alcuna attività giudiziaria (art. 54, 1° comma, n.1, cod. pen.).

Nel codice penale sammarinese il misfatto di emissione di assegno bancario a vuoto è punito alternativamente con prigionia di I grado, con multa a lire e con multa a giorni: le tre pene sono indicate nell'ordine di gravità previsto dall'art. 80 cod. pen.. I termini di prescrizione sono poi graduati secondo la gravità dei reati, data (art. 22, 3° comma, cod. pen.) dalla specie di pena (vedi Relazione al cod. pen.).

E poiché i reati puniti con prigionia di primo grado si prescrivono in un anno, non ci dovrebbe essere dubbio sulla maturata prescrizione del

reato ascritto all'appellante.

Può sorgere tuttavia incertezza per il fatto che per i reati puniti con multa a lire (art. 54, 1° comma, n.2, cod. pen.) il termine di prescrizione è di due anni. Sennonché questa regola vale quando il reato è punibile con la pena della multa a lire da sola o congiunta con altre pene; quando, come nel caso in esame la pena è comminata alternativamente con altre, il periodo di prescrizione va riferito alla pena più grave, e cioè per il reato ex art. 206 cod. pen. alla prigionia di I grado.

Di conseguenza l'appello deve essere accolto.

102

4 Maggio 1983 n. 65

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 1415 Anno 1982

Lesioni colpose (art. 164 c.p., in rel. art. 163, ult. comma, c.p.)

Omessa precedenza (art. 5 n. 6 e art. 7 Legge 06.03.1922 n. 13)

Lesione colposa - Circolazione stradale - Manovra di variazione di direzione - Manovra di sorpasso - Precedenza.

Nel caso di contemporaneità tra la manovra di cambio di direzione e quella di sorpasso, la precedenza spetta al conducente che per primo ha iniziato la propria manovra.

103

28 Novembre 1983 n. 133

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 2064-2068-2073 Anno 1983

Esposizione pubblicitaria oltre i limiti consentiti (artt. 4 e 12 Decr. 04.01.1968 n.1)

Errore sul fatto - Autorizzazione dei pubblici uffici.

L'errore sul fatto conseguente ad autorizzazione dei pubblici uffici deve ritenersi non colposo e, in quanto tale, esclude la punibilità degli imputati a norma dell'art. 34 c.p..

(...) Il Commissario della Legge, giudicando in sede di opposizione al Decreto Penale, con l'appellata sentenza affermava che V.R., P.F. e C.S. avevano violato, nei rispettivi esercizi commerciali, i limiti fissati in mq. 6 per le esposizioni pubblicitarie straordinarie. Riconosceva tuttavia, in relazione alle tesi difensive degli imputati ed alle prove da essi esibite, che c'erano stati in ordine alla valutazione delle esposizioni

comportamenti poco chiari e coerenti dei pubblici uffici, dai quali erano state emesse delle autorizzazioni ritenute dal Giudice non conformi a legge. Concludeva quindi che agli imputati doveva riconoscersi una sostanziale buona fede, in base alla quale si giustificava l'applicazione della pena pecuniaria in misura quasi simbolica.

La sentenza è stata appellata dagli imputati, la cui difesa deduce che l'accertata buona fede avrebbe dovuto portare alla loro assoluzione.

Il Procuratore del Fisco ha concluso per la conferma della sentenza.

L'appello è fondato. Risulta dalla sentenza di primo grado che erano intervenuti in passato degli atti dei pubblici uffici, con i quali erano state autorizzate le mostre ritenute invece dal Giudice eccedenti sul limite di legge. Questo dato di fatto, valutato come buona fede dei contravventori, è idoneo per l'assoluzione degli imputati. La contestazione riguarda infatti un reato contravvenzionale, per la cui punibilità è sufficiente l'elemento psicologico della colpa; la buona fede, e cioè l'affidamento dell'operato dei pubblici uffici, esclude la colpa, per cui l'errore commesso dagli imputati, non colposo, elimina la punibilità, essendosi determinato un errore sul fatto (art. 34 c.p.).

104

12 Dicembre 1983 n. 130

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 2250 Anno 1982

Lesioni colpose (art. 164 c.p.)

Inosservanza dell'obbligo di procedere a destra (art. 7 Reg. 06.03.1922 n. 13; art. 12, lett. i, Legge 17.03.1964 n. 12)

Omessa precedenza (art. 5 n. 6 e 7 Legge 06.03.1922 n. 13)

Omesso pagamento della tassa di circolazione (art. 1 Legge 06.03.1922 n. 13 e art. 6 Legge 28.04.1982 n. 40)

Querela - Giuramento di calunnia - Termine di decadenza.

La prestazione del giuramento di calunnia non è soggetta al termine di decadenza, previsto dall'art. 1 della Legge del 28 ottobre 1975 n. 39, che impone alla parte offesa di presentare querela entro sei mesi⁴³.

105

9 Gennaio 1984 n. 8

⁴³ Confronta Sent. G.d.A. 06.07.1988 n. 58, Proc. Pen. N. 616 Anno 1986 e N. 846 Anno 1987 (135).

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 451 Anno 1983

Guida in stato di ebbrezza (art. 16 Legge 17.03.1964 n. 12)

Guida in stato di ebbrezza - Esame del sangue - Rifiuto.

Il rifiuto di sottoporsi all'esame del sangue non fornisce alcun elemento positivo sullo stato di ebbrezza, e questo difetto non può superarsi con presunzioni.

106

16 Gennaio 1984 n. 9

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 2291 Anno 1982

Sostituzione di persona (art. 302 c.p.)

Truffa (art. 204, 1° comma, c.p.)

Beneficio della non menzione della condanna - Risarcimento del danno.

L'avvenuto risarcimento del danno consente l'applicazione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario.

107

11 Giugno 1984 n. 83

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 3440 Anno 1983

Falsità aggravata in scrittura privata (art. 299, 2° comma, c.p.)

Truffa (art. 204 c.p.)

Truffa - Comportamento accorto della parte lesa.

Non rileva, ai fini della sussistenza del misfatto di truffa, né il grado della malizia usata, né l'accortezza della parte lesa.

108

17 Luglio 1984 n. 82

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 203 Anno 1984

Emissione di assegni a vuoto (art. 206 c.p.)

Emissione di assegni a vuoto - Luogo di emissione.

Per luogo di emissione dell'assegno deve ritenersi la località indicata nel titolo, ove la contraria dichiarazione del teste non appaia attendibile.

13 Agosto 1984 n. 77

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 1068 Anno 1983

Lesioni colpose aggravate (art. 164, ult. comma, c.p., in rel. all'art. 163, ult. comma, c.p.)

Omissa precedenza (art. 5 n. 6 e 7 Legge 06.03.1922 n.13, art. 4 rel. Reg., art. 12, lett. c, Legge 17.03.1964 n.12)

Mancanza di revisione biennale (artt. 4 e 14 Legge 04.12.1947 n. 53)

Lesione colposa - Circolazione stradale - Diritto di precedenza.

Il diritto di precedenza non attribuisce una posizione di vantaggio tale da poter mettere in pericolo l'incolumità di altri, anche se non rispettosi delle norme di circolazione.

(...) In esito al dibattimento il Commissario delle Legge assolveva B. e condannava il S.. Motivava che lo scontro era avvenuto nella zona dell'intersezione stradale quando il S. non aveva ancora assunto completamente la direzione di Serravalle (segni della collisione), che aveva violato l'obbligo di precedenza a carico dei veicoli provenienti su una strada che termina nella confluenza con l'altra strada, ed è quindi secondaria.

Ha proposto appello il S. sostenendo che la disciplina della precedenza era a suo favore, perché proveniva da destra, in difetto di contrarie segnalazioni, e comunque per aver acquisito una precedenza di fatto e per essersi tenuto strettamente a destra.

Ha resistito all'appello la parte civile e così pure il Procuratore del Fisco.

L'appello è in parte fondato. La precedenza nelle intersezioni stradali spetta al veicolo che viene da destra, quando non è indicata una diversa priorità come nel caso in esame. La B. non rispettò questa regola sulla precedenza, e del resto né a favore di lei né a favore del S. si era realizzata una precedenza di fatto: la collisione nell'ambito del bivio lo esclude. La colpa del S. tuttavia sussiste, perché egli poté vedere, come afferma, la B. e non si regolò di conseguenza per evitare lo scontro. Deve aggiungersi a suo carico che l'intersezione gli imponeva una particolare cautela nell'immettersi in una strada di traffico. E' chiaro infatti che il diritto di precedenza non attribuisce una posizione di vantaggio tale da poter mettere in pericolo l'incolumità di altri, anche se non rispettosi delle norme di circolazione.

In base a queste considerazioni si ritiene di assolvere il S. dalla con-

travvenzione di omessa precedenza e di stabilire un concorso di colpa della B. che non rispettò la precedenza, nella misura di un terzo, agli effetti della liquidazione finale del danno. Deve di conseguenza ridursi la pena complessiva inflitta a lire duecentottantamila per effetto della assoluzione dalla contravvenzione e del riconoscimento del concorso di colpa.

110

13 Agosto 1984 n. 81

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 2161 Anno 1983

Lesioni colpose (artt. 32 e 164 c.p.)

Lesione colposa - Attività venatoria - Colpa.

Nell'esercizio dell'attività venatoria l'esplosione di colpi senza aver prima accertato il campo di effetto della rosa dei pallini integra una condotta imprudente, che rende colposamente responsabili per le lesioni cagionate.

111

10 Settembre 1984 n. 104

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 3218 Anno 1982

Lesioni colpose (art. 164 c.p.)

Violazione di norme per l'installazione di caldaie a metano (art. 4, rel. Reg., Legge 28.06.1979 n. 38)

Lesione colposa - Violazioni di norme per l'installazione di caldaie a metano - Intossicazione da ossido di carbonio.

Il 23 novembre 1982 verso sera venne ricoverata in ospedale Silvagni Ida affetta da diversi disturbi, come cefalea e vomito e stato sub-confusionale, poi diagnosticati come prodotti da esposizione ad ossido di carbonio. Nella mattinata successiva vennero ricoverate in stato di coma per intossicazione di ossido di carbonio Toccaceli Monica, figlia della Silvagni, e la cugina Silvagni Silvana. Le due ragazze avevano dormito in una stessa camera della casa della Silvagni Ida, posta in Santa Mustiola, strada Cà Ventura.

Le indagini di Polizia e quelle tecniche portarono ad accertare che nel garage, posto al piano terra del fabbricato, era sistemata una centralina di riscaldamento a gas, non denunciata all'U.T.S., collegata al camino a mezzo di una storta, compressa contro la parte bassa del camino

stesso, risultato inoltre in buona parte ostruito da fuliggine e calcinacci. I gas di scarico e l'ossido di carbonio, formatosi per il difettoso tiraggio del camino, rifluivano nel vano garage, e attraverso un foro esistente nel soffitto invadevano i vani del piano superiore. Il foro era stato praticato da tale Bartoli Giuseppe, chiamato dalla Silvagni Ida per riparare dei tubi di scarico di un bagno, soprastante il garage, mentre l'installazione della caldaia a gas e il relativo collegamento con il camino erano stati effettuati nella primavera del 1982 dall'idraulico C.G..

Sulla base di questi dati, e previa perizia medica sulle due ragazze Toccaceli e Silvagni, il Commissario della Legge ha citato in giudizio il C. per rispondere del reato di lesioni colpose aggravate in relazione all'art. 163, 2° comma, c.p., per la specifica inosservanza delle norme tecniche richiamate dall'art. 4 del regolamento allegato alla legge 28 giugno 1979 n. 38, che imponeva fra l'altro il rispetto delle norme suggerite dalla tecnica e dall'esperienza professionale.

In esito al giudizio, il Commissario della Legge ha pronunciato l'appellata sentenza di condanna del C., nella quale ha posto in risalto la grave colpa, per violazione di norme tecniche elementari, nel collegamento della caldaia col camino. Escludeva ogni rilievo causale per l'apertura del foro nel soffitto praticato per eseguire dei lavori di riparazione alle tubazioni del bagno. Contro la sentenza ha proposto appello il C., deducendo che gli si poteva addebitare solo una colpa generica, in concorso con il comportamento di terzi in assenza, alla data del fatto, di specifica normativa in materia. All'appello ha resistito la parte civile, mentre il Procuratore del Fisco ha concluso per l'affermazione di un concorso di colpa delle parti lese.

L'appello è infondato. L'evento si è verificato per il formarsi di ossido di carbonio a causa di combustione difettosa di tiraggio nella caldaia dell'impianto di riscaldamento, e per la sua dispersione nei vani unitamente ai fumi della combustione. L'esigenza di un camino funzionante era nota all'imputato, che sostiene di aver proceduto alla pulizia dell'ultimo tratto della canna fumaria: operazione per altro incompleta perché fu riscontrata l'ostruzione del camino, oltre un inserimento difettoso della canna della caldaia, a pochi mesi di distanza dal suo montaggio. Il nesso causale fra azione ed evento non è poi interrotto dalla causa occasionale del foro praticato nel soffitto, perché si tratta di una causa sopravvenuta inidonea a produrre l'evento della intossicazione, riferibile soltanto all'ossido di carbonio.

Ricorre infine la circostanza aggravante dell'art. 164 c.p., perché la negligenza dell'imputato è stata veramente grave, avendo egli violato un elementare dovere di diligenza nell'esercizio della sua professione di idraulico, e cioè quello di avere consapevolezza del lavoro svolto e di

stare attento a non creare occasioni di pericolo.

112

2 Aprile 1985 n. 29

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 2075 Anno 1983

Lesioni colpose aggravate (art. 164, 1° e 3° comma, c.p.)

Lesione colposa - Circolazione stradale - Art. 163, ult. comma, c.p. - Errore nella manovra di emergenza.

L'errore nella manovra di emergenza non integra l'aggravante del reato di lesioni colpose di cui all'art. 163, ultimo comma, c.p., costituendo ipotesi di colpa per imperizia.

113

9 Aprile 1985 n. 35

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 746 Anno 1983

Lesioni colpose (art. 164 c.p.)

Concorso del fatto colposo della parte lesa nella determinazione dell'evento (art. 88 n.1 c.p.)

Prescrizione - Sospensione ex art. 3 Legge 11.12.1974 n. 86 (Norme di attuazione al codice penale).

Il corso della prescrizione rimane sospeso, ai sensi dell'art. 3 della Legge 11.12.1974 n. 86, qualora sia stata disposta perizia medico-legale, dal giorno dell'accettazione dell'incarico peritale alla data del deposito della relazione.

114

23 Maggio 1985 n. 73

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 14 Anno 1984

Lesioni colpose aggravate (art. 164, ult. comma, in rel. art. 163, ult. comma, c.p.)

Guida a velocità pericolosa (art. 5 n. 6 Legge 22.03.1922 n.13, art. 4 Reg. rel., art. 12, lett. a, Legge n.12/1964)

Concorso del fatto colposo della parte lesa nella determinazione dell'evento (art. 88 n. 1 c.p.)

Lesione colposa - Circolazione stradale - Ore notturne - Lato di percorrenza del pedone.

E' consentito al pedone percorrere anche di notte il bordo destro della carreggiata stradale, nel senso della sua direzione, pure in zona non illuminata e senza marciapiede.

(...) La questione preliminare posta dagli appellanti è se in tempo di notte il pedone possa percorrere il bordo destro della carreggiata stradale nel senso della sua direzione, in zona non illuminata ed in mancanza di marciapiede. La risposta è affermativa, perché l'ordinamento in San Marino non dispone in senso diverso, così come non considera la possibilità di applicazione di catarifrangenti ai pedoni. Il citato art. 20 della Convenzione di Vienna dice infatti che gli Stati aderenti possono stabilire nelle loro legislazioni che i pedoni si tengano sul lato sinistro, e questa disposizione non risulta adottata in San Marino. Lo stesso articolo impone solo, anche per il tempo di notte, che il pedone si tenga al margine della carreggiata e proceda in una sola fila. Nel processo è stato accertato che il T. si è tenuto sul bordo destro della carreggiata e non era affiancato ad altri, per cui la sua condotta appare irrepreensibile, sia in relazione alle norme di circolazione che rispetto alle generali misure di prudenza. La sua posizione sul margine della carreggiata non creava infatti ostacoli alla circolazione del motociclo, mentre la sua presenza non poteva sfuggire ad un motociclista che circolasse con le luci accese e con attenzione alla sede stradale. L'investimento sta quindi ad indicare la responsabilità esclusiva del L..

115

3 Giugno 1985 n. 74

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 198 Anno 1984

Lesioni colpose aggravate (art. 164, 1° e 3° comma, c.p.)

Esecuzione di opere edili vicino a linee elettriche (artt. 9 e 74 Legge 02.07.1969 n.41)

Lesione colposa - Infortuni sul lavoro - Responsabilità del preposto.

E' penalmente responsabile per la violazione dell'art. 9 della Legge del 1969 n. 41 solo chi ha la diretta responsabilità dei lavori.

(...) Non si contesta che ci sia stata una violazione della norma di prevenzione di cui all'art.9 della legge n. 41 del 1969, la quale fa divieto di eseguire lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di cinque metri, a meno che non si provveda o ad interrompere il

flusso della energia elettrica o ad adeguata protezione per evitare contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse. Di questo fatto deve rispondere, dice la norma, chi dirige i lavori. L'imputazione del fatto risale quindi sul piano civile all'impresa, come tale, ma in sede penale a chi aveva la diretta responsabilità dei lavori, e cioè al P. e a M. che non sospesero i lavori, né di loro iniziativa né dopo l'intervento dell'Ispettorato del Lavoro. Non è responsabile in sede penale né per il delitto né per la contravvenzione l'U., perché non seguiva quello specifico lavoro dell'impresa e non era sul posto, e quindi, deve presumersi, poteva ignorare il fatto stesso della violazione della norma di prevenzione. (...).

116

2 Luglio 1985 n. 89

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 1559 Anno 1983

Truffa aggravata continuata (art. 204, 1° e 3° comma n.3, c.p.; art. 50 c.p.)

Concorso di persone (art. 73 c.p.)

Truffa - Fattispecie.

Il misfatto di truffa non è continuato qualora sia il risultato di un'unica azione diretta ad ottenere servizi alberghieri attraverso la conquista della fiducia dell'albergatore, e poi realizzatasi nel tempo in vari atti di somministrazione del servizio stesso.

Nel luglio 1981 si presentò all'Ufficio Turismo di San Marino C. L., residente in Francia, accompagnato dal padre adottivo G. G., cittadino sammarinese residente in Francia. Il L. richiese un contributo in denaro per realizzare un film in San Marino, e presentò un documento, poi risultato falso, della Televisione francese (per questo fatto fu iniziato processo penale in Francia). Nessun contributo gli fu concesso, ma collaborazione per assistenza tecnica.

Presentato successivamente da personale dell'Ufficio Turismo, il L. prese alloggio con altre persone all'albergo "La Grotta" di M. M. dal 22 settembre al 6 ottobre 1981, lasciando insoluto un conto di lire 5.771.450.

Per questi fatti fu elevata imputazione a carico di L. C. e G. G. per concorso in truffa continuata, aggravata dal millantato credito presso l'Ente di Stato del Turismo. Il relativo processo si concluse con sentenza di condanna contumaciale del 5 ottobre 1984.

Ha motivato il Commissario della Legge che il reato, protratto per molti giorni, era da considerarsi come reato continuato, oltre che aggravato per millantato credito e che l'operato dei due imputati era risultato come esecuzione di un accordo tra di loro.

Contro la sentenza, che sembra sia stata notificata il 1° aprile 1985 (manca in atti la prova della notifica all'estero della sentenza), ha proposto appello per entrambi gli imputati il difensore d'ufficio, deducendo l'estraneità ai fatti del G., l'eccessività della pena e la mancata concessione dei benefici di legge nei confronti del L..

Ha resistito all'appello la parte civile, mentre il Procuratore del Fisco ha concluso per la conferma della sentenza.

Osserva preliminarmente il Giudice d'Appello che il reato è prescritto, perché, come ha rilevato la difesa degli appellanti, il reato non è continuato, mentre non sussiste l'aggravante del millantato credito.

Invero la truffa contestata agli imputati è il risultato di una sola azione, e cioè di quella diretta ad ottenere i multiformi servizi alberghieri attraverso la conquista della fiducia dell'albergatore; quest'azione unica si è poi realizzata nel tempo nei vari atti di ricezione in albergo e di somministrazione dei vari servizi. E' da escludere anche l'aggravante del millantato credito presso un pubblico ufficiale o potere della Repubblica di San Marino: il motivo d'appello è implicito nella richiesta di applicazione della prigionia di primo grado (per l'esattezza, in caso di condanna, la pena non potrebbe essere inferiore alla prigionia di secondo grado prevista per la truffa semplice). In effetti dagli atti del processo risulta soltanto che la parte lesa (dichiarazione dell'8 novembre 1983) dette fiducia al L. "anche perché indirizzato dall'Ente di Stato per il Turismo", pur sapendo che il predetto Ente non assumeva alcuna obbligazione. E' chiaro che il L. non ottenne le prestazioni alberghiere come conseguenza di vanterie presso l'Ente per il Turismo, perché nessun interesse aveva il gestore dell'albergo da soddisfare presso il predetto Ente. E del resto non risulta in alcun modo che gli imputati abbiano posto in essere simili vanterie: il loro comportamento resta assorbito nel normale raggirò dell'azione truffaldina. (...).

29 Luglio 1985 n. 96

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 30 Anno 1985

Introduzione e commercio di sostanze stupefacenti (art. 244 c.p.)

Concorso di persone (art. 73 c.p.)

Introduzione e commercio di sostanze stupefacenti - Uso personale.

Non rientra nella fattispecie punita a norma dell'art. 244 c.p. l'uso di sostanze stupefacenti, né l'acquisto, né la detenzione per consumo personale⁴⁴.

Il 1° marzo 1985 la Gendarmeria procedette al fermo, poi tramutato in arresto, dei due giovani F.L. e P.P.D., siccome confessi di aver il F. procurato al P. della eroina. Da notizie confidenziali pervenute alla Gendarmeria, e dalle ammissioni dei due arrestati, era risultato che il F. aveva portato a San Marino una bustina di eroina di circa un grammo per venderla al P., tossicodipendente; la sostanza stupefacente il F. l'aveva ricevuta per lire 100.000 in Rimini da persona non identificata in conto di un asserito maggior credito. Poco dopo la consegna della bustina, i gendarmi, i quali vigilavano in luogo, avevano fermato il F. e quindi inseguito il P. che, nel corso dell'inseguimento, aveva ingoiato l'eroina.

Sulla base di questi fatti il Commissario della Legge contestò quindi agli imputati il concorso nel misfatto di introduzione di sostanze stupefacenti nel territorio della Repubblica di San Marino, e al F. anche l'ulteriore ipotesi criminosa di commercio.

Al dibattimento i fatti sopra esposti sono stati confermati dagli imputati, che venivano ritenuti colpevoli dal Giudice in relazione alle accuse loro contestate. Nella sua sentenza il Commissario della Legge si soffermava sulla efficacia probatoria della confessione degli imputati in relazione allo svolgimento complessivo dei fatti accertati.

Hanno proposto appello sia il F. che il P.. Sostiene il F.: mancava la prova che fosse stata venduta l'eroina; in subordine, la pena inflitta era eccessiva, non si era tenuto conto del comportamento processuale, doveva concedersi la non iscrizione della condanna. Sostiene il P.: nessuna sanzione poteva essergli applicata per aver acquistato, come tossicodipendente, una modica quantità di stupefacente per uso personale.

Il Procuratore del Fisco ha concluso per la conferma della sentenza.

L'appello del P. è fondato. Egli è stato ritenuto colpevole di concorso in introduzione di sostanze stupefacenti in San Marino: l'ipotesi di reato però non sussiste. Egli fu soltanto un acquirente per uso proprio di una bustina di eroina e il suo accordo con il F. consistette nel consenso all'acquisto, e cioè per un fatto per lui non punibile. Non rientra infatti nelle fattispecie punite dall'art. 244. c.p. l'uso di sostanze stupefacenti, né l'acquisto, né la detenzione per consumo personale.

In definitiva, le posizioni di P. e di F. non sono di concorso ad intro-

⁴⁴ Confronta Sent. G.d.A. 23.12.1986 n. 156, Proc. Pen. N. 5 Anno 1986 (123).

durre l'eroina, ma differenziate dal diverso atteggiamento di venditore e di acquirente per consumo personale: la prima posizione è illecita, la seconda non lo è.

Sussiste invece la colpevolezza del F. per la duplice azione compiuta di introduzione e vendita. La prova del fatto risulta dalle ripetute confessioni degli imputati e dal loro comportamento di fronte all'intervento della Gendarmeria. La scomparsa della sostanza contenuta nella bustina, assorbita dal P. per via orale e quindi senza il normale risultato dato dalla sostanza stupefacente, non rende né incerto né insussistente il fatto. Dopo l'arresto il P. dichiarò testualmente al Magistrato: "... ho ingoiato il contenuto della bustina datami dal F. accertandomi che era eroina". Al dibattimento il P. si è limitato a dire che la sostanza ingoiata aveva un sapore amaro, ma questa generica espressione usata in giudizio non modifica la precedente esplicita dichiarazione proveniente da persona abituata all'eroina.

A favore del F. deve tenersi conto, come diminuyente, della confessione resa. Ai fini del computo della pena, considerati i buoni precedenti del F., si applica quella della prigionia di primo grado (pena editale di secondo grado, ridotta di un grado per la confessione: art. 90 c.p.), nel minimo di tre mesi, da aumentare quindi per la continuazione (più violazioni della stessa disposizione di legge), a mesi sei, e cioè al minimo editale di secondo grado. A F. può concedersi il beneficio della non menzione della condanna.

118

29 Luglio 1985 n. 108

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 1684 Anno 1984

Distrazione di oggetti sequestrati (art. 210 c.p.)

Inosservanza di obblighi civili imposti dal giudice - Fattispecie.

Nel caso in cui l'uso di un bene non sia stato inibito al momento del sequestro, il rifiuto del custode di cessarne l'uso non realizza sottrazione del bene dal vincolo del sequestro e, dunque, non integra il reato di distrazione di oggetti sequestrati, ma quello di inosservanza di obblighi civili imposti dal giudice.

(...) L'appello è fondato. I fatti accertati indicano con sicurezza che il veicolo sequestrato non fu sottratto dal B., e cioè non fu materialmente tolto dal vincolo di sequestro. Egli come custode del bene si rifiutò soltanto di consegnarne le chiavi, e cioè di cessarne l'uso, che in preceden-

za non gli era stato inibito; il veicolo tuttavia rimase vincolato e sempre in condizioni di essere appreso dagli organi di giustizia, come di fatto poi avvenne, e come avrebbe potuto fare lo stesso Cursore, richiedendo, se necessario, l'intervento della Forza Pubblica. Al comportamento del B. sembra più adeguata la fattispecie dell'art. 366 c.p., e cioè quella del rifiuto di ottemperare a un nuovo ordine del Giudice, successivo a quello che aveva disposto il sequestro e concernente nuove modalità della sua esecuzione. (...).

119

2 Ottobre 1985 n.160

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 1161 Anno 1984

Falsità ideologica in atti pubblici (art. 296, 2° comma, c.p.)

Collegio plurimo di difesa - Giudizio d'appello - Diversa qualificazione del fatto - Falsità ideologica in atti pubblici - Falsa autenticazione di firme da parte di notaio - Appello - Mancata impugnazione del Procuratore del Fisco - Modificazione della competenza per materia - Falsa autenticazione di firme da parte di notaio - Dolo - Usi "contra legem".

La costituzione di un'associazione volontaria di diversi difensori, a titolo personale o a nome dell'ordine professionale, al fine di difendere l'imputato, può avere il solo significato di costituzione di un collegio plurimo di difesa.

Il giudice d'appello, nei limiti di devoluzione dei motivi di appello, può modificare la qualificazione del fatto contestato ritenuta dal Commissario della Legge in primo grado.

L'autenticazione di sottoscrizioni non veritiera non integra il falso in certificato (art. 296, 2° comma, c.p.), ma il falso ideologico in atto pubblico (art. 296, 1° comma, c.p.), in quanto essa costituisce la documentazione di un'attività compiuta direttamente da notaio, non collegata ad altri atti preesistenti.

In mancanza di appello del Procuratore del Fisco, la sentenza d'appello che qualifica il fatto contestato come reato più grave non può avere effetti negativi nei confronti dell'imputato appellante.

La modificazione della competenza per materia in primo grado conseguente alla diversa qualificazione, in sede di appello, del fatto contestato, non annulla la sentenza pronunciata dal Commissario della Legge, in quanto manca nell'ordinamento una disciplina relativa alla violazione delle norme sulla competenza.

L'attestazione non veritiera dell'avvenuta apposizione di firme

avanti al notaio costituisce falso penalmente rilevante nonostante l'autenticità delle sottoscrizioni medesime.

La consapevolezza della falsità dell'atto notarile di autenticazione è sufficiente ad integrare il dolo nel reato di falsità ideologica in atti pubblici.

L'uso "contra legem" non prevale sulla norma penale.

(...) Preliminarmente va dichiarato che l'associazione volontaria di diversi difensori, a titolo personale o a nome dell'ordine professionale, alla difesa dell'imputato, può avere un solo significato, quello della costituzione di un collegio plurimo di difesa (il codice di procedura penale non pone un limite al numero di difensori); non può avere invece il significato della difesa di un modo di intendere la formazione di un atto notarile, non conforme a legge e non veritiero.

Pur tenendo presenti i limiti di devoluzione dei motivi di appello, si impone, sempre in via preliminare, una precisazione sulla qualificazione del fatto contestato, che non è quella ritenuta in primo grado: qualificazione che rientra nei poteri del giudice d'appello (art. 196 c.p.p.).

Il Commissario della Legge ha definito l'attestato di autenticità delle sottoscrizioni, affermate come apposte, contrariamente al vero, in presenza del notaio, un falso in certificato (art. 296, 2° comma, cod. pen.). Si tratta invece di falso ideologico in atto pubblico (1° comma dell'art. 296 cod. pen.), perché l'autenticazione costituisce la documentazione di un'attività compiuta direttamente dal notaio, non collegata ad altri atti preesistenti. In effetti un certificato di firma autentica si dovrebbe ridurre a una semplice attestazione di autografia di firme note al certificante sulla base di conoscenze pregresse o di raffronto con uno specimen.

Nell'ordinamento sammarinese e nella prassi (lo dimostra la formula usata per l'imputato) l'autenticazione di una sottoscrizione suppone invece due elementi, a parte la presenza dei testimoni: la conoscenza da parte di un notaio, che riceve l'atto, del firmatario e la sottoscrizione in sua presenza. Nella stessa Legge 29 ottobre 1981 n. 82 sul referendum l'art. 6 (raccolta di firme dopo la pronuncia di ammissione del Referendum) così viene indicata l'operazione di autenticazione: "ai fini della dichiarazione di autenticità della firma, l'Ufficiale di Stato Civile, il Cancelliere...sono tenuti a ricevere le firme degli elettori...".

E' chiaro che la legge intende una ricezione diretta della sottoscrizione di ciascun elettore da parte del pubblico ufficiale, e non a mezzo di terzi. Che la dichiarazione di autenticità di sottoscrizione sia poi il risultato di un rapporto diretto e di contestuale presenza del privato e del pubblico ufficiale, lo si deduce chiaramente dall'art. 19 della Legge 29 ottobre 1981 n. 87 sulle trascrizioni (può consultarsi anche l'art. 44 del-

la Legge 26 marzo 1857 sul bollo e registro). E' significativo anche il testo dell'art. 13 della Legge Elettorale 23 dicembre 1958 n. 36, così formulata: "...le firme degli elettori...devono essere autenticate da un notaio o dal Segretario degli Interni. Per gli elettori analfabeti tiene luogo della firma la dichiarazione stesa dal funzionario che appone l'autenticazione". Questa dichiarazione ovviamente è possibile, se l'elettore analfabeta, presente, tale si dichiara.

Si è detto nel processo che sarebbe stata sufficiente l'autentica minore, e cioè una semplice attestazione di "verità di firma". La tesi non ha riscontro nell'ordinamento sammarinese e, per quanto consta al giudicante, nell'ordinamento italiano la c.d. autentica minore ha il solo significato di formula ellittica di una autenticazione tuttavia normale. Così si legge all'art. 12 del R.D. 29 maggio 1942 n. 239 in materia di titoli azionari: ...terzo comma "La sottoscrizione del girante e, ove richiesta, quella del giratario debbono, all'atto di apposizione, essere autenticate da un notaio..." "...quinto comma "l'autenticazione può essere fatta anche con la semplice formula: "vera la firma di...". Sempre nell'ordinamento italiano ai procuratori legali è consentito, solo nell'ambito di un giudizio civile e in atti processuali, di certificare l'autografia della parte che rilascia la procura (art. 83 c.p.p.), senza richiedere la formula normale dell'autenticazione notarile.

Qualificato il reato come falso ideologico, in mancanza di appello per Procuratore del Fisco, non potranno seguirne effetti negativi nei confronti dell'appellante, né in genere in ordine alla competenza per materia. Manca nell'ordinamento una disciplina sulla violazione delle norme di competenza, mentre l'art. 229 c.p.p. esclude le nullità assolute, sicché non può pervenirsi all'annullamento del giudizio celebrato in primo grado dal Giudice non competente. Il reato previsto dall'art. 296, 1° comma, cod. pen. non avrebbe potuto infatti essere trattato con rito sommario dal Commissario della Legge, perché punibile con pena superiore ai limiti previsti dall'art. 174 c.p.p. modificato con Legge 16 ottobre 1963 n. 43.

Le censure di merito mosse dall'appellante alla sentenza del Commissario della legge non sono fondate. L'autenticità delle sottoscrizioni è pacifica, ma ciò non significa che il falso della dichiarazione di autenticità non sussista, né che sia innocuo. La Legge sul referendum prescrive le forme del relativo procedimento, e fra l'altro l'autenticazione delle sottoscrizioni dei componenti del comitato promotore. Questo atto è essenziale per la presentazione della domanda di referendum, e gli elementi costitutivi dell'autenticazione sono tutti essenziali, perché l'eventuale mancanza porterebbe ad una pronuncia di inammissibilità del referendum da parte dell'organo competente. L'aver quindi attestato che diversi sotto-

scrittori avevano apposto la firma avanti al notaio, che non li aveva neppure visti, costituisce un falso rilevante, che lede l'interesse tutelato dalla norma, e cioè gli effetti giuridici riconosciuti all'atto del notaio e non solo alla sottoscrizione, in quanto vera, e comunque raccolta.

Quanto all'elemento psicologico del reato, e cioè il dolo, è sufficiente rilevare, per affermarne l'esistenza, che l'autore del fatto, come del resto riconosce, agì con l'affidamento nell'autenticità delle sottoscrizioni, garantita da chi le aveva raccolte, e non, come prescrive la legge, da lui, e cioè con la consapevolezza che l'atto notarile di autenticazione non era veritiero circa l'attestazione del rapporto diretto con i firmatari.

Si è detto anche nel processo che il comportamento dell'imputato si sarebbe adeguato ad un uso, che, come si è visto, è *contra legem* in materia di autenticazione di sottoscrizione. La tesi non può essere accolta, perché il preteso uso non può superare la norma penale. (...).

120

29 Agosto 1986 n. 60

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 1801-33 Anno 1985-86

Emissione continuata di assegni a vuoto (artt. 50 e 206 c.p.)

Emissione di assegni a vuoto - Continuazione.

Configura il vincolo della continuazione la molteplice emissione di assegni a vuoto effettuata con l'unico proposito di usare gli assegni come mezzi di credito e non di pagamento.

121

4 Settembre 1986 n. 59

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 1500 Anno 1985

Falsità continuata in scrittura privata (artt. 50 e 299 c.p.)

Falsità in scrittura privata - Fattispecie.

(...) L'appello è infondato. Occorre puntualizzare in linea di fatto che lo Z. appose in tre distinte pratiche edilizie, successive nel tempo, le firme apocriefe dei fratelli Tombari, che gli avevano conferito l'incarico professionale di provvedere alla pratica edilizia, ma non l'avevano autorizzato a contraffare la loro sottoscrizione (autorizzazione comunque irrilevante, perché lesiva della pubblica fede).

Lo Z., formate le pratiche, le presentò per ottenere la concessione

edilizia, il cui rilascio era necessario conseguire per portare a buon fine la compravendita. Ne discende che il falso materiale esiste nella forma della contraffazione e riguarda scritture private, quali sono gli atti sopra menzionati. Per questi atti è richiesta (art. 62 Legge 27 marzo 1981 n. 26) la sottoscrizione del proprietario o di chi ha titolo per disporre dell'immobile, e da ciò discende la rilevanza giuridica degli atti predetti come scrittura privata. Ne consegue ancora che sussistono tutti gli elementi oggettivi del falso privato: la contraffazione, l'uso dell'atto falso, lo scopo di conseguire il pur legittimo vantaggio della concessione edilizia. In sostanza il falso è servito ai fini di completare l'iter contrattuale della compravendita e, prima ancora, per ottenere il rilascio della concessione. Questi sono vantaggi a contenuto patrimoniale, al cui conseguimento è stato impiegato il falso.

E' vero che nella situazione descritta lo Z. poteva fare a meno di apporre, o di fare apporre, le firme apocrife ed attendere la presenza dei fratelli Tombari, perché l'esito delle pratiche non sarebbe cambiato. Ma questo "non attendere" e "dare corso" all'iter amministrativo delle pratiche edilizie svelano la consapevolezza e lo scopo specifico di usare l'atto falso per il conseguimento di un risultato utile pur consentito dall'ordinamento.

Si tratta poi di reato continuato, perché l'unitarietà del falso riguarda una pluralità di sottoscrizioni in ognuna delle tre pratiche edilizie, che restano distinte nel tempo, ma legate dall'unico scopo di conseguire la concessione edilizia.

122

19 Dicembre 1986 n. 154

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 875 Anno 1985

Emissione di assegni a vuoto (art. 206 c.p.)

Truffa (art. 204 c.p.)

Emissione di assegni a vuoto - Mancata elevazione del protesto.

Il protesto dell'assegno non pagato non è elemento costitutivo della fattispecie di emissione di assegni a vuoto, che si consuma al momento in cui viene tratto senza provvista, a prescindere dalla levata di protesto.

123

23 Dicembre 1986 n. 156

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 5 Anno 1986

Produzione, commercio e prescrizione abusivi di sostanze stupefacenti (art. 244 c.p.)

Art. 244 c.p. - Acquisto di sostanze stupefacenti a San Marino - Uso personale.

Non è punibile l'acquisto nella Repubblica di San Marino di sostanze stupefacenti per uso personale.

124

18 Febbraio 1987 n. 5

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 1362 Anno 1986

Uso vietato di richiamo acustico per abbattere un volatile di specie protetta (artt. 21, 37, 51 T.U. 05.06.1972 n. 18)

Caccia - Uso vietato di richiamo acustico - Fattispecie.

Integra il reato di uso vietato di richiamo acustico anche il semplice possesso o disponibilità del medesimo durante la caccia.

125

6 Marzo 1987 n. 9

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 1299-1342 Anno 1985

Truffa (art. 204 c.p.)

Processo penale - Prevenuto - Elezione di domicilio - Notifica degli atti processuali.

L'elezione di domicilio impone la notifica degli atti processuali al domicilio eletto solo se l'indirizzo ivi indicato si trovi nella sede territoriale dell'Ufficio Giudiziario che procede e non all'estero.

(...) E' da rilevare che B.C., nell'interrogatorio reso ai Carabinieri di Cesena il 22 giugno 1985, dichiarò di essere residente anagraficamente in Rimini, via Emilia n. 336 e di fatto presso il fratello Renato in Rimini, via Cagni n. 37. Ora, la notifica del Decreto di citazione non fu possibile né nell'uno né nell'altro indirizzo, ed i Carabinieri di Rimini-Viserba l'8 marzo 1986 formarono un verbale di vane ricerche, a seguito del quale il Commissario della Legge il 17 marzo dispose che la notifica avvenisse *ad valvas* a norma dell'art. 168 c.p.p.. La ritualità di questa notifica non è viziata dalla circostanza che l'imputato nel citato interrogatorio della Polizia italiana del 22 giugno 1985 aveva indicato per eventuali notifiche lo studio dell'avv. Cesare Brancaleoni di Rimini. L'elezione di do-

micilio infatti ha significato se riferita ad un indirizzo posto nella sede dell'Ufficio Giudiziario che procede, e non all'estero. (...).

126

9 Marzo 1987 n. 23

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 731 Anno 1984

Bancarotta (art. 211 c.p.)

Responsabilità degli amministratori (art. 216 c.p.)

False comunicazioni sociali continuate (artt. 50 e 316 c.p.)

Evasione fiscale continuata (art. 50 e 389 c.p. e art. 10 Legge 04.05.1977 n. 22)

Contrabbando continuato (artt. 50 e 388 c.p. e Legge 22.12.1972 n. 40)

Emissione continuata di assegni a vuoto (artt. 50 e 206 c.p.)

Bancarotta - Dolo - False comunicazioni sociali - Evasione fiscale.

Il capo della sentenza di condanna relativo al misfatto di false comunicazioni sociali divenuto cosa giudicata, comprova l'elemento del dolo nel reato di bancarotta.

Integra il reato di bancarotta, ex art. 211 c.p., il comportamento di chi consapevolmente espone fatti non veri sulla situazione economico-patrimoniale della società, e occulta fatti economicamente rilevanti, contribuendo all'aggravamento dello stato di insolvenza.

L'art. 389 c.p. ("Evasione fiscale") punisce chi si sottrae fraudolentemente al pagamento dei tributi, non il semplice inadempimento, che può essere manifestazione di difficoltà finanziarie.

(...) Preliminarmente va precisato che il Commissario della Legge ritenne il R. colpevole dei cinque reati ascrittigli; la condanna tuttavia non è stata appellata per i reati di false comunicazioni sociali e di emissione di assegni a vuoto. Il passaggio in giudicato del capo della sentenza di condanna relativo al misfatto di false comunicazioni sociali ovviamente fa da supporto alla condanna di bancarotta semplice, perché ne documenta l'elemento psicologico del dolo. Chi consapevolmente espone fatti non veri sulla situazione economica e patrimoniale della società, e occulta fatti economicamente rilevanti, manifesta un comportamento diretto a una gestione di impresa, destinata al fallimento, e, in genere, all'aggravamento del dissesto. A ciò si aggiungano i fatti specifici obiettivamente accertati dai periti: disordine contabile, ricevute bancarie di comodo, contorti giri di finanziamento anche attraverso le operazioni di importazione ed esportazione, vendite a prezzi inferiori ai costi diretti di

acquisto, rifiuto dei suggerimenti di consulenti a fermare per tempo il rovinoso corso delle gestioni sociali, ricorso ad operazioni di tamponamento delle ricorrenti carenze di liquidità, vita privata di alto tenore e ostentazione di opulenza. Il primo motivo di appello va di conseguenza disatteso.

Quanto alla condanna per evasione fiscale (imposte dirette), ferma la sanzione amministrativa applicata ai sensi della legge n. 22 del 1977, si ritiene di escludere la responsabilità per il misfatto di evasione fiscale mediante atti simulati o fraudolenti, contestato ai sensi dell'art. 389 c.p.. Il perito dr. Fantini ha precisato infatti al dibattimento che l'omesso versamento di imposta per lire 36.720.795 fu un inadempimento di R., insolvente, e non il risultato di atti fraudolenti o simulati. In effetti la norma dell'art. 389 c.p. punisce chi si sottrae fraudolentemente al pagamento dei tributi, non il mancato pagamento, come tale, che può essere manifestazione di difficoltà finanziaria. E del resto il capo di imputazione non enuncia specifici fatti di frode. (...).

127

16 Marzo 1987 n. 2

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 1624 Anno 1985

Truffa mancata (artt. 27 e 204 c.p.)

Truffa - Misfatto mancato - Soterzia dell'ufficio competente.

Si ha misfatto mancato di truffa, e non recesso attivo né reato impossibile, quando l'azione sia idonea e completa ma l'esito truffaldino possibile venga impedito dalla soterzia dell'ufficio competente.

128

15 Luglio 1987 n. 41

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 705 Anno 1987

Guida a velocità pericolosa (art. 31 Legge 20.09.1985 n. 106)

Guida a velocità pericolosa - Sospensione della patente - Natura giuridica - Sospensione condizionale.

La sanzione della sospensione della patente di guida, non avendo natura penale, deve essere sempre applicata dal giudice e non è suscettibile di sospensione condizionale⁴⁵.

⁴⁵ Confronta Sent. C.d.L. 26.02.1988 n. 15, Proc. Pen. N. 2000 Anno 1987 (313).

(..) Può dedursi anzitutto che il legislatore non ha inteso nella seconda ipotesi la sanzione della sospensione della patente nel senso di sanzione penale, e cioè nel senso tecnico di interdizione; altrimenti non avrebbe senso il richiamo alla interdizione di primo grado per identificare la durata della sospensione. Inoltre l'espressione "...resta...la facoltà..." non significa che il giudice ha il potere di applicare o non applicare, a sua valutazione discrezionale, la sospensione della patente di guida; se questa fosse stata la volontà del legislatore, si sarebbe manifestata in termini diversi: "resta...la facoltà" significa che l'intervento delle cause di estinzione mantiene nel Giudice un potere analogo a quello di applicare, in caso di condanna, la pena dell'interdizione, perché l'effetto di questa pena, e cioè la sospensione della patente di guida, non rimane escluso dalla causa di estinzione.

In definitiva la legge configura nell'ipotesi in esame, la sospensione della patente di guida come sanzione, ma non come pena, che deve sempre essere applicata. Per questa ragione la sanzione non può beneficiare della sospensione condizionale della pena. Del resto anche l'interdizione, per i reati previsti dall'art. 31, non può essere condizionalmente sospesa, perché il sistema sanzionatorio in materia di patenti di guida non lo consente. Dispone l'art. 33 che, ogni qual volta si applichi l'interdizione dalle abilitazioni alla guida di autoveicoli con sentenza definitiva, la patente va ritirata per essere restituita, a pena eseguita, dopo la revisione ai sensi dell'art. 17 della stessa legge. E' evidente che il legislatore ha escluso la possibilità della sospensione condizionale per questa pena, imponendo sempre il ritiro della patente e la relativa revisione. (...).

17 Luglio 1987 n. 42

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 8 Anno 1986

Violenza contro l'autorità (art. 381 c.p.)

Violenza o minaccia contro l'autorità - Fattispecie.

Integra il misfatto di violenza contro l'autorità l'impiego di un veicolo come mezzo di coazione contro gli agenti della gendarmeria, al fine di farli desistere dal loro intervento, e non come semplice mezzo di fuga.

Nella notte dal 18 al 19 gennaio 1986 una pattuglia di gendarmi intimò l'alt ad una autovettura che procedeva a velocità eccessiva e con marmitta rumorosa; il veicolo, dopo un apparente rallentamento, si allontanò. Dopo circa un'ora gli stessi gendarmi sulla strada per Fiorentino al bivio di Valle Sant'Anastasio, avvertirono il rumore della stessa autovettura, per cui decisero di ostruire con la macchina di servizio la strada. Mentre era in corso questa manovra sopraggiunse a forte velocità l'autovettura, che venne in collisione con quella dei gendarmi, senza tuttavia arrestarsi. Anzi, compiuta una rapida retromarcia, l'autovettura, nella successiva fase di fuga ed inseguimento, urtò nuovamente contro quella dei gendarmi, riuscendo infine ad eclissarsi. Nel frattempo il gendarme Guidi Gilberto, componente della pattuglia, era sceso dall'autovettura dopo il primo scontro, effettuando segnali di arresto al conducente dell'auto, con esito negativo.

Nelle ore successive, l'autore dei fatti esposti fu identificato nel giovane M. C.. In sede di interrogatorio, ammetteva la circolazione irregolare; spiegava il mancato arresto al primo segnale di fermo con la consapevolezza di essere in difetto e al secondo segnale, dopo la prima collisione, perché preso dal panico. Dalle indagini emergeva poi che certamente la seconda collisione fu conseguenza del tentativo del C. di impedire ai gendarmi di fermarlo ostruendogli la strada.

Procedutosi a giudizio per le contravvenzioni alle norme della circolazione, per i misfatti di violenza contro i gendarmi, di danneggiamento dell'automezzo di proprietà pubblica e di lesioni personali in danno del gendarme Muccioli Gilberto, il Commissario della Legge rilevava preliminarmente l'improcedibilità per il misfatti di lesioni personali per rinuncia alla querela e l'insufficienza di prove sul dolo dell'imputato per il misfatto di danneggiamento. Affermava quindi la evidenza della colpevolezza in ordine alle contravvenzioni (velocità eccessiva, sorpasso in zona vietata, inottemperanza all'intimazione di arresto), e desumeva la prova di responsabilità per il misfatto di cui all'art. 381 c.p. dalle circostanze della seconda collisione (retromarcia, acceleramento per assumere il nuovo senso di marcia, conseguente sbandamento e collisione; il tutto nel tentativo di evitare di essere superato dalla vettura dei gendarmi).

Ha proposto appello l'imputato per i seguenti motivi: il Giudice non aveva considerato adeguatamente il suo stato psicologico di panico; non era provato il dolo del misfatto di violenza e neppure la volontarietà dell'azione; l'assoluzione dal misfatto di danneggiamento doveva essere pronunciata con formula piena; la pena inflitta per le contravvenzioni doveva essere ridotta.

Il Procuratore del Fisco ha aderito alla richiesta relativa alle imputazioni di violenza e di danneggiamento.

Rileva preliminarmente il Giudice d'Appello che in ordine alle contravvenzioni non si contesta la responsabilità ma solo l'entità della pena. In realtà la sanzione complessiva di £. 160.000 di multa a giorni non sembra però eccessiva, in presenza di un pervicace comportamento non regolamentare, che denota un alto grado di colpa.

Quanto al misfatto di danneggiamento dell'automezzo pubblico si osservi come possa ritenersi possibile che il C., nell'imminenza della prima collisione, non abbia identificato l'autovettura che ostacolava la circolazione; l'identificazione fu certa con la collisione e perdurò nella seconda fase della manovra, che si spiega appunto col tentativo di non farsi identificare. La seconda collisione fu diretta conseguenza di questo disordinato tentativo di fuga, come accettazione del rischio insito nella manovra compiuta.

Sembra quindi che la formula di assoluzione adottata dal Giudice per il misfatto di danneggiamento sia la conseguenza di una favorevole valutazione del comportamento del giovane imputato.

Certa è invece la sua responsabilità per il misfatto di violenza a pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, quale emerge dalle circostanze della seconda collisione. Le modalità di guida, anche se non dirette allo scontro, e cioè non finalizzate a recar danno, denotano l'intenzione di ostacolare con la forza lo svolgimento attuale delle funzioni dei gendarmi, che nessun atto arbitrario avevano commesso. E la violenza si riscontra nell'impiego del veicolo come mezzo di coazione contro i gendarmi al fine di farli desistere dal loro intervento, e non come semplice mezzo di fuga senza rischi. I gendarmi del resto avevano il dovere di fermare l'imputato, di identificarlo e di contestargli le infrazioni commesse.

La sentenza deve di conseguenza essere confermata.

31 Agosto 1987 n. 44

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 2066 Anno 1985

Truffa (art. 204)

Concorso di persone (art. 73 c.p.)

Prevenuto - Interposizione di appello.

A norma degli artt. 187, 188, 191 e 192 c.p.p. l'appello deve essere interposto dal prevenuto personalmente avanti il cancelliere e deve essere sottoscritto dal difensore in presenza dell'appellante: soltanto il difensore che ha assistito il prevenuto in primo grado è legittimato ad interporre direttamente l'appello, salva l'ipotesi del procuratore speciale.

131

11 Gennaio 1988 n. 21

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 879 Anno 1986

Lesioni colpose aggravate (art. 164, 1° e 3° comma, c.p.)

Guida a velocità pericolosa (art. 5 n. 6 Legge 06.03.1922 n. 13)

Sospensione condizionale della pena dell'interdizione - Provvedimento di sospensione della patente di guida.

La sospensione condizionale della pena dell'interdizione, ai sensi dell'art. 61 c.p., non è ammessa nella materia specifica della sospensione della patente di guida.

132

14 Marzo 1988 n. 28

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 1236 Anno 1987

Omicidio colposo aggravato (art. 163 c.p.)

Guida a velocità pericolosa (art. 5 n. 6 Legge 06.03.1922 n. 13 e art. 4 rel. Reg., art. 12, lett. a, Legge 17.03.1964 n. 12)

Perdono giudiziale - Risarcimento del danno.

La sentenza che concede il perdono giudiziale, non essendo formalmente una sentenza di condanna, non può portare pronuncia sul risarcimento dei danni (cfr. art. 163 c.p.p.), che rimane di competenza del giudice civile, il quale, tuttavia, dovrà prendere atto dell'avvenuto giudizio di colpevolezza.

133

5 Aprile 1988 n. 34

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 2000 Anno 1987

Guida a velocità pericolosa (art. 31 Legge 20.09.1985 n. 106)

Guida a velocità pericolosa - Inosservanza dei limiti massimi di velocità - Sospensione della patente di guida.

La sanzione del ritiro o della sospensione della patente di guida è comminata dalla Legge 20.09.1985 n. 106 soltanto nell'ipotesi di inosservanza dei limiti massimi di velocità, non anche in quella di circolazione a velocità pericolosa.

(...) La sanzione applicata è prevista dalla legge per l'inosservanza del limite massimo di velocità e non per la contravvenzione di guida a velocità pericolosa. Si tratta di fattispecie diverse, previste dall'ordinamento come reati distinti. La legge 6 marzo 1922 n. 13, all'art. 5 n. 6, pur comminando la medesima sanzione della multa, distingue la fattispecie della inosservanza del limite massimo di velocità fissato nel Regolamento da quella della mancata precauzione nei riguardi della velocità. L'art. 4 del Regolamento al 1° comma impone poi l'obbligo di regolare la velocità in modo da evitare pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, e di moderarla in particolare nei tratti a visuale non libera e negli incroci; al 2° comma fissa poi il limite massimo di velocità a 50 km.. La legge 17 marzo 1964 n. 12, in parte abrogata dalla legge n. 106 del 1985, all'art. 12, 2° co. lett. a) prevede l'inosservanza del limite massimo di velocità come ipotesi di sospensione, allora facoltativa, della patente di guida.

Sia la legge n. 12 del 1964 che quella n. 106 del 1985, nel comminare la sanzione del ritiro o della sospensione della patente di guida, hanno previsto soltanto l'ipotesi della inosservanza dei limiti massimi di velocità e non quella di circolazione a velocità cosiddetta pericolosa, pur presente nell'ordinamento. E se il Legislatore ha comminato detta sanzione soltanto per una fattispecie attinente alla velocità di circolazione, non può l'interprete estenderla a fattispecie diversa, sia pur concernente la velocità (argomento ex art. 1 c.p.).

Nel caso in esame si tratta, come è documentato, di quattro contravvenzioni per "velocità pericolosa", e cioè comportamenti rimessi alla valutazione tecnica dei verbalizzanti, e non di violazione dei limiti massimi di velocità accertata obiettivamente, non suscettibile di alcuna valutazione. E difatti con la legge 17 marzo 1988 n. 53 il legislatore ha esteso la sanzione del ritiro o della sospensione della patente anche all'ipotesi contravvenzionale di omessa precauzione in ordine alla velocità.

134

7 Aprile 1988 n. 26

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 643 Anno 1985

Truffa mancata (artt. 27 e 204, 1° comma, c.p.)

Falsità continuata e aggravata (artt. 50 e 299, 2° comma, c.p.)

Prescrizione - Calcolo del termine - Continuazione.

Agli effetti del calcolo del termine di prescrizione non si considera l'aumento di pena derivante dalla continuazione, che rileva solo agli

*effetti dell'inizio del decorso del termine*⁴⁶.

135

6 Luglio 1988 n. 58

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 616 Anno 1986 e N. 846 Anno 1987

Minaccia continuata (artt. 50 e 181, 2° comma, c.p.)

Ingiuria continuata (artt. 50 e 184, 1° comma, c.p.)

Concorso di persone (art. 73 c.p.)

Processo penale - Riunione di procedimenti - Connessione soggettiva - Giuramento di calunnia.

La riunione dei procedimenti è imposta, ex art. 27 c.p.p., quando si procede contro un imputato per più reati.

Non è richiesto il rispetto di alcun termine per la prestazione del giuramento di calunnia, essendo quest'ultimo necessario solo per dare efficacia alla querela presentata entro i sei mesi.

136

19 Settembre 1988 n. 65

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 9 Anno 1987

Lesioni colpose aggravate (art. 164, 1° e 3° comma, c.p. e art. 88 n.1 c.p.)

Guida a velocità pericolosa (art. 5 n. 6 Legge 06.03.1922 n. 13)

Appello dell'imputato e della parte civile - Divieto di reformatio in pejus.

L'appello dell'imputato e della parte civile impedisce di modificare in "pejus" i capi della sentenza di carattere penale e non quelli relativi agli interessi civili.

137

12 Ottobre 1988 n. 82

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 2002 Anno 1987

Lesioni colpose aggravate (art. 164, 1° e 3° comma, c.p. e art. 88 n.1

⁴⁶ Conf. Sent. G.d.A. 06.07.1988 n. 58, Proc. Pen. N. 616 Anno 1986 e N. 846 Anno 1987.

c.p.)

Omessa precedenza (art. 5 n. 6 e 7 Legge 06.03.1922 n. 13, art. 12, lett. c, Legge 17.03.1964 n. 12)

Lesione colposa - Circolazione stradale - Abbagliamento solare - Circostanza aggravante ex art. 164, 3° comma, c.p..

L'abbagliamento solare esclude, a carico del conducente che abbia adottato tutte le necessarie cautele, la circostanza di aggravamento di cui all'art. 164, 3° comma, c.p..

138

5 Dicembre 1988 n. 86

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 722 Anno 1987

Corruzione tentata (artt. 26 e 373 c.p.)

Corruzione - Tentativo - Offerta del privato non accolta dal pubblico ufficiale.

Il tentativo nel reato di corruzione è configurabile solo se gli atti idonei sono riferibili congiuntamente al pubblico ufficiale e al privato.

L'offerta e la promessa di utilità ad iniziativa del privato, non accolta dal pubblico ufficiale, non integrano il tentativo di corruzione ma costituiscono istigazione non accolta non punibile ai sensi dall'art. 26, ultimo comma, c.p..

Nel primo pomeriggio del 29 maggio 1987 G.D., alla guida di un autocarro, che trasportava del macchinario, si presentò in Dogana all'agente di Polizia Civile Gualtieri Orazio per il controllo e la vidimazione dei documenti di trasporto. Rilevata immediatamente una differenza in difetto fra la merce effettivamente trasportata e quella descritta da due bolle di accompagnamento delle merci dirette alla S.A. Robopac di Falciano, l'agente contestò la circostanza al G., che fungeva da vettore, invitandolo a prendere contatti con il mittente. Il G., preso dal veicolo un biglietto su cui era scritto un numero telefonico, si portò verso l'ufficio postale e, dopo il suo ritorno, si procedette ad aprire la sponda del cassone. Quindi il G. pose sul pianale il biglietto col numero telefonico ed una banconota di £. 10.000 estratta dal portafogli. L'agente continuando il suo controllo fece quindi osservare al G. di prendere via quella banconota, che sarebbe potuta volare via; gli fu risposto testualmente "ma questi sono per lei, per il caffè".

Seguì l'arresto del G., che nel suo interrogatorio ammetteva di aver posto la banconota sul pianale, perché l'agente la prendesse. Posto in li-

bertà su cauzione, fu poi citato a giudizio per rispondere di tentativo di corruzione propria ai sensi degli articoli 26 e 373, 1° co., c.p. ed, in esito al dibattimento, il Commissario della Legge pronunciò l'appellata sentenza di condanna. Motivò che il G. si era reso colpevole di tentata corruzione propria, e cioè aveva offerto del denaro perché l'agente violasse i suoi doveri d'ufficio, vidimando le due bolle di accompagnamento senza tanti controlli. Nel comminare le pene il Commissario della Legge concesse la diminuzione della confessione spontanea.

Ha proposto appello l'imputato per questi motivi: 1°) non era configurabile l'ipotesi di tentativo di corruzione da parte del privato offerente dell'utilità, perché il reato di corruzione è un reato plurisoggettivo e non può configurarsi nei confronti del solo privato; 2°) gli atti compiuti dal G. non potevano valutarsi come tentativo, perché non avevano significato univoco; 3°) la somma offerta di £. 10.000 non poteva considerarsi idonea come mezzo di corruzione. L'appellante ha chiesto quindi di essere assolto con formula piena o in subordine, con quella dubitativa. Il Procuratore del Fisco ha concluso per l'assoluzione dell'appellante con formula dubitativa.

Ritiene questo Giudice di dover riformare l'appellata sentenza.

Il fatto che ha dato occasione al reato è l'introduzione in San Marino di merci in violazione delle relative norme fiscali (L. 22.12.1972 n. 40). Il G., come vettore, aveva sottoscritto le due bolle di accompagnamento delle merci, consegnategli al momento del carico dal mittente; nel presentarsi a San Marino egli aveva sull'autocarro solo le merci descritte in una bolla, ma richiedeva la vidimazione di tutte due le bolle. Questo comportamento può fare ipotizzare una consegna di merci a terzi, pur figurando dirette alla azienda di San Marino cui erano intestate le bolle, e cioè che si tenesse nascosta la posizione dell'altro acquirente con il fine di conseguire vantaggi fiscali, perché il suo comportamento manifestò l'intento di avallare con la vidimazione dell'agente un illecito.

Anche l'offerta di £. 10.000, di per sé inadeguata per il modo della sua attuazione, denota la disponibilità dell'offerente, non limitata necessariamente a sole £. 10.000.

Rimane da stabilire se sia configurabile a carico dell'offerente il tentativo del misfatto di corruzione. Nel diritto penale sammarinese, a differenza di quello italiano, che punisce l'offerta non accettata (istigazione non accolta), è punito il pubblico ufficiale corrotto e, con la stessa pena, il privato corruttore. L'offerta o la promessa di utilità da parte del privato, se non accolta, non può essere considerata come tentativo di un reato, che è proprio del pubblico ufficiale. Il corruttore infatti risponde solo in quanto il pubblico ufficiale sia incorso nella corruzione, come

concorrente necessario nel reato. Ed invero l'offerente della utilità intende conseguire dal pubblico ufficiale un risultato vietato dall'ordinamento (si tratti di corruzione propria che impropria); se la sua offerta o promessa è respinta, il risultato vietato non si è neppure parzialmente realizzato.

Il tentativo sarebbe configurabile se l'iniziativa partisse dal pubblico ufficiale e desse luogo a trattative poi non concluse: in questo caso si avrebbero atti idonei da parte di entrambi i concorrenti necessari. L'azione compiuta isolatamente dal G. non è quindi punibile, trattandosi di istigazione non accolta, come dispone l'art. 26 del codice penale.

139

27 Febbraio 1989 n. 3

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 29 Anno 1987

Tentativo di truffa (art. 26 e 204 c.p.)

Truffa - Tentativo - Raggiro idoneo - Truffa sportiva ex art. 204, 3° comma, n. 4, c.p..

Ricorre la fattispecie del tentativo di truffa quando si pongono in essere raggiri idonei, anche se non si verifica l'inganno.

Deve ritenersi raggiro idoneo l'azione dell'imputato che prospetta, senza complicità di organi sportivi, di essere in grado di influenzare l'esito di un incontro di calcio dietro compenso per l'arbitro. La complicità di organi sportivi comporta la contestazione dell'ipotesi aggravata di truffa sportiva.

A. P., in vista dell'incontro di calcio della squadra di San Marino con quella di San Donà del 15 marzo 1987, prese contatto nei giorni precedenti con gli organi dirigenti dell'Associazione Calcio San Marino, dichiarandosi in grado di assicurare un arbitraggio favorevole con esito positivo della partita, dietro pagamento di Lit. 10.000.000 per l'arbitro e di Lit. 500.000 per le sue spese da effettuarsi subito dopo la partita di calcio. A rendere attendibile la sua proposta indicava il tramite, per il quale era venuto a conoscenza del nome dell'arbitro, non ancora reso pubblico, e della sua disponibilità.

Gli organi sportivi, piuttosto scettici sull'asserita disponibilità dell'arbitro, mantennero i contatti con l'A., dopo aver avvertito le competenti autorità, comprese quelle sportive. Ricorsero poi all'espedito di concordare una parola d'ordine, da pronunciarsi da parte dell'arbitro in San Marino, per accertare se l'iniziativa dell'A. fosse un raggiro da lui

ordito, senza complicità di altri, che ovviamente poggiava sull'eventualità che l'incontro sarebbe stato vinto dalla squadra di San Marino, senza alcun favoritismo.

Svoltasi la partita con esito positivo per la squadra locale, ed essendosi constatato che nessun favoritismo aveva posto in essere l'arbitro, ed anzi era apparso ignaro della parola d'ordine, l'A. venne tratto in arresto, mentre presso la sede dell'Associazione Calcio ritirava la somma pattuita.

Dai fatti riferiti, provati in causa anche per le ammissioni dell'A., il Commissario della Legge trasse la convinzione che l'imputato avesse architettato un'apparente frode sportiva, ma in realtà una comune truffa per suo vantaggio, senza concorso di terzi. Pronunziò l'appellata sentenza di condanna.

Ha proposto appello l'imputato per questi motivi: 1°) doveva essere assolto perché i fatti accertati non erano idonei né sufficienti ad integrare la fattispecie del tentativo; 2°) in subordine doveva essere proscioltto, essendo il reato estinto per maturata prescrizione; 3°) la pena doveva essere ridotta e doveva concedersi il beneficio della non menzione della condanna.

Il Procuratore del Fisco ha concluso per la conferma della sentenza.

L'imputato pare sia operatore nel mercato dei calciatori di calcio; la sua azione consistette nel far credere di poter assicurare un esito positivo dell'incontro di calcio, perché conosceva l'arbitro designato e sapeva della sua disponibilità dietro compenso. L'azione fu adeguata allo scopo illecito perseguito e quindi sufficiente per affermare il tentativo, per la cui sussistenza non era necessario che si fosse verificato l'inganno. Nessuna influenza spiega il comportamento degli organi dell'Associazione Calcio, che stettero al gioco, senza tuttavia assumere posizione di agente provocatore: l'iniziativa delittuosa fu infatti del solo A., e non di detti organi.

Il reato sussiste anche se l'azione fu presentata come diretta alla realizzazione di un illecito non solo sportivo, ma, nel diritto sammarinese, considerato come truffa aggravata (truffa in competizioni sportive: art. 204, 3° co. n. 4, c.p.). Nel caso di specie si tratta però di tentativo di truffa semplice (art. 204, 1° co., c.p.), perché l'arbitro rimase estraneo al disegno delittuoso dell'imputato. L'A., per quanto emerso, mirava al suo profitto, facendo credere di poter influenzare l'esito dell'incontro di calcio nel senso desiderato.

L'eccezione di estinzione del reato per prescrizione non ricorre. L'art. 54 c.p. determina il periodo di tempo necessario per la prescrizione con riferimento alla pena prevista per ogni reato, salvi soltanto gli effetti di aumento o diminuzione della pena in presenza di particolari circostanze

di aggravamento o di attenuazione (art. 54, 2° co., c.p.); nessun rilievo attribuisce invece all'ipotesi di reato mancato o tentato ai fini del computo del tempo necessario di prescrizione. E poiché il misfatto risale al marzo 1987, ad oggi non è maturato il periodo di prescrizione, che per la truffa semplice è di due anni (art. 54, 1° co. n. 2, c.p.), senza contare gli effetti interruttivi legati allo svolgimento del giudizio.

Gli altri motivi di appello non meritano di essere accolti, considerandosi la gravità del fatto. Tuttavia occorre precisare che il Commissario della Legge ritenne di applicare la pena della multa a giorni in £. 4.500.000, mentre in relazione alla caratteristica di questa pena (art. 85, 2° co., c.p.: capacità di risparmio giornaliero) e alla posizione economica di impiegato dell'A., si ritiene che la multa, pur riferita al periodo massimo di quaranta giorni, non possa superare l'importo di £. 500.000.

140

3 Aprile 1989 n. 16

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 143 Anno 1988

Lesioni colpose aggravate (art. 164, 1° e 3° comma, c.p. e art. 88 n. 1 c.p.)

Guida a velocità pericolosa (art. 5 n. 6 Legge 06.03.1922 n. 13)

Lesione colposa - Circolazione stradale - Colpa grave.

Integra colpa grave nel reato di lesioni colpose la violazione di norme fondamentali sulla circolazione dei veicoli che dimostri l'assenza di un minimo di prudenza nella guida⁴⁷.

141

14 Aprile 1989 n. 18

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 820 Anno 1987

Lesioni colpose (artt. 32 e 164 c.p.)

Prescrizione - Azione di risarcimento danni.

Il proscioglimento dell'imputato per prescrizione del reato fa decadere le statuizioni, eventualmente già intervenute, relative all'azione di risarcimento danni proposta in sede penale dalla parte civile; le ragioni di danno restano impregiudicate e possono essere fatte valere in sede civile ai sensi dell'art. 5 c.p.p..

47 Confronta Sent. C.d.L. 15.12.1989 n. 57, Proc. Pen. N. 1610 Anno 1988 (349).

142

17 Aprile 1989 n. 30

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 581 Anno 1988

Lesioni colpose aggravate (art. 164, ult. comma, e art. 88 n. 1 c.p.)

Guida a velocità pericolosa (art. 5 n. 6 Legge 06.03.1922 n. 13)

Prescrizione - Calcolo del termine - Art. 10, ultimo comma, c.p..

Il calcolo del periodo di prescrizione non va effettuato in relazione alla pena applicata in concreto dal giudice, ma in relazione alla pena comminata in astratto dalla legge, computate le particolari circostanze di aggravamento o di attenuazione ⁴⁸.

La facoltà concessa al giudice di ridurre la pena ai minori di anni ventuno (art. 10, ult. comma, c.p.) non integra ipotesi di particolare circostanza di attenuazione.

143

24 Aprile 1989 n. 31

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 534 Anno 1988

Offesa a pubblico ufficiale (art. 382 c.p.)

Offesa a pubblico ufficiale - Prova dell'offesa - Dichiarazione del pubblico ufficiale - Condotta incriminata.

Nel procedimento penale per offesa a pubblico ufficiale può costituire prova sufficiente del fatto anche la sola dichiarazione dell'offeso, quando, in relazione agli altri elementi del processo, la deposizione del pubblico ufficiale possa ritenersi attendibile.

Le ingiurie, lo scherno e i toni altezzosi nei confronti del pubblico ufficiale costituiscono offesa al decoro, e cioè alla dignità dell'uomo in relazione alla pubblica funzione esercitata, oltre che alle sue qualità morali.

144

27 Aprile 1989 n. 32

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 1159 Anno 1987

Lesione personale (art. 155 c.p.)

Percosse - Lesione personale - Differenze - Lesione personale - Fat-

⁴⁸ Confronta Sent. C.d.L. 07.12.1990 n. 120, Proc. Pen. 201 Anno 1990 (367).

tispecie.

Il reato di percosse si concreta in un'azione violenta che provoca sensazione di dolore, mentre il reato di lesione personale presuppone un'alterazione dell'integrità fisica, anche se di lieve entità.

L'usare volontariamente violenza contro una persona mediante spintoni rende l'autore responsabile delle lesioni, anche se non volute e conseguenti a caduta o urto contro un corpo contundente.

145

2 Maggio 1989 n. 33

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 1830 Anno 1988

Lesioni colpose aggravate (art. 164, 1° e 3° comma, c.p.)

Mancanza di protezioni (art. 8 Legge 02.07.1969 n. 41)

Lesione colposa - Infortuni sul lavoro - Colpa grave - Prevedibilità dell'evento.

Nel reato di lesioni colpose non ricorre l'ipotesi della gravità della colpa (art. 164, 3° co., c.p., in rel. art. 163, 2° co., c.p.) qualora le modalità di esecuzione del lavoro e di accadimento dell'infortunio, nonché il concorso di colpa del dipendente, rendano minimo il grado di prevedibilità dell'evento dannoso.

(...) Le modalità del lavoro che si andava compiendo rendevano poco pratico l'impiego delle cinture di sicurezza ed inoltre onerosa le predisposizione e l'impiego di una rete di protezione, anche se era molto probabile che una corretta esecuzione della copertura con i pannelli non avrebbe dato luogo ad infortuni. E' comunque certo che la legge intende impedire che sorgano occasioni di infortuni, il cui rischio è sempre presente anche per l'errore degli stessi operatori.

Ferma comunque la responsabilità dell'imprenditore per l'omessa predisposizione e l'omesso impiego di mezzi di prevenzione, resta da stabilire se ci si trovi di fronte ad un'ipotesi di colpa grave, e cioè in una situazione di assoluta negligenza e quasi di deliberato disprezzo delle norme di prevenzione.

L'ipotesi di gravità della colpa pare al giudicante possa escludersi, considerando le modalità di esecuzione del lavoro e di accadimento dell'infortunio; la stessa affermazione del concorso di colpa dei dipendenti sembra escludere la qualificazione di grave per la colpa, pur sussistente, nel senso che il grado di prevedibilità dell'infortunio era minimo.

Esclusa la gravità della colpa, l'imputato deve essere proscioltto dal

delitto di lesioni colpose, perché estinto per maturata prescrizione. Il delitto non aggravato è punibile infatti con la prigionia di primo grado o, alternativamente, con l'arresto o la multa a giorni di secondo grado, e cioè con pene che comportano un periodo di prescrizione massimo di diciotto mesi, già maturato sin dal 26 febbraio 1988 (art. 54 n. 1 e 57 c.p.). (...).

146

5 Maggio 1989 n. 29

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 1368 Anno 1987, N. 1179 Anno 1988.

Furto continuato e pluriaggravato (artt. 50 e 194, 3° comma, n. 1 e 2 c.p.)

Ubriachezza (art. 281 c.p.)

Disturbo della quiete pubblica (art. 293 n. 1 c.p.)

Contumacia - Notifica dell'atto di citazione al domicilio eletto - Stato di detenzione all'estero.

La contumacia è ritualmente dichiarata quando la notifica dell'atto di citazione sia stata effettuata al domicilio eletto e l'imputato, non comparso al dibattimento, non abbia fatto conoscere l'eventuale impedimento a comparire, derivante dal suo stato di detenzione all'estero.

147

5 Maggio 1989 n. 34

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 703 Anno 1987, N. 735 Anno 1987, N. 151 Anno 1988, N. 87 Anno 1988.

Furto aggravato e continuato (artt. 50 e 194, 3° comma, c.p.)

Tentativo continuato di furto (artt. 50, 26 e 194 c.p.)

Furto mancato (artt. 27 e 194 c.p.)

Sospensione condizionale della pena - Condanne riportate all'estero.

Per la verifica delle condizioni di legge ai fini della sospensione condizionale della pena, il giudice deve tener conto anche delle condanne riportate all'estero.

148

8 Maggio 1989 n. 25

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 1077 Anno 1988

Lesioni colpose (art. 164 c.p.)

Omissa precedenza (art. 5 n. 6 e 7 Legge 06.03.1922 n. 13)

Guida a velocità pericolosa (art. 5 n. 6 Legge 06.03.1922 n. 13)

Lesione colposa - Circolazione stradale - Strada curvilinea - Concorso della parte lesa.

Nel reato di lesioni colpose l'offeso concorre con il proprio fatto colposo qualora, procedendo su strada con andamento curvilineo senza visibilità, non mantenga un controllo del proprio veicolo adeguato a fronteggiare eventuali ostacoli oltre la curva.

149

8 Maggio 1989 n. 26

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 114, 786, 788, 1238 Anno 1988

Emissione continuata di disegni a vuoto (artt. 50 e 206 c.p.)

Quantificazione della pena - Risarcimento del danno - Art. 89 c.p..

Nell'esercizio del potere discrezionale di determinare la pena in concreto, la condotta dell'imputato successiva al reato, manifestantesi con il risarcimento anche non integrale del danno, può essere valutata dal giudice in senso positivo sotto l'aspetto della personalità del condannato (art. 89 c.p.).

150

8 Maggio 1989 n. 28

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 1392 Anno 1987

Truffa mancata (artt. 27 e 204 c.p.)

Falsità aggravata in scrittura privata (art. 299 c.p.)

Falsità in scrittura privata - Fattispecie.

La firma di trattenuta apocriфа, apposta su un assegno bancario consegnato dall'autore del falso al creditore con facoltà di riempirlo col nome del prenditore, costituisce falso materiale per contraffazione in titolo di credito.

151

19 Maggio 1989 n. 27

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 142 Anno 1988

Offesa all'onore di Capitani Reggenti (art. 342 c.p.)

Danneggiamento di affissioni (art. 393 c.p.)

Offesa all'onore dei Capitani Reggenti - Punibilità.

Soggetti passivi del misfatto di cui all'art. 342 c.p. sono i Capitani Reggenti, anche singolarmente considerati, che abbiano assunto la carica. A tal fine momento determinante non è la nomina da parte del Consiglio Grande e Generale, ma l'inizio della solenne cerimonia di trapasso dei poteri, disciplinata dagli Statuti, cui prendono parte i Reggenti che cessano dall'incarico ed i Reggenti che succedono.

152

24 Maggio 1989 n. 38

Giudice d'Appello (Avv. Salvatore Sesta)

Proc. Pen. N. 880 Anno 1988

Lesioni colpose aggravate (art. 164, 1° e 3° comma, c.p.)

Guida a velocità pericolosa (art. 5 n. 6 Legge 06.03.1922 n. 13)

Lesione colposa - Circolazione stradale - Colpa grave - Strada curvilinea.

Integra colpa grave ai sensi dell'art. 164, 3° comma, c.p., la condotta del conducente che non mantenga strettamente la destra in una strada curvilinea, per violazione del dovere di particolare diligenza imposto dalla configurazione della strada.

153

19 Giugno 1989 n. 35

Giudice delle Appellazioni (Prof. Avv. Massimo Nobili)

Proc. Pen. N. 347 Anno 1986

Falsità aggravata in scrittura privata (artt. 90 n. 1 e 299 c.p.)

False comunicazioni sociali aggravate (artt. 90 n. 1 e 316 c.p., in rel. art. 53, 1° comma, lett. b, Legge 21.12.1942 n. 45 e art. 44, 2° comma, n. 2, Legge 11.12.1974 n. 86)

Appropriazione indebita (art. 197, 1° e 3° comma, c.p.)

Amministrazione infedele continuata (artt. 50 e 198 c.p., in rel. art. 53, 3° comma, Legge 21.12.1942 n. 45 e art. 44, 2° comma, n. 2, Legge 11.12.1974 n. 86)

Concorso di persone (art. 73 c.p.)

Falsità in scrittura privata - Contraffazione e alterazione materiale - Usurpazione di una qualifica giuridica - Falso ideologico.

L'art. 299 c.p. (falsità in scrittura privata) punisce le sole condotte di contraffazione e alterazione materiale di una scrittura privata.

L'usurpazione di una qualifica giuridica non integra una contraffa-

zione (falso materiale), ma un mendacio (falso ideologico), in quanto tale non punibile secondo l'art. 299 c.p..

(...) Altre doglianze difensive nel merito (difetto di un fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio; difetto di una condotta contro la fede pubblica) non hanno fondamento. Va accolto invece, pur trattandosi di un "caso limite", un ulteriore argomento: il documento redatto dal F. col concorso del P. (e altresì dei due Sindaci che pure lo sottoscrissero, ma nei confronti dei quali non risultarono gli estremi per l'esercizio dell'azione penale) non va qualificato come materialmente alterato o contraffatto. Con tale doglianza, pur assai stringatamente ma ritualmente proposta nei motivi d'impugnazione (per tali dovendosi intendere anche quelli avanzati dalla difesa il 25 luglio 1988, pur intestati "memoria conclusionale") si deduce, in altri termini, il difetto di una falsità materiale di quella scrittura privata.

I fatti rilevanti al riguardo sono indubbi e incontrastati: il verbale redatto il 7 febbraio 1986 risultò anomalo e per certo disforme dal vero. Come già ebbe ad evidenziare il Commissario della Legge, nelle contestazioni finali, venne simulata la presenza anche degli altri soci (portatori del 10 per cento del capitale), nonché dei Sindaci, e fu attestato falsamente che l'H. aveva presentato le proprie dimissioni dal Consiglio d'Amministrazione. Venne fatto apparire, tramite quelle quattro attestazioni - del F., del P., dei due Sindaci - un atto come compiuto da un'assemblea dei soci a carattere c.d. totalitario, mentre ciò risulta non vero.

Tuttavia gli imputati F. e P., portatori complessivamente del 90 per cento del capitale, ed Amministratore delegato della società, il primo, sottoscrissero di proprio pugno quel documento. Risulta altresì autografa l'ulteriore sottoscrizione dei medesimi F. e P. quali soci intervenuti, e così pure autografa la firma dei due Sindaci in carica, A. e C..

Il rilievo per cui venne formato un atto disforme dal vero è indiscutibile, ma non risolve il problema, perché si può formare tanto un atto materialmente falso, quanto un atto ideologicamente falso. Ma il vigente codice punisce, per le scritture private, le sole condotte di "contraffazione e alterazione" materiale. Tali nozioni, di controversa portata (in specie la prima), traggono chiarimento dalla contrapposizione che, per gli atti pubblici, tracciano gli artt. 295 (falsità materiale) e 296 c.p. (falsità ideologica). La condotta è descritta dalla prima norma con termini identici all'art. 299 c.p. (falsità materiale), e deve perciò ricevere identica interpretazione per l'art. 295 e per lo speculare art. 299 c.p.. Al tempo stesso l'espressione normativa sia dell'art. 295, sia dell'art. 299 (contraffazione) trae chiarimento dall'autonoma e diversificata previsio-

ne dell'art. 296 c.p.. Ivi l'attestare falsamente, ovvero il rappresentare i fatti avvenuti o le dichiarazioni ricevute in termini alterati rispetto al reale, è qualificato come falso ideologico.

Il concetto di "contraffazione" (per certo afferente alla formazione di un atto) è comunque strettamente connesso con quello di "alterazione", riferito alla materialità di un documento. E la nozione stessa del formare una scrittura materialmente falsa è espressa dalla legge in termini più puntuali e circoscritti ("contraffazione" per l'appunto), di quanto accade in altri ordinamenti i quali risultano, al proposito, generici: così è nel vigente codice italiano che, in luogo del termine "contraffare", usa l'espressione, di per sé ambigua e più ampia: "forma una scrittura privata falsa".

La disformità dal vero può dunque riguardare il contenente (forma; c.d. falso esterno), oppure il contenuto (mendacio; c.d. falso interno) o, come esattamente precisato da più recenti indirizzi: la disformità dal vero riguarda, nell'un caso, il documento (falso materiale), nell'altro l'atto documentato (falso ideologico). Ovvio, se non addirittura fuorviante, sarebbe rilevare che il carattere menzognero del contenuto si riflette poi ed esteriorizza nella sua rappresentazione documentale.

La contraffazione, che dunque riguarda il documento, cade prevalentemente, seppure non esclusivamente, sulla provenienza del documento stesso e tale ipotesi è integrata dalla sottoscrizione con nome diverso da quello che appartiene a chi la appone. Nel caso qui devoluto alla decisione d'appello la punibilità dovrebbe discendere da una contraffazione di provenienza (sottoscrizione). Simile contraffazione (materiale) di una scrittura, in modo che essa appaia provenire da un autore diverso da quello effettivo, di più semplice individuazione nel caso delle persone fisiche, va per certo ammessa anche nell'ipotesi di sottoscrizione per le persone giuridiche. Ma non integra sempre e comunque una falsificazione materiale, il simulare una vera provenienza dalla società, ossia il far apparire l'atto, come atto della società.

Risulta infatti corretto distinguere se una falsa provenienza dalla società sia realizzata tramite una sottoscrizione apocrifa, ovvero tramite mendacio: falsità, quest'ultima, inerente all'atto rappresentato nel documento. E se l'usurpazione (abuso) di una qualifica societaria avviene da parte di persona fisica che tuttavia si sottoscrive col proprio nome e cognome, l'usurpazione medesima si risolve, essa stessa, in un mendacio: attestazione falsa (ideologicamente) di rivestire quella qualifica societaria. Del resto, e più in generale, l'usurpazione di una qualifica giuridica non integra, di per sé, una contraffazione: così ad esempio, e pacificamente, non costituisce falsità materiale, bensì ideologica, la condotta di chi sottoscrive col nome proprio, seppure giustapponendo alla firma

(genuina) la falsa qualifica di mandatario altrui. Si ricade, invece, nel falso materiale, ove la persona fisica autrice del documento sottoscriva apocrifamente col nome di altra persona fisica cui compete la qualifica giuridica idonea a far apparire l'atto proveniente dalla società.

Nel caso di specie fu l'atto rappresentato (adunanza assembleare) disforme dal vero. Ma il documento fu dovuto ai suoi autori apparenti (in concorso fra loro): tali autori apparenti (sottoscrittori) furono quelli stessi che lo formarono. Più precisamente risulta autografa la firma del F. e del P. (così come quella dei due Sindaci) i quali si sottoscrissero, sia come soci intervenuti, sia, rispettivamente, come Presidente dell'assemblea dei soci e come Segretario della medesima (il P.). Per altro e per esattezza: le qualifiche di soci, per i sottoscrittori A. e C., furono conformi al vero, mentre l'usurpazione delle ulteriori, specifiche qualifiche di Presidente e di Segretario dell'assemblea non comportò ancora una spendita del nome (ragione) della società. Anzi, il c.d. potere di firma per la società stessa, per conseguenza di quella pur anomala assemblea, si sarebbe dovuto trasferire in capo al P., mentre risulta che in generale quest'ultimo non compì (firmò) atti per la società e, in quel verbale, firmò come socio e come Segretario. Dal canto suo, il F.- il quale comunque sottoscrisse in quell'occasione come socio e come Presidente dell'assemblea - aveva, secondo l'atto costitutivo del 1985, il c.d. potere di firma per la società (Amministratore Delegato).

Per completezza occorre aggiungere che, secondo parte della dottrina, un falso materiale (atto non genuino) ricorrerebbe anche - a prescindere dalla divergenza fra autore apparente ed autore reale - laddove il documento rappresenti un atto storicamente inesistente. In tali casi si rifluirebbe nella categoria del falso materiale, poiché mancherebbe la possibilità di corrispondenza fra il documento e un atto mai compiuto. Sennonché - pure a prescindere dalle peculiarità del caso qui in decisione - non si vedono sufficienti ragioni logiche e giuridiche perché quell'ipotesi, in cui pur sempre il documento attesta falsamente alcunché (l'atto non esistente), possa e debba essere scorporata e diversificata dalle altre nelle quali si documenta un atto disforme dal reale. E queste ipotesi si risolvono per certo in un mendacio, ossia in un falso ideologico: integra falsificazione ideologica, infatti, tanto la condotta di chi (pubblico ufficiale) rilascia una copia autentica diversa dall'atto originale, quanto quella di chi simula una copia di un atto originale inesistente.

Disatteso quest'ultimo recente indirizzo dottrinario, occorre concludere che, nel caso in esame (un "caso - limite" come anticipato), venne effettivamente rappresentato un atto disforme dal vero. Ma tale falsità riguardò, nella forma del mendacio, per l'appunto l'atto documentato e

non già la materialità del documento. Falso ideologico, in quanto tale, non punibile secondo l'art. 299 c.p., seppure destinato a un raggiro o artificio che, ove fossero risultati integrati gli altri elementi della fattispecie, sarebbe risultato punibile secondo l'art. 204 c.p., a titolo di truffa, peraltro e comunque non contestata.

INDICI

INDICE CRONOLOGICO

Legenda:

C.d.L.: Commissario della Legge
 G.P.: Giudice Penale di I grado
 G.d.A.: Giudice d' Appello
 G.App.: Giudice delle Appellazioni

DECISIONI DI PRIMO GRADO

1)	30 gennaio 1964 n. 3 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1415 Anno 1963	pag. 17
2)	13 febbraio 1964 n. 64 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 106 Anno 1963	17
3)	7 marzo 1964 n. 27 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 102 Anno 1964	19
4)	26 giugno 1964 n. 139 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1482 Anno 1963	20
5)	17 dicembre 1964 n. 125 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 513 Anno 1963	20
6)	25 febbraio 1964 n. 1 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 319 Anno 1964	20
7)	22 aprile 1965 n. 11 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 216 Anno 1965	22
8)	4 settembre 1965 n. 46 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1043 Anno 1965	22
9)	4 settembre 1965 n. 76 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1020 Anno 1965	22
10)	30 ottobre 1965 n. 94 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 552 Anno 1964	23
11)	24 gennaio 1966 n. 3 - G.P. - Proc. Pen. n. 22 Anno 1963	23
12)	24 maggio 1966 n. 43 - G.P. - Proc. Pen. n. 412 Anno 1954	23
13)	18 ottobre 1966 n. 62 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1159 Anno 1965	24
14)	16 novembre 1966 n. 95 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 914 Anno 1966	24
15)	23 novembre 1966 n. 75 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 411 Anno 1966	25
16)	22 dicembre 1966 n. 111 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1368 Anno 1966	25
17)	8 marzo 1967 n. 11 - G.P. - Proc. Pen. n. 517 Anno 1965	25
18)	13 aprile 1967 n. 21 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1173 Anno 1966	25
19)	28 settembre 1967 n. 66 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1247 Anno 1966	26

20)	7 dicembre 1967 n. 117 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 518 Anno 1967	26
21)	30 gennaio 1968 n. 19 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 4 Anno 1968	27
22)	20 giugno 1968 n. 85 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 594 Anno 1968	27
23)	2 luglio 1968 n. 71 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 442 Anno 1968	28
24)	18 novembre 1968 n. 97 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1292 Anno 1968	28
25)	27 novembre 1968 n. 111 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1347 Anno 1968	29
26)	10 dicembre 1968 n. 120 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 593 Anno 1968	29
27)	10 dicembre 1968 n. 145 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1453 Anno 1968	29
28)	19 dicembre 1968 n. 123 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1252 Anno 1968	30
29)	19 dicembre 1968 n. 125 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 477 Anno 1968	30
30)	20 dicembre 1968 n. 129 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1109 Anno 1968	30
31)	20 dicembre 1968 n. 134 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1100 Anno 1968	31
32)	20 dicembre 1968 n. 147 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1101 Anno 1968	31
33)	20 dicembre 1968 n. 148 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1105 Anno 1968	32
34)	9 gennaio 1969 n. 140 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1102 Anno 1969	32
35)	19 maggio 1969 n. 105 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 4 Anno 1969	32
36)	12 settembre 1969 n. 46 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1119 Anno 1969	33
37)	25 settembre 1969 n. 48 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 865 Anno 1969	33
38)	28 ottobre 1969 n. 115 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1344 Anno 1969	33
39)	25 novembre 1969 n. 120 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 23 Anno 1969	34
40)	8 gennaio 1970 n. 10 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 174 Anno 1969	34
41)	29 gennaio 1970 n. 17 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1735 Anno 1969	34
42)	17 febbraio 1970 n. 15 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 165 Anno 1969	34
43)	10 marzo 1970 n. 21 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 933 Anno 1969	35
44)	10 marzo 1970 n. 36 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1707 Anno 1969	35
45)	27 maggio 1970 n. 66 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1634 Anno 1968	36
46)	1 luglio 1970 n. 71 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1314 Anno 1969	36
47)	7 luglio 1970 n. 81 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 856 Anno 1970	37
48)	7 luglio 1970 n. 84 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 853 Anno 1970	37
49)	13 luglio 1970 n. 77 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 992 Anno 1970	38
50)	23 luglio 1970 n. 85 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1014 Anno 1970	38
51)	16 dicembre 1970 n. 102 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1499 Anno 1970	38
52)	16 dicembre 1970 n. 106 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1961 Anno 1970	40
53)	22 febbraio 1971 n. 7 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1618 Anno 1970	41
54)	28 aprile 1971 n. 51 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1464 Anno 1969	41

55)	28 aprile 1971 n. 58 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 560 Anno 1970.....	42
56)	11 maggio 1971 n. 32 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 518 Anno 1970.....	42
57)	11 maggio 1971 n. 35 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 98 Anno 1971	43
58)	29 maggio 1971 n. 114 - G.P. - Proc. Pen. n. 523 Anno 1968	43
59)	9 giugno 1971 n. 57 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 717-723-791 Anno 1971	44
60)	15 luglio 1971 n. 67 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 608 Anno 1971	46
61)	20 luglio 1971 n. 68 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 656 Anno 1971	46
62)	20 luglio 1971 n. 72 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 975 Anno 1971	48
63)	2 settembre 1971 n. 141 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 657 Anno 1971	48
64)	2 settembre 1971 n. 147 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 110 Anno 1971	49
65)	14 settembre 1971 n. 146 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 655 Anno 1971	49
66)	21 settembre 1971 n. 92 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 546 Anno 1971	49
67)	21 settembre 1971 n. 143 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 712 Anno 1971	50
68)	29 febbraio 1972 n. 33 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1999 Anno 1970	51
69)	29 febbraio 1972 n. 50 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 843 Anno 1971	51
70)	26 aprile 1972 n. 64 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 294 Anno 1972.....	52
71)	26 aprile 1972 n. 65 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 302 Anno 1972.....	52
72)	3 maggio 1972 n. 67 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2017 Anno 1971.....	53
73)	25 maggio 1972 n. 95 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 318 Anno 1971.....	53
74)	14 novembre 1972 n. 117 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 206 Anno 1972.....	56
75)	14 novembre 1972 n. 131 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 171 Anno 1972.....	56
76)	21 novembre 1972 n. 126 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 551 Anno 1972.....	58
77)	20 febbraio 1973 n. 8 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 428 Anno 1972	58
78)	8 marzo 1973 n. 14 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 464 Anno 1972.....	59
79)	22 marzo 1973 n. 22 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1061 Anno 1971.....	60
80)	22 marzo 1973 n. 28 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1091 Anno 1972.....	62
81)	22 marzo 1973 n. 31 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 983-1070 Anno 1972	63
82)	10 aprile 1973 n. 32 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1843 Anno 1971.....	64
83)	10 aprile 1973 n. 33 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1259 Anno 1972.....	64
84)	10 aprile 1973 n. 44 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1237 Anno 1972.....	64
85)	2 maggio 1973 n. 46 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1873 Anno 1972.....	65
86)	2 maggio 1973 n. 47 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 461 Anno 1972.....	65
87)	18 giugno 1973 n. 55 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 684-702 Anno 1973	66
88)	6 luglio 1973 n. 68 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 364 Anno 1972	67
89)	10 luglio 1973 n. 62 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 662 Anno 1972	68

90)	17 luglio 1973 n. 74 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1972 Anno 1971	68
91)	19 luglio 1973 n. 70 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 198 Anno 1973	68
92)	7 agosto 1973 n. 52 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 182 Anno 1973	69
93)	3 ottobre 1973 n. 75 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 433 Anno 1973	71
94)	19 novembre 1973 n. 107 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1817 Anno 1973.....	72
95)	27 novembre 1973 n. 108 - G.P. - Proc. Pen. n. 86 Anno 1972	75
96)	16 gennaio 1974 n. 25 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 621 Anno 1973	78
97)	31 gennaio 1974 n. 3 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 288 Anno 1973	81
98)	11 aprile 1974 n. 33 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1849 Anno 1973.....	81
99)	12 giugno 1974 n. 71 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 655 Anno 1974.....	82
100)	16 luglio 1974 n. 66 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1735 Anno 1973	83
101)	13 agosto 1974 n. 67 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1413 Anno 1972	84
102)	20 agosto 1974 n. 136 - G.P. - Proc. Pen. n. 332 Anno 1972.....	89
103)	7 ottobre 1974 n. 78 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 897 Anno 1973	89
104)	11 ottobre 1974 n. 84 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 839-840 Anno 1974	89
105)	16 ottobre 1974 n. 77 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1659 Anno 1973	90
106)	16 ottobre 1974 n. 113 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 193 Anno 1974	90
107)	5 novembre 1974 n. 106 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1861 Anno 1971.....	92
108)	20 novembre 1974 n. 111 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1606 Anno 1973	92
109)	3 febbraio 1975 n. 22 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 400 Anno 1973	95
110)	18 febbraio 1975 n. 54 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2197 Anno 1974	98
111)	12 marzo 1975 n. 7 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1493 Anno 1973.....	99
112)	4 giugno 1975 n. 136 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 466 Anno 1975.....	99
113)	4 giugno 1975 n. 146 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1519 Anno 1975.....	100
114)	16 giugno 1975 n. 82 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1655 Anno 1974.....	103
115)	16 giugno 1975 n. 130 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1066 Anno 1973.....	104
116)	16 giugno 1975 n. 139 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1726 Anno 1972.....	106
117)	26 giugno 1975 n. 84 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 417 Anno 1975.....	106
118)	26 giugno 1975 n. 138 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 487 Anno 1973.....	106
119)	3 luglio 1975 n. 135 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 365 Anno 1972	107
120)	6 ottobre 1975 n. 129 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2208 Anno 1974	108
121)	6 ottobre 1975 n. 133 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1401 Anno 1974	109
122)	10 dicembre 1975 n. 107 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 780 Anno 1975.....	109
123)	10 dicembre 1975 n. 134 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 883-920 Anno 1975	110
124)	17 dicembre 1975 n. 137 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 191 Anno 1975.....	110

125)	17 dicembre 1975 n. 147 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 730 Anno 1974.....	114
126)	17 marzo 1976 n. 17 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1876 Anno 1975.....	115
127)	5 maggio 1976 n. 52 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1824 Anno 1975.....	116
128)	5 maggio 1976 n. 68 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 575 Anno 1975.....	117
129)	19 maggio 1976 n. 20 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2126 Anno 1975.....	117
130)	25 maggio 1976 n. 23 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1746 Anno 1975.....	117
131)	18 giugno 1976 n. 1 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1935 Anno 1975.....	118
132)	23 agosto 1976 n. 74 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 60 Anno 1976	118
133)	23 agosto 1976 n. 80 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 92 Anno 1974	120
134)	11 ottobre 1976 n. 97 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 659 Anno 1976	121
135)	11 ottobre 1976 n. 130 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 685 Anno 1976	121
136)	11 ottobre 1976 n. 134 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 206 Anno 1976	122
137)	29 ottobre 1976 n. 106 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1204 Anno 1976	124
138)	19 novembre 1976 n. 127 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1789 Anno 1976.....	124
139)	19 novembre 1976 n. 140 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1307 Anno 1975.....	124
140)	26 novembre 1976 n. 141 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 358 Anno 1976.....	125
141)	10 dicembre 1976 n. 126 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1109 Anno 1975	128
142)	10 dicembre 1976 n. 137 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 469 Anno 1976.....	131
143)	17 dicembre 1976 n. 118 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 512 Anno 1976.....	132
144)	17 dicembre 1976 n. 120 - C.d.L.- Proc. Pen. n. 1445 Anno 1976.....	132
145)	21 gennaio 1977 n. 7 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 62 Anno 1976.....	132
146)	29 aprile 1977 n. 9 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2129 Anno 1976.....	133
147)	29 aprile 1977 n. 13 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 844 Anno 1977.....	134
148)	3 maggio 1977 n. 11 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2404 Anno 1976.....	139
149)	3 maggio 1977 n. 22 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1746 Anno 1976.....	139
150)	8 giugno 1977 n. 24 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1791 Anno 1976.....	141
151)	8 giugno 1977 n. 29 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2521 Anno 1976.....	141
152)	8 giugno 1977 n. 42 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1228 Anno 1976.....	142
153)	15 giugno 1977 n. 23 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 327 Anno 1977.....	143
154)	15 giugno 1977 n. 26 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1833 Anno 1976.....	143
155)	15 giugno 1977 n. 37 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 329 Anno 1977.....	145
156)	22 giugno 1977 n. 43 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2063 Anno 1976.....	146
157)	22 giugno 1977 n. 52 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1787 Anno 1976.....	148
158)	15 luglio 1977 n. 65 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 846 Anno 1977	152
159)	15 luglio 1977 n. 67 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 53 Anno 1977	153

160)	26 settembre 1977 n. 92 - G.P. - Proc. Pen. n. 633 Anno 1976.....	154
161)	7 ottobre 1977 n. 88 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1272 Anno 1977	157
162)	25 novembre 1977 n. 134 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1782 Anno 1976.....	160
163)	7 dicembre 1977 n. 110 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1673 Anno 1977	160
164)	16 dicembre 1977 n. 137 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 838 Anno 1977	160
165)	16 dicembre 1977 n. 141 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 675 Anno 1977	162
166)	16 gennaio 1978 n. 2 - G.P. - Proc. Pen. n. 128 Anno 1976	162
167)	3 febbraio 1978 n. 10 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1165 Anno 1977	163
168)	3 marzo 1978 n. 15 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2110 Anno 1976.....	163
169)	3 marzo 1978 n. 20 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 629 Anno 1977.....	164
170)	21 aprile 1978 n. 25 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1055 Anno 1977.....	164
171)	28 aprile 1978 n. 27 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 413 Anno 1977.....	167
172)	28 aprile 1978 n. 28 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1338 Anno 1977.....	167
173)	9 giugno 1978 n. 48 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2119 Anno 1977.....	168
174)	23 giugno 1978 n. 51 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2525 Anno 1977.....	168
175)	30 giugno 1978 n. 59 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 142 Anno 1978.....	169
176)	7 luglio 1978 n. 55 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 726 Anno 1978	170
177)	1 agosto 1978 n. 74 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1076 Anno 1978	170
178)	20 ottobre 1978 n. 84 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2020 Anno 1978	171
179)	24 novembre 1978 n. 82 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 914 Anno 1978.....	173
180)	24 novembre 1978 n. 95 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 973 Anno 1978.....	174
181)	4 dicembre 1978 n. 94 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1573 Anno 1978.....	177
182)	14 dicembre 1978 n. 116 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 581 Anno 1978.....	177
183)	14 dicembre 1978 n. 117 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2615 Anno 1977	180
184)	15 dicembre 1978 n. 113 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2710 Anno 1977	183
185)	26 gennaio 1979 n. 3 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2135 Anno 1979	188
186)	23 febbraio 1979 n. 25 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2122 Anno 1977	188
187)	2 marzo 1979 n. 23 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2270 Anno 1978.....	190
188)	16 marzo 1979 n. 27 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1232 Anno 1978.....	191
189)	30 marzo 1979 n. 33 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 172 Anno 1979.....	191
190)	30 marzo 1979 n. 36 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2333 Anno 1978.....	192
191)	30 marzo 1979 n. 37 - C.d.L. - Proc. Pen. N. 2024 Anno 1978.....	192
192)	6 aprile 1979 n. 40 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2831 Anno 1978.....	193
193)	27 aprile 1979 n. 51 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 332 Anno 1979.....	193
194)	4 maggio 1979 n. 59 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1728 Anno 1978.....	194

195)	18 maggio 1979 n. 83 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1931 Anno 1978.....	194
196)	15 giugno 1979 n. 69 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 831 Anno 1979.....	195
197)	22 giugno 1979 n. 80 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1872 Anno 1978.....	198
198)	14 luglio 1979 n. 102 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 361 Anno 1978	198
199)	24 agosto 1979 n. 132 - G.P. - Proc. Pen. n. 736 Anno 1976.....	199
200)	24 agosto 1979 n. 137 - G.P. - Proc. Pen. n. 224 Anno 1977.....	201
201)	30 agosto 1979 n. 130 - G.P. - Proc. Pen. n. 960 Anno 1972.....	205
202)	4 settembre 1979 n. 134 - G.P. - Proc. Pen. n. 55 Anno 1979.....	205
203)	5 ottobre 1979 n. 248 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1232 Anno 1979	206
204)	5 ottobre 1979 n. 279 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2223 Anno 1978	207
205)	5 ottobre 1979 n. 293 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2875 Anno 1977	207
206)	9 novembre 1979 n. 285 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1567 Anno 1979.....	210
207)	14 novembre 1979 n. 246 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2331 Anno 1979.....	211
208)	16 novembre 1979 n. 252 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 856 Anno 1979.....	214
209)	16 novembre 1979 n. 282 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1731 Anno 1979.....	214
210)	23 novembre 1979 n. 276 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2742 Anno 1978.....	214
211)	30 novembre 1979 n. 196 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2136 Anno 1979.....	215
212)	11 dicembre 1979 n. 244 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2328 Anno 1979.....	215
213)	11 dicembre 1979 n. 289 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2025 Anno 1978.....	216
214)	14 dicembre 1979 n. 284 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2246 Anno 1979.....	216
215)	19 dicembre 1979 n. 265 - G.P. - Proc. Pen. n. 850 Anno 1978.....	217
216)	1 febbraio 1980 n. 28 - G.P. - Proc. Pen. n. 89 Anno 1968.....	219
217)	15 febbraio 1980 n. 8 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2370 Anno 1979	220
218)	15 febbraio 1980 n. 15 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 527 Anno 1979	220
219)	15 febbraio 1980 n. 18 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2117 Anno 1979	222
220)	28 marzo 1980 n. 46 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 194 Anno 1979.....	223
221)	11 aprile 1980 n. 57 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2025 Anno 1979.....	223
222)	18 aprile 1980 n. 52 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 3379 Anno 1979.....	223
223)	2 maggio 1980 n. 81 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 3012 Anno 1979.....	224
224)	11 giugno 1980 n. 140 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 3278 Anno 1979.....	224
225)	27 giugno 1980 n. 151 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 579 Anno 1978.....	228
226)	11 luglio 1980 n. 121 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1021 Anno 1980	231
227)	18 luglio 1980 n. 127 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1277 Anno 1980	232
228)	23 agosto 1980 n. 131 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 3091 Anno 1979	232
229)	17 ottobre 1980 n. 203 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2554 Anno 1979	233

230)	31 ottobre 1980 n. 204 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 934 Anno 1980	234
231)	21 novembre 1980 n. 193 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2094 Anno 1980.....	234
232)	28 novembre 1980 n. 207 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2051 Anno 1980.....	235
233)	5 dicembre 1980 n. 187 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 825 Anno 1980.....	236
234)	5 dicembre 1980 n. 195 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1699 Anno 1980.....	237
235)	9 marzo 1981 n. 30 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1108 Anno 1980.....	237
236)	16 marzo 1981 n. 63 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1037 Anno 1980.....	239
237)	23 marzo 1981 n. 24 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2322 Anno 1980.....	240
238)	23 marzo 1981 n. 57 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2301 Anno 1980.....	241
239)	10 aprile 1981 n. 25 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 858 Anno 1978.....	242
240)	10 aprile 1981 n. 26 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1196 Anno 1980.....	242
241)	8 maggio 1981 n. 73 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1358 Anno 1980.....	243
242)	8 maggio 1981 n. 74 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 3237 Anno 1979.....	243
243)	15 maggio 1981 n. 75 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1303 Anno 1980.....	244
244)	5 giugno 1981 n. 79 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2359 Anno 1980.....	245
245)	30 giugno 1981 n. 109 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 255 Anno 1981.....	247
246)	29 settembre 1981 n. 146 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 253 Anno 1981	247
247)	11 dicembre 1981 n. 138 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2157 Anno 1980.....	258
248)	14 dicembre 1981 n. 121 - G.P. - Proc. Pen. n. 1831 Anno 1981	259
249)	16 dicembre 1981 n. 145 - C.d.L. - Proc. Pen. riuniti Anni 1978-1981...	260
250)	15 gennaio 1982 n. 5 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 164 Anno 1981	261
251)	15 gennaio 1982 n. 21 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1968 Anno 1980.....	261
252)	15 gennaio 1982 n. 22 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1868-981 Anno 1980-1981	262
253)	15 gennaio 1982 n. 23 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2460 Anno 1980.....	263
254)	22 gennaio 1982 n. 18 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1 Anno 1981	265
255)	26 marzo 1982 n. 25 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2076 Anno 1981.....	265
256)	26 marzo 1982 n. 26 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1121 Anno 1981	266
257)	2 aprile 1982 n. 32 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1492 Anno 1981.....	267
258)	2 aprile 1982 n. 36 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1278 Anno 1980.....	268
259)	7 aprile 1982 n. 54 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 243 Anno 1981.....	268
260)	7 maggio 1982 n. 33 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2566 Anno 1981.....	271
261)	7 maggio 1982 n. 44 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2300 Anno 1980.....	271
262)	11 maggio 1982 n. 57 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 3089 Anno 1980.....	274
263)	11 maggio 1982 n. 60 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 3294 Anno 1980.....	279

264)	28 maggio 1982 n. 70 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 247 Anno 1982.....	279
265)	10 settembre 1982 n. 99 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2040 Anno 1981	279
266)	8 ottobre 1982 n. 100 - C.d.L. - Proc. Pen. riuniti Anno 1982.....	280
267)	12 novembre 1982 n. 123 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2607 Anno 1981.....	281
268)	3 dicembre 1982 n. 126 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2151-1563	
	Anni 1981 e 1982.....	281
269)	7 dicembre 1982 n. 141 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1466 Anno 1982.....	282
270)	21 dicembre 1982 n. 129 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1835 Anno 1981	282
271)	24 gennaio 1983 n. 3 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 3611 Anno 1982	285
272)	18 marzo 1983 n. 34 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2339 Anno 1982.....	286
273)	22 aprile 1983 n. 56 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1805 Anno 1982.....	287
274)	13 maggio 1983 n. 92 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 528 Anno 1981	288
275)	20 maggio 1983 n. 59 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 217 Anno 1982.....	294
276)	30 settembre 1983 n. 91 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2064-2068-2073	
	Anno 1983.....	295
277)	30 settembre 1983 n. 96 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2291 Anno 1982	295
278)	21 ottobre 1983 n. 114 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1300-1301 Anno 1983 ...	295
279)	21 ottobre 1983 n. 117 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 451 Anno 1983	296
280)	21 ottobre 1983 n. 118 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2682 Anno 1982	297
281)	27 gennaio 1984 n. 37 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1515 Anno 1983	297
282)	4 maggio 1984 n. 27 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2161 Anno 1983.....	297
283)	24 agosto 1984 n. 84 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 243 Anno 1984	299
284)	24 agosto 1984 n. 110 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 3108 Anno 1983	299
285)	14 dicembre 1984 n. 128 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 14 Anno 1984.....	302
286)	8 febbraio 1985 n. 9 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1164 Anno 1984	303
287)	8 febbraio 1985 n. 129 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1601 Anno 1983	304
288)	22 marzo 1985 n. 40 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 29 Anno 1985.....	305
289)	22 marzo 1985 n. 57 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1684 Anno 1984.....	306
290)	15 aprile 1985 n. 86 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 490 Anno 1984.....	306
291)	3 maggio 1985 n. 39 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 19 Anno 1985	307
292)	3 maggio 1985 n. 143 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1994 Anno 1984.....	307
293)	31 maggio 1985 n. 66 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1037 Anno 1984.....	308
294)	31 maggio 1985 n. 67 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 3230 Anno 1983.....	310
295)	31 maggio 1985 n. 85 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1259 Anno 1984.....	312
296)	14 giugno 1985 n. 88 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1161 Anno 1984.....	314

297)	16 dicembre 1985 n. 184 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 245 Anno 1984.....	317
298)	28 febbraio 1986 n. 71 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1326 Anno 1985	325
299)	23 maggio 1986 n. 32 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1490 Anno 1985.....	326
300)	23 maggio 1986 n. 82 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1710 Anno 1985.....	326
301)	20 ottobre 1986 n. 126 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 731 Anno 1984	327
302)	14 novembre 1986 n. 99 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1179 Anno 1985.....	329
303)	26 gennaio 1987 n. 16 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1635 Anno 1985.....	329
304)	26 gennaio 1987 n. 25 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1806 Anno 1986.....	330
305)	26 gennaio 1987 n. 37 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 348 Anno 1986.....	333
306)	9 marzo 1987 n. 28 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 8 Anno 1986.....	335
307)	9 marzo 1987 n. 38 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 3445-976-15	
	Anni 1983-1986-1987.....	336
308)	6 aprile 1987 n. 32 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 20 Anno 1987.....	340
309)	6 aprile 1987 n. 90 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 5 Anno 1985.....	342
310)	9 ottobre 1987 n. 114 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 489 Anno 1987	343
311)	15 dicembre 1987 n. 123 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2086 Anno 1985.....	343
312)	18 dicembre 1987 n. 76 - G.P. - Proc. Pen. n. 465 Anno 1986	351
313)	26 febbraio 1988 n. 15 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2000 Anno 1987	352
314)	4 marzo 1988 n. 17 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 639 Anno 1987.....	355
315)	4 marzo 1988 n. 23 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 616-846 Anni 1986-1987	355
316)	11 marzo 1988 n. 35 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1382 Anno 1987.....	356
317)	18 marzo 1988 n. 41 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 716 Anno 1987.....	357
318)	25 aprile 1988 n. 64 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2087-1993-823	
	Anno 1985-1986-1987.....	357
319)	6 maggio 1988 n. 36 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2002 Anno 1987.....	360
320)	10 giugno 1988 n. 43 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1727 Anno 1987.....	361
321)	10 giugno 1988 n. 46 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1133 Anno 1987.....	363
322)	24 giugno 1988 n. 39 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 27 Anno 1987.....	363
323)	24 giugno 1988 n. 75 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 722 Anno 1987.....	363
324)	27 giugno 1988 n. 57 - G.P. - Proc. Pen. n. 347 Anno 1986	366
325)	1 luglio 1988 n. 77 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2113 Anno 1987	368
326)	16 settembre 1988 n. 78 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 754 Anno 1986	368
327)	21 ottobre 1988 n. 107 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 142 Anno 1988	369
328)	28 ottobre 1988 n. 99 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 581 Anno 1988	371
329)	28 ottobre 1988 n. 110 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 760-1253 Anno 1988 ...	371

330)	11 novembre 1988 n. 117 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 654 Anno 1988.....	372
331)	18 novembre 1988 n. 115 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 603 Anno 1986.....	372
332)	25 novembre 1988 n. 111 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1266 Anno 1988.....	383
333)	16 dicembre 1988 n. 90 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 534 Anno 1988.....	384
334)	16 dicembre 1988 n. 119 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 399 Anno 1988.....	384
335)	10 febbraio 1989 n. 106 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1390 Anno 1987	385
336)	12 maggio 1989 n. 92 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1365-1369 Anno 1987.....	385
337)	15 maggio 1989 n. 121 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 870 Anno 1987.....	385
338)	16 giugno 1989 n. 62 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2898 Anno 1988.....	386
339)	19 giugno 1989 n. 90 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1357 Anno 1987.....	390
340)	22 agosto 1989 n. 81 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 19 Anno 1989	392
341)	15 settembre 1989 n. 76 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 769 Anno 1988	395
342)	11 ottobre 1989 n. 98 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1359-1360 Anno 1987	396
343)	13 ottobre 1989 n. 61 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 653-903 Anno 1989.....	406
344)	4 novembre 1989 n. 82 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 186 Anno 89	406
345)	10 novembre 1989 n. 97 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1191 Anno 1988.....	407
346)	17 novembre 1989 n. 70 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 737 Anno 1989.....	407
347)	24 novembre 1989 n. 60 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1269 Anno 1988.....	408
348)	24 novembre 1989 n. 109 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 920 Anno 1989.....	408
349)	15 dicembre 1989 n. 57 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1610 Anno 1988.....	408
350)	12 gennaio 1990 n. 75 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1157 Anno 1989	409
351)	26 gennaio 1990 n. 77 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2873 Anno 1989	409
352)	27 aprile 1990 n. 39 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 3447 Anno 1989.....	410
353)	11 maggio 1990 n. 57 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2300 Anno 1989.....	412
354)	18 maggio 1990 n. 16 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1259-1265-1268 Anno 1988.....	413
355)	18 maggio 1990 n. 44 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1960-2228 Anno 1989.....	413
356)	1 giugno 1990 n. 32 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 916 Anno 1989.....	414
357)	8 giugno 1990 n. 62 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 1136 Anno 1989.....	415
358)	22 giugno 1990 n. 36 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 790 Anno 1989.....	417
359)	22 giugno 1990 n. 43 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2916 Anno 1989.....	420
360)	22 giugno 1990 n. 58 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2942 Anno 1989.....	420
361)	22 giugno 1990 n. 63 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2997 Anno 1989.....	420
362)	29 agosto 1990 n. 69 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 471 Anno 1990	420
363)	28 settembre 1990 n. 59 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 2700 Anno 1989	423

364)	31 ottobre 1990 n. 125 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 490 Anno 1990	424
365)	7 dicembre 1990 n. 92 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 40 Anno 1990	430
366)	7 dicembre 1990 n. 94 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 923 Anno 1989	431
367)	7 dicembre 1990 n. 120 - C.d.L. - Proc. Pen. n. 201 Anno 1990	431

DECISIONI DI SECONDO GRADO

1)	11 luglio 1966 n. 44 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1046 Anno 1962	435
2)	29 settembre 1966 n. 73 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 152 Anno 1963	435
3)	24 gennaio 1967 n. 20 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1278 Anno 1962	435
4)	28 settembre 1967 n. 47 - G.App. - Proc. Pen. n. 847 Anno 1963	437
5)	10 ottobre 1968 n. 87 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 118 Anno 1964	437
6)	28 febbraio 1969 n. 3 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 687 Anno 1968	439
7)	17 settembre 1969 n. 82 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 397 Anno 1968	439
8)	27 settembre 1969 n. 81 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 913 Anno 1966	440
9)	5 novembre 1969 n. 78 - G.App. - Proc. Pen. n. 320 Anno 1963	440
10)	9 aprile 1970 n. 60 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1034 Anno 1964	441
11)	17 aprile 1970 n. 61 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 135 Anno 1964	441
12)	22 ottobre 1970 n. 137 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1241 Anno 1968	441
13)	25 ottobre 1970 n. 129 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 487 Anno 1969	443
14)	9 gennaio 1971 n. 1 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 561 Anno 1970	446
15)	14 aprile 1971 n. 42 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1109 Anno 1968	454
16)	20 aprile 1971 n. 43 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1107 Anno 1968	455
17)	21 aprile 1971 n. 39 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1100 Anno 1968	455
18)	26 aprile 1971 n. 49 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1113 Anno 1968	456
19)	27 aprile 1971 n. 48 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1110 Anno 1968	456
20)	29 aprile 1971 n. 47 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1101 Anno 1968	457
21)	3 maggio 1971 n. 83 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1103 Anno 1968	457
22)	4 maggio 1971 n. 87 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1106 Anno 1968	458
23)	3 giugno 1971 n. 115 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1039 Anno 1964	458
24)	7 giugno 1971 n. 111 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 973 Anno 1968	458
25)	9 giugno 1971 n. 113 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1614 Anno 1963	460
26)	18 giugno 1971 n. 120 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 444 Anno 1968	460

27)	21 giugno 1971 n. 121 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1119 Anno 1968	461
28)	30 giugno 1971 n. 131 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1226 Anno 1963	461
29)	15 luglio 1971 n. 127 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 229 Anno 1964	464
30)	7 settembre 1971 n. 118 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 171 Anno 1969	467
31)	10 settembre 1971 n. 119 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1113 Anno 1970	468
32)	28 settembre 1971 n. 117 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 38 Anno 1971	472
33)	27 ottobre 1971 n. 132 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1248 Anno 1970	474
34)	8 novembre 1971 n. 130 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1539 Anno 1970	476
35)	22 novembre 1971 n. 129 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1464 Anno 1969	480
36)	24 novembre 1971 n. 13 bis - G.d.A. - Proc. Pen. n. 656 Anno 1971	482
37)	12 gennaio 1972 n. 12 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1707 Anno 1969	483
38)	31 maggio 1972 n. 97 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 856 Anno 1970	486
39)	5 agosto 1972 n. 101 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 608 Anno 1971	486
40)	10 agosto 1972 n. 104 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 711 Anno 1971	487
41)	12 settembre 1972 n. 106 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 303 Anno 1970	490
42)	22 settembre 1972 n. 102 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 3 Anno 1972	492
43)	14 febbraio 1973 n. 21 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 110 Anno 1971	495
44)	19 febbraio 1973 n. 20 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 755 Anno 1971	501
45)	16 aprile 1973 n. 50 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1918 Anno 1970	501
46)	16 aprile 1973 n. 51 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1763 Anno 1971	504
47)	15 settembre 1973 n. 84 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 603 Anno 1972	504
48)	26 novembre 1973 n. 105 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 324 Anno 1971	505
49)	29 novembre 1973 n. 102 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 395 Anno 1972	505
50)	3 dicembre 1973 n. 101 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 294 Anno 1972	506
51)	24 gennaio 1974 n. 7 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 406 Anno 1972	507
52)	28 gennaio 1974 n. 4 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 705 Anno 1972	507
53)	14 marzo 1974 n. 15 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1098 Anno 1971	508
54)	16 maggio 1974 n. 72 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1176 Anno 1970	508
55)	13 marzo 1975 n. 14 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1430 Anno 1972	509
56)	2 aprile 1976 n. 13 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1252 Anno 1968	509
57)	7 agosto 1976 n. 92 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1470 Anno 1974	512
58)	7 luglio 1977 n. 77 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 206 Anno 1976	512
59)	27 luglio 1977 n. 80 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1830 Anno 1976	515
60)	7 settembre 1977 n. 93 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 358 Anno 1976	516
61)	10 settembre 1977 n. 95 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 327 Anno 1977	519

62)	12 settembre 1977 n. 90 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 646 Anno 1976	519
63)	21 settembre 1977 n. 91 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 639 Anno 1976	520
64)	6 agosto 1979 n. 129 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1055 Anno 1977.....	527
65)	8 agosto 1979 n. 103 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1563 Anno 1978.....	527
66)	8 agosto 1979 n. 112 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 2710 Anno 1979.....	529
67)	20 agosto 1979 n. 126 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 2126 Anno 1975.....	529
68)	6 settembre 1979 n. 116 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 333 Anno 1975	529
69)	19 settembre 1979 n. 153 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 2014 Anno 1976	530
70)	21 settembre 1979 n. 160 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 2024 Anno 1978	531
71)	16 ottobre 1979 n. 173 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 2615 Anno 1977.....	532
72)	20 ottobre 1979 n. 210 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 2571 Anno 1978.....	532
73)	5 dicembre 1979 n. 270 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 838 Anno 1977	533
74)	14 dicembre 1979 n. 268 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1081 Anno 1978	533
75)	6 giugno 1980 n. 93 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 527 Anno 1979.....	534
76)	6 giugno 1980 n. 95 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 73 Anno 1979	534
77)	17 luglio 1980 n. 111 - G.App. - Proc. Pen. n. 224 Anno 1977	535
78)	1 agosto 1980 n. 114 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 3012 Anno 1979.....	537
79)	5 agosto 1980 n. 141 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 2593 Anno 1979.....	537
80)	9 ottobre 1980 n. 154 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 3210 Anno 1979.....	539
81)	13 ottobre 1980 n. 155 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1293 Anno 1980.....	540
82)	14 ottobre 1980 n. 152 - G.App. - Proc. Pen. n. 736 Anno 1976.....	540
83)	29 ottobre 1980 n. 160 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1277 Anno 1980.....	542
84)	5 novembre 1980 n. 158 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1279 Anno 1981	543
85)	9 marzo 1981 n. 21 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1684 Anno 1980	543
86)	23 marzo 1981 n. 22 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 934 Anno 1980	543
87)	8 aprile 1981 n. 23 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 3311 Anno 1979	544
88)	11 maggio 1981 n. 65 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 2280-3136	
	Anni 1978-1979	546
89)	12 giugno 1981 n. 86 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 2135 Anno 1980	547
90)	24 giugno 1981 n. 91 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 2364 Anno 1979	547
91)	27 luglio 1981 n. 93 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1108 Anno 1981	549
92)	18 settembre 1981 n. 116 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 2574-247	
	Anni 1980-1981	549
93)	4 gennaio 1982 n. 13 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1921 Anno 1980	549
94)	31 marzo 1982 n. 51 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 222 Anno 1981	550

95)	26 maggio 1982 n. 52 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1831 Anno 1981	550
96)	31 maggio 1982 n. 50 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 2460 Anno 1980	552
97)	9 giugno 1982 n. 53 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 253 Anno 1981	552
98)	14 febbraio 1983 n. 8 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 2151 Anno 1981	554
99)	23 febbraio 1983 n. 48 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1835 Anno 1981	555
100)	23 marzo 1983 n. 50 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1590-1889 Anno 1982	556
101)	18 aprile 1983 n. 45 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 3356 Anno 1982	556
102)	4 maggio 1983 n. 65 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1415 Anno 1982	557
103)	28 novembre 1983 n. 133 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 2064-2068-2073 Anno 1983	557
104)	12 dicembre 1983 n. 130 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 2250 Anno 1982	558
105)	9 gennaio 1984 n. 8 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 451 Anno 1983	558
106)	16 gennaio 1984 n. 9 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 2291 Anno 1982	559
107)	11 giugno 1984 n. 83 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 3440 Anno 1983	559
108)	17 luglio 1984 n. 82 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 203 Anno 1984	559
109)	13 agosto 1984 n. 77 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1068 Anno 1983	560
110)	13 agosto 1984 n. 81 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 2161 Anno 1983	561
111)	10 settembre 1984 n. 104 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 3218 Anno 1982	561
112)	2 aprile 1985 n. 29 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 2075 Anno 1983	563
113)	9 aprile 1985 n. 35 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 746 Anno 1983	563
114)	23 maggio 1985 n. 73 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 14 Anno 1984	563
115)	3 giugno 1985 n. 74 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 198 Anno 1984	564
116)	2 luglio 1985 n. 89 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1559 Anno 1983	565
117)	29 luglio 1985 n. 96 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 30 Anno 1985	566
118)	29 luglio 1985 n. 108 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1684 Anno 1984	568
119)	2 ottobre 1985 n. 160 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1161 Anno 1984	569
120)	29 agosto 1986 n. 60 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1801-33 Anni 1985-1986	572
121)	4 settembre 1986 n. 59 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1500 Anno 1985	572
122)	19 dicembre 1986 n. 154 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 875 Anno 1985	573
123)	23 dicembre 1986 n. 156 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 5 Anno 1986	573
124)	18 febbraio 1987 n. 5 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1362 Anno 1986	574
125)	6 marzo 1987 n. 9 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1299-1342 Anno 1985	574
126)	9 marzo 1987 n. 23 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 731 Anno 1984	575
127)	16 marzo 1987 n. 2 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1624 Anno 1985	576

128)	15 luglio 1987 n. 41 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 705 Anno 1987.....	576
129)	17 luglio 1987 n. 42 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 8 Anno 1986.....	577
130)	31 agosto 1987 n. 44 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 2066 Anno 1985.....	579
131)	11 gennaio 1988 n. 21 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 879 Anno 1986	580
132)	14 marzo 1988 n. 28 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1236 Anno 1987.....	580
133)	5 aprile 1988 n. 34 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 2000 Anno 1987.....	580
134)	7 aprile 1988 n. 26 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 643 Anno 1985.....	581
135)	6 luglio 1988 n. 58 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 616-846 Anni 1986-1987	582
136)	19 settembre 1988 n. 65 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 9 Anno 1987	582
137)	12 ottobre 1988 n. 82 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 2002 Anno 1987.....	582
138)	5 dicembre 1988 n. 86 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 722 Anno 1986	583
139)	27 febbraio 1989 n. 3 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 29 Anno 1987.....	585
140)	3 aprile 1989 n. 16 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 143 Anno 1988.....	587
141)	14 aprile 1989 n. 18 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 820 Anno 1987.....	587
142)	17 aprile 1989 n. 30 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 581 Anno 1988.....	588
143)	24 aprile 1989 n. 31 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 534 Anno 1988.....	588
144)	27 aprile 1989 n. 32 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1159 Anno 1987	588
145)	2 maggio 1989 n. 33 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1830 Anno 1988.....	589
146)	5 maggio 1989 n. 29 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1368-1179	
	Anni 1987-1988	590
147)	5 maggio 1989 n. 34 -G.d.A. - Proc. Pen. n. 703-735-151-87	
	Anni 1987-1988.....	590
148)	8 maggio 1989 n. 25 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1077 Anno 1988.....	590
149)	8 maggio 1989 n. 26 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1014-786-788-1238	
	Anno 1988.....	591
150)	8 maggio 1989 n. 28 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 1392 Anno 1987.....	591
151)	19 maggio 1989 n. 27 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 142 Anno 1988.....	591
152)	24 maggio 1989 n. 38 - G.d.A. - Proc. Pen. n. 880 Anno 1988.....	592
153)	19 giugno 1989 n. 35 - G.App. - Proc. Pen. n. 347 Anno 1986.....	592

INDICE ANALITICO

Legenda:

d.2g. - decisione di secondo grado

d.1g. - decisione di primo grado

Il numero indica la collocazione della decisione nella propria sezione.

ABUSO D'AUTORITA'

Condotta incriminata: d.1g. 284.

Dolo: d.1g. 284.

Inerzia della pubblica amministrazione: d.1g. 284.

Pubblico ufficiale: d.1g. 291.

ABUSO EDILIZIO

Approvazione tacita della variante: d.1g. 1.

Art. 62 Legge 29 aprile 1974 n. 32: natura giuridica: d.1g. 129.

Autorizzazione orale dell'organo competente: d.1g. 33.

Concorso formale con il reato di occupazione abusiva di suolo pubblico: d.2g. 21.

Colpevolezza: d.1g. 207.

Costruzione senza autorizzazione: reato permanente: d.1g. 31.

Demolizione o remissione in pristino dell'opera: d.1g. 124, 245, 262.

Demolizione parziale o parziale remissione in pristino: d.1g. 124, 132, 158.

Difformità tra licenza e copia dei progetti: d.2g. 26.

Eliminazione dell'abuso: d.1g. 255.

Estinzione per oblazione volontaria: d.1g. 360.

Fattispecie: d.1g. 8, 16, 29, 36, 40, 44, 60, 67, 148, 158; d.2g. 37, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 65, 67.

Giudice dell'esecuzione: d.1g. 188, 207, 211, 212.

Natura contravvenzionale: d.2g. 26, 27.

Nozione di costruzione: d.1g. 64, 65, 67, 138, 150.

Obbligo di denuncia: d.lg. 263.

Ordine di demolizione dell'opera: d.lg. 1, 48, 57, 158; d.2g. 39.

Parere della Commissione Edilizia: d.lg. 124, 132, 158.

Patto di esclusione della responsabilità: d.2g. 38.

Pregiudizialità dell'accertamento penale sul giudizio amministrativo: d.lg. 365.

Prescrizione: d.lg. 30, 148, 158, 207, 212, 262; d.2g. 43.

Procedura concorsuale: d.lg. 42.

Reato permanente: d.lg. 30, 31; d.2g. 43.

Responsabilità penale del committente, del direttore, dell'assuntore dei lavori:

d.lg. 25, 49, 64, 132, 171, 181, 211, 213.

Responsabilità penale dell'impresa esecutrice: d.lg. 25, 26, 28, 47.

Responsabilità penale del progettista dei lavori: d.lg. 64, 150.

Richiesta di demolizione dell'opera: d.lg. 1, 48, 57; d.2g. 39.

Sanatoria: d.lg. 211, 212, 262.

Sanzione pecuniaria: d.lg. 262.

Stato di necessità: d.lg. 9.

Successione di leggi edilizie: d.lg. 148, 262.

Variante al progetto approvato: forza maggiore: d.lg. 41.

AGGRAVANTI: v. CIRCOSTANZE DI AGGRAVAMENTO E DI ATTENUAZIONE DEL REATO.

APPELLO

Ammissibilità: d.2g. 5, 51, 63, 69, 97.

Attività istruttoria: d.2g. 9.

Estensione soggettiva degli effetti favorevoli: d.2g. 71.

Interesse ad impugnare: d.2g. 26.

Delle parti private: d.2g. 5, 130.

Motivi d'impugnazione: d.2g. 1, 26, 49, 63, 71.

Qualificazione giuridica del fatto: d.2g. 63, 119.

Questioni civili: d.2g. 63.

Reformatio in pejus: d.2g. 34, 54, 63, 119, 136.

Rinuncia preventiva: d.2g. 26.

Spese processuali: d.2g. 4.

APPROPRIAZIONE INDEBITA

Rapporto con la malversazione: d.lg. 282.

ARGOMENTI DI PROVA

- d.2g. 55.

ARMİ

Omissione di cautele: d.2g. 87

Porto abusivo d'armi: d.2g. 59, 87.

ATTENTATO ALLA SALUTE PUBBLICA MEDIANTE MESSA IN CIRCOLAZIONE DI SOSTANZE ALIMENTARI

Accertamento dello stato di deterioramento: d.1g. 218.

Dolo: d.1g. 229; d.2g. 75.

Fattispecie: d.1g. 218.

ATTENUANTI : v. CIRCOSTANZE DI AGGRAVAMENTO E DI ATTENUAZIONE DEL REATO**ATTI DI LIBIDINE**

Atti di libidine su minore: d.2g. 14.

Concorso formale con il reato di atti osceni: d.2g. 14.

ATTI OSCENI

Denuncia: d.1g. 14.

Pubblicità: d.2g. 14

ATTO PUBBLICO : v. DOCUMENTI**AZIONE CIVILE : v. RISARCIMENTO DEL DANNO****BANCAROTTA**

- d.2g. 126.

Condotta incriminata: d.1g. 301, 355.

Dolo: d.1g. 301; d.2g. 126.

Stato d'insolvenza: d.1g. 301.

CACCIA

Revoca della licenza: d.1g. 92, 100.

Rilascio della licenza: d.1g. 101, 131.

Uso vietato di richiamo acustico: d.2g. 124.

CAPACITA' DI INTENDERE E VOLERE: v. IMPUTABILITA'

CASELLARIO GIUDIZIALE: v. MENZIONE DELLA CONDANNA
NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO

CASO FORTUITO

d.lg. 75, 90, 247, 257.

CAUSALITA': v. NESSO DI CAUSALITA'

CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO: v. ESTINZIONE DEL REATO

CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE

Eccesso colposo: d.lg. 331.

Stato di necessità: d.lg. 54; d.2g. 19, 35, 45.

Uso legittimo della forza: d.lg. 331.

**CIRCOSTANZE DI AGGRAVAMENTO E DI ATTENUAZIONE
DEL REATO**

- d.2g. 6, 14, 17, 51.

Attenuante ex art. 36 n. 4 C.P. Zupp.: d.2g. 14.

Attenuante ex art. 36 n. 8 c.p. Zupp. (confessione): d.lg. 73, 87; d.2g. 14.

Circostanze aggravanti: contestazione: d.lg. 141.

Circostanze aggravanti: dolo: d.lg. 210.

Concorso di attenuanti: d.lg. 160.

Confessione: d.lg. 196, 246, 271.

COAZIONE IMPROPRIA

- d.2g. 30.

COLPA: v. ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO

COMMERCIO

Commercio di articoli non compresi nella tabella merceologica

(Legge 19.11.1981 n. 98 mod. con Legge 21.12.1984 n. 118 e

Legge 11.12.1987 n. 144): d.lg. 343, 362.

Disciplina delle esposizioni pubblicitarie per negozi e chioschi

(Decr. 04.01.1968 n. 1): d.lg. 59, 276.

Reg. 29 marzo 1958 n. 11: d.lg. 161.

Petulanza nel commercio (Artt. 24-48 Legge 08.06.1965 n. 18): d.lg. 209;
d.2g. 81.

Svolgimento di attività commerciale senza licenza

(Legge 08.06.1965 n. 18): d.lg. 177.

COMPARTECIPAZIONE: CONCORSO DI PIU' PERSONE NEL REATO

COMPETENZA

- d.2g. 119.

CONCORSO DI PIU' PERSONE NEL REATO

Apporto causale: d.lg. 123.

Artt. 85 e 86 c.p. Zupp.: d.lg. 97.

Art. 94 c.p. Zupp.: d.lg. 106.

Compartecipazione secondaria: d.lg. 123.

Cooperazione colposa: d.lg. 149.

CONCUSSIONE

Concorso con il misfatto di truffa: d.lg. 200.

Ostentazione di pubblico potere: d.lg. 200.

CONDANNA PENALE

Licenziamento del pubblico dipendente: d.lg. 196.

CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA'

Querela: d.lg. 66, 123, 182; d.2g. 4, 52.

Giuramento di calunnia: d.lg. 123; d.2g. 104, 135.

CONTINUAZIONE

- d.lg. 99, 307, 318.

Rapporto con il reato tentato: d.lg. 299.

CONTRAVVENZIONE

Elemento psicologico: d.lg. 134; d.2g. 26, 41.

CONTUMACIA

- d.2g. 79, 146.

COOPERAZIONE: v. CONCORSO DI PIU' PERSONE NEL REATO

CORRUZIONE

Tentativo: d.lg. 323; d.2g. 138.

DANNEGGIAMENTO

Condotta incriminata: d.lg. 126.

Dolo: d.lg. 173, 306.

DESISTENZA

- d.lg. 183, 232, 272.

DETERIORAMENTO DELL'AMBIENTE NATURALE

- d.lg. 225, 318.

Dolo: d.lg. 225.

DIFESA

Collegio plurimo di difesa: d.2g. 119.

Mandato processuale: d.2g. 98.

Nomina del difensore: d.2g. 29.

DIFFAMAZIONE

A mezzo di lettera: d.lg. 311.

Art. 488 c.p. Zupp.: d.lg. 4.

Dolo: d.lg. 311.

DISTRAZIONE DI OGGETTI PIGNORATI O SEQUESTRATI

Rapporto con il misfatto di inosservanza di obblighi civili imposti dal giudice: d.lg. 289; d.2g. 118.

Restituzione dei beni: d.lg. 68.

DOCUMENTI

Atto pubblico: d.lg. 340, 358, 364.

Documento pubblico: d.lg. 251.

ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO

Colpa: d.lg. 125, 186.

EMISSIONE DI ASSEGNI A VUOTO

Assegno emesso in bianco: d.lg. 180, 185.

Colpa: d.2g. 32.

Competenza: d.lg. 110.

Concorso con il reato di truffa: d.lg. 140; d.2g. 60.

Consegna dell'assegno in garanzia: d.lg. 237.

Consumazione: d.lg. 244.

Contestazione del protesto: d.lg. 144.

Continuazione: d.2g. 120.

Delega di firma: d.lg. 137.

Distrazione dei fondi: d.2g. 60.

Dolo: d.lg. 111, 169, 192, 273, 341, 346.

Errore: d.lg. 189, 244.

Luogo di emissione: d.lg. 153, 185, 264, 361; d.2g. 61, 108.

Provvista: d.lg. 111, 155, 189, 266; d.2g. 53, 122.

Rapporto sottostante: d.lg. 133, 153.

Responsabilità del girante: d.lg. 140.

Successivo pagamento: d.lg. 121, 169, 266.

ERRORE

Di fatto: d.2g. 103.

ESTINZIONE DEL REATO

- d.lg. 172.

Estensione ai coimputati: d.2g. 56.

Morte dell'imputato: d.lg. 216.

Perdono giudiziale: v. PERDONO GIUDIZIALE

Prescrizione: v. PRESCRIZIONE

Oblazione volontaria: d.lg. 267, 304, 357; d.2g. 100.

ESTORSIONE

A mezzo telefono: d.lg. 339.

Competenza: d.lg. 339.

EVASIONE DELL'IMPOSTA SULL'IMPORTAZIONE DI BENI E SERVIZI (*Legge 22.12.1972 n. 40*)

- d.l.g. 228, 303, 338; d.2g. 88.

Elemento psicologico: d.l.g. 286.

Rapporto con il misfatto di fabbricazione e contrabbando di beni in frode al pubblico erario: d.l.g. 286.

EVASIONE FISCALE

- d.l.g. 246; d.2g. 126.

Fattispecie: d.2g. 97.

Imposte dirette: d.l.g. 198.

Rapporto con il misfatto di fabbricazione e contrabbando di beni in frode al pubblico erario: d.2g. 97.

FABBRICAZIONE E CONTRABBANDO DI BENI IN FRODE AL PUBBLICO ERARIO

- d.l.g. 246.

Contrabbando di sigarette: d.l.g. 3.

Imposte indirette: d.l.g. 198.

Rapporto con il misfatto di evasione fiscale: d.2g. 97.

Rapporto con le contravvenzioni previste da leggi speciali: d.l.g. 286.

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

Dolo: d.l.g. 246, 342.

Elemento oggettivo: d.l.g. 246, 301, 324, 342.

Soggetto attivo: d.l.g. 342.

FALSE DICHIARAZIONI DI PRIVATO A PUBBLICO UFFICIALE

Dolo: d.l.g. 260.

Elemento oggettivo: d.l.g. 358.

Fattispecie: d.l.g. 223, 317, 358; d.2g. 78.

FALSITA' IDEOLOGICA IN ATTI PUBBLICI

Atto pubblico notarile: d.l.g. 364.

Dolo: d.l.g. 296, 340; d.2g. 119.

Falso innocuo: d.l.g. 340.

Fattispecie: d.l.g. 296, 364; d.2g. 119.

Rapporto con il misfatto di falsità in certificati: d.lg. 340; d.2g. 119.

FALSITA' IN MONETE, VALORI DI BOLLO E TITOLI DI CREDITO

Art. 401, 2° comma, c.p.: d.lg. 160.

Rapporto con la contravvenzione di uso di monete e valori falsi ricevuti in buona fede: d.lg. 160.

FALSITA' IN SCRITTURA PRIVATA

- d.lg. 73.

Condotta incriminata: d.lg. 6, 164, 200, 324; d.2g. 73, 153.

Consenso o acquiescenza del titolare della firma falsificata: d.lg. 164.

Dolo: d.lg. 6, 164.

Fattispecie: d.lg. 198, 238; d.2g. 89, 121, 150.

Vantaggio: d.lg. 164.

FALSITA' MATERIALE IN ATTI PUBBLICI

Fattispecie: d.lg. 356.

FALSE OD OMESSE DICHIARAZIONI A PUBBLICO UFFICIALE

Dolo: d.lg. 260.

FAVOR REI

- d.lg. 18.

FORZA MAGGIORE

- d.lg. 257.

FRODE NELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Rapporto con il misfatto di truffa: d.lg. 359.

FURTO

Circostanze aggravanti: d.lg. 298, 300.

Condotta incriminata: d.lg. 70, 219.

Consenso dell'avente diritto: d.2g. 50.

Continuazione: d.lg. 99.

Correità: d.lg. 106, 182, 194, 217, 348.

Danno: d.2g. 51.

Dolo: d.lg. 105, 165, 256.

Fattispecie: d.lg. 70, 105.

Rapporto con il misfatto di ricettazione: d.2g. 71.

Rapporto con la contravvenzione di possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli: d.lg. 322.

Restituzione o recupero della refurtiva: d.lg. 298.

Scopo di lucro: d.lg. 298.

GIOCO D'AZZARDO

Condotta incriminata: d.2g. 28.

Fattispecie: d.lg. 21.

Responsabilità penale del gestore dell'esercizio: d.2g. 28.

GIUDICATO PENALE

- d.2g. 3.

GIUDICE

Limiti oggettivi e soggettivi di competenza: d.lg. 312.

Provvedimento amministrativo presupposto del reato: d.2g. 58.

GIURISDIZIONE

- d.lg. 176, 182; d.2g. 66.

GUIDA A VELOCITA' PERICOLOSA

Accertamento: d.lg. 175, 253; d.2g. 93.

Condotta incriminata: d.lg. 313.

Sinistro stradale: d.lg. 257.

Sospensione della patente: d.lg. 304, 313; d.2g. 128, 133.

Sospensione e interdizione della patente: differenze: d.2g. 63.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Ebbrezza: d.lg. 53, 98, 154, 167, 226; d.2g. 83.

Esame alcolimetrico: d.lg. 227, 279; d.2g. 105.

Pene edittali ex Legge 17 marzo 1964 n. 12: d.lg. 136.

Sospensione della patente: d.lg. 330.

Ubriachezza: d.lg. 53, 154.

GUIDA SENZA PATENTE

Contestazione: d.2g. 100.

Fattispecie: d.lg. 24, 76, 136, 195, 206, 252, 292, 320, 329.

Pene edittali ex Legge 17 marzo 1964 n. 12: d.lg.136.

Stato di necessità: d.lg. 22.

ILLECITI AMMINISTRATIVI

Principi: d.lg. 246; d.2g. 88.

IMPEDIMENTO ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Dolo: d.lg. 278.

IMPUTABILITA'

Ebrietà da alcool o sostanze stupefacenti: d.lg. 256.

Stati passionali: d.lg. 102.

Seminfermità mentale: d.lg. 102.

INCAUTO ACQUISTO

Dolo: d.lg. 249, 281.

INCAUTO AFFIDAMENTO DI AUTOVEICOLO

Colpa: d.lg. 7, 27, 203.

Dolo: d.lg. 163, 203.

Fattispecie: d.lg. 27.

Responsabilità penale dell'intestatario: d.lg. 104.

Stato di necessità: d. lg. 22; d.2g. 72.

INDIZI

- d.lg. 18.

INGIURIA

Comunicazione con più persone: d.2g. 7.

Condotta incriminata: d.lg. 315.

Dolo: d.lg. 56, 315.

Ingiuria indiretta o riflessa: d.lg. 56.

Presenza dell'offeso: d.lg. 315.

Provocazione: d.lg. 56.

INFORTUNI SUL LAVORO

- d.lg. 94; d.2g. 31, 145.

Concorso di colpa del lavoratore: d.lg. 205.

Responsabilità dell'amministratore e legale rappresentante: d.lg. 205.

Responsabilità del dirigente o preposto: d.lg. 205; d.2g. 115.

INOSSERVANZA DELLE NORME CHE REGOLANO LE ESERCITAZIONI DI GUIDA

- d.lg. 208.

INOSSERVANZA DI OBBLIGHI CIVILI IMPOSTI DAL GIUDICE

Condotta incriminata: d.lg. 191.

Fattispecie: d.2g. 70, 118.

Rapporto con il misfatto di distrazione di oggetti pignorati

o sequestrati: d.lg. 289; d.2g. 118.

INOSSERVANZA DI ORDINE DI ARRESTO DELLA FORZA PUBBLICA

- Colpa: d.lg. 350.

INOSSERVANZA DI ORDINE LEGITTIMO DELL'AUTORITA'

- d.lg. 329, 336.

INTERCETTAZIONI TELEFONICHE

- d.lg. 200; d.2g. 77.

INTERROGATORIO

Dell'indiziato: d.2g. 28.

Dell'imputato: d.lg. 200.

LAVORO

Assunzione e prestazione di attività lavorativa senza autorizzazione
(*Legge 11.12.1979 n. 83*): d.lg. 269.

Dichiarazione di notizie false nella qualità di datori di lavoro
(*Art. 12 Legge 06.12.1968 n. 41*): d.lg. 71.

*Legge 2 luglio 1969 n. 41 (Legge per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro nelle costruzioni)*: d.lg. 51, 61, 63; d.2g. 36, 46.

Legge 2 luglio 1969 n. 40 (*Legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per l'igiene sul lavoro*): d.lg. 142, 347; d.2g. 31, 41.

Prestazione di attività lavorativa straordinaria senza autorizzazione (*Art. 16 Legge 17.02.1961 n. 7*): d.lg. 120.

Violazione di norme per l'installazione di caldaie a metano (*Art. 4 Reg. rel. Legge 28.06.1979 n. 38*): d.2g. 111.

LEGGE PENALE

Uso o consuetudine "contra legem": d.2g. 28, 119.

LESIONE COLPOSA

- d. 2g. 111

Circostanza aggravante ex art. 164, 3° comma, c.p.: d.lg. 143, 325, 349; d.2g. 140, 145, 152.

Colpa: d.lg. 157; d.2g. 25.

Nei luoghi di lavoro: v. INFORTUNI SUL LAVORO

Nella caccia: d.lg. 282; d.2g. 110.

Nella circolazione stradale: v. LESIONI COLPOSE NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Prescrizione: d.lg. 109, 141.

Querela: d.2g. 74.

Responsabilità del proprietario di animali: d.lg. 20, 77.

Sparo d'arma: d.2g. 87.

LESIONI COLPOSE NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Abbagliamento solare: d.lg. 75, 90, 319; d.2g. 137.

Affidamento: d.lg. 259.

Area di proprietà privata: d.2g. 33.

Art. 3 Legge 6 marzo 1922 n. 13: d.lg. 55, 113.

Causalità: d.lg. 45, 80, 83, 157.

Colpo di sonno: d.lg. 247.

Concorso della parte lesa: d.lg. 45, 113, 145, 235, 302, 335; d.2g. 148.

Concorso di terzo estraneo al processo: d.2g. 24.

Contravvenzioni: d.lg. 80, 91.

Difetti di manutenzione del veicolo: d.lg. 88.

Diligenza: d.lg. 74.

Eccesso di velocità: d.lg. 55, 89, 119, 130, 270.

Fondo stradale: d.lg. 75.

Intervento del responsabile civile nel processo penale: d.lg. 270.

Malore: d.lg. 168.

Manovra d'emergenza: d.lg. 116, 118, 119, 259; d.2g. 2, 80, 112.

Manovra di retromarcia: d.lg. 5, 13.

Manovra di svolta a sinistra: d.lg. 72.

Minori: d.lg. 78, 162; d.2g. 24, 33.

Obbligo di tenere la destra: d.lg. 45, 259.

Omessa segnalazione acustica: d.2g. 91.

Pedone: d.lg. 15, 82, 107, 157, 254, 270, 285; d.2g. 114.

Precedenza: d.lg. 19, 114, 119, 152, 258, 261; d.2g. 102, 109.

Precedenza di fatto: d.lg. 84, 258, 349.

Rottura del sistema frenante: d.lg. 69.

Sorpasso: d.lg. 253.

Sospensione della patente: d.2g. 25, 34.

Trasporto pubblico di persone: d.lg. 88.

Variazione di direzione: d.2g. 5, 23.

Veicolo agricolo: d.lg. 94.

Zona di attraversamento pedonale: d.lg. 89, 270.

LESIONE PERSONALE

Correità: d.lg. 106.

Fattispecie: d.2g. 144.

Rapporto con il misfatto di percosse: d.2g. 144.

MALVERSAZIONE

Disponibilità delle cose mobili: d.lg. 215.

Incaricato della pubblica funzione della distribuzione di generi alimentari:
d.lg. 199.

Pluralità di atti appropriativi: d.2g. 82.

Rapporto con l'appropriazione indebita: d.lg. 283.

MANCANZA DI PERMESSO DI SOGGIORNO

Inosservanza della diffida a non rientrare in territorio sammarinese: d.lg. 50.

Omessa registrazione di cittadino forense: d.lg. 43.

Omessa trasmissione del modulo clienti all'Ente Governativo Turismo: d.lg.
43.

MANCATO PAGAMENTO DI IMPOSTA NEI TERMINI

Legge 22 dicembre 1972 n. 40: d.lg. 202.

MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO

Beneficio della non menzione: d.lg. 366; d.2g. 85, 106.

MINACCIA

A mezzo di arma: d.lg. 231, 315.

Bene giuridico: d.lg. 315.

MISFATTO MANCATO

- d.lg. 202.

Evento: d.2g. 95.

Rapporto con il tentativo: d.lg. 221.

NESSO DI CAUSALITA'

- d.lg. 45, 46, 125, 157.

NOTITIA CRIMINIS

- d.2g. 18.

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO SENZA AUTORIZZAZIONE

Concorso formale con il reato di abuso edilizio: d.2g. 21.

Dolo: d.2g. 15.

Fattispecie: d.lg. 40; d.2g. 17, 20, 22.

Inerzia dei pubblici uffici: d.2g. 16.

Natura contravvenzionale: d.2g. 15.

Notitia criminis: d.2g. 18.

Pagamento dell'imposta: d.lg. 32; d.2g. 16, 20.

Reato permanente: d.lg. 31.

Sanzione amministrativa: d.2g. 20.

Spazio pubblico: d.lg. 34.

Stato di necessità: d.2g. 19.

OFFESA A PUBBLICO UFFICIALE

Atti arbitrari del pubblico ufficiale: d.lg. 135, 351.

Capo di imputazione generico: d.lg. 37.
 Condotta incriminata: d.lg. 81, 250, 333; d.2g. 143.
 Connessione con l'illecito amministrativo stradale: d.lg. 363.
 Dichiarazione del pubblico ufficiale: d.lg. 204, 265; d.2g. 143.
 Dolo: d.lg. 52, 81, 87, 122, 135, 174, 190.
 Fattispecie: d.lg. 214.
 Fatto commesso con violenza o minaccia grave: d.lg. 159.
 Oggetto della tutela: d.lg. 62, 81.
 Scuse presentate dall'imputato: d.lg. 52, 112.
 Terze persone: d.lg. 52.

OFFESA ALL'ONORE DEI CAPITANI REGGENTI

- d.lg. 327; d.2g. 57, 151.

OMESSA CUSTODIA DI ANIMALI

- d.lg. 149.

OMESSA INCANALAZIONE DI ACQUE DI RIFIUTO

Fattispecie: d.lg. 23.

OMICIDIO

Dolo: d.lg. 201.
 Premeditazione: d.lg. 102.
 Tentativo: d.lg. 305.

OMICIDIO COLPOSO

Circostanza aggravante ex art. 163, 2° comma, c.p.: d.lg. 316, 347.
 Competenza dell'autorità giudiziaria sammarinese: d.lg. 58.
 Nei luoghi di lavoro: v. OMICIDIO COLPOSO NEI LUOGHI DI LAVORO
 Nella circolazione stradale: v. OMICIDIO COLPOSO NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

OMICIDIO COLPOSO NEI LUOGHI DI LAVORO

- d.lg. 274.
 Responsabilità del costruttore o installatore di macchine: d.lg. 297.
 Responsabilità del datore di lavoro: d.lg. 297, 347.

OMICIDIO COLPOSO NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Causalità: d.lg. 125.

Colpa: d.lg. 11, 186, 242.

Concorso della parte lesa: d.lg. 125, 243.

Manovra d'emergenza: d.lg. 11.

Obbligo di tenere la destra: d.lg. 95, 280.

Precedenza di fatto: d.lg. 241, 316.

Sonnolenza: d.lg. 17.

Sospensione ed interdizione della patente: differenze: d.2g. 63.

OMISSIONE DI ATTI D'UFFICIO

- d.lg. 147.

OMISSIONE DI SOCCORSO

Dolo: d.lg. 108, 156.

Colpa: d.lg. 156.

Inutilità del soccorso: d.lg. 156, 261.

Morte istantanea dell'investito: d.2g. 76.

Obbligo di soccorso: d.lg. 108, 127, 156, 220, 261, 328.

OMISSIONE DI TUTELE IGIENICHE DEL LATTE

- d.lg. 2.

PARTE CIVILE

Appello: d.2g. 97.

Costituzione: d.lg. 133, 166, 268, 270; d.2g. 11.

Organizzazioni sindacali: d.lg. 297.

PENA

Criteri di quantificazione: d.lg. 10, 187, 234, 298; d.2g. 1, 51, 149.

Interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici: d.lg. 166.

Minori (*Art. 10, ult. comma, C.P.*): d.2g. 142.

Recidiva: d.lg. 58; d.2g. 84.

Sospensione condizionale: d.lg. 58, 93, 304, 305, 307, 308, 313; d.2g. 128; 131, 147.

PERCOSSE

Rapporto con il misfatto di lesione personale: d.2g. 144.

PERDONO GIUDIZIALE

- d.lg. 117, 179, 193, 197, 203, 222, 249; d.2g. 96, 99, 132.

PERIZIA

- d.lg. 45.

Incarico peritale: vizio di forma: d.lg. 216.

Nullità: d.2g. 33.

PESCA

Esercizio della pesca senza licenza: d.lg. 103.

POSSESSO INGIUSTIFICATO DI CHIAVI E GRIMALDELLI

- d.lg. 322.

Rapporto con il misfatto di furto: d.lg. 322.

PRESCRIZIONE

- d.2g. 56, 141.

Impugnabilità della sentenza applicativa: d.lg. 326.

Interruzione: d.lg. 86, 111.

Rilevabilità d'ufficio: d. 2g. 94.

Sospensione: d.2g. 94, 113.

Termine: d.lg. 12, 66, 367; d.2g. 68, 94, 101, 134, 142.

PRINCIPIO DEL "NE BIS IN IDEM"

Presupposti: d.2g. 22.

PROCESSO PENALE

Appello: v. APPELLO

Attività inquirente: d.lg. 95, 172, 344.

Comunicazioni processuali: d.2g. 11, 125.

Deposizione della parte lesa: d.lg. 85.

Difesa: v. DIFESA

Errori materiali: d.2g. 33.

Imputazione: d.lg. 37; d.2g. 10.

Mancata notifica del decreto di citazione a giudizio: d.2g. 29.

Nullità: d.lg. 95; d.2g. 48, 90.

Parte civile: v. PARTE CIVILE

Qualità di imputato e parte civile nel medesimo soggetto: d.2g. 3.
 Risultanze istruttorie non confermate nell'istruttoria dibattimentale: d.lg. 344.
 Riunione dei procedimenti per connessione: d.2g. 135.
 Rito ordinario: v. RITO ORDINARIO
 Rito sommario: v. RITO SOMMARIO

PRODOTTI ED OPERE DELL'INGEGNO CON SEGNI ATTI AD INGANNARE

Attitudine dei prodotti ad ingannare: d.lg. 177; d.2g. 98.
 Dolo: d.lg. 128; d.2g. 98.
 Fattispecie: d.lg. 293.

PUBBLICO UFFICIALE

- d.lg. 147, 199, 251; d.2g. 82.

RAGION FATTASI

- d.lg. 295.

RAPINA

Correità: d.lg. 183.
 Rapina mancata: d.2g. 95.
 Rapina tentata: d.lg. 248.

REATO

Di pericolo: d.lg. 51, 225, 229, 318, 322.
 Permanente: d.lg. 30, 31; d.2g. 43, 68.

RECESSO ATTIVO

- d.lg. 232, 272.

RICETTAZIONE

Competenza: d.lg. 182.
 Cose ricettabili: d.lg. 96.
 Elemento psicologico: d.lg. 10, 96.
 Rapporto con il misfatto di furto: d.2g. 71.
 Uso della cosa di provenienza illecita: d.lg. 182.

RISARCIMENTO DEL DANNO

Art. 36 n. 6 c.p. Zupp. (attenuante): d.2g. 49.

Azione civile: d.lg. 213; d.2g. 52.

Criterio di quantificazione della pena: d.lg. 187; d.2g. 149.

Provvisoria: d.lg. 114, 233, 316; d.2g. 34, 99.

Svalutazione monetaria: d.2g. 77.

RISSA

Concorso con il misfatto di lesione personale: d.lg. 290.

Dolo: d.lg. 290.

RITO ORDINARIO

Pubblicazione del processo: d.lg. 95.

Ripetizione dei testimoni: d.lg. 95.

RITO SOMMARIO

Costituzione di parte civile: d.lg. 133.

Decreto di citazione a giudizio: d.lg. 37; d.2g. 15, 29, 60.

Indagini preliminari: d.2g. 28.

Mancata notifica del decreto di citazione a giudizio: d.2g. 29.

Risultanze istruttorie non confermate nell'istruttoria dibattimentale: d.lg. 344.

RIVELAZIONE DI SEGRETO D'UFFICIO O PROFESSIONALE O DI SEGRETO SCIENTIFICO O INDUSTRIALE

Segreto industriale: dolo: d.lg. 184.

SCAVO DI PIETRE SENZA AUTORIZZAZIONE

- d.2g. 40.

SIMULAZIONE DI REATO

- d.lg. 272.

SOCIETAS DELINQUERE NON POTEST

- d.lg. 246.

SOPPRESSIONE O IMMUTAZIONE DI PROVE

- d.lg. 261.

Dolo: d.lg. 261.

SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA: v. PENA

SOSTITUZIONE DI PERSONA

- d.lg. 277.

STUPEFACENTI

Circostanza di aggravamento ex art. 3, 2° comma, Legge 7 marzo 1988 n. 32:
d.lg. 332.

Detenzione: d.lg. 354.

Introduzione nella Repubblica di San Marino: d.lg. 178, 275.

Modeste quantità: d.lg. 288.

Procacciamento di sostanze stupefacenti: d.lg. 308, 310.

Scopo di lucro: d.lg. 354.

Sostanze farmacologiche: d.lg. 309.

Uso personale: d.lg. 288; d.2g. 117, 123.

SUCCESSIONE DI LEGGI PENALI NEL TEMPO

Disposizione sanzionatoria più favorevole: d.lg. 109, 110; d.2g. 55.

TENTATIVO

- d.lg. 151, 183.

Rapporto con il misfatto mancato: d.lg. 221.

Rapporto con il reato continuato: d.lg. 299.

TESTIMONIANZA

Ammissibilità: d.2g. 7.

TRUFFA

Art. 204, 4° comma, c.p.: d.lg. 287; d.2g. 86.

Concorso con il misfatto di concussione: d.lg. 200.

Concorso con il reato di emissione di assegni a vuoto: d.lg. 140; d.2g. 60.

Consumazione: d.lg. 224.

Contrattuale: d.lg. 79, 115; d.2g. 64.

Danno: d.lg. 79; d.2g. 8.

Dolo: d.lg. 79, 352; d.2g. 8.

Evitabilità del danno: d.lg. 79.

Fattispecie: d.lg. 345; d.2g. 8, 13, 116.

Giurisdizione del tribunale sammarinese: d.lg. 224.

Induzione in errore: d.lg. 79.

Inganno: d.lg. 170; d.2g. 62, 107.

Ingiusto profitto: d.lg. 115.

Misfatto mancato: d.2g. 127.

Oggetto della tutela penale: d.lg. 79.

Principio di prova nell'emissione di assegno a vuoto: d.lg. 230.

Procedibilità: d.2g. 12.

Raggiro o artificio: d.lg. 38, 85, 224, 236, 239, 240, 311, 352; d.2g. 60, 86, 92, 139.

Rapporto con il misfatto di falso: d.lg. 73.

Rapporto con il misfatto di frode nell'esecuzione dei contratti: d.lg. 359.

Tentativo: d.lg. 272; d.2g. 139.

Truffa ai danni dello Stato: d.lg. 246.

Truffa mediante emissione di assegno a vuoto: d.lg. 35, 39, 139; d.2g. 12.

Truffa sportiva: d.2g. 139.

UBRIACHEZZA MANIFESTA

- d.2g. 83.

USO DI ATTI FALSI

Dolo: d.lg. 296.

Fattispecie: d.lg. 337.

USO DI MONETE E VALORI FALSI RICEVUTI IN BUONA FEDE

Prova della buona fede: d.lg. 160.

Rapporto con il misfatto di falsità in monete: d.lg. 160.

USURPAZIONE DI BENI IMMATERIALI

- d.lg. 353.

USURPAZIONE DI BENI IMMOBILI

Estremi del reato: d.lg. 245.

Liberazione del suolo arbitrariamente occupato: d.lg. 245.

VEICOLI

Ciclomotore "truccato": d.lg. 259, 270.

Omessa esposizione del tagliando di assicurazione e guida di veicolo sprovvisto del certificato di assicurazione: d.lg. 334.

Omesso pagamento dell'assicurazione: d.lg. 195, 334.

Omesso pagamento della tassa di circolazione: d.lg. 321, 357.

Veicolo con silenziatore inefficiente: d.lg. 134.

VENDITA DI PRODOTTI NON GENUINI

- d.lg. 294.

Artt. 103, lett. b, e 183 Reg. d'igiene (*Decr. 21.01.1954 n. 3*): assorbimento: d.lg. 146.

Prodotti alimentari destinati all'infanzia: d.lg. 146.

VIOLAZIONE DEGLI ALTRI DIRITTI POLITICI DEI CITTADINI

- d.lg. 366.

VIOLAZIONE DI SIGILLI

- d.lg. 314.

VIOLENZA O MINACCIA CONTRO L'AUTORITA'

Fattispecie: d.2g. 129.

